



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

LEGISLAZIONE PROVINCIALE

2015

documentazione normativa



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

LEGISLAZIONE PROVINCIALE 2015

*Raccolta delle leggi provinciali
nel testo storico*


a cura del servizio legislativo (ufficio documentazione) del consiglio provinciale

INDICE GENERALE

Avvertenza	pag.	5
Indice cronologico	pag.	7
Indice per materia	pag.	10
Legislazione provinciale 2015	pag.	17

Appendice

Legislazione provinciale 2015 - dati riassuntivi	pag.	359
Vademecum delle leggi e dei regolamenti provinciali.....	pag.	365
Regolamenti provinciali 2015 - elenco cronologico	pag.	407
Regolamenti provinciali 2015 - elenco per materia	pag.	410



AVVERTENZA

Questa pubblicazione - che ha carattere interno - contiene le leggi provinciali del 2015, nel testo promulgato dal presidente della provincia. Non pubblichiamo gli allegati delle leggi di bilancio e dei rendiconti: per consultarli bisogna fare riferimento al bollettino ufficiale della regione o agli appositi volumi stampati dalla giunta provinciale.


Le singole leggi sono precedute da un indice delle loro partizioni. In fondo a ogni legge, inoltre, si trovano i dati sui suoi lavori preparatori, che permettono di risalire facilmente, fra l'altro, al progetto di legge da cui è nato il provvedimento.

Alla raccolta delle leggi sono premessi un indice cronologico e un indice per materia, compilato usando i criteri di classificazione del codice provinciale. Quando una legge ha contenuti disomogenei la sua attribuzione a una materia dipende dalle sue disposizioni dotate di portata autonoma (e non da quelle che modificano testualmente altre leggi). Nelle voci dell'indice per materia, inoltre, sono citate singole disposizioni dotate di portata autonoma (escluse le modifiche testuali, quindi) che riguardano la materia in questione, collocate in leggi che hanno un oggetto diverso.

In appendice pubblichiamo alcuni dati riassuntivi sulle leggi dell'anno e un vademecum delle leggi e dei regolamenti provinciali. Il vademecum consente di farsi una prima idea sulle leggi e sui regolamenti vigenti nelle singole materie, e contiene altre notizie utili a inquadrare questi atti (ad esempio: risorse internet in materia). L'appendice contiene anche un elenco cronologico e un elenco per materia, con i dati identificativi dei regolamenti di esecuzione delle leggi provinciali emanati nel 2015.

La pubblicazione non costituisce testo ufficiale delle leggi provinciali; gli indici hanno il solo valore di ausilio alla conoscenza.

Il servizio legislativo del consiglio provinciale
(ufficio documentazione)



LEGGI PROVINCIALI

INDICE CRONOLOGICO

I.p. 21 gennaio 2015, n. 1	Modificazioni della legge provinciale sull'agriturismo 2001, in materia di fattorie didattiche e sociali, e della legge provinciale sull'agricoltura 2003 (b.u. 27 gennaio 2015, n. 4, suppl. n. 2)	pag.	19
I.p. 16 febbraio 2015, n. 2	Attività della Provincia nell'ambito dell'Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione territoriale (b.u. 17 febbraio 2015, n. 7, straord. n. 2)	pag.	27
I.p. 6 marzo 2015, n. 3	Approvazione del rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2013 (b.u. 10 marzo 2015, n. 10, suppl. n. 3)	pag.	41
I.p. 6 marzo 2015, n. 4	Modificazioni dell'articolo 16 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, in materia di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per i titolari di reddito da pensione, e modificazioni dell'articolo 16 bis della legge provinciale sulla promozione turistica 2002, in materia di imposta provinciale di soggiorno (b.u. 10 marzo 2015, n. 10, suppl. n. 3)	pag.	45
I.p. 10 marzo 2015, n. 5	Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie ai sensi del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 (Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183) (b.u. 17 marzo 2015, n. 11, suppl. n. 1)	pag.	47
I.p. 2 aprile 2015, n. 6	Modificazioni della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 e della legge provinciale sulle politiche sociali 2007: programmazione integrata delle politiche sanitarie e delle politiche sociali (b.u. 7 aprile 2015, n. 14, suppl. n. 2)	pag.	61

I.p. 3 aprile 2015, n. 7	Riordino della dirigenza e dell'organizzazione della Provincia: modificazioni della legge sul personale della Provincia 1997, della legge finanziaria provinciale 2015 e della legge provinciale sull'Europa 2015 (b.u. 7 aprile 2015, n. 14, suppl. n. 2)	pag.	73
I.p. 22 aprile 2015, n. 8	Modificazioni della legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10, concernente "Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Provincia autonoma di Trento e modificazione della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi)" (b.u. 28 aprile 2015, n. 17, suppl. n. 1)	pag.	95
I.p. 3 giugno 2015, n. 9	Disposizioni per l'asestamento del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale di asestamento 2015) (b.u. 4 giugno 2015, n. 22, straord. n. 1)	pag.	101
I.p. 3 giugno 2015, n. 10	Asestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017 della Provincia autonoma di Trento (b.u. 4 giugno 2015, n. 22, straord. n. 1)	pag.	123
I.p. 17 giugno 2015, n. 11	Modificazioni della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013, del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 e di altre disposizioni provinciali in materia di ambiente (b.u. 23 giugno 2015, n. 23, suppl. n. 4)	pag.	125
I.p. 17 giugno 2015, n. 12	Disposizioni in materia di scuole musicali: sostituzione dell'articolo 19 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 e integrazione della legge provinciale sulla scuola 2006 (b.u. 23 giugno 2015, n. 23, suppl. n. 4)	pag.	137
I.p. 22 luglio 2015, n. 13	Interventi per la prevenzione e la cura della dipendenza da gioco (b.u. 28 luglio 2015, n. 30, suppl. n. 4)	pag.	141

I.p. 22 luglio 2015, n. 14	Modificazione dell'articolo 44 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25, relativamente ad assunzioni di personale del comparto scuola (b.u. 28 luglio 2015, n. 30, suppl. n. 5)	pag.	149
I.p. 4 agosto 2015, n. 15 <i>legge provinciale per il governo del territorio 2015</i>	Legge provinciale per il governo del territorio (b.u. 11 agosto 2015, n. 32, suppl. n. 2)	pag.	151
I.p. 16 ottobre 2015, n. 16	Modificazioni della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 (b.u. 20 ottobre 2015, n. 42, suppl. n. 3)	pag.	251
I.p. 11 novembre 2015, n. 17	Agevolazioni fiscali in materia di promozione di attività culturali del Trentino, di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio trentino (b.u. 17 novembre 2015, n. 46, suppl. n. 2)	pag.	259
I.p. 9 dicembre 2015, n. 18	Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) (b.u. 9 dicembre 2015, n. 49, straord. n. 1)	pag.	263
I.p. 9 dicembre 2015, n. 19	Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017 della Provincia autonoma di Trento (b.u. 9 dicembre 2015, n. 49, straord. n. 2)	pag.	289
I.p. 30 dicembre 2015, n. 20	Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2016 (b.u. 30 dicembre 2015, n. 52, straord. n. 1)	pag.	291
I.p. 30 dicembre 2015, n. 21	Legge di stabilità provinciale 2016 (b.u. 30 dicembre 2015, n. 52, straord. n. 2)	pag.	315
I.p. 30 dicembre 2015, n. 22	Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2016-2018 (b.u. 30 dicembre 2015, n. 52, straord. n. 3)	pag.	357

INDICE PER MATERIA

1.2.3. - COMUNITA' EUROPEA

I.p. 16 febbraio 2015, n. 2	Attività della Provincia nell'ambito dell'Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione territoriale (b.u. 17 febbraio 2015, n. 7, straord. n. 2)	pag.	27
------------------------------------	---	------	----

1.4.1. - ELEZIONI E NOMINE

I.p. 22 aprile 2015, n. 8	Modificazioni della legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10, concernente "Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Provincia autonoma di Trento e modificazione della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi)" (b.u. 28 aprile 2015, n. 17, suppl. n. 1)	pag.	95
----------------------------------	--	------	----

1.6.2. - ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

I.p. 3 aprile 2015, n. 7	Riordino della dirigenza e dell'organizzazione della Provincia: modificazioni della legge sul personale della Provincia 1997, della legge finanziaria provinciale 2015 e della legge provinciale sull'Europa 2015 (b.u. 7 aprile 2015, n. 14, suppl. n. 2)	pag.	73
---------------------------------	---	------	----

Vedi:

articoli 12 - 16 della legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2
articolo 8 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 20
articolo 12 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21

1.7.2. - COMUNI

Vedi:

capo II della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18

1.8.1. - CONTABILITA'

I.p. 6 marzo 2015, n. 3	Approvazione del rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2013 (b.u. 10 marzo 2015, n. 10, suppl. n. 3)	pag.	41
I.p. 3 giugno 2015, n. 9	Disposizioni per l'assestamento del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale di assestamento 2015) (b.u. 4 giugno 2015, n. 22, straord. n. 1)	pag.	101
I.p. 3 giugno 2015, n. 10	Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017 della Provincia autonoma di Trento (b.u. 4 giugno 2015, n. 22, straord. n. 1)	pag.	123
I.p. 9 dicembre 2015, n. 18	Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) (b.u. 9 dicembre 2015, n. 49, straord. n. 1)	pag.	263
I.p. 9 dicembre 2015, n. 19	Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017 della Provincia autonoma di Trento (b.u. 9 dicembre 2015, n. 49, straord. n. 2)	pag.	289
I.p. 30 dicembre 2015, n. 20	Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2016 (b.u. 30 dicembre 2015, n. 52, straord. n. 1)	pag.	291
I.p. 30 dicembre 2015, n. 21	Legge di stabilità provinciale 2016 (b.u. 30 dicembre 2015, n. 52, straord. n. 2)	pag.	315
I.p. 30 dicembre 2015, n. 22	Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2016-2018 (b.u. 30 dicembre 2015, n. 52, straord. n. 3)	pag.	357

1.8.3. - TRIBUTI

- I.p. 6 marzo 2015, n. 4** Modificazioni dell'articolo 16 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, in materia di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per i titolari di reddito da pensione, e modificazioni dell'articolo 16 bis della legge provinciale sulla promozione turistica 2002, in materia di imposta provinciale di soggiorno
(b.u. 10 marzo 2015, n. 10, suppl. n. 3) pag. 45
- I.p. 11 novembre 2015, n. 17** Agevolazioni fiscali in materia di promozione di attività culturali del Trentino, di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio trentino
(b.u. 17 novembre 2015, n. 46, suppl. n. 2) pag. 259

Vedi:

articolo 40 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15
articoli 1, 2 e 18 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21

2.1.1. - AGRICOLTURA E AGRITURISMO

- I.p. 21 gennaio 2015, n. 1** Modificazioni della legge provinciale sull'agriturismo 2001, in materia di fattorie didattiche e sociali, e della legge provinciale sull'agricoltura 2003
(b.u. 27 gennaio 2015, n. 4, suppl. n. 2) pag. 19

Vedi:

articolo 116 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15

2.1.2. - ZOOTECCNIA

- I.p. 10 marzo 2015, n. 5** Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie ai sensi del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 (Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183)
(b.u. 17 marzo 2015, n. 11, suppl. n. 1) pag. 47

2.1.3. - FORESTE

I.p. 16 ottobre 2015, n. 16 Modificazioni della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 (b.u. 20 ottobre 2015, n. 42, suppl. n. 3) pag. 251

2.3. - ENERGIA

Vedi:

articoli 96 e 114 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15

2.6. - COMMERCIO

Vedi:

articoli 6, 7 e 9 della legge provinciale 22 luglio 2015, n. 13

3.1. - ASSISTENZA SOCIALE

I.p. 2 aprile 2015, n. 6 Modificazioni della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 e della legge provinciale sulle politiche sociali 2007: programmazione integrata delle politiche sanitarie e delle politiche sociali (b.u. 7 aprile 2015, n. 14, suppl. n. 2) pag. 61

Vedi:

articolo 27 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21

3.2.3. - IGIENE

I.p. 22 luglio 2015, n. 13 Interventi per la prevenzione e la cura della dipendenza da gioco (b.u. 28 luglio 2015, n. 30, suppl. n. 4) pag. 141

Vedi:

articolo 24 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21

3.3.1. - SCUOLA

I.p. 22 luglio 2015, n. 14	Modificazione dell'articolo 44 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25, relativamente ad assunzioni di personale del comparto scuola (b.u. 28 luglio 2015, n. 30, suppl. n. 5)	pag. 149
-----------------------------------	---	----------

3.3.3. - FORMAZIONE PROFESSIONALE

Vedi:

articolo 22 della legge provinciale 3 giugno 2015, n. 9

3.6. - BENI E ATTIVITA' CULTURALI

I.p. 17 giugno 2015, n. 12	Disposizioni in materia di scuole musicali: sostituzione dell'articolo 19 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 e integrazione della legge provinciale sulla scuola 2006 (b.u. 23 giugno 2015, n. 23, suppl. n. 4)	pag. 137
I.p. 11 novembre 2015, n. 17	Agevolazioni fiscali in materia di promozione di attività culturali del Trentino, di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio trentino (b.u. 17 novembre 2015, n. 46, suppl. n. 2)	pag. 259

4.1. - URBANISTICA

I.p. 4 agosto 2015, n. 15	Legge provinciale per il governo del territorio (b.u. 11 agosto 2015, n. 32, suppl. n. 2)	pag. 151
----------------------------------	--	----------

legge provinciale per il governo del territorio 2015

4.6. - EDILIZIA ABITATIVA

Vedi:

articolo 18 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 20

4.8. - TUTELA DELL'AMBIENTE

I.p. 17 giugno 2015, n. 11

Modificazioni della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013, del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 e di altre disposizioni provinciali in materia di ambiente

(b.u. 23 giugno 2015, n. 23, suppl. n. 4)

pag. 125

4.8.1. - TUTELA DEL PAESAGGIO

Vedi:

articoli 12 - 14 e 63 - 73 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15

4.8.2. - ZONE PROTETTE

Vedi:

articolo 41 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15

articolo 14 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21

4.8.3. - INQUINAMENTO

Vedi:

articolo 24 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21

LEGISLAZIONE PROVINCIALE 2015

LEGGE PROVINCIALE 21 gennaio 2015, n. 1

Modificazioni della legge provinciale sull'agriturismo 2001, in materia di fattorie didattiche e sociali, e della legge provinciale sull'agricoltura 2003

(b.u. 27 gennaio 2015, n. 4, suppl. n. 2)

INDICE

- Art. 1 - *Sostituzione del titolo della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (legge provinciale sull'agriturismo 2001)*
- Art. 2 - *Modificazione dell'articolo 1 della legge provinciale sull'agriturismo 2001*
- Art. 3 - *Modificazioni dell'articolo 2 della legge provinciale sull'agriturismo 2001*
- Art. 4 - *Modificazioni dell'articolo 4 della legge provinciale sull'agriturismo 2001*
- Art. 5 - *Inserimento del capo II bis nella legge provinciale sull'agriturismo 2001*
- Art. 6 - *Inserimento dell'articolo 14 bis nella legge provinciale sull'agriturismo 2001*
- Art. 7 - *Inserimento dell'articolo 14 ter nella legge provinciale sull'agriturismo 2001*
- Art. 8 - *Inserimento dell'articolo 14 quater nella legge provinciale sull'agriturismo 2001*
- Art. 9 - *Inserimento dell'articolo 14 quinquies nella legge provinciale sull'agriturismo 2001*
- Art. 10 - *Inserimento dell'articolo 14 sexies nella legge provinciale sull'agriturismo 2001*
- Art. 11 - *Inserimento dell'articolo 14 septies nella legge provinciale sull'agriturismo 2001*
- Art. 12 - *Inserimento dell'articolo 14 octies nella legge provinciale sull'agriturismo 2001*
- Art. 13 - *Disposizioni transitorie*
- Art. 14 - *Inserimento dell'articolo 55 bis nella legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura 2003)*
- Art. 15 - *Disposizione finanziaria*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
promulga

la seguente legge:

Art. 1

*Sostituzione del titolo della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10
(legge provinciale sull'agriturismo 2001)*

1. Il titolo della legge provinciale sull'agriturismo 2001 è sostituito dal seguente:
"Disciplina dell'agriturismo, delle fattorie didattiche, delle fattorie sociali, delle strade del vino e delle strade dei sapori".

Art. 2

Modificazione dell'articolo 1 della legge provinciale sull'agriturismo 2001

1. Nel comma 1 dell'articolo 1 della legge provinciale sull'agriturismo 2001 dopo le parole: "disciplina l'agriturismo," sono inserite le seguenti: "le fattorie didattiche, le fattorie

sociali," e dopo le parole: "la continuazione delle attività agricole attraverso" sono inserite le seguenti: "la multifunzionalità delle aziende,".

Art. 3

Modificazioni dell'articolo 2 della legge provinciale sull'agriturismo 2001

1. Nella lettera e) del comma 2 dell'articolo 2 della legge provinciale sull'agriturismo 2001 le parole: "e didattiche" sono soppresse.

2. Nella lettera d) del comma 5 dell'articolo 2 della legge provinciale sull'agriturismo 2001 dopo le parole: "di trasformazione e di commercializzazione" sono inserite le seguenti: "nonché da altre forme di commercializzazione purché siano garantite provenienza, rintracciabilità ed etichettatura del prodotto agricolo trentino".

3. Nel comma 7 dell'articolo 2 della legge provinciale sull'agriturismo 2001 le parole: "commi 3, 4, 5 e 6" sono sostituite dalle seguenti: "commi 3, 4 e 5".

Art. 4

Modificazioni dell'articolo 4 della legge provinciale sull'agriturismo 2001

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 della legge provinciale sull'agriturismo 2001 è inserito il seguente:

"3 bis. Per quanto riguarda le attività previste dall'articolo 2, comma 2, lettera e), il requisito della connessione è soddisfatto se queste attività sono svolte utilizzando i mezzi e i fattori di produzione della propria azienda agricola. Il relativo accertamento è effettuato dalla struttura provinciale competente in materia di agricoltura con le modalità stabilite con regolamento di esecuzione."

2. Nel comma 4 dell'articolo 4 della legge provinciale sull'agriturismo 2001 le parole: "e l'esercizio delle attività ricreative, culturali e didattiche previste dall'articolo 2, comma 2, lettera e)," sono soppresse e le parole: "non sono soggetti" sono sostituite dalle seguenti: "non è soggetto".

Art. 5

Inserimento del capo II bis nella legge provinciale sull'agriturismo 2001

1. Dopo l'articolo 14 della legge provinciale sull'agriturismo 2001 è inserito il seguente:

"Capo II bis

Disposizioni in materia di fattorie didattiche e di fattorie sociali".

Art. 6

Inserimento dell'articolo 14 bis nella legge provinciale sull'agriturismo 2001

1. Dopo l'articolo 14 della legge provinciale sull'agriturismo 2001, nel capo II bis, è inserito il seguente:

"Art. 14 bis

Fattoria didattica

1. Per fattoria didattica si intendono le attività educative e didattico-culturali destinate ai diversi cicli di istruzione scolastica e ad altri soggetti interessati, svolte dai soggetti individuati

dall'articolo 3, comma 1, mediante l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione con le attività previste dall'articolo 2135 del codice civile.

2. Le attività di fattoria didattica sono volte a favorire:

- a) la conoscenza del territorio rurale, dell'agricoltura e dei suoi prodotti, dei cicli produttivi, della stagionalità dei prodotti, della vita e della biodiversità animale e vegetale;
- b) la conoscenza dei sistemi agricoli di produzione biologica, integrata ed ecocompatibile;
- c) l'educazione al consumo consapevole, a una sana alimentazione e all'adozione di corretti stili di vita.

3. I soggetti che svolgono attività di fattoria didattica devono possedere i requisiti morali previsti dal decreto legislativo n. 59 del 2010 per l'esercizio dell'attività commerciale di vendita e di somministrazione.

4. L'esercizio dell'attività di fattoria didattica è subordinato alla presentazione al comune dove si trovano le strutture e i locali destinati all'attività di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 23 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa 1992). Nella SCIA sono individuate le attività che si intendono svolgere, la disponibilità di locali e di strutture da destinare all'esercizio delle attività di fattoria didattica, rispondenti ai requisiti previsti dal regolamento di esecuzione. Il comune invia copia della SCIA alla struttura provinciale competente in materia di agricoltura.

5. Lo svolgimento delle attività di fattoria didattica nel rispetto di questa legge non costituisce distrazione dei fondi e degli edifici interessati dalla destinazione agricola."

Art. 7

Inserimento dell'articolo 14 ter nella legge provinciale sull'agriturismo 2001

1. Dopo l'articolo 14 bis della legge provinciale sull'agriturismo 2001, nel capo II bis, è inserito il seguente:

"Art. 14 ter *Fattoria sociale*

1. Per fattoria sociale si intendono i progetti realizzati dai soggetti individuati dall'articolo 3, comma 1, mediante l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione con le attività previste dall'articolo 2135 del codice civile, finalizzati:

- a) al sostegno, all'inclusione sociale e all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati;
- b) ad altre finalità individuate e disciplinate dal regolamento di esecuzione.

2. I soggetti che svolgono attività di fattoria sociale devono possedere i requisiti morali previsti dal decreto legislativo n. 59 del 2010 per l'esercizio dell'attività commerciale di vendita e di somministrazione.

3. I progetti previsti dal comma 1, lettera a), sono realizzati previo accordo con i soggetti del terzo settore autorizzati o accreditati ai sensi della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007), oppure, se finalizzati all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati individuati dal piano degli interventi di politica del lavoro, previo accordo con i soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 17 bis della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul lavoro 1983). Nell'accordo sono individuate le modalità di svolgimento delle attività comprese nel progetto, nel rispetto della normativa in materia di sicurezza.

4. L'esercizio dell'attività di fattoria sociale è subordinato alla presentazione al comune dove si trovano le strutture e i locali destinati all'attività di una SCIA. Nella SCIA sono individuate le attività che si intendono svolgere, la disponibilità di locali e di strutture da destinare all'esercizio delle attività di fattoria sociale, rispondenti ai requisiti previsti dal regolamento di esecuzione. Il comune invia copia della SCIA alla struttura provinciale competente in materia di agricoltura.

5. Lo svolgimento delle attività di fattoria sociale nel rispetto di questa legge non costituisce

distrazione dei fondi e degli edifici interessati dalla destinazione agricola."

Art. 8

Inserimento dell'articolo 14 quater nella legge provinciale sull'agriturismo 2001

1. Dopo l'articolo 14 ter della legge provinciale sull'agriturismo 2001, nel capo II bis, è inserito il seguente:

"Art. 14 quater *Formazione*

1. La Provincia promuove la formazione dei soggetti che svolgono le attività di fattoria didattica e di fattoria sociale attraverso il finanziamento di interventi organizzati da enti pubblici, dalle associazioni di categoria, dai soggetti che offrono formazione professionale o dalle strutture formative accreditate dalla Provincia ai sensi del provvedimento 20 marzo 2008 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano concernente "Intesa tra il Ministero del lavoro e previdenza sociale, il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero dell'università e ricerca, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi".

Art. 9

Inserimento dell'articolo 14 quinquies nella legge provinciale sull'agriturismo 2001

1. Dopo l'articolo 14 quater della legge provinciale sull'agriturismo 2001, nel capo II bis, è inserito il seguente:

"Art. 14 quinquies *Rapporto di connessione*

1. Il requisito del rapporto di connessione previsto dagli articoli 14 bis e 14 ter è soddisfatto se le attività previste da questi articoli sono svolte utilizzando i mezzi e i fattori di produzione della propria azienda agricola."

Art. 10

Inserimento dell'articolo 14 sexies nella legge provinciale sull'agriturismo 2001

1. Dopo l'articolo 14 quinquies della legge provinciale sull'agriturismo 2001, nel capo II bis, è inserito il seguente:

"Art. 14 sexies *Locali e strutture destinate alle attività di fattorie didattiche e di fattorie sociali*

1. Per l'esercizio delle attività previste da questo capo possono essere utilizzati, nei limiti di quanto previsto dalla legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 (Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale), locali e strutture a disposizione dell'impresa agricola collocati nel territorio del comune in cui ha sede l'impresa o in comuni limitrofi, anche in zone con destinazione urbanistica diversa da quella agricola, purché compatibile con gli strumenti di pianificazione."

Art. 11

Inserimento dell'articolo 14 septies nella legge provinciale sull'agriturismo 2001

1. Dopo l'articolo 14 sexies della legge provinciale sull'agriturismo 2001, nel capo II bis, è inserito il seguente:

"Art. 14 septies
Vigilanza e sanzioni

1. La vigilanza sull'osservanza di questo capo e del suo regolamento di esecuzione è esercitata dai comuni e dalla Provincia.

2. Il personale incaricato della vigilanza, munito di apposito tesserino di riconoscimento, ha il libero accesso ai locali e alle strutture adibiti all'attività di fattoria didattica o di fattoria sociale, nonché ai registri e alle altre scritture connesse all'impresa agricola.

3. Per le violazioni di questo capo si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

- a) il pagamento di una somma da 1.000 a 6.000 euro per chi esercita l'attività di fattoria didattica o di fattoria sociale in assenza della SCIA;
- b) il pagamento di una somma da 200 a 1.200 euro per chi esercita l'attività di fattoria didattica o di fattoria sociale in difformità a quanto dichiarato nella SCIA;
- c) il pagamento di una somma da 200 a 1.200 euro per chi, in assenza della SCIA, utilizza nel materiale illustrativo, pubblicitario e in ogni altra forma di comunicazione o di esposizione al pubblico le espressioni "fattoria didattica", "fattoria sociale" e termini attributivi derivati;
- d) il pagamento di una somma da 200 a 1.200 euro per chi esercita l'attività di fattoria didattica o di fattoria sociale in violazione del rapporto di connessione con l'azienda agricola;
- e) il pagamento di una somma da 200 a 1.200 euro per le violazioni delle disposizioni di questo capo o del regolamento di esecuzione non espressamente indicate da quest'articolo.

4. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 3, il comune competente dispone la cessazione dell'attività nei seguenti casi:

- a) perdita dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività di fattoria didattica o di fattoria sociale;
- b) esercizio dell'attività di fattoria didattica o di fattoria sociale in assenza della SCIA;
- c) mancato inizio dell'attività entro un anno dalla data di presentazione della SCIA oppure mancato esercizio per un periodo consecutivo superiore a un anno.

5. Il comune trasmette alla struttura provinciale competente in materia di agricoltura i provvedimenti adottati ai sensi di quest'articolo."

Art. 12

Inserimento dell'articolo 14 octies nella legge provinciale sull'agriturismo 2001

1. Dopo l'articolo 14 septies della legge provinciale sull'agriturismo 2001, nel capo II bis, è inserito il seguente:

"Art. 14 octies
Disciplina di attuazione

1. Il regolamento di esecuzione di questo capo disciplina in particolare:

- a) le modalità e i limiti per l'esercizio delle attività di fattoria didattica e di fattoria sociale;
- b) i requisiti tecnici e strutturali minimi dei locali destinati alle attività di fattoria didattica e di fattoria sociale;
- c) le modalità per l'accertamento del rapporto di connessione tra l'attività agricola e le attività disciplinate da questo capo.

2. Il regolamento di esecuzione può prevedere disposizioni transitorie per la prima applicazione di questo capo.

3. La Giunta provinciale con propria deliberazione approva i modelli delle SCIA previste da questo capo e definisce la documentazione da allegare alle SCIA."

Art. 13
Disposizioni transitorie

1. Fino alla data stabilita dal regolamento di esecuzione previsto dall'articolo 14 octies della legge provinciale sull'agriturismo 2001, come inserito dall'articolo 12 della presente legge, continuano ad applicarsi gli articoli 2 e 4 della legge provinciale sull'agriturismo 2001, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, e le corrispondenti disposizioni regolamentari.

2. Questa legge si applica anche alle attività di fattoria didattica che, alla data stabilita dal regolamento di esecuzione previsto dal comma 1, sono svolte ai sensi della disciplina previgente; la SCIA presentata ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale sull'agriturismo 2001 tiene luogo della SCIA prevista dall'articolo 14 bis della medesima legge, come inserito dall'articolo 6 della presente legge.

Art. 14
*Inserimento dell'articolo 55 bis nella legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4
(legge provinciale sull'agricoltura 2003)*

1. Dopo l'articolo 55 della legge provinciale sull'agricoltura 2003, nel capo IX del titolo I, è inserito il seguente:

"Art. 55 bis
*Interventi per contrastare la diffusione dell'apple proliferation phytoplasma
(scopazzi del melo) e di altre patologie delle piante*

1. Per contrastare la diffusione dell'apple proliferation phytoplasma (APP) nel territorio provinciale e favorire il coinvolgimento attivo dei proprietari e dei conduttori a qualsiasi titolo dei terreni nell'attuazione delle misure di contenimento del fitoplasma, la Provincia promuove il coordinamento delle attività di monitoraggio e di gestione delle predette misure svolte dalle associazioni rappresentative dei produttori ortofrutticoli trentini e dagli enti di ricerca in materia agricola.

2. Nel caso di mancata estirpazione delle piante che presentano i sintomi dell'APP, individuate anche nell'ambito delle attività di monitoraggio e gestione delle misure di contenimento previste dal comma 1, la struttura competente in materia fitosanitaria segnala, ai proprietari o ai conduttori previsti dal comma 1, le piante da estirpare e assegna un termine per provvedervi secondo le modalità previste con deliberazione della Giunta provinciale che disciplina anche il contraddittorio tra le parti e l'imputazione delle spese per le analisi eventualmente richieste dagli interessati. In caso d'inosservanza del predetto termine, la Provincia può provvedere, a spese dei trasgressori, all'estirpazione d'ufficio mediante le proprie strutture o avvalendosi di soggetti terzi.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 54 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali).

4. La deliberazione prevista dal comma 2 stabilisce le modalità per l'attuazione delle misure per la lotta obbligatoria contro il fitoplasma APP e individua le misure fitosanitarie da adottarsi sul territorio provinciale ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 23 febbraio 2006 (Misure per la lotta obbligatoria contro il fitoplasma apple proliferation phytoplasma).

5. Quest'articolo si applica, in quanto compatibile, anche alle altre patologie determinate da organismi nocivi di qualsiasi specie, ceppo o biotipo di pianta, animale o agente patogeno, dannoso per i vegetali o i prodotti vegetali individuati dalle disposizioni nazionali con specifici decreti di lotta obbligatoria."

Art. 15
Disposizione finanziaria

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuove o maggiori spese a carico del bilancio provinciale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 21 gennaio 2015

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Ugo Rossi

LAVORI PREPARATORI

- Disegno di legge 27 maggio 2014, n. 30, d'iniziativa del consigliere Graziano Lozzer (Partito autonomista trentino tirolese), concernente "Valorizzazione dell'azienda agricola multifunzionale e promozione delle fattorie didattiche e sociali".
- Assegnato alla seconda commissione permanente il 17 giugno 2014.
- Parere favorevole della seconda commissione permanente sul testo con il titolo "Modificazioni della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (legge provinciale sull'agriturismo 2001): disposizioni in materia di fattorie didattiche e sociali" espresso il 20 ottobre 2014.
- Approvato dal consiglio provinciale con il titolo "Modificazioni della legge provinciale sull'agriturismo 2001, in materia di fattorie didattiche e sociali, e della legge provinciale sull'agricoltura 2003" il 15 gennaio 2015.

LEGGE PROVINCIALE 16 febbraio 2015, n. 2

Attività della Provincia nell'ambito dell'Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione territoriale

(b.u. 17 febbraio 2015, n. 7, straord. n. 2)

INDICE

Capo I - *Disposizioni generali*

Art. 1 - *Oggetto*

Capo II - *Partecipazione della Provincia alla formazione e all'attuazione degli atti dell'Unione europea*

Art. 2 - *Collaborazione interistituzionale*

Art. 3 - *Partecipazione alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà*

Art. 4 - *Informazione sui processi decisionali europei*

Art. 5 - *Partecipazione della Provincia alla formazione degli atti dell'Unione europea*

Art. 6 - *Sessione europea*

Art. 7 - *Partecipazione al Comitato delle regioni*

Art. 8 - *Partecipazione della società civile*

Art. 9 - *Adeguamento dell'ordinamento provinciale agli atti dell'Unione europea e attuazione delle politiche europee*

Art. 10 - *Responsabilità per violazione del diritto dell'Unione europea*

Art. 11 - *Ricorsi contro atti normativi dell'Unione europea*

Capo III - *Disposizioni organizzative per i rapporti con l'Unione europea e per le attività di cooperazione territoriale della Provincia*

Art. 12 - *Ufficio per i rapporti con l'Unione europea*

Art. 13 - *Personale dell'ufficio per i rapporti con l'Unione europea*

Art. 14 - *Esperti nazionali distaccati*

Art. 15 - *Disposizioni per il funzionamento dell'ufficio per i rapporti con l'Unione europea*

Art. 16 - *Coordinamento di azioni interregionali di cooperazione territoriale*

Capo IV - *Iniziative d'interesse europeo*

Art. 17 - *Disposizioni per la programmazione e la gestione delle azioni finanziate nell'ambito della politica di coesione dell'Unione europea per gli anni 2014-2020 e per l'attuazione di programmi d'interesse europeo*

Art. 18 - *Disposizioni attuative*

Art. 19 - *Partecipazione*

Art. 20 - *Promozione delle iniziative finanziate dall'Unione europea*

Art. 21 - *Disposizioni contabili*

Art. 22 - *Tirocini formativi*

Art. 23 - *Iniziative promozionali*

Capo V - *Disposizioni finali*

Art. 24 - *Abrogazioni*

Art. 25 - *Disposizioni finanziarie*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
promulga

la seguente legge:

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1
Oggetto

1. Nel rispetto della Costituzione, dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige/Südtirol e delle norme statali in materia, questa legge disciplina la partecipazione della Provincia autonoma di Trento alla formazione degli atti dell'Unione europea e stabilisce le modalità per adempiere agli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea sulla base dei principi di sussidiarietà, proporzionalità, efficienza, trasparenza, partecipazione democratica e leale collaborazione con lo Stato. Inoltre stabilisce le modalità, anche organizzative, per realizzare iniziative e interventi d'interesse europeo, interregionale e di cooperazione territoriale svolti dalla Provincia.

2. In relazione a quanto previsto dal comma 1 la Provincia riserva particolare attenzione al riconoscimento della parità dei diritti ai cittadini dei diversi gruppi linguistici e alla salvaguardia delle caratteristiche etniche e culturali di questi gruppi, nonché all'affermazione dell'uguaglianza tra uomini e donne nella società e nelle opportunità di lavoro e alla promozione delle azioni positive per la sua realizzazione.

3. Questa legge è citata usando il seguente titolo breve: "legge provinciale sull'Europa 2015".

Capo II
*Partecipazione della Provincia alla formazione e
all'attuazione degli atti dell'Unione europea*

Art. 2
Collaborazione interistituzionale

1. Il Consiglio provinciale e la Giunta, nell'ambito delle loro funzioni e prerogative, partecipano alle sedi di collaborazione e cooperazione interistituzionale.

2. Per favorire la definizione di una posizione della Provincia in sede di partecipazione alla formazione degli atti dell'Unione europea, il Consiglio provinciale e la Giunta, nell'ambito delle loro funzioni e prerogative, promuovono momenti di coordinamento e di reciproca collaborazione.

3. Per garantire l'adempimento degli obblighi di adeguamento ai vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea il Consiglio provinciale può adottare atti d'indirizzo per impegnare la Giunta al recepimento o all'attuazione di atti dell'Unione europea.

4. Per i fini di quest'articolo la Giunta provinciale assicura al Consiglio il supporto

documentale e informativo con modalità stabilite d'intesa tra i rispettivi presidenti. Le informazioni e i documenti sono trasmessi avvalendosi di modalità informatiche.

Art. 3

Partecipazione alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà

1. In attuazione dell'articolo 25 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), il Consiglio provinciale verifica il rispetto del principio di sussidiarietà in relazione ai progetti di atti dell'Unione europea nelle materie di competenza della Provincia, anche attraverso la partecipazione a forme di coordinamento e di collaborazione tra regioni ed enti locali previste a livello nazionale ed europeo. Gli esiti della verifica del rispetto del principio di sussidiarietà sono trasmessi ai soggetti competenti, indicati nell'articolo 25 della legge n. 234 del 2012, e al Comitato delle regioni.

2. In relazione a quanto previsto dal comma 1, e tenuto conto delle previsioni dell'articolo 2, il Consiglio provinciale può consultare la Giunta sull'attuazione delle politiche di settore e chiedere elementi informativi per predisporre in tempo utile le proprie osservazioni da inviare agli organi statali competenti.

3. Il Consiglio provinciale può aderire alla rete di controllo della sussidiarietà, istituita per iniziativa del Comitato delle regioni, per favorire lo scambio di informazioni tra gli enti locali e regionali e le istituzioni dell'Unione europea.

Art. 4

Informazione sui processi decisionali europei

1. Il Presidente della Provincia informa il Consiglio provinciale sulla partecipazione della Provincia alla formazione degli atti dell'Unione europea, con particolare riguardo:

- a) alla posizione della Provincia nelle delegazioni governative che partecipano alle attività del Consiglio dell'Unione europea, dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea e alle attività svolte dagli esperti nominati dal Governo su designazione della Provincia nell'ambito dei predetti organismi;
- b) alla posizione della Provincia nell'ambito dei tavoli di coordinamento convocati per definire la posizione italiana da sostenere in sede di Unione europea, con particolare riferimento alla sessione europea della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, prevista dall'articolo 22 della legge n. 234 del 2012, e ai gruppi di lavoro del comitato tecnico di valutazione degli atti dell'Unione europea, previsti dall'articolo 24, comma 7, della legge n. 234 del 2012;
- c) ai progetti dei pareri del Comitato delle regioni previsti dall'articolo 307 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- d) ai rappresentanti regionali presso il Consiglio d'Europa.

2. Il Presidente della Provincia trasmette al Consiglio provinciale, entro il 15 febbraio, una relazione relativa all'anno solare precedente in cui:

- a) anche sulla scorta della verifica effettuata ai sensi dell'articolo 9, riferisce sulla conformità dell'ordinamento provinciale al diritto dell'Unione europea, sulle procedure europee contenziose e precontenziose relative ad atti provinciali, sull'esecuzione degli obblighi che derivano alla Provincia dall'appartenenza all'Unione europea, sull'attuazione delle politiche europee, con particolare attenzione ai loro profili di carattere interregionale e di cooperazione territoriale;

- b) elenca i provvedimenti notificati alla Commissione europea ai sensi delle disposizioni sugli aiuti di Stato o applicati in base a un regolamento di esenzione;
- c) riferisce sulle posizioni della Provincia espresse ai sensi del comma 1 e nell'ambito del Comitato delle regioni, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2;
- d) informa sull'attuazione dei programmi provinciali cofinanziati dall'Unione europea.

Art. 5

Partecipazione della Provincia alla formazione degli atti dell'Unione europea

1. In attuazione dell'articolo 24 della legge n. 234 del 2012, la Provincia, nelle materie di sua competenza, partecipa alla formazione della posizione italiana sui progetti di atti dell'Unione europea, tenuto conto delle previsioni dell'articolo 2.

2. La Giunta provinciale trasmette le proprie osservazioni ai soggetti competenti indicati nell'articolo 24 della legge n. 234 del 2012 nei tempi e nei modi stabiliti dal medesimo articolo. In relazione a quanto previsto dal comma 1, la Giunta provinciale informa la commissione consiliare competente in materia europea sulla posizione della Provincia, trasmettendo le osservazioni formulate.

3. Con le modalità stabilite dal suo regolamento interno il Consiglio provinciale partecipa alla definizione della posizione della Provincia in relazione alla formazione degli atti dell'Unione europea. Per promuovere l'unitarietà della posizione della Provincia il Consiglio provinciale informa la Giunta sulle osservazioni formulate sui progetti di atti dell'Unione europea che intende trasmettere ai soggetti competenti indicati nell'articolo 24 della legge n. 234 del 2012.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, in relazione alle iniziative, legislative o non, individuate dal Consiglio provinciale nell'ambito degli atti d'indirizzo previsti dall'articolo 6, comma 2, la Giunta provinciale informa preventivamente la commissione consiliare competente in materia europea in merito alla posizione della Provincia e alle osservazioni che intende trasmettere ai soggetti competenti indicati nell'articolo 24 della legge n. 234 del 2012. Il Consiglio provinciale può approvare specifici atti d'indirizzo, nel rispetto dei tempi stabiliti dall'articolo 24 della legge n. 234 del 2012 e che trasmette ai soggetti competenti indicati nel medesimo articolo.

Art. 6

Sessione europea

1. Annualmente il Consiglio provinciale si riunisce in sessione europea per esaminare il programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione europea, il programma di lavoro del Comitato delle regioni, le relazioni annuali del Governo previste dall'articolo 13 della legge n. 234 del 2012, per quanto d'interesse della Provincia, e la relazione prevista dall'articolo 4, comma 2, della presente legge.

2. Il Consiglio provinciale può approvare atti d'indirizzo in cui individua le aree d'interesse del programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione europea e dà indicazioni per la partecipazione della Provincia ai processi decisionali europei.

3. La sessione europea si svolge secondo quanto previsto dal regolamento interno del Consiglio provinciale.

Art. 7

Partecipazione al Comitato delle regioni

1. Nell'ambito della partecipazione ai processi decisionali europei, la Provincia rappresenta le istanze territoriali presso il Comitato delle regioni.

2. La Giunta provinciale assicura al Consiglio il supporto documentale e informativo relativo ai lavori e alle iniziative del Comitato delle regioni; può chiedere al Consiglio provinciale e al Consiglio delle autonomie locali di esprimere la loro posizione in relazione ad attività o iniziative del Comitato delle regioni.

3. Ai sensi dell'articolo 2 il Consiglio provinciale e la Giunta adottano forme di coordinamento per esprimere la loro posizione in relazione ad attività o iniziative del Comitato delle regioni d'interesse provinciale.

4. Il Presidente della Provincia comunica al Consiglio provinciale il nominativo indicato dalla Provincia alla Conferenza delle regioni e delle province autonome per la designazione a componente del Comitato delle regioni, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge n. 234 del 2012.

5. La proposta di designazione espressa dal Consiglio provinciale alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome per la designazione a componente del Comitato delle regioni, ai sensi dell'articolo 27, commi 2 e 3, della legge n. 234 del 2012, è formulata con le modalità previste dal regolamento interno del Consiglio provinciale e comunicata al Presidente della Provincia.

Art. 8

Partecipazione della società civile

1. Il Presidente della Provincia informa il Consiglio delle autonomie locali sugli atti dell'Unione europea di specifico interesse degli enti locali.

2. La Provincia assicura il coinvolgimento delle parti sociali e delle categorie produttive nelle decisioni relative alla formazione della posizione della Provincia sugli atti dell'Unione europea di loro specifico interesse. Il Consiglio provinciale attua questo comma con le modalità stabilite dal suo regolamento interno.

Art. 9

Adeguamento dell'ordinamento provinciale agli atti dell'Unione europea e attuazione delle politiche europee

1. La Giunta provinciale verifica annualmente la conformità dell'ordinamento provinciale agli atti normativi e d'indirizzo dell'Unione europea, trasmettendo i risultati della verifica al Governo, secondo quanto previsto dall'articolo 29, comma 3, della legge n. 234 del 2012, e informandone il Consiglio provinciale nell'ambito della relazione prevista dall'articolo 4, comma 2.

2. La Provincia provvede agli interventi normativi necessari per l'attuazione degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea con la legge finanziaria provinciale, secondo quanto previsto dall'articolo 26, comma 3, lettera k), della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979), o attraverso altri atti normativi.

3. Gli atti normativi e i provvedimenti adottati dalla Provincia per recepire le direttive europee contengono nel titolo il numero identificativo della direttiva recepita e sono immediatamente trasmessi per posta certificata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dipartimento per le politiche europee, ai sensi dell'articolo 40 della legge n. 234 del 2012.

Art. 10

Responsabilità per violazione del diritto dell'Unione europea

1. La Giunta provinciale assicura al Consiglio, anche tramite la commissione consiliare competente in materia europea, un'informazione tempestiva sull'esperimento di azioni di rivalsa da parte dello Stato ai sensi dell'articolo 43 della legge n. 234 del 2012.

Art. 11

Ricorsi contro atti normativi dell'Unione europea

1. Il Presidente della Provincia informa preventivamente il Consiglio provinciale sulla richiesta della Provincia di proporre ricorso contro un atto normativo dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).

2. Con atto d'indirizzo il Consiglio provinciale può invitare la Giunta a chiedere al Governo l'impugnazione di un atto normativo dell'Unione europea, in particolare quando s'è espresso sullo stesso atto in fase di verifica del rispetto del principio di sussidiarietà.

Capo III

*Disposizioni organizzative per i rapporti con l'Unione europea
e per le attività di cooperazione territoriale della Provincia*

Art. 12

Ufficio per i rapporti con l'Unione europea

1. La Provincia può operare attraverso una propria rappresentanza a Bruxelles per promuovere le proprie istanze presso le istituzioni europee e influenzarne le scelte. Inoltre la Provincia, tramite la propria rappresentanza, svolge attività di formazione, informazione e divulgazione per promuovere l'integrazione europea e la conoscenza delle istituzioni e delle politiche dell'Unione europea, fornendo anche accoglienza e supporto a istituzioni, enti e associazioni trentine. Le predette attività sono svolte nel rispetto della normativa statale in materia di rapporti con l'Unione europea.

2. Per i fini previsti dal comma 1, la Provincia opera attraverso l'ufficio per i rapporti con l'Unione europea con sede a Bruxelles, istituito ai sensi della legge provinciale 13 novembre 1998, n. 16 (Norme organizzative dell'attività della Provincia autonoma di Trento a Bruxelles).

3. La Provincia può svolgere l'attività di collegamento con l'Unione europea collaborando con la Provincia autonoma di Bolzano, il Land Tirolo e altre regioni o enti appartenenti all'Unione europea, anche nell'ambito della cooperazione transfrontaliera o di accordi internazionali, nonché con enti locali, organismi e altre istituzioni trentine. A tal fine si possono istituire uffici comuni per consentire la gestione coordinata di attività condivise o per svolgere attività di servizio. I rapporti di collaborazione tra gli enti e i soggetti interessati sono regolati con accordi stipulati nel rispetto della normativa statale sull'attività internazionale delle regioni.

4. Per favorire un'ampia partecipazione del sistema territoriale trentino, la Provincia promuove l'attivazione di uno sportello unitario di promozione territoriale, presso l'ufficio per i rapporti con l'Unione europea. A tal fine la Provincia favorisce il coinvolgimento della Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol, degli enti locali, dell'Università degli studi di Trento,

degli organismi di ricerca e culturali, della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento, delle organizzazioni di categoria e sindacali, del sistema della cooperazione e di altri soggetti pubblici e privati, che condividono le finalità dell'iniziativa. Con apposita convenzione tra gli aderenti sono regolati il funzionamento, i rapporti, anche di natura finanziaria, nonché l'eventuale messa a disposizione di risorse professionali e strumentali.

Art. 13

Personale dell'ufficio per i rapporti con l'Unione europea

1. Il capo dell'ufficio per i rapporti con l'Unione europea può essere nominato dalla Giunta provinciale secondo quanto previsto dalla legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997), oppure fra persone estranee all'amministrazione di riconosciuta esperienza e competenza, in possesso del diploma di laurea e dei requisiti generali prescritti per l'ammissione all'impiego presso la Provincia. E' assunto mediante contratto per una durata non superiore a cinque anni, rinnovabile alla scadenza. Gli sono corrisposti il trattamento economico previsto per il personale inquadrato nella qualifica di direttore e le altre competenze previste per il personale cui è conferito l'incarico di direttore d'ufficio. Resta ferma la possibilità di nominare personale dipendente della Provincia con qualifica di direttore o dirigente.

2. Al fine di dotare l'ufficio per i rapporti con l'Unione europea di idonee professionalità, la Provincia può reclutare un numero massimo di due unità di personale. Tale personale, in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, è assunto previo colloquio ed esame curriculare finalizzato alla verifica dell'esperienza acquisita e delle attitudini richieste, compresa la conoscenza delle lingue straniere; a esso è attribuito il trattamento giuridico ed economico con riferimento a quello previsto per il personale di categoria D, livello base, tenuto conto della particolarità dell'incarico conferito. L'individuazione di queste figure professionali può essere affidata anche a società specializzate nella ricerca e selezione di personale.

3. La contrattazione collettiva per il personale provinciale stabilisce lo specifico trattamento economico di residenza da corrispondere al personale assegnato all'ufficio per i rapporti con l'Unione europea; a tal fine la Giunta provinciale impartisce specifiche direttive all'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (APRAN).

Art. 14

Esperti nazionali distaccati

1. La Provincia promuove, tenuto conto delle proprie esigenze organizzative, le esperienze del proprio personale presso le istituzioni e gli organi dell'Unione europea, secondo quanto previsto dalla decisione n. C (2008) 6866 della Commissione europea, del 12 novembre 2008, relativa al regime applicabile agli esperti nazionali distaccati e agli esperti nazionali in formazione professionale presso i servizi della Commissione, e dall'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

2. Il personale provinciale designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome in qualità di esperto presso la rappresentanza permanente dell'Italia, nonché quello inviato in qualità di esperto presso gli organi dell'Unione europea sono messi a disposizione di questi organismi. La Provincia corrisponde al predetto personale, con oneri a carico del proprio bilancio e per il periodo di effettiva assegnazione a tali organismi, il trattamento economico fondamentale in godimento. Al medesimo personale spettano

anche, per lo stesso periodo, gli emolumenti disciplinati ed erogati a carico dell'Unione europea, nonché il rimborso delle spese di viaggio previsto per i dipendenti provinciali, se il dipendente è richiamato per esigenze di servizio dal dirigente della struttura provinciale competente.

Art. 15

Disposizioni per il funzionamento dell'ufficio per i rapporti con l'Unione europea

1. Nel caso dell'istituzione dell'ufficio comune ai sensi dell'articolo 12, comma 3, la Provincia può assumere e pagare spese per conto di queste regioni o enti, relative alla gestione delle attività comuni, anche in base alla ripartizione degli oneri prevista dall'accordo stipulato fra questi enti. Inoltre la Provincia può sostenere spese sulla base di contratti stipulati da questi enti per la gestione di attività condivise.

2. Al responsabile dell'ufficio per i rapporti con l'Unione europea si applica l'articolo 18 della legge sul personale della Provincia 1997. Per assicurare il funzionamento e la gestione delle attività svolte, anche per l'ufficio comune, il responsabile dell'ufficio può stipulare contratti e ordinarne il pagamento. I contratti di lavoro di diritto privato per l'assunzione del personale addetto alla segreteria e alla custodia della sede di Bruxelles sono stipulati dal responsabile dell'ufficio, previa autorizzazione della Provincia.

3. Per pagare le spese previste da quest'articolo la Giunta provinciale può istituire presso l'ufficio per i rapporti con l'Unione europea un servizio di cassa ed economato, ai sensi dell'articolo 66 della legge provinciale di contabilità 1979. Il fondo cassa è reso disponibile su conti correnti intestati alla Provincia, accesi anche presso istituti di credito esteri e utilizzabili con ogni modalità in uso, compresa la carta di credito. Al servizio non si applicano i limiti per il fondo cassa e per il singolo atto di spesa previsti dal regolamento di esecuzione dell'articolo 66 della legge provinciale di contabilità 1979. L'economista può prelevare dai conti correnti le somme dovute dalla Provincia ai sensi dell'accordo per la gestione dell'ufficio comune, da versare su distinti conti correnti, anche cointestati. L'economista è personalmente responsabile anche delle spese ordinate e pagate dagli altri soggetti per la gestione dell'ufficio comune, ai sensi dell'accordo. Queste spese sono rendicontate in base al regolamento di esecuzione dell'articolo 66 della legge provinciale di contabilità 1979, salva la possibilità di allegare al rendiconto una copia della documentazione giustificativa della spesa in formato elettronico, al posto degli originali, che in tal caso sono conservati presso la sede dell'ufficio per i rapporti con l'Unione europea. La vigilanza della ragioneria della Provincia può essere effettuata sulla base della documentazione di spesa inviata in copia, trasmessa per via telematica secondo le disposizioni vigenti.

Art. 16

Coordinamento di azioni interregionali di cooperazione territoriale

1. Per coordinare azioni comuni di carattere interregionale e rafforzare la coesione economica e sociale con la Provincia autonoma di Bolzano e il Land Tirolo, la Provincia si avvale del gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) "Euregio Tirolo - Alto Adige - Trentino" costituito ai sensi dell'articolo 39 septies della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), e ai sensi del regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT), e nel rispetto degli articoli 46, 47 e 48 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge comunitaria 2008). Per l'attuazione degli obiettivi e dei compiti affidatigli il GECT può avvalersi della struttura di coordinamento prevista dal comma 3 e del personale messo a disposizione dalla Provincia.

2. La Provincia, in accordo con la Provincia autonoma di Bolzano e con il Land Tirolo, promuove momenti di incontro e di reciproca conoscenza con altre realtà di collaborazione transfrontaliera presenti nell'ambito dell'Unione europea.

3. Nel rispetto dell'ordinamento statale la Provincia può partecipare alla costituzione di una struttura assieme alla Provincia autonoma di Bolzano e al Land Tirolo, anche con sede fuori dal proprio territorio, per coordinare le azioni comuni di carattere interregionale per la cooperazione territoriale, comprese quelle derivanti dagli impegni assunti dalla Provincia in occasione delle sedute congiunte delle assemblee legislative della Provincia autonoma di Bolzano, del Tirolo e della Provincia autonoma di Trento. Una convenzione regola i rapporti organizzativi e finanziari tra gli enti per assicurare il funzionamento della struttura di coordinamento.

4. Per i fini del comma 3 la Provincia assegna un incarico di coordinamento, per la durata della legislatura, a proprio personale o a una persona esterna all'amministrazione, assunta con contratto a tempo determinato per la durata dell'incarico, in possesso del diploma di laurea e dei requisiti generali prescritti per l'ammissione all'impiego in Provincia. In caso di assunzione a tempo determinato il contratto individuale di lavoro stabilisce i contenuti e le modalità di svolgimento dell'incarico, nonché il trattamento economico spettante. Se l'incarico scade durante il periodo in cui la Giunta provinciale è in carica per l'ordinaria amministrazione, lo stesso è prorogato fino a quando la nuova Giunta provinciale non provvede in merito, nel termine massimo di centoventi giorni dal suo insediamento. La Giunta provinciale individua la struttura organizzativa di riferimento dell'incarico.

Capo IV

Iniziative d'interesse europeo

Art. 17

Disposizioni per la programmazione e la gestione delle azioni finanziate nell'ambito della politica di coesione dell'Unione europea per gli anni 2014-2020 e per l'attuazione di programmi d'interesse europeo

1. La Provincia partecipa alle iniziative finanziate dall'Unione europea, e in particolare accede ai fondi strutturali costituiti dal fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal fondo sociale europeo (FSE) nell'ambito della politica di coesione per gli anni 2014-2020, e partecipa a programmi e progetti promossi dall'Unione europea, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni europee e statali in materia, nonché dalla presente legge.

2. Nel rispetto della normativa europea la Giunta provinciale individua le autorità di gestione, di controllo e di certificazione dei fondi strutturali europei, nonché il comitato di sorveglianza, che esercitano le funzioni previste dal regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul fondo di coesione, sul fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul fondo di coesione e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio. La Giunta provinciale garantisce l'indipendenza delle autorità, la collaborazione e la reciproca informazione tra esse. La Giunta provinciale individua anche l'organismo intermedio, nel caso di programmi presentati dallo Stato in qualità di autorità di gestione e approvati dalla Commissione europea.

3. I programmi dei fondi strutturali, proposti dalla Giunta provinciale nel rispetto di

quanto previsto nell'accordo di partenariato dello Stato e approvati dalla Commissione europea, sono strumenti di programmazione e sono raccordati con la programmazione provinciale.

Art. 18

Disposizioni attuative

1. Con regolamento di attuazione, da approvare entro sessanta giorni dalla pubblicazione delle decisioni della Commissione europea di approvazione dei programmi dei fondi strutturali e previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale - che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta, assicurando il coinvolgimento delle parti maggiormente rappresentative dei soggetti attuatori degli interventi programmati -, la Giunta provinciale stabilisce:

- a) le modalità per l'assegnazione in gestione delle iniziative finanziate con i fondi strutturali;
- b) i requisiti minimi che devono possedere le strutture formative per l'assegnazione in gestione delle iniziative finanziate con i fondi strutturali;
- c) le disposizioni per la verifica amministrativa e contabile delle spese sostenute dagli assegnatari delle iniziative finanziate con i fondi strutturali;
- d) altri elementi, anche di raccordo, eventualmente necessari per garantire l'attuazione dei programmi nel rispetto della normativa europea;
- e) le modalità con cui gli interventi attivati dalle strutture diverse dall'autorità di gestione sono realizzati collaborando con essa o previo suo parere vincolante relativamente alla coerenza con la normativa europea.

2. Per favorire il completo utilizzo dei finanziamenti dei fondi strutturali la Giunta provinciale, con proprie risorse e nei limiti della relativa dotazione finanziaria, può avviare la realizzazione delle iniziative anche prima dell'approvazione dei programmi da parte della Commissione europea. La Provincia, inoltre, può stanziare risorse per autorizzare livelli di spesa superiori a quelli indicati nei programmi approvati dalla Commissione europea, nel limite massimo del 20 per cento della dotazione finanziaria complessivamente approvata.

Art. 19

Partecipazione

1. Per conseguire un'efficace ricaduta dei fondi strutturali sul sistema economico trentino, la Provincia, in coerenza con la disciplina europea, assicura nell'attuazione degli articoli 17 e 18 la partecipazione e il coinvolgimento delle parti economiche e sociali più rappresentative, delle autorità pubbliche e degli organismi che rappresentano la società civile.

2. Per favorire la più ampia partecipazione degli enti locali alle iniziative, programmi e progetti finanziati dall'Unione europea, la Provincia promuove con il Consiglio delle autonomie locali l'attivazione di idonee misure informative, formative e di supporto nell'attività diretta alla partecipazione a programmi e alla presentazione di progetti finanziati dall'Unione europea.

Art. 20

Promozione delle iniziative finanziate dall'Unione europea

1. Per favorire la conoscenza e l'accesso alle opportunità di sostegno offerte dalle politiche dell'Unione europea, la Provincia adotta le misure organizzative necessarie a

fornire a soggetti pubblici e privati interessati informazione e assistenza sull'individuazione delle modalità e delle procedure di partecipazione ai progetti finanziati dall'Unione europea.

2. Al fine di favorire l'incontro di soggetti interessati a medesime iniziative offerte dall'Unione europea e promuovere lo scambio di conoscenze e di opportunità nell'ambito del territorio di riferimento del GECT previsto dall'articolo 16, la Provincia promuove la realizzazione delle attività di informazione e di assistenza previste dal comma 1 in forma congiunta con la Provincia autonoma di Bolzano e il Land Tirolo, anche nell'ambito dello sportello unitario di promozione territoriale previsto dall'articolo 12, comma 4.

Art. 21

Disposizioni contabili

1. Gli interessi bancari maturati sugli anticipi delle risorse europee riscossi dalla Provincia possono essere finalizzati a incrementare lo stanziamento da destinare all'attuazione delle iniziative finanziate.

2. Per consentire alla Provincia di concorrere all'eventuale riparto di ulteriori risorse rispetto a quelle assegnate dall'Unione europea la Provincia può certificare anche spese sostenute con risorse provinciali per progetti e iniziative coerenti con i programmi dei fondi strutturali.

3. Per l'esame dei rendiconti delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali la Provincia può avvalersi di società di revisione oppure di revisori legali iscritti al registro previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).

4. La Provincia è autorizzata ad aderire all'associazione interregionale denominata "Tecnostruttura delle regioni per il FSE", con sede a Roma, competente a prestare assistenza tecnica alle regioni e province autonome per l'accesso al fondo sociale europeo.

Art. 22

Tirocini formativi

1. Per promuovere la partecipazione del Trentino al processo d'integrazione europea e per garantire agli interessati opportunità di contatto con le istituzioni dell'Unione europea, presso l'ufficio per i rapporti con l'Unione europea possono essere promossi tirocini formativi e di orientamento ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione). Gli oneri derivanti dall'attuazione dei tirocini sono assunti dalla Provincia con le modalità stabilite dalla Giunta provinciale.

2. La Provincia assicura alle attività indicate nel comma 1 pubblicità, informazione e accessibilità adeguati, anche tramite l'utilizzo di mezzi informatici.

Art. 23

Iniziative promozionali

1. La Provincia promuove e favorisce iniziative di studio, di ricerca, di scambio di esperienze, di informazione e di divulgazione volte alla promozione dell'integrazione europea e alla conoscenza delle istituzioni e delle politiche dell'Unione europea, con particolare attenzione alle iniziative dirette al consolidamento dell'identità europea fra i

giovani, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche. A questi fini adotta un programma periodico di attività.

2. La Provincia assicura alle attività indicate nel comma 1 pubblicità, informazione e accessibilità adeguati, anche tramite l'utilizzo di mezzi informatici.

3. La Provincia concorre alle spese relative alle attività di formazione promosse dall'ufficio per i rapporti con l'Unione europea, anche mediante il rimborso delle spese sostenute dai partecipanti alle iniziative formative, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale.

4. In occasione della festa dell'Europa la Giunta provinciale e il Consiglio promuovono e organizzano specifiche iniziative per avvicinare l'Europa ai cittadini e i suoi popoli tra di loro.

Capo V *Disposizioni finali*

Art. 24 *Abrogazioni*

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) legge provinciale 13 novembre 1998, n. 16 (Norme organizzative dell'attività della Provincia autonoma di Trento a Bruxelles);
- b) articolo 16 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3;
- c) articolo 5 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1;
- d) articolo 12 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20;
- e) articolo 39 septies della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino);
- f) articolo 32 della legge provinciale 29 ottobre 2010, n. 22;
- g) legge provinciale 19 luglio 2011, n. 10, concernente "Modificazione della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino): costituzione del gruppo europeo di cooperazione territoriale "Euregio Tirolo - Alto Adige - Trentino"";
- h) articolo 27 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25;
- i) articolo 14 (Disposizioni per la programmazione e la gestione delle azioni finanziate nell'ambito della politica di coesione dell'Unione europea per gli anni 2014-2020 e per l'attuazione di programmi d'interesse europeo e abrogazione di disposizioni in materia di fondi strutturali) e articolo 20 della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1.

2. Le disposizioni abrogate dall'articolo 14, comma 11, della legge provinciale n. 1 del 2014 continuano ad applicarsi relativamente ai programmi e ai progetti riferiti alla programmazione dell'Unione europea 2007-2013.

Art. 25
Disposizioni finanziarie

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 12 e 15, stimati nell'importo di 80 mila euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, si provvede con le minori spese riferite all'unità previsionale di base 15.5.120 (Oneri per servizi e spese generali), derivanti dall'abrogazione degli articoli 1 e 2 ter della legge provinciale n. 16 del 1998.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 13, stimati nell'importo di 180 mila euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, sono assunti nei limiti previsti, da ultimo, dall'articolo 29 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, in materia di fissazione della dotazione complessiva del personale provinciale e del relativo limite di spesa. Per gli anni successivi la relativa spesa è determinata dalla legge finanziaria provinciale.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 16, stimati nell'importo di 200 mila euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, si provvede con le minori spese riferite all'unità previsionale di base 15.5.120 (Oneri per servizi e spese generali), derivanti dall'abrogazione dell'articolo 39 septies della legge provinciale n. 3 del 2006.

4. Le spese per l'attuazione degli articoli 17, 18, 19 e 21, relativi al finanziamento delle iniziative di interesse europeo, sono già state autorizzate con l'articolo 79 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 (legge finanziaria provinciale 2015), sulle seguenti unità previsionali di base:

- a) 25.10.210 - interventi per il miglioramento della qualità della scuola;
- b) 25.15.210 - investimenti diretti per l'edilizia scolastica;
- c) 25.30.210 - interventi di formazione professionale finanziati dallo Stato e/o dall'Unione europea;
- d) 31.10.220 - fondo unico per la ricerca;
- e) 40.5.215 - interventi per le politiche sociali e della famiglia finanziati dallo Stato e/o dall'Unione europea;
- f) 40.20.210 - assegnazioni all'agenzia del lavoro per il piano di politica del lavoro;
- g) 61.35.210 - iniziative di sviluppo previste dai fondi comunitari FSE-FESR.

5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 22, stimati nell'importo di 90 mila euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, si provvede con le minori spese riferite all'unità previsionale di base 90.10.140 (Spese per l'informazione e per manifestazioni), derivanti dall'abrogazione dell'articolo 2 bis della legge provinciale n. 16 del 1998.

6. Dall'applicazione dell'articolo 23 non derivano nuove o maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio sulle unità previsionali di base 90.10.140 (Spese per l'informazione e per manifestazioni), 90.10.170 (Spese discrezionali di parte corrente) e 90.10.270 (Spese discrezionali di parte capitale). Le spese discrezionali derivanti dall'applicazione dell'articolo 23 devono essere assunte secondo le modalità previste dalle direttive emanate dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 4 (Disposizioni per il contenimento e la razionalizzazione delle spese della Provincia) della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27.

7. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della legge provinciale di contabilità 1979.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 16 febbraio 2015

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Ugo Rossi

LAVORI PREPARATORI

- Disegno di legge 14 maggio 2014, n. 27, d'iniziativa dei consiglieri Lucia Maestri (Partito democratico del Trentino), Manuela Bottamedi (MoVimento 5 stelle), Giuseppe Detomas (Union autonomista ladina), Lorenzo Baratter (PATT - Partito autonomista trentino tirolese), Giacomo Bezzi (Forza Italia), Gianpiero Passamani (Unione per il Trentino), Marino Simoni (Progetto Trentino), Diego Mosna (Gruppo misto) e Nerio Giovanazzi (Amministrare il Trentino), concernente "Attività della Provincia nell'ambito dell'Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione territoriale".
- Assegnato alla quinta commissione permanente il 27 maggio 2014.
- Parere favorevole della quinta commissione permanente espresso il 12 novembre 2014.
- Approvato dal consiglio provinciale il 5 febbraio 2015.

LEGGE PROVINCIALE 6 marzo 2015, n. 3

Approvazione del rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2013

(b.u. 10 marzo 2015, n. 10, suppl. n. 3)

INDICE

Art. 1 - *Rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento*

Art. 2 - *Entrate*

Art. 3 - *Spese*

Art. 4 - *Avanzo di consuntivo*

Art. 5 - *Conto generale del patrimonio*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
promulga

la seguente legge:

Art. 1

Rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento

1. Il rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio 2013 è approvato nelle risultanze di cui ai seguenti articoli.

Art. 2

Entrate

1. Le entrate accertate nell'esercizio finanziario 2013, per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in 5.041.986.085,05 euro.

2. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2012, ammontanti a 3.403.348.177,89 euro, risultano riaccertati, per effetto di maggiori o minori entrate verificatesi nel corso della gestione 2013, in 3.392.712.159,69 euro.

3. I residui attivi alla fine dell'esercizio 2013 ammontano complessivamente a 3.495.491.788,18 euro, di cui 560.396.717,99 euro per somme rimaste da riscuotere in conto dell'esercizio 2013 e 2.935.095.070,19 euro per somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi finanziari precedenti.

Art. 3

Spese

1. Le spese impegnate nell'esercizio finanziario 2013, per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in 4.995.552.130,80 euro.

2. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2012, ammontanti a 3.724.646.080,45 euro, risultano stabiliti, per effetto di economie e prescrizioni verificatesi nel corso della gestione 2013, in 3.683.011.817,91 euro.

3. I residui passivi alla fine dell'esercizio 2013 ammontano complessivamente a 4.060.786.034,15 euro, di cui 1.652.289.376,64 euro per somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 2013 e 2.408.496.657,51 euro per somme rimaste da pagare in conto degli esercizi finanziari precedenti.

Art. 4

Avanzo di consuntivo

1. L'avanzo di consuntivo alla fine dell'esercizio 2013 risulta stabilito come segue:

a) disponibilità di cassa al 31 dicembre 2012	euro	+	616.079.895,35
b) + riscossioni	euro	+	4.939.206.456,56
c) - pagamenti	euro	-	4.617.777.914,56
d) = disponibilità di cassa al 31 dicembre 2013	euro	+	937.508.437,35
e) + residui attivi	euro	+	3.495.491.788,18
f) - residui passivi	euro	-	4.060.786.034,15
g) = avanzo di consuntivo dell'esercizio finanziario 2013	euro	+	372.214.191,38

Art. 5

Conto generale del patrimonio

1. La situazione delle attività patrimoniali della Provincia alla chiusura dell'esercizio finanziario 2013 è stabilita come segue:

a) consistenza alla fine dell'esercizio 2012	euro		8.558.222.937,39
b) variazioni nette nel corso dell'esercizio 2013	euro	+	312.301.291,42
c) consistenza alla fine dell'esercizio 2013	euro		8.870.524.228,81

2. La situazione delle passività patrimoniali della Provincia alla chiusura dell'esercizio finanziario 2013 è stabilita come segue:

a) consistenza alla fine dell'esercizio 2012	euro		4.541.473.315,84
b) variazioni nette nel corso dell'esercizio 2013	euro	+	203.932.479,94
c) consistenza alla fine dell'esercizio 2013	euro		4.745.405.795,78

3. L'eccedenza delle attività sulle passività (patrimonio netto) alla chiusura dell'esercizio finanziario 2013 è stabilita come segue:

a) consistenza alla fine dell'esercizio 2012	euro		4.016.749.621,55
b) variazioni nette nel corso dell'esercizio 2013	euro	+	108.368.811,48
c) consistenza alla fine dell'esercizio 2013	euro		4.125.118.433,03

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 6 marzo 2015

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Ugo Rossi

LAVORI PREPARATORI

- Disegno di legge 11 novembre 2014, n. 53, d'iniziativa della giunta provinciale su proposta del presidente Ugo Rossi, concernente "Approvazione del rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2013".
- Assegnato alla prima commissione permanente il 24 novembre 2014.
- Parere favorevole della prima commissione permanente espresso il 20 gennaio 2015.
- Approvato dal consiglio provinciale il 3 marzo 2015.

LEGGE PROVINCIALE 6 marzo 2015, n. 4

Modificazioni dell'articolo 16 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, in materia di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per i titolari di reddito da pensione, e modificazioni dell'articolo 16 bis della legge provinciale sulla promozione turistica 2002, in materia di imposta provinciale di soggiorno

(b.u. 10 marzo 2015, n. 10, suppl. n. 3)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modificazioni dell'articolo 16 (Agevolazioni a favore dei titolari di reddito da pensione) della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14

1. Nel comma 1 dell'articolo 16 della legge provinciale n. 14 del 2014 le parole: "Con successiva legge provinciale sono specificati i soggetti passivi, gli scaglioni di reddito e le aliquote di agevolazione." sono soppresse.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 16 della legge provinciale n. 14 del 2014 sono inseriti i seguenti:

"1 bis. Per l'anno d'imposta 2015, e per i soggetti passivi titolari di reddito da pensione aventi un reddito imponibile - ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF - non superiore a 15.000 euro, è ridotta a zero, ai sensi dell'articolo 73 dello Statuto speciale, l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF stabilita dal combinato disposto dell'articolo 50 del decreto legislativo n. 446 del 1997, dell'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), e dell'articolo 28, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.

1 ter. Per l'anno d'imposta 2015, per tutti gli altri soggetti passivi rimane invariata, sull'intero reddito imponibile, l'aliquota prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 68 del 2011, nel testo volta a volta vigente."

3. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate dall'articolo 16 della legge provinciale n. 14 del 2014.

Art. 2

Modificazioni dell'articolo 16 bis della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica 2002)

1. Nel comma 1 dell'articolo 16 bis della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 le parole: "a decorrere dal 1° maggio 2015" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° novembre 2015".

2. Nella lettera b) del comma 4 dell'articolo 16 bis della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 le parole: "le strutture ricettive all'aperto previste dall'articolo 3" sono sostituite dalle seguenti: "le strutture ricettive all'aperto previste dagli articoli 3 e 23".

3. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'applicazione di quest'articolo, stimate nell'importo di 5 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2015, si provvede con riduzione per il medesimo esercizio finanziario dello stanziamento sull'unità previsionale di base 61.22.215 (Promozione turistica territoriale d'ambito locale) per una quota di 1,2 milioni di euro e sull'unità previsionale di base 95.5.210 (Fondi di riserva - spese in c/capitale) per la rimanente quota di 3,8 milioni di euro.

4. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a quanto previsto nel comma 3, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 6 marzo 2015

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Ugo Rossi

LAVORI PREPARATORI

- Disegno di legge 28 gennaio 2015, n. 64, d'iniziativa dei consiglieri Filippo Degasperi (MoVimento 5 Stelle), Alessandro Olivi (Partito democratico del Trentino), Lorenzo Baratter (PATT - Partito autonomista trentino tirolese), Giacomo Bezzi (Forza Italia), Giuseppe Detomas (Union autonomista ladina), Rodolfo Borga (Civica trentina), Alessio Manica (Partito democratico del Trentino), Massimo Fasanelli (Gruppo misto), Maurizio Fugatti (Lega Nord Trentino), Gianpiero Passamani (Unione per il Trentino), Nerio Giovanazzi (Amministrare il Trentino) e Marino Simoni (Progetto Trentino), concernente "Agevolazioni in materia di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per i titolari di reddito da pensione".
- Assegnato alla prima commissione permanente il 29 gennaio 2015.
- Parere favorevole della prima commissione permanente sul testo con il titolo "Agevolazioni in materia di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per i titolari di reddito da pensione. Modificazioni dell'articolo 16 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14" espresso il 4 febbraio 2015.
- Approvato dal consiglio provinciale con il titolo "Modificazioni dell'articolo 16 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, in materia di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per i titolari di reddito da pensione, e modificazioni dell'articolo 16 bis della legge provinciale sulla promozione turistica 2002, in materia di imposta provinciale di soggiorno" il 4 marzo 2015.

LEGGE PROVINCIALE 10 marzo 2015, n. 5

Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie ai sensi del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 (Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183)

(b.u. 17 marzo 2015, n. 11, suppl. n. 1)

INDICE

Art. 1 - *Oggetto*

Art. 2 - *Finanziamento*

Art. 3 - *Decorrenza dell'accordo*

Art. 4 - *Abrogazione*

Art. 5 - *Disposizione finanziaria*

Art. 6 - *Entrata in vigore*

Allegato A - Accordo per la gestione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione Friuli Venezia Giulia, la Provincia autonoma di Trento e la Provincia autonoma di Bolzano

Art. 1 - Governo dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie

Art. 2 - Disposizioni generali

Art. 3 - Compiti dell'istituto

Art. 4 - Produzione

Art. 5 - Attività verso terzi

Art. 6 - Rapporti con le università e i dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie

Art. 7 - Principi contabili

Art. 8 - Organizzazione e funzionamento

Art. 9 - Organi dell'istituto

Art. 10 - Consiglio di amministrazione

Art. 11 - Funzioni del consiglio di amministrazione

Art. 12 - Scioglimento del consiglio di amministrazione

Art. 13 - Il presidente ed il vicepresidente del consiglio di amministrazione

Art. 14 - Compiti del presidente del consiglio di amministrazione

Art. 15 - Direttore generale

Art. 16 - Compiti del direttore generale

Art. 17 - Collegio dei revisori

Art. 18 - Organismo indipendente di valutazione

Art. 19 - Direttore amministrativo

Art. 20 - Direttore sanitario

Art. 21 - Personale dell'istituto

Art. 22 - Patrimonio e contabilità

Art. 23 - Controlli

Art. 24 - Disposizioni transitorie e finali

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
promulga

la seguente legge:

Art. 1
Oggetto

1. L'organizzazione e la gestione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie sono disciplinate secondo le disposizioni dell'accordo allegato a questa legge, che ne forma parte integrante, in attuazione del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 (Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 (Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183).

2. L'accordo allegato a questa legge può essere modificato solo con leggi regionali e provinciali sulla base di accordi tra la Regione del Veneto, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 2
Finanziamento

1. Il finanziamento dell'istituto è assicurato secondo quanto stabilito dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 270 del 1993.

2. Le quote percentuali a carico dei singoli enti cogenerenti per la copertura dei costi delle prestazioni aggiuntive erogate dall'istituto per progetti comuni sono stabilite in base ai seguenti criteri:

- a) per il 50 per cento, in relazione alla consistenza del patrimonio zootecnico risultante dalla banca dati nazionale;
- b) per il 20 per cento, in relazione alla consistenza della popolazione residente secondo l'ultimo censimento;
- c) per il 15 per cento, in relazione al numero dei laboratori periferici;
- d) per il 15 per cento, in relazione all'estensione della superficie territoriale.

Art. 3
Decorrenza dell'accordo

1. Le disposizioni dell'accordo allegato a questa legge hanno efficacia dalla data di entrata in vigore dell'ultima delle leggi regionali o provinciali che lo approvano.

Art. 4
Abrogazione

1. Dalla data di efficacia dell'accordo, ai sensi dell'articolo 3, è abrogata la legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 2, concernente "Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 (Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421)".

Art. 5
Disposizione finanziaria

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questa legge, stimati nell'importo di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, si provvede con le minori spese riferite all'unità previsionale di base 44.5.110 (Spese per il servizio sanitario provinciale), derivanti dall'abrogazione della legge provinciale n. 2 del 2002 disposta dall'articolo 4.

2. Per gli anni successivi la relativa spesa è determinata dalla legge finanziaria provinciale.

Art. 6
Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 10 marzo 2015

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Ugo Rossi

Allegato A

Accordo per la gestione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione Friuli Venezia Giulia, la Provincia autonoma di Trento e la Provincia autonoma di Bolzano

Art. 1
Governo dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie

1. In attuazione del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, recante "Norme di riordino degli istituti zooprofilattici sperimentali", e degli articoli da 9 a 16 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, recante "Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183", le norme del presente accordo disciplinano le modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie (ZSVE), di seguito indicato "istituto", nonché le funzioni spettanti agli enti cogerenti in ordine alle politiche

sanitarie regionali e sovraregionali e di controllo circa l'attuazione delle stesse, oltre alla sorveglianza amministrativa.

Art. 2
Disposizioni generali

1. L'istituto ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotato di autonomia amministrativa, gestionale, tecnica; ha sede legale in Legnano (PD) ed allo stesso, per quanto non espressamente disciplinato dal presente accordo e ove compatibile con gli ordinamenti degli enti cogherenti, si applica la normativa della Regione del Veneto.

2. L'istituto, nell'assolvimento dei compiti previsti dall'articolo 3, fermi i compiti istituzionali statali, opera nell'ambito del servizio sanitario nazionale, quale strumento tecnico-scientifico della Regione del Veneto, della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, delle province autonome di Trento e Bolzano per assicurare agli enti cogherenti, ai dipartimenti di prevenzione ed ai servizi veterinari delle rispettive aziende unità sanitarie locali, le prestazioni e la collaborazione tecnico-scientifica necessarie all'espletamento delle funzioni in materia di igiene e sanità veterinaria, sicurezza alimentare e nutrizione.

Art. 3
Compiti dell'istituto

1. L'istituto svolge istituzionalmente attività di accertamento dello stato sanitario degli animali e di salubrità dei prodotti sia di origine animale che vegetale non trasformati, ove previsto e previe intese operative tra gli enti cogherenti, nonché di ricerca scientifica sperimentale veterinaria.

2. Quanto alle attività aggiuntive di cui al comma 4, previa informazione alle strutture tecniche veterinarie degli enti cogherenti, nel territorio di riferimento, ciascun ente cogherente può definire nell'ambito della propria programmazione, gli obiettivi generali, le priorità e l'indirizzo per l'attività dell'istituto, mantenendo il raccordo con i rispettivi dipartimenti di prevenzione delle aziende unità sanitarie locali, con le agenzie, regionali e provinciali, per la protezione dell'ambiente, nonché con le istituzioni o aziende di sviluppo e di ricerca sperimentali zootecniche eventualmente operanti nel rispettivo territorio.

3. L'istituto, conformemente a quanto stabilito dal decreto legislativo 270/1993 e dal regolamento ministeriale approvato con decreto del Ministro della salute 16 febbraio 1994, n. 190 (Regolamento recante norme per il riordino degli istituti zooprofilattici sperimentali in attuazione dell'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270), provvede in particolare ai seguenti compiti:

- a) la ricerca sperimentale sulla eziologia, sulla patogenesi e sulla profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali;
- b) il servizio diagnostico delle malattie degli animali e delle zoonosi;
- c) gli accertamenti analitici ed il supporto tecnico-scientifico ed operativo necessari alle azioni di polizia veterinaria e all'attuazione dei piani di profilassi, risanamento ed eradicazione;
- d) la ricerca in materia di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche e il supporto tecnico-scientifico ed operativo per le azioni di difesa sanitaria e di miglioramento delle produzioni animali;
- e) il supporto tecnico-scientifico ed operativo all'azione di farmacovigilanza veterinaria;
- f) la sorveglianza epidemiologica nell'ambito della sanità animale, igiene delle produzioni zootecniche, igiene degli alimenti di origine animale;
- g) l'esecuzione degli esami e delle analisi necessari all'attività di controllo sull'alimentazione animale;

- h) l'esecuzione degli esami e delle analisi necessari all'attività di controllo sugli alimenti di origine animale;
- i) lo studio, la sperimentazione di tecnologie e metodiche necessarie al controllo sulla salubrità degli alimenti di origine animale e dell'alimentazione animale;
- l) la formazione di personale specializzato nel campo della zooprofilassi anche presso istituti e laboratori di paesi esteri;
- m) l'attuazione di iniziative statali, regionali o provinciali, anche in collaborazione con le università, per la formazione, l'aggiornamento e la specializzazione di veterinari e di altri operatori del settore della sicurezza alimentare;
- n) l'effettuazione di ricerche di base e finalizzate, per lo sviluppo delle conoscenze nell'igiene e sanità veterinaria, nella sicurezza alimentare e nutrizione secondo programmi e anche mediante convenzioni con università e istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta dello Stato, delle regioni e delle province autonome e di enti pubblici e privati;
- o) l'assolvimento di ogni altro compito di interesse veterinario e della sicurezza alimentare che venga loro demandato dalle regioni o dalle province autonome, oppure dallo Stato, sentite le regioni e le province autonome interessate;
- p) la cooperazione tecnico-scientifica con istituti del settore veterinario e della sicurezza alimentare anche esteri, previa opportune intese con il Ministero della salute;
- q) l'elaborazione ed applicazione dei metodi alternativi all'impiego di modelli animali nella sperimentazione scientifica del benessere animale;
- r) la propaganda, la consulenza e l'assistenza agli allevatori per la bonifica zoosanitaria e per lo sviluppo ed il miglioramento igienico delle produzioni animali;
- s) attività di controllo ufficiale in materia di analisi chimiche, microbiologiche e radioattive sugli alimenti di origine vegetale non trasformati.

4. L'istituto, inoltre:

- a) opera quale strumento tecnico-scientifico degli enti cogherenti nell'ambito dei piani nazionali per la profilassi delle epizoozie nonché nell'ambito dei piani di eradicazione e risanamento, miglioramento ed incremento della zootecnica e delle produzioni animali disposti dagli enti cogherenti;
- b) svolge attività finalizzata allo sviluppo del sistema produttivo agro alimentare delle regioni e delle province autonome;
- c) effettua le necessarie verifiche e studi sperimentali sui rischi per la popolazione umana legati alla presenza di animali e al consumo di prodotti di origine animale e alimenti di origine vegetale non trasformati;
- d) effettua su disposizione degli enti cogherenti verifiche sui laboratori che ai sensi delle normative vigenti, esercitano attività collegata agli autocontrolli.
- e) provvede, previa copertura finanziaria da parte della committenza, ad ogni ulteriore compito, servizio o prestazione ad esso demandati dagli enti cogherenti compatibilmente con le risorse disponibili, fermo restando l'espletamento dei compiti di cui al comma 3.

5. Presso l'istituto opera il centro regionale di epidemiologia veterinaria (CREV) della Regione Veneto, le cui prestazioni possono essere richieste dagli enti cogherenti previo accordo economico e informativa alle competenti strutture degli enti cogherenti; l'istituto provvede ad assicurare la gestione separata amministrativo-contabile del CREV, il quale resta sottoposto al controllo e valutazione della competente struttura regionale del Veneto.

Art. 4
Produzione

1. L'istituto, anche in associazione con altri istituti zooprofilattici, sulla base delle norme vigenti e previa autorizzazione del ministero, provvede alla produzione, alla commercializzazione ed alla distribuzione dei medicinali e dei prodotti occorrenti per la lotta contro le malattie degli animali e per l'espletamento delle funzioni di sanità pubblica veterinaria.

2. Le attività di produzione, commercializzazione e distribuzione di medicinali e prodotti, fatta eccezione per quelli non destinati all'immissione sul mercato, devono essere svolte in appositi reparti con impianti, attrezzature, personale e gestione contabile propri e separati dagli altri reparti dell'istituto.

3. Gli enti cogherenti, nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, possono incaricare l'istituto di effettuare la preparazione e la distribuzione di medicinali ed altri prodotti per la profilassi nonché di effettuare altri interventi di sanità pubblica veterinaria.

Art. 5
Attività verso terzi

1. Fermo restando l'assolvimento dei propri compiti istituzionali, l'istituto può fornire prestazioni a terzi a titolo oneroso, stipulando convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni a enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private sulla base di disposizioni regionali, fatte salve le competenze delle aziende unità sanitarie locali. Le prestazioni fornite alle aziende unità sanitarie locali sono gratuite.

2. La Regione del Veneto, di concerto con gli enti cogherenti, approva le tariffe delle prestazioni erogate dall'istituto per le quali è prevista la corresponsione di un corrispettivo, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministero della salute d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 106/2012.

Art. 6
Rapporti con le università e i dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie

1. L'istituto può, mediante le convenzioni di cui all'articolo 5, svolgere attività di supporto tecnico-scientifico e di stage nei corsi di laurea in medicina veterinaria, nelle scuole di specializzazione e nei dottorati di ricerca.

2. Nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 3, l'istituto attiva iniziative coordinate con i dipartimenti di prevenzione delle aziende unità sanitarie locali del territorio e le altre strutture regionali.

Art. 7
Principi contabili

1. All'istituto si applicano i principi contabili adottati nel settore sanitario di cui al decreto legislativo 118/2011.

2. Il piano degli investimenti ed i singoli investimenti proposti dall'istituto, sono approvati dagli enti cogherenti, secondo le modalità di cui all'articolo 23.

Art. 8

Organizzazione e funzionamento

1. La Regione del Veneto, di concerto con gli enti cogherenti, impartisce direttive per l'adozione del regolamento per l'ordinamento interno dei servizi e per la determinazione delle relative dotazioni organiche di cui all'articolo 11, comma 2, lettera c), nel rispetto dei principi contenuti nell'articolo 10 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106.

2. I laboratori diagnostici operanti nell'ambito degli enti cogherenti continuano a svolgere la propria attività, quali sezioni periferiche dell'istituto; i laboratori diagnostici sono dotati di autonomia operativa e di un proprio budget annuale approvato dal consiglio di amministrazione dell'istituto.

3. L'istituzione di nuovi laboratori periferici o la eventuale soppressione di quelli già operanti è disposta con apposito provvedimento dell'ente cogherente competente per territorio in relazione alla sede del laboratorio, su proposta del consiglio di amministrazione dell'istituto.

4. L'organizzazione interna ed il funzionamento dell'istituto sono stabiliti dal regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'istituto, di cui all'articolo 11, comma 2, lettera c), del presente accordo, nel rispetto dei seguenti principi:

- a) che nell'ambito dell'organizzazione sia prevista la possibilità di individuare, a fronte delle esigenze degli enti cogherenti, modalità di coordinamento tecnico-organizzativo;
- b) che l'organizzazione della sede centrale e delle sezioni periferiche sia definita, al fine di assicurare l'erogazione delle prestazioni e dei servizi individuati dalla programmazione degli enti cogherenti, secondo criteri di economicità di gestione ed in stretto collegamento con i servizi veterinari delle regioni e delle province autonome e delle aziende unità sanitarie locali oltre alle agenzie per l'ambiente degli enti cogherenti;
- c) che la previsione, con riferimento agli ambiti territoriali degli enti cogherenti, sia frutto di consultazioni da parte degli organi dell'istituto con le organizzazioni professionali degli operatori economici e con quelle dei consumatori per la definizione del programma di attività dell'istituto.

5. L'istituto opera secondo le normative vigenti in tema di qualità dei servizi.

Art. 9

Organi dell'istituto

1. Sono organi dell'istituto:

- a) il consiglio di amministrazione;
- b) il direttore generale;
- c) il collegio dei revisori.

Art. 10

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è composto da cinque membri dei quali uno designato dal Ministro della salute, uno dalla Regione del Veneto, uno dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, uno dalla Provincia autonoma di Trento ed uno dalla Provincia autonoma di Bolzano, muniti di diploma di laurea magistrale o equivalente ed aventi comprovata professionalità ed esperienza in materia di sanità pubblica veterinaria e sicurezza degli alimenti.

2. Il consiglio di amministrazione è nominato dal Presidente della Regione del Veneto di concerto con gli enti cogherenti. A tal fine i soggetti di cui al comma 1

provvedono alle designazioni di competenza entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta inoltrata dalla Regione del Veneto.

3. Le nomine dei membri del consiglio di amministrazione devono rispettare le disposizioni contenute nel decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190). Alle nomine si applicano le disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità contenute nel decreto legislativo stesso.

4. I membri del consiglio di amministrazione cessano dalla carica in caso di:

- a) scioglimento del consiglio nei casi e con le modalità di cui all'articolo 12;
- b) dimissioni volontarie;
- c) incompatibilità, ai sensi del comma 3, in conseguenza della contrarietà dell'incarico alle disposizioni del decreto legislativo 39/2013;
- d) decadenza per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive del consiglio di amministrazione.

5. Nei casi di incompatibilità di cui al comma 4, lettera c), si applica la procedura di cui all'articolo 15 e seguenti del decreto legislativo 39/2013.

6. Il presidente del consiglio di amministrazione, al verificarsi delle condizioni di cui al comma 4, lettera d), informa, senza ritardo, il presidente dell'ente cogente che ha effettuato la designazione. Quest'ultimo contesta la sussistenza della condizione di cui al comma 4, lettera d), all'interessato, il quale ha dieci giorni di tempo per controdedurre; trascorso tale termine il presidente dell'ente cogente che ha effettuato la designazione decide definitivamente e il Presidente della Regione Veneto comunica la decisione all'interessato.

7. In caso di cessazione anticipata di un componente, la Regione del Veneto mette in atto le procedure per la sostituzione secondo le modalità previste dai commi 1 e 2; i nuovi nominati restano in carica fino alla scadenza del consiglio.

8. Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni ed i suoi componenti non possono essere confermati più di una volta.

9. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente, di norma ogni trimestre e ogniqualvolta lo richiedano, indicando gli argomenti da trattare, almeno due dei suoi componenti.

10. Le sedute del consiglio di amministrazione sono valide con la presenza di almeno tre dei suoi componenti. Ad esse partecipa il direttore generale senza diritto di voto, nonché il direttore sanitario e il direttore amministrativo che svolge funzioni di segretario; in caso di parità di voti espressi prevale il voto del presidente. Alle sedute del consiglio di amministrazione assiste almeno un componente del collegio dei revisori.

11. Le indennità spettanti al presidente ed ai membri del consiglio di amministrazione sono determinate, rispettivamente, nella misura del 12 per cento e nella misura del 10 per cento della retribuzione fondamentale prevista per il direttore generale dell'istituto, alla data di nomina del consiglio di amministrazione, è inoltre previsto il rimborso delle spese di trasferta per i viaggi svolti nell'interesse dell'istituto nella misura stabilita per i dirigenti dell'istituto.

Art. 11

Funzioni del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo, di coordinamento e di verifica delle attività dell'istituto.

2. In particolare, nell'ambito delle proprie competenze, il consiglio di amministrazione:

- a) elegge il presidente ed il vicepresidente;
- b) predispone lo statuto e le sue modificazioni e lo trasmette alla Regione del Veneto per l'approvazione, su conforme parere degli enti cogherenti;
- c) adotta il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'istituto e le relative dotazioni organiche su proposta del direttore generale;
- d) definisce, sulla base delle indicazioni contenute negli strumenti di programmazione degli enti cogherenti, gli indirizzi generali per la programmazione pluriennale dell'istituto;
- e) approva il piano triennale di attività e degli investimenti e la relazione programmatica annuale, tenuto conto degli obiettivi di cui alla lettera h), predisposti dal direttore generale e trasmette le relative osservazioni alle giunte degli enti cogherenti e al direttore generale;
- f) verifica la coerenza del piano triennale delle attività e degli investimenti tenuto conto degli obiettivi di cui alla lettera h), predisposto dal direttore generale, rispetto agli indirizzi previsti dai piani sanitari regionali o delle province autonome, inviando le proprie osservazioni agli enti cogherenti ed al direttore generale;
- g) approva il bilancio pluriennale di previsione, il bilancio preventivo economico annuale ed il bilancio di esercizio, predisposti dal direttore generale;
- h) definisce preventivamente per il direttore generale, formalizzandoli, gli obiettivi anche ai fini dell'eventuale attribuzione della retribuzione aggiuntiva e ne verifica - previo parere dell'organismo indipendente di valutazione (OIV) - la percentuale di conseguimento;
- i) esprime il proprio parere sugli obiettivi dati dal direttore generale alla dirigenza dell'istituto;
- l) valuta ed approva la relazione gestionale annuale sull'attività svolta dall'istituto predisposta dal direttore generale trasmettendo agli enti cogherenti ed al direttore generale le relative osservazioni;
- m) approva il tariffario proposto dal direttore generale e lo trasmette alla Regione del Veneto per l'approvazione di concerto con gli enti cogherenti. Il tariffario si intende approvato decorsi trenta giorni dalla comunicazione agli enti cogherenti.

Art. 12

Scioglimento del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione, anche su proposta del Ministro della salute, può essere sciolto dai presidenti degli enti cogherenti, d'intesa con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze quando:

- a) risultano gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi e reiterate violazioni delle disposizioni di legge o statutarie;
- b) il conto economico chiude con una perdita superiore al 20 per cento del patrimonio netto per due esercizi consecutivi;
- c) vi è impossibilità di funzionamento degli organi di amministrazione e gestione.

2. Con il provvedimento di scioglimento di cui al comma 1, adottato dal Presidente della Regione Veneto d'intesa con gli enti cogherenti, decade il direttore generale.

3. I presidenti degli enti cogherenti, d'intesa con il Ministro della salute, nominano un commissario straordinario con il compito di rimuovere le irregolarità e sanare la situazione di passività, sino alla ricostituzione degli ordinari organi di amministrazione.

Art. 13

Il presidente ed il vicepresidente del consiglio di amministrazione

1. Nella prima seduta, alla cui convocazione provvede il Presidente della Giunta regionale del Veneto, il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei componenti, il proprio presidente; nella medesima seduta e con le stesse modalità il consiglio elegge il vicepresidente che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento dello stesso.

Art. 14

Compiti del presidente del consiglio di amministrazione

1. Il presidente esercita tutte le attribuzioni affidategli da leggi, dallo statuto, e dai regolamenti; in particolare formula l'ordine del giorno delle sedute del consiglio di amministrazione, anche su proposta dei singoli consiglieri e del direttore generale e presiede il consiglio medesimo.

2. Lo statuto individua le competenze del consiglio di amministrazione che possono essere esercitate dal presidente in via d'urgenza per garantire il funzionamento dell'istituto; i provvedimenti assunti dal presidente del consiglio di amministrazione in via d'urgenza devono essere ratificati dal consiglio stesso nella prima seduta successiva alla loro adozione.

Art. 15

Direttore generale

1. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'istituto, provvede alla gestione generale dello stesso e dirige l'attività scientifica.

2. Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Giunta della Regione del Veneto, di concerto con gli enti cogenerenti, sentito il Ministro della salute, secondo i criteri e le procedure di cui al decreto legislativo 502/1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni, tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dell'articolo 3 bis, comma 3, dello stesso decreto legislativo e dei requisiti previsti dal decreto legislativo 106/2012. Il Presidente della Giunta regionale del Veneto invia agli enti cogenerenti la proposta di nomina del direttore generale su cui tali enti devono esprimersi entro novanta giorni. Qualora nel predetto termine non si raggiunga il concerto, provvede alla nomina il Ministro della salute, su richiesta del Presidente della Giunta regionale del Veneto.

3. Per la nomina del direttore generale si applica la disciplina prevista dal decreto legislativo 39/2013.

4. Il contratto di lavoro del direttore generale, a tempo pieno, è regolato secondo quanto previsto dal decreto legislativo 106/2012 è predisposto ai sensi dell'articolo 16, comma 4, e stipulato dal Presidente della Giunta della Regione del Veneto sulla base di uno schema approvato dalla Regione Veneto di concerto con gli enti cogenerenti.

Art. 16

Compiti del direttore generale

1. In particolare il direttore generale:

- a) sovrintende al funzionamento dell'istituto;
- b) predispose e adotta il bilancio pluriennale di previsione, il bilancio preventivo

economico annuale ed il bilancio di esercizio, sottoponendoli all'approvazione del consiglio di amministrazione;

- c) predispone la relazione programmatica annuale trasmettendola per l'approvazione al consiglio di amministrazione;
- d) assume tutti gli atti relativi alla gestione giuridica ed economica del personale secondo le modalità previste dal regolamento;
- e) stipula contratti e convenzioni ed assume le spese proposte dai dirigenti nell'ambito degli stanziamenti di bilancio, secondo quanto previsto da regolamento interno dell'istituto;
- f) propone il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'istituto e le relative dotazioni organiche ed eventuali variazioni trasmettendoli per l'approvazione al consiglio di amministrazione;
- g) predispone il piano triennale delle attività e degli investimenti, in attuazione degli obiettivi previsti dai piani sanitari degli enti cogeneranti ed in coerenza con gli indirizzi generali stabiliti dal consiglio di amministrazione;
- h) predispone la relazione programmatica annuale sull'attività svolta dall'istituto ed il tariffario sottoponendoli al consiglio di amministrazione per l'approvazione;
- i) definisce gli obiettivi del direttore sanitario e amministrativo dell'istituto e ne verifica, previo parere dell'organismo indipendente di valutazione (OIV), la percentuale di conseguimento, disponendo la relativa valutazione conformemente alle disposizioni dei vigenti contratti collettivi di lavoro.

2. Il direttore generale è coadiuvato dal direttore sanitario e dal direttore amministrativo che vengono nominati con provvedimento motivato del direttore generale.

3. Il direttore sanitario e il direttore amministrativo possono essere sospesi o dichiarati decaduti dal direttore generale con provvedimento motivato.

4. Il rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore sanitario e del direttore amministrativo è a tempo pieno, disciplinato dal decreto legislativo 106/2012 e dal decreto legislativo 502/1992 e successive modificazioni, e il relativo contratto è predisposto sulla base dello schema approvato dalla Regione Veneto, di concerto con gli enti cogeneranti.

5. In caso di assenza o per i casi di cui al successivo comma 6 e di impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal direttore sanitario.

6. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o di principi di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione, il Presidente della Giunta della Regione del Veneto, di concerto con gli enti cogeneranti, risolve il contratto dichiarandone la decadenza e provvede alla sostituzione del direttore generale, sentito il Ministro della salute.

7. Per quanto non espressamente previsto valgono le norme di cui al decreto legislativo 502/1992 e successive modificazioni.

Art. 17

Collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri, di cui due designati dalla Regione del Veneto, scelti tra i revisori contabili iscritti nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ed uno dal Ministro dell'economia e finanze, ed è nominato dal Presidente della Giunta della Regione del Veneto.

2. Il collegio dei revisori dura in carica tre anni; è convocato per la prima seduta dal direttore generale ed elegge il proprio presidente tra i componenti di designazione regionale.

3. Il collegio dei revisori svolge i compiti dell'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, e i verbali di revisione sono trasmessi alle competenti strutture degli

enti cogherenti.

4. I revisori possono in qualsiasi momento, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e di controllo.

5. Ai componenti del collegio dei revisori e al suo presidente spetta un'indennità pari alla percentuale stabilita per i componenti dei collegi dei revisori delle aziende sanitarie del Veneto.

Art. 18

Organismo indipendente di valutazione

1. Presso l'istituto opera un organismo indipendente di valutazione (OIV), secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

2. L'organismo è composto da quattro membri, che svolgono la loro attività nell'ambito del proprio rapporto di servizio, nominati dagli enti cogherenti tratti dal rispettivo personale.

Art. 19

Direttore amministrativo

1. Il direttore amministrativo è scelto tra persone munite di laurea in discipline giuridiche o economiche che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.

2. Il direttore amministrativo dirige i servizi amministrativi dell'istituto.

3. Per il direttore amministrativo trova applicazione la disciplina sulla inconferibilità e incompatibilità prevista dal decreto legislativo 39/2013.

Art. 20

Direttore sanitario

1. Il direttore sanitario è un medico veterinario in possesso di documentate competenze nel settore della sanità pubblica veterinaria, che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età, che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.

2. Il direttore sanitario dirige i servizi tecnico-sanitari nonché l'attività scientifica di ricerca.

3. Per il direttore sanitario trova applicazione la disciplina sulla inconferibilità e incompatibilità prevista dal decreto legislativo 39/2013.

Art. 21

Personale dell'istituto

1. Il rapporto di lavoro del personale dell'istituto è disciplinato dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo 502/1992 e nel decreto legislativo 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

2. Ai concorsi per l'assunzione in istituto si applicano le disposizioni vigenti per il reclutamento del personale nell'ambito del servizio sanitario nazionale; per gli addetti alla ricerca si applica l'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano stipulato il 16 dicembre 2010, recepito con decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri 7 giugno 2011.

Art. 22
Patrimonio e contabilità

1. Il patrimonio dell'istituto è costituito dai beni di proprietà dell'istituto e da quelli che pervengono all'istituto per donazione o per altro titolo. Gli enti cogherenti possono concedere in comodato d'uso gratuito immobili per le esigenze di funzionamento dell'istituto.

2. In caso di scioglimento dell'istituto, salva diversa intesa tra gli enti cogherenti, i beni che compongono il patrimonio sono trasferiti alla Regione o alla Provincia autonoma nel cui territorio insistono i beni stessi.

3. L'istituto adotta, conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 502/1992 e successive modificazioni, le norme di gestione contabile e patrimoniale delle aziende sanitarie della Regione del Veneto. Si applicano inoltre, ove compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 118/2011.

Art. 23
Controlli

1. Il controllo preventivo sugli atti dell'istituto, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 106/2012, è assicurato direttamente dagli enti cogherenti tramite approvazione e si svolge ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

2. Gli atti sottoposti a controllo, entro dieci giorni dalla loro adozione, sono trasmessi ai presidenti degli enti cogherenti; tali atti si intendono approvati con la forma del silenzio assenso e diventano definitivi se gli enti cogherenti non si pronunciano entro quaranta giorni dal loro ricevimento.

3. Nel caso l'atto fosse oggetto di richiesta di chiarimenti, il termine di cui al comma 2 è interrotto e decorre nuovamente dalla ricezione dei chiarimenti.

4. Lo statuto e le sue modifiche, adottati dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 11, sono approvati dalla Regione Veneto su conforme parere degli enti cogherenti.

5. Sono inoltre sottoposti al controllo degli enti cogherenti i seguenti atti dell'istituto:

- a) il bilancio pluriennale di previsione ed il piano triennale delle attività;
- b) il bilancio preventivo economico annuale e il bilancio di esercizio;
- c) il regolamento di cui all'articolo 11, comma 2, lettera c);
- d) il piano attuativo aziendale e la relazione programmatica;
- e) la deliberazione dei programmi di spesa pluriennali;
- f) il piano degli investimenti, l'acquisizione, la vendita, le permutate, la costituzione di società e le immobilizzazioni di società.

Art. 24

Disposizioni transitorie e finali

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di amministrazione in carica provvede alla revisione dello statuto dell'istituto uniformandolo alle disposizioni di cui al presente accordo.

2. Lo statuto è approvato con atto della Regione del Veneto su conforme parere degli enti cogherenti.

3. Entro il termine di cui al comma 1, il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, adotta il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'istituto e le relative dotazioni organiche.

4. Qualora il consiglio di amministrazione non provveda, entro i termini previsti, agli adempimenti di cui ai commi 1 e 3, la Regione Veneto, di intesa con gli enti cogherenti, nomina un commissario che provvede all'adozione degli atti entro quarantacinque giorni dalla nomina.

5. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore dello statuto di cui al comma 1 o del regolamento di cui al comma 3, se successiva, vengono nominati il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'articolo 10 e dell'articolo 17 del presente accordo e dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 106/2012.

6. Il direttore generale incaricato alla data dell'entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 resta in carica fino alla nomina del direttore generale ai sensi dell'articolo 15 del presente accordo e comunque per un massimo di sei mesi.

LAVORI PREPARATORI

- Disegno di legge 2 febbraio 2015, n. 65, d'iniziativa della giunta provinciale su proposta dell'assessora Donata Borgonovo Re, concernente "Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie ai sensi del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 (Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183)".
- Assegnato alla quarta commissione permanente il 5 febbraio 2015.
- Parere favorevole della quarta commissione permanente espresso il 10 febbraio 2015.
- Approvato dal consiglio provinciale il 4 marzo 2015.

LEGGE PROVINCIALE 2 aprile 2015, n. 6

Modificazioni della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 e della legge provinciale sulle politiche sociali 2007: programmazione integrata delle politiche sanitarie e delle politiche sociali

(b.u. 7 aprile 2015, n. 14, suppl. n. 2)

INDICE

Capo I - Modificazioni della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010)

- Art. 1 - Modificazioni dell'articolo 6 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010*
- Art. 2 - Modificazioni dell'articolo 8 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010*
- Art. 3 - Modificazione dell'articolo 11 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010*
- Art. 4 - Sostituzione dell'articolo 13 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010*
- Art. 5 - Modificazione dell'articolo 23 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010*
- Art. 6 - Modificazione dell'articolo 23 bis della legge provinciale sulla tutela della salute 2010*
- Art. 7 - Modificazione dell'articolo 27 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010*
- Art. 8 - Modificazione dell'articolo 34 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010*
- Art. 9 - Modificazione dell'articolo 37 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010*
- Art. 10 - Modificazione dell'articolo 38 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010*

Capo II - Modificazioni della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007)

- Art. 11 - Modificazione dell'articolo 6 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007*
- Art. 12 - Modificazione dell'articolo 7 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007*
- Art. 13 - Modificazione dell'articolo 8 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007*
- Art. 14 - Inserimento dell'articolo 8 bis nella legge provinciale sulle politiche sociali 2007 e modificazione dell'articolo 5 della legge sulla programmazione provinciale 1996*
- Art. 15 - Sostituzione dell'articolo 9 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007*
- Art. 16 - Sostituzione dell'articolo 10 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007*
- Art. 17 - Sostituzione dell'articolo 11 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007*
- Art. 18 - Inserimento dell'articolo 11 bis nella legge provinciale sulle politiche sociali 2007*
- Art. 19 - Modificazioni dell'articolo 12 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007*
- Art. 20 - Modificazione dell'articolo 16 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007*
- Art. 21 - Modificazioni dell'articolo 26 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007*
- Art. 22 - Modificazione dell'articolo 27 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007*
- Art. 23 - Modificazioni dell'articolo 31 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007*
- Art. 24 - Modificazione dell'articolo 36 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007*
- Art. 25 - Abrogazione dell'articolo 42 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007*
- Art. 26 - Modificazioni dell'articolo 50 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007*

Art. 27 - *Modificazioni dell'articolo 51 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007*
Art. 28 - *Modificazioni dell'articolo 53 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
promulga

la seguente legge:

Capo I

Modificazioni della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16
(legge provinciale sulla tutela della salute 2010)

Art. 1

Modificazioni dell'articolo 6 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010

1. Nel comma 2 dell'articolo 6 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 le parole: "illustra al Consiglio provinciale gli indirizzi generali al fine della predisposizione del piano provinciale per la salute" sono sostituite dalle seguenti: "illustra al Consiglio provinciale gli indirizzi generali al fine della predisposizione del programma sanitario e socio-sanitario provinciale".

2. Nel comma 2 dell'articolo 6 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 le parole: "sull'attuazione del piano provinciale per la salute" sono sostituite dalle seguenti: "sull'attuazione del programma sanitario e socio-sanitario provinciale".

Art. 2

Modificazioni dell'articolo 8 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010

1. Nella lettera a) del comma 4 dell'articolo 8 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quarantacinque giorni".

2. Nella lettera a) del comma 4 dell'articolo 8 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 le parole: "dall'articolo 13" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 8 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007)".

3. Dopo la lettera b) del comma 4 dell'articolo 8 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 è inserita la seguente:

"b bis) entro sessanta giorni dalla richiesta esprime un parere sul progetto di programma sanitario e socio-sanitario provinciale;"

Art. 3

Modificazione dell'articolo 11 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010

1. Nel comma 2 dell'articolo 11 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 le parole: "una relazione generale sullo stato di salute della popolazione e sull'attuazione del piano provinciale per la salute" sono sostituite dalle seguenti: "una relazione generale sullo stato di salute della popolazione e sull'attuazione del programma sanitario e socio-sanitario provinciale".

Art. 4

Sostituzione dell'articolo 13 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010

1. L'articolo 13 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 è sostituito dal seguente:

"Art. 13

Programma sanitario e socio-sanitario provinciale

1. In coerenza con il piano provinciale per la salute e con le linee di sviluppo della programmazione socio-economica provinciale, la Giunta provinciale adotta il programma sanitario e socio-sanitario provinciale.

2. Il programma definisce, in particolare, i seguenti aspetti:

- a) le modalità organizzative per garantire l'effettiva fruizione dei livelli essenziali di assistenza;
- b) la definizione dei livelli aggiuntivi da garantire nel territorio provinciale, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili;
- c) i requisiti organizzativi e strutturali dell'offerta di assistenza sanitaria e socio-sanitaria provinciale;
- d) i progetti strategici per lo sviluppo del servizio sanitario provinciale, compresi gli indirizzi per la ricerca e l'innovazione tecnologica;
- e) le aree di sostegno, promozione, tutela e assistenza dove favorire l'integrazione dell'offerta provinciale con quella delle regioni confinanti;
- f) gli strumenti di valutazione del servizio sanitario provinciale, inclusi gli indicatori di qualità e gli indici di soddisfazione degli utenti;
- g) i contenuti delle politiche tariffarie.

3. Il progetto di programma è adottato dalla Giunta provinciale e trasmesso al consiglio sanitario provinciale, alla consulta provinciale per la salute, ai consigli per la salute, al comitato per la programmazione sociale previsto dall'articolo 11 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007, all'Azienda provinciale per i servizi sanitari, alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale, alle organizzazioni provinciali rappresentative dei soggetti gestori di servizi sanitari, socio-sanitari e sociali. Le proposte di modifica o di integrazione del progetto di programma sono inviate alla Giunta provinciale entro sessanta giorni dal ricevimento del progetto.

4. La Giunta provinciale approva il programma, eventualmente modificato sulla base delle proposte formulate ai sensi del comma 3, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

5. Il programma ha durata pari a quella della legislatura provinciale ed è aggiornato, se necessario, con il procedimento stabilito per la sua approvazione. L'efficacia del programma precedente è prorogata fino all'approvazione del nuovo programma. A seguito dell'approvazione il programma o i suoi aggiornamenti sono pubblicati sul sito internet istituzionale della Provincia.

6. Il programma può essere approvato unitariamente oppure, se necessario, per stralci su specifici argomenti omogenei. Se lo stralcio riguarda la riorganizzazione complessiva di un intero settore di intervento si applica la procedura prevista dai commi 3 e 4."

Art. 5

Modificazione dell'articolo 23 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010

1. Nella lettera a) del comma 2 dell'articolo 23 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 le parole: ", in coerenza con le linee del piano provinciale per la salute" sono soppresse.

Art. 6

Modificazione dell'articolo 23 bis della legge provinciale sulla tutela della salute 2010

1. Nel comma 3 dell'articolo 23 bis della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 le parole: "con le previsioni del piano provinciale per la salute" sono sostituite dalle seguenti: "con le previsioni del programma sanitario e socio-sanitario provinciale".

Art. 7

Modificazione dell'articolo 27 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010

1. Nel comma 2 dell'articolo 27 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 dopo le parole: "secondo quanto disposto dal piano provinciale per la salute," sono inserite le seguenti: "dal programma sanitario e socio-sanitario provinciale,".

Art. 8

Modificazione dell'articolo 34 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010

1. Nel comma 1 dell'articolo 34 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 le parole: "nel piano provinciale per la salute" sono sostituite dalle seguenti: "nel programma sanitario e socio-sanitario provinciale".

Art. 9

Modificazione dell'articolo 37 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010

1. Nel comma 2 dell'articolo 37 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 dopo le parole: "e di quelli previsti dal piano provinciale per la salute" sono inserite le seguenti: "e dal programma sanitario e socio-sanitario provinciale".

Art. 10

Modificazione dell'articolo 38 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010

1. Nel comma 1 dell'articolo 38 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 dopo le parole: "redatto nel rispetto delle determinazioni del piano provinciale per la salute" sono inserite le seguenti: ", del programma sanitario e socio-sanitario provinciale".

Capo II

*Modificazioni della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13
(legge provinciale sulle politiche sociali 2007)*

Art. 11

Modificazione dell'articolo 6 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007

1. Nel comma 1 dell'articolo 6 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 le parole: "Il piano sociale provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "Il programma sociale provinciale previsto dall'articolo 10".

Art. 12

Modificazione dell'articolo 7 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007

1. Nel comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 le parole: "nel piano sociale provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "nel programma sociale provinciale".

Art. 13

Modificazione dell'articolo 8 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007

1. Nel comma 3 dell'articolo 8 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 le parole: "nel piano sociale provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "nel programma sociale provinciale".

Art. 14

Inserimento dell'articolo 8 bis nella legge provinciale sulle politiche sociali 2007 e modificazione dell'articolo 5 della legge sulla programmazione provinciale 1996

1. Dopo l'articolo 8 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 è inserito il seguente:

"Art. 8 bis

Piano provinciale per la salute

1. Il piano provinciale per la salute è lo strumento di pianificazione delle politiche sociali e sanitarie provinciali, che hanno pari dignità, e può prevedere anche progetti di miglioramento del benessere collettivo che coinvolgono altri settori di competenza della Provincia, secondo l'approccio della salute in tutte le politiche. Il piano definisce gli obiettivi strategici per la promozione della salute, gli indirizzi e le linee d'intervento da perseguire per migliorare la salute e il benessere della popolazione e per ridurre le disuguaglianze, sviluppando sistemi sociali e sanitari sostenibili, integrati e coordinati, in coerenza con le strategie di riferimento nazionali e internazionali e con gli obiettivi del programma di sviluppo provinciale, tenuto conto del contesto epidemiologico e sociale del Trentino.

2. Il piano provinciale per la salute è elaborato sulla base dei dati e delle analisi relativi al contesto provinciale e ai bisogni sociali e sanitari della popolazione, desunti dai sistemi informativi provinciali e dalle analisi dei portatori di interesse sociale, economico, ambientale e sanitario.

3. Il piano provinciale per la salute garantisce pari dignità agli aspetti sociali e sanitari, al fine della promozione piena ed effettiva della salute delle persone sulla base del principio di uguaglianza.

4. Per l'elaborazione della proposta di piano, in attuazione dei principi costituzionali di partecipazione e di sussidiarietà, la Giunta provinciale, prima della redazione del testo preliminare del piano, realizza una fase istruttoria di consultazione e partecipazione di durata non inferiore a un semestre. A tal fine sono invitati a partecipare i soggetti attivi previsti dall'articolo 3, comma 3, e quelli indicati nel comma 5 del presente articolo.

5. La Provincia, anche sulla base delle proposte e indicazioni pervenute, elabora una proposta di piano e la trasmette:

- a) al Consiglio delle autonomie locali;
- b) alle comunità;
- c) al comitato per la programmazione sociale previsto dall'articolo 11;
- d) ai consigli per la salute;

- e) al consiglio sanitario provinciale;
- f) alla consulta provinciale per la salute;
- g) all'Azienda provinciale per i servizi sanitari;
- h) alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale;
- i) alle organizzazioni rappresentative dei soggetti gestori di servizi sanitari, socio-sanitari e sociali, e a quelle rappresentative dei pazienti;
- j) alla consulta provinciale delle politiche sociali;
- k) all'Università degli studi di Trento.

6. I soggetti individuati dal comma 5 possono formulare osservazioni e proposte di modifica o integrazione della proposta di piano entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento.

7. La Giunta provinciale approva la proposta di piano, eventualmente modificata sulla base delle osservazioni e proposte formulate ai sensi del comma 6, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e della competente commissione permanente del Consiglio provinciale. I pareri sono resi entro sessanta giorni dalla richiesta formulata dalla Giunta provinciale. Entro trenta giorni dall'approvazione, il piano è illustrato al Consiglio provinciale dall'assessore competente.

8. Il piano ha durata decennale ed è aggiornato, se necessario, con il procedimento stabilito per la sua approvazione. L'efficacia del piano precedente è prorogata fino all'approvazione del nuovo piano. A seguito dell'approvazione il piano o i suoi aggiornamenti sono pubblicati sul sito internet istituzionale della Provincia.

9. In attesa dell'approvazione del piano la Giunta provinciale può adottare il programma sociale provinciale, secondo quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della presente legge, e il programma sanitario e socio-sanitario provinciale, secondo quanto previsto dall'articolo 13 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010).

10. La Giunta provinciale individua le misure per garantire l'effettiva trasversalità degli interventi e il coordinamento delle azioni previste dal piano."

2. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (legge sulla programmazione provinciale 1996), è inserita la seguente:

"b bis) il piano provinciale per la salute, disciplinato dalla legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007);".

Art. 15

Sostituzione dell'articolo 9 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007

1. L'articolo 9 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 è sostituito dal seguente:

"Art. 9

Programmazione sociale

1. Il piano provinciale per la salute costituisce il principale quadro di riferimento per lo sviluppo della programmazione sociale.

2. La programmazione sociale è attuata in coerenza con il piano provinciale per la salute e si esplica mediante l'adozione del programma sociale provinciale e dei piani sociali di comunità previsti dall'articolo 12, in una dinamica d'interazione e aggiornamento reciproco. A tal fine i piani di comunità sono adottati in conformità agli atti d'indirizzo contenuti nel programma sociale provinciale, vincolanti ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge provinciale n. 3 del 2006; analogamente, la Provincia approva e aggiorna il programma sociale provinciale sulla base della rilevazione dei bisogni e delle altre indicazioni emergenti dai piani sociali di comunità.

3. Gli enti locali e la Provincia elaborano gli strumenti di programmazione previsti dagli articoli 10 e 12 mediante il coinvolgimento e il confronto con i soggetti attivi del sistema provinciale delle politiche sociali previsti dall'articolo 3, comma 3. Nel processo di

programmazione gli enti locali e la Provincia si avvalgono, rispettivamente, dei tavoli territoriali previsti dall'articolo 13 e del comitato per la programmazione sociale."

Art. 16

Sostituzione dell'articolo 10 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007

1. L'articolo 10 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 è sostituito dal seguente:

"Art. 10

Programma sociale provinciale

1. Il programma sociale provinciale:

- a) indica i fabbisogni sociali e le priorità degli interventi di politica sociale;
- b) definisce le linee d'indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni da parte degli enti locali, e in particolare individua:
 - 1) i livelli essenziali delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 7;
 - 2) gli interventi assicurati alla generalità dei residenti, ulteriori rispetto a quelli garantiti ai sensi dell'articolo 6, comma 1;
 - 3) gli indirizzi per la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione degli operatori impegnati nell'erogazione degli interventi previsti dal capo V, compreso il personale addetto ai servizi socio-sanitari;
 - 4) gli indirizzi per la formazione da proporre ai destinatari delle prestazioni, ai volontari, ai familiari e agli assistenti familiari coinvolti nella loro erogazione, nonché agli altri soggetti che comunque partecipano alla costruzione del distretto dell'economia solidale;
 - 5) gli indirizzi e i vincoli generali per le politiche tariffarie, compresi quelli relativi alla determinazione della compartecipazione ai costi e dei corrispettivi per i servizi erogati dai soggetti accreditati;
 - 6) gli indirizzi per la valutazione prevista al capo IV facendo ricorso a strumenti che consentono di misurare il risultato rispetto al miglioramento atteso della qualità della vita delle persone destinatarie degli interventi e delle attività previste da questa legge;
- c) individua le attività e gli interventi di diretta competenza della Provincia, le risorse disponibili, i casi di adozione degli accordi di collaborazione previsti dall'articolo 3, comma 2, di competenza provinciale, demandando a ulteriori deliberazioni della Giunta provinciale la definizione di criteri e modalità per la loro attuazione.

2. La Giunta provinciale individua i criteri per il coordinamento e la reciproca integrazione degli strumenti di programmazione in materia sociale con quelli delle altre politiche, in particolare del lavoro e abitative, per la parte di esse che concerne interventi a forte connotazione sociale.

3. Ferme restando le intese con il Consiglio delle autonomie locali nei casi previsti dalla legge provinciale n. 3 del 2006, il programma sociale provinciale è approvato dalla Giunta provinciale sulla base della proposta formulata dal comitato per la programmazione sociale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale; ha durata pari a quella della legislatura provinciale e rimane in vigore fino all'approvazione del programma successivo; è aggiornato, se necessario, con la procedura prevista per la sua approvazione, anche a richiesta del Consiglio delle autonomie locali. A seguito dell'approvazione il programma o i suoi aggiornamenti sono pubblicati sul sito internet istituzionale della Provincia.

4. La Giunta provinciale stabilisce le modalità per la redazione della proposta di programma sociale provinciale.

5. Il programma può essere approvato unitariamente oppure per stralci su specifici argomenti omogenei."

Art. 17

Sostituzione dell'articolo 11 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007

1. L'articolo 11 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 è sostituito dal seguente:

"Art. 11

Comitato per la programmazione sociale

1. Per lo svolgimento delle attività di programmazione e d'indirizzo la Giunta provinciale si avvale del comitato per la programmazione sociale, quale organo di consulenza e di proposta in materia sociale.

2. In particolare, spetta al comitato:

- a) contribuire all'analisi dello stato dei bisogni e della loro evoluzione, anche promuovendo ricerche e studi sui diversi fenomeni e sulle cause della loro insorgenza;
- b) formulare osservazioni e proposte ai sensi dell'articolo 13 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010;
- c) formulare la proposta del programma sociale provinciale entro un congruo termine indicato dalla Giunta provinciale, decorso il quale la Giunta provvede autonomamente;
- d) fornire assistenza al Consiglio delle autonomie locali per la definizione di intese in materia sociale, nei casi e con le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale d'accordo con il Consiglio delle autonomie locali.

3. Il comitato svolge le funzioni previste dal comma 2 sulla base della rilevazione dei bisogni espressa dai piani sociali di comunità e tenendo conto degli esiti della valutazione prevista dal capo IV, raccordandosi con il nucleo di valutazione previsto dall'articolo 25, comma 1.

4. Il comitato per la programmazione sociale è nominato dalla Giunta provinciale, ha durata corrispondente alla legislatura provinciale ed è composto da:

- a) l'assessore provinciale competente in materia di politiche sociali, in qualità di presidente;
- b) il dirigente generale della struttura provinciale competente in materia di politiche sociali;
- c) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di politiche sociali;
- d) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di programmazione sanitaria;
- e) un rappresentante del Consiglio delle autonomie locali;
- f) cinque rappresentanti del terzo settore, di cui:
 - 1) due designati dalle organizzazioni di secondo livello aventi sede in provincia di Trento che associano enti autorizzati e accreditati ai sensi di questa legge;
 - 2) due designati dalla consulta provinciale delle politiche sociali;
 - 3) uno designato dalle organizzazioni di volontariato;
- g) un rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale, esperto in materia sociale;
- h) due esperti esterni in materia di pianificazione e programmazione;
- i) un esperto in materia di pianificazione e programmazione designato dai soggetti che presiedono i tavoli territoriali.

5. La Giunta provinciale stabilisce le modalità di funzionamento del comitato e la sua eventuale articolazione in sottocomitati, dei quali può individuare ulteriori componenti, in numero complessivo comunque non superiore a quindici. I componenti previsti dal comma 4, lettere a), b), c) e d), possono essere rappresentati nel comitato da delegati. In caso di parità nelle votazioni prevale il voto del presidente del comitato.

6. Ai componenti del comitato previsti dal comma 4, lettera h), spetta un compenso determinato dall'atto di nomina entro il limite massimo previsto dall'articolo 50, quinto comma, della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento). Agli altri componenti del comitato non spetta alcun compenso o rimborso spese."

Art. 18

Inserimento dell'articolo 11 bis nella legge provinciale sulle politiche sociali 2007

1. Dopo l'articolo 11 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 è inserito il seguente:

"Art. 11 bis

Consulta provinciale delle politiche sociali

1. E' istituita la consulta provinciale delle politiche sociali quale luogo di confronto delle organizzazioni e delle professioni che operano in ambito socio-assistenziale con funzioni consultive e propositive in ordine all'attuazione di questa legge attraverso la formulazione di proposte e iniziative atte a favorire l'interesse, la ricerca e il confronto sui programmi di intervento anche per quanto attiene l'integrazione socio-sanitaria.

2. La Giunta provinciale disciplina con deliberazione la composizione, il funzionamento, l'organizzazione e i compiti della consulta.

3. Ai componenti della consulta non spetta alcun compenso o rimborso spese."

Art. 19

Modificazioni dell'articolo 12 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007

1. Nel comma 1 dell'articolo 12 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 le parole: "del piano sociale provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "del programma sociale provinciale".

2. Il comma 3 dell'articolo 12 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 è sostituito dal seguente:

"3. Il piano individua:

- a) i bisogni riscontrati e le risorse del territorio;
- b) l'analisi dello stato dei servizi e degli interventi esistenti;
- c) le priorità d'intervento;
- d) gli interventi da erogare, comprese le prestazioni aggiuntive rispetto a quelle essenziali specificate dal programma sociale provinciale;
- e) le forme e gli strumenti comunicativi per favorire la conoscenza dei servizi disponibili e delle opportunità di partecipazione attiva dei cittadini al sistema delle politiche sociali;
- f) i casi di adozione degli accordi di collaborazione previsti dall'articolo 3, comma 2, di competenza della comunità."

Art. 20

Modificazione dell'articolo 16 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007

1. Nel comma 4 dell'articolo 16 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 le parole: "dal piano sociale provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "con deliberazione della Giunta provinciale".

Art. 21

Modificazioni dell'articolo 26 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007

1. Nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 26 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 le parole: "del successivo piano sociale provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "del successivo programma sociale provinciale".

2. Nella lettera d) del comma 1 dell'articolo 26 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 le parole: "nel piano sociale provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "nel programma sociale provinciale".

3. Nel comma 2 dell'articolo 26 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 le parole: "di piano provinciale per le politiche sociali" sono sostituite dalle seguenti: "di programma sociale provinciale".

4. Nel comma 2 dell'articolo 26 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 le parole: "dei parametri per la valutazione di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b), numero 7)" sono sostituite dalle seguenti: "degli indirizzi previsti dall'articolo 10, comma 1, lettera b), numero 6)".

Art. 22

Modificazione dell'articolo 27 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007

1. Il comma 1 dell'articolo 27 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 è sostituito dal seguente:

"1. Ai fini della valutazione dell'attività svolta dai soggetti erogatori, gli enti locali e la Provincia, sentiti i rispettivi nuclei di valutazione, adottano linee guida in coerenza con gli indirizzi contenuti nel programma sociale provinciale e ne danno tempestiva comunicazione ai soggetti valutati."

Art. 23

Modificazioni dell'articolo 31 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007

1. Nella lettera e) del comma 1 dell'articolo 31 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 le parole: "dal piano sociale provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "dal programma sociale provinciale".

2. Nel comma 2 dell'articolo 31 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 le parole: "del piano sociale provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "del programma sociale provinciale".

Art. 24

Modificazione dell'articolo 36 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007

1. Nel comma 3 dell'articolo 36 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 le parole: "dal piano sociale provinciale ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera b), numero 4)" sono sostituite dalle seguenti: "dal programma sociale provinciale ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b), numero 3)".

Art. 25

Abrogazione dell'articolo 42 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007

1. L'articolo 42 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 è abrogato.

Art. 26

Modificazioni dell'articolo 50 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007

1. Nel comma 1 dell'articolo 50 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 le parole: "Il piano sociale provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "Il programma sociale provinciale".

2. Nel comma 2 dell'articolo 50 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 le parole: "del piano sociale provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "del programma sociale provinciale".

Art. 27

Modificazioni dell'articolo 51 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007

1. Nel comma 1 dell'articolo 51 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 le parole: "di valutare i risultati raggiunti, in rapporto agli obiettivi individuati nel piano sociale provinciale," sono soppresse.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 51 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 è inserito il seguente:

"1 bis. In occasione della presentazione della relazione prevista dal comma 1, la Giunta provinciale illustra alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale lo stato di attuazione del piano provinciale per la salute. Su iniziativa della commissione, la Giunta illustra lo stato di attuazione anche al Consiglio provinciale."

Art. 28

Modificazioni dell'articolo 53 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007

1. Il comma 9 dell'articolo 53 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 è sostituito dal seguente:

"9. Per la formazione del primo piano provinciale per la salute, sono considerate valide, anche ai fini del computo del periodo di sei mesi previsto dall'articolo 8 bis, comma 2, le consultazioni previste dal medesimo articolo, già svolte alla data di entrata in vigore di questo comma e si prescinde dal coinvolgimento della consulta provinciale delle politiche sociali, se non costituita alla data del 30 giugno 2015."

2. Dopo il comma 9 dell'articolo 53 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 è inserito il seguente:

"9 bis. Entro tre mesi dalla data di istituzione della consulta provinciale delle politiche sociali, la composizione del comitato per la programmazione sociale, già nominato alla data di entrata in vigore di questo comma, è integrata dai rappresentanti nominati ai sensi dell'articolo 11, comma 4, lettera f), numero 2)."

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 2 aprile 2015

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Ugo Rossi

LAVORI PREPARATORI

- Disegno di legge 1 dicembre 2014, n. 56, d'iniziativa dalla giunta provinciale su proposta dell'assessora Donata Borgonovo Re, concernente "Modificazioni della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 e della legge provinciale sulle politiche sociali 2007: programmazione integrata delle politiche sanitarie e delle politiche sociali".
- Assegnato alla quarta commissione permanente il 12 dicembre 2014.
- Parere favorevole della quarta commissione permanente espresso il 24 febbraio 2015.
- Approvato dal consiglio provinciale il 26 marzo 2015.

LEGGE PROVINCIALE 3 aprile 2015, n. 7

Riordino della dirigenza e dell'organizzazione della Provincia: modificazioni della legge sul personale della Provincia 1997, della legge finanziaria provinciale 2015 e della legge provinciale sull'Europa 2015

(b.u. 7 aprile 2015, n. 14, suppl. n. 2)

INDICE

Capo I - *Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997)*

Art. 1 - *Finalità e oggetto*

Art. 2 - *Integrazione dell'articolo 1 della legge sul personale della Provincia 1997*

Art. 3 - *Modificazione dell'articolo 2 della legge sul personale della Provincia 1997*

Art. 4 - *Modificazione dell'articolo 9 della legge sul personale della Provincia 1997*

Art. 5 - *Inserimento dell'articolo 12 bis nella legge sul personale della Provincia 1997*

Art. 6 - *Inserimento dell'articolo 12 ter nella legge sul personale della Provincia 1997*

Art. 7 - *Inserimento dell'articolo 12 quater nella legge sul personale della Provincia 1997*

Art. 8 - *Inserimento dell'articolo 12 quinquies nella legge sul personale della Provincia 1997*

Art. 9 - *Modificazioni dell'articolo 13 della legge sul personale della Provincia 1997*

Art. 10 - *Sostituzione dell'articolo 15 della legge sul personale della Provincia 1997*

Art. 11 - *Inserimento dell'articolo 15 bis nella legge sul personale della Provincia 1997*

Art. 12 - *Modificazioni dell'articolo 18 della legge sul personale della Provincia 1997*

Art. 13 - *Modificazioni dell'articolo 19 della legge sul personale della Provincia 1997*

Art. 14 - *Sostituzione della rubrica del capo III del titolo III della legge sul personale della Provincia 1997*

Art. 15 - *Sostituzione dell'articolo 21 della legge sul personale della Provincia 1997*

Art. 16 - *Sostituzione dell'articolo 22 della legge sul personale della Provincia 1997*

Art. 17 - *Inserimento dell'articolo 22 bis nella legge sul personale della Provincia 1997*

Art. 18 - *Sostituzione dell'articolo 23 della legge sul personale della Provincia 1997*

Art. 19 - *Sostituzione dell'articolo 24 della legge sul personale della Provincia 1997*

Art. 20 - *Sostituzione dell'articolo 25 della legge sul personale della Provincia 1997*

Art. 21 - *Sostituzione dell'articolo 26 della legge sul personale della Provincia 1997*

Art. 22 - *Sostituzione dell'articolo 27 della legge sul personale della Provincia 1997*

Art. 23 - *Sostituzione dell'articolo 28 della legge sul personale della Provincia 1997*

Art. 24 - *Modificazioni dell'articolo 29 della legge sul personale della Provincia 1997*

Art. 25 - *Modificazioni dell'articolo 30 bis della legge sul personale della Provincia 1997*

Art. 26 - *Modificazione dell'articolo 33 della legge sul personale della Provincia 1997*

Art. 27 - *Modificazioni dell'articolo 34 della legge sul personale della Provincia 1997*

Art. 28 - *Sostituzione dell'articolo 34 bis della legge sul personale della Provincia 1997*

Art. 29 - *Sostituzione dell'articolo 35 della legge sul personale della Provincia 1997*

Art. 30 - *Sostituzione dell'articolo 38 bis della legge sul personale della Provincia 1997*

Art. 31 - *Inserimento dell'articolo 38 ter nella legge sul personale della Provincia 1997*

Art. 32 - *Modificazione dell'articolo 44 della legge sul personale della Provincia 1997*

Art. 33 - *Inserimento dell'articolo 52 bis nella legge sul personale della Provincia 1997*

Art. 34 - *Modificazioni dell'articolo 53 della legge sul personale della Provincia 1997*

Art. 35 - *Modificazioni dell'articolo 53 bis della legge sul personale della Provincia 1997*

e dell'articolo 8 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27

Art. 36 - Modificazioni dell'articolo 54 della legge sul personale della Provincia 1997

Art. 37 - Modificazioni dell'articolo 57 della legge sul personale della Provincia 1997

Art. 38 - Integrazione dell'articolo 67 della legge sul personale della Provincia 1997

Art. 39 - Modificazione dell'articolo 68 della legge sul personale della Provincia 1997

Capo II - Modificazioni di altre leggi provinciali in materia di personale

Art. 40 - Modificazione dell'articolo 30 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, in materia di proroga delle graduatorie degli enti strumentali

Art. 41 - Integrazione dell'articolo 17 della legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2 (legge provinciale sull'Europa 2015)

Capo III - Disposizioni finali

Art. 42 - Disposizioni di prima applicazione

Art. 43 - Disposizioni transitorie

Art. 44 - Abrogazioni

Art. 45 - Disposizioni finanziarie

Art. 46 - Entrata in vigore

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
promulga

la seguente legge:

Capo I

*Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7
(legge sul personale della Provincia 1997)*

Art. 1

Finalità e oggetto

1. Questa legge definisce in particolare il nuovo ordinamento della dirigenza provinciale e delle strutture organizzative della Provincia al fine di rendere più efficiente il sistema pubblico provinciale attraverso la rimodulazione dell'articolazione organizzativa e il riordino della dirigenza, anche con riferimento alla programmazione del fabbisogno di dirigenti e ad appropriate modalità di reclutamento e conferimento degli incarichi dirigenziali, per favorire maggiore coinvolgimento e responsabilizzazione dei dirigenti nel governo dell'autonomia.

Art. 2

Integrazione dell'articolo 1 della legge sul personale della Provincia 1997

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge sul personale della Provincia 1997 è inserito il seguente:

"2 bis. La Provincia adegua il proprio sistema organizzativo alle esigenze dei cittadini, anche favorendo il coinvolgimento e la responsabilizzazione dei dirigenti e del personale nel governo dell'autonomia."

Art. 3

Modificazione dell'articolo 2 della legge sul personale della Provincia 1997

1. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge sul personale della Provincia 1997 è sostituito dal seguente:

"4. Per promuovere l'unitarietà dell'iniziativa legislativa e dell'azione amministrativa della Provincia e per accrescere l'integrazione tra le strutture organizzative della Provincia, la Giunta provinciale si avvale del supporto della conferenza dei dipartimenti e dell'avvocatura anche per la formulazione e l'applicazione di indirizzi alle strutture organizzative, per la definizione degli obiettivi degli strumenti di programmazione e dei relativi budget, per il monitoraggio e la valutazione dei risultati delle politiche. La conferenza è presieduta dal direttore generale della Provincia; alle riunioni della conferenza possono essere invitati a partecipare dirigenti della Provincia nonché dirigenti e componenti di organi e comitati della Provincia e dei suoi enti strumentali."

Art. 4

Modificazione dell'articolo 9 della legge sul personale della Provincia 1997

1. Il comma 4.1 dell'articolo 9 della legge sul personale della Provincia 1997 è sostituito dal seguente:

"4.1. Per tutto il personale dipendente della Provincia e degli enti strumentali si applica l'articolo 30, commi 1, 2, ad eccezione del terzo periodo, e 2.2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di mobilità volontaria e d'ufficio."

Art. 5

Inserimento dell'articolo 12 bis nella legge sul personale della Provincia 1997

1. Dopo l'articolo 12 della legge sul personale della Provincia 1997 è inserito il seguente:

"Art. 12 bis

Strutture organizzative

1. Le strutture organizzative dirigenziali della Provincia si distinguono in strutture complesse e strutture semplici.

2. Sono strutture complesse le strutture dirigenziali che svolgono l'insieme delle funzioni amministrative della Provincia, organizzate per macro-aree individuate secondo criteri di omogeneità di prodotti e servizi o in relazione a funzioni di supporto trasversale all'azione amministrativa, e che si articolano in una o più strutture dirigenziali semplici.

3. Le strutture complesse svolgono compiti di programmazione delle risorse finanziarie, organizzative e strumentali nonché d'indirizzo, di coordinamento e di controllo delle strutture organizzative in cui si articolano. Le strutture complesse provvedono direttamente alla gestione delle risorse finanziarie, organizzative e strumentali loro assegnate dalla Giunta provinciale, per quanto non rientra nelle competenze delle strutture organizzative dirigenziali in cui si articolano.

4. Sono strutture semplici le strutture dirigenziali che svolgono funzioni amministrative omogenee di carattere continuativo o attività volte al raggiungimento di specifici obiettivi nell'ambito delle funzioni attribuite alle strutture complesse.

5. Sono strutture complesse:

- a) la direzione generale della Provincia;
- b) i dipartimenti;
- c) l'avvocatura della Provincia;
- d) le agenzie istituite ai sensi dell'articolo 32 della legge provinciale n. 3 del 2006 per le quali le

leggi istitutive prevedono, per la loro direzione, la preposizione di un dirigente con incarico di dirigente generale e, in ogni caso, quelle articolate in almeno una struttura dirigenziale.

6. Sono strutture semplici:

- a) i servizi della Provincia e le strutture dirigenziali in cui sono articolate le agenzie complesse;
- b) le agenzie istituite ai sensi dell'articolo 32 della legge provinciale n. 3 del 2006 non rientranti tra quelle previste dal comma 5, lettera d);

7. In attuazione di questa legge la Giunta provinciale approva con propria deliberazione, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, l'atto organizzativo della Provincia, che definisce la denominazione e le competenze di ciascuna struttura complessa e semplice. L'atto organizzativo rappresenta in modo unitario tutta la struttura organizzativa della Provincia ed è costantemente aggiornato. Sono sottoposte al parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale le modifiche all'atto organizzativo che riguardano le attribuzioni delle strutture organizzative complesse di cui al comma 5 di questo articolo. Annualmente è trasmesso al Consiglio provinciale l'atto organizzativo aggiornato comprensivo di tutte le modificazioni intervenute."

Art. 6

Inserimento dell'articolo 12 ter nella legge sul personale della Provincia 1997

1. Dopo l'articolo 12 bis della legge sul personale della Provincia 1997 è inserito il seguente:

"Art. 12 ter

Strutture organizzative complesse

1. La direzione generale della Provincia è sopraordinata alle strutture della Provincia, assicura l'applicazione delle direttive impartite dalla Giunta provinciale e il coordinamento generale dell'iniziativa legislativa e dell'azione amministrativa della Provincia in modo da assicurarne l'unitarietà; fornisce i supporti richiesti dal Presidente della Provincia e dalla Giunta provinciale per definire gli indirizzi e gli obiettivi da perseguire e i programmi da attuare. La direzione generale assicura il coordinamento dei dipartimenti per l'elaborazione, la realizzazione e la verifica di progetti e iniziative che interessino materie rientranti nelle competenze di più strutture complesse. La direzione generale è sopraordinata alle strutture e alle unità di missione in cui eventualmente si articola e svolge funzioni di indirizzo, coordinamento e supervisione nei confronti delle strutture complesse e delle unità di missione in essa incardinate. Alla direzione generale della Provincia è preposto il direttore generale, che opera direttamente alle dipendenze del Presidente.

2. I dipartimenti, nel numero massimo di dieci, costituiscono le strutture organizzative cui sono attribuite la generalità delle competenze della Provincia, escluse quelle riservate dall'atto organizzativo alla direzione generale. I dipartimenti sono sopraordinati alle strutture e alle unità di missione in cui si articolano.

3. L'avvocatura della Provincia cura l'attività concernente le cause e i ricorsi in ogni sede giurisdizionale e assicura l'assistenza legale, anche in relazione a controversie che possono dar luogo a contenzioso, anche attraverso l'applicazione dell'articolo 39 quater, comma 4, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali 1990), e per gli enti strumentali previsti dall'articolo 33, comma 1, lettera a), della legge provinciale n. 3 del 2006, individuati dalla Giunta provinciale, ai sensi dell'articolo 11, comma 8 bis, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. Le attività previste da questo comma sono svolte nei confronti degli enti strumentali previa specifica autorizzazione della Giunta provinciale. All'avvocatura della Provincia è preposto un

dirigente in possesso del titolo di avvocato.

4. Le agenzie complesse sono rappresentate nell'atto organizzativo, che ne disciplina le relazioni con la struttura organizzativa della Provincia."

Art. 7

Inserimento dell'articolo 12 quater nella legge sul personale della Provincia 1997

1. Dopo l'articolo 12 ter della legge sul personale della Provincia 1997 è inserito il seguente:

"Art. 12 quater

Strutture organizzative semplici

1. I servizi sono individuati per ambiti di funzioni e di attività settoriali a cui competono la gestione di funzioni riferibili a un ambito omogeneo per materia, l'attuazione di programmi e di progetti relativi ad attività continuative, tecniche o amministrative e lo svolgimento di attività d'intervento esterno o di supporto interno nell'area delle competenze attribuite alla direzione generale della Provincia e ai dipartimenti. I servizi curano, in particolare, la gestione delle risorse organizzative, finanziarie e strumentali assegnate per l'esercizio delle loro competenze e per il perseguimento degli obiettivi definiti nel programma di gestione.

2. Le agenzie semplici sono rappresentate nell'atto organizzativo tra le strutture riferite alla direzione generale e ai dipartimenti.

3. I servizi della Provincia e le strutture dirigenziali delle agenzie complesse, nel numero massimo di cinquantasei, sono individuati dall'atto organizzativo, che ne definisce la denominazione e le competenze nell'ambito delle attribuzioni delle strutture complesse di cui sono articolazione. I servizi e le strutture dirigenziali delle agenzie complesse possono essere modificati con l'atto organizzativo."

Art. 8

Inserimento dell'articolo 12 quinquies nella legge sul personale della Provincia 1997

1. Dopo l'articolo 12 quater della legge sul personale della Provincia 1997 è inserito il seguente:

"Art. 12 quinquies

Unità di missione

1. Per lo svolgimento di attività o di compiti progettuali anche di carattere strategico, l'atto organizzativo individua le unità di missione. Le unità di missione si distinguono in strategiche e semplici.

2. Le unità di missione strategiche, nel numero massimo di cinque, sono rappresentate nell'atto organizzativo, che ne definisce gli specifici compiti anche trasversali, quali articolazioni della direzione generale o dei dipartimenti in ragione delle competenze attribuite.

3. Le unità di missione semplici, nel numero massimo di diciotto, sono disciplinate nell'atto organizzativo, che ne definisce gli specifici compiti e obiettivi e indica la struttura dirigenziale di cui sono articolazione."

Art. 9

Modificazioni dell'articolo 13 della legge sul personale della Provincia 1997

1. Nel comma 1 dell'articolo 13 della legge sul personale della Provincia 1997 le parole: "tra servizi appartenenti a dipartimenti diversi è disposta con provvedimento" sono sostituite dalle seguenti: "tra strutture semplici e unità di missione appartenenti a diverse strutture

complesse è disposta con provvedimento motivato".

2. Nel comma 2 dell'articolo 13 della legge sul personale della Provincia 1997 le parole: "tra servizi appartenenti a uno stesso dipartimento" sono sostituite dalle seguenti: "tra strutture semplici e unità di missione appartenenti a una stessa struttura complessa".

Art. 10

Sostituzione dell'articolo 15 della legge sul personale della Provincia 1997

1. L'articolo 15 della legge sul personale della Provincia 1997 è sostituito dal seguente:

"Art. 15

Qualifica di dirigente

1. La dirigenza di ruolo della Provincia è ordinata in un'unica qualifica. Le funzioni dirigenziali, in ragione della preposizione dei dirigenti a strutture organizzative complesse e semplici o a unità di missione, sono distinte nelle posizioni funzionali di dirigente generale e di dirigente.

2. Nello svolgimento delle proprie funzioni, il dirigente di struttura complessa e di unità di missione strategica è sovraordinato al dirigente di struttura semplice."

Art. 11

Inserimento dell'articolo 15 bis nella legge sul personale della Provincia 1997

1. Dopo l'articolo 15 della legge sul personale della Provincia 1997 è inserito il seguente:

"Art. 15 bis

Albo dei dirigenti

1. L'albo dei dirigenti costituisce strumento per il conferimento degli incarichi dirigenziali e per la gestione della mobilità dei dirigenti di ruolo della Provincia e dei suoi enti strumentali, secondo quanto previsto dagli articoli 21 e 23. L'albo è pubblicato nel sito istituzionale della Provincia.

2. Sono iscritti all'albo i dirigenti di ruolo della Provincia e dei suoi enti pubblici strumentali. Non sono iscritti all'albo i dirigenti scolastici e i dirigenti del ruolo sanitario del servizio sanitario provinciale.

3. L'albo dei dirigenti contiene, per ciascun dirigente iscritto, il curriculum vitae e il profilo professionale, comprensivi delle esperienze professionali maturate e della formazione acquisita, degli incarichi svolti e degli esiti delle valutazioni ottenute negli incarichi ricoperti. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definite le modalità per la rappresentazione nell'albo degli elementi conoscitivi relativi ai dirigenti, anche per permettere l'interoperabilità con le banche dati istituite da altre amministrazioni pubbliche per i medesimi fini.

4. Il dirigente a cui è revocato l'incarico nelle ipotesi previste dall'ordinamento, o non è rinnovato o conferito un diverso incarico dirigenziale a seguito dell'esito negativo delle valutazioni effettuate secondo quanto disposto dall'articolo 19, rimane iscritto all'albo per un periodo non superiore a tre anni; trascorso tale periodo senza che gli sia stato conferito un nuovo incarico dirigenziale, decade dalla qualifica di dirigente ed è cancellato dall'albo. Il dirigente cui non è conferito alcun incarico, per il periodo di permanenza nell'albo, è messo a disposizione dell'amministrazione e assegnato a una struttura complessa per lo svolgimento di compiti di supporto all'esercizio delle funzioni del suo dirigente generale. Al dirigente messo a disposizione spetta il solo trattamento economico fondamentale della retribuzione spettante per lo svolgimento

dell'ultimo incarico dirigenziale assegnato.

5. A seguito della decadenza dalla qualifica, se non si provvede al licenziamento secondo quanto previsto dall'articolo 19, il dirigente è cancellato dall'albo ed è inquadrato nella qualifica di direttore, anche in soprannumero.

6. La Provincia definisce gli obblighi formativi che devono essere annualmente assolti dai dirigenti per la permanenza nell'albo. Per questi fini, con regolamento è definito un sistema di formazione continua della dirigenza per l'acquisizione di crediti formativi; il regolamento stabilisce il numero minimo di crediti necessari per permanere nella qualifica di dirigente, in assenza dei quali è revocato l'incarico ed è disposta la decadenza dalla qualifica e la conseguente cancellazione dall'albo; in questi casi si applica il comma 5.

7. I dirigenti della Provincia e dei suoi enti pubblici strumentali che assumono incarichi dirigenziali in comando presso altre amministrazioni pubbliche, fino al loro eventuale passaggio a queste amministrazioni, mantengono l'iscrizione all'albo."

Art. 12

Modificazioni dell'articolo 18 della legge sul personale della Provincia 1997

1. Nel comma 1 dell'articolo 18 della legge sul personale della Provincia 1997 le parole: "i dirigenti generali e i dirigenti di servizio sono" sono sostituite dalle seguenti: "i dirigenti sono".

2. Nel comma 1 dell'articolo 18 della legge sul personale della Provincia 1997 le parole: "di servizio nonché i dirigenti cui sono attribuiti gli incarichi di cui all'articolo 27" sono soppresse.

3. Nel comma 1 ter dell'articolo 18 della legge sul personale della Provincia 1997 le parole: "I dirigenti generali ed i dirigenti di servizio sono" sono sostituite dalle seguenti: "I dirigenti sono".

Art.13

Modificazioni dell'articolo 19 della legge sul personale della Provincia 1997

1. Nel comma 4 dell'articolo 19 della legge sul personale della Provincia 1997 le parole: "La conferma o la revoca degli incarichi dirigenziali, nonché l'attribuzione della retribuzione di risultato, è connessa anche alle risultanze della valutazione" sono sostituite dalle seguenti: "Gli esiti della valutazione costituiscono presupposto per il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e per l'attribuzione della retribuzione di risultato".

2. Nel comma 6 dell'articolo 19 della legge sul personale della Provincia 1997 le parole: "in caso di mancato accordo il terzo componente è individuato dal collegio arbitrale di cui all'articolo 51" sono soppresse.

3. Il comma 7 dell'articolo 19 della legge sul personale della Provincia 1997 è sostituito dal seguente:

"7. Se la valutazione negativa è definitiva, la Giunta provinciale può revocare l'incarico e mettere il dirigente a disposizione di una struttura complessa secondo quanto previsto dall'articolo 15 bis, comma 4, oppure, nei casi di responsabilità particolarmente grave o reiterata, procede al licenziamento del dirigente."

4. Dopo il comma 10 dell'articolo 19 della legge sul personale della Provincia 1997 è inserito il seguente:

"10 bis. Fermo restando quanto previsto dalla legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006), con riferimento ai dirigenti scolastici, e dalla legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010), per i dirigenti del ruolo sanitario del servizio sanitario provinciale, gli enti strumentali pubblici della Provincia di cui all'articolo 33

della legge provinciale n. 3 del 2006, si avvalgono del nucleo di valutazione disciplinato da questo articolo."

Art. 14

*Sostituzione della rubrica del capo III del titolo III della legge
sul personale della Provincia 1997*

1. La rubrica del capo III del titolo III della legge sul personale della Provincia 1997 è sostituita dalla seguente: "Reclutamento dei dirigenti e conferimento degli incarichi dirigenziali".

Art. 15

Sostituzione dell'articolo 21 della legge sul personale della Provincia 1997

1. L'articolo 21 della legge sul personale della Provincia 1997 è sostituito dal seguente:

"Art. 21

Fabbisogno e reclutamento dei dirigenti

1. La Provincia approva periodicamente, con cadenza non superiore a tre anni, l'atto di programmazione del fabbisogno di dirigenti, per programmare il reclutamento dei dirigenti e il conferimento degli incarichi di direzione delle strutture organizzative e delle unità di missione. Le modalità di calcolo del fabbisogno sono definite con deliberazione della Giunta provinciale, tenuto conto delle previsioni sulla cessazione dal servizio dei dirigenti iscritti all'albo, del rapporto tra numero di dipendenti e dirigenti e delle eventuali modificazioni delle strutture organizzative individuate nell'atto organizzativo, nel rispetto del contingente massimo dei dirigenti, definito in numero non superiore al 2,4 per cento del numero complessivo del personale in servizio al 31 dicembre 2014, comprensivo dei dirigenti messi a disposizione degli enti strumentali previsti dall'articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006. L'atto di programmazione del fabbisogno di dirigenti è costantemente monitorato e aggiornato anche nel suo periodo di riferimento.

2. Il reclutamento dei dirigenti di ruolo avviene tramite concorso pubblico, tenuto conto anche delle migliori pratiche utilizzate a livello internazionale, volte ad assicurare la possibilità di accesso alla dirigenza anche con percorsi che permettano di valorizzare attitudini e competenze non direttamente derivanti dall'esperienza professionale già maturata. I concorsi per l'accesso alla qualifica di dirigente non prevedono graduatorie di idonei.

3. I requisiti minimi generali per la partecipazione alle selezioni pubbliche per l'accesso alla dirigenza di ruolo sono costituiti dal possesso del diploma di laurea magistrale e dall'eventuale possesso di diplomi post universitari o dell'abilitazione professionale. Inoltre sono richiesti, in alternativa:

- a) il possesso della qualifica di direttore;
- b) l'esperienza professionale almeno quinquennale maturata in qualifiche o profili per i quali è previsto il possesso del diploma di laurea magistrale presso amministrazioni pubbliche, o in qualifiche dirigenziali presso aziende pubbliche o private.

4. L'esperienza professionale richiesta dal comma 3, lettera b), può essere parzialmente sostituita, in misura non superiore a tre anni, dal possesso di competenze e attitudini accertate attraverso una specifica valutazione che ne attesti il particolare potenziale, ai sensi dell'articolo 22.

5. L'attribuzione iniziale della qualifica è soggetta a conferma dopo tre anni dal conferimento del primo incarico dirigenziale, a seguito dell'esame dei risultati dell'attività svolta nel triennio, attraverso specifiche valutazioni annuali svolte avvalendosi del nucleo di valutazione previsto dall'articolo 19. Se la media delle valutazioni nel triennio risulta negativa il dirigente non è confermato ed è inquadrato, anche in soprannumero, nella qualifica di direttore.

6. Per il reclutamento di dirigenti la Provincia può ricorrere alla mobilità dei dirigenti con la Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol, con il Consiglio della Provincia autonoma di Trento e con

le altre amministrazioni pubbliche, e iscrivere all'albo dei dirigenti il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con qualifica dirigenziale, con funzioni e con trattamento giuridico ed economico equivalenti, secondo apposite tabelle di equiparazione, a quelli dei dirigenti della Provincia, approvate dalla Giunta provinciale d'intesa con gli enti interessati e sentite le organizzazioni sindacali rappresentative del personale. L'assunzione e l'iscrizione all'albo dei dirigenti possono essere disposte anche nei confronti di personale con qualifica dirigenziale e rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dipendente di pubbliche amministrazioni, in posizione di comando o di messa a disposizione presso la Provincia da almeno due anni.

7. In alternativa al reclutamento della dirigenza di ruolo, per un numero di posti di dirigente non superiore al 10 per cento del numero complessivo degli incarichi dirigenziali possono essere assunti dirigenti con contratto a tempo determinato, tra persone in possesso dei requisiti per la partecipazione ai concorsi per l'accesso della dirigenza di ruolo della Provincia, secondo quanto previsto dall'articolo 28. Cinque posti sono riservati al personale in possesso della qualifica di direttore."

Art. 16

Sostituzione dell'articolo 22 della legge sul personale della Provincia 1997

1. L'articolo 22 della legge sul personale della Provincia 1997 è sostituito dal seguente:

"Art. 22

Accertamento del potenziale

1. Per l'accertamento del potenziale dei candidati, richiesto per la partecipazione al concorso pubblico in alternativa al possesso dell'esperienza professionale maturata, sono periodicamente organizzate sessioni di valutazione rivolte a persone in possesso di un curriculum formativo universitario particolarmente qualificato e di un titolo non inferiore a quello di laurea.

2. L'accertamento delle competenze e delle attitudini, attraverso una specifica prova, è finalizzato a valutare il curriculum personale, formativo ed esperienziale, e a verificare la predisposizione allo svolgimento delle funzioni dirigenziali e il grado di motivazione a servire il bene comune.

3. L'accertamento è condotto da una commissione nominata dalla Giunta provinciale, composta dal dirigente del dipartimento competente in materia di personale, che la presiede, da un componente del nucleo di valutazione dei dirigenti e da tre persone particolarmente qualificate, esperte in organizzazione del lavoro, management e pubblica amministrazione. Per quanto riguarda la disciplina delle incompatibilità, della promozione della parità di genere e dei compensi si applica l'articolo 39.

4. Gli avvisi pubblici delle sessioni di valutazione definiscono la documentazione da presentare e le modalità di svolgimento della prova attitudinale. Gli avvisi, pubblicati nel sito istituzionale della Provincia, nel Bollettino ufficiale della Regione e con eventuali altre forme di pubblicità, indicano le date per la consegna della documentazione e di espletamento della prova attitudinale; gli esiti dell'accertamento sono pubblicati con le modalità degli avvisi.

5. I dati anagrafici e i curriculum delle persone che hanno ricevuto una valutazione positiva del potenziale secondo quanto previsto da quest'articolo sono inseriti in uno specifico elenco, aggiornato a seguito di ogni sessione di valutazione, pubblicato nel sito istituzionale della Provincia."

Art. 17

Inserimento dell'articolo 22 bis nella legge sul personale della Provincia 1997

1. Dopo l'articolo 22 della legge sul personale della Provincia 1997 è inserito il seguente:

"Art. 22 bis
Concorso pubblico

1. I concorsi pubblici per l'accesso alla dirigenza di ruolo della Provincia e per soddisfare il fabbisogno di dirigenti dei propri enti pubblici strumentali sono banditi dalla Giunta provinciale.

2. I concorsi, per esami e titoli, sono svolti in tre fasi costituite da un esame, da un percorso formativo obbligatorio e da una verifica finale che tiene conto dell'esito del percorso formativo svolto. In particolare:

- a) l'esame prevede una selezione articolata in una o più prove, in particolare sulla conoscenza del sistema dell'autonomia provinciale e su specifiche materie, per accertare le conoscenze teoriche e le competenze pratiche dei candidati e verificare le attitudini personali, anche relative all'orientamento ai risultati e all'abilità di gestire il ruolo di leadership e le relazioni interpersonali, la capacità di analisi e di risoluzione dei problemi, l'attitudine alla comunicazione;
- b) il percorso formativo obbligatorio è finalizzato ad approfondire la conoscenza e ad accrescere le capacità dei candidati selezionati al termine della prima fase sulle materie e gli aspetti oggetto dell'esame;
- c) la verifica finale, svolta al termine della seconda fase attraverso un colloquio con ogni candidato, accerta, infine, le conoscenze e le attitudini personali dei candidati, anche tenendo conto dell'apprendimento acquisito con la partecipazione al percorso formativo obbligatorio.

3. I bandi del concorso sono pubblicati nel sito istituzionale della Provincia, nel Bollettino ufficiale della Regione e con eventuali altre forme di pubblicità e indicano:

- a) il numero dei posti messi a concorso;
- b) il possesso dei requisiti minimi previsti da questa legge per la partecipazione al concorso e di altri eventuali requisiti;
- c) il termine e le modalità di presentazione della domanda e della documentazione richiesta ai candidati;
- d) i titoli considerati, anche di esperienza acquisita nell'esercizio di funzioni direttive presso la pubblica amministrazione, e le relative modalità di valutazione;
- e) le tipologie, le date e le modalità di svolgimento delle prove.

4. Con regolamento sono definite le modalità di svolgimento delle prove teoriche e pratiche, nonché le caratteristiche e la durata del percorso formativo.

5. La commissione esaminatrice dei concorsi è nominata dalla Giunta provinciale ed è composta dal dirigente del dipartimento competente in materia di personale, che la presiede, da un componente del nucleo di valutazione dei dirigenti e da tre persone particolarmente qualificate, esperte in organizzazione del lavoro, management e pubblica amministrazione. Per quanto riguarda la disciplina delle incompatibilità, della promozione della parità di genere e dei compensi si applica l'articolo 39.

6. La Giunta provinciale approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori. La graduatoria non contiene idonei."

Art. 18

Sostituzione dell'articolo 23 della legge sul personale della Provincia 1997

1. L'articolo 23 della legge sul personale della Provincia 1997 è sostituito dal seguente:

"Art. 23

Mobilità della dirigenza

1. Per aumentare l'efficienza del sistema pubblico provinciale, la mobilità della dirigenza costituisce strumento ordinario per la gestione delle professionalità dirigenziali.

2. La Provincia, anche per favorire l'integrazione, la semplificazione e il contenimento della spesa del sistema pubblico provinciale, definisce nell'atto di programmazione del fabbisogno previsto dall'articolo 21, comma 1, il fabbisogno di dirigenti dei suoi enti pubblici strumentali e i casi in cui questi enti, se previsto dai rispettivi ordinamenti, sono autorizzati a reclutare dirigenti a tempo determinato per il conferimento degli incarichi dirigenziali a copertura dei posti vacanti.

3. Gli enti pubblici strumentali conferiscono gli incarichi dirigenziali, nel rispetto dell'atto di programmazione del fabbisogno, ai dirigenti iscritti all'albo dei dirigenti, con le modalità previste dall'articolo 24, comma 3, oppure, nei casi previsti, attraverso l'assunzione di dirigenti a tempo determinato.

4. Gli enti strumentali della Provincia, diversi da quelli pubblici, reclutano i propri dirigenti nel rispetto degli indirizzi formulati dalla Giunta provinciale, che definiscono obiettivi di razionalizzazione e semplificazione organizzativa anche prevedendo, in particolare per le società controllate direttamente dalla Provincia, processi di mobilità tra i dirigenti. Gli incarichi dirigenziali, assegnati da ciascun ente secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, possono essere conferiti anche a dirigenti iscritti all'albo dei dirigenti della Provincia, previa autorizzazione della Giunta provinciale.

5. Per favorire l'integrazione della dirigenza del sistema pubblico provinciale con quella degli enti privati, tra cui quelli indicati nell'articolo 33, lettere b) e c), della legge provinciale n. 3 del 2006, la Provincia può autorizzare i propri dirigenti a svolgere il loro lavoro in qualifiche dirigenziali presso aziende private, per un periodo determinato, collocandoli in aspettativa e mantenendo la loro iscrizione all'albo. Le modalità di attuazione di questo comma sono definite con deliberazione dalla Giunta provinciale.

6. La Provincia, su richiesta degli enti locali, della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di altri enti o organismi a ordinamento provinciale finanziati in via ordinaria dalla Provincia può bandire i concorsi per il reclutamento dei dirigenti.

7. Se, a seguito dei concorsi espletati dagli enti pubblici strumentali della Provincia per l'assunzione con contratto a tempo determinato ai fini dell'affidamento dell'incarico di direttore o di dirigente, risulta vincitore un dipendente di ruolo della Provincia o di un suo ente pubblico strumentale il dipendente, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto individuale, è posto in aspettativa senza assegni per la durata dell'incarico e per quella dell'eventuale rinnovo, ed è considerato ai fini della dotazione organica complessiva del personale prevista dall'articolo 63.

8. Per l'assunzione di incarichi presso associazioni non aventi fine di lucro che svolgono funzioni pubbliche in convenzione con la Provincia, la Giunta provinciale può concedere ai dirigenti un'aspettativa non retribuita per non più di cinque anni. Il periodo di aspettativa non è utile presso la Provincia ad alcun fine.

9. Quest'articolo non si applica ai dirigenti scolastici e ai dirigenti del ruolo sanitario del servizio sanitario provinciale. Resta fermo quanto disposto dalla legge provinciale sulla scuola 2006 per il reclutamento dei dirigenti scolastici e quanto stabilito dall'articolo 28, comma 3, della legge provinciale sulla tutela della salute 2010."

Art. 19

Sostituzione dell'articolo 24 della legge sul personale della Provincia 1997

1. L'articolo 24 della legge sul personale della Provincia 1997 è sostituito dal seguente:

"Art. 24

Incarichi dirigenziali

1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti dalla Giunta provinciale per la direzione delle strutture organizzative della Provincia indicate nell'articolo 12 bis e delle unità di missione previste dall'articolo 12 quinquies. Il numero degli incarichi dirigenziali non può essere superiore a quello di queste strutture e unità di missione.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 28 gli incarichi sono conferiti, di norma, ai dirigenti di ruolo della Provincia e dei suoi enti pubblici strumentali iscritti all'albo dei dirigenti, tenuto conto dei risultati delle valutazioni previste dall'articolo 19, in modo da favorire l'equilibrio di genere. Gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti anche a personale con qualifica dirigenziale e rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dipendente di pubbliche amministrazioni, in posizione di comando o di messa a disposizione presso la Provincia. Fermo restando quanto previsto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), gli incarichi sono conferiti promuovendone la rotazione, sulla base delle capacità dirigenziali dimostrate, delle esperienze professionali e dei titoli formativi acquisiti.

3. La Giunta provinciale, in conformità a quanto definito dall'atto di programmazione del fabbisogno, per assicurare la direzione delle strutture organizzative dirigenziali e delle unità di missione, in previsione della scadenza degli incarichi dirigenziali e per la direzione di eventuali nuove strutture dirigenziali individuate nell'atto organizzativo, promuove interPELLI rivolti a verificare l'interesse alla copertura dei posti da parte dei dirigenti iscritti all'albo. La Giunta provinciale conferisce gli incarichi dopo l'accertamento del possesso dei requisiti da parte dei candidati, operato con modalità definite con propria deliberazione e avvalendosi del nucleo di valutazione dei dirigenti. Per l'incarico di direttore generale e per gli incarichi di dirigenti di struttura organizzativa complessa e di unità di missione strategica la Giunta provinciale provvede direttamente senza procedere a interPELLI. Nel caso di mancanza di candidature agli interPELLI la Giunta provinciale provvede direttamente all'attribuzione degli incarichi dirigenziali.

4. Gli incarichi di preposizione alle strutture organizzative e unità di missione sono conferiti a tempo determinato. L'incarico può essere rinnovato direttamente al medesimo dirigente per una sola volta, senza attivare gli interPELLI previsti dal comma 3.

5. Il conferimento dell'incarico è perfezionato con la sottoscrizione di uno specifico contratto tra la Provincia e il dirigente, che contiene il termine di scadenza, i presupposti per il rinnovo e i casi di revoca in relazione all'esito gravemente o ripetutamente negativo delle valutazioni condotte secondo quanto stabilito dall'articolo 19, a gravi violazioni del codice di comportamento e alle altre ipotesi previste dall'ordinamento. Anche prima della scadenza dell'incarico la Giunta provinciale può conferire al dirigente un incarico diverso, per esigenze organizzative.

6. Gli incarichi dirigenziali in scadenza durante il periodo in cui la Giunta provinciale è in carica per l'ordinaria amministrazione sono prorogati fino a quando la nuova Giunta provinciale non ha provveduto in merito; la nuova Giunta provinciale provvede entro centoventi giorni dal suo insediamento.

7. La Provincia e i suoi enti pubblici strumentali, fermo restando quanto disposto dalla vigente normativa in materia di aspettativa per i dipendenti chiamati allo svolgimento di pubbliche funzioni elettive, non possono conferire incarichi dirigenziali a dirigenti che rivestono le cariche di consigliere regionale, di sindaco di comuni con più di mille abitanti, di assessore di comuni con più di tremila abitanti, di presidente di comunità o di commissario straordinario di enti locali. I dirigenti

che durante lo svolgimento degli incarichi dirigenziali previsti da questa legge assumono le predette cariche sono dichiarati decaduti dall'incarico, mantenendo l'iscrizione all'albo dei dirigenti."

Art. 20

Sostituzione dell'articolo 25 della legge sul personale della Provincia 1997

1. L'articolo 25 della legge sul personale della Provincia 1997 è sostituito dal seguente:

"Art. 25

Incarico di dirigente di struttura organizzativa complessa

1. L'incarico di dirigente di struttura complessa è conferito dalla Giunta provinciale per la durata della legislatura, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 24, a dirigenti che abbiano maturato esperienza nella direzione di strutture semplici e abbiano conseguito risultati positivi nelle valutazioni delle prestazioni effettuate in applicazione dell'articolo 19.

2. Il dirigente incaricato della direzione di struttura organizzativa complessa riveste la posizione funzionale di dirigente generale."

Art. 21

Sostituzione dell'articolo 26 della legge sul personale della Provincia 1997

1. L'articolo 26 della legge sul personale della Provincia 1997 è sostituito dal seguente:

"Art. 26

Incarico di dirigente di struttura organizzativa semplice

1. L'incarico di dirigente di struttura semplice è conferito dalla Giunta provinciale per un periodo di cinque anni nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 24, sentito il responsabile della struttura complessa di cui è articolazione.

2. Il dirigente incaricato della direzione di struttura organizzativa semplice riveste la posizione funzionale di dirigente."

Art. 22

Sostituzione dell'articolo 27 della legge sul personale della Provincia 1997

1. L'articolo 27 della legge sul personale della Provincia 1997 è sostituito dal seguente:

"Art. 27

Incarico di dirigente di unità di missione

1. L'incarico di dirigente di unità di missione strategica è conferito dalla Giunta provinciale per la durata della legislatura, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 24, a dirigenti che abbiano maturato esperienza nella direzione di strutture semplici e abbiano conseguito risultati positivi nelle valutazioni delle prestazioni effettuate in applicazione dell'articolo 19. Il dirigente incaricato della direzione di unità di missione strategica riveste la posizione funzionale di dirigente generale.

2. L'incarico di dirigente di unità di missione semplice è conferito dalla Giunta provinciale per un periodo di cinque anni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 24, sentito il responsabile della struttura complessa di cui è articolazione. Il dirigente incaricato della direzione di unità di missione semplice riveste la posizione funzionale di dirigente."

Art. 23

Sostituzione dell'articolo 28 della legge sul personale della Provincia 1997

1. L'articolo 28 della legge sul personale della Provincia 1997 è sostituito dal seguente:

"Art. 28

Incarichi di dirigente a persone non iscritte all'albo dei dirigenti

1. Gli incarichi di dirigente di struttura complessa, di struttura semplice e di unità di missione, nella misura massima stabilita dall'articolo 21 comma 7, possono essere conferiti a persone non iscritte all'albo in possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla dirigenza, assunte per tali fini a tempo determinato per una durata non superiore a quella della legislatura in corso. Nel caso di personale dipendente dalla Provincia e dai suoi enti strumentali tale personale, per la durata dell'incarico, è posto in aspettativa senza assegni ed è considerato ai fini della dotazione organica complessiva del personale prevista dall'articolo 63.

2. Per l'assunzione di dirigenti a tempo determinato sono pubblicati avvisi pubblici nel sito istituzionale della Provincia, nel Bollettino ufficiale della Regione e con eventuali altre forme di pubblicità, che indicano gli incarichi da conferire, in modo da raccogliere le candidature dei soggetti interessati. La Giunta provinciale si avvale del nucleo di valutazione dei dirigenti per la verifica del possesso da parte dei candidati delle caratteristiche per l'incarico da ricoprire.

3. Il contratto definisce il trattamento economico con riferimento a quello previsto per la dirigenza della Provincia, tenuto conto dell'incarico conferito, e prevede la risoluzione in caso di valutazione negativa dei risultati dell'attività svolta, effettuata con le modalità previste dall'articolo 19; l'eventuale rinnovo del contratto alla scadenza, per una sola volta, può avvenire senza l'attivazione degli avvisi pubblici previsti dal comma 2.

4. Gli incarichi dirigenziali previsti da quest'articolo non possono essere conferiti a lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza secondo quanto previsto dall'articolo 53 bis."

Art. 24

Modificazioni dell'articolo 29 della legge sul personale della Provincia 1997

1. La rubrica dell'articolo 29 della legge sul personale della Provincia 1997 è sostituita dalla seguente: "Uffici e qualifica di direttore".

2. Prima del comma 1 dell'articolo 29 della legge sul personale della Provincia 1997 è inserito il seguente:

"01. Gli uffici costituiscono strutture non dirigenziali, anche decentrate, e sono individuati dalla Giunta provinciale, su proposta dei dirigenti generali, per l'esercizio di attività amministrative oggettivamente definite e per fornire supporto all'esercizio delle funzioni delle strutture dirigenziali di riferimento, tra cui la gestione del contenzioso del lavoro e dei compiti previsti dall'articolo 417 bis, primo comma, del codice di procedura civile. A ciascun ufficio è preposto personale con qualifica di direttore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 33, commi 1 bis, 1 ter e 1 quater. Gli uffici sono rappresentati nell'atto organizzativo quali articolazioni delle strutture organizzative complesse, semplici o di missione in cui sono incardinati."

3. Il comma 4 dell'articolo 29 della legge sul personale della Provincia 1997 è sostituito dal seguente:

"4. La valutazione dell'attività svolta dai direttori è effettuata con le modalità e la periodicità definite dall'articolo 19. Si applica quanto previsto dall'articolo 19, commi 5 e 7, in quanto compatibili."

4. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 29 della legge sul personale della Provincia 1997 è inserito il seguente:

"4 ter. Per l'assunzione di incarichi presso associazioni non aventi fine di lucro che svolgono funzioni pubbliche in convenzione con la Provincia, la Giunta provinciale può concedere ai direttori un'aspettativa non retribuita per non più di cinque anni. Il periodo di aspettativa non è utile presso la Provincia ad alcun fine."

Art. 25

Modificazioni dell'articolo 30 bis della legge sul personale della Provincia 1997

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 30 bis della legge sul personale della Provincia 1997 sono inserite le parole: "Accede alla qualifica di direttore, anche in soprannumero, il personale decaduto dalla qualifica di dirigente e cancellato dall'albo dei dirigenti secondo quanto previsto dall'articolo 15 bis, comma 5, dall'articolo 19, comma 7, e dall'articolo 21, comma 5."

2. Nell'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 30 bis della legge sul personale della Provincia 1997 le parole: "sono definite nel regolamento di cui all'articolo 21, comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "sono definite nel regolamento di cui all'articolo 22 bis, comma 4".

Art. 26

Modificazione dell'articolo 33 della legge sul personale della Provincia 1997

1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 33 della legge sul personale della Provincia 1997 sono inserite le parole: "Gli incarichi in scadenza durante il periodo in cui la Giunta provinciale è in carica per l'ordinaria amministrazione sono prorogati fino a quando la nuova Giunta provinciale non ha provveduto in merito; la nuova Giunta provinciale provvede entro centoventi giorni dal suo insediamento."

Art. 27

Modificazioni dell'articolo 34 della legge sul personale della Provincia 1997

1. La rubrica dell'articolo 34 della legge sul personale della Provincia 1997 è sostituita dalla seguente: "Assenza e impedimento".

2. Il comma 3 dell'articolo 34 della legge sul personale della Provincia 1997 è abrogato.

3. Nel comma 4 dell'articolo 34 della legge sul personale della Provincia 1997 le parole: "Qualora la sostituzione del dirigente" sono sostituite dalle seguenti: "Qualora la sostituzione per assenza o impedimento del dirigente".

Art. 28

Sostituzione dell'articolo 34 bis della legge sul personale della Provincia 1997

1. L'articolo 34 bis della legge sul personale della Provincia 1997 è sostituito dal seguente:

"Art. 34 bis

Sostituzione provvisoria per incarico vacante

1. Nel caso di vacanza degli incarichi dirigenziali la Giunta provinciale, se non dispone la soppressione della struttura organizzativa, in attesa del conferimento dell'incarico al titolare, affida provvisoriamente, per il periodo massimo di un anno, l'incarico al dirigente di un'altra struttura organizzativa, integrando a tal fine il contratto relativo all'incarico già conferitogli. Per l'esercizio provvisorio dell'incarico al dirigente spetta una specifica indennità, definita nel contratto collettivo previsto dal titolo V. Se non risulta possibile affidare provvisoriamente l'incarico di sostituzione al dirigente di un'altra struttura, anche in relazione al necessario possesso di eventuali particolari

abilitazioni professionali richieste al titolare dell'incarico, la Giunta provinciale, per ragioni motivatamente espresse nell'atto d'incarico, può incaricare della sostituzione personale privo della qualifica di dirigente, nel numero massimo del tre per cento del contingente massimo dei dirigenti definito dall'articolo 21 e comunque entro il limite stabilito dall'atto di programmazione del fabbisogno.

2. Nel caso di vacanza degli incarichi di direttore d'ufficio la Giunta provinciale, se non dispone la soppressione dell'ufficio, in attesa della copertura del posto provvede alla sostituzione provvisoria. L'incarico di sostituzione è conferito per il periodo massimo di un anno, entro il quale, se non si procede alla soppressione della struttura organizzativa, è preposto il responsabile o è bandito il concorso per la copertura del posto. Una volta avviate le procedure concorsuali l'incarico di sostituzione è comunque prorogato fino al loro completamento e alla conseguente assegnazione dell'incarico. Se la sostituzione del responsabile di ufficio perdura per un periodo superiore a quello fissato dal contratto collettivo al sostituto spetta, a decorrere dal giorno d'inizio della sostituzione, una specifica indennità, definita nel contratto collettivo previsto dal titolo V."

Art. 29

Sostituzione dell'articolo 35 della legge sul personale della Provincia 1997

1. L'articolo 35 della legge sul personale della Provincia 1997 è sostituito dal seguente:

"Art. 35

Trattamento economico dei dirigenti e dei direttori

1. Il trattamento economico dei dirigenti della Provincia e dei suoi enti pubblici strumentali è definito dai contratti collettivi previsti dal titolo V in modo da perseguire l'omogeneizzazione delle retribuzioni della dirigenza del sistema pubblico provinciale. Il trattamento economico prevede una retribuzione di posizione, differenziata sulla base di criteri oggettivi in ragione della tipologia di incarico dirigenziale, non inferiore al 30 per cento del totale.

2. Una quota del trattamento economico, non superiore al 15 per cento della retribuzione complessiva, è definita in ragione del grado di raggiungimento degli obiettivi e dei risultati della valutazione prevista dall'articolo 19.

3. La retribuzione del personale in possesso della qualifica di direttore è determinata dai contratti collettivi previsti dal titolo V in base alle caratteristiche degli incarichi conferiti e alle valutazioni ottenute."

Art. 30

Sostituzione dell'articolo 38 bis della legge sul personale della Provincia 1997

1. L'articolo 38 bis della legge sul personale della Provincia 1997 è sostituito dal seguente:

"Art. 38 bis

Disposizioni particolari per la valorizzazione delle professionalità

1. Per favorire la valorizzazione della professionalità del personale in servizio la Provincia può individuare, nel rispetto di criteri trasparenti e meritocratici definiti dalla Giunta provinciale previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, un elenco del personale particolarmente qualificato, appartenente alla categoria D, cui possono essere affidati incarichi di esperto a tempo determinato, di durata non superiore a cinque anni e rinnovabili, per lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione, anche correlate al possesso del diploma di laurea, di scuole universitarie o all'iscrizione ad albi professionali, caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza.

2. La Giunta provinciale, previa informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, stabilisce, in relazione alle strutture organizzative, tenuto conto delle loro caratteristiche, anche dimensionali, e della distribuzione del personale assegnato, il numero massimo di incarichi di esperto che possono essere affidati secondo quanto previsto da quest'articolo al personale particolarmente qualificato inserito nell'elenco. Il numero di incarichi di esperto è definito per ciascuna struttura organizzativa complessa nell'atto organizzativo previsto dall'articolo 12 bis.

3. L'incarico di esperto è conferito dal dirigente generale della struttura di riferimento. Gli incarichi di esperto sono oggetto di verifica annuale da parte del dirigente della struttura di assegnazione e sono revocati in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi fissati.

4. Al personale cui sono conferiti gli incarichi spetta una specifica indennità secondo quanto previsto dall'articolo 57, comma 5 bis. Per i fini di quest'articolo la Giunta provinciale costituisce uno specifico fondo nell'ambito della spesa prevista dall'articolo 63, comma 1."

Art. 31

Inserimento dell'articolo 38 ter nella legge sul personale della Provincia 1997

1. Dopo l'articolo 38 bis della legge sul personale della Provincia 1997 è inserito il seguente:

"Art. 38 ter

Disposizioni particolari per il personale dell'avvocatura

1. L'avvocatura della Provincia può articolarsi in uffici. All'avvocatura è assegnato personale in possesso del titolo di avvocato per assicurare, in particolare, la trattazione del contenzioso anche direttamente patrocinato avanti i competenti organi giurisdizionali; a questo personale spetta una specifica indennità omnicomprensiva, definita dalla contrattazione collettiva in relazione allo svolgimento dell'attività di assistenza legale.

2. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, può prevedere l'effettuazione della pratica forense presso l'avvocatura della Provincia, nel rispetto della legislazione statale in materia."

Art. 32

Modificazione dell'articolo 44 della legge sul personale della Provincia 1997

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 44 della legge sul personale della Provincia 1997 è inserito il seguente:

"2 bis. La Provincia, per assicurare l'assolvimento degli obblighi formativi necessari per il mantenimento dell'iscrizione all'albo dei dirigenti, promuove iniziative per la formazione continua dei dirigenti. La Provincia può realizzare le iniziative formative direttamente, anche attraverso propri enti strumentali, oppure mediante l'affidamento a soggetti terzi qualificati. La Provincia, sulla base di criteri definiti preventivamente dalla Giunta provinciale, può riconoscere l'assolvimento degli obblighi formativi dei dirigenti a seguito della loro partecipazione a iniziative formative realizzate da università o da altri soggetti particolarmente qualificati."

Art. 33

Inserimento dell'articolo 52 bis nella legge sul personale della Provincia 1997

1. Dopo l'articolo 52 della legge sul personale della Provincia 1997 è inserito il seguente:

"Art. 52 bis

Collocamento a riposo

1. Il personale provinciale è collocato a riposo d'ufficio nei seguenti casi:

- a) al raggiungimento dell'anzianità contributiva richiesta per il pensionamento anticipato senza penalizzazioni;
- b) al compimento dei sessantacinque anni di età con diritto a pensione;
- c) al raggiungimento dei limiti anagrafici fissati per la maturazione della pensione di vecchiaia.

2. Nel caso previsto dal comma 1, lettera a), il personale può chiedere di rimanere in servizio per un ulteriore periodo e comunque non oltre il sessantacinquesimo anno di età. Sulla richiesta si esprime l'amministrazione tenuto conto delle esigenze organizzative e di servizio."

Art. 34

Modificazioni dell'articolo 53 della legge sul personale della Provincia 1997

1. Il comma 1 quinquies dell'articolo 53 della legge sul personale della Provincia 1997 è sostituito dal seguente:

"1 quinquies. Ai fini della razionalizzazione del personale le società controllate direttamente dalla Provincia applicano l'articolo 1, commi 563, 564 e 568, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), secondo gli indirizzi approvati dalla Giunta provinciale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative."

2. Dopo il comma 1 quinquies dell'articolo 53 della legge sul personale della Provincia 1997 è inserito il seguente:

"1 sexies. Anche in relazione ai processi di riorganizzazione, di accorpamento e di ridefinizione dei compiti e delle attività degli enti strumentali della Provincia, previsti dall'articolo 33, comma 1, lettere b) e c), della legge provinciale n. 3 del 2006, e a seguito delle procedure di mobilità previste al comma 1 quinquies per le società direttamente controllate dalla Provincia, il personale che risulta eccedente presso questi enti può essere messo a disposizione della Provincia, anche per il collocamento presso suoi enti strumentali diversi, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di lavoro, secondo quanto stabilito con deliberazione della Giunta provinciale, previa verifica che la relativa assunzione sia stata disposta dall'ente strumentale attraverso procedure selettive effettuate nel rispetto dei principi costituzionali di pubblicità, trasparenza, imparzialità. La deliberazione della Giunta provinciale definisce la durata massima della messa a disposizione e le modalità per la determinazione e la regolazione di rapporti finanziari tra gli enti. La durata massima della messa a disposizione non può essere comunque superiore a tre anni, e gli enti strumentali non possono sostituire il personale messo a disposizione. La deliberazione è adottata previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative per il comparto autonomie locali."

Art. 35

Modificazioni dell'articolo 53 bis della legge sul personale della Provincia 1997 e dell'articolo 8 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27

1. Al comma 1 dell'articolo 53 bis della legge sul personale della Provincia 1997 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'inizio sono inserite le seguenti parole: "Ferma restando la disciplina in materia di appalti di servizi,";
- b) dopo le parole: "di collaborazione" sono inserite le seguenti: "organizzata dal committente";
- c) le parole: "e di ricerca" sono soppresse.

2. Alla fine del comma 2 dell'articolo 53 bis sono inserite le parole: "Resta inoltre ferma la possibilità di conferire incarichi di ricerca e di docenza nonché incarichi professionali in campo sanitario, che sono riportati nell'elenco degli incarichi previsto dall'articolo 39 undecies della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990."

3. Al primo periodo del comma 8 bis dell'articolo 8 della legge provinciale 27

dicembre 2010, n. 27 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'inizio sono inserite le seguenti parole: "Ferma restando la disciplina in materia di appalti di servizi,";
- b) le parole: "e collaborazione, studio e ricerca" sono sostituite dalle seguenti: ", di studio e di collaborazione organizzata dal committente,";
- c) dopo le parole: "o direttivi." sono inserite le seguenti: "Resta inoltre ferma la possibilità di conferire incarichi di ricerca e di docenza nonché incarichi professionali in campo sanitario."

Art. 36

Modificazioni dell'articolo 54 della legge sul personale della Provincia 1997

1. Nel comma 4 dell'articolo 54 della legge sul personale della Provincia 1997, dopo le parole: "con qualifica dirigenziale." sono inserite le seguenti: "Con riferimento agli incarichi di preposizione alle agenzie complesse, fermo restando quanto previsto dalle rispettive leggi istitutive, i contratti collettivi definiscono la misura della retribuzione di posizione del loro direttore in correlazione a quella prevista per gli incarichi dei dirigenti con posizione funzionale di dirigente generale."

2. Nel comma 5 dell'articolo 54 della legge sul personale della Provincia 1997 le parole: "si svolge in collegamento a quella del personale con qualifica dirigenziale" sono sostituite dalle seguenti: "si svolge nell'ambito dell'area di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale e ne definisce anche le forme di progressione economica".

Art. 37

Modificazioni dell'articolo 57 della legge sul personale della Provincia 1997

1. Il comma 2 ter dell'articolo 57 della legge sul personale della Provincia 1997 è abrogato.

2. Il comma 5 bis dell'articolo 57 della legge sul personale della Provincia 1997 è sostituito dal seguente:

"5 bis. L'indennità spettante al personale cui sono affidati gli incarichi previsti dall'articolo 38 bis è stabilita dalla contrattazione collettiva."

Art. 38

Integrazione dell'articolo 67 della legge sul personale della Provincia 1997

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 67 della legge sul personale della Provincia 1997 è inserito il seguente:

"1 bis. Il regolamento previsto dal comma 1 prevede inoltre i casi di incompatibilità per gli appartenenti al corpo forestale e individua le misure per impedire situazioni di conflitto di interesse nel caso in cui gli stessi assumono cariche in enti locali o incarichi direttivi di organi centrali o periferici dell'ente gestore della caccia, previsti dall'articolo 16 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (legge provinciale sulla caccia 1991), delle associazioni o società di pescatori sportivi locali, previste dall'articolo 4 della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60 (legge provinciale sulla pesca 1978)."

Art. 39

Modificazione dell'articolo 68 della legge sul personale della Provincia 1997

1. Nel comma 1 dell'articolo 68 della legge sul personale della Provincia 1997 le parole: "agli articoli 3, 8, 21, 37, 43, 47, 54 e 65" sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 3, 8, 22 bis, 37, 43, 47, 54 e 65".

Capo II

Modificazioni di altre leggi provinciali in materia di personale

Art. 40

Modificazione dell'articolo 30 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, in materia di proroga delle graduatorie degli enti strumentali

1. Nel comma 3 dell'articolo 30 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, le parole: "entro il 31 gennaio 2015" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 aprile 2015".

Art. 41

Integrazione dell'articolo 17 della legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2 (legge provinciale sull'Europa 2015)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 17 della legge provinciale sull'Europa 2015 è inserito il seguente:

"3 bis. Per l'attuazione di iniziative cofinanziate dall'Unione europea previste dal comma 1 e nei limiti delle risorse per l'assistenza tecnica o di supporto all'attuazione e al controllo dei fondi europei previste per tali iniziative, la Provincia può reclutare personale a tempo determinato anche in deroga ai limiti previsti dalla normativa provinciale vigente, diversi da quelli relativi alla durata, con competenze specialistiche per i compiti di attuazione e di controllo in capo alle strutture provinciali preposte all'attuazione delle predette iniziative. Tale personale svolge esclusivamente le funzioni per le quali è stato assunto, nel rispetto delle modalità indicate dall'Unione europea e non può essere destinato ad attività diverse. Questo comma si applica anche per le iniziative finanziate con il fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e con il fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP)."

Capo III

Disposizioni finali

Art. 42

Disposizioni di prima applicazione

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge la Giunta provinciale approva l'atto organizzativo previsto dall'articolo 12 bis della legge sul personale della Provincia 1997. I limiti previsti dall'articolo 12 quater, comma 3, e 12 quinquies, comma 3, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2016.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge la Giunta provinciale istituisce l'albo dei dirigenti previsto dall'articolo 15 bis della legge sul personale della Provincia 1997; è iscritto all'albo il personale della Provincia e dei suoi enti pubblici strumentali in possesso della qualifica di dirigente in servizio alla medesima data.

3. Per assicurare la direzione delle strutture organizzative previste dall'atto organizzativo della Provincia, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore di questa legge la Giunta provinciale approva l'atto di programmazione del fabbisogno di dirigenti previsto dall'articolo 21 della legge sul personale della Provincia 1997.

4. A seguito dell'approvazione dell'atto organizzativo della Provincia e dell'atto di programmazione del fabbisogno, sono conferiti gli incarichi dirigenziali di preposizione alle strutture organizzative individuate dall'atto organizzativo secondo quanto previsto, in particolare, dagli articoli 23, 24, 25, 26, 27 e 28 della legge sul personale della Provincia 1997.

5. Il limite previsto dal comma 1 dell'articolo 34 bis della legge sul personale della

Provincia 1997 per incarichi di sostituto dirigente si applica agli incarichi conferiti successivamente all'entrata in vigore di questa legge. Gli incarichi conferiti prima dell'entrata in vigore di questa legge continuano ad essere regolati dalle previgenti disposizioni delle leggi provinciali.

Art. 43

Disposizioni transitorie

1. Gli incarichi dirigenziali assegnati in applicazione delle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore di questa legge sono confermati fino alla loro scadenza, fatti salvi gli obblighi formativi previsti dalla presente legge. Se l'atto organizzativo sopprime strutture organizzative esistenti alla data di entrata in vigore di questa legge, anche a seguito di accorpamento delle relative competenze, i dirigenti senza incarico sono assegnati a una struttura complessa per svolgere compiti di supporto all'esercizio delle funzioni del suo dirigente generale.

2. I dirigenti in possesso della qualifica di dirigente prima dell'entrata in vigore di questa legge, ai quali non sono conferiti gli incarichi dirigenziali previsti dagli articoli 25, 26 e 27 della legge sul personale della Provincia 1997, restano iscritti all'albo dei dirigenti fino alla cessazione dal servizio. Per il periodo in cui sono assegnati a una struttura complessa ai sensi del comma 1, questi dirigenti continuano a percepire il trattamento fondamentale della retribuzione spettante per lo svolgimento dell'ultimo incarico dirigenziale loro assegnato.

Art. 44

Abrogazioni

1. Sono abrogati:

- a) gli articoli 20, 21, 24 e 166 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento);
- b) gli articoli 13 e 14 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6;
- c) l'articolo 45 della legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5;
- d) l'articolo 16 della legge provinciale 19 maggio 1992, n. 15;
- e) l'articolo 37 (Agenzia provinciale per le relazioni sindacali) della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23;
- f) l'articolo 15 della legge provinciale 17 dicembre 1993, n. 43;
- g) l'articolo 46 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1;
- h) i commi 3.2 e 3.3 dell'articolo 8, il comma 7 bis dell'articolo 37, l'articolo 62 e il comma 3 dell'articolo 64 della legge sul personale della Provincia 1997;
- i) l'articolo 23 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3;
- j) gli articoli 28, 29, 30 e il comma 9 ter dell'articolo 32 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino);
- k) il comma 2 ter dell'articolo 3 (Disposizioni per il contenimento della spesa per il personale, per gli organi di amministrazione di enti strumentali e per il personale sanitario convenzionato, nonché modificazioni dell'articolo 1 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, e dell'articolo 1 della legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19) della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
- l) l'articolo 7 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 21;
- m) l'articolo 9 della legge provinciale 9 agosto 2013, n. 16.

Art. 45

Disposizioni finanziarie

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale. ad esclusione di quanto previsto dal comma 2.

2. Alla copertura della maggiore spesa derivante dall'applicazione degli articoli 30 e 37, stimata in 100.000 euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 sull'unità previsionale di base 15.90.110 (personale dei servizi generali), si provvede con le minori spese di pari importo, per i medesimi esercizi e sulla medesima unità previsionale di base, derivanti dall'applicazione dell'articolo 3 (Iniziative per la modernizzazione del settore pubblico provinciale e per la revisione della spesa pubblica) della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10.

Art. 46

Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 3 aprile 2015

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Ugo Rossi

LAVORI PREPARATORI

- Disegno di legge 9 febbraio 2015, n. 66, d'iniziativa della giunta provinciale su proposta del presidente Ugo Rossi, concernente "Riordino della dirigenza e dell'organizzazione della Provincia: modificazioni della legge sul personale della Provincia 1997, della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento), e della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)".
- Assegnato alla prima commissione permanente il 12 febbraio 2015.
- Parere favorevole della prima commissione permanente sul testo con il titolo "Riordino della dirigenza e dell'organizzazione della Provincia: modificazioni della legge sul personale della Provincia 1997" espresso il 25 febbraio 2015.
- Approvato dal consiglio provinciale con il titolo "Riordino della dirigenza e dell'organizzazione della Provincia: modificazioni della legge sul personale della Provincia 1997, della legge finanziaria provinciale 2015 e della legge provinciale sull'Europa 2015" il 26 marzo 2015.

LEGGE PROVINCIALE 22 aprile 2015, n. 8

Modificazioni della legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10, concernente "Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Provincia autonoma di Trento e modificazione della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi)"

(b.u. 28 aprile 2015, n. 17, suppl. n. 1)

INDICE

Art. 1 - Sostituzione dell'articolo 2 della legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10 concernente "Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Provincia autonoma di Trento e modificazione della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi)"

Art. 2 - Modificazioni dell'articolo 3 della legge provinciale n. 10 del 2010

Art. 3 - Sostituzione dell'articolo 4 della legge provinciale n. 10 del 2010

Art. 4 - Modificazioni dell'articolo 5 della legge provinciale n. 10 del 2010

Art. 5 - Modificazioni dell'articolo 7 della legge provinciale n. 10 del 2010

Art. 6 - Sostituzione dell'articolo 8 della legge provinciale n. 10 del 2010

Art. 7 - Inserimento dell'articolo 8 bis nella legge provinciale n. 10 del 2010, in materia di nomine o designazioni dei componenti di organi di controllo

Art. 8 - Sostituzione dell'articolo 9 della legge provinciale n. 10 del 2010

Art. 9 - Modificazione dell'articolo 15 della legge provinciale n. 10 del 2010

Art. 10 - Disposizione transitoria

Art. 11 - Abrogazioni

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Sostituzione dell'articolo 2 della legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10 concernente "Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Provincia autonoma di Trento e modificazione della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi)"

1. L'articolo 2 della legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10 è sostituito dal seguente:

"Art. 2

Pubblicità

1. La Provincia garantisce la pubblicità delle nomine e designazioni da essa effettuate secondo le modalità previste dalla normativa in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione, garantendo la consultazione di una raccolta unitaria dei nominati e dei designati.

2. Ai fini dell'informazione al Consiglio provinciale, la Provincia comunica al Presidente del Consiglio i nominativi dei candidati nominati e designati. Nella comunicazione indica i motivi della scelta con riferimento ai criteri di cui all'articolo 4 e con riferimento al parere reso dalla competente commissione permanente del Consiglio provinciale, nonché la durata della carica."

Art. 2

Modificazioni dell'articolo 3 della legge provinciale n. 10 del 2010

1. Alla fine della rubrica dell'articolo 3 della legge provinciale n. 10 del 2010 sono inserite le parole: "per nomine o designazioni in organi di amministrazione".

2. Dopo il comma 7 dell'articolo 3 della legge provinciale n. 10 del 2010 è inserito il seguente:

"7 bis. La Giunta provinciale può integrare l'elenco delle candidature ad essa pervenute, anche dopo la scadenza del termine previsto dal comma 4."

Art. 3

Sostituzione dell'articolo 4 della legge provinciale n. 10 del 2010

1. L'articolo 4 della legge provinciale n. 10 del 2010 è sostituito dal seguente:

"Art. 4

Valutazione delle candidature per nomine o designazioni in organi di amministrazione

1. Le persone da nominare o da designare, oltre che per i requisiti stabiliti dalle norme vigenti e dagli ordinamenti degli enti interessati, devono essere scelte in ragione di:

- a) competenza ed attinenza del curriculum rispetto alla carica;
- b) indipendenza ed assenza di conflitti di interesse;
- c) rotazione delle cariche e degli incarichi secondo quanto disposto dall'articolo 7; in caso di cumulo di cariche ai sensi del comma 1 dell'articolo 7 va indicata la gratuità degli incarichi, le ragioni che collegano i settori in cui operano gli enti interessati e le partecipazioni sociali che giustificano il cumulo;
- d) rappresentanza di genere."

Art. 4

Modificazioni dell'articolo 5 della legge provinciale n. 10 del 2010

1. La rubrica dell'articolo 5 della legge provinciale n. 10 del 2010 è sostituita dalla seguente: "Inconferibilità e incompatibilità di incarichi".

2. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale n. 10 del 2010 è sostituito dal seguente:

"1. Per le nomine e le designazioni disciplinate da questa legge si applicano le disposizioni statali in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi."

Art. 5

Modificazioni dell'articolo 7 della legge provinciale n. 10 del 2010

1. Il comma 3 dell'articolo 7 della legge provinciale n. 10 del 2010 è sostituito dal seguente:

"3. E' vietata per due anni la nomina o la designazione in una carica compresa fra quelle disciplinate da questa legge se l'interessato ha ricoperto una o più cariche per dieci anni consecutivi,

anche prima dell'entrata in vigore di questa legge. La nomina o la designazione che comporti il superamento del periodo massimo di dieci anni non può essere disposta."

2. Il comma 4 dell'articolo 7 della legge provinciale n. 10 del 2010 è abrogato.

Art. 6

Sostituzione dell'articolo 8 della legge provinciale n. 10 del 2010

1. L'articolo 8 della legge provinciale n. 10 del 2010 è sostituito dal seguente:

"Art. 8

Procedura di nomina o designazione dei componenti di organi di amministrazione

1. La Giunta provinciale forma l'elenco delle candidature pervenute in base all'articolo 3. In casi particolari, motivati nella proposta di candidatura, la Giunta provinciale può integrare l'elenco dandone comunicazione alla commissione permanente del Consiglio provinciale competente in materia di nomine e designazioni almeno due giorni prima della seduta convocata ai sensi del comma 2. Se le designazioni sono di competenza del Consiglio provinciale l'elenco è formato dall'ufficio di presidenza del Consiglio provinciale.

2. L'elenco delle candidature formato dalla Giunta provinciale è inviato alla commissione permanente del Consiglio provinciale competente in materia di nomine e designazioni. La commissione si esprime entro trenta giorni trascorsi i quali si prescinde dal parere. Il parere espresso dalla commissione su una o più candidature deve essere motivato con riferimento ai requisiti previsti dalla legge o dall'ordinamento dell'ente. Con riferimento a una nomina o designazione, la commissione può segnalare l'opportunità che siano richieste specifiche competenze professionali.

3. Sono nominate o designate persone comprese nell'elenco previsto dal comma 1 dando specifiche motivazioni rispetto alla scelta. Se la Giunta provinciale nomina o designa una persona rispetto alla quale la competente commissione permanente del Consiglio provinciale ha espresso parere negativo, le ragioni dello scostamento dal parere sono motivate. Le motivazioni della nomina o della designazione sono rese pubbliche.

4. Se il rispetto delle procedure previste da quest'articolo determina l'impossibilità di funzionamento o l'impossibilità di adottare tempestivamente atti obbligatori da parte di società controllate direttamente o indirettamente dalla Provincia, di fondazioni o di associazioni in cui la Provincia riveste una posizione dominante o ha la qualità di socio fondatore, la Provincia può provvedere alla nomina o alla designazione in deroga a quest'articolo, riferendo e motivando la scelta alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale."

Art. 7

Inserimento dell'articolo 8 bis nella legge provinciale n. 10 del 2010, in materia di nomine o designazioni dei componenti di organi di controllo

1. Dopo l'articolo 8 della legge provinciale n. 10 del 2010 è inserito il seguente:

"Art. 8 bis

Procedura di nomina o designazione dei componenti di organi di controllo

1. Presso la Provincia è istituito un elenco per le nomine e le designazioni dei revisori dei conti e dei componenti dei collegi sindacali.

2. Possono chiedere di essere iscritti all'elenco del comma 1, presentando apposita domanda corredata da curriculum, i soggetti iscritti al registro dei revisori legali o i funzionari dell'amministrazione provinciale che hanno maturato un'esperienza in materia finanziario-contabile di almeno tre anni. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le modalità

organizzative per la presentazione delle domande di iscrizione all'elenco nonché per la sua tenuta e il suo aggiornamento.

3. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, la Giunta provinciale provvede alla nomina o alla designazione dei revisori dei conti o dei componenti del collegio sindacale tra gli iscritti nell'elenco di cui al comma 1, nel rispetto dei criteri previsti dall'articolo 4. In caso di nomina o designazione di funzionari della Provincia, in deroga ai limiti previsti dall'articolo 7, può essere conferita una carica con riferimento ad uno specifico ente per non più di due mandati consecutivi."

Art. 8

Sostituzione dell'articolo 9 della legge provinciale n. 10 del 2010

1. L'articolo 9 della legge provinciale n. 10 del 2010 è sostituito dal seguente:

"Art. 9

Obblighi derivanti dalla nomina

1. Il nominato invia al Presidente della Provincia una dichiarazione che attesta:

- a) l'insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dalla normativa statale richiamata dall'articolo 5, comma 1;
- b) l'inesistenza dei conflitti d'interesse previsti dall'articolo 6 al momento della nomina.

2. Nel corso del mandato il nominato comunica alla Provincia il sopravvenire di situazioni di conflitti d'interesse previsti dall'articolo 6, entro dieci giorni dalla data in cui si sono verificate o da quella in cui ne è venuto a conoscenza."

Art. 9

Modificazione dell'articolo 15 della legge provinciale n. 10 del 2010

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 15 della legge provinciale n. 10 del 2010 è inserito il seguente:

"3 bis. L'elenco di cui all'articolo 8 bis è istituito entro sei mesi dall'adozione della deliberazione della Giunta provinciale di cui al comma 2 del medesimo articolo."

Art. 10

Disposizione transitoria

1. Le modificazioni apportate da questa legge alla legge provinciale n. 10 del 2010 si applicano con riferimento alle procedure di nomina o di designazione per le quali la pubblicazione di cui all'articolo 3, comma 1, della legge provinciale n. 10 del 2010 è disposta dopo l'entrata in vigore di questa legge. Per le procedure per le quali è già stata disposta la predetta pubblicazione prima dell'entrata in vigore di questa legge, continua ad applicarsi la legge provinciale n. 10 del 2010 nel testo vigente prima dell'entrata in vigore di questa legge, fatta salva l'applicazione dell'articolo 7, nel testo qui modificato.

2. Fino alla data di adozione della deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'articolo 15, comma 3 bis, della legge provinciale n. 10 del 2010 inserito da questa legge, le nomine e le designazioni negli organi di controllo sono disposte secondo quanto previsto dalla medesima legge provinciale, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore di questa legge.

Art. 11
Abrogazioni

1. Sono abrogati il comma 2 dell'articolo 11 e l'articolo 12 della legge provinciale n. 10 del 2010.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 22 aprile 2015

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Ugo Rossi

LAVORI PREPARATORI

- Disegno di legge 9 marzo 2015, n. 69, d'iniziativa del consigliere Luca Zeni (Partito democratico del Trentino), concernente "Modificazione della legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10, concernente 'Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Provincia autonoma di Trento e modificazione della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi)".
- Assegnato alla prima commissione permanente il 10 marzo 2014.
- Parere favorevole della prima commissione permanente sul testo con il titolo "Modificazioni della legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10, concernente 'Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Provincia autonoma di Trento e modificazione della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi)'" espresso il 17 marzo 2015.
- Approvato dal consiglio provinciale il 15 aprile 2015.

LEGGE PROVINCIALE 3 giugno 2015, n. 9

Disposizioni per l'assestamento del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale di assestamento 2015)

(b.u. 4 giugno 2015, n. 22, straord. n. 1)

INDICE

Art. 1 - Modificazioni della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura 2003), e dell'articolo 30 ter della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993), in materia di incentivazione dei servizi di connettività in banda ultralarga, e dell'articolo 38 della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993

Art. 2 - Integrazione dell'articolo 10 (Interventi straordinari per la qualificazione e l'innovazione delle professioni) della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10

Art. 3 - Modificazioni dell'articolo 8 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, in materia di poteri regolamentari dei comuni relativi all'imposta immobiliare semplice

Art. 4 - Integrazione dell'articolo 4 (Istituzione della tassa automobilistica provinciale) della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10

Art. 5 - Disposizioni di spesa in materia di società controllate e connessa modificazione dell'articolo 25 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27

Art. 6 - Modificazioni della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, concernente "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)"

Art. 7 - Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)

Art. 8 - Integrazione dell'articolo 44 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)

Art. 9 - Integrazione dell'articolo 17 (Contributi da utilizzare in compensazione) della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14

Art. 10 - Modificazioni della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979)

Art. 11 - Integrazione dell'articolo 22 (Estinzione anticipata dei mutui dei comuni) della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14

Art. 12 - Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997), e dell'articolo 31 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14

Art. 13 - Modificazioni dell'articolo 54 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977)

Art. 14 - Modificazioni dell'articolo 44 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25, in materia di validità delle graduatorie del personale docente

Art. 15 - Integrazione dell'articolo 38 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali 1990)

Art. 16 - Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993)

Art. 17 - Modificazione dell'articolo 1 (Disposizioni in materia di semplificazione delle procedure per la realizzazione di opere pubbliche) della legge provinciale 3 aprile 2009,

n. 4

Art. 18 - *Integrazione dell'articolo 39 della legge provinciale 13 novembre 2014, n. 12, concernente "Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), della legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7 (legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005), e di disposizioni connesse"*

Art. 19 - *Modificazioni dell'articolo 7 della legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8 (legge provinciale sulla polizia locale 2005)*

Art. 20 - *Inserimento dell'articolo 18 ter nella legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21 (legge provinciale sullo sport 1990)*

Art. 21 - *Integrazione dell'articolo 5 della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (legge provinciale sugli usi civici 2005)*

Art. 22 - *Misure urgenti per il sistema educativo*

Art. 23 - *Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura degli oneri*

Art. 24 - *Entrata in vigore*

Tabella A - *Nuove autorizzazioni e riduzioni di spesa inerenti l'assestamento del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 (articolo 23)*

Tabella B - *Riferimento delle spese inerenti l'assestamento del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 (articolo 23)*

Tabella C - *Copertura degli oneri (articolo 23)*

Tabella D - *Finanza locale (articolo 23)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modificazioni della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura 2003), e dell'articolo 30 ter della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993), in materia di incentivazione dei servizi di connettività in banda ultralarga, e dell'articolo 38 della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 27 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è inserito il seguente:

"2 bis. Ai soggetti che già svolgono attività agrituristica o che sono in possesso del nulla osta previsto dall'articolo 4 della legge provinciale sull'agriturismo 2001 possono essere concessi contributi per favorire lo sviluppo dei servizi di connettività in banda ultralarga, secondo quanto previsto con deliberazione della Giunta provinciale."

2. Il comma 6 dell'articolo 59 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è abrogato.

3. Alla fine del comma 1 dell'articolo 30 ter della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993 sono inserite le parole: "Ai rifugi escursionistici possono essere concessi contributi per favorire lo sviluppo dei servizi di connettività in banda ultralarga ai sensi della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999."

4. Dopo il comma 3 dell'articolo 38 della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993 è inserito il seguente:

"3 bis. Alle domande di agevolazione per investimenti fissi presentate dai proprietari di rifugi

escursionistici prima della data di entrata in vigore della legge provinciale 23 ottobre 2014, n. 11, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dall'articolo 24 nella versione precedente alle modifiche apportate dall'articolo 16 della predetta legge provinciale."

5. I contributi concessi ai sensi dei commi 1 e 3, nonché quelli specificamente concessi per lo sviluppo dei servizi di connettività in banda ultralarga ai sensi della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999), possono riguardare anche spese sostenute prima della data di approvazione di questa legge purché siano successive al 13 aprile 2015 e purché i contributi siano concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

6. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 2

Integrazione dell'articolo 10 (Interventi straordinari per la qualificazione e l'innovazione delle professioni) della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 10 della legge provinciale n. 10 del 2012 è inserito il seguente:

"5 bis. Per i fini del comma 1 la Provincia può concedere ai professionisti, singoli o associati, incentivi per investimenti da utilizzare in compensazione secondo quanto previsto dall'articolo 17 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14. Gli incentivi sono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis". La Giunta provinciale approva le disposizioni attuative di questo comma, individuando in particolare le tipologie d'investimento ammissibili ad agevolazione, la misura dell'incentivo, le modalità di concessione ed erogazione degli incentivi, le spese ammissibili."

2. I contributi concessi ai sensi di questo articolo possono riguardare anche spese sostenute prima della data di approvazione di questa legge purché siano successive al 13 aprile 2015 e purché i contributi siano concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 3

Modificazioni dell'articolo 8 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, in materia di poteri regolamentari dei comuni relativi all'imposta immobiliare semplice

1. Al comma 2 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 14 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera b) le parole: "entro il primo grado" sono sostituite dalle seguenti: "entro il secondo grado";

b) dopo la lettera e) è inserita la seguente:

"e bis) per l'anno 2015, stabilire aliquote ridotte, comunque nei limiti indicati dall'articolo 5, comma 6, lettera c), per i fabbricati iscritti o iscrivibili al catasto nella categoria D8 e destinati esclusivamente a impianti di risalita, funivie, skilift o sciovie, cabinovie, comunque denominati, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato;"

2. Le deliberazioni relative all'esercizio della facoltà prevista dalla lettera b) del comma 1 sono adottate entro il 30 luglio 2015.

Art. 4

Integrazione dell'articolo 4 (Istituzione della tassa automobilistica provinciale) della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10

1. Dopo il comma 6 quinquies dell'articolo 4 della legge provinciale n. 10 del 1998 è inserito il seguente:

"6 sexies. Dal 1° gennaio 2015 sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale gli autoveicoli e i motoveicoli, esclusi quelli adibiti a uso professionale, di anzianità compresa tra i venti e i trent'anni, classificati di interesse storico o collezionistico, iscritti in uno dei seguenti registri: Automotoclub storico italiano, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico Federazione motociclistica italiana, Registro storico dell'Automobile club d'Italia. In caso di utilizzazione su pubblica strada i veicoli esentati sono assoggettati a una tassa di circolazione fissa annua, riferita all'anno solare, di 25,82 euro per gli autoveicoli e di 10,33 euro per i motoveicoli."

2. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.

Art. 5

Disposizioni di spesa in materia di società controllate e connessa modificazione dell'articolo 25 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27

1. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere a titolo di finanziamento soci la somma di 10 milioni di euro all'Istituto trentino per l'edilizia abitativa - società per azioni, a valere sull'esercizio finanziario 2015. Il finanziamento è infruttifero; la scadenza del relativo rimborso è fissata al 31 dicembre 2025.

2. Per sostenere la realizzazione degli investimenti e delle attività finanziate ai sensi degli articoli 33 e 34 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere a Trentino sviluppo s.p.a., a titolo di finanziamento soci, la somma di 10 milioni di euro a valere sull'esercizio finanziario 2015. Il finanziamento è infruttifero; la scadenza del relativo rimborso è fissata al 31 dicembre 2021.

3. Il comma 4 dell'articolo 25 (Disposizioni di spesa in materia di società controllate) della legge provinciale n. 27 del 2010 è sostituito dal seguente:

"4. I finanziamenti previsti dai commi 1, 2 e 3 sono infruttiferi; la scadenza dei relativi rimborsi è fissata al 31 dicembre 2025."

4. Con la tabella A sono autorizzate sul bilancio provinciale 2015 le seguenti spese:

- a) per i fini del comma 1 la spesa di 10 milioni di euro sull'unità previsionale di base 65.5.210 (Interventi in conto capitale per l'edilizia abitativa pubblica);
- b) per i fini del comma 2 la spesa di 10 milioni di euro sull'unità previsionale di base 61.22.220 (Investimenti di sistema e di settore).

Art. 6

Modificazioni della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, concernente "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)"

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 15 del 2005 è inserito il seguente:

"6 bis. Per migliorare la pianificazione degli interventi in materia di edilizia pubblica, la struttura provinciale competente assicura la raccolta e l'analisi delle informazioni relative alla condizione abitativa provinciale".

2. Nel comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale n. 15 del 2005 le parole: "nel territorio del comune in cui è situato l'alloggio" sono sostituite dalle seguenti: "nel territorio del comune o della comunità in cui è situato l'alloggio nonché nel territorio della provincia".

3. Nella lettera a) del comma 10 dell'articolo 7 della legge provinciale n. 15 del 2005 le parole: "gli oneri relativi al predetto personale sono a carico di ITEA s.p.a.;" sono soppresse.

Art. 7

*Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3
(Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)*

1. Il comma 9 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 3 del 2006 è sostituito dal seguente:

"9. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, in materia di programmazione provinciale, nonché in relazione a quanto disposto dal comma 10, la Provincia, i comuni e le comunità stipulano intese istituzionali e accordi di programma anche di carattere generale per la definizione degli obiettivi, nonché per l'individuazione e la realizzazione - in forma integrata - delle azioni e delle attività di loro competenza."

2. Nel comma 8 dell'articolo 13 della legge provinciale n. 3 del 2006 le parole: ", al 31 dicembre 2015" sono soppresse.

3. L'allegato A della legge provinciale n. 3 del 2006 è sostituito da quello riportato nella tabella E allegata a questa legge.

Art. 8

*Integrazione dell'articolo 44 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21
(Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)*

1. Alla fine del comma 5 bis dell'articolo 44 della legge provinciale n. 21 del 1992 sono inserite le parole: "I termini per la produzione della documentazione tecnica necessaria per l'ammissione a contributo sono fissati dalla deliberazione attuativa entro il termine massimo di quattro anni. La deliberazione può richiedere e disciplinare anche la presentazione di un'idonea garanzia."

2. Il comma 1 si applica anche alle domande già presentate alla data di entrata in vigore di questa legge per le quali non è già intervenuto il provvedimento di concessione dell'agevolazione.

Art. 9

*Integrazione dell'articolo 17 (Contributi da utilizzare in compensazione)
della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14*

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 17 della legge provinciale n. 14 del 2014 sono inserite le parole: "La Giunta provinciale ripartisce annualmente le risorse finalizzate a questi interventi tra le tipologie di incentivi e di aiuti individuati, provvedendo in tale sede all'assunzione del relativo impegno di spesa."

Art. 10

*Modificazioni della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7
(legge provinciale di contabilità 1979)*

1. Nel comma 1 dell'articolo 27 bis della legge provinciale di contabilità 1979, dopo le parole: "le variazioni al bilancio occorrenti" è inserita la seguente: "anche".

2. All'articolo 81 bis della legge provinciale di contabilità 1979 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è abrogato;

b) nel comma 3 le parole: "alle disposizioni citate nei commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "alle disposizioni citate nel comma 1".

3. Dopo l'articolo 81 bis della legge provinciale di contabilità 1979 è inserito il seguente:

"Art. 81 ter

Disposizioni in materia di finanziamento delle funzioni delegate dalla Regione

1. In relazione alla modifica, da parte dell'articolo 1, comma 407, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, alla disciplina dello Statuto speciale concernente le entrate tributarie dello Stato spettanti alla Regione Trentino - Alto Adige e alle province autonome, la Provincia, ai fini dell'esercizio delle funzioni delegate o trasferite dalla Regione, provvede con le risorse finanziarie specificatamente destinate dalla Regione, anche tramite il fondo disciplinato dall'articolo 13 (Fondo unico per il finanziamento delle funzioni delegate) della legge regionale 16 luglio 2004, n. 1, nonché con risorse proprie."

Art. 11

*Integrazione dell'articolo 22 (Estinzione anticipata dei mutui dei comuni)
della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 22 della legge provinciale n. 14 del 2014 è inserito il seguente:

"2 bis. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare con propria deliberazione le variazioni al bilancio necessarie per adeguare le entrate e le spese afferenti l'anticipo delle risorse previsto da quest'articolo."

Art. 12

*Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della
Provincia 1997), e dell'articolo 31 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14*

1. I commi 3 bis e 3 ter dell'articolo 20 della legge sul personale della Provincia 1997 sono abrogati.

2. Alla fine del comma 3 dell'articolo 23 della legge sul personale della Provincia 1997 sono inserite le parole: "Per il conferimento da parte dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari dei predetti incarichi a dirigenti professionali e tecnici sono richiesti, ai sensi dell'articolo 44, comma 10, della legge provinciale sulla tutela della salute anche i requisiti professionali previsti

dalla disciplina statale per l'accesso a tale dirigenza."

3. Dopo l'articolo 43 bis della legge sul personale della Provincia 1997 è inserito il seguente:

"Art. 43 ter

Modalità innovative di reclutamento del personale

1. Per promuovere la conoscenza delle attività e del lavoro nella pubblica amministrazione, in collaborazione con l'Università degli studi di Trento, la Giunta provinciale è autorizzata a offrire a studenti o a neolaureati esperienze di stage presso le strutture organizzative provinciali e gli enti strumentali della Provincia.

2. In relazione a quanto previsto dal comma 1 la Giunta provinciale determina, tenuto conto delle proposte dell'università che devono seguire principi di trasparenza e criteri meritocratici:

- a) le procedure per l'assegnazione degli stage, il loro numero massimo, i criteri e le procedure per l'assegnazione di borse di studio;
- b) i criteri per l'ammissione agli stage e in particolare i livelli di profitto minimo richiesti;
- c) i criteri per la valutazione degli esiti degli stage e per il loro riconoscimento per la partecipazione a iniziative formative o di tirocinio."

4. L'articolo 52 bis della legge sul personale della Provincia 1997 è sostituito dal seguente:

"Art. 52 bis

Collocamento a riposo

1. Ai fini del collocamento a riposo con risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro e del divieto di trattenimento in servizio del proprio personale e di quello dipendente dai suoi enti pubblici strumentali, la Provincia applica la legislazione statale vigente in materia."

5. Alla fine del comma 12 dell'articolo 31 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 sono inserite le parole: ", con riguardo ai componenti collocati in quiescenza alla data di entrata in vigore di questo comma".

6. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 3 si provvede con le modalità indicate nella Tabella B.

Art. 13

*Modificazioni dell'articolo 54 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13
(legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977)*

1. Dopo l'ottavo comma dell'articolo 54 della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977 è inserito il seguente:

"A partire dall'anno scolastico 2015/2016 il piano può prevedere, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, modalità di finanziamento delle scuole dell'infanzia a budget, con meccanismi anche diversi da quelli disciplinati dagli articoli 48 e 49, volti a promuovere la responsabilità gestionale dei soggetti finanziati, ad ottimizzare l'investimento delle risorse, a semplificare ed efficientare i processi decisionali e i flussi amministrativi e finanziari."

Art. 14

*Modificazioni dell'articolo 44 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25,
in materia di validità delle graduatorie del personale docente*

1. Alla fine del comma 19 dell'articolo 44 della legge provinciale n. 25 del 2012 sono inserite le parole: "Le graduatorie del concorso pubblico straordinario per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente delle scuole provinciali a carattere statale di primo e secondo grado in scadenza al 31 agosto 2015, sono prorogate fino al 31 agosto 2016 per l'assunzione dei soli vincitori."

Art. 15

*Integrazione dell'articolo 38 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23
(legge sui contratti e sui beni provinciali 1990)*

1. Alla fine del comma 6 ter dell'articolo 38 della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990 sono inserite le parole: "In relazione a quanto stabilito da protocolli di intesa, accordi di programma e altri strumenti di cooperazione istituzionale, gli enti locali, inoltre, possono cedere in uso a titolo gratuito beni mobili e immobili del proprio patrimonio ad altri enti locali, per l'esercizio di funzioni di competenza di questi ultimi."

Art. 16

*Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26
(legge provinciale sui lavori pubblici 1993)*

1. Al comma 1 quater dell'articolo 20 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nell'alinnea, dopo le parole: "le disposizioni contrattuali previste dal comma 1 ter" sono inserite le seguenti: ", fatta eccezione per quelle connesse ad attività in materia di sicurezza,";
- b) nella lettera b), dopo le parole: "non possono superare" sono inserite le seguenti: "per anno di competenza".

2. Dopo il comma 19 bis dell'articolo 50 quater della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 è inserito il seguente:

"19 ter. In coerenza con l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), nei casi previsti dal comma 19 non sono ammissibili proposte in contrasto con il piano urbanistico provinciale, ivi compresa la disciplina delle invariati, quando l'attuazione di queste proposte impone l'adozione di una variante al piano medesimo."

3. Il comma 2 si applica alle proposte presentate, ai sensi dell'articolo 50 quater, comma 19, della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede con le modalità indicate nella Tabella B.

Art. 17

Modificazione dell'articolo 1 (Disposizioni in materia di semplificazione delle procedure per la realizzazione di opere pubbliche) della legge provinciale 3 aprile 2009, n. 4

1. Nel comma 3 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 4 del 2009 le parole: "Fino al 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2015".

Art. 18

Integrazione dell'articolo 39 della legge provinciale 13 novembre 2014, n. 12, concernente "Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), della legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7 (legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005), e di disposizioni connesse"

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 39 della legge provinciale n. 12 del 2014 è inserito il seguente:

"3 bis. Entro la data prevista con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, il personale delle comunità addetto alle funzioni di polizia locale è

trasferito alle dipendenze dei comuni aderenti alla gestione associata per il servizio di polizia locale secondo quanto previsto dalle convenzioni in caso di scioglimento, ferma restando la possibilità di integrare o modificare queste convenzioni. Il trasferimento è disposto anche se la comunità continua ad aderire alla convenzione. In relazione all'esigenza di assicurare la continuità del servizio, fino al 31 dicembre 2015 il personale stagionale può essere assunto con le modalità già previste dalle convenzioni approvate prima del 31 dicembre 2014."

Art. 19

Modificazioni dell'articolo 7 della legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8 (legge provinciale sulla polizia locale 2005)

1. Nel comma 5 bis dell'articolo 7 della legge provinciale sulla polizia locale 2005 le parole: "30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento".

2. Dopo il comma 5 bis dell'articolo 7 della legge provinciale sulla polizia locale 2005 è inserito il seguente:

"5 ter. Per assicurare maggiore funzionalità ed efficacia nell'utilizzo degli impianti di videosorveglianza degli enti locali la Provincia promuove la realizzazione di un sistema integrato di controllo del territorio volto ad assicurarne la fruibilità da parte delle forze dell'ordine statali, anche stipulando gli accordi previsti dall'articolo 6."

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 20

Inserimento dell'articolo 18 ter nella legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21 (legge provinciale sullo sport 1990)

1. Dopo l'articolo 18 bis della legge provinciale sullo sport 1990 è inserito il seguente:

"Art. 18 ter

Finanziamento di un protocollo d'intesa con il CONI

1. La Provincia promuove azioni congiunte con il CONI volte a promuovere, per il periodo 2015-2021, lo sviluppo programmato dell'impiantistica sportiva e delle attività sportive sul territorio provinciale. A tal fine la Provincia può cofinanziare la realizzazione, la manutenzione straordinaria o l'adeguamento di impianti sportivi di carattere provinciale individuati d'intesa con il CONI, nonché lo svolgimento di attività sportive previste nella medesima intesa."

2. Per i fini del comma 1, con la tabella A è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020 sull'unità previsionale di base 35.20.210 (Contributi in conto capitale per impianti sportivi), per 9 milioni di euro complessivi.

Art. 21

Integrazione dell'articolo 5 della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (legge provinciale sugli usi civici 2005)

1. Alla fine del comma 4 dell'articolo 5 della legge provinciale sugli usi civici 2005 sono inserite le parole: "Questo comma si interpreta nel senso che restano in capo al comune i crediti non ancora riscossi e i debiti non ancora pagati sorti in relazione ad atti giuridici che hanno esaurito il loro effetto prima della data di cessazione della gestione comunale. In sede di subentro dell'ASUC nella gestione, il comune redige un conto finale dal quale risultano tutti i rapporti attivi e passivi in essere e l'eventuale avanzo di gestione da corrispondere all'ASUC medesima. Al risultato

della gestione evidenziata dal conto finale non concorrono le attività di cui al terzo periodo destinate dal comune ad obbligazioni già assunte in conformità all'articolo 10."

Art. 22

Misure urgenti per il sistema educativo

1. Fino all'adozione del piano provinciale per il sistema educativo previsto dall'articolo 35 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006), e del relativo documento di attuazione per la definizione della riorganizzazione dell'offerta scolastica e formativa a partire dall'anno scolastico 2016-2017, la Provincia adotta un atto di programmazione, aggiornabile, a carattere pluriennale dell'offerta formativa della formazione professionale che include i relativi indirizzi e obiettivi generali, i criteri e gli standard dimensionali, nonché l'offerta formativa. L'atto è approvato dalla Giunta provinciale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sentito il comitato provinciale di programmazione della formazione professionale, e trova applicazione a decorrere dall'anno formativo 2015-2016.

2. Ai fini della formazione del piano provinciale per il sistema educativo, i contenuti dell'atto di programmazione previsto dal comma 1 sono inclusi, con i necessari aggiornamenti, nella proposta del piano provinciale per il sistema educativo e del relativo documento di attuazione.

Art. 23

Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura degli oneri

1. Per i fini previsti dalle disposizioni relative ai capitoli inseriti nelle unità previsionali di base indicate nella tabella A sono autorizzate, per ciascuna unità previsionale di base, le variazioni agli stanziamenti a carico degli anni e per gli importi riportati nella medesima tabella, con riferimento alle predette disposizioni e alle modalità indicate nelle relative note.

2. Alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione di questa legge si provvede con le modalità indicate nelle tabelle B e C.

3. Per l'anno 2015 i trasferimenti in materia di finanza locale sono rideterminati dalla tabella D.

Art. 24

Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 3 giugno 2015

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Ugo Rossi

TABELLA A: Nuove autorizzazioni e riduzioni di spesa inerenti l'assettamento del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015 - 2017 (art.23)

UNITA' DI BASE	OGGETTO	Autor. spesa	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	NOTE
15.25.230	FUNZIONE OBIETTIVO 15 - SERVIZI GENERALI INVESTIMENTI IN ANNUALITA' PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PROVINCIALE (CAP. 158770 - 158780 - 158790)	GM/AUT. NUOVO VARIAZ.	1.100.000,00 2.795.162,75 +1.695.162,75	1.850.000,00 3.291.235,97 +1.441.235,97	1.850.000,00 3.855.928,97 +2.005.928,97	1.850.000,00 3.855.928,96 +2.005.928,96	+2.005.928,97 per il 2019 +2.005.928,95 per il 2020 +2.005.928,97 per il 2021 +2.005.928,98 per il 2022 +2.005.928,97 per il 2023 +2.005.928,96 per il 2024 +2.005.928,97 per il 2025 +2.005.928,97 per il 2026 +2.005.928,96 per il 2027 +2.005.928,98 per il 2028 +2.005.928,97 per il 2029 +2.005.928,96 per il 2030 +2.005.928,96 per il 2031 +2.005.929,00 per il 2032 +1.774.666,00 per il 2033 +1.774.666,00 per il 2034 +880.247,00 per il 2035 +564.693,00 per il 2036
20.5.120	FUNZIONE OBIETTIVO 20 - FINANZA LOCALE TRASFERIMENTI AI COMUNI PER LA GESTIONE (CAP. 203300 - 203305 - 203306)	GM/AUT. NUOVO VARIAZ.	226.019.800,00 226.209.800,00 +190.000,00				
20.5.210	INTERVENTI IN C/CAPITALE A FAVORE DEI COMUNI PER INVESTIMENTI (CAP. 205050 - 205100 - 205150 - 205200 - 205250 - 205300 - 205350 - 205360 - 205365)	GM/AUT. NUOVO VARIAZ.	50.991.322,91 60.991.322,91 +10.000.000,00				
35.20.210	FUNZIONE OBIETTIVO 35 - CULTURA E SPORT CONTRIBUTI IN C/CAPITALE PER IMPIANTI SPORTIVI (CAP. 358300 - 358310)	GM/AUT. NUOVO VARIAZ.	2.000.000,00 3.500.000,00 +1.500.000,00	500.000,00 2.000.000,00 +1.500.000,00	500.000,00 2.000.000,00 +1.500.000,00	0,00 1.500.000,00 +1.500.000,00	+1.500.000,00 fino al 2020

UNITA' DI BASE	OGGETTO	Aut. spesa	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	NOTE
	FUNZIONE OBIETTIVO 40 - POLITICHE SOCIALI						
40.5.140	FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE IN MATERIA DI PREVIDENZA (CAP. 402600)	GM'AUT NUOVO VARIAZ.	0,00 1.250.000,00 +1.250.000,00	0,00 1.250.000,00 +1.250.000,00	0,00 1.250.000,00 +1.250.000,00		
40.20.110	ASSEGNAZIONI ALL' AGENZIA DEL LAVORO PER IL FUNZIONAMENTO E ALTRI INTERVENTI, NONCHE' PER FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE IN MATERIA DI LAVORO (CAP. 407300)	GM'AUT NUOVO VARIAZ.	5.773.500,00 9.673.500,00 +3.900.000,00	5.457.000,00 9.357.000,00 +3.900.000,00	5.448.000,00 9.348.000,00 +3.900.000,00		
40.20.210	ASSEGNAZIONI ALL' AGENZIA DEL LAVORO PER IL PIANO DI POLITICA DEL LAVORO (CAP. 408000 - 408050)	GM'AUT NUOVO VARIAZ.	21.913.000,00 23.913.000,00 +2.000.000,00				
	FUNZIONE OBIETTIVO 44 - SANITA'						
44.5.110	SPESE PER IL SERVIZIO SANITARIO PROVINCIALE (CAP. 441000 - 441100 - 441130 - 441250)	GM'AUT NUOVO VARIAZ.	916.771.000,00 926.671.000,00 +9.900.000,00				A carico del Fondo sanitario provinciale saranno poste anche le spese per il canone di disponibilità del nuovo ospedale del Trentino.
44.5.210	INVESTIMENTI NEL SETTORE SANITARIO (CAP. 444000 - 444100 - 444150 - 444200 - 444230 - 444240)	GM'AUT NUOVO VARIAZ.	12.843.222,00 17.843.222,00 +5.000.000,00				A carico del Fondo sanitario provinciale saranno poste anche le spese per il canone di disponibilità, operatività e manutenzione del centro di protonterapia medica.

UNITA' DI BASE	OGGETTO	Autor. spesa	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	NOTE
44.5.220	CONTRIBUTI ANNI PER INVESTIMENTI NEL SETTORE SAN-TARIO (CAP. 444310)	GRAT. NUOVO VARIAZ.				0,00 2.900.000,00 +2.900.000,00	+5.800.000,00 per il 2019 +8.700.000,00 per il 2020 +8.700.000,00 per il 2021 +8.700.000,00 per il 2022 18.700.000,00 per il 2023 +8.700.000,00 per il 2024 +8.700.000,00 per il 2025 +8.700.000,00 per il 2026 +8.700.000,00 per il 2027 +8.700.000,00 per il 2028 +8.700.000,00 per il 2029 +8.700.000,00 per il 2030 +8.700.000,00 per il 2031 +8.700.000,00 per il 2032 18.700.000,00 per il 2033 +8.700.000,00 per il 2034 +8.700.000,00 per il 2035 +8.700.000,00 per il 2036 +8.700.000,00 per il 2037 18.700.000,00 per il 2038 +8.700.000,00 per il 2039 +8.700.000,00 per il 2040 +8.700.000,00 per il 2041 +8.700.000,00 per il 2042 +5.800.000,00 per il 2043 +2.900.000,00 per il 2044
61.12.210	FUNZIONE OBIETTIVO 61 - POLITICHE PRODUTTIVE E PER LO SVILUPPO LOCALE FONDI UNICI PER IL SISTEMA ECONOMICO E ALTRI INTERVENTI (CAP. 612800 - 612855 - 612860 - 612870 - 612872)	GRAT. NUOVO VARIAZ.	9.100.000,00 31.300.000,00 +22.200.000,00				
61.22.220	INVESTIMENTI DI SISTEMA E DI SETTORE (CAP. 615600 - 615605 - 615608 - 615610 - 615615 - 615620 - 615625 - 615630 - 615632 - 615634 - 615645 - 615650 - 615655 - 615670 - 615675 - 615680 - 615682 - 615685 - 615690 - 615700 - 615705)	GRAT. NUOVO VARIAZ.	16.119.500,00 26.119.500,00 +10.000.000,00				
65.5.210	FUNZIONE OBIETTIVO 65 - EDILIZIA ABITATIVA INTERVENTI IN C/CAPITALE PER L'EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA (CAP. 652010 - 652020 - 652030 - 652050)	GRAT. NUOVO VARIAZ.	14.500.000,00 24.500.000,00 +10.000.000,00				

UNITA' DI BASE	OGGETTO	Autori spesa	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	NOTE
65.5.220	INTERVENTI IN ANNUALITA' PER L'EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA (CAP. 653300)	GRATI NUOVO VARIAZ.	2.000.000,00 0,00 -2.000.000,00	4.000.000,00 2.000.000,00 -2.000.000,00	4.000.000,00 2.000.000,00 -2.000.000,00	4.000.000,00 2.000.000,00 -2.000.000,00	-2.000.000,00 per il 2019
74.5.210	FUNZIONE OBIETTIVO 74 - INFRASTRUTTURE PER MOBILITA' E RETI INVESTIMENTI PER LA VIABILITA' (CAP. 743000 - 743050 - 743150 - 743200 - 743350 - 743400)	GRATI NUOVO VARIAZ.	45.659.287,58 50.159.287,58 +4.500.000,00				
74.15.210	INTERVENTI PER LE RETI DI TELECOMUNICAZIONE E PER I SETTORI DELLE TECNOLOGIE INFORMATICHE E TELEMATICHE (CAP. 747000 - 747500 - 747505 - 747515)	GRATI NUOVO VARIAZ.	3.486.000,00 19.486.000,00 +16.000.000,00				
80.45.110	FUNZIONE OBIETTIVO 80 - GOVERNO DEL TERRITORIO SPESA PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE IN MATERIA DI ANTINCENDIO - SPESE CORRENTI (CAP. 806700 - 806720)	GRATI NUOVO VARIAZ.	20.000,00 4.707.000,00 +4.687.000,00	20.000,00 4.707.000,00 +4.687.000,00	20.000,00 4.707.000,00 +4.687.000,00	20.000,00 4.707.000,00 +4.687.000,00	
80.45.210	INVESTIMENTI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE IN MATERIA DI ANTINCENDIO (CAP. 806900 - 806920)	GRATI NUOVO VARIAZ.	0,00 12.700.000,00 +12.700.000,00	0,00 9.500.000,00 +9.500.000,00	0,00 9.500.000,00 +9.500.000,00	0,00 9.500.000,00 +9.500.000,00	
80.50.210	INVESTIMENTI PER OPERE DI PREVENZIONE E RIPRISTINO (CAP. 807900 - 807920 - 807940 - 807960 - 807970 - 807980 - 807990 - 808000 - 808020)	GRATI NUOVO VARIAZ.	3.840.680,00 5.190.680,00 +1.350.000,00				
80.10.220	CONTRIBUTI PER OPERE DI PREVENZIONE E RIPRISTINO (CAP. 808700 - 808720 - 808740)	GRATI NUOVO VARIAZ.	2.089.000,00 8.184.800,00 +6.095.800,00	2.246.000,00 8.246.000,00 +6.000.000,00	2.246.000,00 8.246.000,00 +6.000.000,00	2.246.000,00 8.246.000,00 +6.000.000,00	
90.10.290	FUNZIONE OBIETTIVO 90 - ONERI NON RIPARTIBILI ALTRE SPESE IN C/CAPITALE NON RIPARTIBILI (CAP. 908000 - 908020 - 908030 - 908050 - 908060 - 908080 - 908100 - 908150 - 908160 - 908200 - 908210 - 908215 - 908240 - 908243 - 908245 - 908250 - 908260)	GRATI NUOVO VARIAZ.				2.050.000,00 2.550.000,00 +500.000,00	+500.000,00 fino al 2020

UNITA' DI BASE	OGGETTO	Autor. spesa	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	NOTE
1) TOTALE NUOVE O ULTERIORI SPESE AUTORIZZATE			122.967.962,75	28.278.235,97	28.842.928,97	6.905.928,96	
Di cui:							
SPESE CORRENTI			19.927.000,00	9.837.000,00	9.837.000,00	0,00	
SPESE IN CONTO CAPITALE			103.040.962,75	18.441.235,97	19.005.928,97	6.905.928,96	
2) TOTALE RIDUZIONI DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI			-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	
Di cui:							
SPESE IN CONTO CAPITALE			-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	

Tabella B

*Riferimento delle spese inerenti l'assestamento del bilancio annuale 2015
e pluriennale 2015-2017 (articolo 23)*

articolo	descrizione	capitolo	unità previsionale di base
1	Incentivi per progetti di sviluppo connettività in banda ultralarga tramite compensazione fiscale e investimenti fissi rifugi escursionistici	612872 615634	61.12.210 61.22.220
2	Incentivi ai professionisti tramite compensazione fiscale	612870 612872	61.12.210
12	Stage per studenti o neolaureati presso strutture organizzative della Provincia e degli enti strumentali della Provincia in collaborazione con l'Università	313000	31.5.210
16	Deroga all'esclusione dell'indennità di progettazione per incarichi connessi ad attività in materia di sicurezza	157500	15.20.210
19	Realizzazione sistema integrato di videosorveglianza di controllo del territorio	205250	20.5.210

Tabella C
Copertura degli oneri (articolo 23)

(in migliaia di euro)

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>1. Oneri complessivi da coprire:</u>				
NUOVE O ULTERIORI SPESE AUTORIZZATE	122.968	28.278	28.843	6.906
Articolo 23 (Nuove autorizzazioni di spesa) (vedi totale 1 della tabella A)	122.968	28.278	28.843	6.906
MINORI ENTRATE	300	300	300	300
Articolo 4 - Disposizioni in materia di tassa automobilistica	300	300	300	300
TOTALE ONERI DA COPRIRE	123.268	28.578	29.143	7.206

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>2. Mezzi di copertura:</u>				
RIDUZIONI DI SPESE	2.000	2.000	2.000	2.000
Articolo 23 (Riduzioni autorizzazioni di spesa) (vedi totale 2 della tabella A)	2.000	2.000	2.000	2.000
QUOTA MAGGIORI ENTRATE	35.054	26.578	27.143	5.206
AVANZO DI CONSUNTIVO 2014	60.694			
QUOTA CESSAZIONE DI SPESE AUTORIZZATE CON BILANCIO	25.520			
TOTALE MEZZI DI COPERTURA	123.268	28.578	29.143	7.206

Per gli esercizi finanziari successivi si provvede secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia

Tabella D
Finanza locale (articolo 23)

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
SPESE CORRENTI			
a) trasferimenti destinati a spese di funzionamento e di gestione dei servizi	224.555.000	218.705.000	213.805.000
b) interventi d'informatizzazione in favore dei comuni	306.800	306.800	306.800
TOTALE SPESE CORRENTI	224.861.800	219.011.800	214.111.800
SPESE IN CONTO CAPITALE			
c) fondo per gli investimenti programmati dei comuni			
1) in conto capitale	8.980.431	10.000.000	10.000.000
2) in conto annualità	27.282.491	32.100.191	42.845.291
d) fondo per gli investimenti di rilevanza provinciale			
1) in conto capitale	10.000.000	0	48.970.000
2) in conto annualità	61.643.200	71.720.300	61.024.570
e) assegnazioni a Cassa del Trentino s.p.a. per l'estinzione di mutui	6.491.377	6.491.377	6.491.377
f) fondo ammortamento mutui	1.047.892	780.883	450.867
g) progetto connettività a banda larga	0	0	
h) interventi anticrisi			
1) in conto capitale (interventi di manutenzione ambientale)			
2) in conto annualità	542.880	542.880	542.880
i) fondo sviluppo locale	0	683.800	683.800
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	115.988.271	122.319.431	171.008.785
TOTALE COMPLESSIVO	340.850.071	341.331.231	385.120.585

Tabella E
Sostituzione dell'allegato A della legge provinciale n. 3 del 2006 (articolo 7)

"Allegato A
Agenzie ed enti strumentali della Provincia (articoli 32 e 33)"

AGENZIE ED ENTI STRUMENTALI			
SETTORE DI INTERVENTO/ATTIVITA' E SERVIZI	AGENZIE art. 32	ENTI art. 33, comma 1, lettera a)	FONDAZIONI E SOCIETÀ art. 33, comma 1 lettere b) e c)
1. SERVIZI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI			
a) Statistica	1. Istituto di statistica della provincia di Trento		
b) Informazione e telematica			1. Informatica trentina s.p.a. 2. Trentino network s.r.l.
c) Attività di valorizzazione del patrimonio provinciale			1. Patrimonio del Trentino s.p.a.
d) Accertamento, riscossione e liquidazione delle entrate, pagamenti di aiuti			1. Trentino riscossioni s.p.a.
e) Attività creditizia ed erogazione di finanziamenti			1. Cassa del Trentino s.p.a.
f) Attività di formazione del personale			1. Trentino school of management s.c.a.r.l.
g) Acquisizione di beni e servizi e gestione del personale	1. Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti		
h) Realizzazione opere pubbliche	1. Agenzia provinciale per le opere pubbliche		
2. SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE			
a) Attività di autorizzazione, controllo, erogazione e contabilizzazione delle misure di sostegno previste dalla politica agricola dell'Unione europea, in qualità di organismo pagatore, nonché di altre misure provinciali in materia	1. Agenzia provinciale per i pagamenti (APPAG)		
b) Attività di promozione delle imprese e delle attività economiche	1. Agenzia provinciale per l'incentivazione delle		1. Trentino sviluppo s.p.a.

	attività economiche (APIAE)		
c) Attività di promozione turistica			
d) Attività di promozione fieristica di livello provinciale			
e) Attività di supporto tecnico e finanziario al sistema economico			1. Centro tecnico-finanziario per lo sviluppo economico della provincia di Trento (Tecnofin trentina s.p.a.)
f) Attività nel settore energetico	1. Agenzia per le risorse idriche ed energetiche		
3. TUTELA DELLA SALUTE			
a) Servizio sanitario provinciale		1. Azienda provinciale per i servizi sanitari (APSS)	
4. ASSISTENZA			
a) Attività di erogazione di sussidi economici a sostegno del reddito	1. Agenzia provinciale per l'assistenza e previdenza integrativa (APAPI) 2. Agenzia per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili		
b) Attività di gestione del patrimonio immobiliare di edilizia pubblica e di reperimento alloggi			1. ITEA s.p.a.
5. MERCATO DEL LAVORO			
a) Servizio pubblico per l'accesso nel mercato del lavoro e il mantenimento del lavoro	1. Agenzia del lavoro		
6. ISTRUZIONE E FORMAZIONE			
a) Servizio pubblico per la formazione e l'istruzione		1. Istituzioni scolastiche e formative	
b) Attività di ricerca e formazione permanente del personale docente		1. Istituto provinciale di ricerca, aggiornamento, sperimentazione educativi (IPRASE)	
c) Attività di supporto e di assistenza allo studio universitario		1. Opera universitaria	

d) Formazione professionale e alta formazione professionale riferite a profili inerenti l'ambito dei servizi nei campi sociale, socio-sanitario, sanitario-educativo e socio-educativo			1. Fondazione Franco Demarchi
7. RICERCA SCIENTIFICA			
a) Attività di ricerca scientifica			1. Fondazione Kessler 2. Fondazione Mach
b) Progetto speciale per le nuove tecnologie mediche			
8. BENI E ATTIVITA' CULTURALI			
a) Attività di conservazione e di valorizzazione di beni culturali; ricerca storica; attività culturali		1. Museo delle scienze 2. Museo degli usi e costumi della gente trentina 3. Museo d'arte moderna e contemporanea 4. Museo "Castello del Buonconsiglio - monumenti e collezioni provinciali" 5. Centro servizi culturali S. Chiara	1. Fondazione Museo storico del Trentino 2. Fondazione trentina A. De Gasperi
9. TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE			
a) Attività di tutela e promozione delle minoranze linguistiche		1. Istituto culturale ladino 2. Istituto mocheno 3. Istituto cimbro	
10. VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO, PROTEZIONE CIVILE			
a) Gestione dei parchi demaniali provinciali	1. Agenzia provinciale delle foreste demaniali (APROFOD)	1. Parco Adamello - Brenta 2. Parco Paneveggio - Pale di San Martino	
b) Salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente	1. Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente (APPA) 2. Agenzia per la depurazione (ADEP)		1. Fondazione Accademia della montagna del Trentino

c) Attività di prevenzione e pronto soccorso calamità e servizi antincendi	1. Servizio antincendi e protezione civile/cassa provinciale antincendi		
11. TRASPORTI			
a) Servizio pubblico di trasporto provinciale			1. Trentino trasporti esercizio s.p.a. 2. Aeroporto Gianni Caproni s.p.a.
b) Infrastrutture per il trasporto			1. Trentino trasporti s.p.a.

LAVORI PREPARATORI

- Disegno di legge 14 aprile 2015, n. 76, d'iniziativa della giunta provinciale su proposta del presidente Ugo Rossi, concernente "Disposizioni per l'assestamento del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale di assestamento 2015)".
- Assegnato alla prima commissione permanente il 16 aprile 2015.
- Parere favorevole della prima commissione permanente espresso il 27 aprile 2015.
- Approvato dal consiglio provinciale il 26 maggio 2015.

LEGGE PROVINCIALE 3 giugno 2015 n. 10

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017 della Provincia autonoma di Trento

(b.u. 4 giugno 2015, n. 22, straord. n. 1)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
promulga

la seguente legge:

Art. 1

Variazioni alle previsioni di entrata

1. Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017, di cui all'articolo 1 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 15 (Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017), sono introdotte le variazioni allegate a questa legge.

2. In relazione alle variazioni apportate, lo stato di previsione dell'entrata presenta le seguenti variazioni:

- a) anno 2015: + 95.748.181,34 euro;
- b) anno 2016: + 35.054.000,00 euro;
- c) anno 2017: + 35.054.000,00 euro.

Art. 2

Variazioni alle previsioni di spesa

1. Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017, di cui all'articolo 2, comma 1, della legge provinciale n. 15 del 2014, sono introdotte le variazioni allegate a questa legge.

2. In relazione alle variazioni apportate, lo stato di previsione della spesa presenta le seguenti variazioni:

- a) anno 2015: + 95.748.181,34 euro;
- b) anno 2016: + 35.054.000,00 euro;
- c) anno 2017: + 35.054.000,00 euro.

Art. 3
Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 3 giugno 2015

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Ugo Rossi

LAVORI PREPARATORI

- Disegno di legge 14 aprile 2015, n. 77, d'iniziativa della giunta provinciale su proposta del presidente Ugo Rossi, concernente "Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017 della Provincia autonoma di Trento".
- Assegnato alla prima commissione permanente il 16 aprile 2015.
- Parere favorevole della prima commissione permanente espresso il 27 aprile 2015.
- Approvato dal consiglio provinciale il 26 maggio 2015.

LEGGE PROVINCIALE 17 giugno 2015, n. 11

Modificazioni della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013, del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 e di altre disposizioni provinciali in materia di ambiente

(b.u. 23 giugno 2015, n. 25, suppl. n. 4)

INDICE

Capo I - *Modificazioni della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013), e dell'articolo 4 (Procedure per l'approvazione dei progetti) della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13*

Art. 1 - *Modificazioni dell'articolo 3 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013*

Art. 2 - *Modificazioni dell'articolo 6 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013*

Art. 3 - *Modificazione dell'articolo 9 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013*

Art. 4 - *Integrazione dell'articolo 11 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013*

Art. 5 - *Modificazioni dell'articolo 12 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013*

Art. 6 - *Modificazioni dell'articolo 13 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013*

Art. 7 - *Modificazione dell'articolo 16 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013*

Art. 8 - *Modificazione dell'articolo 17 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013*

Art. 9 - *Integrazione dell'articolo 20 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013*

Art. 10 - *Modificazioni dell'articolo 21 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013*

Art. 11 - *Integrazioni dell'articolo 22 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013*

Art. 12 - *Modificazioni dell'articolo 33 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013*

Art. 13 - *Modificazione dell'articolo 4 (Procedure per l'approvazione dei progetti) della legge provinciale n. 13 del 1997*

Capo II - *Modificazioni della legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9 (Individuazione di siti per la localizzazione di impianti di radiodiffusione)*

Art. 14 - *Modificazioni della legge provinciale n. 9 del 1997*

Capo III - *Modificazioni del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987)*

Art. 15 - *Modificazioni dell'articolo 17 ter del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987*

Art. 16 - *Integrazione dell'articolo 17 quater del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987*

Art. 17 - *Inserimento dell'articolo 17 sexies nel testo unico provinciale sulla tutela*

dell'ambiente dagli inquinamenti 1987

Art. 18 - Modificazioni dell'articolo 24 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987

Art. 19 - Inserimento dell'articolo 51.1 nel testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987

Art. 20 - Modificazione dell'articolo 57 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987

Capo IV - Modificazione dell'articolo 60 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, relativo all'inquinamento acustico

Art. 21 - Modificazione dell'articolo 60 della legge provinciale n. 10 del 1998

Capo V - Integrazione dell'articolo 16 quinquies della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (legge provinciale sulle acque pubbliche 1976)

Art. 22 - Integrazione dell'articolo 16 quinquies della legge provinciale sulle acque pubbliche 1976

Capo VI - Modificazione dell'articolo 32 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)

Art. 23 - Modificazione dell'articolo 32 della legge provinciale n. 3 del 2006

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
promulga

la seguente legge:

Capo I

Modificazioni della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013), e dell'articolo 4 (Procedure per l'approvazione dei progetti) della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13

Art. 1

Modificazioni dell'articolo 3 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013

1. I commi 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 3 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 sono abrogati.

Art. 2

Modificazioni dell'articolo 6 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013

1. Nel comma 2 dell'articolo 6 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 le parole: "Ferma restando l'autonomia del successivo procedimento di VIA," sono soppresse.

2. Il comma 4 dell'articolo 6 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 è sostituito dal seguente:

"4. La struttura provinciale competente convoca una conferenza di servizi per

l'acquisizione dei pareri e delle valutazioni tecniche delle strutture provinciali e delle amministrazioni interessate. Alla conferenza di servizi partecipano anche i soggetti indicati dall'articolo 12, comma 3. La struttura provinciale competente può disporre la visita dei luoghi, secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 2. La struttura provinciale competente conclude il procedimento entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di consultazione preliminare."

Art. 3

Modificazione dell'articolo 9 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013

1. Nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 9 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 le parole: "ai fini della realizzazione dell'esercizio o dell'intervento" sono sostituite dalle seguenti: "ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o dell'intervento".

Art. 4

Integrazione dell'articolo 11 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013

1. Nel comma 1 dell'articolo 11 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013, dopo le parole: "nell'ambito della conferenza di servizi prevista dall'articolo 12" sono inserite le seguenti: "e, se si è svolta la fase di consultazione preliminare, in coerenza con quanto espresso nella conferenza di servizi prevista dall'articolo 6, comma 4".

Art. 5

Modificazioni dell'articolo 12 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013

1. Nel comma 1 dell'articolo 12 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013, dopo la parola: "indetta" sono inserite le seguenti: "e gestita".

2. Alla fine del comma 1 dell'articolo 12 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 sono inserite le parole: "Quando il progetto presenta aspetti di particolare complessità la conferenza di servizi è gestita dal dirigente del dipartimento competente in materia di ambiente."

Art. 6

Modificazioni dell'articolo 13 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013

1. Nella lettera c) del comma 3 dell'articolo 13 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 le parole: "o non sono stati rilasciati" sono soppresse.

2. Dopo il comma 7 dell'articolo 13 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 è inserito il seguente:

"7 bis. Il regolamento previsto dall'articolo 22 disciplina il procedimento di modifica del provvedimento di VIA nei casi in cui si rende opportuno ridefinire le prescrizioni imposte."

Art. 7

*Modificazione dell'articolo 16 della legge provinciale
sulla valutazione d'impatto ambientale 2013*

1. Nel comma 3 dell'articolo 16 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 le parole: "se le leggi vigenti non prevedono" sono sostituite dalle seguenti: "se la normativa vigente non prevede".

Art. 8

*Modificazione dell'articolo 17 della legge provinciale
sulla valutazione d'impatto ambientale 2013*

1. Nel comma 1 dell'articolo 17 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 le parole: "non superiori a centocinquanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "non superiori a duecento giorni".

Art. 9

*Integrazione dell'articolo 20 della legge provinciale
sulla valutazione d'impatto ambientale 2013*

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 20 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 è inserito il seguente:

"3 bis. Il regolamento previsto dall'articolo 22 definisce gli effetti sul procedimento di verifica di assoggettabilità o di VIA prodotti dal mancato pagamento, da parte del proponente, degli oneri previsti da quest'articolo."

Art. 10

*Modificazioni dell'articolo 21 della legge provinciale
sulla valutazione d'impatto ambientale 2013*

1. Nel comma 1 dell'articolo 21 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 le parole: "individuate dall'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 (Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese)," sono soppresse.

2. Nella lettera a) del comma 5 dell'articolo 21 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 le parole: "disciplina dell'autorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "disciplina unitaria delle autorizzazioni comprese nell'autorizzazione".

Art. 11

*Integrazioni dell'articolo 22 della legge provinciale
sulla valutazione d'impatto ambientale 2013*

1. Nel comma 2 dell'articolo 22 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013, dopo le parole: "I regolamenti" sono inserite le seguenti: ", anche in deroga alle leggi provinciali vigenti,".

2. Alla fine del comma 2 dell'articolo 22 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 sono inserite le parole: "Per favorire l'integrazione e il coordinamento dei procedimenti, compresi quelli di localizzazione degli impianti di trattamento

dei rifiuti e di autorizzazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, e per ridurre conseguentemente gli oneri amministrativi a carico dei cittadini, i regolamenti possono, in particolare:

- a) uniformare la durata dei provvedimenti contenuti nel provvedimento di VIA o ad esso conseguenti anche in deroga a quanto previsto dalla legislazione provinciale vigente, prevedendo idonee forme di monitoraggio volte a garantire la permanenza dei presupposti necessari per il rilascio dei provvedimenti stessi;
- b) derogare ai termini del procedimento individuati dalle specifiche normative, per favorire l'accorpamento di fasi procedurali assimilabili;
- c) prevedere che la deliberazione della Giunta provinciale con cui è approvata la localizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti possa assorbire anche il provvedimento conclusivo della verifica di assoggettabilità."

Art. 12

Modificazioni dell'articolo 33 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013

1. Il comma 1 dell'articolo 33 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 è abrogato.

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 33 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 sono inseriti i seguenti:

"3 bis. Dalla data indicata dal regolamento di esecuzione ai sensi del comma 2, il comitato previsto dall'articolo 12 della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 1988), è soppresso. Ai procedimenti pendenti alla medesima data, nell'ambito dei quali il comitato non ha ancora rilasciato il proprio parere, si applicano le norme procedurali disciplinate da questa legge, compreso lo svolgimento della conferenza di servizi, se prevista. In questo caso:

- a) il termine finale del procedimento è quello previsto dalla normativa previgente;
- b) il provvedimento di valutazione positiva o quello di proroga dell'efficacia della valutazione positiva, riguardante progetti preliminari o di massima, non comprende né sostituisce i provvedimenti e gli altri atti di assenso previsti dall'articolo 11 di questa legge, che continuano ad essere acquisiti secondo quanto previsto dalla legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 1988.

3 ter. Il comma 3 bis non si applica ai procedimenti di verifica di assoggettabilità pendenti alla data indicata dal regolamento di esecuzione ai sensi del comma 2; ai medesimi procedimenti si applica la disciplina vigente al momento della presentazione della domanda.

3 quater. Il regolamento di esecuzione può prevedere ulteriori disposizioni per il coordinamento transitorio tra la disciplina della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 1988 e quella della presente legge."

3. Nel comma 4 dell'articolo 33 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013, dopo le parole: "le procedure" sono inserite le seguenti: "disciplinate ai sensi del capo II di questa legge e".

4. Dopo il comma 5 dell'articolo 33 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 sono inseriti i seguenti:

"5 bis. Con riferimento ai procedimenti di VIA e a quelli di proroga della VIA, diversi da quelli previsti dal comma 5 ter, sospesi, alla data indicata dal regolamento di esecuzione ai sensi del comma 2, da un periodo superiore a centottanta giorni, per cause imputabili al proponente, la struttura provinciale competente richiede i documenti o le informazioni mancanti per il completamento dell'istruttoria e fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale il proponente provvede all'integrazione. Decorso inutilmente tale termine, il procedimento è archiviato d'ufficio.

5 ter. Ai proponenti di VIA di progetti di opere pubbliche disciplinati dalla legge provinciale n. 13 del 1997, sospesi, alla data indicata dal regolamento di esecuzione ai sensi del comma 2, da un periodo superiore a centottanta giorni, si applica la procedura di consultazione prevista dall'articolo 6, comma 4, della legge provinciale n. 13 del 1997 per acquisire i documenti e le informazioni mancanti e per effettuare le valutazioni previste all'articolo 6 di questa legge.

5 quater. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 bis, ai procedimenti di proroga della VIA di progetti di coltivazione di cave e torbiere previsti dalla legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 (legge provinciale sulle cave 2006), di progetti concernenti l'esercizio delle discariche previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), e di progetti di coltivazione delle miniere, pendenti alla data indicata dal regolamento di esecuzione ai sensi del comma 2, si applica la disciplina della proroga prevista dall'articolo 14 di questa legge e dal regolamento di esecuzione. In questo caso, l'esercizio delle attività può comunque proseguire fino al 31 dicembre 2015 o al termine successivo di centoquaranta giorni dalla data individuata dal regolamento di esecuzione, se sussistono le condizioni previste dall'abrogato articolo 9 bis della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 1988, e dall'articolo 11, comma 4, della legge provinciale n. 4 del 2009.

5 quinquies. Con riferimento ai progetti di coltivazione di cave e torbiere previsti dalla legge provinciale sulle cave 2006, ai progetti concernenti l'esercizio delle discariche previste dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 36 del 2003, ai progetti di coltivazione delle miniere, a decorrere dalla data indicata dal regolamento di esecuzione ai sensi del comma 2, le domande di proroga della VIA per la presentazione delle quali non è possibile rispettare il termine anticipatorio previsto dal regolamento di cui all'articolo 22, possono comunque essere presentate dal soggetto interessato. In questo caso, l'esercizio dell'attività può proseguire, anche successivamente alla scadenza del termine di efficacia della VIA, fino al 31 dicembre 2015 o fino al termine successivo di centottanta giorni dalla data individuata dal regolamento di esecuzione, se sussistono le condizioni previste dall'abrogato articolo 9 bis della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 1988 e dall'articolo 11, comma 4, della legge provinciale n. 4 del 2009.

5 sexies. La valutazione positiva di impatto ambientale relativa ai programmi di attuazione previsti dalla legge provinciale sulle cave 2006, rilasciata o prorogata ai sensi della legge provinciale d'impatto ambientale 1988, mantiene la propria efficacia fino alla data di scadenza individuata dal provvedimento di VIA stesso o dal successivo provvedimento di proroga. Scaduto detto termine, la VIA sui programmi di attuazione non è più soggetta a proroga. Entro la medesima data, gli interessati presentano domanda di verifica di assoggettabilità o di VIA per i singoli progetti di coltivazione delle cave rientranti nell'ambito territoriale individuato dal programma di attuazione, salvo che ricorrano i presupposti previsti dal regolamento di cui all'articolo 22 per il coordinamento del procedimento di verifica delle opere e interventi previsti dal programma di attuazione con quello di valutazione strategica."

Art. 13

Modificazione dell'articolo 4 (Procedure per l'approvazione dei progetti) della legge provinciale n. 13 del 1997

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 13 del 1997 è abrogato.

Capo II

Modificazioni della legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9 (Individuazione di siti per la localizzazione di impianti di radiodiffusione)

Art. 14

Modificazioni della legge provinciale n. 9 del 1997

1. Dopo l'articolo 5 bis della legge provinciale n. 9 del 1997 è inserito il seguente:

"Art. 5 ter

Disposizioni regolamentari

1. Il regolamento previsto dall'articolo 61 (Protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, può disciplinare il procedimento di rilascio dell'autorizzazione all'installazione o alla modifica degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva prevista dall'articolo 2, comma 5, della presente legge, e le ipotesi di esonero dall'autorizzazione in presenza di impatti ambientali poco significativi.

2. Il regolamento può prevedere che l'autorizzazione sia rilasciata dalla struttura provinciale competente in materia di autorizzazioni ambientali a seguito dello svolgimento di una conferenza di servizi cui partecipano le strutture provinciali e le amministrazioni interessate. Il regolamento disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione e, anche in deroga a quanto previsto dalla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa 1992), le modalità di funzionamento della conferenza di servizi.

3. Dalla data di entrata in vigore delle modifiche apportate al regolamento in base al comma 2 il comitato previsto dall'articolo 2, comma 5, è soppresso.

4. In seguito alla soppressione del comitato ai sensi del comma 3, l'autorizzazione è rilasciata dalla struttura provinciale competente in materia di autorizzazioni ambientali anche con riferimento alle domande di autorizzazione presentate prima della data di entrata in vigore del regolamento, quando alla medesima data il comitato non ha già espresso la propria determinazione conclusiva.

5. Il regolamento può prevedere, tra i provvedimenti rilasciati nell'ambito della conferenza di servizi, l'atto di assenso del rappresentante del comune territorialmente competente in merito al rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della normativa urbanistica edilizia vigente per il rilascio del titolo abilitativo edilizio. In questo caso, a seguito del rilascio dell'autorizzazione, gli interventi previsti dalla normativa urbanistica provinciale sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Se il rappresentante del comune non partecipa alla conferenza di servizi o non esprime la propria volontà il proponente richiede al comune competente il rilascio del titolo abilitativo edilizio, secondo quanto previsto dalla normativa urbanistica provinciale."

2. Nel comma 4 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 9 del 1997 le parole: "L'autorizzazione è resa nella riunione del comitato di cui al comma 5 dal funzionario che rappresenta il servizio provinciale." sono soppresse.

3. I commi 5, 6, 7, 8 e 10 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 9 del 1997 sono abrogati.

4. I commi 2 e 3 sono efficaci dalla data di entrata in vigore delle modifiche apportate al regolamento previsto dall'articolo 61 (Protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, secondo quanto previsto dall'articolo 5 ter, comma 2, della legge provinciale n. 9 del 1997.

Capo III

Modificazioni del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987)

Art. 15

Modificazioni dell'articolo 17 ter del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987

1. Il comma 1 dell'articolo 17 ter del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 è sostituito dal seguente:

"1. L'autorizzazione al recapito in pubblica fognatura degli scarichi derivanti dagli stabilimenti idropinici e idrotermali, ai sensi dell'articolo 23, è rilasciata su parere conforme dell'Agenzia per la depurazione, se la fognatura è presidiata da un impianto di depurazione biologico adeguato alle previsioni del piano provinciale di risanamento delle acque, avuto riguardo alla capacità ricettiva della fognatura e dell'impianto di depurazione in relazione alla portata degli scarichi, o su parere conforme della struttura provinciale competente in materia di autorizzazioni ambientali, se la fognatura non è presidiata da un impianto di depurazione adeguato alle previsioni del piano provinciale di risanamento delle acque."

2. Nel comma 2 dell'articolo 17 ter del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 le parole: ", il servizio protezione ambiente" sono sostituite dalle seguenti: "la struttura provinciale che ha rilasciato il parere conforme ai sensi del comma 1".

Art. 16

Integrazione dell'articolo 17 quater del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987

1. Alla fine del comma 4 dell'articolo 17 quater del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 sono inserite le parole: "L'autorizzazione agli scarichi dei rifugi alpini ed escursionistici è rilasciata, ai sensi dell'articolo 23, su parere conforme dell'Agenzia per la depurazione, se lo scarico è recapitato in una pubblica fognatura presidiata da un impianto di depurazione di tipo biologico adeguato alle previsioni del piano provinciale di risanamento delle acque, o su pareri conformi della struttura provinciale competente in materia di autorizzazioni ambientali e dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, resi in coerenza con i criteri e le indicazioni tecniche stabiliti dal piano stralcio, se la fognatura non è presidiata da un impianto di depurazione biologico adeguato alle previsioni del piano provinciale di risanamento delle acque."

Art. 17

Inserimento dell'articolo 17 sexies nel testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987

1. Dopo l'articolo 17 quinquies del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 è inserito il seguente:

"Art. 17 sexies

Scarico dei liquami degli autoveicoli itineranti

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 185 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e dall'articolo 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo

codice della strada), i liquami raccolti negli impianti interni di autocaravan, caravan, camper ed altri autoveicoli sono recapitati negli impianti igienico-sanitari atti allo scarico di detti liquami, conformi a quanto previsto dall'articolo 8 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 (legge provinciale sui campeggi 2012).

2. L'autorizzazione preventiva allo scarico dell'impianto igienico-sanitario è rilasciata dal comune interessato, nel rispetto della disciplina concernente lo scarico delle acque reflue domestiche. Lo scarico è trattato mediante impianto di depurazione biologica, autonomo o pubblico.

3. Quando è dimostrata l'impossibilità di convogliare lo scarico indicato al comma 2 nelle pubbliche fognature presidiate da un impianto di depurazione biologica o di trattarlo in sito, è ammesso lo stoccaggio dei liquami in fosse a tenuta autorizzate dal comune interessato. Il contenuto delle fosse a tenuta è successivamente gestito nel rispetto delle disposizioni in materia di rifiuti."

Art. 18

Modificazioni dell'articolo 24 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987

1. Il comma 1 dell'articolo 24 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 è sostituito dal seguente:

"1. Nei casi stabiliti dal piano provinciale di risanamento delle acque l'autorizzazione al recapito in fognatura degli scarichi delle acque reflue industriali, ai sensi dell'articolo 23, è rilasciata su parere conforme dell'Agenzia per la depurazione, se la fognatura è presidiata da un impianto di depurazione di tipo biologico adeguato alle previsioni del piano provinciale di risanamento delle acque, o su parere conforme della struttura provinciale competente in materia di autorizzazioni ambientali, se la fognatura non è presidiata da un impianto di depurazione biologico adeguato alle previsioni del piano."

2. Nel comma 2 dell'articolo 24 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 le parole: "al servizio protezione ambiente" sono sostituite dalle seguenti: "alla struttura provinciale che ha rilasciato il parere conforme ai sensi del comma 1".

3. Nel comma 2 dell'articolo 24 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 le parole: "il servizio protezione ambiente" sono sostituite dalle seguenti: "quest'ultima struttura".

Art. 19

Inserimento dell'articolo 51.1 nel testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987

1. Dopo l'articolo 51 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 è inserito il seguente:

"Art. 51.1

Adeguamento delle autorizzazioni

1. Nel caso in cui i limiti previsti dalla tabella B, allegata a questo testo unico, non siano compatibili con le migliori tecnologie disponibili, i soggetti interessati possono richiedere, in ogni momento, alla struttura provinciale competente l'adeguamento delle autorizzazioni, comprese le autorizzazioni integrate ambientali, ai valori limite di emissione fissati in base alle migliori tecnologie disponibili ed allo stato di qualità dell'aria nel rispetto dei limiti di emissione individuati dalla normativa statale."

Art. 20

*Modificazione dell'articolo 57 del testo unico provinciale
sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987*

1. Nel comma 2 quater dell'articolo 57 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 le parole: "acquisito il parere dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente" sono sostituite dalle seguenti: "acquisito il parere della struttura provinciale competente in materia di autorizzazioni ambientali".

Capo IV

*Modificazione dell'articolo 60 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10,
relativo all'inquinamento acustico*

Art. 21

Modificazione dell'articolo 60 della legge provinciale n. 10 del 1998

1. Nel comma 3 dell'articolo 60 della legge provinciale n. 10 del 1998 le parole: "dall'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente" sono sostituite dalle seguenti: "dal dipartimento competente in materia di ambiente".

Capo V

*Integrazione dell'articolo 16 quinquies della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18
(legge provinciale sulle acque pubbliche 1976)*

Art. 22

*Integrazione dell'articolo 16 quinquies della legge provinciale sulle acque pubbliche
1976*

1. Dopo il comma 5 bis dell'articolo 16 quinquies della legge provinciale sulle acque pubbliche 1976 è inserito il seguente:

"5 ter. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuati i criteri per stabilire la significatività di una sorgente, le modalità per l'effettuazione del rilascio del deflusso minimo vitale e le ipotesi di esenzione dall'obbligo di rilascio, per l'applicazione dell'articolo 11, comma 4, lettera f), delle norme di attuazione del piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche, che assoggetta al deflusso minimo vitale le derivazioni gravanti su sorgenti significative per il regime idraulico dei corsi d'acqua."

Capo VI

*Modificazione dell'articolo 32 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3
(Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)*

Art. 23

Modificazione dell'articolo 32 della legge provinciale n. 3 del 2006

1. Nel comma 1 dell'articolo 32 della legge provinciale n. 3 del 2006 le parole: "L'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, ad eccezione della disciplina delle funzioni di amministrazione attiva e l'Agenzia del lavoro restano disciplinate dalle relative leggi istitutive." sono sostituite dalle seguenti: "L'Agenzia del lavoro resta disciplinata dalla

relativa legge istitutiva. L'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente resta disciplinata dalla sua legge istitutiva e dalle altre leggi provinciali che le attribuiscono competenze, fatta eccezione per la disciplina delle funzioni di amministrazione attiva."

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 17 giugno 2015

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Ugo Rossi

LAVORI PREPARATORI

- Disegno di legge 23 febbraio 2015, n. 68, d'iniziativa della giunta provinciale su proposta dell'assessore Mauro Gilmozzi, concernente "Modificazioni della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013, del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 e di altre disposizioni provinciali in materia di ambiente".
- Assegnato alla terza commissione permanente il 9 marzo 2015.
- Parere favorevole della terza commissione permanente espresso il 7 maggio 2015.
- Approvato dal consiglio provinciale il 10 giugno 2015.

LEGGE PROVINCIALE 17 giugno 2015, n. 12

Disposizioni in materia di scuole musicali: sostituzione dell'articolo 19 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 e integrazione della legge provinciale sulla scuola 2006

(b.u. 23 giugno 2015, n. 25, straord. n. 4)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
promulga

la seguente legge:

Art. 1

*Sostituzione dell'articolo 19 della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15
(legge provinciale sulle attività culturali 2007)*

1. L'articolo 19 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 è sostituito dal seguente:

"Art. 19

Scuole musicali

1. La Provincia riconosce la formazione musicale di base svolta dalle scuole musicali iscritte al registro provinciale ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera d), quale elemento di valorizzazione, di aggregazione nonché di crescita culturale e sociale in ambito locale e a tal fine promuove il loro coinvolgimento nell'ambito del sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino.

2. La Provincia sostiene la formazione musicale di base erogata dalle scuole musicali previste dal comma 1 mediante la concessione di finanziamenti in misura non inferiore al 70 per cento della spesa ammessa, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, per le attività educative e formative svolte secondo i criteri didattici e le modalità organizzative stabiliti dalla Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

3. I criteri e le modalità indicati nel comma 2 prevedono, tra l'altro, che le procedure adottate per le assunzioni del personale costituente il corpo insegnante delle scuole musicali si conformino ai principi di trasparenza e di pubblicità in modo da assicurare la più ampia partecipazione alle procedure di selezione. I predetti principi devono essere osservati anche con riguardo alla formalizzazione dei risultati della selezione.

4. Per favorire il coordinamento organizzativo e didattico delle scuole musicali la Provincia promuove l'omogenea gestione dei servizi erogati dalle stesse e riconosce la loro rappresentanza unitaria come interlocutore privilegiato nella trattazione delle problematiche riguardanti il sistema della formazione musicale di base. Se le scuole musicali non individuano una loro rappresentanza unitaria la Giunta provinciale stabilisce le modalità di consultazione con il rappresentante delle scuole musicali espresso dalla maggioranza delle stesse.

5. Per i fini previsti dal comma 2, la Giunta provinciale, sentita la rappresentanza unitaria

delle scuole musicali, stabilisce con propria deliberazione:

- a) gli standard formativi relativi alla qualità della formazione musicale e degli apprendimenti che devono garantire le scuole musicali;
- b) l'uniformità delle condizioni di accesso alle scuole musicali;
- c) gli elementi di valutazione della conformità al principio di trasparenza delle procedure di selezione del personale e delle scelte compiute;
- d) l'applicazione di sistemi coordinati di verifica e controllo, anche documentale, in ordine all'adeguatezza dei servizi svolti anche in relazione agli aspetti organizzativi e di tenuta del bilancio."

Art. 2

Inserimento dell'articolo 8 ter nella legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006)

1. Dopo l'articolo 8 bis della legge provinciale sulla scuola 2006, nel capo II, è inserito il seguente:

"Art. 8 ter

Coordinamento per la diffusione della formazione musicale

1. Nell'ambito del sistema educativo di istruzione e formazione la Provincia considera prioritaria la costituzione di un sistema integrato di formazione musicale che promuova il potenziamento dell'offerta formativa pubblica e nel quale devono essere coinvolte le scuole musicali previste dalla legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali 2007). Al tal fine la Provincia valorizza le forme di coordinamento anche attraverso l'individuazione dei requisiti organizzativi e didattici necessari per la partecipazione delle scuole musicali ai percorsi del sistema educativo di istruzione e formazione.

2. Per promuovere la qualità e l'integrazione della formazione musicale è istituito un tavolo provinciale di coordinamento, che assolve a finalità di confronto e di proposta, anche al fine di elaborare linee di sviluppo per un sistema complessivo della formazione musicale e proporre azioni e interventi volti a rendere uniformi e coordinate le offerte di formazione musicale per i giovani; la Giunta provinciale acquisisce il parere del tavolo sulle proposte e indicazioni attuative in materia di offerta formativa musicale. Il tavolo è costituito dalla Giunta provinciale e prevede la partecipazione dei responsabili delle strutture provinciali coinvolte, di due dirigenti delle istituzioni scolastiche provinciali, di un rappresentante del Conservatorio di musica Francesco Antonio Bonporti, di tre componenti espressi dalla rappresentanza unitaria delle scuole musicali e di un rappresentante di ciascuna delle federazioni delle bande e dei cori. La Giunta provinciale stabilisce le modalità di organizzazione e di funzionamento del tavolo, la cui durata corrisponde a quella della legislatura provinciale; la partecipazione al tavolo è a titolo gratuito."

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 17 giugno 2015

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Ugo Rossi

LAVORI PREPARATORI

- Testo unificato dei seguenti disegni di legge:
 - disegno di legge 7 luglio 2014, n. 34, d'iniziativa dei consiglieri Pietro De Godenz, Gianpiero Passamani e Mario Tonina (Unione per il Trentino), concernente "Modificazioni della legge provinciale sulle attività culturali 2007";
 - disegno di legge 21 novembre 2014, n. 54, d'iniziativa del consigliere Filippo Degasperi (MoVimento 5 stelle), concernente "Modificazioni dell'articolo 19 della legge provinciale sulle attività culturali 2007, in materia di scuole musicali".
- Assegnati alla quinta commissione permanente rispettivamente il 25 luglio e il 26 novembre 2014.
- Parere favorevole della quinta commissione permanente sul testo con il titolo "Modificazione dell'articolo 19 della legge provinciale sulle attività culturali 2007, in materia di scuole musicali" espresso il 12 maggio 2015.
- Approvato dal consiglio provinciale con il titolo "Disposizioni in materia di scuole musicali: sostituzione dell'articolo 19 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 e integrazione della legge provinciale sulla scuola 2006" il 10 giugno 2015.

LEGGE PROVINCIALE 22 luglio 2015, n. 13

Interventi per la prevenzione e la cura della dipendenza da gioco

(b.u. 28 luglio 2015, n. 30, suppl. n. 4)

INDICE

Art. 1 - *Finalità*

Art. 2 - *Partecipazione dei soggetti del terzo settore*

Art. 3 - *Sensibilizzazione, prevenzione e cura*

Art. 4 - *Formazione*

Art. 5 - *Collocazione degli apparecchi da gioco*

Art. 6 - *Obblighi dei gestori degli esercizi con offerta di giochi pubblici*

Art. 7 - *Interventi a sostegno degli esercizi pubblici*

Art. 8 - *Divieto di pubblicità*

Art. 9 - *Logo*

Art. 10 - *Sanzioni amministrative e vigilanza*

Art. 11 - *Informazioni sull'attuazione della legge*

Art. 12 - *Modificazioni dell'articolo 18 della legge provinciale 22 dicembre 2004, n. 13 (Disposizioni in materia di politiche sociali e sanitarie)*

Art. 13 - *Abrogazioni*

Art. 14 - *Disposizioni transitorie*

Art. 15 - *Disposizioni finanziarie*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
promulga

la seguente legge:

Art. 1 *Finalità*

1. Questa legge limita la diffusione del gioco e promuove la prevenzione e il contrasto delle dipendenze da gioco e la cura della dipendenza patologica da gioco, anche se lecito.

2. Per i fini del comma 1, la Provincia:

- a) promuove azioni dirette a prevenire la dipendenza da gioco anche attraverso la diffusione della conoscenza dei rischi correlati al gioco e delle sue possibili conseguenze a livello familiare, sociale e lavorativo;
- b) disincentiva l'accesso al gioco, anche se lecito, vietando la collocazione degli apparecchi da gioco in prossimità dei luoghi frequentati dalle persone più vulnerabili;
- c) adotta misure volte a contenere l'impatto negativo delle attività connesse alla pratica del gioco lecito sulla qualità del contesto urbano, sulla sicurezza urbana,

sulla viabilità e sull'inquinamento acustico;

d) promuove azioni volte alla cura e al recupero delle persone affette da dipendenza da gioco.

3. Il piano provinciale per la salute previsto dall'articolo 8 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007), tiene conto anche delle finalità della presente legge.

Art. 2

Partecipazione dei soggetti del terzo settore

1. I soggetti del terzo settore che sono attivi nel contrasto alla dipendenza da gioco e che operano negli ambiti individuati dall'articolo 1 partecipano all'attuazione di questa legge, secondo quanto previsto dalla stessa e dalla normativa provinciale vigente.

2. La Provincia può concedere contributi per il finanziamento di progetti promossi dai soggetti previsti dal comma 1 volti a promuovere interventi di prevenzione, assistenza, consulenza e orientamento, nonché di reinserimento sociale e lavorativo a favore delle persone affette da dipendenza da gioco e delle loro famiglie.

Art. 3

Sensibilizzazione, prevenzione e cura

1. La Provincia, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, gli enti locali, i soggetti previsti dall'articolo 2, le forze armate e di polizia, anche tramite l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, promuove azioni di sensibilizzazione e di prevenzione, indirizzate prioritariamente alle fasce sociali a rischio.

2. Le azioni di sensibilizzazione e di prevenzione sono finalizzate, in particolare, a:

- a) aumentare la consapevolezza dei cittadini sul fenomeno della dipendenza da gioco e sui rischi per la salute e relazionali da essa derivanti;
- b) favorire un approccio responsabile al gioco;
- c) informare sulla presenza dei servizi di assistenza pubblica e del privato sociale operanti nel territorio e sulle relative modalità di accesso;
- d) informare sui programmi di filtraggio dei giochi d'azzardo on line.

3. Per l'elaborazione di adeguate azioni di prevenzione e per la riduzione del rischio della dipendenza da gioco patologico, la Provincia promuove il monitoraggio del fenomeno nel rispetto di quanto previsto dalla legge provinciale 23 ottobre 2014, n. 9 (Riordino dell'attività statistica e disciplina del sistema statistico provinciale. Modificazioni della legge provinciale n. 13 del 2009, in materia di promozione di prodotti agricoli a basso impatto ambientale, e della legge provinciale sui lavori pubblici 1993).

4. L'Azienda provinciale per i servizi sanitari, in collaborazione con i soggetti previsti dall'articolo 2, individua i servizi dedicati alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione della dipendenza patologica da gioco, attiva percorsi specifici per la terapia e la riabilitazione e predispone sistemi di valutazione dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi. I servizi sono realizzati in collaborazione con i centri di salute mentale, con i servizi sociali territoriali e con i soggetti previsti dall'articolo 2.

5. I soggetti previsti dall'articolo 2, inoltre, possono concorrere alla progettazione territoriale socio-sanitaria, anche di prevenzione, relativa alla dipendenza da gioco, secondo quanto previsto dalla normativa provinciale vigente.

6. Il programma sociale provinciale previsto dall'articolo 10 della legge provinciale

sulle politiche sociali 2007 e il programma sanitario e socio-sanitario provinciale previsto dall'articolo 13 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010), tengono conto anche di quanto disposto da questo articolo.

Art. 4 *Formazione*

1. La Provincia, di concerto con i comuni, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari e le associazioni di categoria, promuove iniziative di formazione finalizzate alla prevenzione della dipendenza da gioco e al riconoscimento delle situazioni di rischio. Le iniziative sono destinate ai gestori e al personale degli esercizi con offerta di giochi pubblici, agli operatori sociali e sanitari, agli educatori, ai soggetti previsti dall'articolo 2, agli insegnanti e in generale ai soggetti che operano a contatto con le fasce sociali a rischio.

2. Le iniziative formative sono destinate anche agli operatori dei servizi telefonici che forniscono informazioni relativamente alle dipendenze da gioco, compreso il servizio informazioni del servizio sanitario provinciale, anche per favorire l'acquisizione, da parte degli operatori, di specifiche competenze allo svolgimento del servizio di primo ascolto e di orientamento ai servizi di assistenza pubblica e del privato sociale.

3. La Provincia promuove la formazione del personale delle forze di polizia secondo le modalità previste dalla legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8 (legge provinciale sulla polizia locale 2005).

Art. 5 *Collocazione degli apparecchi da gioco*

1. Per tutelare determinate categorie di persone più vulnerabili e per prevenire la dipendenza da gioco, è vietata la collocazione degli apparecchi da gioco individuati dall'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), a una distanza inferiore a trecento metri dai seguenti luoghi:

- a) istituti scolastici o formativi di qualsiasi ordine e grado;
- b) strutture sanitarie e ospedaliere, incluse quelle dedicate all'accoglienza, assistenza e recupero di soggetti affetti da qualsiasi forma di dipendenza o in particolari condizioni di disagio sociale o che comunque fanno parte di categorie protette;
- c) strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario, scolastico o socio-assistenziale;
- d) strutture e aree ricreative e sportive frequentate principalmente da giovani, nonché centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani previsti o finanziati ai sensi della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 (legge provinciale sui giovani 2007);
- e) circoli pensionati e anziani previsti o finanziati ai sensi della legge provinciale 25 luglio 2008, n. 11 (Istituzione del servizio di volontariato civile delle persone anziane, istituzione della consulta provinciale della terza età e altre iniziative a favore degli anziani);
- f) luoghi di culto.

2. I comuni possono stabilire con proprio atto una distanza superiore a quella prevista dal comma 1 per la collocazione degli apparecchi da gioco individuati dall'articolo 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931. In aree circoscritte, esterne ai luoghi individuati dal comma 1, i comuni, inoltre, possono vietare la collocazione degli apparecchi da gioco individuati dall'articolo 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931, tenuto conto dell'impatto sulla sicurezza urbana e sulla qualità

del contesto urbano, nonché dei problemi connessi con la viabilità e l'inquinamento acustico.

3. Se le condizioni di collocazione previste dai commi 1 e 2 non sono più rispettate a causa dell'apertura di uno dei luoghi indicati nel comma 1, gli apparecchi da gioco individuati dall'articolo 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931 sono soggetti a rimozione entro cinque anni. Il termine decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di apertura dei luoghi previsti dal comma 1. In caso di mancata rimozione si applica l'articolo 10, comma 1.

4. Nei casi previsti dal comma 3, i comuni possono prorogare il termine per la rimozione degli apparecchi da gioco individuati dall'articolo 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931 nel caso in cui gli stessi siano collocati all'interno dell'unico esercizio per la vendita o per la somministrazione di alimenti o bevande insediato nel territorio comunale. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità per l'attuazione di questo comma.

5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi 646, 647 e 648, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).

Art. 6

Obblighi dei gestori degli esercizi con offerta di giochi pubblici

1. I gestori degli esercizi con offerta di giochi pubblici espongono all'ingresso e all'interno dei locali materiale informativo nel quale sono indicati i rischi correlati al gioco, la presenza sul territorio di servizi di assistenza pubblica e del privato sociale, il numero del servizio informazioni del servizio sanitario provinciale e la possibilità per il giocatore di utilizzare, se installati sull'apparecchio da gioco, dispositivi che consentono di definire un limite di importo da giocare o un tempo massimo di utilizzo dell'apparecchio.

Art. 7

Interventi a sostegno degli esercizi pubblici

1. La Giunta provinciale può stabilire che gli aiuti previsti dalla normativa provinciale per gli investimenti a favore delle imprese siano concessi solo agli esercizi commerciali e agli esercizi pubblici in cui non sono collocati gli apparecchi da gioco individuati dall'articolo 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931 e a condizione che il richiedente si impegni a non installare questi apparecchi per il periodo stabilito dalla Giunta provinciale.

2. La Giunta provinciale determina con deliberazione le modalità di attuazione del comma 1 compresi i casi di revoca del contributo in conseguenza della sua violazione.

Art. 8

Divieto di pubblicità

1. E' vietata la diffusione, attraverso i canali di comunicazione della Provincia, di messaggi pubblicitari concernenti l'apertura o l'attività di sale da gioco o la fruibilità presso gli esercizi pubblici degli apparecchi da gioco individuati dall'articolo 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931.

2. E' vietata la concessione di spazi pubblicitari istituzionali e l'uso della comunicazione istituzionale della Provincia per pubblicizzare giochi che prevedono vincite in denaro.

3. E' vietato ogni collegamento ipertestuale sui siti istituzionali della Provincia che conduca a siti che permettono l'accesso al gioco o che lo pubblicizzano.

4. La Provincia promuove l'adozione da parte dei suoi enti strumentali di un

codice di autoregolamentazione che limiti o vieti la diffusione di messaggi pubblicitari concernenti l'apertura o l'attività di sale da gioco o la fruibilità presso gli esercizi pubblici degli apparecchi da gioco individuati dall'articolo 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931.

Art. 9

Logo

1. I gestori degli esercizi nei quali non sono installati apparecchi da gioco che consentono vincite in denaro possono esporre all'ingresso e all'interno dei locali un logo che indica l'assenza di questi apparecchi all'interno dell'esercizio.

2. Il modello e le caratteristiche del logo sono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale. Il logo è reso disponibile agli esercizi che ne fanno richiesta.

Art. 10

Sanzioni amministrative e vigilanza

1. La collocazione degli apparecchi da gioco individuati dall'articolo 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931 in violazione della distanza prevista dall'articolo 5, comma 1, o di quanto stabilito dai comuni ai sensi dell'articolo 5, comma 2, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro per ciascun apparecchio. Il comune dispone, inoltre, l'immediata rimozione degli apparecchi.

2. Il gestore che utilizza abusivamente il logo previsto dall'articolo 9 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.200 euro.

3. Fatte salve le sanzioni penali e amministrative previste dalle leggi statali riferite a materie riservate alla competenza dello Stato, la violazione degli obblighi previsti dall'articolo 6 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.200 euro.

4. Nel caso di reiterazione specifica delle violazioni previste dai commi 2 e 3 nel corso di un quinquennio il comune provvede alla temporanea sospensione dell'esercizio dell'attività di gioco da dieci a sessanta giorni.

5. La vigilanza sull'osservanza di questa legge è esercitata dai dipendenti della struttura provinciale competente in materia di polizia amministrativa, a ciò espressamente autorizzati, e dai dipendenti del competente organo comunale.

6. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative si osserva la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

7. L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione e dell'ordinanza di archiviazione previste dall'articolo 18 della legge n. 689 del 1981 spetta al comune competente per territorio.

8. Le somme riscosse ai sensi di questo articolo sono introitate nel bilancio del comune competente per territorio.

Art. 11

Informazioni sull'attuazione della legge

1. Ogni due anni la Giunta provinciale presenta alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale una relazione sull'attuazione di questa legge nella quale sono descritte:

- a) la diffusione delle sale da gioco e dei luoghi dove sono installati gli apparecchi per il gioco nel territorio provinciale e i cambiamenti nella loro distribuzione rispetto alla situazione preesistente;
- b) le attività di informazione, sensibilizzazione e formazione realizzate e i soggetti coinvolti;
- c) le dimensioni, le caratteristiche e la distribuzione territoriale della domanda e dell'offerta di servizi di assistenza ai giocatori patologici e di sostegno alle loro famiglie;
- d) le attività, i progetti e i programmi in corso, le spese sostenute nonché le somme annualmente recuperate dalla Provincia dal prelievo erariale unico sugli apparecchi da gioco indicati nell'articolo 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931;
- e) i risultati dell'attività di vigilanza e le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate.

2. Sulla base dei risultati della relazione prevista dal comma 1, il Consiglio provinciale può adottare atti di indirizzo per il sostegno delle attività di prevenzione, informazione, formazione e riabilitazione delle persone affette da dipendenza da gioco e per azioni di supporto e accompagnamento alle relative famiglie.

Art. 12

Modificazioni dell'articolo 18 della legge provinciale 22 dicembre 2004, n. 13 (Disposizioni in materia di politiche sociali e sanitarie)

1. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 18 della legge provinciale n. 13 del 2004 è inserita la seguente:

"f bis) negli spazi degli esercizi e dei locali in cui sono collocati gli apparecchi da gioco individuati dall'articolo 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931."

2. All'inizio del comma 3 dell'articolo 18 della legge provinciale n. 13 del 2004 sono inserite le seguenti parole: "Tenuto conto di quanto previsto dal comma 1, lettera f bis).".

Art. 13

Abrogazioni

1. Sono abrogati l'articolo 13 bis e il comma 7 bis dell'articolo 26 della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera, nonché modifica all'articolo 74 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di personale), nonché l'articolo 18 della legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5.

Art. 14

Disposizioni transitorie

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, sono rimossi entro cinque anni dalla data di entrata in vigore di questa legge gli apparecchi da gioco individuati dall'articolo 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931 posti a una

distanza inferiore a quella prevista dall'articolo 5, comma 1. In caso di mancata rimozione si applica l'articolo 10, comma 1.

2. Fino all'adozione da parte del comune dell'atto previsto dall'articolo 5, comma 2, nei comuni che alla data di entrata in vigore di questa legge hanno adottato provvedimenti che limitano o vietano la collocazione di apparecchi da gioco ai sensi dell'articolo 13 bis della legge provinciale n. 9 del 2000, fermo restando il divieto di collocazione previsto dall'articolo 5, comma 1, della presente legge e l'obbligo di rimozione previsto dal comma 1 del presente articolo, si applicano i provvedimenti adottati dai comuni ai sensi dell'articolo 13 bis della legge provinciale n. 9 del 2000, limitatamente agli apparecchi da gioco e ai luoghi individuati dall'articolo 5, comma 1, della presente legge.

3. I gestori di esercizi con offerta di giochi pubblici devono adeguarsi agli obblighi previsti dall'articolo 6 entro due mesi dalla messa a disposizione del materiale informativo. In mancanza si applica l'articolo 10, comma 3.

4. Per le sale da gioco che hanno beneficiato dei contributi previsti dalla legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999), la Provincia dispone, su richiesta dell'interessato, ai sensi dell'articolo 16 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999, il venir meno totale o parziale degli obblighi connessi alla concessione del contributo, nel caso di chiusura della sala da gioco a causa della rimozione degli apparecchi da gioco ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 15

Disposizioni finanziarie

1. Dall'applicazione degli articoli 2, comma 2, 3 e 4, commi 1 e 2, non derivano nuove o maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio sull'unità previsionale di base 44.5.110 (Spese per il servizio sanitario provinciale).

2. Dall'applicazione dell'articolo 4, comma 3, non derivano nuove o maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio sull'unità previsionale di base 20.5.120 (Trasferimenti ai comuni per la gestione).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 22 luglio 2015

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Ugo Rossi

LAVORI PREPARATORI

- Testo unificato dei seguenti disegni di legge:
 - disegno di legge 13 gennaio 2014, n. 6, d'iniziativa dei consiglieri Walter Viola, Silvano Grisenti, Marino Simoni e Gianfranco Zanon (Progetto Trentino), concernente "Interventi per favorire l'accesso consapevole e responsabile al gioco lecito e contrastare le dipendenze patologiche da gioco. Abrogazione dell'articolo 13 bis della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera, nonché modifica all'articolo 74 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di personale)";

- disegno di legge 27 agosto 2014, n. 43, d'iniziativa dei dei consiglieri Violetta Plotegher, Mattia Civico, Luca Zeni, Alessio Manica e Lucia Maestri (Partito democratico del Trentino), concernente "Prevenzione, cura e riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico".
- Assegnati alla quarta commissione permanente rispettivamente il 24 gennaio e il 2 settembre 2014.
- Parere favorevole della quarta commissione permanente sul testo con il titolo "Interventi per la prevenzione e la cura della dipendenza da gioco" espresso il 12 giugno 2015.
- Approvato dal consiglio provinciale il 16 luglio 2015.

LEGGE PROVINCIALE 22 luglio 2015, n. 14

Modificazione dell'articolo 44 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25, relativamente ad assunzioni di personale del comparto scuola

(b.u. 28 luglio 2015, n. 30, suppl. n. 5)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modificazione dell'articolo 44 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25, relativamente ad assunzioni di personale del comparto scuola

1. Nel comma 19 dell'articolo 44 della legge provinciale n. 25 del 2012 le parole: "fino al 31 agosto 2016 per l'assunzione dei soli vincitori" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 agosto 2017".

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 22 luglio 2015

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Ugo Rossi

LAVORI PREPARATORI

- Disegno di legge 6 luglio 2015, n. 88, d'iniziativa della giunta provinciale su proposta del presidente Ugo Rossi, concernente "Modificazione dell'articolo 44 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25, relativamente ad assunzioni di personale del comparto scuola".
- Assegnato alla quinta commissione permanente il 7 luglio 2015.
- Parere favorevole della quinta commissione permanente espresso il 13 luglio 2015.
- Approvato dal consiglio provinciale il 16 luglio 2015.

LEGGE PROVINCIALE 4 agosto 2015, n. 15

Legge provinciale per il governo del territorio

(b.u. 11 agosto 2015, n. 32, suppl. n. 2)

INDICE

Titolo I - *Disposizioni introduttive*

Capo I - *Disposizioni generali, finalità e principi*

Art. 1 - *Oggetto della legge*

Art. 2 - *Finalità della legge e principi generali*

Art. 3 - *Definizioni*

Capo II - *Soggetti del governo del territorio*

Art. 4 - *Attribuzioni della Provincia*

Art. 5 - *Commissione provinciale per l'urbanistica e il paesaggio*

Art. 6 - *Attribuzioni della comunità*

Art. 7 - *Commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio della comunità*

Art. 8 - *Attribuzioni del comune*

Art. 9 - *Commissione edilizia comunale*

Capo III - *Strumenti per il governo del territorio*

Art. 10 - *Sistema informativo ambientale e territoriale*

Art. 11 - *Informatizzazione delle procedure urbanistiche ed edilizie*

Art. 12 - *Osservatorio del paesaggio*

Art. 13 - *Comitato provinciale per la cultura architettonica e il paesaggio*

Art. 14 - *Formazione permanente in materia di pianificazione territoriale e di paesaggio*

Capo IV - *Responsabilità, limitazione degli incarichi professionali e incompatibilità*

Art. 15 - *Responsabilità*

Art. 16 - *Limitazioni agli incarichi professionali e conflitto di interessi*

Titolo II - *Urbanistica*

Capo I - *Sistema di pianificazione del territorio*

Sezione I - *Principi generali in materia di pianificazione del territorio*

Art. 17 - *Sistema di pianificazione del territorio e principi ispiratori*

Art. 18 - *Limitazione del consumo del suolo*

Art. 19 - *Partecipazione alle scelte pianificatorie*

Art. 20 - *Valutazione dei piani*

Sezione II - *Obiettivi, contenuti e struttura del PUP*

Art. 21 - *Obiettivi, contenuti e struttura del PUP*

Art. 22 - *Carta di sintesi della pericolosità*

Sezione III - *Obiettivi, contenuti e struttura del PTC*

Art. 23 - *Obiettivi, contenuti e struttura del PTC*

Sezione IV - *Obiettivi, contenuti e struttura del PRG*

Art. 24 - *Obiettivi, contenuti e struttura del PRG*

Art. 25 - *Accordi urbanistici*

Art. 26 - *Perequazione urbanistica*

Art. 27 - *Compensazione urbanistica*

Capo II - *Procedimenti di formazione, di variante e di rettifica dei piani*

Sezione I - *Procedimento di formazione del PUP*

Art. 28 - *Documento preliminare*

Art. 29 - *Adozione del progetto di PUP*

Art. 30 - *Approvazione del PUP*

Art. 31 - *Approvazione delle varianti e degli aggiornamenti al PUP*

Sezione II - *Procedimento di formazione del PTC*

Art. 32 - *Adozione del PTC*

Art. 33 - *Approvazione ed entrata in vigore del PTC*

Art. 34 - *Varianti al PTC*

Art. 35 - *Stralci del PTC*

Art. 36 - *Disposizioni particolari per specifici territori*

Sezione III - *Procedimento di formazione del PRG*

Art. 37 - *Adozione del PRG*

Art. 38 - *Approvazione ed entrata in vigore del PRG*

Art. 39 - *Varianti al PRG*

Art. 40 - *Comunicazione di edificabilità delle aree*

Art. 41 - *Disposizioni di coordinamento con la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007)*

Art. 42 - *Limiti all'adozione degli strumenti di pianificazione territoriale*

Art. 43 - *Adeguamento degli strumenti di pianificazione subordinati al PUP*

Art. 44 - *Rettifica e adeguamento delle previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica*

Sezione IV - *Durata ed efficacia dei piani e misure di salvaguardia*

Art. 45 - *Durata ed effetti degli strumenti urbanistici*

Art. 46 - *Salvaguardia del PUP*

Art. 47 - *Salvaguardia del PTC e del PRG*

Art. 48 - *Durata ed effetti dei vincoli preordinati all'espropriazione*

Capo III - *Strumenti di attuazione della pianificazione*

Sezione I - *Tipologia, presupposti e oggetto dei piani attuativi*

Art. 49 - *Disposizioni generali*

Art. 50 - *Tipologia e contenuti degli strumenti attuativi della pianificazione*

Sezione II - *Procedimento di formazione dei piani attuativi*

Art. 51 - *Procedimento di formazione dei piani attuativi*

Art. 52 - *Piano di lottizzazione d'ufficio*

Art. 53 - *Comparti edificatori*

Sezione III - *Durata ed efficacia dei piani attuativi in generale e dei singoli piani attuativi*

Art. 54 - *Effetti dei piani attuativi*

Art. 55 - *Limiti alle variazioni di piano*

Art. 56 - *Effetti espropriativi dei piani attuativi d'iniziativa pubblica*

Art. 57 - *Effetti espropriativi dei piani attuativi di riqualificazione urbana finalizzati al recupero degli insediamenti storici*

Art. 58 - *Effetti espropriativi dei piani attuativi riguardanti insediamenti produttivi*

Capo IV - *Standard urbanistici e fasce di rispetto*

Art. 59 - *Standard urbanistici*

Art. 60 - *Spazi per parcheggi*

Art. 61 - *Fasce di rispetto stradali e ferroviarie*

Art. 62 - *Fasce di rispetto cimiteriali*

Titolo III - *Tutela e valorizzazione del paesaggio*

Capo I - *Interventi assoggettati ad autorizzazione paesaggistica, organi competenti e profili procedurali*

Art. 63 - *Disposizioni generali in materia di tutela del paesaggio*

Art. 64 - *Interventi e piani assoggettati ad autorizzazione paesaggistica*

Art. 65 - *Individuazione di beni ambientali e inclusione negli elenchi*

Art. 66 - *Coordinamento tra autorizzazioni paesaggistiche di competenza di più soggetti, autorizzazioni paesaggistiche per opere soggette a valutazione d'impatto ambientale e tra autorizzazioni paesaggistiche e autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1 (legge provinciale sui beni culturali 2003)*

Art. 67 - *Procedimento di rilascio e validità dell'autorizzazione paesaggistica*

Art. 68 - *Procedimento di rilascio dell'autorizzazione per le opere di competenza statale, regionale o provinciale*

Capo II - *Autotutela*

Art. 69 - *Coordinamento delle disposizioni sanzionatorie*

Art. 70 - *Ricorsi e annullamento delle autorizzazioni paesaggistiche*

Capo III - *Misure per la valorizzazione del paesaggio*

Art. 71 - *Riconoscimenti per progetti di rilevante interesse paesaggistico, architettonico e urbanistico*

Art. 72 - *Fondo per la riqualificazione degli insediamenti storici e del paesaggio e interventi per la conservazione e sistemazione paesaggistica*

Art. 73 - *Coinvolgimento dei cittadini in progetti di valorizzazione ambientale*

Titolo IV - *Edilizia*

Capo I - *Regolamentazione dell'attività edilizia*

Art. 74 - *Regolamento urbanistico-edilizio provinciale*

Art. 75 - *Regolamento edilizio comunale*

Art. 76 - *Finalità e contenuti del libretto del fabbricato*

Capo II - *Definizione degli interventi e attività edilizia libera*

Art. 77 - *Definizione delle categorie d'intervento*

Art. 78 - *Attività edilizia libera*

Art. 79 - *Opere di infrastrutturazione del territorio*

Capo III - *Disposizioni in materia di titoli abilitativi*

Sezione I - *Permesso di costruire*

Art. 80 - *Interventi soggetti a permesso di costruire*

Art. 81 - *Soggetti legittimati e requisiti del permesso di costruire*

Art. 82 - *Procedimento di rilascio del permesso di costruire*

Art. 83 - *Caratteristiche e validità del permesso di costruire*

Art. 84 - *Permesso di costruire convenzionato*

Sezione II - *Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)*

Art. 85 - *Interventi soggetti alla SCIA*

Art. 86 - *Soggetti legittimati e requisiti della SCIA*

Sezione III - *Contributo di costruzione e oneri*

Art. 87 - *Contributo di costruzione*

Art. 88 - *Riduzione del contributo di costruzione*

Art. 89 - *Riduzione del contributo di costruzione nel caso di permesso di costruire convenzionato*

Art. 90 - *Esenzione dal contributo di costruzione*

Art. 91 - *Contributo di costruzione per l'edilizia convenzionata*

Capo IV - *Varianti in corso d'opera e certificato di agibilità*

Art. 92 - *Varianti ordinarie e varianti in corso d'opera*

Art. 93 - *Ultimazione dei lavori e certificato di agibilità*

Capo V - *Opere pubbliche e linee elettriche*

Art. 94 - *Opere pubbliche di competenza dello Stato*

Art. 95 - *Opere soggette a conformità urbanistica*

Art. 96 - *Linee elettriche*

Capo VI - *Realizzazione di opere in deroga alle disposizioni urbanistiche*

Art. 97 - *Deroga per opere soggette a conformità urbanistica*

Art. 98 - *Deroga per opere d'interesse pubblico individuate dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale*

Art. 99 - *Realizzazione di opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per la realizzazione di parcheggi residenziali e commerciali in deroga*

Art. 100 - *Disposizioni in materia di parcheggi pertinenziali*

Capo VII - *Poteri d'intervento della Provincia*

Art. 101 - *Annullamento di provvedimenti*

Art. 102 - *Interventi sostitutivi da parte della Giunta provinciale*

Titolo V - *Recupero del patrimonio edilizio esistente e disciplina urbanistica ed edilizia per specifiche finalità*

Capo I - *Recupero, conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente*

Sezione I - *Recupero, conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio storico*

Art. 103 - *Tutela degli insediamenti storici*

Art. 104 - *Conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio tradizionale montano*

Art. 105 - *Recupero degli insediamenti storici*

Art. 106 - *Interventi di carattere straordinario riguardanti edifici storici*

Art. 107 - *Disposizioni per la ricostruzione di edifici danneggiati o distrutti*

Sezione II - *Riqualificazione urbana ed edilizia*

Art. 108 - *Obiettivi e limiti della disciplina di riqualificazione*

Art. 109 - *Riqualificazione di singoli edifici residenziali e ricettivi esistenti in aree insediate*

Art. 110 - *Riqualificazione di un insieme di edifici o di aree urbane insediate*

Art. 111 - *Riqualificazione di edifici dismessi e degradati*

Capo II - *Disposizioni per le aree agricole*

Art. 112 - *Edificazione nelle aree destinate all'agricoltura*

Art. 113 - *Apertura di strade in zone agricole o silvo-pastorali*

Art. 114 - *Disposizioni in materia di impianti di biogas in aree agricole*

Art. 115 - *Disposizioni in materia di stoccaggi e impianti per attività silvo-colturali in aree agricole*

Art. 116 - *Banca della terra*

Capo III - *Disposizioni per le aree produttive del settore secondario*

Art. 117 - *Disposizioni in materia di permesso di costruire e SCIA in aree produttive del settore secondario*

Art. 118 - *Attività ammesse nelle aree produttive del settore secondario*

Capo IV - *Disposizioni per le aree turistico-ricettive*

Art. 119 - *Disposizioni per le aree turistico-ricettive*

Titolo VI - *Disposizioni finali*

Capo I - *Disposizioni transitorie*

Art. 120 - *Adeguamento degli strumenti di pianificazione e dei regolamenti edilizi comunali a questa legge, al regolamento urbanistico-edilizio provinciale e alla disciplina attuativa di questa legge*

Art. 121 - *Disposizioni transitorie in materia di pianificazione e tutela del paesaggio*

Art. 122 - *Disposizioni transitorie in materia di edilizia e di recupero del patrimonio esistente*

Art. 123 - *Altre disposizioni transitorie*

Capo II - *Disposizioni attuative e modificative*

Art. 124 - *Disposizioni attuative e abrogative*

Art. 125 - *Modificazione dell'articolo 17 quater decies della legge provinciale n. 3 del 2006*

Art. 126 - *Modificazione dell'articolo 8 della legge provinciale sugli espropri 1993*

Art. 127 - *Modificazioni dell'articolo 57 della legge urbanistica provinciale 2008*

Art. 128 - *Modificazione dell'articolo 12 della legge provinciale 11 novembre 2005, n. 16, concernente "Modificazioni della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio). Disciplina della perequazione, della residenza ordinaria e per vacanze e altre disposizioni in materia di urbanistica"*

Art. 129 - *Modificazione dell'articolo 36 ter 1 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali 1990), e della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997)*

Art. 130 - *Disposizioni transitorie per l'applicazione dell'articolo 127*

Art. 131 - *Modificazione dell'articolo 14 della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (legge provinciale sull'agriturismo 2001)*

Art. 132 - *Modificazioni della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 (legge provinciale sui campeggi 2012)*

Art. 133 - *Informazioni sull'attuazione della legge*

Capo III - *Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore*

Art. 134 - *Disposizioni finanziarie*

Art. 135 - *Entrata in vigore*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
promulga

la seguente legge:

Titolo I
Disposizioni introduttive

Capo I
Disposizioni generali, finalità e principi

Art. 1
Oggetto della legge

1. Con questa legge la Provincia autonoma di Trento, nell'esercizio della propria competenza primaria in materia di urbanistica, di piani regolatori e di tutela del paesaggio prevista dallo Statuto speciale e in coerenza con i principi della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), detta disposizioni per il governo e la valorizzazione del territorio provinciale, definendo, in particolare:

a) la tipologia, gli obiettivi, i contenuti, i procedimenti di formazione e gli effetti degli

- strumenti di pianificazione territoriale e dei piani attuativi;
- b) la disciplina della tutela e della valorizzazione del paesaggio, con l'indicazione delle specifiche competenze di Provincia, comunità e comuni e con l'individuazione degli strumenti volti a garantire elevati livelli di qualità del paesaggio urbanizzato, agrario e naturale;
 - c) la disciplina in materia di edilizia.
2. Questa legge è citata usando il seguente titolo breve: "legge provinciale per il governo del territorio 2015".

Art. 2

Finalità della legge e principi generali

1. Questa legge persegue le seguenti finalità e s'ispira ai seguenti principi:
- a) garantire la riproducibilità, la qualificazione e la valorizzazione del sistema delle risorse territoriali e del paesaggio provinciali per migliorare la qualità della vita, dell'ambiente e degli insediamenti;
 - b) promuovere la realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole mediante il risparmio del territorio, l'incentivazione delle tecniche di riqualificazione, limitando l'impiego di nuove risorse territoriali alle ipotesi di mancanza di alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del contesto urbanistico-edilizio esistente;
 - c) assicurare lo sviluppo e la coesione sociale del territorio provinciale nel quadro dei processi di sviluppo nazionale ed europeo e nella crescita e salvaguardia identitaria e culturale locale;
 - d) accrescere la competitività del sistema territoriale provinciale, anche mediante la semplificazione delle procedure di pianificazione e di rilascio e accertamento dei titoli abilitativi, e mediante la responsabilizzazione dei soggetti coinvolti nelle procedure urbanistiche ed edilizie;
 - e) perseguire nel territorio provinciale un sistema di insediamenti equilibrato, promuovendo la sinergia, l'integrazione e l'accessibilità tra i diversi territori;
 - f) prevedere che la formazione degli strumenti di pianificazione territoriale avvenga nel rispetto dei principi di sussidiarietà, partecipazione e valutazione, assicurando il confronto tra Provincia, comunità e comuni, la coerenza delle scelte e l'integrazione e l'aggiornamento del sistema della pianificazione territoriale;
 - g) perseguire il recupero degli insediamenti esistenti al fine di riqualificare il paesaggio e di limitare il consumo di suolo, anche mediante un'equa ripartizione tra i proprietari degli immobili dei diritti edificatori e degli oneri derivanti dalla pianificazione.

Art 3

Definizioni

1. Ai fini di questa legge s'intende per:
- a) strumento di pianificazione del territorio: atto che regola nell'interesse collettivo lo sviluppo del territorio, in ambito provinciale o locale, e che è adottato dalla Provincia, dalle comunità, dai comuni o dagli enti parco e approvato dalla Provincia, a conclusione di un procedimento amministrativo;
 - b) consumo del suolo: il fenomeno di progressiva artificializzazione dei suoli, generato dalle dinamiche di urbanizzazione del territorio, monitorabili attraverso specifici indici;
 - c) insediamento storico: area perimetrata nel piano regolatore generale (PRG) caratterizzata dalla presenza prevalente di edifici considerati storici in ragione

dell'epoca di realizzazione, dei valori storico-culturali, delle caratteristiche tipologico-formali e delle relazioni insediative, e che configurano un nucleo riconoscibile;

- d) insediamento storico a carattere sparso: edificio o edifici considerati storici che per datazione, valore storico-culturale e caratteristiche tipologico-formali sono ascrivibili a quelli storici e che, per collocazione singola sul territorio, non consentono la perimetrazione di un insediamento storico;
- e) area urbana consolidata: insieme delle parti del territorio edificato, prossimo all'insediamento storico, riconoscibile per epoca di costruzione e carattere di compattezza del tessuto urbano;
- f) area di trasformazione urbanistica: aree individuate nel PRG a fini insediativi o per la realizzazione degli interventi edificatori in applicazione della perequazione urbanistica;
- g) attrezzature e servizi: opere preordinate a migliorare il grado di fruibilità sociale degli insediamenti, complessivamente considerati, mediante la realizzazione delle infrastrutture finalizzate agli usi collettivi e complementari e in particolare alla residenza, poste a servizio della zona in cui sono collocate;
- h) rapporto ambientale: parte della documentazione del piano territoriale della comunità (PTC) e del PRG contenente le informazioni prescritte dal regolamento sulla valutazione strategica dei piani, relative in particolare agli effetti significativi che l'attuazione dello strumento di pianificazione del territorio proposto potrebbe avere sotto il profilo dello sviluppo sostenibile, gli elementi finalizzati alla verifica di coerenza con il piano urbanistico provinciale (PUP) e le ragionevoli alternative possibili alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del PTC o del PRG;
- i) manuale tipologico: documentazione del PTC contenente indicazioni tipologiche e formali per orientare gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia al fine di qualificare il paesaggio;
- j) inquadramento strutturale: sintesi interpretativa del quadro conoscitivo del territorio provinciale e riferimento per la definizione degli obiettivi e delle strategie da parte del PUP. Esso individua le invarianti;
- k) invarianti: elementi territoriali che costituiscono le caratteristiche distintive dell'ambiente e dell'identità territoriale, di stabile configurazione o di lenta modificazione e che sono meritevoli di tutela e valorizzazione per garantire lo sviluppo equilibrato e sostenibile nei processi evolutivi previsti e promossi dagli strumenti di pianificazione territoriale;
- l) dimensionamento residenziale: quantità volumetriche insediabili sul territorio comunale, a fini residenziali, determinate sulla base del fabbisogno abitativo e delle condizioni ambientali, territoriali e sociali; la verifica considera il ruolo territoriale del comune di riferimento, le dinamiche demografiche e insediative recenti, la disponibilità di edifici esistenti e di aree già destinate all'insediamento, l'incidenza degli alloggi per il tempo libero e vacanze e lo stato delle opere di urbanizzazione;
- m) carico insediativo massimo: complesso delle esigenze urbanistiche determinate dagli insediamenti e dalle relative dotazioni territoriali di servizi e infrastrutture, ammissibili in un determinato territorio in relazione al suolo disponibile per le trasformazioni e alla tutela e valorizzazione delle invarianti; costituisce parametro di riferimento per il dimensionamento residenziale dei PRG;
- n) aree specificamente destinate all'insediamento: aree che gli strumenti di pianificazione territoriale destinano prevalentemente all'edificazione, quali, ad esempio, gli insediamenti storici, le aree residenziali, ricettive, produttive, miste, commerciali, per attrezzature e servizi pubblici e le ulteriori aree prevalentemente destinate all'edificazione, individuate dagli strumenti di pianificazione territoriale.

Sono aree non specificamente destinate all'insediamento, al contrario, le aree agricole, boscate, a pascolo, a elevata naturalità;

- o) carico urbanistico: effetto prodotto da un insediamento sulle dotazioni territoriali, in dipendenza dal numero delle persone insediate su un determinato territorio, funzionale anche alla determinazione degli oneri di urbanizzazione per il calcolo del contributo di costruzione;
- p) indici urbanistici: rapporto tra le quantità edilizie ammesse dal PUP e la superficie del suolo interessata dalla trasformazione. Gli indici possono essere espressi in metri quadrati/metri quadrati, per definire la superficie lorda (SUL) ammessa sulla superficie territoriale o fondiaria, o in metri cubi/metri quadrati, per prescrivere il massimo volume ammissibile sulla superficie territoriale o del lotto afferente;
- q) indici urbanistici convenzionali: indici attribuiti agli ambiti territoriali in cui è classificato l'intero territorio comunale per l'applicazione della perequazione urbanistica;
- r) credito edilizio: quantità volumetrica riconosciuta per compensare l'acquisizione di aree assoggettate a vincoli espropriativi o a interventi di riqualificazione urbanistica e ambientale o a seguito della rilocalizzazione di immobili ricadenti in aree a elevata pericolosità o ricadenti in aree soggette a vincoli sopravvenuti;
- s) costruzione: qualsiasi opera avente i caratteri della solidità, della stabilità ed immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso a un corpo di fabbrica, indipendentemente dai materiali impiegati per la sua realizzazione, dalla sua destinazione e dal fatto che costituisca volume urbanistico. Costituiscono costruzione, oltre agli edifici e ai fabbricati, anche pertinenziali, i muri e gli altri manufatti rilevanti a fini urbanistici e paesaggistici;
- t) edificio o fabbricato: qualsiasi manufatto che origina un volume edilizio o una superficie coperta;
- u) unità edilizia: unità organica costituita da un edificio, o da parte di un edificio, realizzato e trasformato con interventi unitari, comprendente tutti gli elementi costruttivi, distributivi e funzionali necessari alla sua utilizzazione, e le sue pertinenze, anche scoperte, funzionalmente e catastalmente connesse. Nel caso di un insieme di più edifici in aderenza ciascuna porzione autonoma per tipologia - da terra a tetto - e funzione rispetto a quelle attigue è identificabile come edificio e dà luogo a una propria unità edilizia. Due edifici aderenti costruiti originariamente come unità edilizie indipendenti e organicamente connessi dal punto di vista architettonico, funzionale e distributivo sono considerati un'unica unità edilizia;
- v) unità immobiliare: minima porzione di unità edilizia con o senza aree di pertinenza, in grado di assolvere autonomamente alle funzioni per le quali è destinata catastalmente;
- w) infrastrutture: costruzioni, diverse dagli edifici, che hanno sviluppo prevalentemente lineare e caratteri funzionali di connessione fra due punti del territorio. Sono infrastrutture:
 - 1) le infrastrutture per la mobilità quali, ad esempio, strade, percorsi pedonali e ciclabili, piste aeroportuali, ferrovie, tramvie e altri sistemi per la mobilità di persone o merci;
 - 2) le infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti, cioè gli impianti e le reti tecnologiche che assicurano la funzionalità e la qualità igienico-insediativa degli insediamenti;
- x) impianto: manufatto stabile, che si configura nel complesso di macchine e attrezzature tecnologiche necessarie allo svolgimento di attività o alla fornitura di servizi, non assimilabile a un edificio;
- y) volume tecnico: volume strettamente necessario a contenere le parti degli impianti

tecnici che non possono, per esigenze di funzionalità degli impianti stessi, trovare luogo nel corpo dell'edificio;

- z) opere di infrastrutturazione del territorio: infrastrutture e ogni altro impianto o costruzione necessari o utili allo svolgimento delle funzioni insediative elementari e delle relazioni territoriali. Le opere d'infrastrutturazione sono strumentali alla prestazione di servizi pubblici essenziali;
- aa) edificio incongruo: costruzione o intervento di trasformazione del territorio che, per dimensioni planivolumetriche o per caratteristiche tipologiche e funzionali incongrue rispetto al contesto in cui si colloca, e tali da non consentirne la riqualificazione, altera in modo permanente l'identità storica, culturale o paesaggistica dei luoghi.

Capo II

Soggetti del governo del territorio

Art. 4

Attribuzioni della Provincia

1. Spettano alla Provincia:

- a) la pianificazione provinciale, anche con valenza paesaggistica, relativa all'intero territorio provinciale, secondo le modalità ed entro i limiti indicati dagli articoli 21 e 22;
- b) l'esame e l'approvazione dei PTC e dei PRG;
- c) il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche disciplinate dagli articoli 64, 65, 66, 67 e 68, gli accertamenti di conformità previsti dagli articoli 94, 95 e 96, in relazione alle opere pubbliche di competenza dello Stato, della Regione e della Provincia, e i provvedimenti autorizzatori delle deroghe ai sensi degli articoli 97 e 98;
- d) i poteri di vigilanza, di annullamento, di autotutela anche decisoria e i poteri sanzionatori e sostitutivi previsti da questa legge;
- e) limitatamente al proprio territorio, le funzioni spettanti al servizio geologico nazionale ai sensi della legge 4 agosto 1984, n. 464 (Norme per agevolare l'acquisizione da parte del servizio geologico della direzione generale delle miniere del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di elementi di conoscenza relativi alla struttura geologica e geofisica del sottosuolo nazionale). Gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 1 della legge n. 464 del 1984 s'intendono assolti, conseguentemente, mediante invio dei dati alla struttura provinciale competente o all'ente competente al rilascio di titoli autorizzatori o di contributi. In tal caso l'ente competente provvede alla trasmissione dei dati alla struttura provinciale, che periodicamente, anche su richiesta, fornisce alla competente struttura statale i dati raccolti e le informazioni in suo possesso relativi ai risultati geologici e geofisici acquisiti;
- f) la formazione e l'aggiornamento permanenti e obbligatori in materia di pianificazione territoriale e paesaggio per i dipendenti pubblici, per i professionisti e i soggetti le cui competenze sono richieste ai fini della pianificazione del territorio e della tutela del paesaggio e per il rilascio dei titoli edilizi;
- g) gli ulteriori compiti e funzioni ad essa attribuiti dalla normativa provinciale in materia di urbanistica.

Art. 5

Commissione provinciale per l'urbanistica e il paesaggio

1. Presso la Provincia è istituita la commissione provinciale per l'urbanistica e il paesaggio (CUP), quale organo di elevata qualificazione tecnica, con funzioni

consultive sulle tematiche di maggior interesse concernenti il governo e la valorizzazione del territorio e del paesaggio e con funzioni autorizzative in materia di tutela del paesaggio.

2. La commissione è nominata dalla Giunta provinciale ed è composta da:

- a) l'assessore provinciale competente in materia di pianificazione territoriale e paesaggio, che la presiede;
- b) il dirigente del dipartimento provinciale competente in materia di pianificazione territoriale e paesaggio, con funzioni di vicepresidente;
- c) un numero non inferiore a sette e non superiore a nove di esperti di riconosciuta professionalità ed esperienza nel settore della pianificazione territoriale, del paesaggio, dello sviluppo socio-economico, della sostenibilità ambientale e in materia giuridica, di cui almeno tre scelti fra professionisti competenti in materia di pianificazione, paesaggio e architettura iscritti ai rispettivi albi e uno indicato dal Consiglio delle autonomie locali.

3. Alla commissione spetta, in particolare:

- a) su richiesta, esprimere pareri alla Giunta provinciale su temi urbanistici e paesaggistici di particolare rilevanza ai fini della programmazione degli interventi per lo sviluppo socio-economico della provincia, per garantirne la sostenibilità ambientale e la compatibilità paesaggistica;
- b) su richiesta della Giunta provinciale, proporre soluzioni di merito per far fronte a nuove esigenze e a problemi di particolare rilevanza urbanistica;
- c) esprimere pareri sulle deliberazioni della Giunta provinciale nei casi previsti da questa legge;
- d) esprimere pareri alle comunità ai fini dell'adozione dei PTC;
- e) esprimere i pareri e rilasciare le autorizzazioni a fini paesaggistici per le opere previste dall'articolo 68 e dall'articolo 64, comma 1, lettere a) e b);
- f) rilasciare le ulteriori autorizzazioni previste da questa legge.

4. I componenti della commissione liberi professionisti, i loro associati e gli altri professionisti con cui operano in via continuativa possono assumere, nel territorio della provincia, solamente incarichi inerenti opere e impianti pubblici.

5. Per il rilascio dei pareri e delle autorizzazioni indicati nel comma 3, lettere e) e f), fatto salvo quanto previsto dalla disciplina provinciale in materia di valutazione d'impatto ambientale e di autorizzazione unica territoriale, la commissione opera mediante una sottocommissione costituita da un numero di componenti non inferiore a cinque e non superiore a sette, e include due dipendenti della Provincia esperti in tutela del paesaggio. I componenti della sottocommissione sono individuati dalla Giunta provinciale nella delibera di nomina della commissione. Le funzioni di presidente della sottocommissione sono svolte dall'assessore provinciale competente in materia di paesaggio; quelle di vicepresidente dal dirigente del dipartimento provinciale competente in materia di paesaggio che, in caso di assenza o impedimento, può delegare a rappresentarlo il dirigente del servizio competente in materia.

6. Con riferimento agli interventi edilizi da realizzare in aree agricole, fatto salvo quanto previsto in materia di autorizzazione unica territoriale, la sottocommissione svolge le funzioni che le norme di attuazione del PUP attribuiscono all'organo provinciale competente al rilascio della prescritta autorizzazione. A tal fine la composizione della sottocommissione è integrata dal dirigente del servizio provinciale competente in materia di agricoltura o, in caso di assenza o impedimento, dal suo sostituto. Per questi interventi la sottocommissione si esprime anche a fini paesaggistici, se ne ricorrono i presupposti.

7. Le modalità di funzionamento della commissione e della sottocommissione, e la determinazione dei compensi per i componenti, sono disciplinate con deliberazione

della Giunta provinciale. Ai componenti della commissione che sono dipendenti della Provincia si applicano le disposizioni provinciali in materia di compensi per la partecipazione a commissioni, consigli e comitati, comunque denominati, istituiti presso la Provincia. Agli esperti esterni è attribuito un compenso determinato dalla Giunta provinciale sulla base dei compiti attribuiti. Per il riconoscimento di rimborsi chilometrici o altre spettanze a titolo forfettario si applicano a tutti i componenti le disposizioni provinciali relative alla partecipazione a organi collegiali.

Art. 6

Attribuzioni della comunità

1. Spettano alla comunità, secondo quanto previsto dall'articolo 8 della legge provinciale n. 3 del 2006:

- a) la pianificazione di livello sovralocale relativa al territorio della comunità, secondo le modalità ed entro i limiti indicati dall'articolo 23;
- b) l'espressione del parere sulla coerenza del PRG e delle relative varianti con il PTC o con i relativi stralci, ai sensi dell'articolo 37;
- c) l'accertamento di conformità e l'approvazione dei progetti delle opere pubbliche di propria competenza ai sensi dell'articolo 95;
- d) i poteri di autotutela decisoria;
- e) gli ulteriori compiti e funzioni ad essa attribuiti dalla normativa provinciale in materia urbanistica.

Art. 7

Commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio della comunità

1. Presso ciascuna comunità è istituita una commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio (CPC), quale organo con funzioni tecnico-consultive e autorizzative.

2. La CPC è nominata dalla comunità ed è composta da:

- a) il presidente della comunità o un assessore da lui designato, che la presiede;
- b) un componente designato dalla Giunta provinciale, scelto fra esperti in materia di pianificazione territoriale e di tutela del paesaggio;
- c) un numero di componenti non inferiore a tre e non superiore a cinque, scelti fra esperti in materia di pianificazione territoriale e di tutela del paesaggio, di cui uno può essere scelto tra i dipendenti della comunità. Almeno due dei componenti sono iscritti agli ordini o ai collegi professionali.

3. I componenti della commissione di cui al comma 2 lettera c), sono individuati attraverso la pubblicazione di avvisi e la valutazione comparativa delle candidature ammissibili.

4. Per l'esperto designato dalla Provincia e per quello dipendente della comunità, se designato, è nominato un supplente, che interviene alle riunioni in caso di assenza o impedimento del componente effettivo.

5. I componenti della commissione liberi professionisti, i loro associati e gli altri professionisti con cui operano in via continuativa possono assumere, nel territorio della comunità solamente incarichi inerenti opere e impianti pubblici.

6. La CPC disciplina il proprio funzionamento, fermo restando che, in caso di voto negativo dell'esperto designato dalla Giunta provinciale, le autorizzazioni in materia di tutela del paesaggio e i pareri positivi sulla qualità architettonica sono rilasciati con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti e che, in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente

della comunità.

7. Con deliberazione della Giunta provinciale, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, sono stabiliti:

- a) gli ulteriori requisiti professionali eventualmente richiesti per la nomina a componente della CPC e le modalità di selezione del componente di cui al comma 2, lettera b);
- b) i casi di ulteriore incompatibilità con l'incarico di componente esperto e i casi di decadenza dall'incarico;
- c) gli obblighi di partecipazione alle iniziative di formazione permanente individuate dalla Provincia ai sensi dell'articolo 14.

8. Alle commissioni per la pianificazione territoriale e il paesaggio spetta, in particolare:

- a) rilasciare le autorizzazioni paesaggistiche di competenza nei casi previsti dall'articolo 64, commi 2 e 3, per i piani attuativi che interessano zone comprese in aree di tutela ambientale e per gli interventi riguardanti immobili soggetti alla tutela del paesaggio;
- b) quando non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica, esprimere parere obbligatorio sulla qualità architettonica:
 - 1) dei piani attuativi, con esclusione dei piani guida previsti dall'articolo 50, comma 7;
 - 2) degli interventi di ristrutturazione edilizia consistenti nella demolizione e ricostruzione e sulle varianti di progetto relative a tali interventi, fatta eccezione per quelle in corso d'opera, ai sensi dell'articolo 92, comma 3;
 - 3) dei progetti di opere pubbliche consistenti in interventi di nuova costruzione e ristrutturazione edilizia di edifici destinati a servizi e attrezzature pubbliche e, negli insediamenti storici, in interventi di generale sistemazione degli spazi pubblici;
 - 4) degli interventi autorizzati con la disciplina della deroga urbanistica e degli interventi di demolizione e ricostruzione disciplinati dall'articolo 106.

9. Quando i piani attuativi contengono precise disposizioni planivolumetriche e puntuali contenuti tipologici e formali per la realizzazione degli interventi da essi previsti, la CPC, nell'autorizzazione paesaggistica del piano attuativo, precisa che l'autorizzazione resa comprende anche l'autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di questi interventi.

10. I pareri per la qualità architettonica previsti dal comma 8, lettera b), riguardano l'armonico inserimento degli interventi nel contesto di riferimento e sono rilasciati sulla base dei principi desumibili dalla carta del paesaggio del PUP o del PTC, se approvato. Nel caso degli interventi di ristrutturazione edilizia previsti dall'articolo 77, comma 1, lettera e), comportanti la demolizione e ricostruzione dell'edificio, la CPC valuta, nel parere previsto dal comma 8, lettera b), numero 2), la coerenza del progetto di ristrutturazione anche rispetto alle previsioni tipologiche e architettoniche stabilite dal PRG, con particolare riferimento alla valenza urbana dell'edificio, ai caratteri dei fronti principali e alla presenza di particolari elementi di pregio.

11. La CPC, quando esprime il parere obbligatorio previsto dal comma 8, lettera b), su piani attuativi, progetti o interventi e quando rilascia l'autorizzazione paesaggistica, è integrata dal sindaco o dall'assessore all'urbanistica del comune interessato, che partecipano con diritto di voto. In questi casi spetta al comune la verifica della conformità urbanistica ai fini del rilascio del provvedimento finale; a tal fine è ammessa la presenza ai lavori della CPC, senza diritto di voto, di un tecnico del comune.

12. Le CPC restano in carica per la durata delle assemblee delle comunità e sono rinnovate entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla loro scadenza. Le CPC

continuano a esercitare le loro competenze senza alcuna limitazione fino al loro rinnovo.

13. I comuni possono avvalersi della CPC per l'espressione dei pareri spettanti alle commissioni edilizie comunali se non intendono istituire tali commissioni e per la richiesta di altri pareri previsti dai regolamenti edilizi, anche in luogo del parere della commissione edilizia. In questi casi la CPC è integrata secondo quanto previsto dal comma 11.

14. Ai componenti della CPC la comunità corrisponde i compensi stabiliti nell'atto di nomina e determinati entro i limiti minimi e massimi individuati dalla Giunta provinciale previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali. Per i componenti delle CPC che sono dipendenti degli enti territoriali si applicano le disposizioni in materia di compensi previste dai rispettivi ordinamenti.

Art. 8

Attribuzioni del comune

1. Spettano al comune, in particolare:

- a) la pianificazione generale del proprio territorio e la pianificazione di attuazione;
- b) l'adozione del regolamento edilizio comunale, nel rispetto delle prescrizioni dell'articolo 75;
- c) l'istituzione della commissione edilizia comunale (CEC);
- d) le competenze stabilite dal titolo IV, capo III, in materia di titoli abilitativi in edilizia;
- e) l'accertamento di conformità e l'approvazione dei progetti di opere pubbliche di propria competenza ai sensi dell'articolo 95 e l'esercizio dei poteri di deroga previsti dagli articoli 97, 98, 99 e 100;
- f) il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche nei casi previsti dall'articolo 64;
- g) la vigilanza negli interventi di trasformazione del suo territorio;
- h) ogni altra funzione non specificatamente riservata dalla normativa provinciale in materia di governo del territorio alla Provincia e alla comunità e che può essere adeguatamente esercitata a livello comunale, in applicazione del principio di sussidiarietà.

Art. 9

Commissione edilizia comunale

1. I comuni istituiscono la commissione edilizia comunale (CEC), quale organo tecnico-consultivo in materia edilizia. Il regolamento edilizio, fatte salve le previsioni espressamente dettate da questa legge, ne determina la composizione, le modalità di funzionamento e individua gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica soggetti al suo parere. La CEC esercita l'attività di consulenza tecnica con particolare attenzione al tema della qualità architettonica degli interventi, verificandone la coerenza con i caratteri del contesto in cui sono collocati.

2. Nel disciplinare la composizione della CEC il regolamento edilizio comunale rispetta le seguenti condizioni, in particolare:

- a) il sindaco o l'assessore all'urbanistica è componente della commissione e la presiede;
- b) il numero massimo dei componenti, compreso il presidente, non può superare cinque componenti nel caso di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, sette componenti per i comuni con popolazione pari o superiore a 5.000 abitanti. Almeno due componenti sono tecnici esperti in materia di edilizia e tutela del paesaggio iscritti ai relativi collegi o albi professionali;
- c) non possono essere nominati componenti della commissione consiglieri o

assessori comunali, fatta eccezione per gli assessori competenti in materia di urbanistica ed edilizia;

- d) i comandanti del corpo dei vigili del fuoco permanente e dei corpi dei vigili del fuoco volontari, componenti di diritto delle commissioni edilizie ai sensi degli articoli 3 e 16 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 (Servizio antincendi), non sono computati ai fini del rispetto del numero massimo previsto dalla lettera b). Nei comuni in cui è presente una pluralità di corpi volontari si applica l'articolo 17, comma 9, della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento). I comandanti o i loro sostituti partecipano alle commissioni con diritto di voto anche se sono consiglieri o assessori comunali;
- e) l'individuazione dei componenti diversi da quelli previsti dalle lettere a), c) e d) avviene attraverso la pubblicazione di avvisi e la valutazione comparativa delle candidature ammissibili.

3. I componenti della commissione liberi professionisti, i loro associati e gli altri professionisti con cui operano in via continuativa possono assumere, nel territorio del comune solamente incarichi inerenti opere e impianti pubblici.

4. La CEC non si esprime su interventi che sono già stati assoggettati ad autorizzazione paesaggistica o al parere sulla qualità architettonica, espresso dalla CPC integrata ai sensi dell'articolo 7, comma 11. In questi casi la valutazione di competenza dei componenti indicati nel comma 2, lettera d), è acquisita dal comune in forma di parere.

5. I comuni di Trento e Rovereto istituiscono la propria CEC, che assume per il territorio del comune anche le funzioni della CPC. A tal fine la CEC è integrata dal soggetto esperto, designato dalla Giunta provinciale secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, lettera b). In caso di voto negativo di quest'ultimo si applica l'articolo 7, comma 6. La commissione edilizia del Comune di Trento, inoltre, è integrata da un componente, con funzioni di presidente, nominato dal sindaco del Comune di Trento.

6. Nella gestione associata delle funzioni i comuni istituiscono un'unica CEC. La commissione è nominata dal comune d'ambito di maggiori dimensioni demografiche, di concerto con gli altri comuni della gestione associata, nel rispetto delle condizioni individuate dal comma 2, lettere b), c) e d), ed è composta da sette componenti, compreso il presidente. La composizione della commissione è variabile e comprende di volta in volta, in qualità di presidente, il sindaco o l'assessore all'urbanistica del comune interessato alle questioni che sono trattate nella seduta. Questo comma si applica anche alle aree geografiche individuate dall'articolo 12 bis della legge provinciale n. 3 del 2006, fino al momento della fusione e costituzione di un comune unico.

Capo III

Strumenti per il governo del territorio

Art. 10

Sistema informativo ambientale e territoriale

1. La Provincia cura la raccolta, l'elaborazione e l'aggiornamento dei dati conoscitivi e delle informazioni relative all'ambiente e al territorio attraverso il sistema informativo ambientale e territoriale (SIAT), per assicurare il supporto alle attività di gestione e di governo del territorio svolte dall'amministrazione provinciale e dalle amministrazioni locali. I dati informativi contenuti nel SIAT costituiscono la base obbligatoria per la redazione degli strumenti di pianificazione urbanistica.

2. Il SIAT costituisce il sistema informativo integrato e unitario a supporto dell'intero sistema della programmazione territoriale della Provincia, delle comunità, dei

comuni e della funzione di valutazione degli strumenti di pianificazione territoriale.

3. Il SIAT contiene gli elementi conoscitivi desunti dal PUP, dai piani di settore della Provincia, dagli strumenti di pianificazione territoriale delle comunità e dei comuni e le ulteriori informazioni trasmesse dalla Provincia, dalle comunità e dai comuni, comprese le informazioni ambientali, ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale).

4. Per i fini del comma 1 la Giunta provinciale stabilisce:

- a) i contenuti del SIAT e le sue articolazioni;
- b) i criteri e le modalità per la trasmissione, lo scambio e l'integrazione di dati e informazioni e per il collegamento dei sistemi informativi tra le strutture provinciali competenti in materia di territorio e ambiente, gli enti territoriali e gli altri soggetti interessati ai processi di pianificazione territoriale;
- c) i criteri di validazione dei dati acquisiti dal SIAT;
- d) le specificazioni tecniche e informative che la Provincia, le comunità e i comuni devono rispettare nella redazione degli strumenti di pianificazione territoriale, per garantirne l'uniformità e l'omogeneità e per assicurarne l'integrazione con il SIAT.

5. Quando gli strumenti di pianificazione territoriale rispettano le specifiche tecniche e informative stabilite dal comma 4, lettera d), e fanno riferimento a dati informativi contenuti nel SIAT, tali dati formano parte integrante dei medesimi strumenti.

Art. 11

Informatizzazione delle procedure urbanistiche ed edilizie

1. La Provincia promuove l'informatizzazione delle procedure urbanistiche ed edilizie per:

- a) la semplificazione e la dematerializzazione della gestione delle pratiche e dell'attività istruttoria;
- b) la consultazione e la gestione digitale degli strumenti urbanistici e delle pratiche edilizie;
- c) il monitoraggio dell'attività urbanistica ed edilizia per la gestione efficace delle politiche di trasformazione del territorio.

2. Per i fini del comma 1:

- a) la documentazione dei piani urbanistici necessaria per la loro approvazione è presentata anche in formato digitale secondo le specifiche tecniche e informative di cui all'articolo 10, comma 4, lettera d);
- b) la documentazione progettuale necessaria per la presentazione della domanda di permesso di costruire o della SCIA è presentata anche in formato digitale e con le modalità definite dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale di cui all'articolo 74.

3. Il professionista incaricato dell'elaborazione della documentazione progettuale attesta la corrispondenza della copia digitale con la documentazione cartacea presentata in scala grafica.

Art. 12

Osservatorio del paesaggio

1. E' istituito l'osservatorio del paesaggio della provincia autonoma di Trento, in coerenza con la Convenzione europea sul paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000). L'osservatorio

ha funzioni di documentazione, studio, analisi e monitoraggio dell'evoluzione del paesaggio trentino, inteso come elemento costitutivo dell'identità collettiva e del patrimonio storico e culturale, fattore di crescita economica e di sviluppo territoriale ed elemento centrale per garantire elevati livelli di qualità della vita; è luogo di partecipazione rispetto alle strategie per la gestione del paesaggio e di promozione della qualità nelle trasformazioni che interessano il paesaggio, attraverso azioni orientate ad accrescere la cultura del progetto architettonico.

2. L'osservatorio è presieduto dall'assessore provinciale competente in materia di paesaggio. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, individua la composizione e le modalità di funzionamento dell'osservatorio, la durata in carica dei componenti e i compiti ad esso attribuiti.

Art. 13

Comitato provinciale per la cultura architettonica e il paesaggio

1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge, è istituito il comitato provinciale per la cultura architettonica e il paesaggio, per migliorare la qualità architettonica e l'inserimento nel contesto paesaggistico degli interventi urbanistici ed edilizi. Il comitato è composto da professionisti di provata esperienza nella progettazione architettonica, paesaggistica e urbana nel contesto alpino, e ha funzioni consultive.

2. Il comitato, in particolare:

- a) valuta la progettazione di interventi pubblici e privati, anche relativi alla sistemazione di spazi aperti, ed eventualmente propone soluzioni alternative per migliorare la qualità architettonica, l'inserimento nel contesto paesaggistico e la connessione tra spazi pubblici e privati;
- b) fornisce alle amministrazioni pubbliche un supporto specialistico in materia di paesaggio e di assetto urbano, per il perseguimento degli obiettivi istituzionali di qualificazione del territorio e per la sensibilizzazione dell'opinione pubblica.

3. Il comitato si esprime con pareri non vincolanti, su richiesta di soggetti pubblici o privati. Il comitato definisce le proprie modalità di funzionamento.

4. Il comitato è nominato con deliberazione della Giunta provinciale e rimane in carica per tre anni. Al termine dell'incarico il comitato trasmette alla Giunta provinciale una relazione conclusiva sull'attività svolta. La relazione è pubblicata nel sito istituzionale della Provincia, secondo quanto stabilito dalla Giunta provinciale, ed è divulgata dall'Osservatorio del paesaggio.

5. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti:

- a) i criteri e le modalità di selezione dei progetti da sottoporre al parere facoltativo del comitato, tenendo conto della strategicità, dell'impatto sul territorio, dell'interesse architettonico;
- b) i criteri di determinazione dei corrispettivi e del rimborso delle spese per i componenti del comitato;
- c) ogni altro aspetto necessario per l'attuazione di quest'articolo.

6. Il rilascio del parere di cui al comma 3 non comporta costi a carico dei richiedenti. I costi di funzionamento del comitato sono a carico del bilancio provinciale.

Art. 14

Formazione permanente in materia di pianificazione territoriale e di paesaggio

1. La Provincia realizza programmi di formazione e aggiornamento permanente in materia di pianificazione territoriale e di paesaggio attivando una scuola per il territorio e il paesaggio nell'ambito della società per la formazione permanente del

personale prevista dall'articolo 35 della legge provinciale n. 3 del 2006.

2. Per i fini del comma 1 la Provincia nomina il comitato scientifico della scuola per il territorio e il paesaggio, al quale sono affidati i compiti d'indirizzo e di coordinamento per la programmazione e la realizzazione dei corsi di formazione e aggiornamento in materia di pianificazione territoriale e di paesaggio, e in cui sono rappresentati:

- a) almeno due componenti designati dalla Giunta provinciale su proposta dell'assessore competente in materia di urbanistica;
- b) due esperti scelti fra due terne proposte dall'ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori e dall'ordine degli ingegneri;
- c) un rappresentante del consorzio dei comuni trentini.

3. I programmi di formazione sono effettuati in coordinamento con le iniziative formative del consorzio dei comuni trentini e si propongono in particolare di:

- a) fornire a dipendenti pubblici, professionisti e soggetti economici che operano nel settore dell'urbanistica, della tutela del paesaggio, dell'architettura e dell'edilizia sostenibile una specifica formazione o l'approfondimento e l'aggiornamento in tali materie;
- b) organizzare in via prioritaria corsi di aggiornamento per i componenti delle CPC e per i dipendenti delle strutture della Provincia che operano nel settore dell'urbanistica, della tutela del paesaggio e dell'edilizia.

Capo IV

Responsabilità, limitazione degli incarichi professionali e incompatibilità

Art.15

Responsabilità

1. Il titolare del permesso di costruire e della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), il committente, il costruttore, il direttore dei lavori e il progettista sono responsabili secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

2. I professionisti incaricati della predisposizione degli atti finalizzati all'approvazione degli strumenti urbanistici e al rilascio dei titoli edilizi assicurano la correttezza dei contenuti di piani e progetti rispetto alle disposizioni vigenti e la rispondenza dei relativi contenuti rispetto a studi o perizie allegati quale parte integrante ai piani e progetti medesimi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

3. Sono asseverati gli studi o le perizie necessari per la realizzazione di interventi in aree con penalità ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera c), allegati quale parte integrante a piani e progetti, quando le disposizioni adottate ai sensi del medesimo articolo non subordinano lo studio all'autorizzazione provinciale. Con dichiarazione asseverata, il professionista incaricato di interventi edilizi in queste aree con penalità attesta che sono state rispettate le prescrizioni contenute negli studi o perizie previsti dalla carta di sintesi della pericolosità disciplinata dall'articolo 22.

Art.16

Limitazioni agli incarichi professionali e conflitto di interessi

1. I professionisti incaricati della redazione di uno strumento di pianificazione del territorio di iniziativa pubblica, fino all'approvazione del piano stesso, possono

assumere nell'ambito del territorio interessato soltanto incarichi di progettazione di opere e impianti pubblici, secondo quanto previsto dall'articolo 41 bis della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica).

2. L'incarico di redazione di uno strumento di pianificazione del territorio non può essere svolto da professionisti che hanno, per conto proprio o di terzi, un interesse che può condizionare il corretto svolgimento dell'incarico e, in particolare, in ragione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), il quale prevede l'estensione, per quanto compatibili, degli obblighi di condotta previsti dal codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico, in presenza di una situazione di conflitto di interessi, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 2013.

3. Il comune può stipulare accordi urbanistici o rilasciare permessi di costruire a società fiduciarie, a società partecipate direttamente da società fiduciarie o a società in cui società fiduciarie esercitano il controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile sui soci della società medesima, solo se queste rendono nota l'identità dei fiducianti entro trenta giorni dalla richiesta formulata dall'amministrazione e comunque prima della stipula dell'accordo urbanistico o del rilascio del permesso di costruire. I medesimi soggetti rendono nota l'identità dei fiducianti all'atto di presentazione della SCIA.

Titolo II *Urbanistica*

Capo I *Sistema di pianificazione del territorio*

Sezione I *Principi generali in materia di pianificazione del territorio*

Art.17 *Sistema di pianificazione del territorio e principi ispiratori*

1. Il sistema di pianificazione del territorio provinciale è costituito dai seguenti strumenti di pianificazione:

- a) il piano urbanistico provinciale (PUP);
- b) il piano territoriale della comunità (PTC);
- c) il piano regolatore generale (PRG);
- d) i piani attuativi disciplinati dal capo III di questo titolo.

2. Nel sistema di pianificazione territoriale sono compresi anche i piani e i programmi di settore che hanno effetti urbanistici. Questi piani sono elaborati in coerenza con gli strumenti di pianificazione territoriale e contribuiscono al loro aggiornamento.

3. Il sistema di pianificazione del territorio provinciale si ispira ai principi di sussidiarietà responsabile, di integrazione e flessibilità, di uniformità e omogeneità nella redazione, di semplificazione, di partecipazione, di trasparenza e di conoscibilità.

4. Gli strumenti di pianificazione sono elaborati nel rispetto di quanto previsto da questa legge e dal PUP. Il sistema della pianificazione territoriale provinciale è soggetto a un processo permanente d'integrazione, aggiornamento e modifica degli strumenti di pianificazione secondo quanto previsto da questa legge e nei limiti stabiliti dal PUP.

5. I contenuti degli strumenti di pianificazione sono improntati ai principi di valorizzazione del paesaggio, di minimizzazione del consumo di suolo - ai sensi dell'articolo 18 -, di sostenibilità dello sviluppo territoriale, di riqualificazione del territorio, di ottimale utilizzo delle risorse territoriali, di valorizzazione delle aree agricole, di miglioramento dell'assetto insediativo, infrastrutturale locale e dell'assetto dei servizi pubblici e d'interesse pubblico, di promozione della coesione sociale e della competitività del sistema territoriale.

6. Per garantire l'integrazione tra i piani e la semplificazione delle disposizioni normative e pianificatorie, nel rispetto del principio di non duplicazione della disciplina, gli strumenti di pianificazione disciplinano unicamente gli aspetti loro demandati dalla normativa provinciale in materia di urbanistica, senza riprodurre previsioni di legge o di regolamento o di strumenti di pianificazione sovraordinati, se non nei limiti in cui ciò è necessario per la comprensione della disciplina pianificatoria e comunque solo attraverso rinvii espressi.

Art. 18

Limitazione del consumo del suolo

1. Gli strumenti di pianificazione territoriale valorizzano la limitazione del consumo del suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile, secondo quanto previsto da questa legge. A tal fine:

- a) favoriscono, anche prevedendo particolari misure di vantaggio, il riuso e la rigenerazione urbana delle aree insediate, attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica e di densificazione;
- b) mantengono e incrementano l'attrattività dei contesti urbani in ragione della pluralità delle funzioni presenti;
- c) promuovono il miglioramento del livello di qualità del contesto urbano, anche favorendo la manutenzione ordinaria e straordinaria e l'innovazione delle opere di urbanizzazione e delle dotazioni collettive;
- d) privilegiano la riclassificazione delle aree produttive di livello provinciale esistenti in aree produttive di livello locale, al fine di rispondere alle nuove esigenze insediative;
- e) consentono l'individuazione, da parte degli strumenti di pianificazione:
 - 1) di nuove aree destinate agli insediamenti residenziali e ai relativi servizi solo se sono dimostrati, con la valutazione dello strumento di pianificazione territoriale prevista dall'articolo 20, il necessario soddisfacimento del fabbisogno abitativo, l'assenza di soluzioni alternative e la coerenza con il carico insediativo massimo definito per quel territorio;
 - 2) di nuove aree destinate a insediamenti produttivi - comprese quelle destinate alla lavorazione e trasformazione e conservazione su scala industriale di prodotti agroalimentari e forestali, ai sensi delle norme di attuazione del PUP - commerciali o misti, solo se è dimostrata, con la valutazione dello strumento di pianificazione territoriale prevista dall'articolo 20, sulla base dei contenuti del quadro conoscitivo di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a), l'assenza di soluzioni alternative con riferimento al possibile e razionale utilizzo delle aree esistenti o già insediate, nell'ambito del territorio della comunità;
- f) verificano l'utilità dell'individuazione delle nuove aree ai sensi della lettera e), anche con ricorso alle procedure di partecipazione alle scelte pianificatorie previste dall'articolo 19.

2. Al fine di contenere nuovi consumi del suolo, nella realizzazione di edifici da destinare a finalità di pubblica utilità gli enti locali promuovono l'utilizzo del patrimonio edilizio esistente e, in particolare, di aree ed edifici degradati o dismessi.

Art. 19

Partecipazione alle scelte pianificatorie

1. Nella formazione degli strumenti di pianificazione territoriale la Provincia, le comunità e i comuni conformano la propria attività al metodo della partecipazione per la definizione delle scelte, secondo quanto previsto da questa legge. Questo metodo si realizza mediante:

- a) il coinvolgimento degli altri enti pubblici, delle associazioni che rappresentano rilevanti interessi di categoria e interessi diffusi e dei gestori di servizi pubblici e d'interesse pubblico nella definizione degli obiettivi e delle strategie di pianificazione dei territori;
- b) il coinvolgimento dei cittadini;
- c) l'intervento degli enti territoriali confinanti e dei soggetti interessati, secondo quanto previsto dalle procedure di formazione degli strumenti di pianificazione;
- d) l'utilizzo degli accordi urbanistici previsti da questa legge.

2. Per consentire un'agevole consultazione degli strumenti di pianificazione e delle norme che trovano diretta applicazione in tutto il territorio provinciale la Provincia, le comunità e i comuni pubblicano sui propri siti internet istituzionali il testo vigente delle norme in materia di urbanistica e gli strumenti urbanistici di propria competenza.

Art. 20

Valutazione dei piani

1. Nel procedimento di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale è assicurata la loro valutazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, per contribuire a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e per promuovere lo sviluppo sostenibile, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e della direttiva 2001/42/CE, del 27 giugno 2001, del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

2. La valutazione integra le considerazioni ambientali, territoriali e socio-economiche nell'elaborazione e nell'adozione del piano, anche ai fini del monitoraggio degli effetti significativi della sua attuazione. Nel caso dei PRG e dei piani dei parchi naturali provinciali la valutazione verifica ed esplicita, su scala locale, anche la coerenza con la valutazione dei PTC o, se non approvati, del PUP.

3. La struttura provinciale competente in materia di ambiente cui rinviano le disposizioni provinciali in vigore è sostituita, relativamente agli strumenti di pianificazione territoriale delle comunità, dei comuni e dei parchi, dalle rispettive strutture competenti in materia di ambiente. Le strutture della Provincia e della comunità possono, su richiesta, prestare supporto tecnico alle strutture dei comuni.

Sezione II

Obiettivi, contenuti e struttura del PUP

Art. 21

Obiettivi, contenuti e struttura del PUP

1. Il PUP è lo strumento unitario di governo e di pianificazione del territorio provinciale, che definisce le strategie, le direttive e le prescrizioni da seguire per il governo e le trasformazioni territoriali. Il PUP costituisce il quadro di riferimento per

l'approvazione degli altri strumenti di pianificazione del territorio e assicura il raccordo con gli strumenti di programmazione socio-economica.

2. Il PUP ha valenza di piano paesaggistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

3. Nel rispetto delle finalità e dei principi individuati dall'articolo 2 il PUP persegue, in particolare, i seguenti obiettivi:

- a) garantire la riproducibilità, la qualificazione e la valorizzazione del sistema delle risorse territoriali provinciali;
- b) assicurare lo sviluppo e la coesione sociale nell'ambito del territorio provinciale e nel quadro del processo d'integrazione nel territorio europeo;
- c) accrescere la competitività del sistema territoriale provinciale.

4. Il PUP contiene, in particolare:

- a) l'individuazione delle invarianti su scala provinciale, attraverso l'inquadramento strutturale;
- b) l'analisi e l'interpretazione del sistema del paesaggio, attraverso la carta del paesaggio;
- c) l'individuazione e la disciplina delle aree di tutela ambientale e l'individuazione dei beni ambientali sottoposti a tutela con le modalità indicate nel titolo III;
- d) la disciplina delle aree caratterizzate da diversi gradi di penalità ai fini dell'uso del suolo, in ragione della compresenza di fattori relativi ai pericoli idrogeologici, valanghivi, sismici e d'incendio boschivo, secondo quanto previsto dall'articolo 22;
- e) l'individuazione del sistema insediativo e delle reti infrastrutturali di rilievo provinciale;
- f) i criteri, gli indirizzi e i parametri per l'elaborazione e per la valutazione strategica degli altri strumenti di pianificazione;
- g) le ipotesi in cui la Giunta provinciale può apportare modifiche o aggiornamenti al PUP con la procedura stabilita dall'articolo 31.

5. I contenuti del PUP sono espressi da:

- a) norme prescrittive e vincolanti, che sospendono gli effetti della disciplina incompatibile contenuta negli strumenti di pianificazione delle comunità e dei comuni o che richiedono il loro adeguamento;
- b) norme di direttiva, indirizzo e orientamento rivolte agli enti titolari di poteri pianificatori, che costituiscono parametro di coerenza nella valutazione dei singoli strumenti di pianificazione;
- c) indicatori strategici e parametri di misurazione e valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi nell'ambito del processo di valutazione degli strumenti di pianificazione.

6. Il PUP si articola nei seguenti elementi:

- a) la relazione illustrativa e i suoi allegati;
- b) la struttura cartografica;
- c) le norme di attuazione.

Art. 22

Carta di sintesi della pericolosità

1. Il PUP prevede l'approvazione da parte della Giunta provinciale della carta di sintesi della pericolosità, per le finalità dell'articolo 21, comma 4, lettera d). La carta di sintesi della pericolosità:

- a) individua le aree caratterizzate da diversi gradi di penalità ai fini dell'uso del suolo;
- b) specifica la disciplina di queste aree contenuta nel PUP;
- c) indica i contenuti e le modalità di redazione e di presentazione delle relazioni tecniche, comunque denominate, necessarie, secondo quanto previsto dal PUP,

- per la realizzazione di interventi in aree con penalità;
- d) disciplina il registro delle relazioni tecniche previste dalla lettera c) e delle relative valutazioni, e individua il soggetto competente alla tenuta del registro;
 - e) indica gli eventuali ulteriori contenuti di dettaglio che le sono demandati dal PUP.

2. La carta di sintesi della pericolosità soddisfa i requisiti e i principi stabiliti, sotto il profilo urbanistico, dal capo IV dell'allegato del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 2006 (Norme di attuazione del piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche). Le disposizioni del piano in materia di uso del suolo cessano di applicarsi a decorrere dalla data di approvazione della carta di sintesi della pericolosità.

3. Le disposizioni contenute nella carta di sintesi della pericolosità e nei suoi aggiornamenti prevalgono sugli strumenti di pianificazione territoriale vigenti e adottati. I contenuti di tali strumenti in contrasto con la carta di sintesi e con i suoi aggiornamenti sono disapplicati. Il grado di penalità evidenziato dalla carta di sintesi della pericolosità è riportato nei certificati di destinazione urbanistica.

Sezione III

Obiettivi, contenuti e struttura del PTC

Art. 23

Obiettivi, contenuti e struttura del PTC

1. Il PTC è lo strumento di pianificazione territoriale che definisce, sotto il profilo urbanistico e paesaggistico, le strategie per lo sviluppo della comunità, con l'obiettivo di conseguire un elevato livello di sostenibilità e competitività del sistema territoriale, di stretta integrazione tra gli aspetti paesaggistici, insediativi e socio-economici, di valorizzazione delle risorse e delle identità locali.

2. Il PTC contiene:

- a) l'approfondimento dell'inquadramento strutturale del PUP di cui all'articolo 3, comma 1, lettera j), al fine di delineare, anche attraverso l'analisi del patrimonio immobiliare esistente, il quadro conoscitivo delle risorse ambientali, insediative e storico-culturali e del consumo di suolo del territorio della comunità; per accertare, in particolare, l'effettivo fabbisogno di nuove aree di espansione urbana e per indirizzare le opportunità di recupero;
- b) la delimitazione delle aree di tutela ambientale, dei beni ambientali e culturali, secondo quanto previsto dal PUP, e l'approfondimento delle indicazioni relative agli elementi delle reti ecologiche e ambientali, comprese le aree di protezione fluviale rispondenti al piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche;
- c) la carta del paesaggio, per la definizione delle strategie e delle regole per la gestione paesaggistica del territorio. La carta definisce, in particolare, i criteri generali per la valorizzazione paesaggistica degli insediamenti e per l'inserimento delle infrastrutture, il rapporto tra bosco e territorio coltivato, la caratterizzazione dei margini di transizione tra ambiti urbani e agricoli;
- d) il dimensionamento e l'individuazione delle aree per l'edilizia pubblica e agevolata per l'attuazione della politica della casa, e l'eventuale definizione di indirizzi per il dimensionamento dei PRG, in coerenza con i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, secondo quanto previsto dal PUP;
- e) il dimensionamento, l'individuazione e la disciplina delle attrezzature, dei servizi, delle infrastrutture e dei centri di attrazione di livello sovracomunale, tenuto conto della pianificazione urbanistica dei comuni;
- f) l'individuazione delle aree sovracomunali, con riferimento:

- 1) alla precisazione dei perimetri delle aree agricole e delle aree agricole di pregio, tenendo conto delle indicazioni della carta del paesaggio;
- 2) alla delimitazione e alla disciplina delle aree produttive del settore secondario di livello provinciale; all'individuazione di nuove aree produttive del settore secondario di livello provinciale, secondo quanto previsto dal PUP; alla riclassificazione delle aree produttive da livello provinciale a locale;
- 3) all'individuazione delle aree da destinare, anche con integrazione di funzioni diverse, all'insediamento di grandi strutture di vendita al dettaglio, compresi i centri commerciali, quali centri di attrazione di livello sovracomunale, e delle aree per il commercio all'ingrosso, e alla disciplina specifica delle aree interessate dalle grandi strutture di vendita al dettaglio, anche mediante specificazione dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale definiti dalla Giunta provinciale in attuazione del PUP e della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010);
- 4) alla modificazione anche sostanziale dei perimetri delle aree sciabili, secondo quanto previsto dal PUP;
- 5) all'individuazione della viabilità e delle reti per la mobilità di valenza sovracomunale, fatti salvi gli interventi contemplati dal piano provinciale della mobilità;

g) ogni altra misura o indicazione demandata al PTC dal PUP o dalle leggi di settore.

3. Le previsioni del PTC di cui al comma 2, lettera b), con riferimento alle aree di tutela ambientale e di protezione fluviale, lettera d), lettera e) e lettera f) hanno effetto conformativo e prevalgono sui contenuti contrastanti dei PRG. Tali contenuti, di conseguenza, sono disapplicati.

4. Il PTC si articola nei seguenti elementi:

- a) la relazione illustrativa e il rapporto ambientale;
- b) la struttura cartografica;
- c) le norme di attuazione;
- d) eventuali atti d'indirizzo e manuali tipologici o esplicativi, a supporto della pianificazione territoriale dei comuni e dell'esercizio delle funzioni autorizzative in materia di paesaggio e di urbanistica.

5. Per il territorio del comune di Trento e dei comuni compresi nell'ambito individuato dall'articolo 11, comma 2, lettera a), della legge provinciale n. 3 del 2006, e per il territorio della comunità della Vallagarina e del comune di Rovereto, si applica quanto previsto dall'articolo 36.

6. Quando, ai sensi dell'articolo 12 bis, commi 1, 3 e 5, della legge provinciale n. 3 del 2006, si costituisce un comune unico a seguito della fusione di tutti i comuni del territorio della comunità il PRG del comune unico tiene luogo del PTC. In questo caso il PRG disciplina anche i contenuti previsti da quest'articolo.

Sezione IV

Obiettivi, contenuti e struttura del PRG

Art. 24

Obiettivi, contenuti e struttura del PRG

1. Il PRG è lo strumento di pianificazione urbanistica predisposto dal comune per la disciplina delle funzioni di governo del suo territorio. Il PRG ha efficacia conformativa con riguardo alle previsioni urbanistiche relative al territorio comunale, fatti salvi gli effetti conformativi demandati da questa legge, dal PUP o dalle norme di settore ad altri livelli di pianificazione.

2. Il PRG assicura le condizioni e i presupposti operativi per lo sviluppo sostenibile del territorio e individua gli obiettivi di conservazione, di valorizzazione e di trasformazione del territorio comunale.

3. Per i fini del comma 2 il PRG determina le destinazioni delle diverse aree del territorio comunale nell'ambito delle categorie funzionali previste da quest'articolo, e ne fissa la disciplina d'uso. In particolare il PRG:

- a) precisa i perimetri delle aree di tutela ambientale individuate dal PUP ed eventualmente delimitate dal PTC;
- b) individua gli insediamenti storici e stabilisce la disciplina relativa alle modalità di conservazione, di recupero e valorizzazione, alle condizioni di ammissibilità degli interventi innovativi, integrativi o sostitutivi, nel rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale;
- c) individua e disciplina le aree urbane consolidate;
- d) indica la rete per la mobilità stradale e ferroviaria e le relative fasce di rispetto, in conformità alle norme vigenti, anche in ricognizione delle previsioni del piano provinciale della mobilità o del PTC vigenti;
- e) individua le aree destinate all'insediamento e stabilisce la relativa disciplina, anche considerati eventuali accordi urbanistici, tenuto conto del carico insediativo massimo e dell'approfondimento di cui all'articolo 23, comma 2, lettera a);
- f) dimensiona e individua i servizi di livello locale, per assicurare una dotazione di aree per attrezzature pubbliche e per servizi adeguata al dimensionamento del piano;
- g) disciplina l'uso delle aree destinate all'agricoltura e definisce i parametri edilizi per gli interventi eventualmente ammessi;
- h) indica gli impianti d'interesse collettivo, le attrezzature cimiteriali e le relative fasce di rispetto, sulla base di quanto previsto dalle norme vigenti;
- i) individua le aree per le quali è necessaria una specifica disciplina da parte di piani attuativi; definisce i criteri, gli indirizzi e i parametri cui questi piani devono conformarsi e disciplina l'eventuale utilizzazione in via temporanea di queste aree;
- j) stabilisce i vincoli da osservare nelle aree a carattere storico, ambientale e paesaggistico;
- k) contiene ogni altra indicazione demandata al PRG da questa legge, dal PUP, dal PTC o dalle leggi di settore.

4. Per i fini del comma 2, il PRG può inoltre individuare particolari ambiti che possiedano caratteri unitari sul piano storico-culturale, urbanistico, edilizio, paesaggistico, naturalistico, e che vadano quindi tutelati nel loro insieme.

5. Il PRG individua nuove aree di insediamento esclusivamente per soddisfare il fabbisogno abitativo, quando non ci sono soluzioni alternative. In egual modo individua nuove aree produttive, commerciali e miste esclusivamente in mancanza di soluzioni alternative.

6. Se il comune intende utilizzare tecniche pianificatorie ispirate a principi di perequazione e compensazione urbanistica, il PRG stabilisce i criteri e le modalità per l'applicazione della perequazione e della compensazione urbanistica, secondo quanto previsto dagli articoli 26 e 27.

7. Il PRG è costituito dai seguenti elementi essenziali:

- a) la relazione illustrativa e i suoi allegati, tra cui il rapporto ambientale;
- b) la struttura cartografica;
- c) le norme di attuazione.

8. Il PRG definisce la destinazione d'uso delle aree nell'ambito delle seguenti categorie funzionali:

- a) residenziale;
- b) industriale e artigianale;

- c) commerciale al dettaglio;
- d) turistico-ricettiva;
- e) mista produttivo-commerciale, direzionale e di servizio;
- f) agricola;
- g) servizi e attrezzature pubbliche.

9. Fermo restando quanto previsto dal comma 8 è sempre consentito il cambio di destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale.

10. Il PRG può:

- a) stabilire limiti al mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale;
- b) nel rispetto di quanto stabilito dal PUP, individuare aree nelle quali le seguenti destinazioni d'uso sono assimilabili per tipologia insediativa, dotazione infrastrutturale e integrazione funzionale:
 - 1) residenziale, turistico-ricettiva e commerciale, mista, direzionale;
 - 2) industriale e artigianale, commerciale, mista, direzionale.

Art. 25

Accordi urbanistici

1. I comuni e le comunità possono concludere accordi urbanistici con i soggetti pubblici o privati interessati, per definire contenuti di rilevante interesse pubblico del PRG o del PTC. Gli accordi sono finalizzati, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, alla determinazione di previsioni dello strumento urbanistico e ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

2. Gli accordi urbanistici rispondono a principi di proporzionalità, parità di trattamento, adeguata trasparenza delle condizioni e dei benefici pubblici e privati connessi, specifica motivazione in ordine all'interesse pubblico che li giustifica, pubblicità.

3. Gli accordi sono stipulati e sono espressamente recepiti nello strumento di pianificazione, con le procedure individuate da questa legge per l'adozione sua o delle sue varianti.

4. La Provincia può concludere accordi urbanistici che hanno ad oggetto la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e d'interesse culturale ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004. In questo caso lo schema di accordo è trasmesso al comune per l'acquisizione di un parere obbligatorio relativo ai suoi contenuti ed è contestualmente depositato per trenta giorni presso la struttura provinciale competente in materia di urbanistica. Il comune rilascia il parere nel termine perentorio di trenta giorni. Nel termine di deposito chiunque può presentare osservazioni nel pubblico interesse. L'accordo ha efficacia conformativa rispetto agli strumenti urbanistici.

Art. 26

Perequazione urbanistica

1. La perequazione urbanistica persegue un'equa ripartizione, tra i proprietari delle aree interessate dagli interventi, dei diritti edificatori riconosciuti dalla pianificazione urbanistica e degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali.

2. Il PRG può essere redatto secondo tecniche pianificatorie di perequazione urbanistica. A tal fine il PRG definisce:

- a) gli ambiti territoriali entro i quali si applica la perequazione;
- b) gli indici edificatori convenzionali riferiti alla capacità edificatoria territoriale complessivamente attribuita alle aree comprese negli ambiti territoriali entro i quali

si applica la perequazione ai sensi della lettera a), anche differenziati per classi in base allo stato di fatto e di diritto degli immobili interessati e determinati in ragione del carico insediativo massimo definito dal PRG;

- c) le aree destinate a trasformazione urbanistica, dove sono disciplinati gli interventi da realizzare unitariamente, assicurando un'equa ripartizione dei diritti edificatori e dei relativi oneri tra tutti i proprietari delle aree interessate, indipendentemente dalle specifiche destinazioni d'uso assegnate alle singole aree;
- d) gli indici urbanistici, riferiti alla capacità edificatoria delle aree destinate a trasformazione urbanistica ai sensi della lettera c); questi indici urbanistici sono determinati anche tenuto conto della realizzazione di opere o attrezzature pubbliche e degli eventuali obblighi di cessione al comune di aree, anche specificamente individuate, per la realizzazione di opere o attrezzature pubbliche;
- e) le aree e gli immobili degradati e incongrui o ricadenti in aree con penalità elevate secondo le previsioni della carta di sintesi della pericolosità prevista dall'articolo 22, anche non compresi nelle aree previste dalla lettera c), che richiedono interventi di riqualificazione urbanistica e ambientale o di delocalizzazione la cui esecuzione può determinare un credito edilizio ai sensi dell'articolo 27, comma 6;
- f) gli ulteriori criteri e modalità per l'applicazione dell'istituto della perequazione.

3. Il dimensionamento degli interventi corrispondente agli indici urbanistici e agli eventuali crediti edilizi previsti dall'articolo 27 non deve risultare superiore al carico insediativo massimo definito dal PRG e, per quanto riguarda gli interventi di carattere residenziale, al dimensionamento residenziale del piano.

4. Quando il PRG non prevede la perequazione sull'intero territorio comunale ai sensi del comma 2, lettera a), può comunque individuare specifici ambiti territoriali in cui si può applicare la perequazione, nel rispetto dei principi desumibili da quest'articolo e dall'articolo 27, anche per attuare pienamente la compensazione urbanistica.

5. La trasformazione delle aree ai sensi del comma 2, lettera c), si attua mediante i piani attuativi previsti dal capo III di questo titolo, anche se riguardanti aree con superfici inferiori a 2.500 metri quadrati o, quando il PRG non prevede il ricorso al piano attuativo, mediante permesso di costruire convenzionato. I piani attuativi possono riguardare uno o più ambiti oggetto di perequazione, anche non contigui.

6. Ogni comune tiene il registro dei diritti edificatori e dei crediti edilizi previsti dall'articolo 27, comma 6. L'entità dei diritti edificatori e dei crediti edilizi è indicata nel certificato di destinazione urbanistica previsto dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.

Art. 27

Compensazione urbanistica

1. Il piano regolatore può riconoscere, attraverso la compensazione urbanistica, diritti edificatori nella forma di credito edilizio, da utilizzare nelle aree destinate all'insediamento, per promuovere interventi su aree ed edifici oggetto di vincolo preordinato all'espropriazione o nel caso di interventi di riqualificazione urbanistica e ambientale o di delocalizzazione ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lettera e).

2. In caso di aree soggette a vincoli espropriativi il PRG può prevedere, in alternativa all'espropriazione e contro cessione dell'area a favore del comune, il riconoscimento di crediti edilizi su altre aree destinate a edificazione. Il credito edilizio corrisponde sostanzialmente al valore economico del bene oggetto di espropriazione ed è stimato mediante perizie asseverate redatte da professionisti abilitati e tenuto conto degli indici edificatori convenzionali ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lettera b). Questo comma si applica anche con riferimento alle aree necessarie per la

realizzazione di opere pubbliche e d'interesse pubblico di competenza della Provincia, della Regione e dello Stato.

3. Nel caso di immobili soggetti a interventi di riqualificazione urbanistica e ambientale o di delocalizzazione ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lettera e), o ai sensi delle disposizioni di questa legge in materia di riqualificazione, il PRG o i piani attuativi previsti dall'articolo 26, comma 5, possono riconoscere, a titolo di credito edilizio, diritti edificatori da utilizzare nelle aree destinate a edificazione. Per il riconoscimento del credito edilizio il PRG si avvale di perizie asseverate redatte da professionisti abilitati, secondo principi di proporzionalità e di congruità e tenendo conto del rapporto costi-benefici connessi con la realizzazione degli interventi di trasformazione.

4. Se, per effetto di vincoli sopravvenuti diversi da quelli di natura urbanistica, non è più esercitabile, in tutto o in parte, il diritto di edificare già riconosciuto dal PRG prima dell'imposizione del vincolo, il soggetto interessato può chiedere al comune il trasferimento dei diritti edificatori su altre aree destinate all'insediamento, quale remunerazione della cessione dell'area interessata dal vincolo sopravvenuto al comune o all'amministrazione preposta alla tutela del vincolo.

5. I rapporti tra il comune e il proprietario dell'area interessata nei casi previsti dal comma 1 sono regolati mediante accordo urbanistico ai sensi dell'articolo 25, comma 1; l'accordo, mediante variante al PRG, definisce e localizza il credito edilizio contro la cessione al comune delle aree oggetto di compensazione. Per le aree necessarie per la realizzazione di opere pubbliche e d'interesse pubblico di competenza della Provincia, della Regione e dello Stato l'accordo è sottoscritto, oltre che dal comune e dai proprietari delle aree, dall'amministrazione competente a eseguire l'opera, e stabilisce le modalità di cessione delle aree all'amministrazione.

6. Il credito edilizio riconosciuto nei casi previsti dai commi 2, 3 e 4 ha una durata massima di dieci anni. Per il periodo di durata il credito edilizio riconosciuto può essere modificato solo con la sottoscrizione di un nuovo accordo urbanistico. Il credito edilizio può essere utilizzato, in aggiunta agli indici urbanistici, nelle aree destinate a trasformazione urbanistica individuate dal PRG anche secondo i principi della perequazione. Nel termine di dieci anni è necessario ottenere il titolo abilitativo idoneo alla realizzazione degli interventi, pena l'estinzione del diritto di credito. L'entità massima di credito edilizio utilizzabile per l'incremento è stabilita dal PRG nei limiti del carico insediativo massimo definito dal piano ai sensi dell'articolo 26, comma 3. Se il comune, su richiesta dell'interessato, ritiene opportuno consentire l'utilizzo del credito edilizio in aree non comprese in quelle di trasformazione urbanistica oggetto di perequazione, il comune pubblica per trenta giorni all'albo comunale l'accordo urbanistico previsto dal comma 5 e contestualmente lo trasmette alla Provincia. La Provincia può formulare osservazioni nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento. Decorso questo termine, l'accordo urbanistico è sottoposto all'approvazione del consiglio comunale.

7. I crediti edilizi disciplinati dal comma 6 sono negoziabili fra i soggetti interessati dopo la realizzazione degli interventi previsti dai piani attuativi di cui all'articolo 26, comma 5, dai permessi di costruire convenzionati di cui all'articolo 84, o dagli accordi urbanistici previsti dal comma 5. Fino alla realizzazione di questi interventi i crediti edilizi possono essere ceduti solo se l'acquirente sottoscrive l'accordo urbanistico originariamente concluso tra i soggetti interessati e il comune. La cessione dei crediti edilizi a un altro soggetto per la loro utilizzazione è annotata nel registro previsto dall'articolo 26, comma 6.

Capo II
Procedimenti di formazione, di variante e di rettifica dei piani

Sezione I
Procedimento di formazione del PUP

Art. 28
Documento preliminare

1. Ai fini dell'adozione del PUP la Giunta provinciale predispone e approva un documento preliminare contenente l'indicazione e l'illustrazione degli obiettivi generali e delle linee direttive che si intendono perseguire. La deliberazione è trasmessa alle comunità, ai comuni, al Consiglio delle autonomie locali e al Consiglio provinciale.

2. Entro novanta giorni dal ricevimento del documento preliminare i comuni, le comunità e il Consiglio delle autonomie locali possono trasmettere alla Giunta provinciale osservazioni e proposte per la risoluzione dei principali problemi di assetto dei loro territori. Entro centoventi giorni dal ricevimento del documento preliminare il Consiglio provinciale può approvare indirizzi ai fini della formazione e dell'adozione del progetto di PUP.

3. Decorso i termini previsti dal comma 2, la Giunta provinciale può procedere all'adozione del progetto di PUP.

Art. 29
Adozione del progetto di PUP

1. Il progetto di PUP è adottato dalla Giunta provinciale e depositato in tutti i suoi elementi, a disposizione del pubblico, per novanta giorni consecutivi, presso la struttura provinciale competente in materia di urbanistica. Contestualmente al deposito e per il medesimo periodo, il progetto di PUP è pubblicato in tutti i suoi elementi sul sito istituzionale della Provincia.

2. Il deposito decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione nel sito istituzionale della Provincia della deliberazione della Giunta provinciale di adozione del progetto di PUP. Le date di deposito del progetto sono rese note anche mediante avviso pubblicato nei quotidiani locali.

3. Nel periodo di deposito chiunque può prendere visione del progetto e presentare osservazioni nel pubblico interesse.

4. Contemporaneamente al deposito la Giunta provinciale trasmette il progetto di PUP:

- a) alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale, che esprime il proprio parere entro sessanta giorni dal ricevimento del progetto;
- b) al Consiglio delle autonomie locali, che esprime il suo parere entro sessanta giorni dal ricevimento del progetto;
- c) alla CUP, che esprime il suo parere entro sessanta giorni dal ricevimento del progetto;
- d) alle regioni limitrofe e alla Provincia autonoma di Bolzano, che possono formulare osservazioni entro sessanta giorni dal ricevimento del progetto;
- e) al ministero competente, che può esprimere, osservazioni a scopo di coordinamento, entro novanta giorni dal ricevimento del progetto, secondo quanto previsto dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche).

5. Decorsi i termini previsti dal comma 4, la Giunta può procedere anche in assenza dei pareri o delle osservazioni.

6. Se la Giunta provinciale modifica il piano sulla base dei pareri o delle osservazioni previsti dal comma 4 è disposto un secondo deposito e una seconda pubblicazione del progetto di PUP per quarantacinque giorni consecutivi, ai sensi del comma 2. Durante il deposito chiunque può presentare osservazioni nel pubblico interesse esclusivamente con riferimento alle parti che sono state oggetto di modifica. Il progetto di piano eventualmente modificato in accoglimento delle nuove osservazioni non è soggetto a pubblicazione, né a deposito.

Art. 30

Approvazione del PUP

1. Al termine del procedimento disciplinato dall'articolo 29 la Giunta provinciale approva il disegno di legge di approvazione del PUP e lo trasmette al Consiglio provinciale.

2. La legge di approvazione del PUP è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione limitatamente alla relazione illustrativa e alle norme d'attuazione.

Art. 31

Approvazione delle varianti e degli aggiornamenti al PUP

1. Per le varianti al PUP si applicano le disposizioni sulla formazione del piano degli articoli 28 e 29. Il documento preliminare specifica gli obiettivi e le previsioni oggetto di variante; il deposito della variante è finalizzato alla presentazione di osservazioni nel pubblico interesse solo in relazione alle parti modificate.

2. Per le varianti relative a obiettivi strategici di sviluppo del territorio provinciale si applica la procedura di adozione del progetto di PUP disciplinata dall'articolo 29, commi 1, 2 e 3, comma 4, lettere a), b), c) ed e), e comma 5. I termini sono ridotti a metà. Questi obiettivi strategici sono definiti dalla Giunta provinciale, in coerenza con l'inquadramento strutturale del PUP e con le indicazioni del programma di sviluppo provinciale, e interessano esclusivamente le aree produttive del settore secondario, le aree commerciali e le aree di riqualificazione urbana e territoriale. In caso di modifiche apportate al progetto sulla base dei pareri o delle osservazioni previsti dall'articolo 29, comma 4, non si procede né alla pubblicazione, né al secondo deposito del progetto di variante modificato. A seguito dell'adozione definitiva del progetto di variante si applica la procedura disciplinata dall'articolo 30. I pareri e le osservazioni formulati secondo quanto previsto dall'articolo 29 hanno ad oggetto esclusivamente le aree interessate dalla variante al PUP.

3. Nei casi individuati dal PUP ai sensi dell'articolo 21, comma 4, lettera g), la deliberazione della Giunta provinciale che modifica o aggiorna il PUP, secondo quanto previsto dal PUP medesimo, è adottata previa acquisizione del parere della CUP e del Consiglio delle autonomie locali e previo deposito per trenta giorni presso la struttura provinciale competente in materia di urbanistica. Nel periodo di deposito chiunque può presentare osservazioni nel pubblico interesse. Dopo l'approvazione definitiva la deliberazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione e trasmessa alle comunità, ai comuni e agli enti parco interessati. Questo comma non si applica nelle ipotesi di modifica o aggiornamento del PUP per effetto dell'approvazione dei PTC o dei PRG.

Sezione II
Procedimento di formazione del PTC

Art. 32
Adozione del PTC

1. Al fine dell'adozione del PTC la comunità elabora una proposta di piano sulla base degli obiettivi generali e degli indirizzi che si intendono perseguire, in coerenza con il PUP. Per la definizione dei contenuti che interessano le aree a parco naturale la comunità assicura la coerenza con le misure di conservazione degli habitat e delle specie e con gli obiettivi di tutela del piano del parco.

2. La proposta di piano è sottoposta al procedimento partecipativo disciplinato dall'articolo 17 quater decies della legge provinciale n. 3 del 2006.

3. Il progetto di piano è adottato dalla comunità e depositato per novanta giorni, in tutti i suoi elementi, a disposizione del pubblico presso gli uffici della comunità. Contestualmente al deposito e per il medesimo periodo, il progetto di piano è pubblicato in tutti i suoi elementi sul sito istituzionale della comunità. Le date di deposito del piano sono rese note mediante avviso pubblicato almeno su un quotidiano locale.

4. Nel periodo di deposito chiunque può prendere visione del progetto e presentare osservazioni nel pubblico interesse.

5. Contemporaneamente al deposito, il progetto di piano è trasmesso:

- a) ai comuni del territorio della comunità, per l'espressione del loro parere;
- b) alla Provincia per l'espressione, da parte della CUP, del parere sulla coerenza con il PUP, con gli strumenti di pianificazione provinciale e con la programmazione di settore;
- c) agli enti parco interessati per l'espressione del loro parere;
- d) alle comunità limitrofe, per la formulazione di osservazioni.

6. Gli organi provinciali si esprimono nel termine di novanta giorni, fatte salve le ipotesi di sospensione previste dalla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa 1992). I comuni del territorio della comunità, gli enti parco e le comunità limitrofe si esprimono nel termine di sessanta giorni; decorso inutilmente tale termine la comunità può procedere all'adozione del piano, anche in assenza delle osservazioni o del parere.

7. Il piano, eventualmente modificato in conseguenza dell'accoglimento di osservazioni o del parere della CUP, è definitivamente adottato dalla comunità e trasmesso alla Giunta provinciale per l'approvazione.

8. La localizzazione definitiva dei servizi e delle attrezzature di livello provinciale, prevista all'articolo 31, comma 2, del PUP costituisce atto obbligatorio. Ai fini della localizzazione di detti servizi e attrezzature, le comunità sono tenute ad adottare il progetto di piano o di variante al piano o di piano stralcio, nel termine di sessanta giorni dalla localizzazione di massima da parte della Giunta provinciale e ad approvare, nel termine di centoventi giorni dalla data di adozione del progetto di piano, il PTC o, nel termine di sessanta giorni dalla medesima data, la variante al PTC o il piano stralcio. Il termine di sessanta giorni per l'adozione del progetto di piano o di variante al piano o di piano stralcio è sospeso per lo svolgimento del procedimento partecipativo previsto dal comma 2. Nel caso di mancata adozione del progetto di piano o di mancata approvazione del piano o della relativa variante o del piano stralcio, nei termini previsti da questo comma, la Giunta provinciale, previa diffida, attiva l'intervento sostitutivo previsto dall'articolo 57 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino Alto-Adige).

Art. 33

Approvazione ed entrata in vigore del PTC

1. Il PTC è approvato dalla Giunta provinciale entro sessanta giorni dal ricevimento, acquisito il parere della struttura provinciale competente in materia di urbanistica in merito alla coerenza delle previsioni del piano con il PUP e con il parere della CUP.

2. In sede di approvazione possono essere apportate al piano esclusivamente le modifiche indispensabili per assicurarne la compatibilità con il PUP, con questa legge, con altre disposizioni legislative in materia di urbanistica e con i loro provvedimenti di attuazione.

3. Il PTC entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della deliberazione che lo approva, anche per estratto, nel Bollettino ufficiale della Regione. Il PTC è pubblicato nel sito internet della comunità ed è disponibile in visione per il pubblico presso la sede della comunità.

Art. 34

Varianti al PTC

1. Il PTC può essere variato se ragioni sopravvenute lo rendono necessario. Le varianti del PTC prevedono una revisione complessiva dello strumento o, in alternativa, la disciplina di uno o più dei contenuti previsti dall'articolo 23.

2. Per le varianti al PTC si applicano le disposizioni sulla formazione del piano, con le seguenti specificazioni:

- a) i termini indicati nell'articolo 32 sono ridotti a metà;
- b) il parere della CUP è sostituito da quello della struttura provinciale competente in materia di urbanistica, fatta salva la facoltà per quest'ultima, in relazione all'importanza o alla complessità della variante, di demandare tale valutazione alla CUP, che si esprime entro novanta giorni.

Art. 35

Stralci del PTC

1. Il PTC può essere adottato e approvato anche per stralci tematici, corrispondenti a uno o più dei contenuti previsti dall'articolo 23.

2. Per la formazione e l'approvazione degli stralci tematici si osservano le disposizioni procedurali previste per il PTC.

Art. 36

Disposizioni particolari per specifici territori

1. Il Comune di Trento e gli altri comuni compresi nel territorio individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera a), della legge provinciale n. 3 del 2006, nei limiti e secondo quanto previsto dalla convenzione prevista dal medesimo articolo, definiscono, per la predisposizione dei rispettivi PRG, gli obiettivi e i temi comuni con riferimento ai contenuti previsti dall'articolo 23.

2. I singoli comuni del territorio individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera a), della legge provinciale n. 3 del 2006 predispongono una proposta di piano da trasmettere agli altri comuni compresi nel territorio, che, entro i trenta giorni successivi al ricevimento, possono presentare osservazioni e richieste di modifica o integrazione. Decorso il termine i comuni procedono all'adozione del PRG con la

procedura dell'articolo 37. Le osservazioni e le proposte eventualmente presentate dai comuni non hanno carattere vincolante.

3. Con riferimento ai contenuti dell'articolo 23, la Comunità della Vallagarina e il Comune di Rovereto assicurano coerenza nella definizione degli obiettivi e dei temi comuni. In ogni caso, il PRG del Comune di Rovereto definisce i contenuti previsti dall'articolo 23, comma 2, lettera e), e lettera f), numeri 2) e 3), con riguardo al proprio territorio. Successivamente la Comunità della Vallagarina e il Comune di Rovereto procedono rispettivamente all'adozione del PTC e del PRG, secondo quanto previsto dalle procedure degli articoli 32 e 37.

4. Il PRG del Comune di Trento e degli altri comuni compresi nel territorio individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera a), della legge provinciale n. 3 del 2006 e il PRG del Comune di Rovereto, per i contenuti indicati nel comma 3, tengono luogo del PTC e sono approvati con la procedura di formazione del PRG.

5. Per la localizzazione dei servizi e delle attrezzature di livello provinciale nel territorio individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera a), della legge provinciale n. 3 del 2006 e nel territorio della Vallagarina, si applica l'articolo 32, comma 8, nel rispetto delle procedure e dei termini individuati da questo comma, anche ai fini dell'attivazione dell'intervento sostitutivo previsto dall'articolo 57 della legge regionale n. 1 del 1993. Il Comune di Trento, gli altri comuni del territorio di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a), della legge provinciale n. 3 del 2006, e il Comune di Rovereto provvedono alla localizzazione di detti servizi e attrezzature tramite variante al PRG con la procedura prevista per i casi di cui all'articolo 39, comma 2, lettera b), quando la localizzazione di massima da parte della Giunta provinciale colloca tali servizi e attrezzature sui rispettivi territori comunali. Entro il termine di novanta giorni dalla localizzazione di massima da parte della Giunta provinciale dei servizi e delle attrezzature di livello provinciale, il comune adotta in via preliminare la variante al PRG ed entro sessanta giorni dalla data di adozione in via preliminare della variante, procede alla sua adozione definitiva.

Sezione III

Procedimento di formazione del PRG

Art. 37

Adozione del PRG

1. Preliminarmente all'avvio del procedimento di adozione del PRG, il comune pubblica un avviso, indicando gli obiettivi che intende perseguire, su un quotidiano locale e, per trenta giorni, nell'albo pretorio del comune, nel sito internet del comune o nel sito internet del Consorzio dei comuni trentini. Nel periodo di pubblicazione chiunque può presentare proposte non vincolanti, a fini meramente collaborativi. Il comune può prevedere ulteriori forme di pubblicità e di partecipazione.

2. Decorso il periodo di pubblicazione previsto dal comma 1, il comune elabora il progetto di piano. Per l'elaborazione del progetto di piano il comune può avvalersi dei dati conoscitivi del SIAT e del supporto della struttura provinciale competente in materia di urbanistica, e può organizzare appositi confronti istruttori con le strutture provinciali competenti per gli aspetti concernenti l'ambiente, il paesaggio, la pericolosità, la mobilità e l'assetto idrogeologico e forestale.

3. Il comune adotta in via preliminare il PRG e pubblica l'avviso relativo all'adozione del piano e alla possibilità di consultare il piano e la documentazione che lo compone con le modalità previste dal comma 1. Contestualmente il comune deposita il piano presso gli uffici comunali, a disposizione del pubblico, per sessanta

giorni consecutivi e pubblica sul sito istituzionale tutta la relativa documentazione integrale. Nel medesimo periodo di deposito, il comune può svolgere ulteriori forme di partecipazione ai sensi dell'articolo 19. Il piano è trasmesso tempestivamente alla struttura provinciale competente in materia di urbanistica e paesaggio e, se è stato approvato il PTC o il relativo stralcio, alla comunità.

4. Nel termine previsto dal comma 3 chiunque può presentare osservazioni sul piano nel pubblico interesse. Entro venti giorni dalla scadenza del termine il comune pubblica, per venti giorni consecutivi, nel sito internet del comune o nel sito internet del consorzio dei comuni trentini, l'elenco degli articoli delle norme di attuazione del piano interessati dalle osservazioni pervenute e una planimetria con l'indicazione delle parti di territorio oggetto di osservazioni. Contestualmente alla pubblicazione, le osservazioni pervenute sono messe a disposizione del pubblico presso gli uffici comunali. Nel periodo di pubblicazione chiunque può presentare ulteriori osservazioni correlate alle osservazioni pubblicate dal comune. I termini previsti da questo comma sono perentori.

5. La struttura provinciale competente in materia di urbanistica e paesaggio indice una conferenza di pianificazione cui partecipano il comune proponente, la comunità, nei casi previsti dal comma 3, e le altre strutture provinciali, enti e amministrazioni interessati dalle scelte pianificatorie, attraverso rappresentanti legittimati a esprimere la volontà della struttura o dell'ente di appartenenza, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di ricevimento del piano, fatte salve le ipotesi di sospensione previste dalla legge provinciale sull'attività amministrativa 1992. Se la struttura provinciale competente richiede l'integrazione degli atti di piano, il comune provvede entro il termine perentorio di novanta giorni, pena l'estinzione del procedimento.

6. La conferenza di pianificazione verifica la coerenza del PRG adottato con il PUP e con il PTC o con i relativi stralci - se approvati -, assume i pareri delle altre strutture provinciali o degli enti e amministrazioni interessati dalle scelte pianificatorie e verifica la compatibilità delle previsioni concernenti eventuali nuovi insediamenti industriali insalubri con le esigenze di tutela dell'ambiente sotto il profilo igienico-sanitario e di difesa della salute della popolazione e della tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. La conferenza considera le posizioni espresse e, a seguito della ponderazione degli interessi, si esprime con un verbale che costituisce parere conclusivo. I dissensi delle amministrazioni e delle strutture provinciali preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del vincolo e del pericolo idrogeologico, del patrimonio storico-artistico, della tutela della salute e della pubblica incolumità sono resi in forma esplicita nella conferenza. Si considera acquisito l'assenso dell'ente, della struttura o dell'amministrazione che non ha partecipato alla conferenza o il cui rappresentante non ha espresso definitivamente nella conferenza la volontà della struttura o dell'amministrazione rappresentata.

7. Il comune modifica il PRG per adeguarlo alle prescrizioni e alle indicazioni di carattere orientativo contenute nel parere adottato ai sensi del comma 6, e decide in merito alle osservazioni pervenute in relazione ai contenuti del piano approvato preliminarmente, apportando al piano le conseguenti modifiche e garantendo comunque la coerenza con il parere conclusivo espresso in conferenza.

8. Il comune procede all'adozione definitiva del piano nel termine perentorio di centoventi giorni dalla ricezione del parere espresso ai sensi del comma 6, senza un nuovo deposito. La deliberazione di adozione definitiva è motivata anche in relazione alle osservazioni pervenute e non accolte. La mancata adozione definitiva del piano entro il termine previsto comporta l'estinzione di diritto del procedimento.

9. Il comune trasmette il piano alla Giunta provinciale per la successiva approvazione.

Art. 38

Approvazione ed entrata in vigore del PRG

1. Il PRG è approvato dalla Giunta provinciale entro sessanta giorni dal suo ricevimento.

2. In sede di approvazione possono essere apportate al piano esclusivamente le modifiche indispensabili per assicurarne la compatibilità con il PUP, con questa legge e con altre disposizioni legislative in materia di urbanistica, con i loro provvedimenti di attuazione e con il PTC. A tal fine il comune provvede alla modificazione degli atti di piano entro il termine perentorio di novanta giorni dalla richiesta della struttura provinciale competente.

3. Il PRG entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione, nel Bollettino ufficiale della Regione, della deliberazione che lo approva, anche per estratto; è pubblicato nel sito internet del comune o del Consorzio dei comuni ed è reso disponibile in visione per il pubblico presso la sede del comune.

Art. 39

Varianti al PRG

1. Le varianti al PRG sono adottate con il procedimento che regola la formazione del piano o con la procedura semplificata disciplinata dal comma 3, nei casi previsti dal comma 2.

2. Le seguenti tipologie di variante al PRG sono considerate urgenti o non sostanziali:

- a) le varianti adottate in caso di motivata urgenza;
- b) le varianti per opere pubbliche;
- c) le varianti conseguenti alle sentenze di annullamento di provvedimenti aventi a oggetto specifiche previsioni urbanistiche;
- d) le varianti che contengono la nuova disciplina a seguito della scadenza dei termini indicati negli articoli 45, relativo agli effetti degli strumenti urbanistici, 48, relativo ai vincoli preordinati all'espropriazione, e 54, relativo agli effetti dei piani attuativi;
- e) le varianti imposte dagli obblighi di adeguamento derivanti dal vigente ordinamento;
- f) le varianti previste dall'articolo 27, commi 4 e 6, relativi alla compensazione per vincoli sopravvenuti;
- g) le varianti relative a specifiche previsioni corredate da accordi urbanistici;
- h) le varianti previste dal titolo V, capo I, sezione II, relativa alla riqualificazione urbana ed edilizia;
- i) le varianti conseguenti a patti territoriali;
- j) le varianti conseguenti all'adozione di piani attuativi ai sensi dell'articolo 49, comma 4;
- k) le varianti necessarie per disporre l'inedificabilità delle aree destinate all'insediamento, nei casi previsti dall'articolo 45, comma 4.

3. Per le varianti indicate nel comma 2 si applicano le disposizioni per la formazione del piano, con la riduzione a metà dei termini previsti dall'articolo 37, e si prescinde dalle forme di pubblicità previste dall'articolo 37, comma 1. La struttura provinciale competente in materia di urbanistica valuta l'esigenza di indire la conferenza di pianificazione prevista dall'articolo 37, in relazione all'importanza e alla complessità della variante. Se è indetta la conferenza si applicano i termini indicati nell'articolo 37, commi 5 e 6, e nell'articolo 38. Se non indice la conferenza, la struttura si esprime sulla variante con proprio parere entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della proposta di variante. Se non sono pervenute osservazioni e se il

parere unico conclusivo della conferenza di pianificazione o il parere del servizio non contengono prescrizioni, indicazioni di carattere orientativo o altri rilievi, si prescinde dall'adozione definitiva prevista dall'articolo 37, comma 8.

4. Nella deliberazione di adozione delle varianti ai PRG sono espressamente indicate le motivazioni circa l'esistenza di una delle condizioni previste dal comma 2.

Art. 40

Comunicazione di edificabilità delle aree

1. Quando i comuni attribuiscono a un terreno natura di area edificabile ne danno tempestiva comunicazione al proprietario, con modalità idonee a garantire l'effettiva conoscenza da parte del contribuente.

2. La comunicazione è obbligatoriamente inviata a seguito dell'approvazione del PTC o del PRG o delle relative varianti.

3. Ai fini dell'applicazione dei tributi locali di natura immobiliare istituiti dalla Provincia ai sensi dell'articolo 80, comma 2, dello Statuto speciale, il mancato invio della comunicazione prevista da quest'articolo entro il termine di versamento dei tributi comporta la disapplicazione delle sanzioni e degli interessi previsti dalla legge in caso di omesso o tardivo versamento.

Art. 41

Disposizioni di coordinamento con la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007)

1. I piani dei parchi naturali provinciali e i piani di gestione delle riserve naturali provinciali sono disciplinati dalle disposizioni provinciali in materia, in coerenza con il sistema della pianificazione provinciale.

2. Il piano del parco tiene luogo dei PRG limitatamente alle porzioni del territorio comunale ricadenti nei parchi naturali provinciali. A tal fine, relativamente a tali porzioni, il piano del parco contiene la specifica documentazione urbanistica, cartografica e normativa prevista da questa legge come contenuto dei PRG. Questa documentazione urbanistica è sottoposta all'esame della struttura provinciale competente in materia di urbanistica, per verificare la coerenza del piano del parco con il PUP e con i piani territoriali delle comunità interessate, se approvati.

3. Relativamente al Parco nazionale dello Stelvio resta ferma l'applicazione della disciplina individuata con norme di attuazione dello Statuto speciale. Se le norme di attuazione prevedono l'adozione di una disciplina legislativa provinciale, fino all'entrata in vigore di quest'ultima i PRG dei comuni il cui territorio ricade anche in parte nel parco hanno efficacia anche nel territorio del parco. A questo fine i comuni interessati adottano il PRG previo parere della struttura provinciale competente in materia di aree protette, per assicurarne la conformità alle misure di conservazione dell'area protetta.

4. La disciplina relativa all'esercizio dei poteri di deroga previsti dal titolo IV, capo VI, si applica anche con riguardo ai piani dei parchi. In tal caso, ferme restando le procedure per la richiesta e il rilascio del titolo edilizio, le funzioni del consiglio comunale sono svolte dalla giunta esecutiva del parco e il parere della CPC è sostituito dal parere della struttura provinciale competente in materia di tutela del paesaggio.

Art. 42

Limiti all'adozione degli strumenti di pianificazione territoriale

1. Non è ammessa l'adozione dei PTC e delle relative varianti nel semestre precedente l'avvio del procedimento elettorale di rinnovo degli organi assembleari. Non sottostanno a questo limite le varianti al PTC adottate in caso di motivata urgenza e le varianti al PTC per opere pubbliche.

2. Non è ammessa l'adozione dei PRG e delle relative varianti nel semestre antecedente al primo giorno utile del turno elettorale per il rinnovo ordinario del consiglio comunale, o a decorrere dall'adozione del decreto di scioglimento anticipato del consiglio comunale. Non possono essere adottate più di tre varianti al PRG nello stesso biennio.

3. Nel caso di costituzione di comuni unici mediante fusione di altri comuni non è ammessa l'adozione di PRG e delle relative varianti nel semestre antecedente il primo giorno d'istituzione del comune unico e contestuale estinzione per fusione dei comuni che lo costituiscono, individuato dalle leggi regionali istitutive. Non è ammessa l'adozione di PRG e delle relative varianti da parte del commissario straordinario che regge il nuovo comune unico fino alle elezioni.

4. Le varianti previste dall'articolo 39, comma 2, non sottostanno ai limiti previsti dai commi 2 e 3.

Art. 43

Adeguamento degli strumenti di pianificazione subordinati al PUP

1. A seguito dell'approvazione del PUP o di sue varianti, gli strumenti di pianificazione subordinati sono adeguati in sede di adozione della prima variante allo strumento urbanistico da parte delle comunità e dei comuni. Il PUP individua, tra le proprie disposizioni, quelle che prevalgono sugli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti e non adeguati.

Art. 44

Rettifica e adeguamento delle previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica

1. I comuni e le comunità procedono tempestivamente d'ufficio all'adeguamento delle rappresentazioni grafiche e degli altri elaborati a seguito dell'approvazione di piani, di programmi e di progetti che costituiscono varianti agli strumenti urbanistici ai sensi di previsioni legislative o dell'avvenuta realizzazione di opere concernenti infrastrutture per la mobilità di potenziamento o di progetto. I comuni e le comunità pubblicano la notizia di tale adeguamento nel sito istituzionale. La copia degli elaborati adeguati è trasmessa alla Provincia.

2. I comuni e gli enti parco adeguano i PRG e i piani parco al PTC, entro il termine stabilito dal PTC, con le modalità previste dal comma 1.

3. La correzione di errori materiali presenti nelle norme di attuazione, nelle rappresentazioni grafiche e negli altri elaborati del PTC e del PRG è approvata, rispettivamente, dagli organi assembleari delle comunità e dei comuni. Previa comunicazione alla Provincia, le comunità e i comuni pubblicano gli atti che approvano le rettifiche nel Bollettino ufficiale della Regione.

4. Per l'adeguamento dei PRG alle specificazioni tecniche concernenti l'integrazione dei sistemi informativi degli enti territoriali, approvate dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 10, comma 4, lettere b) e d), la struttura competente del comune provvede al deposito degli elaborati del piano da adeguare, per trenta giorni consecutivi, a disposizione del pubblico per eventuali osservazioni, dandone

notizia nell'albo comunale. Contestualmente al deposito gli elaborati del piano sono trasmessi alla struttura provinciale competente in materia di urbanistica per la verifica di conformità alle specificazioni tecniche approvate dalla Giunta provinciale. Decorsi sessanta giorni dalla data del deposito e acquisito, nel medesimo termine, il parere della struttura provinciale competente in materia di urbanistica, il comune approva l'adeguamento del piano, tenuto conto delle eventuali osservazioni pervenute e degli esiti della verifica tecnica effettuata dalla struttura provinciale competente in materia di urbanistica. Il comune pubblica nell'albo pretorio comunale e nel sito istituzionale la notizia dell'approvazione dell'adeguamento del piano, e trasmette copia degli elaborati alla struttura provinciale competente in materia di urbanistica e alla comunità.

Sezione IV

Durata ed efficacia dei piani e misure di salvaguardia

Art. 45

Durata ed effetti degli strumenti urbanistici

1. Il PUP, il PTC e il PRG hanno efficacia a tempo indeterminato, fatto salvo quanto previsto da quest'articolo.

2. Il termine di efficacia delle previsioni dei PRG che prevedono l'adozione di un piano attuativo d'iniziativa pubblica e misto pubblico-privata è di dieci anni.

3. Il PTC e il PRG possono stabilire che determinate previsioni concernenti aree specificatamente destinate a insediamento, anche assoggettate a piano attuativo d'iniziativa privata, la cui attuazione assume particolare rilevanza per la comunità locale, cessano di avere efficacia se entro il termine stabilito dal piano stesso, comunque non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci anni, non è stato presentato il piano attuativo, se richiesto, o la domanda di permesso di costruire o la segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA) per la realizzazione degli interventi.

4. Il comune, con procedura di variante al PRG, su richiesta dell'interessato, può prevedere la trasformazione in aree inedificabili delle aree destinate all'insediamento. In questo caso, per un periodo minimo di dieci anni, il comune non può ripristinare l'edificabilità dell'area, neppure con ricorso a una ulteriore procedura di variante. Successivamente la modifica della destinazione urbanistica è possibile secondo le procedure ordinarie. Annualmente il comune verifica le proposte pervenute adottando, eventualmente, una variante ai sensi dell'articolo 39, comma 2.

5. Quando cessa l'efficacia delle previsioni del PTC o del PRG, in ragione di quanto previsto dal comma 2, le aree interessate da tali previsioni sono utilizzabili nei limiti di una densità edilizia fondiaria di 0,01 metri cubi per ogni metro quadrato di lotto accorpato. Entro diciotto mesi dalla data di cessazione dell'efficacia delle previsioni del PTC o del PRG il comune è tenuto a definire la nuova disciplina delle aree interessate; la ridefinizione delle aree è atto obbligatorio.

Art. 46

Salvaguardia del PUP

1. La Giunta provinciale, all'atto dell'adozione del PUP o di sue varianti, individua le previsioni nei cui confronti si applica la salvaguardia e ne determina le modalità.

2. A decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta provinciale che adotta il PUP o sue varianti, e fino alla data di entrata in vigore della relativa legge di approvazione, i comuni, con

provvedimento motivato, sospendono ogni determinazione sulle domande di permesso di costruire relative a interventi soggetti alle misure di salvaguardia. Il provvedimento è comunicato al richiedente con modalità idonee a garantirne l'effettiva conoscenza giuridica. Nello stesso periodo non possono essere presentate SCIA in contrasto con le nuove previsioni adottate e, in caso di presentazione, il comune dispone il divieto di inizio o di prosecuzione dei medesimi interventi soggetti a SCIA.

3. La deliberazione di adozione del PUP o delle sue varianti può prevedere la sospensione del rilascio di atti di assenso di competenza provinciale comunque denominati per lavori di modifica del suolo, nei territori interessati da misure di salvaguardia.

4. Le sospensioni previste da quest'articolo non possono essere protratte oltre quattro anni dalla data di adozione del piano o della variante o due anni dalla data di adozione da parte della Giunta provinciale della deliberazione di approvazione del disegno di legge.

5. L'entrata in vigore di nuove previsioni del PUP comporta la decadenza delle concessioni e delle SCIA in contrasto con le previsioni stesse, a meno che i relativi lavori non siano iniziati nel rispetto della disciplina vigente in materia di permesso di costruire e di SCIA e che le opere realizzate non siano rappresentative di un reale ed effettivo intento costruttivo e non si riducano, per esempio, all'impianto del cantiere, all'esecuzione di scavi, a sistemazioni del terreno o a singole opere di fondazione.

Art. 47

Salvaguardia del PTC e del PRG

1. A decorrere dall'adozione del PTC e del PRG o delle rispettive varianti e fino all'entrata in vigore del piano o fino al decorso dei termini stabiliti dall'articolo 37, commi 5 e 8, i comuni, con provvedimento motivato da notificare al richiedente, sospendono ogni determinazione sulle domande di permesso di costruire in contrasto con le nuove previsioni adottate. Nello stesso periodo non possono essere presentate SCIA in contrasto con le nuove previsioni adottate; in caso di presentazione il comune dispone il divieto di inizio o di prosecuzione degli interventi soggetti a SCIA.

2. La comunità e i comuni possono escludere motivatamente dalle misure di salvaguardia determinati interventi individuati espressamente in sede di adozione del progetto di piano o di variante.

3. Le sospensioni previste da quest'articolo in relazione al PTC e al PRG non possono essere protratte per più di diciotto mesi dalla data di adozione del piano o della variante.

4. Per i permessi di costruire rilasciati alla data di adozione del PTC e del PRG e per le SCIA presentate alla medesima data, per il periodo di salvaguardia, il comune, con provvedimento da notificare all'interessato, dispone il divieto di inizio dei lavori o ordina la sospensione dei lavori di trasformazione che compromettono o rendono più gravosa l'attuazione del piano. La sospensione non è disposta quando i lavori sono iniziati e le opere realizzate sono rappresentative di un reale ed effettivo intento costruttivo, secondo quanto previsto dall'articolo 46, comma 5.

5. Se, a seguito dell'approvazione dello strumento urbanistico, i lavori esclusi dal periodo di salvaguardia e quelli sospesi ai sensi del comma 4 non possono essere ripresi per la diversa disciplina data dal piano alle aree interessate, chi detiene il titolo abilitativo ha titolo per ottenere dall'ente che adotta le modificazioni il rimborso delle spese e degli oneri relativi alle opere eseguite in contrasto con la nuova previsione.

6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, l'entrata in vigore di nuove previsioni del PTC o del PRG comporta la decadenza dei permessi di costruire e la perdita di efficacia delle SCIA in contrasto con le previsioni stesse, fatta eccezione per

i lavori che non sono stati oggetto di sospensione ai sensi del comma 4.

Art. 48

Durata ed effetti dei vincoli preordinati all'espropriazione

1. Le previsioni del PTC e del PRG che assoggettano beni determinati a vincoli preordinati all'espropriazione conservano efficacia per dieci anni. Entro questo termine è necessario, a pena di decadenza del vincolo, che sia depositata la domanda diretta a promuovere il procedimento espropriativo o che entri in vigore il piano attuativo che comporta la dichiarazione di pubblica utilità.

2. In caso di decadenza il vincolo può essere motivatamente e tempestivamente reiterato una sola volta, con procedimento di variante al PRG, per un periodo massimo di ulteriori cinque anni. La variante al PRG determina l'indennizzo per la reiterazione del vincolo ai sensi del comma 4, che il comune corrisponde al proprietario. E' fatta salva la rivalsa del comune nei confronti del soggetto nell'interesse del quale il vincolo è stato reiterato, se la richiesta di reiterazione è stata formulata da questo soggetto.

3. Entro diciotto mesi dalla scadenza del vincolo preordinato all'espropriazione o della sua eventuale reiterazione, il comune deve definire la nuova disciplina delle aree interessate. La ripianificazione delle aree interessate da vincoli espropriativi scaduti costituisce atto obbligatorio. Decorso inutilmente il termine la Giunta provinciale, previa diffida al comune, esercita il potere sostitutivo su istanza del privato interessato.

4. L'indennizzo per la reiterazione del vincolo è determinato come segue:

- a) in misura pari all'interesse legale calcolato sull'indennità di esproprio, sulla base dei tassi vigenti al momento della determinazione dell'annualità, per ciascun anno successivo alla scadenza del vincolo decennale;
- b) l'indennità di esproprio di cui alla lettera a) è calcolata in base ai parametri vigenti per la sua determinazione alla data di entrata in vigore del provvedimento di reiterazione del vincolo;
- c) l'indennizzo è corrisposto in annualità entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, a decorrere dall'anno successivo a quello di reiterazione del vincolo. In caso di esproprio l'indennizzo annuale è quantificato in ragione del numero di mesi decorsi prima del pagamento dell'indennità di esproprio ed è liquidato entro il terzo mese successivo al pagamento dell'indennità.

5. L'indennizzo non è dovuto:

- a) nel caso di vincoli conformativi o che incidono con carattere di generalità su intere categorie di beni;
- b) nel caso di vincoli che incidono su aree non destinate specificatamente all'insediamento;
- c) se in alternativa all'esproprio è stipulato un accordo urbanistico per la compensazione urbanistica ai sensi dell'articolo 27;
- d) se nelle aree soggette a vincolo i PTC e i PRG ammettono, in attesa dell'espropriazione delle aree o dell'approvazione dei piani attuativi d'iniziativa pubblica, la realizzazione di strutture prefabbricate di carattere precario ai sensi dell'articolo 78, comma 2, lettera k), e altri interventi, secondo criteri da stabilire con regolamento, per l'esercizio di attività compatibili con la destinazione di zona; dopo l'attivazione della procedura espropriativa queste strutture devono essere rimosse a cura e spese degli interessati nei termini stabiliti dal comune, eventualmente prorogabili; decorso inutilmente il termine le strutture sono equiparate a opere abusive realizzate in assenza di titolo abilitativo edilizio.

6. Decorso i termini previsti dai commi 1 e 2, e fino all'approvazione delle varianti ai PRG che recano la nuova disciplina delle aree interessate nei termini di cui al comma 3, queste aree sono utilizzabili nei limiti di una densità edilizia fondiaria di 0,01

metri cubi per ogni metro quadrato di lotto accorpato.

7. La previsione di vincoli preordinati all'espropriazione o che comportano l'inedificabilità è riportata nel certificato di destinazione urbanistica relativo agli immobili interessati.

8. Gli interventi previsti dal PRG nelle aree destinate ad attrezzature e a servizi pubblici possono essere realizzati direttamente dai proprietari delle aree gravate da vincolo preordinato all'espropriazione, previa convenzione con il comune volta ad assicurare l'effettiva realizzazione e destinazione pubblica delle attrezzature e dei servizi, le loro modalità di realizzazione e di gestione, nel rispetto della disciplina in materia di appalti e contratti e di affidamento dei servizi pubblici.

Capo III

Strumenti di attuazione della pianificazione

Sezione I

Tipologia, presupposti e oggetto dei piani attuativi

Art. 49

Disposizioni generali

1. Gli strumenti attuativi della pianificazione specificano e sviluppano le previsioni degli strumenti urbanistici di carattere generale.

2. La formazione di un piano attuativo è obbligatoria nei casi previsti dal PRG ai sensi dell'articolo 24 e, per i piani di lottizzazione, in presenza delle condizioni previste dall'articolo 50, comma 5. In questi casi, fino all'approvazione del piano attuativo sono consentiti gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, senza aumento di volume, compreso il cambio di uso, quando è previsto nell'ambito delle predette categorie di intervento. È ammessa inoltre la demolizione degli edifici esistenti inclusi nei predetti piani e destinati dal PRG a demolizione o a ristrutturazione edilizia.

3. Il piano attuativo può apportare lievi modificazioni ai perimetri delle zone individuate dal PRG per rispettare i confini catastali o per regolarizzare aree, di ridotte dimensioni e di collocazione periferica, che, per la loro conformazione, non sono suscettibili di razionale utilizzazione a fini edificatori, se i proprietari delle aree escluse dai piani attuativi in ragione della ripermimetrazione dichiarano espressamente di non avere interesse ad aderire al piano attuativo.

4. Al di fuori dei casi previsti dal comma 3, se il piano attuativo o il relativo piano guida, previsto dall'articolo 50, comma 7, o il comparto edificatorio disciplinato dall'articolo 53 richiedono delle modifiche alle previsioni del PRG per una più razionale programmazione degli interventi, la deliberazione comunale che approva il piano attuativo o il piano guida costituisce provvedimento di adozione di una variante al PRG. A tal fine si applica la procedura di approvazione delle varianti non sostanziali al PRG.

5. Non si procede alla formazione di piani attuativi per interventi edilizi che interessano aree con superficie inferiore a 2.500 metri quadrati, fatti salvi i piani previsti in corrispondenza degli ambiti derivanti dal piano guida, ai sensi dell'articolo 50, comma 7. Questa disposizione si applica anche in deroga alle previsioni dei PRG vigenti o adottati alla data di entrata in vigore della legge provinciale 14 maggio 2014, n. 3 (Modificazioni della legge urbanistica provinciale e di disposizioni connesse e della legge provinciale sui trasporti). In questo caso, se il PRG prevede l'esecuzione o la

cessione di opere di urbanizzazione, l'intervento edilizio è subordinato al permesso di costruire convenzionato previsto dall'articolo 84.

6. Gli elaborati progettuali dei piani attuativi contengono quali parti integranti, in particolare:

- a) il rilievo planialtimetrico quotato dell'area interessata, in scala adeguata. Se è prevista la modifica della quota del terreno naturale, la documentazione planialtimetrica è estesa anche alle zone adiacenti al perimetro del piano attuativo, per motivare la necessità della modifica in relazione a particolari caratteristiche morfologiche dei siti e alle quote delle strade, delle infrastrutture e dei terreni confinanti;
 - b) la planimetria in scala adeguata, con l'eventuale suddivisione in lotti, che rappresenta le opere di urbanizzazione primaria e, se necessario, secondaria, la sistemazione delle aree, l'articolazione e la destinazione d'uso degli edifici esistenti o di progetto;
 - c) la planivolumetria generale dell'intervento, che rappresenta anche gli edifici o gli elementi fisici presenti nelle zone adiacenti;
 - d) l'indicazione di massima degli elementi tipologici ed edilizi di riferimento, quali l'orientamento degli edifici, la tipologia delle coperture, dei materiali e dei colori;
 - e) lo schema di convenzione, da stipulare fra gli interessati e il comune, che prevede obbligatoriamente:
 - 1) l'individuazione e l'assunzione degli oneri di urbanizzazione primaria e, se necessario, secondaria, a carico del proprietario;
 - 2) la misura del contributo di costruzione da corrispondere, ridotto in relazione all'entità delle opere di urbanizzazione primaria e, eventualmente, secondaria realizzate direttamente a cura dei proprietari. il contributo è calcolato in via provvisoria dagli interessati, salvo successivo conguaglio sulla base delle determinazioni del comune;
 - 3) la cessione gratuita al comune delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e l'eventuale cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria previste e determinate in proporzione all'entità e alle caratteristiche degli insediamenti del piano attuativo;
 - 4) l'eventuale cessione gratuita di aree per interventi di riqualificazione ambientale;
 - 5) i termini, non superiori a dieci anni dalla data di approvazione dei piani attuativi d'iniziativa privata o mista pubblico-privata, per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione, l'ordine temporale ed eventualmente di priorità per la realizzazione di queste opere o degli interventi previsti dal piano attuativo;
 - 6) le garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione, di importo pari al costo delle opere di urbanizzazione, come quantificato nel computo metrico-estimativo allegato al piano;
 - 7) le clausole penali applicabili;
 - 8) la quantificazione dell'indennizzo dovuto nel caso di espropriazione di aree necessarie per opere di urbanizzazione secondaria, se determinabile in sede di piano attuativo, quando tali opere non sono comprese nella cessione gratuita ai sensi del numero 3) e sono assoggettate dal PRG a vincolo preordinato all'espropriazione, nei limiti indicati nell'articolo 48.
7. Il regolamento urbanistico-edilizio provinciale può individuare ulteriori contenuti dei piani attuativi.

Art. 50

Tipologie e contenuti degli strumenti attuativi della pianificazione

1. Gli strumenti attuativi dei PRG si articolano in:

- a) piani di riqualificazione urbana;
- b) piani attuativi per specifiche finalità;
- c) piani di lottizzazione.

2. I piani di riqualificazione urbana sono piani d'iniziativa pubblica, privata o mista pubblico-privata, per riqualificare il tessuto urbanistico ed edilizio o per programmare interventi di ristrutturazione edilizia di particolare complessità. Il piano di riqualificazione è finalizzato, in particolare:

- a) al recupero e al riutilizzo di aree interessate da una pluralità di edifici esistenti e delle relative aree di pertinenza, anche comprese negli insediamenti storici;
- b) al recupero e alla valorizzazione degli insediamenti esistenti, con specifico riferimento alla qualificazione degli spazi pubblici e di relazione urbana;
- c) alla riqualificazione del tessuto insediativo ed edilizio mediante interventi di ristrutturazione urbanistica, anche mediante sostituzione totale o parziale, se necessaria.

3. Il piano di riqualificazione urbana è finalizzato al riordino e al completamento degli insediamenti esistenti mediante:

- a) integrazione di diverse categorie d'intervento, compresa la ristrutturazione urbanistica, definita dall'articolo 77, comma 1, lettera h), per il recupero degli insediamenti, delle opere di urbanizzazione, degli spazi aperti e delle infrastrutture;
- b) individuazione delle unità d'intervento e delle unità edilizie costituite almeno da un intero edificio, compresa l'area di pertinenza;
- c) previsione di una pluralità di funzioni.

4. I piani attuativi per specifiche finalità sono piani d'iniziativa pubblica, privata o mista pubblico-privata, e riguardano, in particolare:

- a) l'individuazione delle aree e degli edifici da riservare a edilizia abitativa pubblica o agevolata, nel rispetto della disciplina provinciale vigente in materia;
- b) la pianificazione degli insediamenti produttivi, per disciplinare aree destinate ad attività produttive del settore secondario, anche per i fini previsti dal PUP. Questi piani hanno l'obiettivo di promuovere un'efficace e coordinata infrastrutturazione e utilizzazione delle aree. In deroga ai contenuti degli elaborati progettuali individuati dall'articolo 49, comma 6, gli elaborati relativi ai piani attuativi per insediamenti produttivi si limitano a individuare gli ambiti d'intervento e a definire le infrastrutture, i servizi comuni, gli orientamenti degli edifici.

5. I piani di lottizzazione sono piani attuativi d'iniziativa privata o, nei casi previsti dall'articolo 52, pubblica, e sono obbligatori quando sono espressamente previsti dal PRG e nei seguenti casi:

- a) per l'utilizzo edificatorio di una o più aree contigue, finalizzato alla creazione di una pluralità di edifici oppure di un rilevante insieme di unità immobiliari, anche in un unico edificio, compresi gli interventi di ristrutturazione urbanistica di aree già edificate, quando è necessaria l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria o il loro adeguamento;
- b) per la trasformazione urbanistica o edilizia di una o più aree di estensione superiore ai 5.000 metri quadrati, calcolati con riferimento alla superficie fondiaria, predisposta attraverso il frazionamento e la vendita del terreno in lotti edificabili, o atti equivalenti, quando l'utilizzo comporta l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria.

6. I piani di riqualificazione urbana e i piani per specifiche finalità contengono la pianificazione di dettaglio per la trasformazione delle aree e, se d'iniziativa pubblica,

producono gli effetti di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità. L'efficacia dell'apposizione del vincolo e della dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità decorre dalla data di approvazione del piano, ai sensi dell'articolo 49.

7. Quando l'approvazione di un piano attuativo d'iniziativa privata o mista pubblico-privata è obbligatoria ai sensi dell'articolo 24 e dell'articolo 49, comma 2, il comune può approvare un apposito piano guida, per orientare le iniziative di attuazione e per individuare, all'interno dell'area interessata dal piano attuativo e nel rispetto di previsioni che interessano l'intera area, singoli ambiti per i quali possono essere adottati piani parziali e distinti. Il piano guida, nel rispetto dei parametri stabiliti dal PRG, assicura la contestuale programmazione delle opere di urbanizzazione primaria e stabilisce le indicazioni per la coerente sistemazione urbanistica dell'area e per il suo inserimento nel territorio circostante, con particolare riferimento alla destinazione delle singole aree, alla tipologia edilizia, alle opere di urbanizzazione primaria e, se necessario, secondaria.

Sezione II

Procedimento di formazione dei piani attuativi

Art. 51

Procedimento di formazione dei piani attuativi

1. I piani di riqualificazione urbana, i piani attuativi per specifiche finalità e i piani di lottizzazione sono approvati dal comune, previo parere della CPC. Il parere della CPC è rilasciato nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta.

2. I piani di riqualificazione urbana e i piani attuativi per specifiche finalità, quando sono d'iniziativa pubblica, sono adottati dal consiglio comunale previo parere della CPC e depositati per trenta giorni a disposizione del pubblico per la presentazione di osservazioni nel pubblico interesse. Quando i piani attuativi di iniziativa pubblica prevedono l'apposizione di vincoli espropriativi, la deliberazione di adozione è notificata ai proprietari delle aree assoggettate al vincolo. Decorso questo termine il piano, eventualmente modificato in conseguenza dell'accoglimento delle osservazioni pervenute, è approvato dal consiglio comunale e acquista efficacia il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'albo pretorio comunale e nel sito istituzionale del comune. Si prescinde dall'approvazione del consiglio comunale se nel periodo di deposito non sono pervenute osservazioni.

3. I piani di lottizzazione e, quando sono d'iniziativa privata, i piani di riqualificazione urbana e i piani attuativi per specifiche finalità sono approvati dal consiglio comunale, previo parere della CPC e previo deposito del piano presso gli uffici del comune per un periodo di venti giorni per la presentazione di eventuali osservazioni nel pubblico interesse:

- a) nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, se interessano un'area superiore a 2.500 metri quadrati;
- b) nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 10.000 abitanti, se interessano un'area con superficie superiore a 5.000 metri quadrati;
- c) nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, se interessano un'area con superficie superiore a 15.000 metri quadrati.

4. Quando non ricorrono le condizioni previste dal comma 3, i piani di lottizzazione e gli altri piani d'iniziativa privata sono approvati dalla giunta comunale, previo parere della CPC.

5. La richiesta di approvazione dei piani d'iniziativa privata può essere presentata

dai proprietari che rappresentano almeno il sessanta per cento degli indici edilizi ammessi dal PRG. Alla parte rimanente di area si applica la disciplina della lottizzazione d'ufficio prevista dall'articolo 52.

6. Il comune, assieme all'approvazione dei piani, approva con il medesimo provvedimento lo schema di convenzione previsto dall'articolo 49 e successivamente ne promuove la sottoscrizione. Per gli immobili interessati dal piano il certificato di destinazione urbanistica riporta gli estremi dell'atto di approvazione del piano e della relativa convenzione.

7. Quando le opere di urbanizzazione sono realizzate direttamente dal comune quest'ultimo, con il provvedimento di approvazione del piano, può aumentare fino a un massimo del 30 per cento l'incidenza del contributo di costruzione previsto dall'articolo 87, in relazione alla natura dell'insediamento, alle caratteristiche geografiche della zona e allo stato delle opere di urbanizzazione.

Art. 52

Piano di lottizzazione d'ufficio

1. Quando il ricorso allo strumento del piano di lottizzazione è necessario per il migliore utilizzo di determinate aree, il comune può invitare tutti i proprietari delle aree esistenti nelle singole zone a presentare il progetto di lottizzazione entro un congruo termine.

2. Nel termine previsto dal comma 1, la presentazione del progetto di lottizzazione può avvenire anche in assenza dell'adesione di proprietari di aree che, per la loro configurazione o minima estensione, non pregiudicano il raggiungimento degli scopi di una pianificazione organica dell'area.

3. Decorso inutilmente il termine fissato dal comma 1, il comune predispone d'ufficio il piano di lottizzazione. Il piano di lottizzazione è adottato, previo parere della CPC, e approvato dall'organo del comune individuato ai sensi dell'articolo 51, commi 2, 3 e 4, tenendo conto delle osservazioni presentate dai proprietari delle aree, nel loro interesse.

4. Il comune ha la facoltà di espropriare le aree dei proprietari che non hanno accettato la lottizzazione. Quando è opportuno e tecnicamente possibile il comune, con proprio provvedimento, può ridurre l'ambito della lottizzazione ai soli immobili dei proprietari che l'hanno accettata, anche in riferimento ad aree diverse da quelle previste dal comma 2. In tal caso l'edificazione delle aree escluse dal piano di lottizzazione resta subordinata alla predisposizione di un piano di lottizzazione integrativo e al pagamento del contributo di costruzione previsto dall'articolo 87 in misura doppia rispetto alle tariffe in vigore al momento del rilascio dei relativi permessi di costruire.

Art. 53

Comparti edificatori

1. Quando il comune non procede alla riduzione dell'ambito della lottizzazione secondo quanto previsto dall'articolo 52, comma 4, perché non lo ritiene opportuno o perché ciò non risulta tecnicamente possibile, può approvare, anche su richiesta degli interessati, uno o più comparti edificatori, in sostituzione del piano di lottizzazione, se sussiste un rilevante interesse pubblico all'attuazione delle previsioni del PRG. L'obbligo di formazione del piano di lottizzazione si considera adempiuto con l'approvazione del comparto.

2. Il comparto edificatorio è composto da uno o più edifici o aree da trasformare, appartenenti a uno o più proprietari o soggetti aventi titolo ad edificare e costituenti

insieme un'unità minima d'intervento.

3. L'attuazione del comparto edificatorio è subordinata alla predisposizione di un programma degli interventi che interessa almeno il 60 per cento degli indici edilizi ammessi dal PRG nel comparto, presentato da uno o più proprietari o altri aventi titolo idoneo ai sensi dell'articolo 81, singoli o associati, per la richiesta di un unico titolo edilizio. Il programma d'intervento è accompagnato da uno schema di convenzione, da stipulare con il comune, che ha i contenuti indicati dall'articolo 49, comma 6, lettera e), e che indica, nel caso di più proprietari, il soggetto legittimato a chiedere il titolo edilizio abilitativo.

4. Il comune approva il programma d'intervento dopo aver accertato la mancanza di interesse dei proprietari che non hanno aderito alla proposta di programma d'intervento.

5. Il programma d'intervento, accompagnato dallo schema di convenzione previsto dal comma 3, è approvato dal consiglio comunale. In sede di approvazione sono apportate le modifiche necessarie a garantirne la conformità alle previsioni e ai criteri direttivi del PRG o di altri piani attuativi.

6. L'approvazione del programma d'intervento costituisce dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità e urgenza degli interventi e opere previsti, e dà titolo per procedere all'occupazione temporanea degli immobili dei proprietari che non hanno aderito alla convenzione per l'esecuzione degli interventi, con diritto di rivalsa delle spese sostenute nei confronti dei proprietari o degli altri aventi titolo che non hanno aderito al programma, oppure per procedere all'espropriazione dei medesimi immobili.

Sezione III

Durata ed efficacia dei piani attuativi in generale e dei singoli piani attuativi

Art. 54

Effetti dei piani attuativi

1. I piani attuativi hanno efficacia decennale, a decorrere dalla data di efficacia della delibera che li approva.

2. La completa realizzazione delle opere di urbanizzazione previste dai piani attuativi e l'assolvimento da parte del soggetto privato degli obblighi a suo carico derivanti dalla convenzione nel loro termine di efficacia, consente la realizzazione degli interventi edilizi previsti anche dopo la scadenza del termine indicato nel comma 1.

3. Decorsi i termini previsti dal comma 1 senza che siano state realizzate le opere di urbanizzazione ai sensi del comma 2, le aree incluse nei piani attuativi sono utilizzabili nei limiti di una densità edilizia fondiaria di 0,01 metri cubi per ogni metro quadrato di lotto accorpato.

4. Entro diciotto mesi dalla scadenza del termine previsto dal comma 1 il comune deve definire la nuova disciplina delle aree interessate. In attesa della ripianificazione il comune può comunque autorizzare interventi in deroga al limite di densità fondiaria, secondo quanto previsto dal titolo IV, capo VI. La ridefinizione delle aree è atto obbligatorio.

Art. 55

Limiti alle variazioni di piano

1. Nel periodo di efficacia decennale del piano attuativo possono essere apportate varianti al piano se, per necessità sopravvenute di natura tecnico-costruttiva o per mutate esigenze funzionali, è necessario eseguire le opere in modo diverso da quanto previsto. Le varianti sono approvate, anche a seguito di richiesta degli

interessati, con la procedura relativa al piano attuativo e devono risultare conformi agli strumenti urbanistici e alle leggi e regolamenti in vigore al momento della richiesta; inoltre devono essere sottoscritte da tutti i proprietari. Se le varianti incidono sulla realizzazione delle opere di urbanizzazione, il comune, unitamente all'approvazione della variante, predispone le modifiche alla convenzione e ne promuove la sottoscrizione.

2. Nel periodo di efficacia decennale del piano, il comune, con procedura di variante al PRG, può motivatamente introdurre una disciplina delle aree comprese nel piano attuativo diversa da quella prevista dal piano stesso, in ragione di circostanze o esigenze sopravvenute. In questo caso il soggetto che ha eseguito interventi o sostenuto spese ha titolo per ottenere dal comune il rimborso delle spese e degli oneri finanziari relativi alle opere eseguite, per la parte divenuta inutilizzabile.

3. Il piano attuativo può stabilire che determinate modifiche non sostanziali, individuate dal piano medesimo, possono essere effettuate in fase di esecuzione del piano senza richiedere una variante, quando queste modifiche non alterano in modo significativo l'impostazione tipologica degli edifici, non incidono sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscono la dotazione di aree per servizi pubblici e di uso pubblico.

Art. 56

Effetti espropriativi dei piani attuativi d'iniziativa pubblica

1. I comuni possono espropriare:

- a) le aree e gli edifici compresi nei piani attuativi d'iniziativa pubblica di riqualificazione urbana;
- b) le aree comprese nei piani attuativi d'iniziativa pubblica per specifiche finalità che riguardano l'individuazione delle aree e degli edifici da riservare a edilizia pubblica o agevolata, ai sensi dell'articolo 50, comma 4, lettera a).

2. Le aree e gli edifici espropriati ai sensi del comma 1 possono essere utilizzati dal comune per realizzare opere di edilizia abitativa pubblica o ceduti in proprietà, previa stipula di un'apposita convenzione:

- a) all'Istituto trentino per l'edilizia abitativa - società per azioni (ITEA s.p.a.), per l'attuazione dei programmi pubblici di edilizia abitativa;
- b) alle imprese convenzionate ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, concernente "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)", per la realizzazione degli interventi previsti dal medesimo articolo;
- c) alle cooperative edilizie e a richiedenti singoli, se questi e i soci delle cooperative sono in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per essere ammessi ai benefici dell'edilizia agevolata;
- d) a privati, per la realizzazione delle attrezzature d'interesse pubblico previste dai piani.

3. Il comune stabilisce l'ordine di priorità di assegnazione delle aree ai soggetti indicati nel comma 2.

4. Il comune può individuare, nell'ambito dei piani attuativi di riqualificazione urbana finalizzati in particolare al recupero del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, e dei piani attuativi per specifiche finalità che riguardano l'individuazione delle aree e degli edifici da riservare a edilizia pubblica o agevolata, ai sensi dell'articolo 50, comma 4, lettera a), le aree necessarie all'esecuzione di programmi di edilizia abitativa che possono essere espropriate direttamente da ITEA s.p.a.

5. Una quota non superiore al 50 per cento, in termini volumetrici, delle aree comprese nei piani attuativi per specifiche finalità che riguardano l'individuazione delle aree e degli edifici da riservare a edilizia pubblica o agevolata, ai sensi dell'articolo 50, comma 4, lettera a), può essere utilizzata dai proprietari, singoli o riuniti in cooperativa, se ciò è compatibile con le esigenze dei soggetti indicati nel comma 2 e tenuto conto del coordinato utilizzo delle aree, e se i proprietari sono in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per l'ammissione ai benefici dell'edilizia agevolata, fatta eccezione per il rispetto dei limiti di reddito. A tal fine i proprietari, entro le quantità volumetriche e i termini annualmente fissati dal comune, possono presentare domanda di costruire direttamente sulle aree stesse, nel rispetto delle prescrizioni dei piani.

6. I proprietari che intendono costruire direttamente ai sensi del comma 5 presentano al comune un atto unilaterale d'obbligo con il quale s'impegnano a rispettare le caratteristiche costruttive e d'uso degli edifici, e i connessi vincoli. La mancata ultimazione dei lavori nel termine di validità del titolo edilizio comporta l'applicazione, da parte del comune, di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura pari a metà del valore dell'immobile, determinato ai sensi dell'articolo 131 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale 2008).

Art. 57

Effetti espropriativi dei piani attuativi di riqualificazione urbana finalizzati al recupero degli insediamenti storici

1. Se i proprietari delle aree e degli edifici individuati come insediamenti storici non provvedono all'esecuzione delle opere e degli interventi previsti nel PRG o nei piani attuativi finalizzati al loro recupero, nel termine fissato dagli strumenti di pianificazione del territorio o dal comune con proprio provvedimento, il comune può deliberare di procedere all'espropriazione per pubblica utilità delle aree e degli edifici. La deliberazione del comune costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere e degli interventi, se la dichiarazione non è già intervenuta in ragione dell'approvazione del piano attuativo o di un altro atto o provvedimento. Se l'immobile può essere destinato a residenza, il comune ha la facoltà di demandare direttamente a ITEA s.p.a. l'espropriazione. Gli immobili espropriati entrano a far parte del patrimonio del comune o di ITEA s.p.a.

2. Ferma restando la disciplina dei piani di recupero del patrimonio edilizio esistente e dei comparti edificatori, se i proprietari di almeno il 60 per cento, in termini volumetrici, di un edificio che fa parte di un insediamento storico intendono effettuare interventi di restauro, risanamento e ristrutturazione e l'esecuzione dei lavori deve, per ragioni strutturali o di convenienza economica, interessare anche le parti residue dell'edificio i cui proprietari non hanno aderito all'esecuzione dei lavori, il comune, dopo avere accertato, entro un congruo termine e con le forme e le modalità ritenute più opportune, la sussistenza della mancata adesione di questi ultimi, può procedere all'espropriazione della parte residua secondo quanto previsto dal comma 1.

3. Se per l'esecuzione dei lavori o delle opere previste dal PRG e dai relativi piani attuativi è necessario disporre temporaneamente, anche solo in parte, di edifici o di aree contigue o prossime a quelle interessate dai lavori o dalle opere, la Provincia, su richiesta del comune o dei diretti interessati, autorizza l'occupazione temporanea, nelle forme e nei modi previsti dall'articolo 28 della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (legge provinciale sugli espropri 1993).

Art. 58

Effetti espropriativi dei piani attuativi riguardanti insediamenti produttivi

1. I comuni possono espropriare le aree comprese nei piani attuativi d'iniziativa pubblica per specifiche finalità riguardanti insediamenti produttivi del settore secondario.

2. Per l'utilizzo delle aree espropriate, queste sono cedute in proprietà o fatte oggetto della costituzione di un diritto di superficie. A tal fine una convenzione stipulata tra il comune e il beneficiario dell'area disciplina gli oneri posti a carico dell'acquirente del bene o del titolare del diritto di superficie e le clausole penali applicabili in caso d'inosservanza.

Capo IV

Standard urbanistici e fasce di rispetto

Art. 59

Standard urbanistici

1. Il regolamento urbanistico-edilizio provinciale, previo parere della CUP, definisce:

- a) i rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi;
- b) i criteri per il dimensionamento e la localizzazione degli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi negli insediamenti residenziali e produttivi;
- c) le modalità di realizzazione, da parte di soggetti privati, degli spazi indicati nella lettera a), attraverso la stipula di una convenzione che stabilisce le modalità e le condizioni per l'esecuzione e la gestione delle opere previste.

2. Con deliberazione della Giunta provinciale, adottata previo parere della CUP, sono definiti i limiti di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati e dai confini della proprietà.

3. Il PTC può aggregare gli standard previsti dal PRG con riferimento alle specifiche funzioni di livello sovracomunale e ridefinirne le quantità in relazione alle dotazioni territoriali del contesto in cui l'intervento si colloca, al tipo d'intervento e alle esigenze funzionali della comunità.

4. Nelle aree per servizi e attrezzature pubbliche, individuate dal PRG, è ammessa, con deliberazione della giunta comunale, la realizzazione di ogni tipologia di servizi e di attrezzature pubbliche nel rispetto degli standard di cui al comma 1, lettera a).

Art. 60

Spazi per parcheggi

1. Il regolamento urbanistico-edilizio provinciale determina gli standard di parcheggio da osservare in caso di nuove costruzioni, di ampliamenti o di mutamenti di destinazione d'uso di costruzioni esistenti, tenuto conto delle destinazioni d'uso, della collocazione nel contesto urbano e della caratterizzazione economica della località.

2. Sono esonerati dall'obbligo di rispetto delle quantità minime di parcheggio gli interventi negli insediamenti storici, anche di carattere sparso, se è dimostrata, attraverso una relazione accompagnatoria del titolo abilitativo edilizio, l'impossibilità di reperire nuovi spazi.

3. Il regolamento deve prevedere:

- a) l'esenzione dall'obbligo di rispettare le quantità minime di parcheggi per le aree urbane consolidate individuate dal PRG e le ulteriori ipotesi di esenzione quando è accertata l'oggettiva impossibilità di reperire gli spazi richiesti;
- b) i casi in cui l'esenzione è subordinata al pagamento al comune di una somma corrispondente al costo di costruzione di un volume standard di parcheggi coperti equivalente agli spazi prescritti, da determinare con i criteri e le modalità stabiliti dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale;
- c) le modalità e il titolo per l'acquisizione di spazi di parcheggio ai fini del rispetto degli standard previsti dal comma 1;
- d) i casi e le condizioni in cui è ammesso l'utilizzo di un medesimo parcheggio da parte di attività funzionalmente diverse;
- e) i casi in cui, previa convenzione con il comune, è possibile l'utilizzo di parcheggi pubblici, nel rispetto degli standard e se non è pregiudicata la funzione del parcheggio pubblico.

4. La dotazione di parcheggi per le attrezzature pubbliche di livello provinciale, individuate dal PUP, e per quelle di livello sovracomunale, individuate dal PTC, è definita dal titolo edilizio, previo parere della struttura provinciale competente in materia di urbanistica e sulla base di uno studio prodotto dal richiedente. Lo studio prova la presenza di una quantità di parcheggi idonea alle esigenze, anche in relazione alla presenza di ulteriori parcheggi pubblici o alla possibilità di raggiungere le attrezzature con i mezzi di trasporto pubblico. Il parere della struttura provinciale competente in materia di urbanistica verifica la coerenza dello studio rispetto agli obiettivi d'integrazione con i sistemi di gestione del traffico e della sosta, di mobilità sostenibile, di limitazione del consumo di suolo e di razionale utilizzo dei parcheggi pubblici esistenti. Quando è prevista in tutto o in parte l'utilizzazione dei parcheggi pubblici esistenti, il rilascio del titolo edilizio è subordinato, inoltre, alla stipulazione di una convenzione tra il richiedente il titolo e il comune. La convenzione definisce le modalità di utilizzo dei parcheggi, può stabilire anche un concorso ai costi di gestione del parcheggio e può individuare i sistemi di collegamento dal parcheggio all'attrezzatura pubblica.

5. Nel caso di mancato rispetto dell'obbligo di mantenere gli standard prescritti il trasgressore è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria definita dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale, compresa tra un minimo pari al costo di costruzione di un volume standard di parcheggi coperti, determinato ai sensi del comma 3, lettera b), equivalente allo standard mancante, e un massimo pari al doppio di questo costo.

Art. 61

Fasce di rispetto stradali e ferroviarie

1. Nell'edificazione si osservano distanze minime a protezione del nastro stradale e ferroviario, nel rispetto dei criteri, delle condizioni e dei limiti stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

2. La deliberazione stabilisce:

- a) le modalità di determinazione delle fasce di rispetto, i limiti del loro utilizzo, comprese le opere di natura precaria e i depositi, e gli interventi ammessi;
- b) le modalità di misurazione della larghezza delle strade;
- c) le modalità di classificazione dei tracciati stradali, per il dimensionamento e la definizione della fascia di rispetto, tenuto conto dei seguenti elementi:
 - 1) il dimensionamento delle nuove strade è riferito all'esigenza di trasporto, individuata sulla base del volume di traffico, della sua composizione e velocità;
 - 2) la definizione dei tracciati e delle caratteristiche tecniche considera le

- caratteristiche del paesaggio, per perseguire il migliore inserimento ambientale;
- 3) le caratteristiche tecniche sono orientate alla massima integrazione della rete viabilistica e dei trasporti, favorendo l'intermodalità, il rafforzamento del transito ferroviario e la massima connettività reticolare;
 - 4) per la connessione degli assi viari principali con la rete stradale locale i PRG individuano appositi snodi;
- d) gli aspetti funzionali e geometrici per la costruzione delle strade, ferma restando la disciplina statale in materia di autostrade.

Art. 62

Fasce di rispetto cimiteriali

1. Le fasce di rispetto cimiteriale sono individuate dal PRG e misurano almeno cinquanta metri, fatta eccezione per i casi individuati da quest'articolo.

2. Nelle fasce di rispetto cimiteriale è ammessa la realizzazione dei servizi e delle strutture connessi con l'attività cimiteriale e di opere pubbliche, d'interesse pubblico e di altri interventi edilizi ritenuti compatibili, nei casi e secondo i criteri individuati dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale. Sono comunque ammessi, indipendentemente dalla distanza dal cimitero, i servizi e le strutture relativi alla conduzione cimiteriale.

3. All'interno delle fasce di rispetto cimiteriale, nel rispetto delle previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica e dei criteri stabiliti dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale, in riferimento agli edifici esistenti, sono consentiti gli interventi previsti dall'articolo 77, comma 1, lettere da a) a d). Gli edifici esistenti, inoltre, possono essere sottoposti agli interventi previsti dall'articolo 77, comma 1, lettera e), anche con la realizzazione di ampliamenti e con il cambio di destinazione d'uso, se ciò non comporta un ulteriore avvicinamento al limite della fascia di rispetto cimiteriale.

4. La realizzazione degli interventi previsti dal comma 2 e dal comma 3 nei casi di ristrutturazione edilizia con cambio d'uso e di demolizione e ricostruzione, previsti dall'articolo 77, comma 1, lettera e), è subordinata al parere positivo dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

5. La fascia di rispetto cimiteriale può essere ridotta dal PRG, rispetto alla misura minima prevista dal comma 1, per:

- a) la realizzazione di nuovi cimiteri quando non è possibile provvedere altrimenti, fino a una distanza di venticinque metri dalle zone residenziali;
- b) l'edificazione di zone residenziali secondo quanto previsto dai PRG, fino a una distanza di venticinque metri dai cimiteri esistenti, per motivate esigenze di natura urbanistica;
- c) l'ampliamento di cimiteri esistenti, anche prescindendo dal limite minimo di cui alle lettere a) e b), quando non è possibile realizzare in altro modo l'ampliamento, in ragione della presenza di limiti fisici evidenti, come viabilità comunale e provinciale, escluse le strade interpoderali e le piste ciclabili, corsi d'acqua o particolari condizioni morfologiche.

6. Se la fascia di rispetto è ridotta nell'ambito di una variante al PRG, il comune acquisisce il parere favorevole dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari per l'adozione della variante e la Giunta provinciale autorizza la riduzione con l'approvazione della variante stessa. Negli altri casi la riduzione della fascia di rispetto è autorizzata dalla struttura provinciale competente in materia di urbanistica, su richiesta del comune e previo parere favorevole dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

Titolo III
Tutela e valorizzazione del paesaggio

Capo I
Interventi assoggettati ad autorizzazione paesaggistica, organi competenti e profili procedurali

Art. 63
Disposizioni generali in materia di tutela del paesaggio

1. La Provincia, nell'esercizio della propria competenza legislativa primaria in materia di tutela del paesaggio, disciplina le forme e le modalità di tutela del paesaggio, in coerenza e in attuazione del PUP, quale piano avente valenza di piano paesaggistico, approfondite e integrate dai PTC e dai PRG, con riferimento al relativo territorio, ai sensi degli articoli 23 e 24.

Art. 64
Interventi e piani assoggettati ad autorizzazione paesaggistica

1. Sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica della sottocommissione della CUP:

- a) in qualunque parte del territorio provinciale, i lavori relativi ad aeroporti, linee ferroviarie, nuove strade statali e provinciali, cave e miniere superficiali, costruzione di dighe, impianti idroelettrici, discariche, piste da sci e relativi bacini d'innevamento, impianti a fune, posa di condotte principali non interrato per il trasporto di fluidi anche energetici, impianti eolici;
- b) nelle aree non destinate specificatamente all'insediamento dagli strumenti di pianificazione, la realizzazione di nuove linee elettriche o la sostituzione di quelle esistenti di potenza superiore a 30.000 volt.

2. Gli interventi che non sono soggetti ad autorizzazione della sottocommissione della CUP o del sindaco, secondo quanto previsto da quest'articolo, sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica della CPC se interessano:

- a) il territorio del parco nazionale dello Stelvio;
- b) il territorio dei parchi naturali provinciali;
- c) le aree di tutela ambientale individuate dal PUP;
- d) i beni ambientali di cui all'articolo 65;
- e) fuori dai centri abitati, la posa di cippi o simboli commemorativi e di cartelli o di altri mezzi pubblicitari;
- f) nelle aree di tutela ambientale, i muri di sostegno e di contenimento superiori a tre metri di altezza;
- g) nelle aree di tutela ambientale, tutti gli altri interventi che non sono liberi ai sensi del comma 5.

3. Sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica della CPC i piani attuativi, compresi i piani guida, che interessano zone anche parzialmente comprese in aree di tutela.

4. Sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica del sindaco, nelle aree di tutela ambientale, i seguenti interventi:

- a) le recinzioni;
- b) i muri di sostegno e di contenimento fino a tre metri di altezza;
- c) le pavimentazioni stradali;
- d) gli interventi di cui alle lettere c), d) ed e), del comma 3, dell'articolo 78.

5. L'autorizzazione paesaggistica non è richiesta per:

- a) tutti gli interventi edilizi liberi ai sensi dell'articolo 78, a eccezione di quelli previsti dall'articolo 78, comma 3, lettere n) e o);
- b) le opere e gli interventi previsti in piani attuativi già autorizzati ai fini della tutela del paesaggio ai sensi del comma 3 e che sono stati autorizzati secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 9;
- c) le varianti in corso d'opera di cui all'articolo 92.

6. In riferimento agli interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi di quest'articolo di competenza della Regione o dello Stato, l'autorizzazione paesaggistica è rilasciata dalla Giunta provinciale secondo quanto previsto dall'articolo 68. Per gli interventi di competenza della Provincia all'autorizzazione provvede direttamente la struttura provinciale competente in materia, secondo quanto previsto dall'articolo 68.

Art. 65

Individuazione di beni ambientali e inclusione negli elenchi

1. La Giunta provinciale, sentita la CPC competente per territorio, individua e inserisce in uno o più elenchi:

- a) i beni immobili, anche non compresi nelle aree di tutela ambientale individuate dal PUP, che rivestono cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità ecologica o formano punti di vista o di belvedere;
- b) gli alberi monumentali perché appartengono a specie rare o hanno una forma particolare o un peculiare pregio paesaggistico o rappresentano una testimonianza o un simbolo della storia, della tradizione o della cultura locale, e gli alberi monumentali riconosciuti come beni ambientali tra quelli censiti ai sensi dell'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani);
- c) le opere d'infrastrutturazione del territorio e i manufatti, anche non soggetti alle norme per la tutela delle cose d'interesse storico o artistico, che si distinguono, singolarmente o nel loro insieme, per il loro peculiare interesse architettonico.

2. Tra i beni inseriti negli elenchi previsti dal comma 1 la Giunta provinciale individua le aree agricole di pregio, che per la presenza di singolari produzioni tipiche o per lo speciale rilievo paesaggistico si configurano come beni ambientali non suscettibili di riduzione ai sensi dell'articolo 112, comma 8.

3. Chiunque può segnalare alla struttura provinciale competente in materia di urbanistica la presenza di un bene con le caratteristiche previste dal comma 1, presentando a tal fine un'adeguata documentazione. La struttura esamina la richiesta, sentita la CPC. Se il parere della CPC non è reso entro quaranta giorni, la struttura provinciale competente presenta comunque alla Giunta provinciale la proposta di inserimento negli elenchi, quando ravvisa la presenza delle caratteristiche previste dal comma 1.

4. La deliberazione della Giunta provinciale che individua i beni è comunicata al proprietario, al possessore o al detentore ed è pubblicata all'albo dei comuni interessati per trenta giorni e sul sito internet istituzionale della Provincia, e aggiorna il PUP secondo quanto previsto dal PUP medesimo.

5. I comuni possono contribuire alla valorizzazione dei beni individuati ai sensi di quest'articolo in proprio o affidando l'intervento ai soggetti privati o ad amministrazioni separate per i beni di uso civico, anche mediante la predisposizione di percorsi adeguatamente segnalati. I comuni, inoltre, possono contribuire alla loro manutenzione. Le competenti strutture provinciali possono fornire ai comuni o ai soggetti privati coinvolti, su richiesta, la consulenza necessaria per un'adeguata manutenzione degli alberi monumentali e per il loro controllo fitosanitario.

6. Se per fatti sopravvenuti un bene incluso negli elenchi perde le caratteristiche previste dal comma 1, il proprietario può presentare alla struttura provinciale competente in materia di urbanistica domanda di cancellazione dall'elenco, allegando la documentazione che prova la perdita delle caratteristiche. Se il parere della CPC non è reso entro quaranta giorni, la struttura provinciale competente presenta comunque alla Giunta provinciale la proposta di cancellazione dagli elenchi, quando ravvisa la perdita delle caratteristiche previste dal comma 1. Se la Giunta provinciale dispone la cancellazione del bene dall'elenco ne dà comunicazione al richiedente. Con il medesimo procedimento si provvede alla cancellazione del bene dagli elenchi anche su richiesta del comune nel cui territorio è situato il bene o su iniziativa della struttura provinciale competente in materia di urbanistica.

Art. 66

Coordinamento tra autorizzazioni paesaggistiche di competenza di più soggetti, autorizzazioni paesaggistiche per opere soggette a valutazione d'impatto ambientale e tra autorizzazioni paesaggistiche e autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1 (legge provinciale sui beni culturali 2003)

1. Nel rispetto delle finalità di semplificazione perseguite da questa legge, se su un medesimo intervento sono chiamati a pronunciarsi, a fini paesaggistici, anche per profili distinti, più organi di enti diversi tra comune, comunità e Provincia, le autorizzazioni paesaggistiche di competenza della comunità assorbono quelle di competenza del comune e quelle di competenza della Provincia assorbono le autorizzazioni della comunità o del comune. Questa disposizione si applica anche alle ipotesi previste dai commi 2 e 3.

2. Per i progetti soggetti a procedimento di valutazione d'impatto ambientale, l'autorizzazione paesaggistica richiesta ai sensi dell'articolo 64 è resa, nella conferenza di servizi prevista dall'articolo 12 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013), dal dirigente della struttura provinciale competente in materia di tutela del paesaggio. In casi di particolare complessità il dirigente può chiedere un parere preventivo alla sottocommissione della CUP.

3. Per i progetti soggetti a procedimento di autorizzazione unica territoriale l'autorizzazione paesaggistica è resa, nella conferenza di servizi prevista dall'articolo 21 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013, dalla struttura provinciale competente in materia di tutela del paesaggio.

4. Se la realizzazione del medesimo intervento è soggetta, anche in parte, ad autorizzazione paesaggistica e all'autorizzazione del soprintendente competente ai sensi della legge provinciale sui beni culturali 2003, l'autorizzazione del soprintendente comprende l'autorizzazione paesaggistica, secondo le seguenti modalità:

- a) per tutti gli interventi sottoposti al parere dell'organo consultivo previsto dall'articolo 4 della legge provinciale sui beni culturali 2003, l'autorizzazione paesaggistica è resa, in sede di comitato, dal rappresentante della struttura provinciale competente in materia di urbanistica. A tal fine il rappresentante, espressamente delegato dall'organo competente, esprime in modo vincolante il parere della struttura competente;
- b) nei casi diversi dalla lettera a), il soprintendente acquisisce il parere dell'organo competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 64.

Art. 67

Procedimento di rilascio e validità dell'autorizzazione paesaggistica

1. I proprietari dell'immobile e i soggetti in possesso di altro titolo idoneo che intendono realizzare gli interventi previsti dall'articolo 64 presentano all'organo competente una domanda di autorizzazione, corredata dalla documentazione individuata dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale. Gli interventi non possono essere iniziati fino al rilascio dell'autorizzazione.

2. Il soggetto che intende procedere alla formazione dei piani attuativi, compresi i piani guida, previsti da questa legge presenta alla CPC domanda di autorizzazione paesaggistica, quando il piano interessa zone comprese, anche parzialmente, nelle aree sottoposte a tutela. Quando i piani attuativi contengono precise disposizioni planivolumetriche, tipologiche e formali per la realizzazione degli interventi da essi previsti, la CPC, nell'autorizzazione paesaggistica del piano attuativo, precisa che l'autorizzazione resa comprende anche l'autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di questi interventi.

3. L'autorizzazione paesaggistica è efficace per cinque anni dal rilascio. Se l'autorizzazione è necessaria per l'esecuzione di un intervento soggetto a permesso di costruire o a SCIA, la scadenza dell'autorizzazione paesaggistica coincide con quella del titolo abilitativo edilizio, anche nel caso di proroga del titolo. In ogni caso la domanda di permesso di costruire o la SCIA sono richieste o presentate, rispettivamente, entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. Quando, per apportare varianti progettuali al medesimo intervento, è necessario chiedere un nuovo titolo edilizio, è richiesta una nuova autorizzazione paesaggistica.

4. Il termine per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è di sessanta giorni dalla domanda. Nel corso del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione il responsabile del procedimento può chiedere la presentazione, da parte del richiedente, di elaborati progettuali integrativi o sostitutivi rispetto a quelli già presentati. Se l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica rileva che gli interventi oggetto della domanda non possono essere autorizzati, con la comunicazione dei motivi ostativi prevista dall'articolo 27 bis della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992 assegna all'interessato un termine per la proposizione di soluzioni idonee a superare i motivi che ostano al rilascio.

5. L'autorizzazione paesaggistica può contenere prescrizioni che impongono l'adozione di misure particolari di tutela. Le prescrizioni non possono comunque introdurre limiti alle altezze e alle cubature diversi da quelli previsti dagli strumenti di pianificazione territoriale per le zone specificatamente destinate all'insediamento.

6. Per l'autorizzazione paesaggistica delle opere destinate alla difesa nazionale si applica quanto previsto dal decreto legislativo n. 42 del 2004.

Art. 68

Procedimento di rilascio dell'autorizzazione per le opere di competenza statale, regionale o provinciale

1. Il rilascio dell'autorizzazione riguardante opere pubbliche di spettanza dello Stato o della Regione spetta alla Giunta provinciale, sentita la sottocommissione della CUP. I relativi provvedimenti sono emessi d'intesa con le amministrazioni interessate.

2. Per le opere pubbliche di competenza della Provincia l'autorizzazione paesaggistica è rilasciata dalla struttura provinciale competente in materia entro il termine di sessanta giorni dalla domanda.

Capo II
Autotutela

Art. 69
Coordinamento delle disposizioni sanzionatorie

1. In materia di vigilanza sull'attività edilizia, di definizione delle costruzioni abusive, di sanzioni, comprese le sanzioni a tutela del paesaggio, e dei relativi procedimenti comminatori continuano ad applicarsi gli articoli da 123 a 138 della legge urbanistica provinciale 2008, anche con riferimento alle nuove categorie d'intervento introdotte dall'articolo 77. Con deliberazione della Giunta provinciale è indicata, a mero titolo ricognitivo, la corrispondenza fra le disposizioni richiamate dagli articoli da 123 a 138 della legge urbanistica provinciale 2008 e quelle della presente legge.

Art. 70
Ricorsi e annullamento delle autorizzazioni paesaggistiche

1. La Giunta provinciale può annullare motivatamente le autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dalla sottocommissione della CUP e dalle CPC entro sessanta giorni dal rilascio. A tal fine le CPC trasmettono copia delle autorizzazioni rilasciate alla struttura provinciale competente in materia di paesaggio.

2. Gli interessati possono proporre ricorso alla Giunta provinciale avverso:

- a) i provvedimenti conclusivi dei procedimenti di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche della sottocommissione della CUP;
- b) i provvedimenti rilasciati ai sensi dell'articolo 66, per gli aspetti che riguardano la tutela del paesaggio;
- c) i provvedimenti delle CPC previsti dall'articolo 64, comma 2;
- d) i provvedimenti delle CEC, in materia di autorizzazione paesaggistica, quando hanno funzioni di CPC, nel caso del comune di Rovereto, del comune di Trento e degli altri comuni compresi nel territorio individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera a), e comma 2 bis della legge provinciale n. 3 del 2006.

3. Gli interessati possono proporre ricorso alla giunta comunale avverso i provvedimenti del sindaco in materia di tutela del paesaggio, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, entro trenta giorni. La giunta si pronuncia entro novanta giorni.

4. La Giunta provinciale si esprime sui ricorsi presentati ai sensi del comma 2, sentito il parere della struttura provinciale competente in materia di tutela del paesaggio. I ricorsi sono proposti entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione dei provvedimenti e decisi entro novanta giorni.

5. L'organo esecutivo del comune trasmette tempestivamente copia dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 3 alla Giunta provinciale, che può annullare questi provvedimenti per ragioni di legittimità o di merito entro novanta giorni dal ricevimento.

Capo III
Misure per la valorizzazione del paesaggio

Art. 71
Riconoscimenti per progetti di rilevante interesse paesaggistico, architettonico e urbanistico

1. La Provincia, avvalendosi dell'osservatorio del paesaggio e sulla base dei criteri dallo stesso stabiliti, riconosce progetti di rilevante interesse paesaggistico,

architettonico o urbanistico. Questi progetti sono inseriti in un apposito elenco pubblicato nel sito internet dell'osservatorio del paesaggio.

2. Le opere realizzate in esecuzione dei progetti possono riportare sul prospetto principale o comunque in modo pubblicamente visibile l'indicazione del progettista, del committente e dell'esecutore e del riconoscimento di particolare interesse architettonico o urbanistico.

Art. 72

Fondo per la riqualificazione degli insediamenti storici e del paesaggio e interventi per la conservazione e sistemazione paesaggistica

1. Per promuovere il recupero, la valorizzazione e lo sviluppo degli insediamenti storici, nonché per il recupero, la conservazione e la tutela del paesaggio, è attivato nell'ambito del bilancio provinciale il fondo per la riqualificazione degli insediamenti storici e del paesaggio.

2. Il fondo è destinato al finanziamento di:

- a) progetti e interventi integrati, pubblici e privati, compresi eventuali interventi della Provincia individuati dalla Giunta provinciale con apposita deliberazione, anche in deroga alle disposizioni provinciali in materia di programmazione, e realizzati, se occorre, previa convenzione con i proprietari degli immobili, finalizzati a:
 - 1) recuperare il patrimonio edilizio pubblico, con priorità per quello di rilevanza storica e artistica o comunque situato in contesti di rilevante pregio paesaggistico-ambientale o espressivo dei valori culturali e identitari locali;
 - 2) recuperare il patrimonio edilizio privato che presenta i requisiti indicati nel numero 1) o che è comunque funzionale a un processo di sviluppo socio-economico della comunità interessata, di miglioramento dei livelli di vivibilità, di valorizzazione turistica e di rafforzamento o avvio di pertinenti attività commerciali, di servizio e artigianali;
 - 3) recuperare e sistemare strutture, manufatti ed elementi di accessibilità e arredo urbano collegati agli interventi previsti dai numeri 1) e 2);
- b) progetti e interventi, pubblici e privati, compresi eventuali interventi della Provincia individuati dalla Giunta provinciale con apposita deliberazione, finalizzati alla conservazione, alla sistemazione o al ripristino del paesaggio, sia a carattere puntuale che di area vasta, compreso il paesaggio rurale.

3. Gli interventi previsti dal comma 2, lettera b), sono realizzati, di norma, in base ad accordi stipulati con i privati. Tali accordi possono anche riconoscere al privato il valore della biomassa eventualmente prelevata, secondo quanto stabilito da questo comma. Quando non è possibile realizzare i progetti e gli interventi sulla base di accordi con i privati interessati, è possibile procedere all'occupazione temporanea prevista dall'articolo 26 della legge provinciale sugli espropri 1993, a seguito dell'approvazione dei progetti, che equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità. Per l'occupazione temporanea non è dovuta alcuna indennità, fatto salvo il riconoscimento del valore della biomassa eventualmente prelevata, nei casi e secondo i parametri stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

4. Con deliberazione della Giunta provinciale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti, di gestione e di utilizzo del fondo, anche nell'ambito di accordi di programma o avvalendosi, anche parzialmente, degli enti locali. I finanziamenti possono essere concessi anche in annualità, con modalità stabilite nella deliberazione della Giunta provinciale.

5. Nel caso di avvalimento degli enti locali la Giunta provinciale approva con deliberazione i progetti preliminari o le valutazioni di fattibilità degli interventi, anche integrati, e individua delle somme previste per l'attuazione dei progetti e interventi. Con

la medesima deliberazione possono essere stabilite modalità e criteri per la concessione ed erogazione delle agevolazioni da parte degli enti locali ai soggetti che partecipano alla realizzazione dei progetti e interventi in questione. Annualmente la Giunta provinciale individua la quota del fondo da destinare alle iniziative di cui al comma 2, tenendo conto, ai fini degli interventi di recupero del patrimonio edilizio privato previsti dal comma 2, lettera a), numeri 2) e 3), della legge provinciale sul commercio 2010, per le botteghe storiche, e prevedendo per questi la concessione di contributi in conto capitale per le spese di restauro, di manutenzione ordinaria e straordinaria dei relativi arredi e strumenti di lavoro, e di contributi per spese connesse all'aumento del canone di locazione.

6. Nei casi diversi dall'avvalimento degli enti locali, all'approvazione dei progetti preliminari o delle valutazioni di fattibilità degli interventi, anche integrati, e alla prenotazione delle somme previste per l'attuazione dei progetti e degli interventi provvede la struttura provinciale che attua gli interventi.

7. I finanziamenti a valere sul fondo sono concessi:

- a) per gli enti locali, fino al limite d'intervento definito ai sensi dell'articolo 16 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale 1993);
- b) per le imprese, fino al limite massimo previsto dalle leggi di settore, con le maggiorazioni eventualmente previste dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato e comunque nei limiti da questa stabiliti;
- c) per gli altri soggetti pubblici e privati, fino al limite definito dall'articolo 55 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi in materia di edilizia abitativa), per i soggetti di prima fascia, maggiorato fino a venti punti percentuali.

8. Con il fondo possono essere finanziati interventi di completamento di opere già ammesse a finanziamento sulla base della legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 1 (legge provinciale sugli insediamenti storici 1993).

9. Fatte salve le disposizioni comunitarie che prevedono l'esenzione dall'obbligo di notificazione, quest'articolo e la deliberazione prevista dal comma 3, quando riguardano misure qualificate come aiuti di Stato, hanno effetto a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'autorizzazione della Commissione europea adottata ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

10. Per gli interventi di ripristino di un bene compreso nei territori sottoposti a tutela del paesaggio, o soggetto esso stesso a tutela, danneggiato da atti o fatti non imputabili al proprietario, e per interventi di restauro o di manutenzione straordinaria o di valorizzazione dei beni ai sensi dell'articolo 65, la Giunta provinciale può corrispondere appositi sussidi, anche sulla base di una specifica convenzione con gli interessati. In luogo della concessione dei sussidi può essere disposta la fornitura diretta di materiale tradizionale di copertura e di finitura degli edifici.

11. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i tempi di presentazione delle domande, i criteri di priorità, le spese ammissibili, i tempi e le modalità di erogazione dei finanziamenti previsti dal comma 10.

12. Nell'ambito di progetti di riqualificazione o valorizzazione ambientale e paesaggistica i comuni, con oneri a proprio carico, possono intervenire anche su beni di proprietà privata, previo assenso dei proprietari, purché l'intervento sia di limitata entità rispetto all'iniziativa complessiva e purché il progetto dia atto dell'interesse pubblico perseguito.

Art. 73

Coinvolgimento dei cittadini in progetti di valorizzazione ambientale

1. Per promuovere un modello partecipato di valorizzazione del verde pubblico nei centri abitati attraverso un reale e fattivo coinvolgimento dei cittadini nella cura, gestione e manutenzione delle aree verdi, ivi compresa l'eventuale realizzazione di interventi di riqualificazione, gli enti locali possono sostenere, mediante la corresponsione di incentivi anche di natura tariffaria, e comunque con oneri finanziari a completo ed esclusivo carico del bilancio comunale, autonome iniziative dei cittadini, singoli o associati, finalizzate allo svolgimento di attività di tutela del territorio relativamente alla cura di spazi pubblici sistemati a verde, piazze, parchi e piccole aree urbane.

2. Gli enti locali disciplinano con proprio regolamento i criteri e le modalità di coinvolgimento dei cittadini nelle iniziative di cui al comma 1, nonché l'ammontare e le modalità di applicazione degli eventuali incentivi tariffari, che devono comunque riguardare le tariffe collegate al ciclo dei rifiuti.

Titolo IV *Edilizia*

Capo I *Regolamentazione dell'attività edilizia*

Art. 74 *Regolamento urbanistico-edilizio provinciale*

1. La Giunta provinciale approva, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, il regolamento urbanistico-edilizio provinciale, che, per assicurare una disciplina uniforme su tutto il territorio provinciale, stabilisce, in forma di testo unico regolamentare, gli aspetti urbanistici a esso demandati da questa legge e, in particolare:

- a) i parametri edilizi e urbanistici e i metodi per la loro misurazione;
- b) le disposizioni degli standard urbanistici;
- c) le disposizioni in materia di parcheggi;
- d) le opere di infrastrutturazione del territorio;
- e) le disposizioni in materia di interventi ammessi nelle aree agricole;
- f) le disposizioni in materia di interventi ammessi nelle aree produttive del settore secondario;
- g) le disposizioni in materia di interventi ammessi nelle aree sciabili;
- h) le disposizioni in materia di interventi nei campeggi e negli esercizi ricettivi;
- i) le modalità di presentazione dei progetti;
- j) la documentazione da presentare per la domanda di autorizzazione paesaggistica, del permesso di costruire o da allegare alla SCIA, distinguendo la documentazione necessaria ai fini dell'avvio dei lavori e quella da produrre a fine lavori per il rilascio del certificato di agibilità;
- k) le modalità di calcolo del contributo di costruzione e gli aspetti di calcolo del contributo demandati ai regolamenti edilizi;
- l) la disciplina attuativa dell'articolo 76 in materia di libretto del fabbricato;
- m) le opere qualificate d'interesse pubblico ai fini dell'esercizio del potere di deroga.

2. Il regolamento urbanistico-edilizio provinciale può stabilire, inoltre:

- a) ogni altra disposizione necessaria a specificare quanto contenuto nelle previsioni di questa legge;

- b) disposizioni transitorie, anche per l'applicazione di questa legge.

Art. 75

Regolamento edilizio comunale

1. Il regolamento edilizio comunale, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale, contiene:

- a) le norme d'integrazione delle disposizioni regolamentari provinciali sull'edilizia sostenibile, la disciplina per il miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici mediante la definizione di criteri di orientamento degli edifici, schermatura delle superfici trasparenti, isolamento termico e acustico di superfici murarie e infissi, dotazione impiantistica basata su fonti rinnovabili di energia, sistemazione a verde o con superfici drenanti degli spazi esterni, efficienza e recupero di energia degli impianti industriali, prescrizioni puntuali per gli spazi dedicati alla raccolta differenziata dei rifiuti e degli spazi comuni per la mobilità sostenibile;
- b) le norme igienico-sanitarie d'interesse edilizio;
- c) le misure in materia di sicurezza delle canne fumarie;
- d) le norme relative alle opere esterne degli edifici, al piano colore, alla sistemazione e alle caratteristiche delle relative aree di pertinenza, per migliorare la qualità insediativa e architettonica del tessuto urbano;
- e) le norme sulla tipologia, i caratteri architettonici, i materiali e le sistemazioni esterne degli edifici, la tutela di elementi caratterizzanti il paesaggio e ogni altra prescrizione di carattere tecnico tesa alla qualificazione degli interventi di trasformazione edilizia, per la valorizzazione del paesaggio;
- f) la definizione degli standard di abitabilità degli alloggi e i parametri minimi per la superficie degli alloggi, anche superiori a quelli stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia di edilizia abitativa pubblica e agevolata;
- g) la misura e le modalità di calcolo e di pagamento del contributo di costruzione, per gli aspetti non direttamente disciplinati da questa legge e dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale e nel rispetto dei parametri stabiliti dalla Provincia ai sensi dell'articolo 87;
- h) le caratteristiche tipologiche dei cartelli o di altri mezzi pubblicitari da collocare all'interno dei centri abitati, tenuto conto dei criteri provinciali adottati per i medesimi interventi;
- i) i modi di approvvigionamento dalle reti dei servizi;
- j) le disposizioni volte ad assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telecomunicazione compresa l'individuazione cartografica dei siti sensibili, secondo quanto previsto dalla normativa provinciale vigente in materia;
- k) l'ordinamento della CEC, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9, l'individuazione degli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica sottoposti al suo parere e ogni altra competenza, non di spettanza di altri organi, che si ritiene di attribuire alla CEC;
- l) le ulteriori previsioni necessarie ai fini dell'attuazione di questa legge.

Art. 76

Finalità e contenuti del libretto del fabbricato

1. Per attuare una politica di corretta gestione territoriale e di prevenzione del rischio è istituito il libretto del fabbricato. Il libretto del fabbricato assicura una conoscenza adeguata dei fabbricati a partire dalla loro costruzione, riportando le modificazioni progettuali e gli adeguamenti eventualmente introdotti, secondo quanto

previsto dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale. Il libretto concerne ogni fabbricato, pubblico o privato, realizzato dopo la data individuata dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale. Il regolamento urbanistico edilizio provinciale definisce le modalità di realizzazione del libretto e di consultazione dello stesso, promuovendo il ricorso a modalità informatiche, anche per semplificare l'accesso al libretto da parte del cittadino, con l'utilizzo di servizi online. Per lo sviluppo e l'aggiornamento del sistema della pianificazione territoriale, i dati del libretto sono messi a disposizione della Provincia nell'ambito del SIAT, secondo le modalità definite dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale. Il libretto del fabbricato è tenuto a cura del comune ove è situato l'immobile.

Capo II

Definizione degli interventi e attività edilizia libera

Art. 77

Definizione delle categorie d'intervento

1. Ai fini di questa legge le categorie d'intervento sugli edifici sono così definite:

- a) interventi di manutenzione ordinaria: quelli finalizzati a rinnovare ricorrentemente e periodicamente le rifiniture, la funzionalità e l'efficienza dell'unità edilizia o di una sua parte e quelli necessari a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- b) interventi di manutenzione straordinaria: le opere e le modifiche sull'unità edilizia o su una sua parte necessarie per rinnovare o sostituire gli elementi costruttivi degradati, anche con funzioni strutturali, e per realizzare o integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, senza modifiche delle destinazioni d'uso. Comprendono gli interventi consistenti nell'accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportano la variazione dei volumi e delle superfici delle singole unità immobiliari, quando non è modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantiene l'originaria destinazione d'uso;
- c) interventi di restauro: quelli rivolti alla conservazione o al ripristino dell'organizzazione dell'unità edilizia o di una sua parte e alla valorizzazione dei caratteri stilistici, formali, tipologici e strutturali, che al tempo stesso assicurano la funzionalità nell'ambito di una destinazione d'uso compatibile. Comprendono gli interventi di consolidamento, di ripristino e rinnovo degli elementi costruttivi e degli impianti tecnologici richiesti dalle esigenze d'uso, nonché di eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
- d) interventi di risanamento conservativo: quelli diretti alla conservazione o al ripristino degli elementi essenziali della morfologia, della distribuzione e della tecnologia edilizia e all'adeguamento dell'unità edilizia, o di una sua parte, a una destinazione d'uso compatibile, migliorando le condizioni di funzionalità, mediante un insieme sistematico di opere volte al recupero del legame con l'impianto tipologico-organizzativo iniziale;
- e) interventi di ristrutturazione edilizia: quelli volti ad adeguare l'unità edilizia o una sua parte a nuove e diverse esigenze, anche con cambio della destinazione d'uso con o senza opere. Comprendono la possibilità di variare l'impianto strutturale interno e distributivo dell'edificio, modificandone l'aspetto architettonico e i materiali. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono compresi quelli rivolti alla demolizione, anche parziale, dei manufatti esistenti e alla loro ricostruzione nel limite del volume originario e anche su diverso sedime. Nel caso di ricostruzione su diverso sedime è assicurato il rispetto della destinazione di

zona, della disciplina in materia di distanze e dei vincoli urbanistici sovraordinati. Sono interventi di ristrutturazione edilizia anche gli ampliamenti degli edifici esistenti, previsti da questa legge o consentiti dal PRG nel limite del 20 per cento del volume originario; dove è ammesso il cambio della destinazione d'uso esso è riferito alla superficie utile lorda originaria;

- f) interventi di demolizione: quelli volti alla sola demolizione dei manufatti esistenti anche incongrui sotto il profilo paesaggistico o statico;
- g) interventi di nuova costruzione: quelli di trasformazione edilizia del territorio non rientranti nelle categorie definite nelle lettere da a) a f). In particolare, sono da considerarsi tali:
 - 1) la costruzione di nuovi volumi edilizi fuori terra o interrati;
 - 2) la costruzione di volumi edilizi nel caso di demolizione di edifici preesistenti, quando sono utilizzati indici urbanistici che determinano un volume superiore a quello originario;
 - 3) la costruzione di volumi edilizi nel caso di demolizione di edifici preesistenti su diverso sedime e con ampliamenti del volume originario superiore al 20 per cento;
 - 4) la realizzazione di infrastrutture e impianti, anche per pubblici servizi, che comporta la trasformazione edilizia del suolo inedificato;
- h) interventi di ristrutturazione urbanistica: quelli rivolti a sostituire, in tutto o in parte, l'esistente tessuto insediativo ed edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi urbanistici ed edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

2. Gli interventi previsti dal comma 1, lettere da a) ad e), si configurano come interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente.

3. Sono considerate categorie d'intervento ai sensi di quest'articolo, inoltre:

- a) le opere di bonifica agraria, e cioè interventi di sistemazione del terreno connessi con il normale esercizio dell'attività agricola e finalizzati a migliorare le possibilità di lavorazione dei terreni;
- b) il ripristino di aree prative e pascolive, e cioè il recupero delle condizioni morfologiche e colturali dell'attività agricola originaria attraverso interventi su aree boscate di neocolonizzazione.

4. Agli edifici vincolati ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004 si applica quanto previsto dal medesimo decreto legislativo con riferimento alla definizione e alla disciplina degli interventi di restauro.

Art. 78

Attività edilizia libera

1. Quest'articolo individua gli interventi liberi, per la cui realizzazione non è richiesto alcun titolo abilitativo. Tali interventi sono eseguiti nel rispetto degli strumenti di pianificazione e di ogni altra normativa e disciplina relativa alla loro realizzazione e, in particolare, nel rispetto delle norme antisismiche, di quelle sulla sicurezza, delle norme igienico-sanitarie, di efficienza energetica, di paesaggio e qualità architettonica, di altezze e distanze.

2. Sono liberi i seguenti interventi:

- a) le opere di manutenzione ordinaria previste dall'articolo 77, comma 1, lettera a);
- b) gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche che non comportano la realizzazione di nuovi volumi esterni all'edificio o comunque la modificazione della sagoma dell'edificio;
- c) gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici di superficie in pianta non superiore a 4 metri quadrati e altezza non superiore a 2,2 metri al colmo del tetto,

realizzati in generale in legno e contraddistinti da facile amovibilità e reversibilità, e i pergolati, quando costituiscono strutture di pertinenza di un edificio e sono composti da elementi verticali e sovrastanti elementi orizzontali in legno o in metallo;

- d) le opere di pavimentazione e di finitura degli spazi esterni nelle aree pertinenziali degli edifici, comprese le sistemazioni del terreno dell'area pertinenziale che non comportano modificazioni delle quote superiori a 50 centimetri di altezza, non incidono sugli indici urbanistici dell'area e risultano raccordate alle quote dei terreni adiacenti il perimetro dell'area;
- e) gli allacciamenti dei servizi all'utenza diretta, sottoservizi e impianti a rete in genere, incluse linee elettriche aeree con tensione inferiore a 30.000 volt;
- f) l'installazione di depositi interrati di gas di petrolio liquefatto di pertinenza di edifici, entro i limiti dimensionali stabiliti dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale;
- g) le strutture mobili e le attrezzature installate per lo svolgimento di manifestazioni culturali, sportive, religiose e simili di carattere temporaneo;
- h) gli appostamenti di caccia realizzati secondo le disposizioni provinciali vigenti in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio della caccia;
- i) le mangiatoie per la fauna selvatica, se realizzate interamente in legno secondo le disposizioni vigenti in materia del piano faunistico provinciale. A tal fine la loro realizzazione è segnalata alla struttura provinciale competente in materia faunistica;
- j) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo a carattere geognostico;
- k) le strutture prefabbricate di carattere precario, compresi i manufatti accessori ai cantieri relativi a progetti d'intervento per i quali è stato acquisito il titolo abilitativo edilizio;
- l) le opere di bonifica e sistemazione del terreno connesse con il normale esercizio dell'attività agricola, come precisate dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 85;
- m) i tunnel temporanei stagionali, realizzati con struttura in materiale leggero, ancorati a terra senza opere fisse e privi di parti in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola;
- n) nelle aree a bosco, le attività e gli interventi di gestione forestale indicati dall'articolo 56, comma 2, della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007;
- o) la modifica delle piazzole delle strutture ricettive all'aperto, senza aumento della ricettività, la sistemazione della viabilità interna e la sistemazione degli spazi comuni, le strutture accessorie e gli allestimenti mobili disciplinati dalla legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 (legge provinciale sui campeggi 2012), nel rispetto delle condizioni previste dalla legge medesima e dalle sue disposizioni attuative;
- p) gli interventi di manutenzione ordinaria di strade e spazi pubblici;
- q) gli interventi riguardanti tracciati e sentieri alpini, palestre di roccia e vie attrezzate, nel rispetto della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993);
- r) la collocazione di contenitori e di distributori mobili per stoccaggio di carburanti e olii esausti da parte delle imprese agricole che non eccedono i 9 metri cubi.

3. Nel rispetto dei presupposti indicati nel comma 1, possono essere realizzati senza alcun titolo abilitativo, ma previa comunicazione al comune, secondo le modalità specificate nel regolamento urbanistico-edilizio provinciale, i seguenti interventi:

- a) le opere di manutenzione straordinaria, quando non riguardano le parti strutturali dell'edificio. In tal caso, nella comunicazione è indicata l'impresa a cui si intendono affidare i lavori. Resta fermo l'obbligo di munirsi del titolo edilizio per gli interventi

che interessano elementi strutturali;

- b) gli interventi che interessano le parti esterne dell'edificio, nel rispetto dei materiali o della tinteggiatura previsti dal PRG o del piano colore, se adottato;
- c) l'installazione di pannelli solari o fotovoltaici e dei relativi impianti collocati negli edifici o nelle relative pertinenze, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale;
- d) le legnaie pertinenziali degli edifici, se rispettano le tipologie e i limiti dimensionali stabiliti dal PRG;
- e) le tende da sole avvolgibili prive di sostegni a palo su edifici posti nelle aree di tutela ambientale o soggetti alla disciplina in materia di beni culturali o compresi negli insediamenti storici, se rispettano i criteri stabiliti dal comune per la loro installazione; questi interventi sono liberi all'esterno delle aree sopra indicate o non soggette ai predetti vincoli;
- f) le recinzioni di altezza inferiore a 150 centimetri;
- g) le attrezzature e gli elementi di arredo di pertinenza di esercizi pubblici e commerciali eseguiti nel rispetto delle disposizioni comunali in materia;
- h) gli interventi di installazione e di modifica di impianti fissi di telecomunicazione e di radiodiffusione su strutture esistenti;
- i) gli interventi di demolizione delle strutture che ospitano impianti fissi di telecomunicazione e di radiodiffusione e la modifica delle medesime strutture nei limiti del 20 per cento delle dimensioni della struttura esistente;
- j) gli interventi di trasformazione del bosco volti al ripristino di aree prative o pascolive o alla realizzazione di bonifiche agrarie che non richiedono alcuna opera di infrastrutturazione o di edificazione, nell'ambito delle fattispecie disciplinate dall'articolo 16, comma 1, lettere c) e c bis), della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 85 della presente legge;
- k) le opere precarie facilmente rimovibili e destinate a soddisfare esigenze improrogabili e temporanee. In relazione all'entità e alla durata degli interventi, il comune può subordinare la loro realizzazione alla presentazione di idonee garanzie, anche di carattere finanziario, ai fini del rispetto dei termini e delle modalità di rimessa in pristino dei luoghi;
- l) la segnaletica sentieristica ed escursionistica e quella di denominazione di percorsi storici e culturali, nel rispetto dei criteri eventualmente previsti dalla normativa vigente relativamente alla segnaletica e alla cartellonistica;
- m) i cartelli o altri mezzi pubblicitari all'interno dei centri abitati;
- n) cippi o simboli commemorativi posti all'esterno delle aree pertinenziali degli edifici, se di limitate dimensioni e se privi di opere murarie di fondazione;
- o) la coltivazione delle cave, miniere e torbiere nel rispetto delle disposizioni provinciali in materia.

4. La sola omissione della comunicazione al comune prevista dal comma 3 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da versare al comune competente pari a 500 euro, se comunque gli interventi risultano realizzati nel rispetto delle altre condizioni richieste da questa legge e dalle sue disposizioni attuative.

Art. 79

Opere di infrastrutturazione del territorio

1. Le definizioni delle categorie d'intervento contenute nell'articolo 77 si applicano anche con riferimento alle opere di infrastrutturazione del territorio.

2. La realizzazione delle opere di infrastrutturazione, definite dal regolamento

urbanistico-edilizio provinciale, è sempre ammessa nel rispetto della disciplina relativa ai titoli edilizi, se compatibile con la disciplina delle invariati individuate dal PUP, e non richiede specifiche previsioni o adeguamenti degli strumenti di pianificazione territoriale subordinati al PUP.

Capo III

Disposizioni in materia di titoli abilitativi

Sezione I

Permesso di costruire

Art. 80

Interventi soggetti a permesso di costruire

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 78 e 85, sono soggetti al rilascio del permesso di costruire i seguenti interventi:

- a) gli interventi di nuova costruzione;
- b) gli interventi di ristrutturazione edilizia;
- c) gli interventi di riqualificazione previsti dal titolo V, capo I, sezione II;
- d) l'ampliamento di costruzioni esistenti che danno luogo a nuovi volumi edilizi o a superfici utili lorde anche all'esterno della sagoma esistente, con esclusione degli interventi soggetti a SCIA ai sensi dell'articolo 85;
- e) la realizzazione di fabbricati pertinenziali che le norme di attuazione degli strumenti di pianificazione del territorio qualificano come nuova costruzione o che comportano la realizzazione di un volume superiore al 20 per cento del volume principale;
- f) gli interventi di realizzazione di muri di sostegno e di contenimento di altezza superiore a 3 metri;
- g) gli interventi di realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, se presentano autonomia funzionale rispetto al progetto assentito con specifico titolo edilizio, e gli interventi di infrastrutturazione del territorio;
- h) la realizzazione di nuove strutture destinate ad ospitare impianti fissi di telecomunicazione e radiodiffusione e la loro modifica quando la stessa supera il 20 per cento delle dimensioni della struttura esistente;
- i) l'allestimento di nuove strutture ricettive all'aperto.

2. Il regolamento urbanistico-edilizio provinciale può precisare le tipologie di opere e interventi che rientrano nelle categorie indicate nel comma 1.

Art. 81

Soggetti legittimati e requisiti del permesso di costruire

1. Possono chiedere il permesso di costruire i proprietari dell'immobile e i soggetti in possesso di un altro titolo idoneo. Il permesso di costruire costituisce l'atto che consente la realizzazione delle opere ed è subordinato all'avvenuto rilascio di ogni atto di assenso, comunque denominato, e alla presentazione delle certificazioni previste da altre disposizioni per la realizzazione di opere e interventi di modificazione del territorio.

2. La domanda di permesso di costruire è corredata dalla documentazione tecnica e da ogni atto di assenso, comunque denominato, e dalle certificazioni previste, individuati dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale nel rispetto del principio dell'acquisizione d'ufficio di dati e informazioni in possesso

dell'amministrazione precedente o di altre amministrazioni. Il regolamento urbanistico-edilizio provinciale indica anche gli atti e le certificazioni da acquisire nelle fasi di realizzazione successive al rilascio del permesso di costruire.

3. Ogni comune assicura la pubblicità dei registri dei permessi di costruire rilasciati, con le modalità definite dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale.

Art. 82

Procedimento di rilascio del permesso di costruire

1. Il termine del procedimento per il rilascio del permesso di costruire è di sessanta giorni. In caso di progetti di particolare complessità e rilevanza il comune può elevare il termine del procedimento a novanta giorni, dandone comunicazione ai soggetti interessati con la comunicazione di avvio del procedimento.

2. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, il silenzio dell'amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 23 bis della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992. Resta salvo l'esercizio dei poteri di vigilanza del comune. Se riscontra l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, il comune notifica agli interessati l'ordine di non effettuare le opere.

3. Il silenzio assenso non si forma quando, per il rilascio del permesso di costruire, sono necessari provvedimenti o atti di assenso, comunque denominati, posti a tutela di vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, e quando questi atti non sono stati rilasciati alla data di presentazione della domanda di permesso di costruire. In questo caso l'amministrazione deve adottare un provvedimento espresso di diniego. Il silenzio assenso non si forma, inoltre, in caso di permesso di costruire convenzionato ai sensi dell'articolo 84.

4. Se il richiedente allega alla domanda di permesso di costruire una dettagliata relazione firmata da un progettista abilitato, predisposta in osservanza dell'articolo 86, comma 3, i termini previsti per il rilascio del titolo edilizio sono ridotti alla metà; se il comune non rilascia il permesso di costruire entro il termine previsto la domanda si intende accolta e si applica il comma 2. Se ne ricorrono i presupposti, il comune provvede alla comunicazione prevista dall'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, in materia di responsabilità del progettista.

5. Una volta rilasciato il permesso di costruire il richiedente può dare inizio ai lavori, a seguito di comunicazione ai sensi dell'articolo 83, comma 3, e previa corresponsione del contributo di costruzione ai sensi dell'articolo 87. Nel caso di silenzio assenso il contributo di costruzione è calcolato in via provvisoria dal richiedente, salvo conguaglio sulla base delle determinazioni del comune.

6. Al procedimento per il rilascio del permesso di costruire si applica la legge provinciale sull'attività amministrativa 1992.

Art. 83

Caratteristiche e validità del permesso di costruire

1. Il permesso di costruire è rilasciato in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, in vigore o adottati, dei regolamenti edilizi e della normativa urbanistica ed edilizia vigente.

2. Il rilascio del permesso di costruire è subordinato all'esistenza d'idonee opere di urbanizzazione primaria o alla previsione della loro realizzazione da parte del comune entro tre anni dalla data di rilascio del permesso di costruire, o all'impegno degli interessati a realizzarle contestualmente agli interventi oggetto del permesso.

3. I lavori oggetto del permesso sono iniziati entro due anni dal rilascio del titolo e previa comunicazione al comune. Entro lo stesso termine il titolare del permesso di costruire deve aver realizzato opere rappresentative di un reale ed effettivo intento costruttivo, che non si riducano, per esempio, all'impianto del cantiere, all'esecuzione di scavi, a sistemazioni del terreno o a singole opere di fondazione. I lavori sono ultimati entro cinque anni dalla comunicazione. I lavori s'intendono ultimati quando la struttura e le caratteristiche formali dell'opera sono individuabili in modo univoco.

4. Il comune può individuare un termine maggiore per la conclusione dei lavori, su richiesta dell'interessato da presentare prima del termine finale previsto per la conclusione, in ragione delle dimensioni dell'opera, delle sue caratteristiche costruttive o delle condizioni climatiche della zona.

5. Il comune può prorogare il termine previsto per l'inizio o per l'ultimazione dei lavori solo per eventi e fatti di carattere straordinario sopravvenuti.

6. Se i lavori non sono iniziati o ultimati entro i termini previsti dai commi 3, 4 e 5, il titolare del permesso di costruire deve chiedere un nuovo titolo edilizio. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 85, relativamente alla SCIA per l'esecuzione dei lavori necessari per rendere l'opera agibile.

7. Il permesso di costruire è trasferibile ai successori o agli aventi causa ed è irrevocabile. La voltura del permesso di costruire dev'essere richiesta al comune.

Art. 84

Permesso di costruire convenzionato

1. Con il permesso di costruire convenzionato il titolare realizza, contestualmente al proprio intervento, le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, se la realizzazione di queste opere è necessaria e funzionale all'intervento richiesto dal privato. Il ricorso al permesso di costruire convenzionato è ammesso quando le opere di urbanizzazione primaria mancano o non sono idonee. Il permesso di costruire convenzionato è rilasciato, inoltre, nei casi di esclusione dell'applicazione della disciplina dei piani attuativi per aree con superficie inferiore a 2.500 metri quadrati.

2. Per i fini previsti dal comma 1 il permesso di costruire è integrato da una convenzione che ha i seguenti contenuti minimi obbligatori:

- a) l'individuazione e l'assunzione degli oneri di urbanizzazione primaria, e se necessario, secondaria, a carico del titolare del permesso, e le garanzie che assistono gli obblighi assunti;
- b) l'ordine temporale, i relativi termini ed eventualmente le priorità nella realizzazione delle opere di urbanizzazione;
- c) la misura del contributo di costruzione da corrispondere, determinata ai sensi degli articoli da 87 a 91;
- d) le modalità di cessione gratuita al comune delle opere di urbanizzazione realizzate e le clausole penali.

3. L'attuazione degli interventi indicati nella convenzione prevista da quest'articolo può avvenire per stralci funzionali e per fasi e tempi distinti, purché l'attuazione parziale sia coerente con l'intera area oggetto d'intervento. In tal caso per ogni stralcio funzionale la convenzione quantifica gli oneri di urbanizzazione o individua le opere di urbanizzazione da realizzare, le relative garanzie e le clausole penali applicabili.

4. Per quanto non previsto da quest'articolo si applica la disciplina relativa al permesso di costruire.

Sezione II
Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)

Art. 85
Interventi soggetti alla SCIA

1. Sono assoggettati obbligatoriamente alla SCIA i seguenti interventi:

- a) i volumi tecnici;
- b) le varianti nel limite del 10 per cento delle misure di progetto, secondo quanto previsto dall'articolo 92, comma 3;
- c) il mutamento di destinazione d'uso e l'aumento delle unità immobiliari di edifici esistenti, anche con opere, senza aumento di volume o superficie utile lorda;
- d) la realizzazione di manufatti pertinenziali che le norme di attuazione degli strumenti urbanistici non qualificano come nuova costruzione o che non comportano la realizzazione di un volume superiore al 20 per cento del volume principale;
- e) i parcheggi, da realizzare nel sottosuolo e nei locali al piano terreno degli edifici, ai fini del rispetto degli standard richiesti per le singole unità immobiliari;
- f) le opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti, se comportano modifiche della sagoma;
- g) le recinzioni superiori a 150 centimetri di altezza;
- h) i muri di sostegno e di contenimento fino a tre metri di altezza;
- i) la realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito, salvo che le opere corrispondenti non rientrino tra quelle soggette a permesso di costruire;
- j) le opere di bonifica e sistemazione del terreno che comportano livellamenti di terreno per la messa a coltura, di altezza superiore a un metro;
- k) l'installazione di serre e tunnel permanenti per le produzioni intensive ortoflorofrutticole o per la moltiplicazione di piante, secondo le disposizioni contenute nel regolamento urbanistico-edilizio provinciale;
- l) i cartelli o altri mezzi pubblicitari all'esterno dei centri abitati, nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento urbanistico-edilizio provinciale;
- m) gli interventi soggetti a permesso di costruire, quando il rappresentante del comune si è espresso favorevolmente nella conferenza di servizi prevista nella normativa provinciale in materia di valutazione d'impatto ambientale, di autorizzazione unica territoriale e di impianti fissi di telecomunicazione e di radiodiffusione, secondo quanto previsto dalle relative discipline di settore;
- n) tutti gli altri interventi non espressamente compresi tra quelli liberi individuati dall'articolo 78 e tra quelli assoggettati a permesso di costruire ai sensi dell'articolo 80, fatto salvo quanto previsto dal comma 2.

2. Sono assoggettati a SCIA, in alternativa al permesso di costruire, i seguenti interventi:

- a) gli interventi su edifici soggetti a restauro e risanamento conservativo senza aumento di volume e di superficie utile lorda;
- b) gli interventi su edifici soggetti a ristrutturazione edilizia che non comportano la demolizione anche parziale delle murature perimetrali e non comportano aumento di volume e di superficie utile lorda;
- c) gli interventi previsti dai piani attuativi già autorizzati ai fini della tutela del paesaggio e quelli non soggetti ad autorizzazione paesaggistica per i quali la CPC ha espresso parere favorevole sulla qualità architettonica del piano attuativo, quando, in entrambi i casi, i piani contengono precise disposizioni planivolumetriche, tipologiche e formali per la realizzazione degli interventi.

Art. 86

Soggetti legittimati e requisiti della SCIA

1. Possono presentare la SCIA i proprietari dell'immobile e i soggetti in possesso di un altro titolo idoneo.

2. La SCIA è corredata dalla documentazione tecnica e da ogni atto di assenso, comunque denominato, e dalle certificazioni previste, individuati dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale nel rispetto del principio dell'acquisizione d'ufficio di dati e informazioni in possesso dell'amministrazione precedente o di altre amministrazioni. La presentazione della SCIA è subordinata al pagamento del contributo di costruzione dovuto ai sensi dell'articolo 87, calcolato in via provvisoria dal richiedente, salvo successivo conguaglio o riduzione sulla base delle determinazioni del comune.

3. Oltre alla documentazione individuata dal comma 2, alla SCIA è allegata una relazione firmata dal progettista dell'opera. La relazione evidenzia:

- a) la conformità delle opere agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti e l'assenza di contrasto con quelli adottati;
- b) il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie;
- c) nel caso di interventi riguardanti edifici soggetti alla disciplina degli insediamenti storici previsti dall'articolo 103, o del patrimonio edilizio tradizionale montano di cui all'articolo 104, lo stato esistente e l'eventuale presenza di elementi decorativi, quali affreschi, portali e contorni dei fori in genere in pietra, collegamenti verticali e parapetti particolari e altri elementi decorativi significativi, mediante la presentazione di idonea documentazione fotografica, con l'indicazione degli interventi previsti per la tutela e la valorizzazione di questi elementi.

4. La SCIA perde efficacia decorsi cinque anni dalla data di presentazione. Il termine è prorogabile su richiesta, da presentare prima della scadenza, solo per fatti sopravvenuti e di carattere straordinario, tali da ritardare l'esecuzione dei lavori.

5. A seguito della presentazione della SCIA l'interessato comunica al comune la data di ultimazione dei lavori. Alla comunicazione è allegato un certificato finale sulla regolare esecuzione, redatto da un tecnico abilitato, che attesta la conformità delle opere al progetto presentato e l'avvenuta modifica catastale.

6. Nel caso di SCIA relative a varianti in corso d'opera ai sensi dell'articolo 92 si prescinde dalla relazione prevista dal comma 3 e dal certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui al comma 5.

7. Ogni comune assicura la pubblicità dei registri delle SCIA con le modalità definite dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale. Si applicano alle SCIA, inoltre, le forme di pubblicità stabilite dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale per il permesso di costruire.

8. Il comune accerta l'esistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione; nel caso di accertata carenza vieta di iniziare o di proseguire i lavori e ordina la rimessa in pristino, salvo che l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente l'attività e i suoi effetti, se ciò è possibile, entro un termine non inferiore a trenta giorni, fissato dal comune. A tal fine il comune può individuare le opere e le modalità esecutive necessarie per conformare gli interventi alle norme urbanistiche, ordinando la loro esecuzione nel termine stabilito. Se ne ricorrono i presupposti il comune provvede anche alla comunicazione prevista dall'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, in materia di responsabilità del progettista. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti previsti da questo comma, è fatto salvo il potere del comune di assumere provvedimenti di autotutela, solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali

interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.

Sezione III
Contributo di costruzione e oneri

Art. 87
Contributo di costruzione

1. Il contributo di costruzione è richiesto per la realizzazione di interventi che comportano un aumento del carico urbanistico ed è commisurato al costo di costruzione e all'incidenza delle spese di urbanizzazione. I comuni, con il regolamento edilizio comunale, fissano il contributo in una misura compresa tra il 5 e l'8 per cento del costo medio di costruzione determinato ai sensi del comma 3, lettera d), per gli interventi di recupero individuati dall'articolo 77, comma 1, lettere da a) ad e), e in una misura compresa tra il 15 e il 20 per cento del medesimo costo per gli interventi di nuova costruzione previsti dall'articolo 77, comma 1, lettera g).

2. Ai fini di quanto previsto dai successivi articoli gli oneri di urbanizzazione primaria, di urbanizzazione secondaria e del costo di costruzione sono pari, ciascuno, a un terzo del complessivo contributo di costruzione.

3. Il regolamento urbanistico-edilizio provinciale individua:

- a) gli interventi che determinano un aumento del carico urbanistico e richiedono il pagamento del contributo di costruzione;
- b) le modalità e i termini per il pagamento del contributo, anche in relazione al titolo edilizio richiesto;
- c) le diverse categorie tipologico-funzionali, distinguendo, nell'ambito delle categorie residenziali, la prima abitazione dall'abitazione per il tempo libero e vacanze;
- d) i criteri per la determinazione del costo medio di costruzione per ciascuna delle categorie tipologico-funzionali di cui alla lettera c).

4. Ai fini del calcolo del contributo di costruzione:

- a) la residenza è considerata prima abitazione:
 - 1) se l'unità abitativa è di proprietà del richiedente;
 - 2) se, al momento della firma della convenzione prevista dall'articolo 90, comma 2, il richiedente e il suo coniuge, non divorziati né separati giudizialmente, non sono titolari o contitolari, eredi o legatari, del diritto di proprietà, di uso, di usufrutto o di abitazione su un altro alloggio idoneo alle esigenze familiari, nel territorio provinciale. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri e le caratteristiche per la definizione dell'idoneità dell'alloggio, anche in relazione alle sue porzioni ideali;
 - 3) se il richiedente s'impegna a stabilirvi la propria residenza entro un anno dalla dichiarazione di fine lavori;
- b) una residenza per il tempo libero e le vacanze è una residenza occupata saltuariamente per vacanze o comunque per periodi limitati di tempo a fini turistico-ricreativi.

5. Il costo medio di costruzione per ciascuna categoria è definito con deliberazione della Giunta provinciale, nel rispetto dei criteri individuati dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale ai sensi del comma 3. Questi costi sono aggiornati annualmente con deliberazione in base all'andamento degli indici ISTAT. Non si procede all'aggiornamento annuale in momenti di mercato sfavorevoli, per contenere i costi a carico dei cittadini e delle imprese nel settore dell'edilizia.

6. I comuni, con il regolamento edilizio comunale, possono prevedere la possibilità, per gli interessati, di rateizzare il contributo di costruzione. In questo caso il

regolamento prevede che almeno il 50 per cento del contributo di costruzione è corrisposto prima del rilascio del titolo o all'atto della presentazione della SCIA, e che la restante parte del contributo è versata prima del rilascio del certificato di agibilità ed è assistita da idonea garanzia finanziaria.

Art. 88

Riduzione del contributo di costruzione

1. Il contributo di costruzione è commisurato esclusivamente alle spese di urbanizzazione primaria per i seguenti interventi:

- a) costruzioni e impianti destinati, anche solo parzialmente, alla conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli per conto terzi;
- b) costruzioni e impianti destinati a ospitare allevamenti soggetti a procedimento di verifica di assoggettabilità ai sensi della normativa provinciale vigente in materia di valutazione d'impatto ambientale;
- c) costruzioni e impianti industriali, artigianali, di trasporto o destinati al commercio all'ingrosso;
- d) impianti funiviari.

2. Il contributo di costruzione è commisurato alle spese di urbanizzazione primaria e al costo di costruzione per i seguenti interventi:

- a) costruzioni e impianti destinati ad attività direzionali;
- b) costruzioni e impianti destinati ad attività commerciali, compresi i pubblici esercizi, con esclusione di quelli destinati al commercio all'ingrosso;
- c) costruzioni e impianti destinati ad attività dirette alla prestazione di servizi;
- d) costruzioni e impianti destinati a strutture sanitarie, socio-sanitarie e assistenziali non operanti in regime di convenzionamento o accreditamento con l'amministrazione pubblica;
- e) costruzioni e impianti destinati a sala cinematografica.

3. Il contributo di costruzione è commisurato alle sole spese di urbanizzazione primaria e secondaria per i seguenti interventi:

- a) realizzazione o modifica di complessi ricettivi turistici all'aperto, eccetto le strutture edilizie ricettive permanenti, per le quali il contributo è commisurato anche al costo di costruzione;
- b) lavori di restauro e di risanamento conservativo;
- c) opere realizzate su immobili di proprietà dello Stato da chiunque abbia titolo al godimento del bene in base a un provvedimento degli organi competenti;
- d) interventi di recupero di edifici esistenti da destinare a sale cinematografiche.

4. Il contributo di costruzione è commisurato al solo costo di costruzione per gli interventi di conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio tradizionale montano, previsti dall'articolo 104, nel caso di edifici privi di allacciamenti alle reti di pubblici servizi.

Art. 89

Riduzione del contributo di costruzione nel caso di permesso di costruire convenzionato

1. Nel caso di permesso di costruire convenzionato il contributo di costruzione previsto dall'articolo 87 è ridotto nella misura di un terzo, corrispondente agli oneri di urbanizzazione primaria, ai sensi dell'articolo 87, comma 2, o di una somma pari al costo effettivamente sostenuto per la realizzazione delle medesime opere di urbanizzazione primaria, quando tale importo è inferiore a un terzo del contributo di costruzione.

2. Se le opere di urbanizzazione primaria si prestano ad essere utilizzate, in tutto o in parte, per successivi interventi edilizi anche da parte di terzi, la convenzione di cui all'articolo 84 può fissare le necessarie modalità di utilizzo delle opere da parte di terzi. In questo caso il comune può ridurre ulteriormente il contributo di costruzione di una somma pari, al massimo, a un terzo del contributo, corrispondente agli oneri di urbanizzazione secondaria, ai sensi dell'articolo 87, comma 2.

Art. 90

Esenzione dal contributo di costruzione

1. Il contributo di costruzione non è dovuto:
 - a) per i seguenti interventi riguardanti le imprese agricole:
 - 1) opere da realizzare in funzione della coltivazione del fondo o per l'attività di acquacoltura esercitata da imprenditori ittici;
 - 2) interventi di recupero di edifici esistenti da destinare ad attività agrituristica;
 - 3) fabbricati a uso residenziale da realizzare nelle zone agricole che costituiscono prima abitazione dell'imprenditore agricolo, ai sensi della disciplina provinciale vigente, nel limite di 130 metri quadrati di superficie utile lorda;
 - b) per gli interventi negli insediamenti storici, anche a carattere sparso, diretti al recupero di costruzioni, di edifici o di fabbricati, inclusi gli ampliamenti, destinati a realizzare la prima abitazione del richiedente e sempre che la residenza non sia qualificata di lusso ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969 (Caratteristiche delle abitazioni di lusso);
 - c) per gli interventi al di fuori degli insediamenti storici, anche a carattere sparso, diretti al recupero di costruzioni, di edifici o di fabbricati, inclusi gli ampliamenti, destinati a realizzare la prima abitazione del richiedente, limitatamente ai primi 200 metri quadrati di superficie utile lorda e sempre che la residenza non sia qualificata di lusso ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969;
 - d) per gli interventi di nuova costruzione destinati a realizzare la prima abitazione del richiedente, limitatamente ai primi 130 metri quadrati di superficie utile lorda e sempre che la residenza non sia qualificata di lusso ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969;
 - e) per i parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari;
 - f) in relazione agli edifici con destinazione residenziale, per gli interventi relativi a volumi entro terra pertinenziali e per le legnaie e le tettoie di pertinenza di edifici;
 - g) per le opere soggette a conformità urbanistica ai sensi degli articoli 94 e 95;
 - h) per gli impianti e le attrezzature tecnologiche;
 - i) per le opere d'interesse generale realizzate da organizzazioni non lucrative di utilità sociale e da altri soggetti privi di fini di lucro; per i centri di incubazione d'impresa notificati a questo titolo all'European business and innovation centre network di Bruxelles e realizzati da enti strumentali e da società che presentano i requisiti indicati dall'articolo 95, comma 4, lettera c);
 - j) per le opere di urbanizzazione eseguite in attuazione di strumenti urbanistici, di strumenti di pianificazione attuativa o sulla base di convenzioni con il comune o la Provincia previste da questa legge;
 - k) per le opere di eliminazione delle barriere architettoniche e per la superficie dei volumi tecnici;
 - l) per le opere da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;
 - m) per i nuovi impianti e installazioni relativi alle energie rinnovabili e al risparmio energetico, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 86, comma 3, lettera a), della legge urbanistica provinciale 2008;

n) per i lavori oggetto di concessioni rinnovate per decorso dei termini di validità o per annullamento comunque disposto, salva la corresponsione dell'eventuale maggior onere dipendente dagli aggiornamenti del costo di costruzione, ai sensi dell'articolo 87.

2. L'esenzione per la prima abitazione è subordinata alla stipula con il comune di una convenzione con la quale il proprietario si obbliga a non cedere l'immobile in proprietà o in godimento a qualsiasi titolo per dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori. In caso di cessione dell'immobile intervenuta nel corso dei dieci anni l'interessato decade dai benefici concessi e il comune determina l'ammontare del contributo di concessione dovuto in base alle tariffe in vigore all'atto della cessione. Il comune vigila sul rispetto degli obblighi assunti dal beneficiario dell'esenzione, anche mediante controlli a campione.

3. L'esenzione prevista dal comma 1, lettere b), c), e d), è riconosciuta anche alle cooperative edilizie quando:

- a) hanno ad oggetto sociale la realizzazione della prima casa del richiedente;
- b) ciascun socio della cooperativa dichiara che l'intervento è volto alla realizzazione della sua prima casa di abitazione e stipula con il comune una convenzione.

4. Con la convenzione prevista dal comma 3, lettera b), ciascun socio dichiara la sussistenza dei requisiti necessari in base alla medesima disposizione e s'impegna a stabilire la propria residenza ai sensi delle disposizioni attuative previste dall'articolo 87 e a pagare, in caso di violazione, l'intero contributo di costruzione relativo alla propria unità immobiliare.

Art. 91

Contributo di costruzione per l'edilizia convenzionata

1. Per gli interventi di edilizia residenziale, se il richiedente il titolo edilizio s'impegna, a mezzo di una convenzione stipulata con il comune, a cedere gli alloggi a soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 87, comma 4, lettera a), il contributo di costruzione è ridotto come segue:

- a) in misura corrispondente all'incidenza del costo di costruzione, nel caso di nuovi edifici;
- b) in misura corrispondente al costo di costruzione e agli oneri di urbanizzazione secondaria, per gli interventi di recupero di edifici esistenti.

2. Se la convenzione prevede la diretta esecuzione da parte dell'interessato delle opere di urbanizzazione primaria e se sono stabilite le modalità per la loro realizzazione e le idonee garanzie finanziarie per la corretta esecuzione, la quota di contributo di costruzione relativa alle opere di urbanizzazione primaria può essere ulteriormente ridotta sino alla concorrenza delle spese sostenute dall'interessato.

3. La convenzione prevede, come contenuto minimo obbligatorio:

- a) l'obbligo di cessione o di locazione degli alloggi ai soggetti in possesso dei requisiti richiesti, entro un termine convenzionalmente pattuito dalla conclusione dei lavori. La cessione dell'alloggio è preceduta dall'assunzione da parte dell'acquirente degli obblighi previsti dall'articolo 90, comma 2;
- b) in caso di disdetta dei contratti di locazione, l'obbligo di sostituire, entro un termine convenzionalmente pattuito dalla cessazione della locazione, i precedenti locatari con altri soggetti in possesso dei requisiti indicati nel comma 1;
- c) l'efficacia della convenzione, che non può essere inferiore a dieci anni;
- d) idonee forme di garanzia finanziaria per il rispetto degli obblighi convenzionali, anche mediante la presentazione di atti di fideiussione.

4. I termini previsti dal comma 3, lettere a) e b), possono essere prorogati dal comune su richiesta motivata dell'interessato.

5. La convenzione prevede che l'interessato s'impegni a garantire il rispetto degli obblighi da essa previsti anche da parte di eventuali aventi causa, fatto salvo il caso di assunzione diretta degli obblighi da parte di questi ultimi.

6. In caso di mancato rispetto degli obblighi convenzionali, il comune chiede al soggetto che li ha assunti il pagamento della quota di contributo non corrisposta ai sensi del comma 1, in proporzione alla durata residua della convenzione, applicando le tariffe vigenti al momento della richiesta di pagamento ed escludendo, se necessario, le garanzie previste dal comma 3, lettera d).

Capo IV

Varianti in corso d'opera e certificato di agibilità

Art. 92

Varianti ordinarie e varianti in corso d'opera

1. Le modifiche apportate al progetto assentito prima dell'ultimazione dei lavori e che non si configurano come variazioni in corso d'opera ai sensi del comma 3 costituiscono varianti ordinarie.

2. Fatto salvo quanto diversamente disposto da quest'articolo, gli interventi o le opere da realizzare mediante una variante ordinaria al titolo edilizio originario sono soggette al rilascio del titolo edilizio previsto per lo specifico intervento di variazione.

3. È consentito apportare variazioni in corso d'opera al progetto assentito, se non risultano sostanziali rispetto al titolo edilizio originario, se sono conformi alle previsioni urbanistiche ed edilizie e se non violano le prescrizioni eventualmente contenute nel titolo edilizio medesimo. Sono variazioni in corso d'opera i seguenti interventi:

- a) nel caso di edifici, variazioni che non modificano la destinazione d'uso e che non alterano la tipologia complessiva dell'intervento, i materiali, i colori e l'ordine compositivo del progetto autorizzato. Le variazioni sono comprese entro il 10 per cento delle misure di progetto concernente il volume edilizio, la superficie coperta, la superficie utile e l'altezza o, nel caso di balconi, entro il 20 per cento della superficie utile degli stessi;
- b) nel caso di interventi riguardanti opere diverse dagli edifici, variazioni che non eccedono il limite del 10 per cento delle misure di progetto e che non comportano modificazioni significative sotto il profilo paesaggistico o qualitativo dell'opera.

4. I lavori relativi alle variazioni in corso d'opera sono realizzati nel periodo di validità del titolo edilizio originario e sono soggetti a SCIA prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.

5. I commi 3 e 4 non si applicano agli immobili vincolati ai sensi della parte II del decreto legislativo n. 42 del 2004, agli immobili contenuti negli elenchi previsti dall'articolo 65 e agli immobili soggetti alla categoria d'intervento del restauro ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera c).

Art. 93

Ultimazione dei lavori e certificato di agibilità

1. La dichiarazione di ultimazione dei lavori è presentata entro sei mesi dalla fine dei lavori. I lavori s'intendono ultimati quando la struttura e le caratteristiche formali dell'opera sono individuabili in modo univoco.

2. Contestualmente alla dichiarazione dell'ultimazione dei lavori l'interessato presenta al comune una certificazione di un tecnico abilitato in merito alla conformità delle opere al progetto autorizzato e alle eventuali varianti.

3. Con la certificazione di conformità prevista nel comma 2 il tecnico abilitato

attesta inoltre, con riferimento alle norme vigenti alla data di efficacia del titolo edilizio, l'agibilità dei locali, la conformità dei lavori alle norme igienico-sanitarie e alle norme in materia di barriere architettoniche e di sicurezza degli impianti. La certificazione è richiesta con riguardo alle nuove costruzioni e in relazione ai seguenti interventi:

- a) lavori di recupero di edifici esistenti che interessino parti strutturali degli edifici;
- b) cambi di destinazioni d'uso, con o senza opere, anche di singole unità immobiliari.

4. Il certificato di agibilità può essere richiesto:

- a) per singoli edifici o porzioni della costruzione, se funzionalmente autonomi, se sono state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio, sono state completate e collaudate le parti strutturali connesse, sono stati collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;
- b) per singole unità immobiliari, se sono state completate e collaudate le opere strutturali connesse, sono certificati gli impianti, sono completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale.

5. Alla certificazione prevista nel comma 2 è allegata copia del collaudo statico, di conformità alle norme antisismiche, dell'attestato di certificazione energetica e della dichiarazione presentata per l'iscrizione in catasto, se richiesti.

6. Nel caso di nuove costruzioni il comune rilascia il certificato di agibilità entro sessanta giorni dalla presentazione della certificazione prevista nel comma 2 e della documentazione prevista nel comma 3. Decorso inutilmente questo termine l'agibilità s'intende attestata. Per gli interventi che interessano edifici esistenti si prescinde dal rilascio del certificato da parte del comune e l'agibilità si intende riconosciuta per effetto della certificazione prevista nel comma 2.

7. Nel caso di opere pubbliche l'agibilità è attestata dal soggetto competente mediante la presentazione al comune della certificazione prevista nel comma 2 e della documentazione prevista nel comma 3.

8. I comuni effettuano controlli a campione sulle certificazioni presentate. Se è accertata la mancata presentazione delle certificazioni, attestazioni e dichiarazioni previste da quest'articolo entro i termini previsti, il comune applica le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 24, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. Queste sanzioni sono ridotte del 50 per cento se l'interessato presenta gli atti richiesti entro il termine ulteriore stabilito dal comune.

9. Rimane fermo l'esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso da parte del comune, ai sensi delle norme vigenti in materia.

10. Nel caso di edifici esistenti alla data di entrata in vigore della legge urbanistica provinciale 2008 che risultano privi delle certificazioni previste da quest'articolo, l'agibilità s'intende attestata in seguito alla presentazione della certificazione di un tecnico abilitato sulla conformità dell'edificio o degli interventi eseguiti su di esso alle norme igienico-sanitarie e di sicurezza degli impianti, secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, considerando anche la disciplina vigente al momento dell'esecuzione degli interventi.

Capo V

Opere pubbliche e linee elettriche

Art. 94

Opere pubbliche di competenza dello Stato

1. Ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 1974 la Provincia, su richiesta dell'amministrazione interessata, accerta che le opere

pubbliche di competenza dello Stato non siano in contrasto con le prescrizioni degli strumenti di pianificazione e dei regolamenti edilizi.

2. L'accertamento è compiuto sentito il comune territorialmente competente, che si esprime entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla richiesta.

3. Le varianti al progetto autorizzato che comportano modificazioni in aumento delle misure di progetto sono sempre sottoposte a un nuovo procedimento di accertamento della conformità urbanistica.

4. Per gli interventi corrispondenti a quelli soggetti a SCIA, per le varianti al progetto assentite soggette a SCIA ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera b), e per le varianti che comportano modifiche in diminuzione delle misure di progetto, l'accertamento è sostituito da una comunicazione al comune accompagnata dagli elaborati progettuali e dalla dettagliata relazione di un tecnico abilitato. La relazione attesta la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti e l'assenza di contrasto con quelli adottati, e il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igienico-sanitarie. Resta ferma la necessità di acquisire tutti i provvedimenti e gli atti di assenso, comunque denominati, individuati dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale per la presentazione della SCIA.

5. Non sono soggette ad accertamento le opere destinate alla difesa nazionale.

Art. 95

Opere soggette a conformità urbanistica

1. Sono soggette a procedura di conformità urbanistica ai sensi di quest'articolo e dell'articolo 97 le opere per la cui realizzazione si applica la normativa in materia di lavori pubblici.

2. Per le opere pubbliche di competenza della Provincia, della Regione o di altre regioni e dei relativi enti territoriali l'accertamento di conformità agli strumenti di pianificazione territoriale spetta alla Provincia. Per queste opere si applica l'articolo 94, commi 2, 3 e 4.

3. Per le opere pubbliche di competenza delle comunità, dei comuni, delle loro forme associative, dei loro enti strumentali e dei loro affidatari o concessionari di lavori o servizi, l'accertamento di conformità agli strumenti di pianificazione territoriale spetta alle comunità o ai comuni, in base ai loro rispettivi ordinamenti. Spetta ai comuni anche l'accertamento di conformità delle opere previste da quest'articolo che non rientrano nella competenza della Provincia o delle comunità, ai sensi del comma 4.

4. Ai fini di quest'articolo e dell'articolo 97 sono considerate opere di competenza della Provincia, delle comunità e dei comuni le opere di competenza delle seguenti amministrazioni aggiudicatrici:

- a) la Regione, la Provincia, la comunità, il comune o i soggetti delegati da questi enti;
- b) gli enti pubblici strumentali degli enti indicati nella lettera a) o le fondazioni alla cui costituzione partecipano questi ultimi enti;
- c) le società strumentali dei soggetti indicati nella lettera a), comprese le società di servizi pubblici in house, direttamente affidatarie o concessionarie di lavori e di servizi da parte degli enti in questione, se i lavori o le opere riguardano il lavoro o il servizio affidato;
- d) i soggetti affidatari o concessionari di lavori o di servizi pubblici, diversi da quelli individuati dalla lettera c), se i lavori o le opere riguardano il lavoro o il servizio affidato.

5. Si considerano opere di competenza della Provincia, ai fini dell'individuazione del soggetto competente ad accertare la conformità urbanistica, anche le opere pubbliche:

- a) individuate dall'articolo 31, comma 1, dell'allegato B della legge provinciale 27

maggio 2008, n. 5 (Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale), fermo restando quanto previsto dall'articolo 94 nel caso di opere pubbliche di competenza dello Stato;

b) che consistono nella realizzazione di strutture per l'erogazione di servizi sanitari e socio-sanitari, soggette ad autorizzazione alla costruzione rilasciata dalla Provincia ai fini della programmazione sanitaria o socio-sanitaria.

6 Prima della deliberazione di approvazione del progetto sono acquisiti, se necessari, i provvedimenti o atti di assenso previsti dall'articolo 82.

7. Se l'opera pubblica contrasta con gli strumenti di pianificazione territoriale l'efficacia della relativa deliberazione è subordinata all'ottenimento dei provvedimenti previsti dall'articolo 97, comma 2, salvi i casi nei quali le leggi provinciali prevedono espressamente che la deliberazione di approvazione dell'opera pubblica ha il valore di variante.

8. Per le varianti al progetto autorizzato o per gli interventi corrispondenti a quelli soggetti a SCIA si applica l'articolo 94, commi 3 e 4.

Art. 96

Linee elettriche

1. Le opere edilizie adibite a stazioni e cabine di trasformazione sono soggette a titolo edilizio. Non è soggetta a titolo edilizio la costruzione di linee elettriche e di posti di trasformazione a palo.

2. Per le opere concernenti linee elettriche soggette ad autorizzazione ai sensi del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), di competenza statale, spetta alla Giunta provinciale, sentito il comune interessato, accertare la compatibilità delle opere con gli strumenti di pianificazione territoriale.

3. Per le opere concernenti linee elettriche di competenza provinciale con tensione superiore a 30.000 volt, la compatibilità con gli strumenti di pianificazione territoriale è accertata in sede di rilascio dell'autorizzazione provvisoria o definitiva su conforme parere della struttura provinciale competente in materia di pianificazione territoriale, alla quale spetta sentire il comune interessato.

4. Per le opere concernenti le altre linee elettriche si prescinde dalla verifica di compatibilità urbanistica.

Capo VI

Realizzazione di opere in deroga alle disposizioni urbanistiche

Art. 97

Deroga per opere soggette a conformità urbanistica

1. Se le opere pubbliche di competenza dello Stato, della Provincia, della Regione o di altre regioni e relativi enti territoriali contrastano con le prescrizioni degli strumenti di pianificazione territoriale diversi dal PUP la deroga alle relative previsioni può essere concessa dalla Giunta provinciale nell'ambito del procedimento previsto dagli articoli 94 e 95, sentito il consiglio comunale. Il parere del consiglio comunale è espresso entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla richiesta. Sono soggette alla medesima procedura le opere dei soggetti indicati nell'articolo 95, comma 4, con riferimento alla Regione e alla Provincia.

2. Per le opere pubbliche di competenza delle comunità e dei comuni contrastanti con i loro strumenti di pianificazione l'autorizzazione alla deroga è rilasciata dall'organo

competente all'adozione dello strumento di pianificazione interessato. Per gli interventi in contrasto con la destinazione di zona, oltre all'autorizzazione dell'organo è necessario il nulla osta rilasciato dalla Giunta provinciale dopo l'autorizzazione. Sono soggette alla medesima procedura le opere dei soggetti indicati nell'articolo 95, comma 4, con riferimento alle comunità e ai comuni.

3. L'autorizzazione del consiglio comunale è preceduta dalla pubblicazione all'albo del comune interessato della richiesta di deroga e dal deposito del progetto presso gli uffici del comune, per un periodo non inferiore a venti giorni. Nel periodo di deposito chiunque può presentare osservazioni. Il consiglio comunale, sulla base dell'autorizzazione paesaggistica acquisita dal comune, quando necessario, o del parere della CPC, quando non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica, valuta, nel provvedimento di autorizzazione previsto dal comma 2, le osservazioni presentate nel periodo di deposito. Per le opere pubbliche di competenza dei comuni, autorizzate dal consiglio comunale, si applica l'articolo 98, comma 2.

4. Le varianti al progetto autorizzato in deroga sono sottoposte a un nuovo procedimento di deroga ai sensi dei commi 1, 2 e 3, ad eccezione delle varianti in corso d'opera ai sensi dell'articolo 92 e di quelle che comportano modifiche in diminuzione dei valori di progetto. Queste varianti sono soggette a comunicazione al comune. Alla comunicazione sono allegati gli elaborati progettuali e una dettagliata relazione di un tecnico abilitato.

5. Ai fini di quest'articolo per opere pubbliche s'intendono quelle così definite dall'articolo 95, comma 1.

Art. 98

Deroga per opere d'interesse pubblico individuate dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale

1. Le ipotesi di deroga previste dalle norme di attuazione degli strumenti di pianificazione territoriale, sia in vigore che adottati, o dal regolamento edilizio comunale possono essere esercitate, nel rispetto del PUP e delle disposizioni di legge e di regolamento, per realizzare opere d'interesse pubblico individuate dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale.

2. La realizzazione in deroga di opere d'interesse pubblico è subordinata, anche per gli interventi soggetti a SCIA, al rilascio del permesso di costruire, previa autorizzazione del consiglio comunale. Il consiglio comunale si esprime dopo aver acquisito l'autorizzazione paesaggistica, quando è necessaria, o il parere della CPC, quando non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica.

3. Nel caso di opere in contrasto con la destinazione di zona il rilascio del permesso di costruire in deroga ai sensi del comma 2 è subordinato, oltre a quanto previsto dal comma 2 e dall'articolo 97, comma 3, al nulla osta della Giunta provinciale. Per gli impianti a rete e le relative strutture di servizio in contrasto con la destinazione di zona che interessano il territorio di un solo comune rimane ferma l'applicazione delle procedure previste dal comma 2.

4. Se non sono state modificate le previsioni degli strumenti urbanistici sulla base delle quali è stato rilasciato il permesso di costruire in deroga e i lavori sono iniziati ma non conclusi entro i termini di validità del permesso di costruire, il rilascio del nuovo permesso di costruire per la conclusione dei lavori non è soggetto al procedimento di deroga disciplinato da quest'articolo. Resta ferma la facoltà di richiedere la proroga del termine previsto per l'inizio o per l'ultimazione dei lavori, secondo quanto previsto dall'articolo 83, comma 5.

5. Le varianti al progetto autorizzato in deroga sono sottoposte a un nuovo procedimento di deroga, ad eccezione delle varianti in corso d'opera ai sensi

dell'articolo 92 e di quelle che comportano modifiche in diminuzione dei valori di progetto, che sono soggette a SCIA.

6. La disciplina relativa all'esercizio dei poteri di deroga si applica anche con riguardo ai PRG che interessano aree a parco naturale. In tal caso, al fine della procedura per la richiesta e il rilascio del titolo edilizio il comune acquisisce il parere dell'ente parco.

Art. 99

Realizzazione di opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per la realizzazione di parcheggi residenziali e commerciali in deroga

1. La realizzazione di opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche e la realizzazione di parcheggi nel sottosuolo o nei locali situati al piano terreno di edifici con destinazione residenziale, commerciale o a servizi può essere autorizzata dal comune anche se risulta in contrasto con gli strumenti di pianificazione territoriale diversi dal PUP o con i regolamenti edilizi comunali, mediante il rilascio di un permesso di costruire in deroga ai sensi di quest'articolo. Nel caso di opere in contrasto con la destinazione di zona l'intervento è autorizzato dal comune previo parere della CPC.

2. In caso di parcheggi al servizio di edifici con destinazione commerciale necessari per soddisfare gli standard di parcheggio stabiliti ai sensi della legge provinciale sul commercio 2010, il comma 1 si applica anche per la realizzazione di parcheggi che non distano più di trecento metri dall'edificio a destinazione commerciale, quando essi:

- a) hanno funzione di parcheggio pertinenziale dell'attività commerciale;
- b) sono collocati in un'area distinta dagli spazi pubblici per attività collettive, verde pubblico e parcheggi pubblici.

3. In riferimento agli edifici con destinazione commerciale, quest'articolo si applica agli immobili esistenti alla data del 16 febbraio 2001 e a quelli realizzati sulla base di concessione edilizia rilasciata prima di tale data. Il regolamento urbanistico-edilizio provinciale può inoltre individuare ulteriori condizioni e limiti per l'applicazione di quest'articolo e per il rilascio da parte dei comuni del permesso di costruire in deroga.

4. Ferma restando l'immodificabilità dell'esclusiva destinazione a parcheggio, la proprietà dei parcheggi realizzati ai sensi di quest'articolo può essere trasferita, anche in deroga a quanto previsto nel titolo edilizio che ha legittimato la costruzione e nei successivi atti convenzionali, nei casi previsti dall'articolo 9, comma 5, della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393).

Art. 100

Disposizioni in materia di parcheggi pertinenziali

1. I comuni possono individuare aree di proprietà comunale sulle quali permettere la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza di immobili privati, al di sopra o al di sotto del suolo, previa costituzione del diritto di superficie ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 122 del 1989, su richiesta di soggetti interessati che hanno la proprietà o altro titolo idoneo ai fini del rispetto del vincolo di pertinenzialità.

2. Il diritto di superficie per la realizzazione dei parcheggi è assegnato al soggetto o ai soggetti individuati mediante una procedura di gara. Per lo svolgimento della gara è predisposto uno schema di convenzione nel quale sono previsti, tra l'altro:

- a) la stima del valore del diritto di superficie;
- b) la durata del diritto di superficie, non superiore a novant'anni;
- c) gli obblighi posti a carico dell'assegnatario per la corretta esecuzione dell'opera;
- d) i tempi previsti per la progettazione esecutiva, la messa a disposizione delle aree necessarie e l'esecuzione dei lavori;
- e) l'obbligo di far eseguire l'opera da parte di imprese in possesso dei requisiti di idoneità tecnica previsti per l'esecuzione di opere pubbliche, fermo restando quanto ulteriormente disposto dalla legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993), in materia di opere di urbanizzazione a scomputo parziale o totale del contributo di permesso di costruire;
- f) i tempi e le modalità per la verifica dello stato di realizzazione, e le clausole penali previste per gli eventuali inadempimenti.

3. L'aggiudicazione è effettuata, di norma, in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. In tal caso il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta, come a titolo esemplificativo:

- a) la qualità architettonica e funzionale della proposta tecnica;
- b) il prezzo offerto per il diritto di superficie in termini di rialzo sul prezzo di stima posto a base di gara;
- c) il numero di soggetti interessati coinvolti nel progetto presentato.

4. I parcheggi realizzati ai sensi di quest'articolo non possono essere ceduti separatamente dall'unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale; i relativi atti di cessione sono nulli, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, della legge n. 122 del 1989.

5. Resta ferma la possibilità per i comuni di realizzare direttamente i parcheggi pertinenziali mediante i sistemi di esecuzione previsti dalla legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e di assegnarli poi ai soggetti interessati ai sensi del comma 2.

Capo VII

Poteri d'intervento della Provincia

Art. 101

Annullamento di provvedimenti

1. Le deliberazioni e i provvedimenti dei comuni e delle comunità non conformi alle leggi urbanistiche, ai regolamenti e agli strumenti di pianificazione territoriale, o che li violano, possono essere annullati dalla Giunta provinciale entro cinque anni dalla loro adozione o dal loro rilascio, d'ufficio o su istanza di parte. La domanda di annullamento su istanza di parte deve pervenire alla Giunta provinciale, a pena d'improcedibilità, entro due anni dalla data di adozione del provvedimento o di rilascio del provvedimento.

2. Il provvedimento di annullamento è emesso entro diciotto mesi dall'accertamento delle violazioni indicate nel comma 1 ed è preceduto dalla contestazione delle violazioni all'amministrazione comunale o alla comunità e, se necessario, al titolare del permesso di costruire, al proprietario dell'opera e al progettista, con l'invito a presentare controdeduzioni entro un termine prefissato.

3. Quando sono eseguite opere in contrasto con le leggi urbanistiche, i regolamenti e gli strumenti di pianificazione territoriale la Giunta provinciale, in pendenza della procedura di annullamento, può disporre la sospensione dei lavori, da notificare ai soggetti di cui al comma 2. L'ordine di sospensione cessa di avere efficacia se, entro sei mesi dalla sua notificazione, non è stato emesso il provvedimento di annullamento.

Art. 102

Interventi sostitutivi da parte della Giunta provinciale

1. Se i competenti organi del comune o della comunità non provvedono agli adempimenti cui sono obbligati da questa legge, la Giunta provinciale può esercitare i poteri sostitutivi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 57 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (Nuovo ordinamento dei comuni della regione Trentino - Alto Adige). In tal caso le spese sono iscritte d'ufficio nel bilancio dell'ente inadempiente.

Titolo V

Recupero del patrimonio edilizio esistente e disciplina urbanistica ed edilizia per specifiche finalità

Capo I

Recupero, conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente

Sezione I

Recupero, conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio storico

Art. 103

Tutela degli insediamenti storici

1. La pianificazione urbanistica persegue la tutela del tessuto storico, sociale, culturale ed economico degli insediamenti storici e degli insediamenti storici a carattere sparso.

2. Per garantire l'omogeneità della pianificazione degli insediamenti storici, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge, la Giunta provinciale, sentita la CUP, stabilisce indirizzi e criteri generali per individuare nel PRG gli insediamenti storici, per tutelare gli insiemi di elementi costituiti da edifici e spazi aperti che connotano l'antico nucleo sotto il profilo storico e culturale locale e per definire le modalità di conservazione, recupero e valorizzazione e le condizioni di ammissibilità degli interventi innovativi, integrativi o sostitutivi sugli immobili e i siti in essi compresi e le funzioni coerenti con le caratteristiche insediative del centro storico.

Art. 104

Conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio tradizionale montano

1. I PRG disciplinano le condizioni e le modalità da osservare nell'esecuzione degli interventi di recupero, di conservazione e di valorizzazione del patrimonio edilizio montano tradizionale destinato originariamente ad attività agricole e silvo-pastorali, anche per consentirne il riutilizzo a fini abitativi non permanenti.

2. La Giunta provinciale, sentita la CUP, stabilisce indirizzi e criteri generali per la disciplina degli interventi di recupero previsti dal comma 1 e fissa i requisiti igienico-sanitari che i PRG devono rispettare per consentire l'utilizzo non permanente a fini abitativi degli edifici.

3. Il PRG, per i fini del comma 1 e nel rispetto degli indirizzi e dei criteri del comma 2:

- a) individua gli edifici tradizionali montani esistenti o da recuperare rispondenti agli obiettivi del comma 1;
- b) definisce, anche per aree omogenee, i caratteri tipologici, gli elementi costruttivi, i

materiali delle sistemazioni esterne, le modalità da osservare nell'esecuzione dei lavori e ogni altro elemento necessario per una corretta progettazione degli interventi, tenuto conto delle indicazioni eventualmente contenute nei manuali tipologici del PTC;

- c) specifica i requisiti, compresi quelli di carattere igienico-sanitario, indispensabili per consentire l'utilizzo abitativo non permanente degli edifici, anche in deroga alle disposizioni del regolamento edilizio comunale e ai contenuti della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 (Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento).

4. In corrispondenza dei manufatti compresi nel patrimonio edilizio tradizionale montano la categoria della ristrutturazione edilizia, se comporta interventi di demolizione e ricostruzione, si applica solo limitatamente alle parti lignee, nel rispetto del sedime originario.

5. Gli interventi di recupero, di conservazione e di valorizzazione previsti da quest'articolo sono subordinati alla conclusione di una convenzione tra il soggetto che realizza gli interventi e il comune, con cui chi realizza gli interventi si impegna a effettuare, per un periodo non inferiore a dieci anni e con le modalità stabilite dalla convenzione stessa, la manutenzione delle pertinenze dell'edificio.

6. Gli interventi di recupero e di valorizzazione del patrimonio edilizio tradizionale montano sono effettuati, di norma, senza la realizzazione di nuove opere di infrastrutturazione.

Art. 105

Recupero degli insediamenti storici

1. Negli edifici degli insediamenti storici, anche di carattere sparso, con esclusione degli edifici assoggettati a restauro, è ammessa per una sola volta, la sopraelevazione nella misura sufficiente per il raggiungimento dell'altezza minima utile, e comunque entro il limite massimo di un metro, per il recupero dei sottotetti a fini abitativi, nel rispetto delle norme in materia di distanze, conservando l'allineamento verticale delle murature perimetrali e ricostruendo le coperture secondo i caratteri originari. Tale disposizione si applica anche in deroga alle norme e alla disciplina delle categorie d'intervento del PRG ed è alternativa a disposizioni analoghe contenute nei medesimi PRG; in questo caso l'intervento è subordinato al parere della CPC.

2. I comuni, con variante al PRG ai sensi dell'articolo 39, comma 2, possono derogare all'applicazione del comma 1 su determinati edifici in ragione della presenza di specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche.

3. Quest'articolo si applica decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge.

Art. 106

Interventi di carattere straordinario riguardanti edifici storici

1. Nel caso d'interventi riguardanti edifici storici soggetti a risanamento conservativo ed edifici del patrimonio edilizio tradizionale montano soggetti a risanamento conservativo e a ristrutturazione edilizia, se l'interessato presenta al comune una perizia asseverata che dimostra che l'immobile presenta condizioni statiche tali da non consentirne il recupero con modalità conservative nel rispetto delle condizioni previste dalle norme urbanistiche per la relativa tipologia d'intervento, il consiglio comunale, acquisito il parere della CPC o l'autorizzazione paesaggistico-ambientale, se richiesta, può autorizzare il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione del progetto di recupero proposto, anche con demolizione e

ricostruzione, in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti o adottati.

2. L'applicazione del comma 1 è esclusa nel caso di edifici assoggettati alla categoria del restauro od oggetto di vincolo ai sensi delle norme in materia di beni culturali.

3 Il progetto di demolizione e ricostruzione previsto dal comma 1 deve risultare coerente con le caratteristiche tipologiche, architettoniche, con le prescrizioni relative a elementi e materiali ammessi dal PRG per la categoria d'intervento a cui è soggetto l'edificio e, in generale, con l'obiettivo di migliorare le condizioni architettoniche dell'edificio preesistente e il contesto in cui è inserito.

4. Alle varianti ai progetti autorizzati ai sensi del comma 1 si applica la disciplina delle varianti di cui all'articolo 92. Queste varianti sono subordinate al parere preventivo della CPC, fatta eccezione per quelle in corso d'opera.

Art. 107

Disposizioni per la ricostruzione di edifici danneggiati o distrutti

1. Gli interventi per la ricostruzione di edifici esistenti danneggiati o distrutti in seguito ad eventi calamitosi o sinistri, o in seguito a crolli spontanei non avvenuti in concomitanza d'interventi svolti sull'edificio, sono ammessi tempestivamente, anche in deroga alle previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale delle comunità e dei comuni, vigenti o adottati, a condizione che gli edifici siano ricostruiti nel rispetto delle caratteristiche tipologiche, degli elementi costruttivi, delle dimensioni planivolumetriche e della destinazione d'uso originali. Il comune può autorizzare la ricostruzione anche su sedime diverso, se la delocalizzazione è autorizzata ai sensi delle disposizioni della carta di sintesi della pericolosità o se ciò risulta funzionale a un migliore inserimento dell'edificio nel contesto paesaggistico-ambientale.

2. È consentita la ricostruzione filologica dei manufatti distrutti, individuati catastalmente alla data di entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per l'edificabilità dei suoli), o la cui esistenza a tale data possa essere documentalmente provata, anche mediante immagini fotografiche, e collocati in aree non destinate specificatamente all'insediamento, in presenza di elementi perimetrali tali da consentire l'identificazione della forma e sulla base di documenti storici o fotografie d'epoca; per questi manufatti è ammessa la destinazione d'uso originaria o il riutilizzo a fini abitativi non permanenti. La ricostruzione dei manufatti in questione non è ammessa se l'intervento contrasta con le disposizioni della carta di sintesi della pericolosità prevista dall'articolo 22 o se la ricostruzione è esclusa dalle previsioni dei PRG relative agli insediamenti storici o dai piani per il recupero del patrimonio edilizio tradizionale montano vigenti.

3. Per gli interventi urgenti e di carattere straordinario su edifici già danneggiati o in pericolo di danno, quando il rispetto delle procedure ordinarie può aggravare i danni verificatisi o determinare un danno irreparabile all'edificio, gli interessati possono realizzare, in assenza di titolo abilitativo, i lavori urgenti e necessari a evitare tali conseguenze, dandone contemporaneamente notizia ai sensi del comma 4.

4. Quando si verifica un evento che comporta un danno imminente o un pericolo di danno imminente a uno dei beni immobili compresi nelle aree sottoposte a tutela paesaggistico-ambientale o contenuti nell'elenco previsto dall'articolo 65, o quando si verificano le condizioni previste dal comma 3, il proprietario o il soggetto che ha il godimento del bene ne dà notizia alla struttura provinciale competente in materia di urbanistica o, se l'immobile ricade all'esterno delle aree di tutela ambientale, al comune. L'ente competente impartisce gli ordini e i divieti per la protezione del paesaggio.

5. Quest'articolo si applica a tutti gli edifici del patrimonio edilizio esistente.

Sezione II
Riqualificazione urbana ed edilizia

Art. 108
Obiettivi e limiti della disciplina di riqualificazione

1. Per conseguire obiettivi di riqualificazione e valorizzazione dei contesti abitati, di riduzione del consumo di suolo agricolo, di rigenerazione del tessuto insediativo consolidato e del patrimonio edilizio sotto il profilo funzionale, architettonico, strutturale ed energetico, questa sezione prevede misure di riqualificazione urbana ed edilizia.

2. Gli interventi di riqualificazione disciplinati da questa sezione non possono essere eseguiti su immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004 e sugli edifici compresi negli insediamenti storici anche di carattere sparso.

Art. 109
Riqualificazione di singoli edifici residenziali e ricettivi esistenti in aree insediate

1. Nelle aree specificamente destinate all'insediamento all'esterno degli insediamenti storici anche di carattere sparso è possibile il recupero mediante ristrutturazione edilizia di singoli edifici, anche in deroga alle previsioni del PRG, se ricorrono tutte le seguenti condizioni:

- a) gli edifici sono stati realizzati legittimamente da almeno quindici anni;
- b) gli edifici presentano condizioni di degrado o di obsolescenza strutturale, architettonica ed energetica;
- c) gli edifici hanno prevalente destinazione:
 - 1) residenziale;
 - 2) ricettiva, con esclusione delle case e appartamenti per vacanze disciplinati dall'articolo 34 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002), se non sussistono vincoli connessi con le agevolazioni previste dalla legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999). Se l'edificio è stato oggetto di ampliamento volumetrico per effetto di un permesso di costruire rilasciato in deroga, l'incremento volumetrico o il credito edilizio riconosciuto da quest'articolo non è calcolato con riferimento al volume concesso in deroga;
- d) l'edificio è oggetto di un intervento di ristrutturazione edilizia per perseguire la riqualificazione architettonica complessiva dell'edificio;
- e) l'intervento porta al conseguimento almeno della classe energetica B +.

2. Per la realizzazione degli interventi di recupero mediante ristrutturazione edilizia previsti da quest'articolo è riconosciuto un incremento del volume urbanistico fuori terra esistente nella misura del 15 per cento, in aggiunta agli incentivi volumetrici previsti per l'adozione di tecniche di edilizia sostenibile, ai sensi dell'articolo 86 della legge urbanistica provinciale 2008.

3. In alternativa agli incrementi volumetrici di cui al comma 2 è ammesso il parziale riconoscimento a titolo di credito edilizio, definito ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 6, del volume urbanistico esistente e il suo trasferimento su altre aree destinate a funzioni residenziali o ricettive. In questo caso i crediti edilizi comportano un diritto edificatorio che può essere esercitato, anche in deroga agli indici edilizi di zona, superando al massimo del 30 per cento la superficie utile lorda o il volume ammessi dal PRG, da utilizzare eventualmente anche per la sopraelevazione di un piano rispetto all'altezza massima fissata dal PRG per la destinazione di zona dell'area di arrivo. In deroga a quanto previsto dall'articolo 27, comma 6, l'utilizzo del credito

edilizio è subordinato al permesso di costruire convenzionato.

4. Il cambio d'uso degli edifici ricettivi esistenti indicati nel comma 1, lettera c), numero 2), è ammesso se è conforme alla destinazione di zona prevista dal PRG, fino ad un incremento volumetrico massimo del 15 per cento dei limiti stabiliti dagli indici urbanistici fissati dal PRG. E' fatta salva l'applicazione degli incentivi volumetrici previsti per l'adozione di tecniche di edilizia sostenibile, ai sensi dell'articolo 86 della legge urbanistica provinciale 2008.

5. Per la realizzazione degli interventi di riqualificazione previsti da quest'articolo il permesso di costruire è subordinato al parere della CPC.

Art. 110

Riqualificazione di un insieme di edifici o di aree urbane insediate

1. Nelle aree specificamente destinate all'insediamento all'esterno degli insediamenti storici anche di carattere sparso è ammessa la ristrutturazione urbanistica che interessa più edifici e le relative aree pertinenziali, individuati dagli accordi urbanistici previsti dall'articolo 25.

2. Per la realizzazione degli interventi di recupero previsti da quest'articolo è riconosciuto un incremento di volumetria del 20 per cento rispetto al volume ammesso dal PRG se questi interventi:

- a) sono finalizzati alla riqualificazione architettonica e insediativa dell'ambito individuato dall'accordo;
- b) prevedono la destinazione residenziale, anche per soddisfare il fabbisogno abitativo;
- c) prevedono il miglioramento delle dotazioni di servizi e attrezzature pubbliche;
- d) prevedono il miglioramento dell'accessibilità alle aree insediate;
- e) prevedono l'integrazione di funzioni compatibili con la residenza, quali servizi, attività ricettive, commerciali e artigianali di servizio.

3. Il volume previsto sull'area, comprensivo dell'incremento di volume previsto dal comma 2, può essere parzialmente riconosciuto a titolo di credito edilizio, definito ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 6, e trasferito su altre aree destinate a insediamento, diverse dagli insediamenti storici. In ragione di questi crediti edilizi è consentito superare gli indici di zona nella misura massima del 30 per cento della superficie utile lorda o del volume ammessi dal PRG. Il credito può essere utilizzato eventualmente anche per la sopraelevazione di un piano, anche se ciò comporta il superamento dell'altezza massima fissata dal PRG per la destinazione di zona dell'area di arrivo.

4. Con l'accordo urbanistico sono individuati gli edifici e gli ambiti da riqualificare, sono accertati i volumi esistenti, stabiliti gli incrementi volumetrici e gli eventuali crediti edilizi e le relative aree di arrivo. L'accordo può prevedere che gli edifici possono essere demoliti e ricostruiti in tempi diversi. Ai crediti edilizi si applica l'articolo 27, comma 7.

5. Gli accordi urbanistici previsti da quest'articolo possono essere sottoscritti anche con società di trasformazione urbana costituite ai sensi delle norme sull'ordinamento degli enti locali, finalizzate a progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana attraverso un'attività di acquisizione preventiva degli immobili interessati dall'intervento, sia pubblici che privati, di trasformazione e di commercializzazione degli stessi.

Art. 111

Riqualificazione di edifici dismessi e degradati

1. Per la riqualificazione paesaggistica è possibile la demolizione di edifici dismessi e degradati o incongrui, previo accertamento del volume o della superficie utile lorda esistenti da parte del comune, con inserimento in un apposito registro.

2. Il volume o la superficie individuati ai sensi del comma 1 possono essere utilizzati anche dopo la loro demolizione con le modalità della categoria d'intervento della ristrutturazione edilizia.

3. Al di fuori del caso previsto dal comma 2, può essere prevista la rilocalizzazione del volume o della superficie utile lorda mediante un accordo urbanistico che determina:

- a) il credito edilizio definito ai sensi dell'articolo 27, comma 3;
- b) le modalità di ripristino dell'area.

4. Agli accordi urbanistici previsti da quest'articolo si applica l'articolo 110, comma 5.

5. La Provincia promuove gli interventi del comma 1 attraverso il fondo per il paesaggio.

Capo II

Disposizioni per le aree agricole

Art. 112

Edificazione nelle aree destinate all'agricoltura

1. Nelle aree destinate all'agricoltura dagli strumenti di pianificazione territoriale possono collocarsi solo attività produttive agricole esercitate professionalmente, con i relativi impianti, strutture e infrastrutture, secondo quanto previsto dal PUP. L'eventuale realizzazione di un edificio a uso abitativo è ammessa nel rispetto di quanto previsto dalle norme di attuazione del PUP per le aree agricole.

2. Secondo quanto previsto dalle norme di attuazione del PUP, il regolamento urbanistico-edilizio provinciale stabilisce i casi e le condizioni in cui è consentita la realizzazione di un'ulteriore unità abitativa, nell'ambito della medesima impresa agricola, per garantire la continuità gestionale, anche in presenza di ricambi generazionali, e per l'utilizzazione di fabbricati esistenti come foresterie per i lavoratori stagionali.

3. Nelle aree destinate all'agricoltura dal PRG, con esclusione delle destinazioni a bosco, a pascolo e improduttivo, la densità fondiaria può essere calcolata utilizzando tutti gli appezzamenti componenti l'azienda agricola ed effettivamente utilizzati o utilizzabili, quando ricadono in un unico ambito comunale oppure sul territorio di più comuni limitrofi. In questo caso si considerano limitrofi anche i comuni non direttamente confinanti, ma che sono separati al massimo dal territorio di un altro comune. Nel caso di aziende a prevalente indirizzo zootecnico le aree a pascolo possono essere utilizzate per il calcolo della densità fondiaria. Se sono utilizzate anche aree ricadenti in un comune limitrofo, ai sensi di questo comma, la densità fondiaria è calcolata in base all'indice edilizio stabilito dal PRG del comune dove è realizzato l'intervento. In questo caso il comune competente, prima di rilasciare il permesso di costruire, acquisisce il nulla osta dei comuni confinanti.

4. La disciplina delle aree agricole di pregio da parte delle norme di attuazione del PUP e la corrispondente disciplina definita nel PRG si applica alle aree boscate oggetto di trasformazione in aree agricole sulla base dell'autorizzazione della competente autorità forestale, anche se queste aree non sono state ancora recepite

dal PRG attraverso adeguamento cartografico o con variante.

5. Non può essere mutata la destinazione d'uso degli edifici realizzati ai sensi dei commi 1 e 2. Il vincolo di destinazione agricola degli edifici aziendali e di quelli a uso abitativo dell'imprenditore agricolo, realizzati ai sensi dei commi 1 e 2, è inserito in un apposito registro comunale ad avvenuta presentazione della dichiarazione di ultimazione dei lavori e prima del rilascio del certificato di agibilità, con riferimento alle particelle edificiali e alle eventuali porzioni materiali oggetto del titolo edilizio. Nel registro sono inserite le aree delle quali è stata utilizzata la densità fondiaria ai sensi del comma 2, con allegati i relativi estratti tavolari e i fogli di possesso prodotti dagli interessati, e degli edifici realizzati nelle aree destinate all'agricoltura per l'esercizio dell'attività agricola od oggetto del vincolo. Il vincolo decade a seguito della trasformazione urbanistica dell'area agricola su cui ricade l'edificio, nei casi ammessi dalle norme di attuazione del PUP. A seguito della decadenza del vincolo, il comune aggiorna il registro comunale.

6. Nelle aree destinate all'agricoltura dagli strumenti di pianificazione territoriale la realizzazione, da parte di soggetti che non esercitano l'attività agricola in forma imprenditoriale, di manufatti funzionali alla coltivazione del fondo o alla manutenzione ambientale, di limitate dimensioni, ai sensi delle norme di attuazione del PUP relative alla aree agricole, è subordinata al rispetto dei limiti dimensionali e dei criteri generali stabiliti dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale, tenuto conto dell'estensione delle superfici coltivate e dell'orientamento colturale prevalente, ed è subordinata, inoltre, alla reversibilità dell'intervento e al ripristino dell'area nel caso di dismissione dell'attività agricola.

7. Nelle aree destinate all'agricoltura dagli strumenti di pianificazione territoriale sono ammessi, oltre ai maneggi, anche i ricoveri e i rifugi per gli animali d'affezione e gli altri ricoveri di animali in genere, non destinati all'esercizio dell'attività agricola.

8. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio per la realizzazione d'interventi in aree destinate a insediamento, individuate dai PTC o dai PRG mediante la riduzione di aree agricole di pregio e la relativa compensazione, ai sensi delle norme di attuazione del PUP, è subordinato:

- a) alla redazione di un progetto unitario che preveda, contestualmente, l'idonea infrastrutturazione e l'apprestamento per consentire la coltivazione delle aree individuate per la compensazione prevista dalle norme di attuazione del PUP, in seguito alla loro acquisizione sulla base di un titolo idoneo ai sensi dell'articolo 81, comma 1;
- b) alla stipula di una convenzione fra i richiedenti e le comunità o i comuni interessati, con la quale sono stabilite le condizioni, le modalità e i termini da osservare per la realizzazione degli interventi d'infrastrutturazione e di apprestamento delle aree individuate per la compensazione prevista dalle norme di attuazione del PUP, compresa la realizzazione di eventuali barriere vegetali in corrispondenza dell'area oggetto di insediamento, assistita da idonee garanzie finanziarie o di altra natura determinate dalla comunità o dal comune.

9. Il rilascio del titolo edilizio per la realizzazione di interventi destinati all'esercizio dell'attività agrituristica, ai sensi delle disposizioni provinciali in materia, è subordinato all'accertamento dell'iscrizione del richiedente nell'elenco provinciale degli idonei all'esercizio dell'attività agrituristica.

10. Nel caso di opere pubbliche o d'interesse pubblico da realizzare in aree individuate dai PTC o dai PRG mediante la riduzione di aree agricole di pregio e la relativa compensazione, per le quali è esperibile la procedura espropriativa ai sensi delle leggi in materia, l'approvazione del progetto unitario per la realizzazione degli interventi, l'idonea infrastrutturazione e l'apprestamento delle aree ai sensi del comma 8 costituiscono titolo per l'espropriazione delle aree che formano oggetto di

compensazione. In alternativa all'espropriazione si può fare ricorso alla compensazione urbanistica ai sensi dell'articolo 27.

11. Nelle aree destinate all'agricoltura gli edifici esistenti con destinazione diversa da quella agricola o dismessi, anche parzialmente, dall'attività agricola alla data di entrata in vigore della legge urbanistica provinciale 2008 possono formare oggetto degli interventi di recupero definiti dall'articolo 77, comma 2, e degli interventi di cui all'articolo 77, comma 1, lettera f), di realizzazione di manufatti di natura pertinenziale e di limitati ampliamenti per garantirne la funzionalità, nei limiti previsti dai PRG.

Art. 113

Apertura di strade in zone agricole o silvo-pastorali

1. L'apertura di nuove strade in zone agricole o silvo-pastorali è consentita al solo fine di permettere l'accesso ai terreni per i lavori necessari alla conduzione del fondo e per il trasporto dei prodotti. Queste strade non devono avere una larghezza superiore a tre metri utili, fatto salvo quanto previsto dalla specifica disciplina provinciale in materia di strade forestali.

Art. 114

Disposizioni in materia di impianti di biogas in aree agricole

1. Nelle aree destinate all'agricoltura dagli strumenti di pianificazione territoriale è ammessa la realizzazione da parte di imprenditori agricoli, singoli o associati, anche in forma di consorzio, di impianti per la produzione di biogas, mediante il recupero e il trattamento di residui zootecnici e agricoli, purché questi impianti svolgano una funzione accessoria e strumentale rispetto all'attività principale di allevamento zootecnico e siano previsti dal PRG. In assenza di specifica previsione del PRG la realizzazione degli impianti può essere autorizzata dal comune mediante il rilascio del permesso di costruire in deroga, previo nulla osta della Giunta provinciale, ai sensi dell'articolo 98.

2. Gli impianti devono essere alimentati con l'utilizzo prevalente di effluenti zootecnici prodotti dall'azienda. A tal fine gli effluenti zootecnici rappresentano almeno il 70 per cento del materiale che alimenta l'impianto. La parte residua di materiale è costituita solo da altre biomasse vegetali derivanti dall'attività dell'azienda o prodotte da aziende agricole localizzate nello stesso contesto territoriale. La distribuzione nel suolo del digestato avviene nel rispetto delle disposizioni stabilite da quest'articolo e dalle norme di attuazione del piano provinciale di risanamento delle acque.

3. Per l'acquisizione del titolo abilitativo edilizio per la realizzazione degli impianti previsti dal comma 1 il richiedente produce un'apposita relazione tecnica, con la descrizione delle modalità di funzionamento degli impianti e della loro alimentazione. La relazione tecnica evidenzia la sussistenza delle condizioni previste dal comma 2.

4. Fermo restando quanto stabilito da quest'articolo la Giunta provinciale definisce:

- a) i limiti dimensionali degli impianti;
- b) ulteriori criteri relativi alla localizzazione degli impianti;
- c) specifiche condizioni per la realizzazione, la gestione - comprese le modalità di distribuzione del digestato - e il controllo degli impianti;
- d) il contesto territoriale di provenienza delle biomasse vegetali.

Art. 115

Disposizioni in materia di stoccaggi e impianti per attività silvo-colturali in aree agricole

1. Nelle aree destinate all'agricoltura dagli strumenti di pianificazione territoriale, diverse dalle aree agricole di pregio disciplinate dalle norme di attuazione del PUP, sono ammessi lo stoccaggio, la lavorazione o la trasformazione di legname grezzo e i depositi per il ricovero di macchinari e attrezzature per il taglio, l'esbosco e l'allestimento del legname, se ricorrono le seguenti condizioni:

- a) si tratta di attività e interventi strumentali alle attività silvo-colturali svolte da soggetti iscritti nell'elenco provinciale delle imprese forestali previsto dall'articolo 61 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007;
- b) le attività di lavorazione e di trasformazione sono svolte con macchinari mobili;
- c) gli interventi sono realizzati nel rispetto delle caratteristiche tecniche e dei limiti dimensionali stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, in modo da salvaguardare la prevalente destinazione colturale delle aree e di assicurare la reversibilità dell'intervento e il ripristino delle aree nel caso di dismissione dell'attività di stoccaggio, lavorazione o trasformazione.

2. In ogni caso è escluso, nelle aree destinate all'agricoltura, l'insediamento di manufatti per la lavorazione e la trasformazione delle biomasse legnose destinati ad attività produttive, fatta salva la disciplina provinciale vigente concernente gli impianti di biogas o di compostaggio. Agli stoccaggi di legname grezzo si applica l'articolo 62, comma 3, della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007.

3. Il rilascio del titolo edilizio per la realizzazione degli interventi previsti dal comma 1 è subordinato all'autorizzazione della sottocommissione della CUP, anche per i profili paesaggistici.

Art. 116

Banca della terra

1. Al fine di valorizzare il patrimonio agricolo-forestale, di promuovere i processi di ricomposizione e riordino fondiario, di recuperare ad uso produttivo le superfici agricole e forestali abbandonate, incolte o sottoutilizzate, anche per incentivare l'insediamento dell'imprenditoria agricola e, in particolare dei giovani imprenditori, nonché al fine di favorire la salvaguardia del territorio e del paesaggio, è istituita la Banca della terra.

2. La Banca della terra consiste in un inventario, strutturato a partire dal SIAT, dei terreni pubblici e dei terreni privati che i proprietari hanno dichiarato disponibili per la temporanea assegnazione ai soggetti che ne fanno richiesta per il perseguimento delle finalità del comma 1.

3. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, definisce i criteri e le modalità per la costituzione, il funzionamento e la gestione della Banca della terra, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.

Capo III

Disposizioni per le aree produttive del settore secondario

Art. 117

Disposizioni in materia di permesso di costruire e SCIA in aree produttive del settore secondario

1. Il rilascio del titolo edilizio per la realizzazione di interventi in aree destinate dagli strumenti urbanistici a insediamenti produttivi del settore secondario è subordinato all'accertamento in capo al richiedente delle attività ammesse in queste

aree e alla stipula di una convenzione fra il comune e il proprietario dell'area, se è un soggetto diverso dal richiedente. La convenzione stabilisce le condizioni e i termini da osservare per l'insediamento nei fabbricati delle imprese che hanno titolo per esercitare l'attività ammessa dal PRG, ed è assistita da idonee garanzie finanziarie o di altra natura determinate dal comune. Con propria deliberazione la Giunta provinciale può adottare direttive per l'applicazione di questo comma.

2. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio per realizzare, anche con il solo cambio d'uso degli edifici esistenti, unità residenziali nelle aree produttive del settore secondario di livello provinciale e locale è ammesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite ai sensi delle norme di attuazione del PUP. Ai sensi delle norme di attuazione del PUP, inoltre, il regolamento urbanistico-edilizio provinciale definisce i casi e le condizioni per consentire l'eventuale realizzazione di un'ulteriore unità abitativa nell'ambito della medesima impresa per garantirne la continuità gestionale, anche in presenza di ricambi generazionali.

Art. 118

Attività ammesse nelle aree produttive del settore secondario

1. Nelle aree produttive del settore secondario sono ammesse le attività previste dalle norme di attuazione del PUP. In queste aree, inoltre, sono ammessi, anche senza specifica previsione urbanistica, servizi e impianti di interesse collettivo, strutture di servizio comuni agli insediamenti quali parcheggi pertinenziali, zone per la logistica, mense aziendali, strutture per attività di formazione professionale.

2. Nelle aree produttive del settore secondario di livello provinciale le attività industriali e artigianali di cui all'articolo 33, comma 1, delle norme di attuazione del PUP, se il procedimento di valutazione di impatto ambientale si è concluso positivamente e ha accertato la necessità di superare i parametri edilizi in ragione della tipologia dei processi produttivi previsti, il comune rilascia il titolo edilizio anche in deroga ai parametri edilizi fissati dagli strumenti di pianificazione territoriale, senza ricorso alla procedura di deroga prevista dagli articoli 97 e 98.

3. Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale esistenti, ai sensi delle norme di attuazione del PUP, sono ammesse, oltre alle attività previste dal comma 1, le attività terziarie che per dimensione insediativa, infrastrutture di pertinenza e per carico urbanistico richiedono rilevanti spazi e volumi, quali attività di servizio, uffici, palestre, attività ludico-ricreative, strutture per manifestazioni musicali, sportive ed espositive. Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale è ammesso il commercio all'ingrosso.

4. Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale aventi carattere multifunzionale sono ammesse le attività commerciali individuate dai criteri previsti dalla legge provinciale sul commercio 2010.

Capo IV

Disposizioni per le aree turistico-ricettive

Art. 119

Disposizioni per le aree turistico-ricettive

1. Negli esercizi alberghieri e nelle strutture ricettive all'aperto la realizzazione dell'alloggio del gestore e di camere per il personale sono ammessi nei limiti strettamente necessari per garantire una gestione efficiente dell'esercizio alberghiero e della struttura ricettiva all'aperto. A tal fine, per quanto riguarda l'alloggio del gestore è

ammesso solamente un alloggio per impresa, nel limite complessivo di 200 metri quadrati di superficie utile lorda.

2. Il regolamento urbanistico-edilizio provinciale stabilisce i casi e le condizioni in cui è consentita la realizzazione di un'ulteriore unità abitativa, nell'ambito del medesimo esercizio alberghiero o della medesima struttura ricettiva all'aperto, per garantirne la continuità gestionale, anche in presenza di ricambi generazionali. Disciplina inoltre le superfici ammesse per le camere per il personale, in rapporto alle dimensioni dell'albergo e al numero di dipendenti e collaboratori.

3. Il regolamento urbanistico-edilizio provinciale stabilisce gli interventi ammessi nelle aree sciabili, per lo svolgimento degli sport invernali, nei limiti di quanto previsto dalle norme di attuazione del PUP. Al di fuori delle aree sciabili sono consentite, nei limiti di quanto previsto dalle norme di attuazione del PUP, strutture e infrastrutture funzionali alla realizzazione e gestione di piste per la pratica dello sci da fondo e per lo slittino.

Titolo VI *Disposizioni finali*

Capo I *Disposizioni transitorie*

Art. 120

Adeguamento degli strumenti di pianificazione e dei regolamenti edilizi comunali a questa legge, al regolamento urbanistico-edilizio provinciale e alla disciplina attuativa di questa legge

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, comma 6, le disposizioni contenute in questa legge e nel regolamento urbanistico-edilizio provinciale, e la disciplina attuativa di questa legge, prevalgono sulle disposizioni difformi contenute nei regolamenti edilizi comunali, nei PTC e nei PRG.

2. Le disposizioni del PTC e del PRG in contrasto con le disposizioni di questa legge, del regolamento urbanistico-edilizio provinciale e della disciplina attuativa di questa legge cessano di applicarsi, quando queste ultime disposizioni sono idonee ad essere applicate direttamente in quanto non necessitano di una disciplina attuativa o di un adeguamento degli strumenti di pianificazione con il procedimento di variante, secondo quanto previsto dagli articoli 121, 122 e 123.

3. Le disposizioni dei regolamenti edilizi comunali in contrasto con questa legge, con le disposizioni del regolamento urbanistico-edilizio provinciale e con la disciplina attuativa di questa legge cessano di applicarsi. Analogamente cessano di applicarsi le disposizioni dei regolamenti edilizi che disciplinano aspetti non demandati al regolamento edilizio comunale ai sensi dell'articolo 75.

4. Le previsioni del PTC e del PRG non disapplicate ai sensi del comma 2 sono adeguate in occasione della prima variante successiva alla data a decorrere dalla quale le disposizioni di questa legge, del regolamento urbanistico-edilizio provinciale e la disciplina attuativa di questa legge sono applicate, ai sensi delle disposizioni transitorie di questa legge. Analogamente, i regolamenti edilizi comunali sono adeguati alle previsioni del regolamento urbanistico-edilizio provinciale e dell'articolo 75 entro la data individuata dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale. Fino all'adeguamento continuano ad applicarsi le disposizioni dei regolamenti edilizi e le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale vigenti. L'adeguamento è un atto obbligatorio.

5. Per l'applicazione dei commi 3 e 4, il regolamento urbanistico-edilizio provinciale individua specificamente le sue disposizioni che non possono essere applicate in assenza dell'adeguamento degli strumenti di pianificazione con il

procedimento di variante, e può dettare disposizioni transitorie relative all'applicazione di quest'articolo.

Art. 121

Disposizioni transitorie in materia di pianificazione e tutela del paesaggio

1. Le disposizioni di questa legge si applicano a decorrere dalla sua data di entrata in vigore, salvo quanto diversamente disposto da quest'articolo o da altre disposizioni di questa legge.

2. Le disposizioni di questa legge che, per la loro attuazione, rinviano al regolamento urbanistico-edilizio provinciale o a deliberazioni della Giunta provinciale si applicano a decorrere dalla data stabilita da questo regolamento o da queste deliberazioni.

3. Fino alla data individuata dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale, per la disciplina delle materie in esso contenute si applicano le corrispondenti disposizioni del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg, concernente "Disposizioni regolamentari di attuazione della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)", e degli altri regolamenti e deliberazioni attuativi della legge urbanistica provinciale 2008, o richiamati da quest'ultima.

4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge le comunità e le amministrazioni comunali procedono alla nomina delle CPC e delle CEC secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 9.

5. Entro due mesi dalla data di stipula della convenzione di costituzione della gestione associata, prevista dall'articolo 9 bis della legge provinciale n. 3 del 2006, le amministrazioni comunali procedono alla nomina della CEC secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 6.

6. A seguito dell'approvazione del PUP o di sue varianti, gli strumenti di pianificazione territoriale diversi dal PUP sono adeguati in sede di adozione della prima variante allo strumento urbanistico da parte delle comunità o dei comuni. Il PUP individua tra le proprie disposizioni quelle che prevalgono sugli strumenti di pianificazione territoriale vigenti e non adeguati, con conseguente cessazione dell'applicazione delle previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale contrastanti.

7. Fino all'approvazione della carta di sintesi della pericolosità prevista dall'articolo 22 le condizioni stabilite per la demolizione e la ricostruzione di edifici esistenti in aree ad elevata pericolosità ai sensi dell'articolo 2, comma 5, dell'allegato B della legge provinciale n. 7 del 2003, si intendono soddisfatte se sono osservate le corrispondenti disposizioni previste dall'articolo 16, comma 1, lettera f), dell'allegato del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 2006.

8. L'articolo 24, comma 9, e l'articolo 59, comma 4, si applicano anche ai PRG vigenti alla data di entrata in vigore di questa legge, anche in deroga alle previsioni degli stessi, limitatamente alla categoria funzionale dei servizi e delle attrezzature pubbliche, prevista dall'articolo 24, comma 8, lettera g), nel rispetto degli standard urbanistici determinati ai sensi dell'articolo 59 o ai sensi del comma 3.

9. In relazione a quanto disposto dall'articolo 23, comma 6, nel caso di fusione in un comune unico, fino all'adozione del PRG del comune unico continua ad applicarsi il PTC della comunità vigente alla data della fusione.

10. La perequazione urbanistica di cui all'articolo 26 si applica anche agli immobili ricadenti in aree a penalità media, esistenti alla data di approvazione della carta di sintesi della pericolosità prevista dall'articolo 22.

11. Gli articoli 32, 33, 34 e 35, in materia di adozione, di varianti e di stralci del PTC, si applicano anche ai procedimenti di adozione del PTC, delle relative varianti e

degli stralci del PTC in corso alla data di entrata in vigore di questa legge, allo stato del procedimento in cui si trovano. Sono tuttavia fatti salvi gli accordi quadro di programma sottoscritti ai sensi dell'articolo 22 della legge urbanistica provinciale 2008 prima della data di entrata in vigore di questa legge. Sono fatti salvi, inoltre, i piani stralcio al PTC approvati ai sensi dell'articolo 25 bis della legge urbanistica provinciale 2008; a questi piani è riconosciuta efficacia conformativa a decorrere dalla data di entrata in vigore di questa legge.

12. Gli articoli 37, 38 e 39 si applicano anche ai procedimenti di adozione del PRG e relative varianti al PRG in corso alla data di entrata in vigore di questa legge, allo stato del procedimento in cui si trovano. Il termine di decadenza di novanta giorni previsto dall'articolo 37, comma 5, per l'integrazione degli atti di piano si applica ai procedimenti in corso solo per le richieste di integrazione successive alla data di entrata in vigore di questa legge. Se i lavori della conferenza di pianificazione sono già iniziati alla data di entrata in vigore di questa legge, la verifica di compatibilità delle previsioni concernenti i nuovi insediamenti industriali insalubri prevista dall'articolo 37, comma 6, è compiuta in sede di approvazione del PRG da parte della Giunta provinciale.

13. Alle previsioni dei piani relativi al patrimonio edilizio tradizionale montano, approvati ai sensi dell'articolo 61 della legge urbanistica provinciale 2008 prima dell'entrata in vigore di questa legge, che contengono disposizioni per l'utilizzo a fini abitativi permanenti dei manufatti del patrimonio edilizio tradizionale montano, si applica l'articolo 57 della legge urbanistica provinciale 2008.

14. In relazione alla durata e all'efficacia degli strumenti di pianificazione del territorio previsti dall'articolo 45, il termine decennale di efficacia delle previsioni dei PRG che prevedono l'adozione di un piano attuativo d'iniziativa pubblica e mista pubblico-privata si applica alle previsioni di piano adottate dopo la data di entrata in vigore di questa legge. Con riferimento all'efficacia delle previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale vigenti alla data di entrata in vigore di questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti disposizioni della legge urbanistica provinciale 2008, anche se abrogate. Le previsioni dei PRG di piani d'iniziativa privata vigenti alla data di entrata in vigore di questa legge non sono soggette a decadenza.

15. Nel caso di vincoli preordinati all'espropriazione ai sensi dell'articolo 48, già previsti dai PRG vigenti o adottati alla data di entrata in vigore di questa legge, il termine per la ripianificazione, individuato dall'articolo 48, comma 3, decorre:

- a) dalla data di scadenza del vincolo preordinato all'esproprio o di scadenza del periodo di reiterazione del vincolo, se successivi alla data di entrata in vigore di questa legge;
- b) dalla data di entrata in vigore di questa legge, se il vincolo o la reiterazione sono già scaduti alla medesima data.

16. L'articolo 51, relativo al procedimento di formazione dei piani attuativi, si applica anche ai procedimenti di adozione dei piani in corso alla data di entrata in vigore di questa legge, allo stato del procedimento in cui si trovano.

17. L'efficacia decennale dei piani, prevista dall'articolo 54, comma 1, vigenti alla data di entrata in vigore di questa legge decorre dalla data della loro approvazione, se intervenuta dopo la data di entrata in vigore della legge urbanistica provinciale 2008. La previsione dell'articolo 54, comma 2, relativa alla possibilità di realizzare gli interventi edilizi, anche dopo la scadenza del termine indicato dal comma 1 del medesimo articolo, solo se sono stati assolti dal privato gli obblighi derivanti dalla convenzione, si applica ai piani attuativi approvati successivamente alla data di entrata in vigore di questa legge.

18. Agli strumenti pianificatori attuativi approvati ai sensi della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), continuano ad

applicarsi le norme della legge provinciale n. 22 del 1991, anche se abrogate. Se alla data di entrata in vigore della presente legge non è stata data attuazione, in tutto o in parte, ai piani in questione, le amministrazioni comunali favoriscono l'applicazione degli accordi urbanistici previsti dall'articolo 25.

19. Le disposizioni dell'articolo 112, comma 5, relative al mutamento di destinazione d'uso si applicano agli edifici realizzati dopo la data di entrata in vigore di questa legge. Agli edifici realizzati anteriormente a tale data continua ad applicarsi l'articolo 62 della legge urbanistica provinciale 2008, ancorché abrogato.

20. In relazione alla disciplina degli standard urbanistici prevista dall'articolo 59, fino alla data individuata dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale il PTC può aggregare gli standard previsti e ridefinirne le quantità in relazione alle necessità del contesto in cui l'intervento si colloca, al tipo d'intervento e alle esigenze funzionali della comunità. Fino alla data individuata dalla deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'articolo 59, comma 2, che definisce i limiti di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati e dai confini di proprietà, continua ad applicarsi la deliberazione adottata alla data di entrata in vigore di questa legge che ha un analogo oggetto.

21. In relazione alla disciplina degli spazi per parcheggi contenuta nell'articolo 60, per le attrezzature individuate dall'articolo 60, comma 4, esistenti alla data di entrata in vigore di questa legge è fatto salvo l'assetto delle disponibilità di parcheggi esistente alla medesima data. Alle stesse attrezzature esistenti al 29 dicembre 2011 continua ad applicarsi l'articolo 59, comma 1 ter, della legge urbanistica provinciale 2008.

22. In relazione alla disciplina delle fasce di rispetto dell'articolo 61 continua ad applicarsi la deliberazione adottata alla data di entrata in vigore di questa legge che ha un analogo oggetto, fino alla data di approvazione della deliberazione della Giunta provinciale che definisce criteri, condizioni e limiti per la definizione e l'utilizzo delle fasce di rispetto stradali, o fino alla diversa data stabilita dalla deliberazione stessa.

23. Il termine di un anno previsto dall'articolo 67, comma 3, per la presentazione della domanda di permesso di costruire o della SCIA decorre dalla data di entrata in vigore di questa legge, se l'autorizzazione paesaggistica è stata rilasciata prima dell'entrata in vigore di questa legge ed è efficace.

Art. 122

Disposizioni transitorie in materia di edilizia e di recupero del patrimonio esistente

1. Le disposizioni in materia di categorie d'intervento e di titoli edilizi, salvo che non sia diversamente disposto da quest'articolo o da altre disposizioni di questa legge, sono immediatamente applicabili dalla data di entrata in vigore di questa legge e prevalgono sulle disposizioni contenute nei regolamenti edilizi comunali e nelle norme attuative dei PRG incompatibili, che cessano di applicarsi.

2. Alle domande di concessione edilizia già presentate alla data di entrata in vigore di questa legge continuano ad applicarsi le disposizioni della legge urbanistica provinciale 2008 che regolano il procedimento di rilascio del titolo edilizio, anche se abrogate, e dei regolamenti edilizi comunali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Alle domande di concessione edilizia e alle SCIA già presentate alla data di entrata in vigore di questa legge continuano ad applicarsi le disposizioni della legge urbanistica provinciale 2008, delle relative disposizioni attuative e dei regolamenti edilizi o provvedimenti comunali in materia di contributo di concessione, anche se abrogati.

4. Per le concessioni edilizie già rilasciate alla data di entrata in vigore di questa legge e per le SCIA già presentate alla medesima data si applicano le disposizioni della legge urbanistica provinciale 2008, anche se abrogate, dei PRG e dei

regolamenti edilizi comunali vigenti alla data di entrata in vigore di questa legge, a condizione che i lavori siano iniziati, ai sensi dell'articolo 83, comma 3, della presente legge. Si applicano immediatamente, alla data di entrata in vigore di questa legge, le disposizioni sulle varianti di cui all'articolo 92.

5. Fino alla definizione da parte del regolamento edilizio comunale del contributo di costruzione, si applica il contributo del 5 per cento del costo medio di costruzione determinato ai sensi dell'articolo 87, comma 3, lettera d), per gli interventi di recupero individuati dall'articolo 77, comma 2, e il contributo del 20 per cento del medesimo costo, per gli interventi di nuova costruzione previsti dall'articolo 77, comma 1, lettera g).

6. Fino all'approvazione della deliberazione prevista dall'articolo 87, comma 4, che definisce i requisiti di idoneità dell'alloggio, si applica la deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 4 della legge provinciale n. 21 del 1992.

7. Il comma 1 dell'articolo 101 si applica alle domande di annullamento presentate successivamente alla data di entrata in vigore di questa legge. Alle domande presentate prima dell'entrata in vigore di questa legge continua ad applicarsi l'articolo 139 della legge urbanistica provinciale 2008 ancorché abrogato.

8. Il procedimento previsto dall'articolo 106 si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore di questa legge per gli interventi riguardanti edifici soggetti a risanamento conservativo che presentano condizioni statiche tali da non consentirne il recupero nel rispetto delle condizioni previste dalle norme urbanistiche per la tipologia d'intervento, se non è stato espresso il parere della struttura provinciale competente in materia urbanistica. In questi casi è acquisito il parere della CPC o l'autorizzazione paesaggistica, se richiesta. La domanda di permesso di costruire è presentata, assieme alla perizia statica, prima di qualsiasi intervento sulle parti strutturali dell'edificio.

Art. 123

Altre disposizioni transitorie

1. In sede di trattazione di varianti al PUP vigente alla data di entrata in vigore di questa legge il Consiglio provinciale, oltre agli ordini del giorno, può approvare specifici atti d'indirizzo. Questi atti d'indirizzo sono trattati con le procedure previste dal regolamento interno del Consiglio provinciale e impegnano la Giunta provinciale nell'elaborazione degli strumenti di pianificazione provinciale previsti dalle norme di attuazione del PUP.

2. Gli atti d'indirizzo previsti dal comma 1 impegnano la Giunta provinciale anche oltre la scadenza della legislatura in corso, in quanto costituiscono indirizzi a carattere generale o specifico, che stabiliscono anche priorità, tempi di realizzazione e indicazioni metodologiche. Se la Giunta provinciale, nell'elaborazione degli strumenti di pianificazione provinciale previsti dalle norme di attuazione del PUP, intende discostarsi, per chiare ragioni oggettive, da questi atti d'indirizzo, presenta al Consiglio provinciale una relazione che contiene le specifiche modificazioni degli indirizzi approvati dal Consiglio provinciale e la relativa motivazione. Entro trenta giorni il Consiglio provinciale, con gli strumenti previsti dal suo regolamento interno, discute la relazione e si pronuncia in merito. Decorso il termine la Giunta provinciale può comunque provvedere.

Capo II
Disposizioni attuative e modificative

Art. 124
Disposizioni attuative e abrogative

1. Entro otto mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge, sentito il Consiglio delle autonomie locali e la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, è adottato il regolamento urbanistico-edilizio provinciale che stabilisce le disposizioni per la sua attuazione. Il regolamento può prevedere norme transitorie per la prima applicazione della legge.

2. Dalla data di entrata in vigore di questa legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) legge urbanistica provinciale 2008, tranne l'articolo 57, gli articoli da 81 a 91 e da 123 a 138, l'articolo 149 bis, il comma 4 dell'articolo 151, il comma 1 dell'articolo 152, i commi 2 e 3 dell'articolo 153, gli articoli 154 e 155;
- b) articolo 113 della legge provinciale 24 luglio 2008, n. 10;
- c) legge provinciale 17 dicembre 2009, n. 17;
- d) articoli da 2 a 14, da 16 a 29 e da 32 a 36 della legge provinciale 3 marzo 2010, n. 4;
- e) legge provinciale 16 luglio 2010, n. 15;
- f) articolo 65 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
- g) articolo 80 della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9;
- h) articolo 21 della legge provinciale 28 marzo 2012, n. 4;
- i) articolo 54 della legge provinciale 2 maggio 2012, n. 8;
- j) articolo 5 della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10;
- k) articoli 28 e 30 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20;
- l) articoli 20, 21 e 22 della legge provinciale 7 dicembre 2012, n. 24;
- m) articoli 13, 14, 15 e 17 della legge provinciale 27 marzo 2013, n. 4;
- n) articolo 15 della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9;
- o) articolo 23 della legge provinciale 9 agosto 2013, n. 16;
- p) articolo 28 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19;
- q) legge provinciale 14 maggio 2014, n. 3, tranne gli articoli 22, 28, 32 e 35;
- r) articolo 53 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14.

Art. 125

Modificazione dell'articolo 17 quater decies della legge provinciale n. 3 del 2006

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 17 quater decies della legge provinciale n. 3 del 2006 è sostituita dalla seguente:

"b) il documento preliminare per l'elaborazione del piano territoriale della comunità;"

Art. 126

Modificazione dell'articolo 8 della legge provinciale sugli espropri 1993

1. Nel comma 3 bis dell'articolo 8 della legge provinciale sugli espropri 1993 le parole: "ai sensi dell'articolo 5, commi 4 e 5, della legge regionale 13 novembre 1985, n. 6 (Normativa del catasto fondiario e disciplina dei tipi di frazionamento)" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi della normativa regionale in materia di aggiornamento e di modifica delle mappe catastali".

Art. 127

Modificazioni dell'articolo 57 della legge urbanistica provinciale 2008

1. Nel comma 3 dell'articolo 57 della legge urbanistica provinciale 2008 le parole: "La deliberazione della Giunta provinciale è coerente con i parametri per il dimensionamento della residenza stabiliti dal piano urbanistico provinciale e determina il dimensionamento relativo alle nuove edificazioni e al mutamento d'uso delle costruzioni esistenti." sono sostituite dalle seguenti: "Ferma restando questa deliberazione della Giunta provinciale, nei comuni da essa individuati la previsione di aree per la realizzazione di alloggi per tempo libero e vacanze e i cambi di destinazione d'uso finalizzati alla realizzazione di tali alloggi sono disciplinati da quest'articolo."

2. Nel comma 3 dell'articolo 57 della legge urbanistica provinciale 2008, dopo le parole: "Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 12" sono inserite le seguenti: ", comma 7,".

3. Nel comma 3 dell'articolo 57 della legge urbanistica provinciale 2008, dopo le parole: "per il quale è chiesto il cambio di destinazione d'uso residenziale" sono inserite le seguenti: "; fino a quando il piano regolatore ha disciplinato il cambio di destinazione d'uso definendo la predetta percentuale, gli interventi sono comunque consentiti nella misura del 50 per cento. Il cambio di destinazione d'uso dev'essere conforme alla destinazione di zona stabilita dal piano regolatore generale ed è subordinato al vincolo di residenza ordinaria della rimanente parte di volume del medesimo edificio".

4. Dopo il comma 3 dell'articolo 57 della legge urbanistica provinciale 2008 è inserito il seguente:

"3 bis. Il dimensionamento determinato ai sensi di questo articolo fa esclusivo riferimento ai volumi edilizi e non può essere determinato con riferimento al numero di alloggi."

5. I commi 4 e 5 dell'articolo 57 della legge urbanistica provinciale 2008 sono abrogati.

6. Nel comma 6 dell'articolo 57 della legge urbanistica provinciale 2008 le parole: "La concessione edilizia o la denuncia d'inizio di attività" sono sostituite dalle seguenti: "Il permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio attività".

7. Nel comma 7 dell'articolo 57 della legge urbanistica provinciale 2008 le parole: "nei limiti stabiliti dal piano regolatore generale ai sensi del comma 3 e della lettera c) del comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti previsti da quest'articolo".

8. Alla fine del comma 7 dell'articolo 57 della legge urbanistica provinciale 2008 sono inserite le parole: "Il cambio d'uso, con o senza opere, per edifici da destinare ad alloggi per tempo libero e vacanze è subordinato al contributo di costruzione determinato nel 20 per cento del costo medio di costruzione."

9. Nel comma 8 dell'articolo 57 della legge urbanistica provinciale 2008 le parole: "Nell'ambito dei poteri di vigilanza attribuiti alla Provincia dal titolo VI essa effettua accertamenti sull'esecuzione dei controlli di competenza dei comuni." sono soppresse.

10. Nel comma 12 dell'articolo 57 della legge urbanistica provinciale 2008 le parole: ", nonché agli alloggi realizzati ai sensi dell'articolo 61, limitatamente a quelli che possono essere destinati a fini abitativi solamente in modo non permanente, ferma restando la possibilità di mutamento d'uso di tali alloggi nel rispetto dei vincoli previsti da questo articolo e dalle disposizioni speciali che li concernono" sono soppresse.

Art. 128

Modificazione dell'articolo 12 della legge provinciale 11 novembre 2005, n. 16, concernente "Modificazioni della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio). Disciplina della perequazione, della residenza ordinaria e per vacanze e altre disposizioni in materia di urbanistica"

1. Il comma 6 dell'articolo 12 della legge provinciale n. 16 del 2005 è abrogato.

Art. 129

Modificazione dell'articolo 36 ter 1 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali 1990), e della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997)

1. Alla fine del comma 3 dell'articolo 36 ter 1 della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990 sono inserite le seguenti parole: "Per le predette finalità e ove la convenzione lo preveda, le competenti strutture degli enti pubblici strumentali di cui l'Agenzia si può avvalere si considerano funzionalmente inserite nella struttura organizzativa di APAC che adegua in tal senso il proprio atto organizzativo; in tal caso il dirigente preposto alla struttura esercita, ai sensi del capo I del titolo III della legge sul personale della Provincia 1997, le funzioni spettanti all'APAC ed attribuite alla struttura medesima dal predetto atto organizzativo".

2. Nel comma 3 dell'articolo 12 quater della legge sul personale della Provincia 1997, dopo le parole: "di cinquantasei," sono inserite le seguenti: "fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 36 ter 1 della legge provinciale n. 23 del 1990,".

Art. 130

Disposizioni transitorie per l'applicazione dell'articolo 127

1. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, a decorrere dalla data di entrata in vigore di questa legge i comuni individuati nella deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'articolo 57, comma 3, della legge urbanistica provinciale 2008 non possono introdurre nei propri piani regolatori nuove previsioni edificatorie finalizzate ad alloggi per il tempo libero e vacanze, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 57, comma 3, della legge urbanistica provinciale 2008, nel testo modificato dalla presente legge.

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 57, comma 3, della legge urbanistica provinciale 2008, nel testo modificato dalla presente legge, le previsioni dei PRG relative al dimensionamento degli alloggi destinati a tempo libero e vacanze definite nel rispetto del dimensionamento massimo previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale e approvate prima della data di entrata in vigore della presente legge sulla base dell'articolo 57, comma 3, della legge urbanistica provinciale 2008, nel testo previgente, mantengono la loro efficacia se il dimensionamento è assegnato a specifiche previsioni insediative. Se invece il predetto dimensionamento è stato previsto dal PRG, ma non è stato assegnato a specifiche previsioni insediative, esso è ridotto della metà e il consiglio comunale determina l'utilizzo di tale dimensionamento, destinandolo ad alloggi per il tempo libero e vacanze, anche attraverso il cambio d'uso di alloggi esistenti alla data di entrata in vigore di questa legge e destinati, alla medesima data, a residenza ordinaria. In quest'ultimo caso, il cambio d'uso è subordinato al pagamento di una somma, determinata dal comune, pari al massimo al doppio del contributo di costruzione, determinato per la realizzazione di nuove

costruzioni ai sensi dell'articolo 87, comma 1. Questo comma si applica anche alle previsioni contenute in PRG adottati in via definitiva alla data di entrata in vigore di questa legge.

3. I comuni che alla data di entrata in vigore di questa legge non hanno individuato il dimensionamento degli alloggi destinati a tempo libero e vacanze sulla base dell'articolo 57, comma 3, della legge urbanistica provinciale 2008, nel testo previgente alla data di entrata in vigore della presente legge, possono provvedervi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dopo tale data si applica il comma 1. I contingenti sono individuati nella misura massima del 50 per cento di quelli possibili in base alla deliberazione della Giunta provinciale adottata ai sensi dell'articolo 57 della legge urbanistica provinciale 2008 nel testo previgente alla data di entrata in vigore della presente legge, e sono utilizzati secondo quanto previsto dal comma 2.

Art. 131

Modificazione dell'articolo 14 della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (legge provinciale sull'agriturismo 2001)

1. Il comma 2 dell'articolo 14 della legge provinciale sull'agriturismo 2001 è sostituito dal seguente:

"2. A decorrere dalla data di entrata in vigore di questo comma gli edifici destinati all'attività agrituristica, a seguito della perdita del requisito di connessione o in caso di forza maggiore che impedisca l'esercizio dell'attività agrituristica, sono vincolati all'uso agricolo ai sensi dell'articolo 112, comma 5, della legge provinciale per il governo del territorio 2015."

Art. 132

Modificazioni della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 (legge provinciale sui campeggi 2012)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 bis della legge provinciale sui campeggi 2012 è inserito il seguente:

"1 bis. L'allestimento degli alloggi previsti dal comma 1 è consentito solo nell'ambito della categoria funzionale e della destinazione di zona corrispondenti a quelle in cui, in base alla normativa vigente, possono essere collocate le strutture ricettive in cui gli alloggi sono inseriti."

2. Nel comma 2 dell'articolo 21 le parole: "o di disposizioni previste dal regolamento di esecuzione" sono sostituite dalle seguenti: "o delle norme dei regolamenti previsti dagli articoli 8 bis e 22".

Art. 133

Informazioni sull'attuazione della legge

1. La Giunta provinciale informa il Consiglio provinciale sull'attuazione di questa legge e i risultati ottenuti in termini di risparmio di consumo del suolo, riqualificazione dell'esistente e di valorizzazione del paesaggio. A tal fine, ogni tre anni, la Giunta provinciale presenta alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale una relazione che, in particolare, contiene risposte documentate ai seguenti quesiti:

- a) quali iniziative sono state attuate e con quali risultati in ordine all'individuazione dei beni ambientali e la loro inclusione negli elenchi previsti dall'articolo 65;
- b) quali sono le tipologie di interventi che hanno usufruito dei finanziamenti previsti dal fondo per la riqualificazione degli insediamenti storici e del paesaggio di cui

all'articolo 72;

- c) in che misura i finanziamenti previsti dall'articolo 72 hanno determinato la valorizzazione degli insediamenti storici nonché il recupero, la conservazione e la tutela del paesaggio;
- d) quali risultati sono stati ottenuti e quali criticità sono state riscontrate nell'attuazione delle misure per la riqualificazione urbana ed edilizia, con particolare riferimento alle attività previste dagli articoli 109, 110 e 111.

2. La competente commissione permanente del Consiglio provinciale, tenendo conto delle criticità emerse, può chiedere alla Giunta provinciale approfondimenti o specificazioni, in base ai dati e alle informazioni già a disposizione della Provincia; inoltre può concordare con la Giunta la revisione dei quesiti del comma 1 per le relazioni successive, la cadenza temporale della loro presentazione oppure il rinvio della presentazione.

3. La relazione prevista dal comma 1 è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio provinciale che ne concludono l'esame.

Capo III

Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore

Art. 134

Disposizioni finanziarie

1. Dall'applicazione di questa legge, fatto salvo quanto disposto dal comma 2, non derivano nuove o maggiori spese a carico del bilancio provinciale.

2. Con riferimento alle maggiori spese discrezionali derivanti dall'applicazione dell'articolo 13 di questa legge, esse sono assunte a valere sulle autorizzazioni di spesa già disposte sulle unità previsionali di base 90.10.170 (Spese discrezionali di parte corrente) e 90.10.270 (Spese discrezionali di parte capitale), secondo le modalità previste dalle direttive emanate dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 4 (Disposizioni per il contenimento e la razionalizzazione delle spese della Provincia) della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27.

Art. 135

Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 4 agosto 2015

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Ugo Rossi

LAVORI PREPARATORI

- Disegno di legge 1 giugno 2015, n. 87, d'iniziativa della giunta provinciale su proposta dell'assessore Carlo Daldoss, concernente "Legge provinciale per il governo del territorio".
- Assegnato alla terza commissione permanente il 1° giugno 2015.
- Parere favorevole della terza commissione permanente espresso il 22 giugno 2015.
- Approvato dal consiglio provinciale il 22 luglio 2015.

LEGGE PROVINCIALE 16 ottobre 2015, n. 16

Modificazioni della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007

(b.u. 20 ottobre 2015, n. 42, suppl. n. 3)

INDICE

Art. 1 - Modificazione dell'articolo 2 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007)

Art. 2 - Modificazione dell'articolo 5 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007

Art. 3 - Sostituzione dell'articolo 6 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007

Art. 4 - Sostituzione dell'articolo 7 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007

Art. 5 - Modificazioni dell'articolo 10 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007

Art. 6 - Modificazioni dell'articolo 22 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007

Art. 7 - Modificazione dell'articolo 23 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007

Art. 8 - Modificazioni dell'articolo 24 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007

Art. 9 - Modificazione dell'articolo 33 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007

Art. 10 - Modificazione dell'articolo 47 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007

Art. 11 - Modificazione dell'articolo 50 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007

Art. 12 - Modificazione dell'articolo 57 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007

Art. 13 - Modificazione dell'articolo 60 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007

Art. 14 - Modificazione dell'articolo 85 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007

Art. 15 - Modificazione dell'articolo 86 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007

Art. 16 - Modificazioni dell'articolo 96 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007

Art. 17 - Modificazione dell'articolo 97 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007

Art. 18 - Modificazioni dell'articolo 98 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007

Art. 19 - Modificazione dell'articolo 105 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007

Art. 20 - Modificazioni dell'articolo 106 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007

Art. 21 - Modificazioni dell'articolo 111 della legge provinciale sulle foreste e sulla

protezione della natura 2007

Art. 22 - Modificazione dell'articolo 114 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

promulga

la seguente legge:

Art. 1

*Modificazione dell'articolo 2 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11
(legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007)*

1. Dopo la lettera j) del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 è inserita la seguente:

"j bis) reticolo idrografico: insieme delle acque superficiali, a carattere permanente o temporaneo, quali laghi e specchi d'acqua, fiumi, torrenti, rivi, rogge, canali e fosse che, individuati e selezionati, costituiscono parte della rete idrografica prevista dall'articolo 8, comma 2, lettera c), dell'allegato B della legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 (Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale)."

Art. 2

*Modificazione dell'articolo 5 della legge provinciale sulle foreste
e sulla protezione della natura 2007*

1. Nel comma 3 dell'articolo 5 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 le parole: "nei piani forestali e montani previsti dall'articolo 6" sono sostituite dalle seguenti: "nel piano forestale e montano (PFM) previsto dall'articolo 6".

Art. 3

*Sostituzione dell'articolo 6 della legge provinciale sulle foreste
e sulla protezione della natura 2007*

1. L'articolo 6 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 è sostituito dal seguente:

"Art. 6

Piano forestale e montano

1. Il piano forestale e montano (PFM) è lo strumento di pianificazione settoriale predisposto dalla Provincia per i fini dell'articolo 1 e in applicazione delle linee guida previste dall'articolo 4.

2. Il PFM è basato sul sistema informativo forestale e montano previsto dall'articolo 5 ed è riferito all'intero territorio provinciale. Il PFM è articolato in elaborati che individuano in particolare:

- a) le aree a bosco e a pascolo come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b);
- b) gli eventuali indirizzi e criteri per attività, interventi e opere realizzabili sul territorio forestale e montano, per quanto non precisato da questa legge e dai suoi regolamenti;
- c) l'articolazione della superficie boscata in relazione alle diverse vocazioni del bosco;
- d) i boschi di pregio previsti dall'articolo 8, comma 2, lettera d), dell'allegato B della legge provinciale n. 5 del 2008 per la particolare funzione di protezione o per la valenza

paesaggistico-ambientale;

- e) la viabilità forestale e le altre infrastrutture di servizio al bosco, nei modi stabiliti dal regolamento;
- f) il reticolo idrografico del territorio provinciale, nonché l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici e le principali criticità sul reticolo idrografico e sui versanti;
- g) le piante monumentali e i siti di particolare valenza ambientale, naturalistica ed ecologica;
- h) gli ambiti particolarmente significativi legati alla conservazione della natura, quali corridoi o aree di particolare valore naturalistico e paesaggistico-ambientale.

3. Il PFM riporta inoltre le zone soggette agli incendi forestali, definite dal piano per la difesa dei boschi dagli incendi previsto dall'articolo 86.

4. Gli elaborati del PFM possono essere realizzati e aggiornati anche per stralci. Con regolamento sono definite le modalità di precisazione e interpretazione delle aree a bosco e a bosco di pregio.

5. La pianificazione delle attività di gestione dei patrimoni silvo-pastorali, della gestione e conservazione delle aree protette e la programmazione delle attività e degli interventi della Provincia per quanto riguarda la sistemazione idraulica e forestale, si realizzano in coerenza con il PFM attraverso gli strumenti previsti dal titolo V e dagli articoli 57, 85 e 86.

6. Ai fini dell'applicazione del vincolo idrogeologico disciplinato dal capo II del titolo III, anche in considerazione di quanto individuato ai sensi del comma 2, il PFM può fornire elementi per la valutazione del livello di fragilità del bacino e individuare dei criteri tecnici da applicare in situazioni particolari per la trasformazione del bosco in altre forme di utilizzazione del suolo nonché per gli interventi di natura compensativa.

7. Ai fini della gestione dei corsi d'acqua e dei laghi iscritti negli elenchi delle acque pubbliche nonché delle sistemazioni idrauliche e forestali, il PFM individua il reticolo idrografico di competenza esclusiva della Provincia, costituito dai corsi d'acqua e dai laghi iscritti nell'elenco delle acque pubbliche o intavolati al demanio idrico provinciale. Tale competenza può essere ridotta o estesa ad altri corsi d'acqua o parti del reticolo idrografico, nonché a fenomeni di dissesto ivi presenti, in relazione alla dimensione dei fenomeni, alla necessità di un approccio articolato per la loro gestione o alla diffusione e ricorrenza di interventi di sistemazione idraulica e forestale a cura della Provincia. Per i corsi d'acqua e i laghi così individuati sono attivate le procedure per la modifica, la cancellazione o l'iscrizione all'elenco delle acque pubbliche previsto dall'articolo 1 bis della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (legge provinciale sulle acque pubbliche 1976).

8. Il PFM è approvato dalla Giunta provinciale e ha validità fino all'approvazione del nuovo piano o di eventuali varianti. Il regolamento definisce i requisiti professionali per la redazione, le procedure di approvazione e di revisione del piano con le relative forme di partecipazione, assicurando in particolare il coinvolgimento dei comuni, delle comunità, dei proprietari, nonché l'acquisizione del parere del Consiglio delle autonomie locali.

9. I piani forestali e montani cui rinviano le leggi e i regolamenti provinciali in vigore s'intendono sostituiti dal piano forestale e montano (PFM) disciplinato da quest'articolo."

Art. 4

Sostituzione dell'articolo 7 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007

1. L'articolo 7 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 è sostituito dal seguente:

"Art. 7

Raccordo con la pianificazione territoriale

1. La pianificazione disciplinata da questa legge è predisposta in coerenza con il piano urbanistico provinciale e con il piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche.

2. Al tal fine il PFM definisce e aggiorna la delimitazione delle aree silvo-pastorali e dei boschi di pregio, nonché il reticolo idrografico e gli altri tematismi da inserire nel piano urbanistico provinciale, nel rispetto di quanto previsto dalle norme d'attuazione di quest'ultimo.

3. I parchi naturali provinciali e il Parco nazionale dello Stelvio concorrono alla redazione del PFM per l'ambito territoriale e per i tematismi di propria competenza, secondo le procedure definite dal regolamento."

Art. 5

Modificazioni dell'articolo 10 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007

1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 10 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 è sostituita dalla seguente:

"f) interventi e opere nei boschi di pregio con funzione di protezione;"

2. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 è sostituito dal seguente:

"3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 56 in ordine all'attività di gestione forestale da parte dei proprietari e dei soggetti gestori, la Provincia, i comuni e la comunità assicurano la realizzazione degli interventi e delle opere indicati nel comma 1 coerenti con il PFM, secondo quanto previsto da questa legge."

3. Nel comma 4 dell'articolo 10 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 le parole: "dai piani forestali e montani ai sensi dell'articolo 6, comma 8," sono sostituite dalle seguenti: "dal PFM ai sensi dell'articolo 6, comma 7,".

Art. 6

Modificazioni dell'articolo 22 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007

1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 22 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 è inserita la seguente:

"a bis) interventi e opere nei boschi di pregio con valenza paesaggistico-ambientale;"

2. Nel comma 2 dell'articolo 22 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 le parole: "la realizzazione degli interventi e delle opere indicate dal comma 1 che, in quanto coerenti con i criteri stabiliti dai piani forestali e montani, sono di interesse pubblico e la realizzazione degli interventi e delle opere previsti dai piani di gestione eventualmente adottati ai sensi del titolo V" sono sostituite dalle seguenti: "la realizzazione degli interventi e delle opere indicati nel comma 1 coerenti con il PFM, nonché la realizzazione degli interventi e delle opere previsti dai piani di gestione eventualmente adottati ai sensi del titolo V".

Art. 7

Modificazione dell'articolo 23 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007

1. Nel comma 2 dell'articolo 23 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 le parole: "dai piani forestali e montani indicati dall'articolo 6 o" sono soppresse.

Art. 8

*Modificazioni dell'articolo 24 della legge provinciale sulle foreste
e sulla protezione della natura 2007*

1. Nel comma 1 dell'articolo 24 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 le parole: "I piani forestali e montani individuano e censiscono" sono sostituite dalle seguenti: "Il PFM individua".

2. Nel comma 2 dell'articolo 24 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 le parole: "provvedono i comuni" sono sostituite dalle seguenti: "possono provvedere i comuni".

3. Il comma 3 dell'articolo 24 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 è abrogato.

Art. 9

*Modificazione dell'articolo 33 della legge provinciale sulle foreste
e sulla protezione della natura 2007*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 33 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 è inserito il seguente:

"2 bis. La Provincia promuove l'iscrizione delle aree naturali protette e di altre aree, con caratteristiche di particolare rilevanza culturale e naturale, nella lista del patrimonio dell'umanità dell'Organizzazione delle nazioni unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) ovvero in altre iniziative che perseguono analoghe finalità. Al fine di promuovere, anche con il coinvolgimento delle comunità locali, la realizzazione di siti privilegiati per la ricerca, la formazione e l'educazione ambientale e di centri di sperimentazione di politiche di sviluppo e pianificazione territoriale, la Provincia sostiene l'adesione delle aree naturali protette e di altre aree, con caratteristiche di particolare rilevanza culturale e naturale, al programma UNESCO sull'uomo e la biosfera (MAB) per il riconoscimento delle predette aree come riserve della biosfera."

Art. 10

*Modificazione dell'articolo 47 della legge provinciale sulle foreste
e sulla protezione della natura 2007*

1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 47 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 sono inserite le seguenti parole: "Se la rete di riserve coinvolge siti iscritti quali bene seriale nella lista del patrimonio dell'umanità UNESCO, all'accordo di programma può partecipare anche il soggetto costituito per assicurare la gestione del bene medesimo."

Art. 11

*Modificazione dell'articolo 50 della legge provinciale sulle foreste
e sulla protezione della natura 2007*

1. Nel comma 3 dell'articolo 50 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 le parole: "specificano e integrano gli indirizzi contenuti nei piani forestali e montani" sono sostituite dalle seguenti: "devono essere coerenti con gli indirizzi contenuti nel PFM".

Art. 12

*Modificazione dell'articolo 57 della legge provinciale sulle foreste
e sulla protezione della natura 2007*

1. Il comma 5 dell'articolo 57 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 è sostituito dal seguente:

"5. I piani di gestione forestale aziendale devono corrispondere ai principi della gestione forestale sostenibile e di miglioramento dei patrimoni silvo-pastorali e devono essere coerenti con il PFM. Se riguardano zone ricadenti nei parchi e in aree protette devono attenersi alle misure di conservazione previste."

Art. 13

*Modificazione dell'articolo 60 della legge provinciale sulle foreste
e sulla protezione della natura 2007*

1. Nel comma 4 dell'articolo 60 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 la parola: "definisce" è sostituita dalle seguenti: "può definire".

Art. 14

*Modificazione dell'articolo 85 della legge provinciale sulle foreste
e sulla protezione della natura 2007*

1. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 85 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 è sostituita dalla seguente:

"c) possono integrare, ai fini della programmazione degli interventi, le indagini e gli indirizzi contenuti nel PFM."

Art. 15

*Modificazione dell'articolo 86 della legge provinciale sulle foreste
e sulla protezione della natura 2007*

1. Nel comma 1 dell'articolo 86 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 le parole: "nei piani forestali e montani" sono sostituite dalle seguenti: "nel PFM".

Art. 16

*Modificazioni dell'articolo 96 della legge provinciale sulle foreste
e sulla protezione della natura 2007*

1. Nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 96 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 le parole: "dai piani forestali e montani" sono sostituite dalle seguenti: "dal PFM".

2. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 96 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 è inserito il seguente:

"4 bis 1. Per sostenere l'adesione delle aree naturali protette e delle altre aree al programma UNESCO sull'uomo e la biosfera (MAB) e il mantenimento del riconoscimento del titolo di riserva della biosfera e ad altre iniziative che perseguono le medesime finalità, la Provincia può concorrere al finanziamento di piani di gestione, iniziative, azioni, progetti e interventi, previsti dagli atti di costituzione e di programmazione della riserva, realizzati da soggetti pubblici o privati. La Provincia può inoltre concorrere al finanziamento delle spese necessarie per il coordinamento e la conduzione della riserva."

3. Dall'applicazione del comma 2 non derivano nuove o maggiori spese rispetto a

quelle già autorizzate in bilancio provinciale nell'unità previsionale di base 80.40.220 (Interventi diretti per le aree protette).

Art. 17

Modificazione dell'articolo 97 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007

1. Nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 97 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 le parole: "dai piani forestali e montani" sono sostituite dalle seguenti: "dal PFM".

Art. 18

Modificazioni dell'articolo 98 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 98 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 è inserito il seguente:

"1 bis. Il regolamento previsto dal comma 1 può individuare le disposizioni forestali che si applicano nelle aree soggette ai piani di gestione forestale aziendale e ai piani semplificati di coltivazione ai sensi dell'articolo 57 solo per quanto non diversamente stabilito dai piani stessi."

2. Le lettere c), d) ed e) del comma 2 dell'articolo 98 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 sono abrogate.

3. Il comma 3 dell'articolo 98 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 è sostituito dal seguente:

"3. Nel caso di realizzazione degli interventi e delle attività indicati dal comma 2, lettera a), previsti dai piani disciplinati dall'articolo 57, è presentata la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), secondo quanto previsto dal regolamento di cui al comma 1, anche in deroga all'articolo 23 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa 1992). Alla SCIA è allegato un progetto di taglio redatto da un tecnico abilitato."

Art. 19

Modificazione dell'articolo 105 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007

1. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 105 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 è soppresso.

Art. 20

Modificazioni dell'articolo 106 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007

1. Dopo la lettera a) del comma 6 dell'articolo 106 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 è inserita la seguente:

"a bis) i criteri in base ai quali i soggetti previsti dai commi 2 e 3 possono suddividere le zone di vigilanza in zone di custodia;"

2. Nel comma 7 dell'articolo 106 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 le parole: "agli enti di custodia" sono sostituite dalle seguenti: "ai soggetti previsti dai commi 2 e 3".

3. Nel comma 8 dell'articolo 106 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 dopo le parole: "Con deliberazione la Giunta provinciale" sono inserite le seguenti: ", d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali,".

Art. 21

*Modificazioni dell'articolo 111 della legge provinciale sulle foreste
e sulla protezione della natura 2007*

1. Nell'alea del comma 1 dell'articolo 111 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 le parole: ", nonché dell'articolo 98," sono sostituite dalle seguenti: "e di quelle che, ai sensi dell'articolo 100, disciplinano la viabilità forestale, nonché delle disposizioni forestali approvate ai sensi dell'articolo 98, comma 1, delle previsioni contenute nei piani di gestione forestale aziendale o nei piani semplificati di coltivazione previsti dall'articolo 57,".

2. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 111 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 è abrogata.

3. Alla fine della lettera e) del comma 1 dell'articolo 111 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 sono inserite le parole: ", nonché dai piani di gestione forestale aziendale o dai piani semplificati di coltivazione".

Art. 22

*Modificazione dell'articolo 114 della legge provinciale sulle foreste
e sulla protezione della natura 2007*

1. Nel comma 6 bis dell'articolo 114 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 le parole: "Fino all'entrata in vigore dei piani forestali e montani, i piani e gli interventi indicati all'articolo 6, commi 5 e 6" sono sostituite dalle seguenti: "Fino all'entrata in vigore del PFM, i piani e gli interventi indicati dall'articolo 6, commi 2 e 5".

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 16 ottobre 2015

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Ugo Rossi

LAVORI PREPARATORI

- Disegno di legge 8 maggio 2015, n. 82, d'iniziativa della giunta provinciale su proposta dell'assessore Michele Dallapiccola, concernente "Modificazioni della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007".
- Assegnato alla seconda commissione permanente il 15 maggio 2015.
- Parere favorevole della seconda commissione permanente espresso il 14 settembre 2015.
- Approvato dal consiglio provinciale il 7 ottobre 2015.

LEGGE PROVINCIALE 11 novembre 2015, n. 17

Agevolazioni fiscali in materia di promozione di attività culturali del Trentino, di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio trentino

(b.u. 17 novembre 2015, n. 46, suppl. n. 2)

INDICE

Art. 1 - *Finalità dell'intervento*

Art. 2 - *Agevolazioni fiscali in materia di promozione di attività culturali del Trentino, di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio trentino*

Art. 3 - *Soggetti destinatari delle agevolazioni fiscali*

Art. 4 - *Soggetti promotori dei progetti di intervento finanziabili*

Art. 5 - *Criteri attuativi*

Art. 6 - *Disposizioni finanziarie*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalità dell'intervento

1. Per incrementare in Trentino gli investimenti privati concernenti la promozione e organizzazione di attività culturali e la valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio la Provincia di Trento, con questa legge, disciplina le agevolazioni fiscali a favore dei finanziamenti effettuati a decorrere dal 2016.

Art. 2

Agevolazioni fiscali in materia di promozione di attività culturali del Trentino, di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio trentino

1. Ferme restando le agevolazioni previste nell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, per i fini di cui all'articolo 1, in provincia di Trento è riconosciuto un incentivo da utilizzare in compensazione secondo quanto previsto dall'articolo 17 (Contributi da utilizzare in compensazione) della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, pari al 20 per cento delle erogazioni liberali in denaro destinate a favore dei progetti indicati nell'articolo 4.

Art. 3

Soggetti destinatari delle agevolazioni fiscali

1. Sono destinatari delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 2 i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), con sede legale o con una stabile organizzazione in Trentino, individuate ai sensi dell'articolo 58, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), ad eccezione di:

- a) imprese in difficoltà economica;
- b) banche;
- c) fondazioni bancarie;
- d) compagnie e imprese di assicurazione.

Art. 4

Soggetti promotori dei progetti di intervento finanziabili

1. I soggetti che possono promuovere i progetti relativi alla promozione e all'organizzazione di attività culturali del Trentino e alla valorizzazione del patrimonio, della cultura e del paesaggio trentino devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) non avere scopo di lucro;
- b) prevedere nel loro statuto o atto costitutivo finalità di promozione, organizzazione e gestione di attività culturali del Trentino e valorizzazione del patrimonio, della cultura e del paesaggio trentino;
- c) avere sede legale o una stabile organizzazione operativa in Trentino.

2. I progetti relativi alla promozione e all'organizzazione di attività culturali e alla valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio cui possono essere destinate le erogazioni liberali sono individuati annualmente con deliberazione della Giunta provinciale. I singoli progetti individuati dalla Giunta provinciale non possono avere un costo complessivo inferiore a 15.000 euro.

Art. 5

Criteri attuativi

1. Con deliberazione della Giunta provinciale, da emanarsi, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge, sono approvate le relative disposizioni attuative, ivi compresi i termini e le modalità relativi alla presentazione ed istruttoria delle istanze.

Art. 6

Disposizioni finanziarie

1. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'applicazione di questa legge, previste in 500.000 euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018 si provvede riducendo per un pari importo e per i medesimi esercizi finanziari il fondo per nuove leggi - spese in conto capitale, unità previsionale di base 95.5.210 del bilancio provinciale.

2. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 11 novembre 2015

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Ugo Rossi

LAVORI PREPARATORI

- Disegno di legge 2 luglio 2014, n. 33, d'iniziativa dei consiglieri Lucia Maestri, Violetta Plotegher, Alessio Manica, Luca Zeni e Mattia Civico (Partito democratico del Trentino), concernente "Agevolazioni fiscali in materia di promozione di attività culturali e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio".
- Assegnato alla prima commissione permanente il 16 luglio 2014.
- Parere favorevole della prima commissione permanente espresso l'1 ottobre 2015.
- Approvato dal consiglio provinciale con il titolo "Agevolazioni fiscali in materia di promozione di attività culturali del Trentino, di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio trentino" il 5 novembre 2015.

LEGGE PROVINCIALE 9 dicembre 2015, n. 18

Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)

(b.u. 9 dicembre 2015, n. 49, straord. n. 1)

INDICE

Capo I - *Disposizioni per l'adeguamento del sistema contabile e degli schemi di bilancio provinciali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)*

Art. 1 - *Disposizioni generali*

Art. 2 - *Modificazione dell'articolo 6 bis della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979)*

Art. 3 - *Modificazione dell'articolo 6 ter della legge provinciale di contabilità 1979*

Art. 4 - *Sostituzione dell'articolo 8 della legge provinciale di contabilità 1979*

Art. 5 - *Modificazioni dell'articolo 9 bis della legge provinciale di contabilità 1979*

Art. 6 - *Sostituzione dell'articolo 9 ter della legge provinciale di contabilità 1979*

Art. 7 - *Sostituzione dell'articolo 12 della legge provinciale di contabilità 1979*

Art. 8 - *Sostituzione dell'articolo 15 della legge provinciale di contabilità 1979*

Art. 9 - *Sostituzione dell'articolo 22 ter della legge provinciale di contabilità 1979*

Art. 10 - *Inserimento dell'articolo 25 bis nella legge provinciale di contabilità 1979*

Art. 11 - *Sostituzione dell'articolo 26 della legge provinciale di contabilità 1979*

Art. 12 - *Sostituzione dell'articolo 27 della legge provinciale di contabilità 1979*

Art. 13 - *Modificazioni dell'articolo 27 bis della legge provinciale di contabilità 1979*

Art. 14 - *Sostituzione dell'articolo 28 della legge provinciale di contabilità 1979*

Art. 15 - *Sostituzione dell'articolo 31 della legge provinciale di contabilità 1979*

Art. 16 - *Sostituzione dell'articolo 31 bis della legge provinciale di contabilità 1979*

Art. 17 - *Sostituzione dell'articolo 32 della legge provinciale di contabilità 1979*

Art. 18 - *Sostituzione dell'articolo 33 della legge provinciale di contabilità 1979*

Art. 19 - *Modificazioni dell'articolo 33 bis della legge provinciale di contabilità 1979*

Art. 20 - *Modificazione dell'articolo 38 della legge provinciale di contabilità 1979*

Art. 21 - *Integrazione dell'articolo 41 bis della legge provinciale di contabilità 1979*

Art. 22 - *Sostituzione dell'articolo 43 della legge provinciale di contabilità 1979*

Art. 23 - *Modificazione dell'articolo 51 della legge provinciale di contabilità 1979*

Art. 24 - *Modificazioni dell'articolo 52 della legge provinciale di contabilità 1979*

Art. 25 - *Sostituzione dell'articolo 55 della legge provinciale di contabilità 1979*

Art. 26 - *Modificazioni dell'articolo 56 della legge provinciale di contabilità 1979*

Art. 27 - *Modificazioni dell'articolo 57 della legge provinciale di contabilità 1979*

Art. 28 - *Modificazioni dell'articolo 59 della legge provinciale di contabilità 1979*

Art. 29 - *Modificazioni dell'articolo 60 della legge provinciale di contabilità 1979*

Art. 30 - *Modificazione dell'articolo 60 bis della legge provinciale di contabilità 1979*

Art. 31 - *Modificazione dell'articolo 68 della legge provinciale di contabilità 1979*

Art. 32 - *Sostituzione dell'articolo 73 della legge provinciale di contabilità 1979*

Art. 33 - *Inserimento del capo VI bis nella legge provinciale di contabilità 1979*

Art. 34 - *Inserimento dell'articolo 78 bis 1 nella legge provinciale di contabilità 1979*

Art. 35 - *Inserimento dell'articolo 78 bis 2 nella legge provinciale di contabilità 1979*

Art. 36 - *Inserimento dell'articolo 78 bis 3 nella legge provinciale di contabilità 1979*

Art. 37 - *Sostituzione dell'articolo 78 ter della legge provinciale di contabilità 1979*

Art. 38 - *Disposizioni transitorie e finali*

Art. 39 - *Abrogazioni*

Art. 40 - *Modificazioni della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, relativamente alla prestazione di garanzie fidejussorie*

Art. 41 - *Modificazione dell'articolo 8 (Garanzie fidejussorie in favore di enti strumentali della Provincia) della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2*

Art. 42 - *Modificazione dell'articolo 14 (Costituzione della società "Patrimonio del Trentino s.p.a.") della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1*

Art. 43 - *Modificazioni dell'articolo 8 bis della legge provinciale 9 aprile 1973, n. 13 (Partecipazione della Provincia al "Centro tecnico-finanziario per lo sviluppo economico della provincia di Trento")*

Art. 44 - *Modificazione dell'articolo 3 della legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5 (Controllo sull'attuazione delle leggi provinciali e valutazione degli effetti delle politiche pubbliche. Modificazioni e razionalizzazione delle leggi provinciali che prevedono obblighi in materia)*

Art. 45 - *Modificazione dell'articolo 23 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013)*

Art. 46 - *Modificazioni della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (legge sulla programmazione provinciale 1996)*

Art. 47 - *Modificazioni della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 (Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore)*

Capo II - *Disposizioni per l'adeguamento del sistema contabile e degli schemi di bilancio degli enti locali alle disposizioni in materia di armonizzazione recate dal decreto legislativo n. 118 del 2011*

Art. 48 - *Finalità*

Art. 49 - *Disposizioni generali*

Art. 50 - *Principi generali*

Art. 51 - *Programmazione e bilancio*

Art. 52 - *Gestione del bilancio e investimenti*

Art. 53 - *Risultati di gestione e revisione economico-finanziaria*

Art. 54 - *Disposizioni finali*

Art. 55 - *Entrata in vigore*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
promulga

la seguente legge:

Capo I

Disposizioni per l'adeguamento del sistema contabile e degli schemi di bilancio provinciali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)

Art. 1

Disposizioni generali

1. Ai sensi dell'articolo 79, comma 4 octies, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige), la Provincia autonoma di Trento e i suoi enti e organismi strumentali applicano il decreto legislativo n. 118 del 2011, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto, di cui questa legge costituisce specificazione e integrazione, anche in relazione all'ordinamento statutario della Provincia.

Art. 2

Modificazione dell'articolo 6 bis della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979)

1. La lettera c) del comma 1 ter dell'articolo 6 bis della legge provinciale di contabilità 1979 è sostituita dalla seguente:

"c) mediante l'utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'articolo 49 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)."

Art. 3

Modificazione dell'articolo 6 ter della legge provinciale di contabilità 1979

1. Nel comma 1 dell'articolo 6 ter della legge provinciale di contabilità 1979 le parole: "al bilancio annuale e pluriennale" sono sostituite dalle seguenti: "al bilancio".

Art. 4

Sostituzione dell'articolo 8 della legge provinciale di contabilità 1979

1. L'articolo 8 della legge provinciale di contabilità 1979 è sostituito dal seguente:
"Art. 8

Finanziamenti in annualità

1. Le leggi provinciali che autorizzano la concessione di agevolazioni nella forma di contributi in annualità determinano per ciascun limite d'impegno l'importo, la decorrenza e la copertura riferita al bilancio. La durata dei limiti d'impegno è stabilita dalla legge che autorizza l'intervento o dalle leggi di stabilità provinciali. L'iscrizione in bilancio delle annualità successive alla prima è disposta anche in misura inferiore agli importi autorizzati in relazione agli impegni di spesa già assunti."

Art. 5

Modificazioni dell'articolo 9 bis della legge provinciale di contabilità 1979

1. La rubrica dell'articolo 9 bis della legge provinciale di contabilità 1979 è sostituita dalla seguente: "Finanziamento di enti, soggetti e organismi".

2. Nel comma 1 dell'articolo 9 bis della legge provinciale di contabilità 1979 le parole: "sulla base dei fabbisogni periodici di cassa sono effettuate" sono sostituite dalle seguenti: "sulla base dei fabbisogni periodici di cassa possono essere effettuate".

3. Alla fine del comma 1 dell'articolo 9 bis della legge provinciale di contabilità 1979 sono inserite le parole:", ferma restando l'esigibilità della spesa".

4. Nel comma 3 dell'articolo 9 bis della legge provinciale di contabilità 1979 le parole: "Le predette anticipazioni sono iscritte tra le partite di giro del bilancio." sono soppresse.

Art. 6

Sostituzione dell'articolo 9 ter della legge provinciale di contabilità 1979

1. L'articolo 9 ter della legge provinciale di contabilità 1979 è sostituito dal seguente:

"Art. 9 ter

Disposizioni per l'accelerazione dei procedimenti e dei pagamenti

1. Per semplificare e accelerare la concessione delle agevolazioni provinciali, anche in deroga a quanto previsto da leggi o regolamenti, la Giunta provinciale può ridefinire, con deliberazioni, i termini per la presentazione delle domande per l'accesso ad agevolazioni provinciali e può disciplinare, con regolamenti, le modalità per la loro valutazione.

2. Per perseguire l'accelerazione dei procedimenti di spesa la Giunta provinciale, inoltre:

- a) fatta comunque salva la copertura delle obbligazioni a carico dell'amministrazione fissa, quando non sono stabiliti ai sensi delle leggi o dei criteri di settore:
 - 1) i termini per l'effettivo avvio delle opere e degli interventi, prevedendo, in caso d'inosservanza dei termini, la revoca dell'ammissibilità a finanziamento o la revoca totale o parziale degli interventi finanziari e dei relativi impegni di spesa e il recupero delle somme eventualmente erogate. La Giunta provinciale può stabilire le caratteristiche delle opere e degli interventi per i quali non è necessaria la fissazione del termine di effettivo avvio;
 - 2) i termini per la rendicontazione delle opere e degli interventi, prevedendo, in caso d'inosservanza dei termini, la revoca totale o parziale degli interventi finanziari, la

riduzione o la revoca dei relativi impegni di spesa e il recupero delle somme eventualmente erogate;

b) emana direttive alle strutture provinciali per accelerare il completamento delle procedure di spesa.

3. Per le transazioni commerciali si applicano il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali), e le sue misure attuative.

4. La Giunta provinciale può modificare temporaneamente i termini previsti da quest'articolo, in particolare in relazione alle disponibilità di cassa o per assicurare il rispetto dei vincoli previsti dalla normativa statale relativa al patto di stabilità interno e al pareggio di bilancio, ferma restando l'esigibilità della spesa. Se il beneficiario presenta la documentazione per la liquidazione nel periodo compreso fra il 10 novembre e il 15 dicembre le strutture liquidano le somme spettanti entro il 31 gennaio dell'anno successivo, ferma restando l'esigibilità della spesa. I termini previsti da quest'articolo sono sospesi in relazione:

a) agli adempimenti previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40 (Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni);

b) alla sospensione temporanea del sistema informatico."

Art. 7

Sostituzione dell'articolo 12 della legge provinciale di contabilità 1979

1. L'articolo 12 della legge provinciale di contabilità 1979 è sostituito dal seguente:

"Art. 12

Bilancio di previsione

1. In relazione a quanto disposto dal paragrafo 4.1 dell'allegato n. 4/1 (Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio) del decreto legislativo n. 118 del 2011, il bilancio di previsione, riferito a un orizzonte temporale almeno triennale, è presentato dalla Giunta provinciale al Consiglio provinciale entro il 31 ottobre di ogni anno, oppure non più di trenta giorni dopo la presentazione del disegno di legge di stabilità dello Stato, se la presentazione di quest'ultimo è successiva al 1° ottobre, ed è approvato con legge della Provincia."

Art. 8

Sostituzione dell'articolo 15 della legge provinciale di contabilità 1979

1. L'articolo 15 della legge provinciale di contabilità 1979 è sostituito dal seguente:

"Art. 15

Documento tecnico di accompagnamento e bilancio finanziario gestionale

1. Ai sensi dell'articolo 39, comma 10, del decreto legislativo n. 118 del 2011, contestualmente all'approvazione della delibera relativa al disegno di legge di bilancio la Giunta provinciale approva anche il documento tecnico di accompagnamento, che è trasmesso a fini conoscitivi al Consiglio provinciale, e il bilancio finanziario gestionale.

2. In seguito all'approvazione della legge di bilancio da parte del Consiglio provinciale la Giunta provinciale riapprova il documento tecnico di accompagnamento e il bilancio finanziario

gestionale, adeguandolo alle modifiche apportate dal Consiglio al disegno di legge di bilancio presentato dalla Giunta provinciale."

Art. 9

Sostituzione dell'articolo 22 ter della legge provinciale di contabilità 1979

1. L'articolo 22 ter della legge provinciale di contabilità 1979 è sostituito dal seguente:

"Art. 22 ter

Piano degli investimenti immobiliari

1. Per garantire una programmazione coordinata e unitaria, nell'ambito di un piano pluriennale di investimenti, sono programmati gli interventi per la costruzione, sistemazione e manutenzione straordinaria di immobili provinciali o utilizzati dalla Provincia, da realizzare ai sensi delle disposizioni di seguito indicate:

- a) articoli 36 e 36 bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali 1990);
- b) legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6 (Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità);
- c) articolo 34 bis della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1 (legge provinciale sui beni culturali 2003);
- d) legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006), limitatamente agli interventi di manutenzione straordinaria;
- e) legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007);
- f) decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

2. Il piano pluriennale degli investimenti può essere articolato in sezioni corrispondenti ai diversi settori d'intervento. Per gli interventi da esso programmati il piano sostituisce gli strumenti di programmazione settoriale individuati dalle disposizioni provinciali in materia di programmazione."

Art. 10

Inserimento dell'articolo 25 bis nella legge provinciale di contabilità 1979

1. Dopo l'articolo 25 della legge provinciale di contabilità 1979 è inserito il seguente:

"Art. 25 bis

Documento di economia e finanza provinciale (DEFP)

1. Il documento di economia e finanza provinciale (DEFP), elaborato ai sensi del decreto legislativo n. 118 del 2011, individua in particolare - con riferimento al periodo di validità del bilancio di previsione - gli obiettivi programmatici necessari per il conseguimento delle linee strategiche definite nel programma di legislatura e nel programma di sviluppo provinciale, e fornisce un'indicazione di massima delle azioni attraverso le quali si prevede di raggiungere questi obiettivi.

2. La Giunta provinciale, acquisito il parere del Consiglio delle autonomie locali, approva il DEFP entro il 30 giugno di ogni anno e ne cura la trasmissione al Consiglio provinciale, che lo esamina con le procedure previste dal proprio regolamento interno.

3. La Giunta provinciale presenta al Consiglio provinciale, assieme al disegno di legge concernente il bilancio di previsione, una nota di aggiornamento del DEFP. La nota di

aggiornamento del DEFP aggiorna e sviluppa i contenuti del DEFP."

Art. 11

Sostituzione dell'articolo 26 della legge provinciale di contabilità 1979

1. L'articolo 26 della legge provinciale di contabilità 1979 è sostituito dal seguente:

"Art. 26

Legge di stabilità provinciale e legge collegata

1. Contemporaneamente al disegno di legge di bilancio la Giunta provinciale presenta al Consiglio provinciale un disegno di legge di stabilità provinciale, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, del decreto legislativo n. 118 del 2011, e un eventuale disegno di legge collegata.

2. In relazione alle competenze spettanti alla Provincia secondo lo Statuto speciale, oltre ai contenuti richiesti per l'applicazione del principio riguardante la programmazione previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011, la legge di stabilità provinciale può contenere:

- a) disposizioni inerenti la finanza locale e gli enti collegati alla finanza provinciale, incluse quelle relative all'istituzione o alla modifica della disciplina dei tributi locali;
- b) disposizioni sul personale provinciale e sul personale insegnante della scuola, sulla determinazione della relativa spesa e sulla copertura degli oneri per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego;
- c) disposizioni concernenti imposte, tasse, tariffe, contributi e altre entrate della Provincia, inclusa l'istituzione di nuovi tributi di competenza provinciale.

3. La legge collegata può contenere disposizioni aventi riflessi finanziari in relazione agli obiettivi di razionalizzazione della spesa, equità e sviluppo contenuti nel DEFP e nella relativa nota di aggiornamento, nonché le disposizioni necessarie per adeguare la normativa provinciale agli obblighi derivanti dalla normativa statale ed europea, le disposizioni abrogative di disposizioni desuete e le disposizioni di proroga o differimento dei termini.

4. Le relazioni che accompagnano i disegni di legge di stabilità provinciale e di legge collegata illustrano la conformità delle loro disposizioni alla disciplina di quest'articolo, con particolare riguardo ai loro effetti finanziari o ai loro riflessi sul bilancio connessi all'attuazione del DEFP o alla manovra di finanza pubblica."

Art. 12

Sostituzione dell'articolo 27 della legge provinciale di contabilità 1979

1. L'articolo 27 della legge provinciale di contabilità 1979 è sostituito dal seguente:

"Art. 27

Variazioni di bilancio

1. Le leggi che comportano nuove o maggiori spese possono autorizzare la Giunta provinciale ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio con propria deliberazione.

2. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011 la Giunta provinciale può:

- a) apportare al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale variazioni compensative tra le dotazioni dei macro-aggregati appartenenti al medesimo programma e titolo, in relazione all'articolo 39, comma 10, del decreto legislativo n. 118 del 2011;
- b) apportare le altre variazioni previste dall'articolo 46, comma 3, e dall'articolo 48, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 118 del 2011, salva diversa previsione del

regolamento di cui all'articolo 78 ter, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011;

- c) effettuare modifiche agli elenchi previsti dall'articolo 39, comma 11, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 118 del 2011;
- d) apportare variazioni al bilancio di previsione, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale per incrementare le entrate e le spese afferenti i conferimenti di beni e crediti a titolo di aumento di capitale sociale, nonché quelle afferenti le permutate di beni, crediti o altre attività, nel rispetto dell'ordinamento statutario e delle eventuali indicazioni contenute nel DEFP.

3. Il dirigente del dipartimento provinciale competente in materia finanziaria può:

- a) effettuare le variazioni previste dall'articolo 51, comma 4, del decreto legislativo n. 118 del 2011, salva diversa previsione del regolamento di cui all'articolo 78 ter, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011;
- b) effettuare i prelievi dal fondo previsto dall'articolo 48, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 118 del 2011.

4. I dirigenti generali e i dirigenti di servizio sono autorizzati a effettuare con determinazione storni di cassa fra i propri capitoli appartenenti allo stesso macro-aggregato.

5. Le variazioni al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale possono essere adottate con il medesimo provvedimento, riportando in distinti allegati le variazioni relative all'uno e all'altro documento.

6. Nel rispetto degli schemi di bilancio del decreto legislativo n. 118 del 2011, quando la variazione di bilancio è di competenza della Giunta provinciale o del dirigente del dipartimento competente in materia finanziaria essi dispongono, se necessario, l'istituzione di nuove tipologie, nuovi programmi e nuovi capitoli."

Art. 13

Modificazioni dell'articolo 27 bis della legge provinciale di contabilità 1979

1. Il comma 1 dell'articolo 27 bis della legge provinciale di contabilità 1979 è sostituito dal seguente:

"1. A seguito dell'entrata in vigore di norme d'attuazione dello Statuto speciale che dispongono il trasferimento o la delega di funzioni dello Stato alla Provincia, la Giunta provinciale è autorizzata a disporre le variazioni di bilancio occorrenti per l'iscrizione delle entrate e delle spese riferite alle nuove competenze."

2. Il comma 2 dell'articolo 27 bis della legge provinciale di contabilità 1979 è abrogato.

Art. 14

Sostituzione dell'articolo 28 della legge provinciale di contabilità 1979

1. L'articolo 28 della legge provinciale di contabilità 1979 è sostituito dal seguente:

"Art. 28

Assestamento del bilancio

1. La legge di assestamento del bilancio non è accompagnata dalla legge di stabilità provinciale e dalla legge collegata, e può contenere anche le tipologie di disposizioni indicate dall'articolo 26.

2. Se nell'ultimo anno della legislatura provinciale è stato approvato un bilancio di natura tecnica al fine di garantire, per i primi mesi dell'anno successivo, la continuità nella gestione e

nell'attività dell'amministrazione provinciale e degli enti a essa collegati, rinviando al nuovo esecutivo provinciale l'approvazione della manovra di bilancio sulla base della nuova impostazione programmatico-finanziaria, la Giunta provinciale può presentare al Consiglio un disegno di legge di stabilità provinciale e l'eventuale disegno di legge collegata contemporaneamente al disegno di legge di approvazione dell'assestamento di bilancio del primo anno di legislatura."

Art. 15

Sostituzione dell'articolo 31 della legge provinciale di contabilità 1979

1. L'articolo 31 della legge provinciale di contabilità 1979 è sostituito dal seguente:

"Art. 31

Indebitamento

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in materia di indebitamento, e in relazione a quanto disposto dall'articolo 1, comma 76, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per il debito derivante da mutui, costituiscono indebitamento le operazioni di finanziamento assunte da enti pubblici e società a totale partecipazione pubblica solo se la Provincia si assume, in relazione a esse, l'obbligo di corrispondere le rate di ammortamento direttamente agli istituti finanziatori.

2. Non costituiscono indebitamento, in relazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 17 della legge n. 350 del 2003, e dall'articolo 1, comma 76, della legge n. 311 del 2004:

- a) le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio;
- b) il ricavato di operazioni di finanziamento i cui oneri di ammortamento risultino direttamente a totale carico dello Stato o di un'altra amministrazione pubblica, da iscrivere in bilancio tra le entrate per trasferimenti in conto capitale con vincolo di destinazione agli investimenti.

3. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, non costituiscono indebitamento delle amministrazioni pubbliche del sistema territoriale provinciale integrato le passività cui corrispondono attività finanziarie detenute da altre amministrazioni pubbliche che rientrano nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), fermo restando l'obbligo della loro destinazione a spese d'investimento.

4. Il ricorso all'indebitamento è ammesso esclusivamente per finanziare spese d'investimento, con contestuale adozione di piani d'ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento. La legge provinciale che autorizza il ricorso al debito specifica l'incidenza dell'operazione sui singoli esercizi finanziari futuri, i mezzi necessari per la copertura degli oneri e dispone, per i prestiti obbligazionari, che l'effettuazione dell'operazione sia deliberata dalla Giunta provinciale, che ne determina le condizioni e le modalità.

5. Ai sensi dell'articolo 62, comma 6, del decreto legislativo n. 118 del 2011, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo, in caso di superamento del limite determinato ai sensi del citato articolo 62, comma 6, la Provincia non può assumere nuovo debito fino a quando il limite non risulta rispettato.

6. Ai sensi dell'articolo 3, comma 18, lettera g), della legge n. 350 del 2003, in materia di investimenti, ai fini della disciplina sull'indebitamento costituiscono investimenti i contributi in

conto capitale, anche in annualità, e i trasferimenti in conto capitale a seguito di escussione delle garanzie destinati specificamente alla realizzazione degli investimenti a cura delle società strumentali della Provincia di cui all'articolo 33, comma 1, lettera c), della legge provinciale n. 3 del 2006, di altri enti o organismi appartenenti al settore delle pubbliche amministrazioni.

7. Per garantire il puntuale pagamento degli oneri afferenti le rate di ammortamento dei mutui o delle altre forme di indebitamento la Provincia può rilasciare al proprio tesoriere un'apposita delegazione di pagamento sulle proprie entrate. L'atto di delega non è soggetto ad accettazione, costituisce titolo esecutivo ed è notificato al tesoriere, che è tenuto a versare l'importo dovuto ai creditori alle scadenze prescritte.

8. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, adotta una disciplina specifica volta a regolare il ricorso a operazioni di indebitamento da parte degli enti del sistema territoriale provinciale integrato, fermi restando i limiti per il ricorso all'indebitamento previsti dai relativi ordinamenti. Con riferimento agli enti strumentali della Provincia indicati nell'articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006, questa disciplina prevede comunque una specifica autorizzazione della Provincia in ordine al ricorso a operazioni d'indebitamento. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il ricorso a operazioni d'indebitamento da parte degli enti strumentali dev'essere limitato al solo finanziamento di spese d'investimento e dev'essere subordinato alla predisposizione di un piano di ammortamento del debito di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nonché alla dimostrazione che il piano è sostenibile per l'ente e compatibile con il permanere dell'equilibrio del bilancio. Nel caso in cui la Provincia rilasci una garanzia per operazioni di indebitamento, l'autorizzazione al ricorso all'operazione di indebitamento può essere data contestualmente all'autorizzazione al rilascio della garanzia, ferme restando le eventuali condizioni previste dal medesimo atto. La Provincia, inoltre, può definire specifiche modalità di gestione delle operazioni di indebitamento dei suoi enti strumentali."

Art. 16

Sostituzione dell'articolo 31 bis della legge provinciale di contabilità 1979

1. L'articolo 31 bis della legge provinciale di contabilità 1979 è sostituito dal seguente:

"Art. 31 bis

Cessioni, cartolarizzazioni e fondi comuni d'investimento immobiliare

1. La Provincia e gli altri enti del sistema territoriale provinciale integrato sono autorizzati a effettuare operazioni di cartolarizzazione o a istituire fondi comuni d'investimento immobiliare o a effettuare conferimenti ad essi. In questi casi si applicano gli istituti previsti dalla disciplina statale, fatta salva la definizione delle condizioni, delle modalità e dei presupposti procedurali, che è stabilita con deliberazione della Giunta provinciale.

2. La Giunta provinciale determina i limiti e le modalità per l'applicazione del comma 1 agli enti strumentali indicati nell'articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006. Per questi enti strumentali, per gli enti locali e per gli altri enti del sistema territoriale provinciale integrato che ne fanno richiesta le operazioni di cartolarizzazione e quelle afferenti il conferimento dei beni immobili ai fondi comuni d'investimento possono essere attuate assieme alle operazioni di competenza della Provincia."

Art. 17

Sostituzione dell'articolo 32 della legge provinciale di contabilità 1979

1. L'articolo 32 della legge provinciale di contabilità 1979 è sostituito dal seguente:

"Art. 32

Affidamenti bancari alle agenzie, agli enti e organismi strumentali

1. Le agenzie indicate nell'articolo 32 della legge provinciale n. 3 del 2006, gli enti strumentali indicati nell'articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006 e gli altri organismi strumentali della Provincia possono contrarre anticipazioni di cassa o aperture di credito da utilizzare in caso di temporanee deficienze di cassa per pagamenti da eseguire allo scoperto, in aggiunta all'anticipazione di cassa che può contrarre la Provincia per un importo, per ciascun ente, non eccedente le somme a qualsiasi titolo dovute dalla Provincia."

Art. 18

Sostituzione dell'articolo 33 della legge provinciale di contabilità 1979

1. L'articolo 33 della legge provinciale di contabilità 1979 è sostituito dal seguente:

"Art. 33

Garanzie prestate dalla Provincia

1. Con legge provinciale può essere autorizzata la prestazione, da parte della Provincia, di garanzie a favore di enti e altri soggetti, in relazione a operazioni d'indebitamento o anticipazioni, nel rispetto della disciplina vigente in materia. Nel bilancio provinciale sono disposti gli stanziamenti necessari, determinati in relazione alle caratteristiche del debitore principale e ai profili di rischio assunti dalla Provincia, come definiti con deliberazione della Giunta provinciale, per anticipare gli oneri conseguenti alla prestazione delle garanzie, con esclusione di quelle prestate ai sensi dell'articolo 1944, secondo comma, del codice civile, nonché per la corrispondente acquisizione al bilancio delle entrate derivanti dal recupero delle somme erogate a fronte delle garanzie, ferma restando l'applicazione della disciplina circa il concorso delle garanzie al limite d'indebitamento."

Art. 19

Modificazioni dell'articolo 33 bis della legge provinciale di contabilità 1979

1. Nel comma 1 dell'articolo 33 bis della legge provinciale di contabilità 1979 le parole: "ai comprensori" sono sostituite dalle seguenti: "alle comunità".

2. I commi 3 e 4 dell'articolo 33 bis della legge provinciale di contabilità 1979 sono abrogati.

Art. 20

Modificazione dell'articolo 38 della legge provinciale di contabilità 1979

1. Il primo comma dell'articolo 38 della legge provinciale di contabilità 1979 è sostituito dal seguente:

"1. Il Consiglio provinciale dispone di un bilancio autonomo, organizzato e gestito in conformità alle sue disposizioni regolamentari e in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio."

Art. 21

Integrazione dell'articolo 41 bis della legge provinciale di contabilità 1979

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 41 bis della legge provinciale di contabilità 1979 è inserito il seguente:

"3 bis. La documentazione da trasmettere alla tesoreria della Provincia, ai sensi dell'articolo 51, comma 9, del decreto legislativo n. 118 del 2011 e del paragrafo 11 dell'allegato n. 4/2 (Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria) al decreto legislativo n. 118 del 2011, può essere sostituita a tutti gli effetti, anche ai fini della resa dei conti amministrativi e giudiziari, da evidenze e flussi informatici."

Art. 22

Sostituzione dell'articolo 43 della legge provinciale di contabilità 1979

1. L'articolo 43 della legge provinciale di contabilità 1979 è sostituito dal seguente:

"Art. 43

Accertamento delle entrate

1. Nel caso di entrate quantificate sulla base di atti gestionali la struttura competente dell'entrata provvede alla registrazione dell'accertamento nelle scritture contabili secondo le modalità stabilite dal decreto legislativo n. 118 del 2011, senza la necessità di acquisire il visto di regolarità contabile. Il regolamento di esecuzione disciplina le modalità e i criteri con cui si effettua il controllo, anche a campione, per verificare la regolarità dell'assunzione dell'accertamento."

Art. 23

Modificazione dell'articolo 51 della legge provinciale di contabilità 1979

1. Nel comma 5 bis dell'articolo 51 della legge provinciale di contabilità 1979 le parole: "; in tale caso la Provincia introita gli importi netti riversati da Trentino riscossioni s.p.a." sono soppresse.

Art. 24

Modificazioni dell'articolo 52 della legge provinciale di contabilità 1979

1. Il comma 1 dell'articolo 52 della legge provinciale di contabilità 1979 è sostituito dal seguente:

"1. La Provincia, fatte salve le eventuali limitazioni stabilite dalla legge di bilancio, può disporre la rinuncia alla riscossione di entrate di natura non tributaria d'importo non superiore a 15 euro."

2. Nel comma 2 dell'articolo 52 della legge provinciale di contabilità 1979 le parole: "l'importo di lire 32.000" sono sostituite dalle seguenti: "l'importo di 30 euro".

Art. 25

Sostituzione dell'articolo 55 della legge provinciale di contabilità 1979

1. L'articolo 55 della legge provinciale di contabilità 1979 è sostituito dal seguente:

"Art. 55

Impegni di spesa

1. Possono essere assunte obbligazioni concernenti spese correnti per esercizi non considerati nel bilancio di previsione, purché decorrenti da uno degli esercizi compresi nel

bilancio di previsione, relative ai canoni afferenti contratti di partenariato pubblico privato e per interventi per i quali le disposizioni prevedono una durata eccedente quella del bilancio di previsione che non vada oltre la durata della legislatura provinciale.

2. Nel caso di acquisizione di beni, forniture e servizi ai sensi degli articoli 25 e 32 della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990 e dell'esecuzione di opere e lavori in economia ai sensi dell'articolo 52 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993), con l'approvazione dei provvedimenti che ne programmano la spesa è acquisita l'attestazione di copertura finanziaria ed è prenotata la relativa spesa nelle scritture contabili. Al perfezionamento dell'atto gestionale la struttura competente della spesa registra nelle scritture contabili l'impegno con le modalità stabilite dal decreto legislativo n. 118 del 2011, senza la necessità di acquisire il visto di regolarità contabile. Il regolamento di esecuzione disciplina le modalità e i criteri con cui si effettua il controllo, anche a campione, per verificare la regolarità dell'assunzione dell'impegno.

3. Il funzionario della Provincia che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con il patto di stabilità per l'esercizio di competenza e con le regole di finanza pubblica.

4. Le somme iscritte nel bilancio provinciale per la realizzazione degli interventi attuativi dell'articolo 2, comma 117, della legge n. 191 del 2009, degli interventi previsti ai sensi della legge provinciale n. 21 del 2007, nonché degli accordi di programma quadro con lo Stato possono essere conservate a residuo per i medesimi fini."

Art. 26

Modificazioni dell'articolo 56 della legge provinciale di contabilità 1979

1. Alla fine della rubrica dell'articolo 56 della legge provinciale di contabilità 1979 sono inserite le parole: "e gestionali".

2. Nel comma 1 dell'articolo 56 della legge provinciale di contabilità 1979, dopo le parole: "sugli atti amministrativi" sono inserite le seguenti: "e gestionali".

3. Nell'alea del comma 2 dell'articolo 56 della legge provinciale di contabilità 1979, dopo le parole: "Il controllo di regolarità contabile" sono inserite le seguenti: "sugli atti amministrativi".

4. Alla fine della lettera a) del comma 2 dell'articolo 56 della legge provinciale di contabilità 1979 sono inserite le parole: "e all'esercizio di competenza, in considerazione dell'esigibilità dell'obbligazione".

5. Alla fine della lettera b) del comma 2 dell'articolo 56 della legge provinciale di contabilità 1979 sono inserite le parole: "e che l'impegno sia correttamente imputato all'esercizio di competenza, in considerazione dell'esigibilità dell'obbligazione".

6. Dopo il comma 2 dell'articolo 56 della legge provinciale di contabilità 1979 è inserito il seguente:

"2 bis. Il visto di regolarità contabile apposto sugli atti gestionali accerta unicamente la corretta contabilizzazione della spesa in ordine alla quantificazione dell'impegno e all'imputazione agli esercizi finanziari in cui le obbligazioni risultano esigibili, nonché la relativa copertura finanziaria, nel rispetto del paragrafo n. 16 (Principio della competenza finanziaria) dell'allegato 1 del decreto legislativo n. 118 del 2011."

7. Nel comma 3 dell'articolo 56 della legge provinciale di contabilità 1979 le parole: "le determinazioni e gli altri atti" sono sostituite dalle seguenti: "le determinazioni e gli altri atti amministrativi".

8. Nel comma 8 bis dell'articolo 56 della legge provinciale di contabilità 1979 le parole: "dai commi 4, 7 e 8" sono sostituite dalle seguenti: "dai commi 2 bis, 4, 7 e 8".

Art. 27

Modificazioni dell'articolo 57 della legge provinciale di contabilità 1979

1. I commi 1 e 3 dell'articolo 57 della legge provinciale di contabilità 1979 sono abrogati.

2. Nel comma 4 dell'articolo 57 della legge provinciale di contabilità 1979 le parole: "a fronte di impegni costituiti ai sensi dell'articolo 55, secondo comma, lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "a fronte di impegni per il trattamento economico complessivo al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi".

Art. 28

Modificazioni dell'articolo 59 della legge provinciale di contabilità 1979

1. Il primo, il secondo, il quarto e il sesto comma dell'articolo 59 della legge provinciale di contabilità 1979 sono abrogati.

2. Nel terzo comma dell'articolo 59 della legge provinciale di contabilità 1979 le parole: "lire 20.000" sono sostituite dalle seguenti: "15 euro".

Art. 29

Modificazioni dell'articolo 60 della legge provinciale di contabilità 1979

1. Il secondo, il terzo, il quarto e il decimo comma dell'articolo 60 della legge provinciale di contabilità 1979 sono abrogati.

2. Nell'alea del quinto comma dell'articolo 60 della legge provinciale di contabilità 1979 le parole: ", i ruoli di spesa fissa e gli ordinativi emessi dai funzionari delegati" sono soppresse.

3. Nel sesto comma dell'articolo 60 della legge provinciale di contabilità 1979 le parole: "lire 8.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "4.000 euro".

Art. 30

Modificazione dell'articolo 60 bis della legge provinciale di contabilità 1979

1. Il comma 4 dell'articolo 60 bis della legge provinciale di contabilità 1979 è sostituito dal seguente:

"4. Periodicamente il tesoriere invia ai competenti servizi l'elenco dei pagamenti effettuati. I servizi, verificata la regolarità dei pagamenti e della documentazione di spesa, provvedono agli adempimenti disciplinati dall'articolo 57."

Art. 31

Modificazione dell'articolo 68 della legge provinciale di contabilità 1979

1. Nel primo comma dell'articolo 68 della legge provinciale di contabilità 1979 le parole: ", ai sensi degli articoli 43, 56 e 59" sono soppresse.

Art. 32

Sostituzione dell'articolo 73 della legge provinciale di contabilità 1979

1. L'articolo 73 della legge provinciale di contabilità 1979 è sostituito dal seguente:

"Art. 73

Rendiconto generale

1. Con regolamento la Giunta provinciale fissa criteri e modalità di valutazione delle attività e passività finanziarie, patrimoniali e demaniali, nonché la decorrenza di efficacia dei criteri stessi, in applicazione dei principi contabili del decreto legislativo n. 118 del 2011. I criteri di valutazione sono differenziati in relazione alla tipologia delle componenti del patrimonio e sono definiti in base a criteri di carattere economico, tenendo conto, nei casi non disciplinati dal decreto legislativo n. 118 del 2011, del codice civile o delle disposizioni fiscali in vigore. Nel regolamento possono anche essere stabilite deroghe alla valutazione, per beni senza utilizzazione economica o per categorie di beni mobili non inventariabili in ragione della loro natura di beni di facile consumo o di modico valore."

Art. 33

Inserimento del capo VI bis nella legge provinciale di contabilità 1979

1. Dopo l'articolo 78 bis della legge provinciale di contabilità 1979 è inserito il seguente capo:

"Capo VI bis

Disposizioni per le agenzie e gli enti pubblici strumentali della Provincia"

Art. 34

Inserimento dell'articolo 78 bis 1 nella legge provinciale di contabilità 1979

1. Dopo l'articolo 78 bis, nel capo VI bis della legge provinciale di contabilità 1979, è inserito il seguente:

"Art. 78 bis 1

Bilanci delle agenzie e degli enti pubblici strumentali

1. Le agenzie indicate nell'articolo 32 e gli enti pubblici strumentali indicati nell'articolo 33, comma 1, lettera a), della legge provinciale n. 3 del 2006 che adottano la contabilità finanziaria applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali e dei loro organismi contenute nel decreto legislativo n. 118 del 2011, come integrate dalle disposizioni contenute in questa legge, con i tempi e le modalità previste per la Provincia. Questo comma si applica anche in deroga alle norme contenute nelle leggi istitutive e negli statuti dei predetti soggetti, o nelle disposizioni che ne disciplinano l'organizzazione e il funzionamento.

2. Ferma restando l'osservanza di questa legge, le agenzie e gli enti pubblici strumentali indicati nel comma 1 possono adottare un proprio regolamento volto a specificare l'applicazione di questa legge e del relativo regolamento di esecuzione in relazione a particolari esigenze operative e alla loro organizzazione amministrativa. Il regolamento è sottoposto all'approvazione della Giunta provinciale.

3. Sono sottoposti all'approvazione della Giunta provinciale il bilancio di previsione, l'assestamento, le variazioni, escluse quelle previste dall'articolo 27, e il rendiconto delle agenzie indicate nell'articolo 32 e degli enti pubblici strumentali indicati nell'articolo 33, comma 1), lettera a), della legge provinciale n. 3 del 2006.

4. I bilanci delle agenzie e degli enti pubblici strumentali indicati nel comma 1 si considerano in equilibrio quando, sia in fase di previsione che di rendiconto, registrano un saldo non negativo in termini di cassa e di competenza tra le entrate finali e le spese finali. Ai fini della determinazione del saldo l'avanzo di amministrazione può essere utilizzato, nella misura di quanto effettivamente realizzato, solo dopo l'approvazione del rendiconto.

5. Se i bilanci e gli assestamenti delle agenzie e degli enti pubblici strumentali indicati nel comma 1 prevedono l'utilizzo di stanziamenti autorizzati dalla legge provinciale di bilancio, dall'assestamento di bilancio o dalle leggi di stabilità provinciali, la loro approvazione da parte della Giunta provinciale può essere disposta solo dopo che queste leggi sono state approvate dal Consiglio provinciale. Dalla data di approvazione da parte del Consiglio provinciale decorrono anche i termini eventualmente previsti per i provvedimenti di approvazione della Giunta provinciale.

6. Nei casi indicati dal comma 5 la Giunta provinciale può stabilire modalità e limiti per la gestione delle entrate e delle spese previste dai bilanci e dagli assestamenti presentati dagli enti alla Provincia per la successiva approvazione.

7. Le agenzie e gli enti pubblici strumentali indicati nel comma 1 utilizzano i trasferimenti assegnati dalla Provincia in conformità ai vincoli di destinazione eventualmente previsti dai provvedimenti di assegnazione. Le eventuali economie di spesa relative a capitoli afferenti l'impiego delle assegnazioni provinciali per spese in conto capitale possono essere riutilizzate nell'esercizio successivo per le medesime finalità, salva diversa disposizione dei provvedimenti di assegnazione dei trasferimenti. I bilanci e i rendiconti delle agenzie e degli enti pubblici strumentali indicati nel comma 1 contengono in appositi prospetti allegati l'evidenziazione della corrispondenza tra le assegnazioni provinciali a destinazione vincolata, gli stanziamenti previsti nei capitoli corrispondenti a queste assegnazioni e gli impegni assunti, le eventuali economie di spesa da riutilizzare."

Art. 35

Inserimento dell'articolo 78 bis 2 nella legge provinciale di contabilità 1979

1. Dopo l'articolo 78 bis 1, nel capo VI bis della legge provinciale di contabilità 1979, è inserito il seguente:

"Art. 78 bis 2

Strumenti di programmazione delle agenzie e degli enti pubblici strumentali

1. Le agenzie indicate nell'articolo 32 e gli enti pubblici strumentali indicati nell'articolo 33, comma 1, lettera a), della legge provinciale n. 3 del 2006 che adottano la contabilità finanziaria utilizzano quali strumenti della programmazione quelli previsti dal decreto legislativo n. 118 del 2011.

2. Il piano triennale delle attività individua gli obiettivi da realizzare nel periodo di riferimento e le priorità degli interventi ed è sottoposto all'approvazione della Giunta provinciale unitamente al bilancio di previsione. Per le agenzie indicate nell'articolo 32 della legge provinciale n. 3 del 2006, in relazione alla tipologia di attività, il regolamento di cui all'articolo 78 bis 1 può disporre che il piano delle attività abbia durata annuale.

3. Le risorse finanziarie per l'attuazione del piano delle attività corrispondono alle previsioni di bilancio, secondo la specificazione del bilancio gestionale. Il bilancio gestionale non è soggetto all'approvazione della Giunta provinciale.

4. Gli enti pubblici strumentali di cui all'articolo 33, comma 1, lettera a), della legge provinciale n. 3 del 2006 che adottano la contabilità civilistica, nonché gli enti strumentali di cui all'articolo 33, comma 1, lettera b), della legge provinciale n. 3 del 2006, utilizzano gli strumenti della programmazione previsti dal decreto legislativo n. 118 del 2011. Il piano delle attività, di durata almeno triennale, è sottoposto all'approvazione della Giunta provinciale. Il piano delle

attività può essere costituito dall'accordo di programma o dall'atto che regola i rapporti tra la Provincia e l'ente, se la sua durata è almeno triennale.

5. Restano fermi gli ulteriori strumenti di programmazione degli interventi comunque previsti dalla normativa vigente."

Art. 36

Inserimento dell'articolo 78 bis 3 nella legge provinciale di contabilità 1979

1. Dopo l'articolo 78 bis 2, nel capo VI bis della legge provinciale di contabilità 1979, è inserito il seguente:

"Art. 78 bis 3

Consolidamento dei bilanci

1. Con deliberazione della Giunta provinciale sono annualmente e distintamente individuati gli organismi strumentali, gli enti strumentali e le società che compongono il gruppo Provincia ai fini della redazione del rendiconto consolidato previsto dall'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 118 del 2011 e del bilancio consolidato previsto dall'articolo 11 bis del medesimo decreto.

2. In relazione a quanto previsto dall'articolo 54 dello Statuto speciale, il rendiconto consolidato è approvato dalla Giunta provinciale contestualmente all'approvazione del disegno di legge relativo al rendiconto della Provincia dell'anno di riferimento ed è trasmesso al Consiglio provinciale a fini conoscitivi in tempo utile per l'esame del disegno di legge concernente il rendiconto della Provincia. A tal fine le agenzie della Provincia approvano il rendiconto entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento e il Consiglio provinciale approva il proprio rendiconto entro il 31 maggio o nel diverso termine concordato tra il Presidente della Provincia e il Presidente del Consiglio provinciale.

3. In relazione a quanto previsto all'articolo 54 dello Statuto speciale, il bilancio consolidato è approvato dalla Giunta provinciale entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento ed è trasmesso a fini conoscitivi al Consiglio provinciale.

4. Per le finalità di quest'articolo gli organismi strumentali, gli enti strumentali e le società individuate dalla Giunta provinciale forniscono i dati e le informazioni necessarie nei tempi e con le modalità individuate con deliberazione della Giunta.

5. A fini del governo e del controllo della finanza pubblica provinciale, e in vista della redazione dei bilanci consolidati, la Giunta provinciale può definire criteri e modalità vincolanti per gli enti del sistema territoriale provinciale integrato sulla messa a disposizione di dati e informazioni.

6. In caso d'inadempimento anche parziale nella comunicazione dei dati e delle informazioni la Giunta provinciale può disporre misure sanzionatorie consistenti nella riduzione dei trasferimenti provinciali per gli esercizi successivi o ulteriori vincoli in termini di patto di stabilità."

Art. 37

Sostituzione dell'articolo 78 ter della legge provinciale di contabilità 1979

1. L'articolo 78 ter della legge provinciale di contabilità 1979 è sostituito dal seguente:

"Art. 78 ter

Regolamento di contabilità

1. Per attuare questa legge la Giunta provinciale, sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, approva un regolamento di contabilità. La commissione si pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali la Giunta provinciale può

deliberare prescindendo dal parere.

2. Il regolamento, in particolare:

- a) individua le competenze delle strutture della Provincia relativamente alla promozione e al controllo delle entrate da acquisire al bilancio provinciale, secondo criteri che tengano conto delle competenze istituzionalmente svolte e dell'economicità dell'azione amministrativa;
- b) disciplina i compiti e le attività dei servizi competenti in materia finanziaria e di bilancio relativamente all'applicazione di questa legge;
- c) definisce modalità e criteri per l'effettuazione dei controlli indicati nell'articolo 56, comma 2, prevedendo la possibilità di controlli a campione sulla documentazione allegata ai provvedimenti concernenti l'approvazione di rendiconti di soggetti esterni o di loro gestioni finanziarie o attività;
- d) in relazione a nuovi assetti organizzativi della Provincia, che possono prevedere la separazione di compiti tra le funzioni gestionali e quelle amministrativo-contabili, individua i criteri per l'attribuzione delle relative responsabilità, demandando a deliberazioni della Giunta provinciale la definizione delle connesse procedure;
- e) detta le eventuali altre disposizioni integrative necessarie per attuare questa legge."

Art. 38

Disposizioni transitorie e finali

1. Restano fermi gli impegni di spesa già assunti entro il 31 dicembre 2015, a valere sugli esercizi successivi al periodo di validità del bilancio di previsione, purché a fronte di obbligazioni giuridicamente perfezionate.

2. Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 8 della legge provinciale di contabilità 1979, come modificato dall'articolo 4, resta ferma la durata dei limiti d'impegno relativi a contributi in annualità già autorizzati fino al 31 dicembre 2015.

3. Fino al 31 dicembre 2016 le istituzioni scolastiche e formative provinciali disciplinate dalla legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006), continuano ad applicare il testo previgente della legge provinciale di contabilità 1979.

4. Fermi restando i limiti previsti dal decreto legislativo n. 118 del 2011, per l'attivazione delle gestioni di fondi al di fuori del bilancio la disciplina del medesimo decreto si applica dal 1° gennaio 2017.

5. Ai sensi dell'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché dell'articolo 79 dello Statuto speciale, l'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico-patrimoniale a quella finanziaria è posticipato all'esercizio finanziario 2017. Si applica conseguentemente l'articolo 11, comma 13, terzo periodo, del decreto legislativo n. 118 del 2011. Il rendiconto relativo all'esercizio 2015 è predisposto ai sensi della legge provinciale di contabilità nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge. Ai sensi dell'articolo 11 bis, comma 4, del decreto legislativo n. 118 del 2011 e dell'articolo 79 dello Statuto speciale, l'adozione del bilancio consolidato è posticipata al 2017.

6. Il titolo II del decreto legislativo n. 118 del 2011 non si applica al bilancio della Provincia; si applica, con decorrenza dal 2016, all'Azienda provinciale per i servizi sanitari, limitatamente alle disposizioni che ne disciplinano il bilancio e la contabilità, ferma restando la possibilità per la Giunta provinciale di specificare con propria deliberazione le modalità di applicazione della disciplina statale.

7. L'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2016, determinato dal riaccertamento straordinario dei residui e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è ripianato nel rispetto dell'articolo 3, comma 16, del

decreto legislativo n. 118 del 2011 e delle modalità definite nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015 (Criteri e modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011) e in quelli successivi in materia.

8. Fermo restando l'obbligo di adeguare questo comma alle disposizioni statali concernenti il coordinamento tra le norme del decreto legislativo n. 118 del 2011 e quelle della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione), in materia di utilizzo dell'avanzo di amministrazione, ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento):

- a) le somme iscritte nel bilancio provinciale sugli esercizi antecedenti il 2016 per la realizzazione degli interventi attuativi dell'articolo 2, comma 117, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, degli interventi previsti ai sensi della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 21 (Ratifica dell'intesa tra la Regione del Veneto e la Provincia autonoma di Trento per favorire la cooperazione tra i territori confinanti), nonché degli accordi di programma quadro con lo Stato, possono essere conservate a residuo per i medesimi fini;
- b) le spese di investimento soggette a gara, in presenza di una procedura di gara di affidamento attivata entro il 31 dicembre 2015, possono essere finanziate dal fondo pluriennale vincolato, anche in assenza di aggiudicazione definitiva.

9. Le entrate concernenti il rimborso dell'onere previsto dall'articolo 2, comma 112, della legge n. 191 del 2009 accertate fino al 2015 sono conservate tra i residui attivi. Le entrate concernenti il rimborso di quest'onere, di competenza di ciascuno degli anni successivi al 2015, sono accertate e imputate dalla Provincia a valere sul medesimo anno di competenza.

10. Sui fondi previsti dall'articolo 46, comma 3, del decreto legislativo n. 118 del 2011 è stanziato uno specifico accantonamento per far fronte ad eventuali ulteriori oneri relativi ai compensi per lo svolgimento degli incarichi previsti dall'articolo 39 quater, comma 4, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali 1990), già conferiti alla data del 31 dicembre 2015. L'impegno relativo a tali incarichi, assunti con le modalità vigenti all'atto del conferimento dell'incarico, è integrato prelevando le relative somme dal fondo di cui a questo comma, nell'anno in cui la spesa diventa esigibile.

11. Dal 2016 la Provincia adotta in ogni caso gli schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo n. 118 del 2011, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

12. Salve le modificazioni apportate da questa legge all'articolo 26 della legge provinciale di contabilità 1979, questa legge si applica dal 1° gennaio 2016, subordinatamente all'emanazione da parte dello Stato dei provvedimenti previsti dall'articolo 79, comma 4 octies, dello Statuto speciale.

Art. 39
Abrogazioni

1. Sono abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4, 10, 17, 18, 19, 20, 22, 22 bis, 27 ter, 29, 30, 31 ter, 35, 36, gli articoli 42, 43 bis, 44, 45, 46, 48, 49, 50 bis, 53, 54, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 71, 72, 76, il primo e il secondo comma dell'articolo 77, gli articoli 78, 78 bis, 79, 80, 81, 81 bis e il primo comma dell'articolo 82 della legge provinciale di contabilità 1979. Sono abrogati, inoltre, gli articoli 31, 39, 42, 47, 55, 56, 58, 59 e 60 della legge sulla programmazione provinciale 1996, l'articolo 3 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, l'articolo 2 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, e l'articolo 10 della legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5.

2. L'articolo 33 bis della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, è abrogato; continua ad applicarsi, tuttavia, fino alla redazione da parte della Provincia del bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, società controllate e partecipate in base all'articolo 11 bis del decreto legislativo n. 118 del 2011.

Art. 40
*Modificazioni della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1,
relativamente alla prestazione di garanzie fidejussorie*

1. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge provinciale n. 1 del 2002 è sostituito dal seguente:

"2. La prestazione della fideiussione è subordinata all'esito positivo della valutazione dei progetti, effettuata da idonei istituti di credito oppure dal nucleo di analisi degli investimenti pubblici previsto dall'articolo 18 (Realizzazione di interventi della Provincia, dei comuni e delle comunità con strumenti di partenariato pubblico-privato e abrogazione di disposizioni connesse), comma 3, della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14."

2. Nel comma 3 bis dell'articolo 10 della legge provinciale n. 1 del 2002 le parole: "Fra le partite di giro del bilancio provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "Nel bilancio provinciale".

3. Nel comma 3 bis dell'articolo 10 della legge provinciale n. 1 del 2002, dopo le parole: "e ai profili di rischio assunti dalla Provincia" sono inserite le seguenti: ", come definiti con deliberazione della Giunta provinciale".

4. I commi 4 e 5 dell'articolo 10 della legge provinciale n. 1 del 2002 sono abrogati.

5. Nel comma 1 dell'articolo 10 bis della legge provinciale n. 1 del 2002 le parole: "si applica l'articolo 10, comma 3 bis e 4" sono sostituite dalle seguenti: "si applica l'articolo 10, comma 3 bis".

Art. 41
*Modificazione dell'articolo 8 (Garanzie fidejussorie in favore di enti strumentali della
Provincia) della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2*

1. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 2 del 1997 è abrogato.

Art. 42

Modificazione dell'articolo 14 (Costituzione della società "Patrimonio del Trentino s.p.a.") della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1

1. Nel comma 6 dell'articolo 14 della legge provinciale n. 1 del 2005 le parole: "Alle predette operazioni si applica il comma 4 dell'articolo 10 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1." sono soppresse.

Art. 43

Modificazioni dell'articolo 8 bis della legge provinciale 9 aprile 1973, n. 13 (Partecipazione della Provincia al "Centro tecnico-finanziario per lo sviluppo economico della provincia di Trento")

1. Dopo la lettera e bis) del comma 01 dell'articolo 8 bis della legge provinciale n. 13 del 1973, è inserita la seguente:

"e ter) supportare il coordinamento della Provincia in materia di indebitamento del sistema territoriale provinciale integrato, anche effettuando le valutazioni di sostenibilità delle operazioni di indebitamento proprie e degli altri enti strumentali della Provincia di cui all'articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006 ai fini delle autorizzazioni di cui all'articolo 31, comma 8, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, secondo quanto disposto con deliberazione della Giunta provinciale;"

2. Nel comma 4 dell'articolo 8 bis della legge provinciale n. 13 del 1973 le parole: "Ai sensi dell'articolo 31, comma 2, lettera c), della legge provinciale n. 7 del 1979, il debito assunto dalla cassa, per i fini del presente articolo, dev'essere iscritto nel bilancio della cassa." sono soppresse.

Art. 44

Modificazione dell'articolo 3 della legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5 (Controllo sull'attuazione delle leggi provinciali e valutazione degli effetti delle politiche pubbliche. Modificazioni e razionalizzazione delle leggi provinciali che prevedono obblighi in materia)

1. Nel comma 5 dell'articolo 3 della legge provinciale n. 5 del 2013 le parole: "o dalla relazione programmatica prevista dall'articolo 11 bis, comma 3 bis, della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (legge sulla programmazione provinciale)" sono sostituite dalle seguenti: ", del documento di economia e finanza provinciale (DEFP) e della relativa nota di aggiornamento".

Art. 45

Modificazione dell'articolo 23 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013)

1. Nella lettera a) del comma 8 dell'articolo 23 della legge sulla valutazione di impatto ambientale 2013 le parole: ", in un'apposita sezione del documento di attuazione del programma di sviluppo provinciale di cui all'articolo 11 bis della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (legge sulla programmazione provinciale)," sono soppresse.

Art. 46

*Modificazioni della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4
(legge sulla programmazione provinciale 1996)*

1. Nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 della legge sulla programmazione provinciale 1996 le parole: "e il relativo documento di attuazione" sono sostituite dalle seguenti: ", il documento di economia e finanza provinciale (DEFP) e la relativa nota di aggiornamento".

2. L'articolo 11 bis della legge sulla programmazione provinciale 1996 è sostituito dal seguente:

"Art. 11 bis

Attuazione del programma di sviluppo

1. Per dare attuazione agli obiettivi e alle priorità individuate dal programma di sviluppo provinciale la Giunta provinciale individua ogni anno, nel DEFP e nella relativa nota di aggiornamento, gli interventi più rilevanti da realizzare, per le diverse aree strategiche, nel periodo di validità del bilancio di previsione."

3. Nel comma 1 dell'articolo 17 della legge sulla programmazione provinciale 1996 le parole: "e con il relativo documento di attuazione" sono sostituite dalle seguenti: ", con il DEFP e la relativa nota di aggiornamento".

Art. 47

*Modificazioni della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9
(Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore)*

1. Nel comma 2 dell'articolo 7 della legge provinciale n. 9 del 1991 le parole: "il bilancio pluriennale ed annuale, le relative variazioni ed il conto consuntivo;" sono sostituite dalle seguenti: "il budget economico, il piano degli investimenti, le relative variazioni e il bilancio d'esercizio;"

2. Nei commi 4 e 5 dell'articolo 9 della legge provinciale n. 9 del 1991 la parola: "rendiconto" è sostituita dalle seguenti: "bilancio d'esercizio".

3. L'articolo 15 della legge provinciale n. 9 del 1991 è sostituito dal seguente:

"Art. 15

Strumenti di programmazione

1. L'Opera universitaria adotta quali strumenti di programmazione il programma pluriennale di attività, il budget economico triennale e il piano degli investimenti.

2. Il programma pluriennale di attività, in raccordo con gli interventi programmati dall'università e in armonia con gli indirizzi generali stabiliti dalla Giunta provinciale, definisce gli obiettivi generali da raggiungere e indica le attività e le azioni necessarie per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 2, comma 1, e l'attivazione degli altri interventi. Il programma ha durata triennale ed è aggiornato annualmente.

3. Il piano degli investimenti individua, con riferimento al triennio di riferimento del programma pluriennale di attività, i mezzi e le strutture da acquisire o realizzare, i tempi necessari e le modalità di finanziamento per l'attuazione degli interventi previsti, anche con riferimento agli impatti finanziari che ricadono sugli esercizi successivi a quelli considerati dal piano. Oltre agli interventi di competenza dell'Opera universitaria riporta anche, relativamente ai beni e alle strutture messi a disposizione dalla Provincia, proposte per gli interventi di rinnovo, ammodernamento e adeguamento necessari per l'efficienza e la funzionalità di questi beni e strutture.

4. La proposta di programma pluriennale e di piano degli investimenti è trasmessa

all'università e ai comuni dove sono ubicati o dov'è prevista l'ubicazione di servizi attivati dall'Opera universitaria, per la formulazione del loro parere entro trenta giorni dal ricevimento della proposta. Il parere s'intende favorevole se non è reso entro questo termine.

5. La proposta, corredata dal parere espresso dall'università e dai comuni interessati, e una proposta di budget economico sono trasmesse alla Giunta provinciale entro il 15 settembre, per la determinazione dei finanziamenti a carico del bilancio provinciale.

6. Il consiglio di amministrazione dell'Opera universitaria adotta, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento e unitamente al budget economico, il piano degli investimenti e il programma pluriennale di attività, trasmettendoli alla Giunta provinciale per l'approvazione, ai sensi dell'articolo 16."

4. Nel comma 2 dell'articolo 16 della legge provinciale n. 9 del 1991 le parole: "i bilanci" sono sostituite dalle seguenti: "il budget economico, il piano degli investimenti, le variazioni individuate dal regolamento previsto dall'articolo 19, comma 4, il bilancio d'esercizio".

5. L'articolo 19 della legge provinciale n. 9 del 1991 è sostituito dal seguente:

"Art. 19

Bilanci e gestione finanziaria

1. Il sistema contabile e la gestione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Opera universitaria sono informati ai principi del codice civile, con l'obbligo di adottare il budget economico e il piano degli investimenti quali strumenti di programmazione operativa e la contabilità analitica per centri di costo atta a consentire analisi comparative dei costi e dei risultati.

2. Il consiglio di amministrazione dell'Opera universitaria adotta ogni anno entro il 30 novembre, in coerenza con le indicazioni del programma pluriennale di attività, un budget economico triennale.

3. Il bilancio di esercizio, redatto secondo gli articoli da 2423 a 2435 bis del codice civile, in quanto compatibili, è approvato dal consiglio di amministrazione entro il 30 aprile dell'anno successivo.

4. Un regolamento adottato dal consiglio di amministrazione dell'Opera universitaria e soggetto ad approvazione della Giunta provinciale disciplina, in particolare, i contenuti degli strumenti di programmazione, le disposizioni in materia di contabilità e di gestione economico-patrimoniale e finanziaria, e detta le ulteriori disposizioni necessarie a garantire il rispetto dei principi in materia di armonizzazione dei bilanci contenuti nel decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), previsti per gli enti strumentali che adottano la contabilità economico-patrimoniale."

6. Le modificazioni alla legge provinciale n. 9 del 1991 contenute in quest'articolo si applicano con riferimento alla gestione relativa all'esercizio finanziario 2016. In prima applicazione gli strumenti di programmazione previsti dal comma 1 dell'articolo 15 della legge provinciale n. 9 del 1991, come modificato da quest'articolo, sono approvati entro il 31 dicembre 2015 prescindendo dagli adempimenti previsti dai commi 4 e 5 del medesimo articolo.

Capo II

Disposizioni per l'adeguamento del sistema contabile e degli schemi di bilancio degli enti locali alle disposizioni in materia di armonizzazione recate dal decreto legislativo n. 118 del 2011

Art. 48

Finalità

1. In attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, questo capo disciplina i sistemi della contabilità degli enti locali e dei loro enti e organismi strumentali, stabilendo i principi in materia di programmazione, gestione e rendicontazione, i principi relativi alle attività di investimento, al servizio di tesoreria, ai compiti e alle attribuzioni dell'organo di revisione economico-finanziaria e, per gli enti cui è applicabile, alla disciplina del risanamento finanziario.

Art. 49

Disposizioni generali

1. Gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto, di cui questa legge costituisce specificazione e integrazione anche in relazione all'ordinamento statutario della Provincia. Il posticipo di un anno si applica anche ai termini contenuti nelle disposizioni del decreto legislativo n. 118 del 2011 modificative del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), richiamate da questa legge.

2. Agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali si applicano gli articoli 153, 156, 157, 162, 164, 165, 167, 168, 170, 173, 174, 175, 176, da 178 a 190, 194, 195, 200, da 209 a 233 bis, da 242 a 251 e 268 bis del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Art. 50

Principi generali

1. Agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali, relativamente ai principi generali in materia, si applicano le seguenti disposizioni del decreto legislativo n. 267 del 2000:

- a) l'articolo 151, a eccezione del quarto periodo del comma 1; i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall'articolo 151 possono essere rideterminati con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale);
- b) l'articolo 152, a eccezione del comma 4, lettere a), c) ed f); in relazione a queste disposizioni le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale sono inderogabili da parte dei regolamenti comunali;
- c) l'articolo 153, comma 5.

Art. 51

Programmazione e bilancio

1. Agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali, relativamente alla programmazione e al bilancio, si applicano le seguenti disposizioni del decreto legislativo n. 267 del 2000:

- a) l'articolo 163; per i fini di tale articolo l'esercizio provvisorio è autorizzato con l'accordo previsto all'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 268 del 1992, contestualmente alla rideterminazione dei termini;
- b) l'articolo 166, commi 1 e 2 quater;
- c) l'articolo 169; in sede di applicazione del comma 3 bis di quest'ultimo articolo i comuni, ai fini della procedura di valutazione della dirigenza, definiscono gli obiettivi nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite nel contratto collettivo degli enti locali;
- d) l'articolo 172, comma 1, lettere a), c), d) ed e).

2. Al fine della redazione del bilancio consolidato della Provincia i comuni redigono, a decorrere dall'esercizio finanziario 2017, i bilanci preventivi con un livello minimo di aggregazione costituito dal quinto livello.

Art. 52

Gestione del bilancio e investimenti

1. Agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali, relativamente alla gestione del bilancio e agli investimenti, si applicano le seguenti disposizioni del decreto legislativo n. 267 del 2000:

- a) l'articolo 191, commi 1, 2, 4, e 5;
- b) l'articolo 193, ferma restando l'applicazione della normativa regionale con riguardo alla disciplina contenuta nel comma 4 del predetto articolo;
- c) l'articolo 199, comma 1 bis.

2. Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, non costituiscono indebitamento delle amministrazioni pubbliche del sistema territoriale provinciale integrato le passività cui corrispondono attività finanziarie detenute da altre amministrazioni pubbliche che rientrano nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), fermo restando l'obbligo della loro destinazione a spese d'investimento.

Art. 53

Risultati di gestione e revisione economico-finanziaria

1. In caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il termine fissato dall'articolo 227 del decreto legislativo n. 267 del 2000 si applica la disciplina dettata dall'ordinamento regionale in materia di enti locali.

2. Gli organi di revisione previsti dall'ordinamento regionale svolgono anche le funzioni di cui all'articolo 239 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Art. 54
Disposizioni finali

1. In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale.

2. I comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti possono anticipare al 2016 l'adozione della contabilità economico-patrimoniale nei termini e con le modalità previste dal decreto legislativo n. 118 del 2011.

Art. 55
Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 9 dicembre 2015

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Ugo Rossi

LAVORI PREPARATORI

- Disegno di legge 27 ottobre 2015, n. 101, d'iniziativa della giunta provinciale su proposta del presidente Ugo Rossi, concernente "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)".
- Assegnato alla prima commissione permanente il 29 ottobre 2015
- Parere favorevole della prima commissione permanente espresso il 10 novembre 2015.
- Approvato dal consiglio provinciale il 3 dicembre 2015.

LEGGE PROVINCIALE 9 dicembre 2015, n. 19

Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017 della Provincia autonoma di Trento

(b.u. 9 dicembre 2015, n. 49, straord. n. 2)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
promulga

la seguente legge:

Art. 1

Variazioni alle previsioni di entrata

1. Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017, di cui all'articolo 1 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 15 (Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017), sono introdotte le variazioni allegate a questa legge.

2. In relazione alle variazioni apportate, lo stato di previsione dell'entrata presenta le seguenti variazioni:

- a) anno 2015: + 48.000.000 euro.

Art. 2

Variazioni alle previsioni di spesa

1. Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017, di cui all'articolo 2, comma 1, della legge provinciale n. 15 del 2014, sono introdotte le variazioni allegate a questa legge.

2. In relazione alle variazioni apportate, lo stato di previsione della spesa presenta le seguenti variazioni:

- a) anno 2015: + 48.000.000 euro.

Art. 3

Modificazioni dell'articolo 4 (Previsioni di cassa) della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 15

1. All'articolo 4 della legge provinciale n. 15 del 2014, dopo le parole: "di cui è prevista la riscossione" sono inserite le seguenti: ", tenendo altresì conto del saldo iniziale di cassa,".

2. All'articolo 4 della legge provinciale n. 15 del 2014, le parole: "4.500.000.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "4.900.000.000 euro".

Art. 4

Disposizioni in materia di società

1. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere a titolo di finanziamento soci la somma di 10 milioni di euro a ITEA s.p.a. a valere sull'esercizio finanziario 2015. Il finanziamento è infruttifero e la scadenza del relativo rimborso è fissata al 31 dicembre 2025.

2. Per i fini del comma 1 è autorizzata sul bilancio provinciale per l'anno 2015 la spesa di 10 milioni di euro sull'unità previsionale di base 65.05.210 (Interventi in conto capitale per l'edilizia abitativa pubblica).

Art. 5

Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 9 dicembre 2015

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Ugo Rossi

LAVORI PREPARATORI

- Disegno di legge 27 ottobre 2015, n. 102, d'iniziativa della giunta provinciale su proposta del presidente Ugo Rossi, concernente "Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017 della Provincia autonoma di Trento".
- Assegnato alla prima commissione permanente il 29 ottobre 2015.
- Parere favorevole della prima commissione permanente espresso il 10 novembre 2015.
- Approvato dal consiglio provinciale il 3 dicembre 2015.

LEGGE PROVINCIALE 30 dicembre 2015, n. 20

Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2016

(b.u. 30 dicembre 2015, n. 52, straord. n. 1)

INDICE

Capo I - Disposizioni in materia di contabilità, programmazione, contenimento della spesa e attività amministrativa

Art. 1 - Modificazione dell'articolo 5 della legge provinciale 4 gennaio 1975, n. 4 (Servizio di tesoreria della Provincia autonoma di Trento e degli enti funzionali)

Art. 2 - Modificazioni della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (legge sulla programmazione provinciale 1996), e disposizioni connesse

Art. 3 - Modificazioni dell'articolo 3 (Iniziative per la modernizzazione del settore pubblico provinciale e per la revisione della spesa pubblica) della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10

Art. 4 - Modificazioni dell'articolo 4 bis (Disposizioni in materia di contenimento dei costi per l'acquisto e la locazione di beni immobili e per l'acquisto di arredi e autovetture) della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27

Art. 5 - Modificazioni della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 e della legge provinciale 12 maggio 2004, n. 4

Art. 6 - Modificazioni della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa 1992)

Art. 7 - Modificazioni della legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10, concernente "Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Provincia autonoma di Trento e modificazione della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi)"

Capo II - Disposizioni in materia di personale e contratti

Art. 8 - Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997)

Art. 9 - Disposizioni in materia di proroga delle graduatorie

Art. 10 - Integrazione dell'articolo 30 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali 1990)

Capo III - Disposizioni in materia di enti locali

Art. 11 - Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)

Art. 12 - Modificazione dell'articolo 13 ter della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale 1993)

Capo IV - Disposizioni in materia di salute, politiche sociali e di edilizia abitativa

Art. 13 - Modificazioni della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010)

Art. 14 - Modificazioni della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6 (Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità)

Art. 15 - Modificazione dell'articolo 34 della legge provinciale 5 settembre 1988, n. 33 (Modifiche e integrazioni alla legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33, e ad altre leggi provinciali in materia sanitaria)

Art. 16 - Integrazione dell'articolo 7 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007)

Art. 17 - Modificazioni della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, concernente

"Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)"

Art. 18 - Modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)

Capo V - Disposizioni in materia di istruzione

Art. 19 - Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006)

Art. 20 - Modificazione dell'articolo 44 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25, relativamente alle graduatorie per le assunzioni del personale del comparto scuola

Art. 21 - Modificazioni dell'articolo 6 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 (Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore)

Capo VI - Disposizioni in materia di turismo, commercio, lavoro e cave

Art. 22 - Modificazioni della legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 2 (Norme in materia di gestione delle terme di Levico - Vetriolo e Roncegno e disposizioni transitorie in materia di imposta di soggiorno)

Art. 23 - Modificazioni della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010)

Art. 24 - Modificazione dell'articolo 5 della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera, nonché modifica all'articolo 74 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di personale)

Art. 25 - Modificazioni della legge provinciale 27 novembre 1990, n. 32 (Interventi provinciali per il ripristino e la valorizzazione ambientale)

Art. 26 - Inserimento dell'articolo 9 ter nella legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)

Capo VII - Disposizioni in materia di urbanistica, energia, ambiente, foreste, protezione civile e lavori pubblici

Art. 27 - Modificazioni della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015)

Art. 28 - Modificazione dell'articolo 91 ter della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio)

Art. 29 - Inserimento dell'articolo 1 bis 4 nella legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. Istituzione dell'azienda speciale provinciale per l'energia, disciplina dell'utilizzo dell'energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell'articolo 13 dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, criteri per la redazione del piano della distribuzione e modificazioni alle leggi provinciali 15 dicembre 1980, n. 38 e 13 luglio 1995, n. 7)

Art. 30 - Modificazione dell'articolo 39 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull'energia 2012)

Art. 31 - Integrazioni del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987)

Art. 32 - Modificazioni della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007)

Art. 33 - Modificazioni della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento)

Art. 34 - Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993)

Art. 35 - Modificazione dell'articolo 1 (Disposizioni in materia di semplificazione delle

procedure per la realizzazione di opere pubbliche) della legge provinciale 3 aprile 2009, n. 4
Capo VIII - *Disposizioni finali*
Art. 36 - *Entrata in vigore*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
promulga

la seguente legge:

Capo I
Disposizioni in materia di contabilità, programmazione, contenimento della spesa e attività amministrativa

Art. 1
Modificazione dell'articolo 5 della legge provinciale 4 gennaio 1975, n. 4 (Servizio di tesoreria della Provincia autonoma di Trento e degli enti funzionali)

1. Nel secondo comma dell'articolo 5 della legge provinciale n. 4 del 1975 le parole: "nell'ambito del limite massimo di anticipazione di cassa che può essere concesso alla Provincia ai sensi del capitolato speciale." sono sostituite dalle seguenti: "e fissa il limite massimo di affidamenti bancari, nell'ambito del quale rientrano il limite massimo di anticipazione di cassa che può essere concesso alla Provincia e, in aggiunta ad esso, i limiti massimi di anticipazioni di cassa o aperture di credito che possono essere concessi a favore delle agenzie e degli enti strumentali individuati dalla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), e degli altri soggetti per i quali è prevista l'estensione delle condizioni economiche stabilite dal contratto di tesoreria della Provincia."

Art. 2
Modificazioni della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (legge sulla programmazione provinciale 1996), e disposizioni connesse

1. L'articolo 17 della legge sulla programmazione provinciale 1996 è sostituito dal seguente:

"Art. 17
Programmazione settoriale

1. La programmazione settoriale degli interventi realizzati direttamente dalla Provincia, dalle agenzie e dagli enti strumentali negli ambiti individuati con la deliberazione prevista dal comma 5 è effettuata - fermi restando i progetti di cui all'articolo 13 e fatto salvo quanto disposto dai commi 8 e 10 - in armonia con il programma di legislatura, il programma di sviluppo provinciale e il documento di economia e finanza provinciale, attraverso il documento di programmazione settoriale. Quest'ultimo documento è elaborato sulla base dei criteri e delle modalità definiti con la deliberazione prevista dal comma 5.

2. Il documento di programmazione settoriale ha una durata triennale e scade, comunque,

al termine dell'ultimo esercizio finanziario della legislatura; è articolato in apposite sezioni riferite agli ambiti di competenza della direzione generale e dei dipartimenti della Provincia, con specifica evidenza dei programmi individuati nel bilancio di previsione.

3. Il documento di programmazione settoriale riporta una breve analisi della situazione attuale del settore di riferimento e delle eventuali criticità, individua gli obiettivi prioritari e gli interventi da realizzare, eventualmente raggruppati in tipologie omogenee o voci di spesa, specificando per ciascuno di essi costi, tempi e modalità di attuazione, con una prima indicazione del cronoprogramma della spesa. La copertura finanziaria degli interventi programmati nel documento di programmazione settoriale dev'essere coerente con quanto stabilito dalle disposizioni in materia di contabilità.

4. La Giunta provinciale approva il documento di programmazione settoriale a cadenza annuale, anche separatamente per singoli stralci. Il documento di programmazione può essere aggiornato con effetto per la rimanente durata del triennio di riferimento. Ferma restando la scadenza di fine legislatura, fino all'approvazione del nuovo documento di programmazione rimane in vigore il precedente, per l'attuazione degli interventi ivi previsti.

5. La Giunta provinciale definisce con propria deliberazione:

- a) gli ambiti d'intervento di competenza di agenzie ed enti strumentali da programmare mediante il documento di programmazione settoriale;
- b) i criteri e le modalità per la predisposizione del documento di programmazione settoriale e dei progetti, la specificazione dei contenuti di questi documenti, le modalità per l'aggiornamento e i casi in cui se ne può prescindere;
- c) la soglia finanziaria al di sotto della quale non è necessaria l'indicazione specifica degli interventi;
- d) la soglia finanziaria al di sotto della quale singoli capitoli o articoli del bilancio gestionale possono essere esclusi dal documento di programmazione settoriale;
- e) ogni altro elemento utile per la predisposizione del documento di programmazione settoriale;
- f) la disciplina transitoria da applicare ai piani pluriennali per gli investimenti.

6. Possono essere esclusi dal documento di programmazione i capitoli o gli articoli del bilancio gestionale per i quali le indicazioni ivi contenute sono ritenute sufficienti per l'espletamento dell'attività o la realizzazione degli interventi.

7. Gli interventi non individuati in modo specifico dalla Giunta provinciale nel documento di programmazione settoriale sono individuati dal dirigente competente, previo parere positivo del dirigente generale di riferimento, o mediante approvazione dei programmi e delle perizie di spesa previsti dalla legislazione provinciale. Sono individuati dal dirigente competente, sulla base di criteri e modalità approvati in via preventiva della Giunta provinciale, anche gli interventi di soggetti terzi che beneficiano di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e dell'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere da parte della Provincia.

8. Sono confermati i seguenti strumenti di programmazione settoriale, con i contenuti e le procedure ivi previste. A essi non si applica quest'articolo, fatto salvo quanto stabilito dal comma 9:

- a) piano generale di sviluppo del sistema informativo elettronico provinciale previsto dall'articolo 21 della legge provinciale 27 luglio 2012, n. 16 (Disposizioni per la promozione della società dell'informazione e dell'amministrazione digitale e per la diffusione del software libero e dei formati di dati aperti);
- b) piano straordinario di investimenti di edilizia scolastica previsto dall'articolo 5 (Riqualficazione della domanda pubblica), comma 6, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
- c) piani degli interventi previsti dall'articolo 85 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007);
- d) atto di programmazione triennale per la formazione professionale previsto dall'articolo 22

(Misure urgenti per il sistema educativo) della legge provinciale 3 giugno 2015, n. 9;

- e) programma della scuola dell'infanzia previsto con i contenuti e secondo le procedure stabiliti dall'articolo 54 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977).

9. Gli strumenti di programmazione indicati nel comma 8 contengono una prima indicazione del cronoprogramma della spesa e danno specifica evidenza dei programmi individuati nel bilancio di previsione. La copertura finanziaria degli interventi programmati dev'essere coerente con quanto stabilito dalle disposizioni in materia di contabilità. Se ciò è funzionale a una programmazione coordinata e unitaria per settori e ambiti omogenei, in questi strumenti è inclusa anche la programmazione degli interventi diretti effettuata con il programma di gestione, sezione programmazione, previsto dalla disciplina previgente.

10. Quest'articolo non si applica:

- a) agli strumenti di programmazione a durata indeterminata o superiore al quinquennio previsti dalla normativa provinciale o dai quali non conseguono direttamente spese a carico del bilancio della Provincia o delle sue agenzie;
- b) alla programmazione degli interventi finanziati con risorse dello Stato o dell'Unione europea;
- c) agli strumenti di programmazione previsti dalla legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (legge provinciale sulla ricerca 2005) e dalla legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006)."

2. Sono abrogati:

- a) l'articolo 18 della legge sulla programmazione provinciale 1996;
- b) il comma 5 bis dell'articolo 13 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2.

3. La Giunta provinciale approva la deliberazione prevista dall'articolo 17, comma 5, della legge sulla programmazione provinciale 1996, come sostituito dal comma 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.

4. A decorrere dalla data di efficacia della deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'articolo 17, comma 5, della legge sulla programmazione provinciale 1996, come sostituito dal comma 1, il decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg (Regolamento concernente l'individuazione degli strumenti e la definizione dei criteri per la programmazione settoriale in attuazione dell'articolo 17 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4), è abrogato e cessa l'efficacia delle relative disposizioni attuative. Dalla medesima data i richiami al decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 24-42/Leg del 2000 presenti nella normativa provinciale s'intendono riferiti alla predetta deliberazione della Giunta provinciale.

5. Fino alla programmazione degli interventi con le modalità stabilite dall'articolo 17 della legge sulla programmazione provinciale 1996, come sostituito dal comma 1, per garantire la funzionalità e la continuità della gestione dell'amministrazione è prorogata l'efficacia del programma di gestione per l'anno 2015, sezione programmazione, anche raccordandolo con la nuova struttura del bilancio di previsione risultante dal recepimento delle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), con possibilità di adeguamento limitatamente ai casi di necessità o obbligatorietà degli oneri o di indispensabilità e urgenza. Inoltre sono confermati, per la programmazione degli interventi diretti, i piani pluriennali per gli investimenti pubblici individuati dal decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 24-42/Leg del 2000 per i settori della viabilità, dei trasporti, delle opere igienico-sanitarie, dei beni culturali e dell'edilizia sanitaria. Questi piani devono contenere una prima indicazione del cronoprogramma della spesa, devono dare specifica evidenza dei programmi individuati nel bilancio di previsione e possono essere aggiornati con le

modalità stabilite dalla deliberazione della Giunta provinciale. La copertura finanziaria degli interventi programmati dev'essere coerente con quanto stabilito dalle disposizioni in materia di contabilità.

6. In deroga alle modalità di programmazione stabilite dall'articolo 17 della legge sulla programmazione provinciale 1996, come sostituito dal comma 1, i piani pluriennali per gli investimenti pubblici previsti dal comma 5 del presente articolo possono essere confermati fino al termine della quindicesima legislatura provinciale e possono essere aggiornati con le modalità definite nella deliberazione prevista dallo stesso articolo 17, comma 5; in tal caso, se ciò è funzionale a una programmazione coordinata e unitaria per settori e ambiti omogenei, in questi piani è inclusa anche la programmazione degli interventi diretti effettuata con il programma di gestione, sezione programmazione, previsto dal testo previgente dell'articolo 17, comma 1, della legge sulla programmazione provinciale 1996.

7. Fino alla scadenza della quindicesima legislatura mantengono la propria efficacia i piani pluriennali per gli investimenti pubblici agevolati individuati dal decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 24-42/Leg del 2000.

8. Fino alla nuova individuazione degli atti riservati ai dirigenti generali è confermata l'individuazione già stabilita per il 2015.

Art. 3

Modificazioni dell'articolo 3 (Iniziativa per la modernizzazione del settore pubblico provinciale e per la revisione della spesa pubblica) della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10

1. Nel comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale n. 10 del 2012 le parole: ", entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, adotta, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, da esprimere entro venti giorni, un piano di miglioramento della pubblica amministrazione di durata non superiore al quinquennio" sono sostituite dalle seguenti: "approva un piano di miglioramento della pubblica amministrazione di durata pari a quella della legislatura; l'efficacia del piano di miglioramento è prorogata fino all'approvazione del piano successivo".

2. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge provinciale n. 10 del 2012 è sostituito dal seguente:

"2. Il piano, anche attraverso successive integrazioni e tenendo conto delle misure in corso di realizzazione, individua gli interventi e le azioni da porre in essere, in particolare negli ambiti della riorganizzazione del sistema pubblico provinciale, della semplificazione amministrativa, delle iniziative per l'amministrazione digitale, delle misure di razionalizzazione e qualificazione della spesa pubblica, del coinvolgimento dei privati nell'offerta e nella gestione di servizi e attività attualmente collocati nell'area pubblica. I contenuti del piano di miglioramento sono definiti in coerenza con gli obiettivi programmatici indicati nel documento di economia e finanza provinciale e nella relativa nota di aggiornamento. Il piano è corredato da una stima dei risparmi conseguenti all'attuazione degli interventi e delle azioni da esso previste."

3. Il comma 2 bis dell'articolo 3 della legge provinciale n. 10 del 2012 è sostituito dal seguente:

"2 bis. Per garantire una migliore integrazione con la programmazione delle attività da parte delle strutture provinciali, le azioni e gli interventi di modernizzazione sono definiti, individuando per ciascuno di essi tempi e risultati attesi, nell'ambito della predisposizione del programma di gestione previsto all'articolo 2 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg (Regolamento recante "Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti"). Il quadro unitario di azioni, di interventi di modernizzazione, di tempi e di risultati attesi costituisce uno specifico allegato del programma di gestione."

4. Il comma 2 ter dell'articolo 3 della legge provinciale n. 10 del 2012 è sostituito dal seguente:

"2 ter. Il piano di miglioramento può essere aggiornato con i tempi e le procedure del programma di gestione."

5. Nel comma 5 dell'articolo 3 della legge provinciale n. 10 del 2012 le parole: "anche con il supporto del comitato per la finanza locale previsto dall'articolo 26 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale)" sono soppresse.

6. L'efficacia del piano di miglioramento approvato ai sensi dell'articolo 3 della legge provinciale n. 10 del 2012, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore di questa legge, è prorogata fino all'approvazione del primo piano di miglioramento redatto in base al presente articolo.

Art. 4

Modificazioni dell'articolo 4 bis (Disposizioni in materia di contenimento dei costi per l'acquisto e la locazione di beni immobili e per l'acquisto di arredi e autovetture) della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27

1. Nel comma 3 dell'articolo 4 bis della legge provinciale n. 27 del 2010 le parole: "e 2015" sono sostituite dalle seguenti: ", 2015 e 2016".

2. Nel comma 4 dell'articolo 4 bis della legge provinciale n. 27 del 2010 le parole: "e 2015" sono sostituite dalle seguenti: ", 2015 e 2016".

3. Alla fine del comma 4 dell'articolo 4 bis della legge provinciale n. 27 del 2010 sono inserite le parole: "oppure di immobili di altre amministrazioni pubbliche".

4. Nel comma 5 dell'articolo 4 bis della legge provinciale n. 27 del 2010 le parole: "e 2015" sono sostituite dalle seguenti: ", 2015 e 2016".

Art. 5

Modificazioni della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 e della legge provinciale 12 maggio 2004, n. 4

1. Nel comma 1 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 27 del 2010 le parole: "il rispetto del patto di stabilità interno e" sono soppresse.

2. All'articolo 2 della legge provinciale n. 27 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica le parole: "Patto di stabilità" sono sostituite dalla seguente: "Obblighi";

b) nel comma 1 le parole: "relativi al patto di stabilità" sono soppresse.

3. All'articolo 7 della legge provinciale 12 maggio 2004, n. 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 01 le parole: "con il patto di stabilità" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 79 dello Statuto";

b) nel comma 1 le parole: "con il patto di stabilità interno" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 79 dello Statuto";

c) nel comma 11 bis le parole: "con il patto di stabilità interno" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 79 dello Statuto."

Art. 6

*Modificazioni della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23
(legge provinciale sull'attività amministrativa 1992)*

1. Il comma 8 dell'articolo 9 della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992 è sostituito dal seguente:

"8. Per favorire da parte degli enti locali la gestione uniforme dei procedimenti amministrativi nelle materie disciplinate dalle leggi provinciali, la relativa modulistica è approvata dalla struttura provinciale competente per materia, sentito il Consorzio dei comuni trentini. Questi moduli e formulari sono resi disponibili nei siti istituzionali."

2. All'articolo 23 della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 2 le parole: ", esclusi i casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistico-territoriali o culturali e per gli atti imposti dalla normativa europea, essi possono essere sostituiti dalle autocertificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. La segnalazione certificata di inizio attività prevista da quest'articolo non si applica nei casi di esclusione individuati dall'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).";

c) il commi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

"5. In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti previsti dal comma 1 l'amministrazione competente, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi da essa prodotti. Se è possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere, disponendo la sospensione dell'attività intrapresa e prescrivendo le misure necessarie, con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. Decorso il termine, se queste misure non sono adottate, l'attività s'intende vietata.

6. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti previsti dal comma 5, primo periodo, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal comma 5 in presenza delle condizioni indicate dall'articolo 21 nonies della legge n. 241 del 1990."

3. Il comma 5 dell'articolo 6, l'articolo 8 bis, l'articolo 9 bis, l'articolo 10, il comma 4 dell'articolo 19 bis e il comma 2 dell'articolo 23 ter della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992 sono abrogati.

Art. 7

Modificazioni della legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10, concernente "Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Provincia autonoma di Trento e modificazione della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi)"

1. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 10 del 2010 è aggiunta la seguente:

"c bis) alle nomine dei componenti del nucleo di controllo di cui all'articolo 44 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006)".

2. La lettera b) del comma 6 bis dell'articolo 7 è abrogata.

Capo II
Disposizioni in materia di personale e contratti

Art. 8
Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7
(legge sul personale della Provincia 1997)

1. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge sul personale della Provincia 1997 è abrogato.

2. Nella lettera b) del comma 3 dell'articolo 21 della legge sul personale della Provincia 1997 le parole: "o in qualifiche dirigenziali presso aziende pubbliche o private" sono sostituite dalle seguenti: "o in qualifiche dirigenziali o di quadro, individuate nel rispetto della normativa statale in materia, presso aziende pubbliche o private".

3. Nel comma 1 dell'articolo 43 bis della legge sul personale della Provincia 1997 le parole: "ai sensi della legge provinciale 10 ottobre 2006, n. 6 (Disciplina della formazione in apprendistato)" sono soppresse.

4. Alla fine del comma 4 dell'articolo 47 della legge sul personale della Provincia 1997 sono inserite le parole: "In caso d'inosservanza del divieto di svolgere incarichi retribuiti non previamente autorizzati dall'amministrazione si applica l'articolo 53, comma 7, quarto periodo, e comma 7 bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001."

5. Nel comma 5 dell'articolo 47 della legge sul personale della Provincia 1997 le parole: "dalla Giunta provinciale a personale provinciale, è garantita dall'anagrafe degli incarichi dei dipendenti provinciali e degli enti funzionali" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Provincia a personale provinciale, è garantita dall'anagrafe degli incarichi dei dipendenti provinciali".

6. Alla fine del comma 5 dell'articolo 47 della legge sul personale della Provincia 1997 sono inserite le parole: "I dati relativi agli incarichi previsti da questo comma sono comunicati annualmente per i fini dell'articolo 53, commi 12 e 13, del decreto legislativo n. 165 del 2001."

7. Nel comma 1 dell'articolo 68 bis della legge sul personale della Provincia 1997 le parole: "dal dirigente di cui al comma 2, ovvero, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo," sono soppresse.

8. Il comma 2 dell'articolo 68 bis della legge sul personale della Provincia 1997 è abrogato.

Art. 9
Disposizioni in materia di proroga delle graduatorie

1. I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale a tempo indeterminato relative al comparto autonomie locali, già prorogate fino al 31 dicembre 2015 in base alla normativa provinciale, sono prorogati fino al 30 giugno 2016.

2. I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale a tempo indeterminato relative al comparto autonomie locali che scadono nel corso del 2016 sono prorogati fino al 31 dicembre 2016.

3. I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale a tempo indeterminato degli enti strumentali indicati dall'articolo 33, comma 1, lettera a), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), già prorogati fino al 31 dicembre 2015 in base alla normativa provinciale, e quelli che scadono nel corso del 2016, sono prorogati fino al 31 dicembre 2016, fatta eccezione per le graduatorie del personale del ruolo sanitario, che conservano la loro naturale scadenza.

Art. 10

*Integrazione dell'articolo 30 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23
(legge sui contratti e sui beni provinciali 1990)*

1. Nel comma 2 dell'articolo 30 della legge provinciale sui contratti e sui beni provinciali 1990, dopo le parole: "vertenze sui danni derivanti da incidenti o disservizi attribuiti all'amministrazione provinciale," sono inserite le seguenti: "se l'oggetto delle transazioni presenta elementi di natura tecnica".

Capo III

Disposizioni in materia di enti locali

Art. 11

*Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3
(Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)*

1. Nel comma 9 dell'articolo 9 bis della legge provinciale n. 3 del 2006, dopo le parole: "o che ha interessato tre o più comuni." sono inserite le seguenti: "L'esonero è disposto anche per i comuni in cui sono avviate le procedure per la fusione, nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento regionale, con altre amministrazioni comunali che hanno deliberato per le medesime finalità entro il termine previsto dal secondo periodo di questo comma."

2. Alla fine del comma 9 dell'articolo 9 bis della legge provinciale n. 3 del 2006 sono inserite le parole: "Per avvio dei processi di fusione, ai sensi di questo comma, s'intende la data di approvazione da parte dei consigli comunali di una delibera d'indirizzo che manifesti la volontà di promuovere la fusione, purché la deliberazione di richiesta di indizione del referendum, con riguardo a tutti i comuni, intervenga entro il 31 gennaio 2016."

3. Nel comma 7 dell'articolo 13 bis della legge provinciale n. 3 del 2006 le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016".

4. Nel comma 7 dell'articolo 13 bis della legge provinciale n. 3 del 2006 le parole: "30 maggio 2016" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2017".

5. Nel comma 7 bis dell'articolo 13 bis della legge provinciale n. 3 del 2006 le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016".

6. Nel comma 7 bis dell'articolo 13 bis della legge provinciale n. 3 del 2006 le parole: "30 giugno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2017".

7. Nel comma 7 bis dell'articolo 13 bis della legge provinciale n. 3 del 2006 le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017".

8. Dopo il comma 9 ter dell'articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006 è inserito il seguente:

"9 quater. Le direttive della Provincia nei confronti degli enti strumentali disciplinati da quest'articolo sono rese pubbliche nei loro siti istituzionali e nel sito della Provincia con modalità tali da facilitarne il reperimento e la conservazione."

Art. 12

*Modificazione dell'articolo 13 ter della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36
(legge provinciale sulla finanza locale 1993)*

1. Nel comma 1 bis dell'articolo 13 ter della legge provinciale sulla finanza locale 1993 le parole: "esercizio finanziario 2013" sono sostituite dalle seguenti: "esercizio finanziario 2015".

Capo IV

Disposizioni in materia di salute, politiche sociali e di edilizia abitativa

Art. 13

*Modificazioni della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16
(legge provinciale sulla tutela della salute 2010)*

1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 15 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 sono inserite le parole: "Le direttive, in ogni caso, tengono conto dell'autonomia del sistema delle aziende provinciali per i servizi alla persona."

2. Dopo il comma 6 bis dell'articolo 56 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 sono inseriti i seguenti:

"6 ter. Per assicurare un più efficiente funzionamento dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari garantendo una adeguata funzionalità complessiva dei processi decisionali, la Giunta provinciale può approvare, in via sperimentale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore di questo comma, un nuovo modello organizzativo dell'Azienda, anche in deroga a quanto previsto in materia dagli articoli 31, 32, 33 e 34, nel rispetto dei principi contenuti nella legislazione statale e sentiti la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, il consiglio sanitario provinciale e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del comparto sanità. Il nuovo modello deve essere coerente con i seguenti principi e obiettivi:

- a) chiarezza nella definizione della struttura organizzativa con riferimento alla positiva ricaduta sulla catena decisionale e gerarchica;
- b) presenza di una apposita struttura di governo della rete ospedaliera e di raccordo con la sanità collettiva, territoriale e ospedaliera, a tutela dei percorsi di prevenzione, di diagnosi, di cura e di riabilitazione;
- c) produzione di risparmi per il servizio sanitario provinciale.

6 quater. Le modifiche all'assetto organizzativo adottate ai sensi della deroga di cui al comma 6 ter cessano di avere effetto decorsi trenta mesi dalla data di entrata in vigore di questa disposizione, in assenza di modifiche della legislazione provinciale coerenti con la positiva valutazione delle deroghe introdotte in via sperimentale ai sensi di questo comma e, in particolare, dei risparmi ottenuti."

Art. 14

*Modificazioni della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6
(Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi
disabilità)*

1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 19 bis della legge provinciale n. 6 del 1998 sono inserite le parole: "La misura del contributo può essere determinata anche tenuto conto della capacità patrimoniale dell'ente pubblico o privato."

2. Il comma 4 dell'articolo 19 bis della legge provinciale n. 6 del 1998 è sostituito dal seguente:

"4. I soggetti indicati nel comma 1 s'impegnano a non mutare per venticinque anni, decorrenti dalla data di fine dei lavori o dalla data di acquisto, la destinazione delle opere finanziate ai sensi del comma 1, prevista al momento della concessione del contributo. Il periodo è ridotto a dieci anni nel caso di opere che abbiano beneficiato di un contributo d'importo complessivo non superiore a 200.000 euro. Con deliberazione della Giunta provinciale, da sottoporre al preventivo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sono stabiliti i casi, le modalità e le condizioni con le quali, nel periodo di vigenza del vincolo di destinazione, è ammesso l'utilizzo, da parte del soggetto vincolato, dell'immobile o di parti di esso per finalità diverse da quelle previste al momento della concessione del contributo. La deliberazione stabilisce anche i casi nei quali il contributo è rideterminato, i casi nei quali si procede al recupero, anche parziale, delle somme già corrisposte e le ipotesi di revoca del contributo in caso di mutamento della destinazione in violazione di quanto previsto dalla medesima deliberazione. Per il recupero delle somme erogate si applica l'articolo 51 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979). In alternativa alla restituzione delle somme già corrisposte si può applicare il comma 4 dell'articolo 21 (Disposizioni in materia di razionalizzazione delle agevolazioni provinciali per investimenti di natura immobiliare) della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20."

3. Nel comma 1 dell'articolo 22 della legge provinciale n. 6 del 1998, dopo le parole: "in modo continuativo" sono inserite le seguenti: "o limitatamente ad una fase di malattia grave e invalidante".

Art. 15

*Modificazione dell'articolo 34 della legge provinciale 5 settembre 1988, n. 33
(Modifiche e integrazioni alla legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33, e ad altre leggi provinciali in materia sanitaria)*

1. Il comma 3 dell'articolo 34 della legge provinciale n. 33 del 1988 è sostituito dal seguente:

"3. Ai soggetti aventi titolo può essere concesso il rimborso totale o parziale delle spese sostenute da essi e da un accompagnatore, se la presenza di quest'ultimo è necessaria, per i viaggi che si rendono necessari anche nella fase di accertamento delle condizioni di salute e per la permanenza nel luogo o nei luoghi in cui sono erogate le prestazioni sanitarie, in Italia o all'estero. A tal fine, e limitatamente alle spese di carattere esclusivamente non sanitario, la Giunta provinciale, acquisito il parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, definisce con propria deliberazione i requisiti che danno titolo al rimborso e i criteri di graduazione del rimborso stesso, con riferimento alla condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare del beneficiario, secondo quanto previsto dall'articolo 6 (Norme per la valutazione della condizione economica dei soggetti richiedenti interventi agevolativi) della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3. Il criterio della compartecipazione previsto da questo comma non si applica se il soggetto avente diritto è colui che riceve la prestazione sanitaria stessa. Il rimborso delle spese di viaggio e di permanenza relative alla fase di accertamento delle condizioni di salute è limitato agli accertamenti che non possono essere svolti sul territorio provinciale e subordinato ad autorizzazione preventiva rilasciata dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari, secondo quanto specificato dalla deliberazione prevista da questo comma."

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 si provvede con gli stanziamenti della missione/programma 13.02 e con le modalità indicate dalla tabella B (missione/programma 13.02) della legge di stabilità provinciale 2016.

Art. 16

*Integrazione dell'articolo 7 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13
(legge provinciale sulle politiche sociali 2007)*

1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 7 bis della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 sono inserite le parole: "I medesimi impegni sono assunti dal beneficiario delle prestazioni indicate nell'articolo 35, comma 2, per sé e per il suo nucleo familiare, secondo quanto stabilito dalla deliberazione prevista dal comma 4."

2. Nel comma 4 dell'articolo 7 bis della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 le parole : "La deliberazione disciplina, tra l'altro, la revoca del beneficio in relazione al mancato rispetto degli impegni presi nell'ambito della presa in carico o dei progetti individualizzati previsti dal comma 2, o la sua riduzione in proporzione alla gravità del mancato rispetto degli impegni." sono sostituite dalle seguenti: "La deliberazione disciplina, tra l'altro, l'interruzione dell'erogazione del beneficio e la decadenza dalla possibilità di accedere al beneficio medesimo per un periodo proporzionato alla gravità del mancato rispetto degli impegni assunti o presi ai sensi del comma 2."

Art. 17

*Modificazioni della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, concernente
"Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni
della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21
(Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)"*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 15 del 2005 è inserito il seguente:

"2 bis. Per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, ai fini della valutazione della condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare, gli stati, i fatti e le qualità personali diversi da quelli certificabili da parte di soggetti pubblici italiani devono essere documentati ai sensi delle leggi e dei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero."

2. Alla fine della lettera a) del comma 3 dell'articolo 9 della legge provinciale n. 15 del 2005 sono inserite le parole: "la revoca non è disposta se il superamento del limite è determinato dal beneficio conseguito per effetto della detrazione per gli alloggi sociali prevista dal decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 (Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, ferma restando l'applicazione del canone di mercato;"

Art. 18

*Modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21
(Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)*

1. Nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 21 del 1992 le parole: "almeno due anni" sono sostituite dalle seguenti: "almeno tre anni".

2. Dopo l'articolo 38 della legge provinciale n. 21 del 1992, nel titolo III, capo I, sezione I della legge, è inserito il seguente:

"Art. 38 bis

Termine per la stipulazione del contratto di mutuo

1. Il soggetto ammesso a beneficiare dei contributi per l'abbattimento degli interessi sui mutui agevolati previsti dall'articolo 38 deve stipulare il contratto di mutuo entro un anno dal ricevimento della comunicazione relativa all'avvenuto accertamento delle condizioni per la

stipulazione del contratto di mutuo, da parte dell'ente competente, pena la decadenza dai contributi."

3. Le modifiche alla legge provinciale n. 21 del 1992 introdotte dal comma 1 si applicano alle domande di contributo per l'edilizia abitativa agevolata presentate a partire dall'anno 2016 anche a valere sul piano di interventi per l'edilizia abitativa agevolata per gli anni 2015-2018 previsto dall'articolo 54 della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1.

4. Nel comma 1 dell'articolo 102 ter della legge provinciale n. 21 del 1992 le parole: "2013, 2014 e 2015" sono sostituite dalle seguenti: "2013, 2014, 2015, 2016 e in quelli successivamente individuati con deliberazione della Giunta provinciale,".

5. L'articolo 38 bis, come inserito dal comma 2, si applica anche ai soggetti ammessi a beneficiare di contributi per l'abbattimento degli interessi sui mutui agevolati ai sensi della legge provinciale n. 21 del 1992, dell'articolo 58 (Disposizioni in materia di edilizia abitativa agevolata) della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, dell'articolo 53 (Disposizioni in materia di edilizia abitativa agevolata) della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23, dell'articolo 59 (Disposizioni in materia di edilizia abitativa agevolata) della legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19, e dell'articolo 54 della legge provinciale n. 1 del 2014, se, alla data di entrata in vigore di questo comma, non hanno ancora stipulato il contratto di mutuo. In tal caso il termine annuale previsto dall'articolo 38 bis decorre dalla data di entrata in vigore di questo comma.

Capo V

Disposizioni in materia di istruzione

Art. 19

Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006)

1. Nel comma 1 dell'articolo 8 ter della legge provinciale sulla scuola 2006 le parole: "devono essere coinvolte" sono sostituite dalle seguenti: "possono essere coinvolte".

2. Nel comma 3 dell'articolo 36 della legge provinciale sulla scuola 2006, dopo le parole: "diritto-dovere all'istruzione e alla formazione" sono inserite le seguenti: ", nonché corsi formativi di alta specializzazione tecnica e manifatturiera idonei ad offrire ai frequentanti una preparazione d'avanguardia e conforme alle mutate esigenze di mercato".

3. Dopo il comma 4 ter dell'articolo 84 della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserito il seguente:

"4 quater. Il divieto previsto dall'articolo 53 bis, comma 4, della legge sul personale della Provincia 1997 non si applica alle commissioni di concorso di cui al comma 4 ter."

4. Nel comma 3 dell'articolo 93 della legge provinciale sulla scuola 2006 le parole: "Resta ferma la specifica disciplina prevista dall'articolo 95 bis." sono soppresse.

5. Alla fine del comma 3 bis dell'articolo 93 della legge provinciale sulla scuola 2006 sono inserite le parole: "Gli incarichi per l'insegnamento in lingua straniera possono essere conferiti solo a seguito dello scorrimento degli elenchi istituiti ai sensi dell'articolo 93 bis."

6. Dopo l'articolo 93 della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserito il seguente:

"Art. 93 bis

Elenchi per incarichi a tempo determinato per l'insegnamento in lingua straniera con modalità CLIL o veicolare

1. Per assicurare la presenza di docenti per l'insegnamento in lingua straniera con modalità CLIL o veicolare, secondo quanto previsto dall'articolo 56 bis, nella scuola secondaria di primo e secondo grado la Provincia istituisce appositi elenchi distinti, con riferimento alle graduatorie provinciali per titoli e alle graduatorie d'istituto, per il conferimento di incarichi a tempo determinato e supplenze temporanee, ai sensi dell'articolo 93.

2. Negli elenchi sono inseriti gli aspiranti docenti in possesso di abilitazione all'insegnamento, già inclusi nelle graduatorie provinciali per titoli del personale docente delle scuole provinciali a carattere statale e nelle graduatorie d'istituto, in possesso di adeguate competenze linguistiche e metodologiche per l'insegnamento con modalità CLIL o veicolare. Gli elenchi sono articolati in base alla tipologia di specializzazione metodologica o di certificazione linguistica. Nell'ambito di ciascuna tipologia gli aspiranti docenti sono inseriti nel rispetto del punteggio e della fascia d'inserimento nelle graduatorie provinciali per titoli e nelle graduatorie d'istituto.

3. La Giunta provinciale stabilisce le modalità d'attuazione di quest'articolo e di utilizzo degli elenchi.

4. In prima applicazione di quest'articolo, con riferimento all'anno scolastico 2016-2017, la Provincia forma anche gli elenchi riferiti alle graduatorie d'istituto."

Art. 20

Modificazione dell'articolo 44 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25, relativamente alle graduatorie per le assunzioni del personale del comparto scuola

1. Nel comma 19 dell'articolo 44 della legge provinciale n. 25 del 2012 le parole: "31 agosto 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 agosto 2017".

Art. 21

Modificazioni dell'articolo 6 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 (Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore)

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 della legge provinciale n. 9 del 1991 è sostituita dalla seguente:

"b) due rappresentanti dell'università scelti fra il personale universitario, designati dal senato accademico;"

2. Nel comma 4 dell'articolo 6 della legge provinciale n. 9 del 1991 le parole: "lettere b) e d)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera d)".

3. Nel comma 5 dell'articolo 6 della legge provinciale n. 9 del 1991 le parole: "lettere b) e d)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera d)".

Capo VI

Disposizioni in materia di turismo, commercio, lavoro e cave

Art. 22

Modificazioni della legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 2 (Norme in materia di gestione delle terme di Levico - Vetriolo e Roncegno e disposizioni transitorie in materia di imposta di soggiorno)

1. Prima dell'articolo 1 della legge provinciale n. 2 del 1993 è inserito il seguente:

"Art. 01

Affidamento della gestione dello stabilimento termale di Levico - Vetriolo e Roncegno e individuazione del concessionario della risorsa termale

1. Per favorire il pieno e razionale utilizzo della risorsa termale la concessione mineraria denominata "Bacino idrico che alimenta le sorgenti minerali utilizzate nello stabilimento Bagni di Vetriolo" è rilasciata al soggetto affidatario della gestione dello stabilimento termale già facente parte dell'Azienda speciale di gestione delle terme demaniali di Levico - Vetriolo e Roncegno in cui, nel quinquennio antecedente la scadenza della concessione, sono state erogate più prestazioni sanitarie in regime di accreditamento. Il gestore è individuato ai sensi della normativa vigente, espletando una procedura a evidenza pubblica. Il provvedimento di concessione è rilasciato al gestore in deroga alle procedure previste dalla legge provinciale 18 febbraio 1988, n. 6 (Interventi per il settore minerario nel Trentino), e dal relativo regolamento di attuazione.

2. Per favorire l'utilizzo della risorsa termale anche mediante il suo impiego presso le strutture turistico-ricettive, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge provinciale 4 aprile 2011, n. 6 (Sviluppo del settore termale trentino e modificazioni della legge provinciale sulla ricettività turistica), il concessionario individuato in base al comma 1, compatibilmente con la disponibilità della risorsa termale, deve somministrare parte della risorsa termale agli altri stabilimenti termali che la utilizzano alla data di entrata in vigore del presente articolo.

3. Per il rilascio della concessione, il bando di gara per l'individuazione del gestore dello stabilimento include ogni contenuto proprio della concessione e del disciplinare di concessione ai sensi di questo articolo e della legge provinciale n. 6 del 1988 e, in particolare, individua i criteri e le modalità per la determinazione della quantità della risorsa da somministrare ai terzi e le modalità e i criteri per la determinazione del corrispettivo per la somministrazione."

2. Sono abrogati l'articolo 1 - a eccezione del comma 3 bis - e gli articoli 2, 3, 4, 5, 5 bis, 6, 8, 9, 10 e 11 della legge provinciale n. 2 del 1993 e l'articolo 58 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8.

3. In prima applicazione dell'articolo 01 della legge provinciale n. 2 del 1993, come inserito dal comma 1, lo stabilimento termale che ha erogato più prestazioni sanitarie in regime di accreditamento è individuato con riferimento al quinquennio antecedente alla scadenza del contratto previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge provinciale n. 2 del 1993. Dalla scadenza del contratto e fino all'individuazione del gestore dello stabilimento termale la Provincia può gestire direttamente la risorsa termale, assicurando la somministrazione della risorsa agli stabilimenti termali che la utilizzavano nel periodo di vigenza del contratto, oppure, in deroga alle procedure previste dalla legge provinciale 18 febbraio 1988, n. 6 (Interventi per il settore minerario nel Trentino), e dal relativo regolamento di attuazione, può concedere la risorsa termale al soggetto che gestisce in via transitoria lo stabilimento termale, individuato ai sensi di questo comma, o a un altro soggetto gestore di uno stabilimento termale che utilizza la risorsa, ponendo in capo ai gestori i medesimi obblighi di somministrazione.

Art. 23

*Modificazioni della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17
(legge provinciale sul commercio 2010)*

1. Nella lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale sul commercio 2010, dopo le parole: "la viabilità di accesso diversa da quella pubblica" sono inserite le seguenti: "nonché da quella destinata a uso pubblico, quando è riconosciuta di valenza generale negli strumenti di pianificazione locale, in conformità ai criteri previsti dal regolamento di esecuzione".

2. Nel comma 2 dell'articolo 43 della legge provinciale sul commercio 2010 le parole: "e i turni" sono soppresse.

3. Nel comma 2 dell'articolo 43 della legge provinciale sul commercio 2010 le parole: "stabiliti nel provvedimento previsto dall'articolo 44, comma 4" sono soppresse.

4. La lettera f) del comma 3 dell'articolo 56 della legge provinciale sul commercio 2010 è sostituita dalla seguente:

"f) non rispetta gli obblighi di esposizione previsti dall'articolo 43, comma 2."

5. Nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 60 della legge provinciale sul commercio 2010 le parole: "o in sede di collaudo" sono soppresse.

Art. 24

Modificazione dell'articolo 5 della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera, nonché modifica all'articolo 74 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di personale)

1. Nel comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale n. 9 del 2000 le parole: ", se effettuata in forma non imprenditoriale," sono soppresse.

Art. 25

*Modificazioni della legge provinciale 27 novembre 1990, n. 32
(Interventi provinciali per il ripristino e la valorizzazione ambientale)*

1. Nell'alea del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 32 del 1990, le parole: ", nell'ambito del piano di cui all'articolo 3," sono soppresse.

2. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 32 del 1990 è abrogato.

3. Il comma 1 ter dell'articolo 7 della legge provinciale n. 32 del 1990 è sostituito dal seguente:

"1 ter. I soggetti convenzionati assumono i lavoratori appartenenti a particolari fasce deboli, i disoccupati iscritti alle liste di collocamento e, relativamente ad attività di studio, ricerca e catalogazione, giovani neo-diplomati o neo-laureati. Per l'assunzione dei lavoratori ai sensi di quest'articolo con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della commissione provinciale per l'impiego e della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sono stabilite le tipologie di lavoratori appartenenti a particolari fasce deboli, i requisiti di accesso, i criteri di selezione, le modalità di assunzione e i limiti di permanenza dei lavoratori nell'ambito dei lavori socialmente utili, anche in relazione al grado di difficoltà di reinserimento nel mercato del lavoro ordinario e alle modalità di attivazione. Tra i criteri di selezione del lavoratore può essere compreso, purché non abbia carattere prevalente rispetto agli altri criteri, l'indicatore della condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare di appartenenza determinata ai sensi dell'articolo 6 (Norme per la valutazione della condizione economica dei soggetti richiedenti interventi agevolativi) della legge provinciale 1 febbraio

1993, n. 3. In conformità alla deliberazione della Giunta provinciale la commissione provinciale per l'impiego stabilisce la durata dei contratti in relazione alla tipologia di mansione assegnata ai lavoratori e agli ambiti di svolgimento dell'attività lavorativa. La permanenza nel sistema dei lavori socialmente utili non può eccedere il momento di raggiungimento del primo requisito utile per il diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia."

4. Sono abrogati gli articoli 3, 4 - a eccezione dei commi 10 e 10 bis - e gli articoli 6, 10 e 11 della legge provinciale n. 32 del 1990, l'articolo 2 della legge provinciale 8 maggio 1995, n. 6, e l'articolo 27 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2.

Art. 26

Inserimento dell'articolo 9 ter nella legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)

1. Dopo l'articolo 9 bis della legge provinciale n. 3 del 2006, nel capo III della legge, è inserito il seguente:

"Art. 9 ter

Disposizioni per l'esercizio in forma associata di attività attinenti alle cave di porfido

1. Per assicurare il coordinamento degli interventi volti a promuovere la competitività del sistema produttivo locale che ha per oggetto l'attività di coltivazione e lavorazione del porfido, i comuni il cui territorio è interessato da queste attività esercitano obbligatoriamente in forma associata, nelle forme e con le modalità stabilite dalla normativa vigente, le attività di natura tecnico-amministrativa di loro competenza previste dalla legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 (legge provinciale sulle cave 2006); la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, può escludere dall'obbligo di gestione associata di cui al presente comma i comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di quest'articolo la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio della autonomie locali e previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, individua preferibilmente uno, o, per particolari esigenze adeguatamente motivate, più ambiti associativi, anche in deroga ai criteri previsti dall'articolo 9 bis, comma 2. Si applicano il comma 3, in quanto compatibile, e il comma 11 dell'articolo 9 bis."

Capo VII

Disposizioni in materia di urbanistica, energia, ambiente, foreste, protezione civile e lavori pubblici

Art. 27

Modificazioni della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015)

1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è abrogata.

2. Il comma 4 dell'articolo 5 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è abrogato.

3. Alla fine del comma 3 dell'articolo 7 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 sono inserite le parole: ", dando evidenza sul sito della comunità delle modalità e dei criteri di selezione adottati, dei relativi fattori di ponderazione e dell'esito finale della valutazione delle candidature ammesse".

4. Il comma 9 dell'articolo 7 della legge provinciale per il governo del territorio

2015 è sostituito dal seguente:

"9. Quando le disposizioni planivolumetriche e i contenuti tipologici e formali dei piani attuativi presentano un grado di dettaglio tale da consentire la compiuta individuazione della configurazione di ogni singolo edificio o manufatto contenuto nel piano, nella sua veste architettonica e nella sua relazione con il contesto, e di tutte le altre sistemazioni previste, comprese le opere di contenimento delle terre e le sistemazioni a verde, la CPC, nell'autorizzazione paesaggistica del piano attuativo, precisa che l'autorizzazione resa comprende anche l'autorizzazione paesaggistica per la realizzazione degli interventi."

5. Alla fine della lettera e) del comma 2 dell'articolo 9 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 sono inserite le parole: ", dando evidenza sul sito del comune delle modalità e dei criteri di selezione adottati, dei relativi fattori di ponderazione e dell'esito finale della valutazione delle candidature ammesse".

6. All'articolo 64 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera e) del comma 2, dopo le parole: "fuori dai centri abitati," sono inserite le seguenti: "l'installazione della segnaletica sentieristica ed escursionistica e di quella sulla denominazione di percorsi storici e culturali e";

b) la lettera d) del comma 4 è sostituita dalla seguente:

"d) gli interventi previsti dall'articolo 78, comma 2, lettere b), d), g); gli interventi previsti dall'articolo 78, comma 2, lettera h), quando sono realizzati in difformità rispetto ai criteri e alle tipologie approvati dalla sottocommissione della CUP con riferimento alle relazioni con il contesto, alle forme e ai materiali da impiegare nella realizzazione; gli interventi di manutenzione straordinaria previsti dall'articolo 78, comma 3, lettera a), quando riguardano parti esterne dell'edificio, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 78, comma 3, lettera b), e gli interventi previsti dall'articolo 78, comma 3, lettere c), d), e), i), m) e, all'interno dei centri abitati, lettere l) e n).";

c) la lettera a) del comma 5 è sostituita dalla seguente:

"a) fermo restando quanto stabilito dai commi 1, 2 e 4, gli interventi previsti dall'articolo 78, comma 2, lettere a), c), e), f), i), j), k), l), m), n), o), p), q) e r), dall'articolo 78, comma 3, lettere b), g), h), j) e k), e gli interventi previsti dall'articolo 78, comma 3, lettera a), quando non riguardano parti esterne dell'edificio, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 78, comma 3, lettera b).";

7. Alla fine della lettera b) del comma 3 dell'articolo 78 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 sono inserite le parole: "o, in assenza di disposizioni del PRG o del piano colore, gli interventi di sostituzione di parti esterne dell'edificio con materiali o tinteggiature uguali a quelli esistenti".

8. Nel comma 3 dell'articolo 83 della legge provinciale sul governo del territorio 2015 le parole: "Entro lo stesso termine il titolare del permesso di costruire deve aver realizzato opere rappresentative di un reale ed effettivo intento costruttivo, che non si riducano, per esempio, all'impianto del cantiere, all'esecuzione di scavi, a sistemazioni del terreno o a singole opere di fondazione." sono sostituite dalle seguenti: "Entro lo stesso termine il titolare del permesso di costruire deve aver intrapreso opere tali da evidenziare l'effettiva volontà di realizzare il manufatto, quali, ad esempio, l'innalzamento di elementi portanti, l'elevazione di muri o l'esecuzione di scavi coordinati al getto di fondazioni del costruendo edificio".

9. Alla fine del comma 2 dell'articolo 107 della legge provinciale sul governo del territorio 2015 sono inserite le parole: "Ai sensi dell'articolo 104, comma 1, di questa legge e degli articoli 39, comma 6, e 40, comma 6, della legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 (Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale) i PRG possono autorizzare la ricostruzione tipologica anche su sedime diverso, se la delocalizzazione è autorizzata ai sensi delle disposizioni della carta di sintesi della pericolosità o se ciò risulta funzionale ad un

migliore inserimento dell'edificio nel contesto paesaggistico-ambientale."

10. Nel comma 3 dell'articolo 116 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, dopo le parole: "La Giunta provinciale," sono inserite le seguenti: "previo parere obbligatorio della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, del Consiglio delle autonomie locali, degli ordini professionali competenti e delle categorie professionali coinvolte,".

Art. 28

*Modificazione dell'articolo 91 ter della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22
(Ordinamento urbanistico e tutela del territorio)*

1. La lettera c) del comma 6 dell'articolo 91 ter della legge provinciale n. 22 del 1991 è sostituita dalla seguente:

"c) i requisiti dei punti d'ancoraggio, nel rispetto delle norme sui prodotti da costruzione."

Art. 29

Inserimento dell'articolo 1 bis 4 nella legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235.

Istituzione dell'azienda speciale provinciale per l'energia, disciplina dell'utilizzo dell'energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell'articolo 13 dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, criteri per la redazione del piano della distribuzione e modificazioni alle leggi provinciali 15 dicembre 1980, n. 38 e 13 luglio 1995, n. 7)

1. Dopo l'articolo 1 bis 3 della legge provinciale n. 4 del 1998 è inserito il seguente:

"Articolo 1 bis 4

Disposizione transitoria sull'indizione delle gare per l'aggiudicazione delle concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico

1. In attesa dell'approvazione del decreto previsto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), le procedure per l'indizione della gara a evidenza pubblica per l'attribuzione a titolo oneroso delle concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico ai sensi dell'articolo 1 bis 1 restano sospese."

Art. 30

*Modificazione dell'articolo 39 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20
(legge provinciale sull'energia 2012)*

1. Nel comma 3 bis dell'articolo 39 della legge provinciale sull'energia 2012 le parole: "trentasette mesi" sono sostituite dalle seguenti: "cinquantadue mesi".

Art. 31

Integrazioni del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987)

1. Alla fine del comma 4 bis dell'articolo 44 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 sono inserite le parole: "Se la Provincia, ai sensi dell'articolo 72, comma 2, affida a soggetti terzi la manutenzione e la gestione degli impianti di depurazione, le autorizzazioni integrate ambientali relative alla gestione di impianti di

depurazione di pubblica fognatura che trattano anche rifiuti sono aggiornate, volturate o richieste dai nuovi gestori, secondo quanto previsto dalla normativa statale vigente."

2. All'articolo 102 quinquies del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla fine del comma 1 sono inserite le parole: "Resta ferma la possibilità, per la Provincia, di individuare successivamente uno o più gestori delle discariche per rifiuti urbani, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di servizi pubblici.";
- b) nel comma 1 quater, prima delle parole: "L'Agenzia per la depurazione" sono inserite le seguenti: "Fatti salvi gli obblighi e gli oneri posti in carico a soggetti terzi, ai sensi del comma 1,";
- c) alla fine del comma 2 sono inserite le parole: "Se la Provincia individua dei nuovi gestori, secondo quanto previsto dal comma 1, le autorizzazioni integrate ambientali concernenti le discariche sono aggiornate, volturate o richieste dai nuovi gestori, secondo quanto previsto dalla normativa statale vigente."

3. Dopo l'articolo 102 quinquies del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987, è inserito il seguente:

"Art. 102 sexies

Disposizioni per le attività ad impatto odorigeno

1. Con deliberazione della Giunta provinciale, da approvarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore di questo articolo, sono definite le linee guida per la caratterizzazione, l'analisi e la definizione dei criteri tecnici e gestionali per la mitigazione delle emissioni delle attività ad impatto odorigeno. Le linee guida sono considerate ai fini del rilascio delle autorizzazioni ai sensi della normativa vigente in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti."

Art. 32

*Modificazioni della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11
(legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007)*

1. Nel comma 8 dell'articolo 6 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, dopo le parole: "dei proprietari," sono inserite le seguenti: "delle associazioni di categoria del settore, dell'ordine professionale competente,".

2. Nel comma 2 ter dell'articolo 114 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, dopo le parole: "lo scioglimento dei consorzi è comunque deliberato entro la data del 31 dicembre 2015." sono inserite le seguenti: "Ferma restando la possibilità di assicurare il servizio di custodia forestale ai sensi dell'articolo 106, comma 3, i soggetti indicati nell'articolo 106, comma 2, devono stipulare la convenzione per la gestione del servizio di custodia entro due mesi dallo scioglimento del consorzio."

Art. 33

*Modificazioni della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9
(Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento)*

1. Nel comma 6 dell'articolo 23 della legge provinciale n. 9 del 2011 le parole: "sono determinate le modalità" sono sostituite dalle seguenti: "possono essere determinate le modalità".

2. Dopo il comma 13 dell'articolo 82 della legge provinciale n. 9 del 2011 è inserito il seguente:

"13 bis. Dalla data di operatività della centrale unica di emergenza, e limitatamente alla fase di avvio definita dalla Giunta provinciale, essa svolge il servizio continuato di ricezione al

numero unico di emergenza e di smistamento degli allarmi e delle richieste di soccorso tecnico e sanitario urgenti alle competenti centrali operative esistenti, accertata la tipologia, la localizzazione, l'estensione, l'intensità e la complessità dell'evento. Le centrali operative nei singoli settori di competenza della Provincia allertano le strutture operative della protezione civile sulla base dei relativi protocolli, previsti dall'articolo 23, comma 3."

Art. 34

Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993)

1. Il comma 10 dell'articolo 20 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 è sostituito dal seguente:

"10. In materia di divieto di affidamento degli appalti, delle concessioni, dei subappalti e cottimi a soggetti affidatari della progettazione si applica la normativa statale."

2. Il comma 11 dell'articolo 20 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 è abrogato.

3. La lettera g bis) del comma 1 dell'articolo 58 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 è abrogata.

Art. 35

Modificazione dell'articolo 1 (Disposizioni in materia di semplificazione delle procedure per la realizzazione di opere pubbliche) della legge provinciale 3 aprile 2009, n. 4

1. Nel comma 3 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 4 del 2009 le parole: "Fino al 31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "Fino all'entrata in vigore delle disposizioni provinciali che recepiscono la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE,".

2. Alla fine del comma 3 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 4 del 2009 sono inserite le parole: "Per importo di progetto si intende l'importo dei lavori a base d'asta e delle relative somme a disposizione, secondo quanto specificato con deliberazione della Giunta provinciale."

Capo VIII

Disposizioni finali

Art. 36

Entrata in vigore

1 Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 30 dicembre 2015

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Ugo Rossi

LAVORI PREPARATORI

- Disegno di legge 10 novembre 2015, n. 106, d'iniziativa della giunta provinciale su proposta del presidente Ugo Rossi, concernente "Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2016".
- Assegnato alla prima commissione permanente il 10 novembre 2015.
- Parere favorevole della prima commissione permanente espresso il 24 novembre 2015.
- Approvato dal consiglio provinciale il 18 dicembre 2015.

LEGGE PROVINCIALE 30 dicembre 2015, n. 21

Legge di stabilità provinciale 2016

(b.u. 30 dicembre 2015, n. 52, straord. n. 2)

INDICE

Capo I - *Disposizioni in materia di tributi e contabilità*

Art. 1 - *Modificazioni dell'articolo 15 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, dell'articolo 12 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25, e altre disposizioni in materia di agevolazioni relative all'imposta regionale sulle attività produttive*

Art. 2 - *Disposizioni relative all'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche*

Art. 3 - *Integrazione dell'articolo 4 (Istituzione della tassa automobilistica provinciale) della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10*

Art. 4 - *Modificazioni della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979), e dell'articolo 18 della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1*

Capo II - *Disposizioni in materia di personale e organizzazione*

Art. 5 - *Limiti di spesa per il personale provinciale e connessa modificazione dell'articolo 1 della legge provinciale 9 agosto 2013, n. 16*

Art. 6 - *Determinazione degli oneri per la contrattazione per il triennio 2015 - 2017 e modificazione dell'articolo 3 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, relativo al contenimento della spesa*

Art. 7 - *Modificazioni dell'articolo 24 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25, relativo al rinnovo contrattuale e alle assunzioni di personale della Provincia*

Art. 8 - *Modificazioni dell'articolo 3 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, relative al rinnovo della contrattazione per le fondazioni e le società strumentali*

Art. 9 - *Integrazione dell'articolo 4 della legge provinciale n. 27 del 2010, relativo a disposizioni in materia di contenimento dei costi per l'acquisto e la locazione di beni immobili e per l'acquisto di arredi e autovetture*

Art. 10 - *Integrazione dell'articolo 25 (Ricambio generazionale) della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1*

Art. 11 - *Modificazioni della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 (Norme in materia di servizi antincendi)*

Art. 12 - *Disposizioni concernenti il personale preposto alle funzioni tecniche di prevenzione nell'ambiente*

Art. 13 - *Integrazione dell'articolo 92 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento)*

Art. 14 - *Prima applicazione delle disposizioni concernenti il conferimento di funzioni statali relative al Parco nazionale dello Stelvio*

Capo III - *Disposizioni in materia di enti e tributi locali*

Art. 15 - *Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)*

Art. 16 - *Modificazioni della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, in materia di personale degli enti locali*

Art. 17 - *Modificazioni della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (legge provinciale sugli usi civici 2005)*

Art. 18 - *Modificazioni della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, relative*

all'imposta immobiliare semplice (IMIS)

Art. 19 - *Modificazioni dell'articolo 39 della legge provinciale 13 novembre 2014, n. 12, concernente "Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), della legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7 (legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005), e di disposizioni connesse"*

Art. 20 - *Integrazione dell'articolo 9 della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1, in materia di enti locali*

Art. 21 - *Disposizioni transitorie relative alla concessione dei contributi provinciali ai sensi della legge regionale 5 novembre 1968, n. 40 (Nuove norme per l'esecuzione di programmi annuali di opere pubbliche nella Regione)*

Capo IV - *Disposizioni in materia di sanità, ambiente, politiche sociali ed edilizia abitativa*

Art. 22 - *Integrazione dell'articolo 4 ter della legge provinciale 6 febbraio 1991, n. 4 (Interventi volti ad agevolare la formazione di medici specialisti e di personale infermieristico)*

Art. 23 - *Integrazioni della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010)*

Art. 24 - *Disposizioni in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari*

Art. 25 - *Modificazioni dell'articolo 24 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione di impatto ambientale 2013)*

Art. 26 - *Integrazione dell'articolo 97 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987)*

Art. 27 - *Modificazioni dell'articolo 7 della legge provinciale 9 marzo 2010, n. 6 (Interventi per la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle donne che ne sono vittime)*

Art. 28 - *Modificazioni della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (legge provinciale sul benessere familiare 2011)*

Art. 29 - *Integrazione dell'articolo 4 della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 concernente "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 27 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)"*

Art. 30 - *Modificazioni dell'articolo 54 (Disposizioni in materia di edilizia abitativa agevolata) della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1*

Art. 31 - *Integrazione dell'articolo 19 bis della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6 (Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità)*

Art. 32 - *Integrazione dell'articolo 7 della legge provinciale 22 luglio 2015, n. 13 (Interventi per la prevenzione e la cura della dipendenza da gioco)*

Capo V - *Disposizioni in materia di turismo e sport*

Art. 33 - *Modificazioni della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 12 (Disciplina dell'esercizio delle attività professionali di guida turistica, accompagnatore turistico ed assistente di turismo equestre)*

Art. 34 - *Integrazione dell'articolo 18 (Realizzazione di interventi della Provincia, dei comuni e delle comunità con strumenti di partenariato pubblico-privato e abrogazione di disposizioni connesse) della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14*

Art. 35 - *Modificazioni dell'articolo 16 bis della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica 2002), e della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, in materia di tributi sul turismo*

Art. 36 - *Modificazioni della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35 (Provvidenze*

per gli impianti a fune e le piste da sci)

Art. 37 - Modificazioni della legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21 (legge provinciale sullo sport 1990)

Capo VI - Disposizioni in materia di lavoro, istruzione e agricoltura

Art. 38 - Modificazione dell'articolo 23 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 (Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore)

Art. 39 - Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul lavoro 1983)

Art. 40 - Modificazioni della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura 2003), e abrogazione dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Provincia 28 marzo 2014, n. 4-6/Leg, concernente "Secondo regolamento stralcio di attuazione dell'articolo 38, comma 4, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), concernente la disciplina degli organi collegiali"

Capo VII - Abrogazioni, disposizioni finanziarie e finali

Art. 41 - Abrogazione dell'articolo 5 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3, relativo all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), e modificazione dell'articolo 11 (Ulteriori disposizioni per la riduzione e per la razionalizzazione delle spese) della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20

Art. 42 - Disposizioni finanziarie

Art. 43 - Entrata in vigore

Tabella A - Nuove autorizzazioni e riduzioni di spesa inerenti il bilancio annuale 2016 e pluriennale 2016 - 2018 (articolo 42)

Tabella B - Riferimento delle spese inerenti il bilancio annuale 2016 e pluriennale 2016 - 2018 (articolo 42)

Tabella C - Copertura degli oneri relativi al bilancio di previsione 2016 - 2018 (articolo 42)

Tabella D - Finanza locale (articolo 42)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

promulga

la seguente legge:

Capo I

Disposizioni in materia di tributi e contabilità

Art. 1

Modificazioni dell'articolo 15 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, dell'articolo 12 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25, e altre disposizioni in materia di agevolazioni relative all'imposta regionale sulle attività produttive

1. All'articolo 15 della legge provinciale n. 14 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 2 e nell'alinnea del comma 3 le parole: "e per i tre successivi" sono soppresse;

b) il comma 6 è abrogato.

2. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 l'aliquota dell'IRAP stabilita dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) è ridotta di 1,60 punti percentuali.

3. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 l'aliquota dell'IRAP stabilita dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997 è ulteriormente ridotta delle seguenti misure, tra loro alternative:

- a) di 0,20 punti percentuali per i soggetti passivi che alla chiusura del singolo periodo d'imposta presentano un valore complessivo delle unità lavorative annue (ULA) di addetti impiegati sul territorio provinciale pari ad almeno il 95 per cento del medesimo parametro relativo al periodo d'imposta precedente; per addetti si intendono, oltre ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, anche i titolari, i soci attivi e i collaboratori familiari regolarmente iscritti alle forme previdenziali che partecipano all'attività dell'impresa;
- b) di 2,30 punti percentuali per i soggetti passivi che alla chiusura del singolo periodo d'imposta presentano, rispetto al periodo d'imposta precedente, un incremento superiore al 5 per cento delle unità lavorative annue (ULA) di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato impiegati nel periodo d'imposta, anche derivante dalla conferma di contratti di apprendistato e dalla stabilizzazione di rapporti di lavoro a tempo determinato preesistenti;
- c) di 0,70 punti percentuali per i soggetti passivi che alla chiusura del singolo periodo d'imposta rispettano il parametro di cui alla lettera a) di questo comma in forza dell'attuazione di contratti collettivi, anche aziendali, che prevedono - a fronte della riduzione dell'orario di lavoro dei lavoratori che raggiungono i requisiti minimi per il pensionamento nei trentasei mesi successivi alla data di stipulazione dell'accordo collettivo - la contestuale assunzione di giovani che non abbiano più di trentacinque anni di età; l'agevolazione opera se dall'assunzione deriva un saldo occupazionale positivo.

4. Per il rispetto del requisito stabilito dal comma 3, lettera b), si tiene conto dei criteri di misurazione della base occupazionale ricavabili dall'articolo 11, comma 4 bis 2, e comma 4 quater, del decreto legislativo n. 446 del 1997, se applicabili. I soggetti multimpianto verificano il parametro previsto dal comma 3, lettera b), su base nazionale, purché il parametro indicato nel comma 3, lettera a), sia rispettato nel territorio provinciale.

5. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 l'aliquota dell'IRAP stabilita dall'articolo 16, comma 1 bis, lettera a), del decreto legislativo n. 446 del 1997 è ridotta di 1,22 punti percentuali.

6. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, ai soggetti passivi è riconosciuta una deduzione dalla base imponibile dell'IRAP degli incrementi salariali, erogati ai dipendenti del settore privato, concretamente legati negli specifici contesti produttivi all'incremento della produttività, in attuazione di accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali. Tale deduzione è aggiuntiva rispetto a quella spettante nell'ambito delle deduzioni dalla base imponibile del costo del lavoro previste dalla normativa nazionale. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge, la Giunta provinciale con propria deliberazione stabilisce:

- a) il limite di importo complessivo degli incrementi salariali deducibile per dipendente, sino a un massimo di 5.000 euro annui;
- b) ogni altra disposizione necessaria per l'applicazione dell'agevolazione, ivi comprese le condizioni di accesso al beneficio.

7. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 ai soggetti passivi è riconosciuta la deduzione dalla base imponibile dell'IRAP del costo del lavoro relativo a ciascun lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni nel predetto periodo d'imposta. La deduzione spetta per la parte del costo del personale eventualmente non già deducibile dalla base imponibile IRAP ai sensi della normativa statale.

8. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e per quello successivo le aliquote dell'IRAP stabilite dall'articolo 16, comma 1 e comma 1 bis, lettera a), del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono ridotte dell'1,22 per cento.

9. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e per quello successivo l'aliquota dell'IRAP stabilita dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997 è ulteriormente ridotta delle seguenti misure, tra loro alternative:

- a) dell'1,08 per cento per i soggetti passivi che alla chiusura del singolo periodo d'imposta presentano un valore complessivo delle unità lavorative annue (ULA) di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato impiegati nel territorio provinciale pari ad almeno il 95 per cento del medesimo parametro relativo al periodo d'imposta precedente e attuano contratti collettivi, anche aziendali, che prevedono - a fronte della riduzione dell'orario di lavoro dei lavoratori che raggiungono i requisiti minimi per il pensionamento, nei trentasei mesi successivi alla data di stipulazione dell'accordo collettivo - la contestuale assunzione di giovani che non abbiano più di trentacinque anni; l'agevolazione opera se dall'assunzione deriva un saldo occupazionale positivo;
- b) dello 0,68 per cento per i soggetti passivi che alla chiusura del singolo periodo d'imposta presentano, rispetto al periodo d'imposta precedente, un incremento almeno pari a cinque unità lavorative annue (ULA) di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, anche derivante dalla stabilizzazione di rapporti di lavoro a tempo determinato preesistenti, o di lavoratori assunti con contratto di lavoro stagionale ai sensi dell'articolo 2, comma 29, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), impiegati nel territorio provinciale nel periodo d'imposta;
- c) del 2,68 per cento per i soggetti passivi che alla chiusura del singolo periodo d'imposta presentano, rispetto al periodo d'imposta precedente, un incremento superiore al 5 per cento delle unità lavorative annue (ULA) di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, anche derivante dalla conferma di contratti di apprendistato e dalla stabilizzazione di rapporti di lavoro a tempo determinato preesistenti, o di lavoratori assunti con contratto di lavoro stagionale ai sensi dell'articolo 2, comma 29, lettera b), della legge n. 92 del 2012, impiegati nel territorio provinciale nel periodo d'imposta.

10. Per il rispetto dei requisiti stabiliti dal comma 9, lettere b) e c), si tiene conto dei criteri di misurazione della base occupazionale ricavabili dall'articolo 11, comma 4 bis, 2 e comma 4 quater, del decreto legislativo n. 446 del 1997, se applicabili.

11. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e per quello successivo le aliquote dell'IRAP stabilite dall'articolo 16, comma 1 bis, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 446 del 1997 sono incrementate dello 0,92 per cento.

12. Nel comma 2.1 dell'articolo 12 della legge provinciale n. 25 del 2012 le parole: "apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773" sono sostituite dalle seguenti: "apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773".

13. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 è riconosciuta nei confronti dei soggetti passivi una detrazione dell'IRAP dovuta alla

Provincia pari al 50 per cento dell'importo dei contributi dagli stessi versati nel corrispondente periodo d'imposta al fondo territoriale di solidarietà costituito ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183).

14. Se non è possibile beneficiare, in tutto o in parte, della detrazione prevista dal comma 13, per incapienza dell'imposta dovuta alla Provincia nel periodo d'imposta in cui è stato effettuato il versamento dei contributi al fondo, la quota eccedente può essere detratta nel periodo d'imposta successivo. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri attuativi del comma 13 e di questo comma.

Art. 2

Disposizioni relative all'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche

1. Per gli anni d'imposta 2016 e 2017, ai soggetti passivi aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) non superiore a 20.000 euro è riconosciuta, ai sensi dell'articolo 73 dello Statuto speciale, una deduzione dalla base imponibile di 20.000 euro.

2. Per gli anni d'imposta 2016 e 2017 la deduzione prevista dal comma 1 non spetta ai soggetti passivi aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF superiore a 20.000 euro.

3. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.

Art. 3

Integrazione dell'articolo 4 (Istituzione della tassa automobilistica provinciale) della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10

1. Dopo il comma 3 ter dell'articolo 4 della legge provinciale n. 10 del 1998 è inserito il seguente:

"3 quater. Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere stabiliti, anche in relazione all'effettuazione di controlli preventivi circa la correttezza del versamento della tassa, i casi e i limiti in cui il costo di esazione è assunto dalla Provincia."

2. Alla copertura degli eventuali oneri derivanti da quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 4

Modificazioni della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979), e dell'articolo 18 della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1

1. Nel comma 3 dell'articolo 9 quater della legge provinciale di contabilità 1979 le parole: "dall'1 luglio 2016" sono sostituite dalle seguenti: "dal 31 dicembre 2018".

2. Nel comma 1 dell'articolo 27 bis della legge provinciale di contabilità 1979, dopo le parole: "le variazioni di bilancio occorrenti" è inserita la seguente: "anche".

3. Nel primo comma dell'articolo 59 della legge provinciale di contabilità 1979 le parole: "e di somme dovute a titolo di espropriazione e di occupazione temporanea, secondo quanto previsto dalla legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (legge provinciale sugli espropri)" sono sostituite dalle seguenti: "e di somme dovute a qualsiasi titolo in relazione a

procedimenti di espropriazione o di occupazione temporanea, secondo quanto previsto dalla normativa provinciale".

4. Dopo l'articolo 81 ter della legge provinciale di contabilità 1979 è inserito il seguente:

"Art. 81 quater

Acquisizione al bilancio provinciale di somme depositate presso il tesoriere provinciale per le indennità dovute ai sensi dell'articolo 24 della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31 (Riordinamento della disciplina in materia di edilizia abitativa e norme sull'espropriazione per pubblica utilità)

1. In applicazione delle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel decreto legislativo n. 118 del 2011, le somme depositate presso la tesoreria provinciale ai sensi dell'articolo 24 della legge provinciale n. 31 del 1972 e non ancora corrisposte alla data di entrata in vigore del presente articolo sono acquisite al bilancio provinciale 2016, comprensive degli interessi maturati. Dalla data di acquisizione al bilancio provinciale le predette somme non producono ulteriori interessi. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 59, primo comma, l'entità della somma dovuta al beneficiario è determinata con esclusivo riferimento al capitale."

5. Il comma 4 dell'articolo 18 della legge provinciale n. 1 del 2014 è abrogato.

6. Il primo comma dell'articolo 59 della legge provinciale di contabilità 1979, come modificato dal comma 3, si applica anche alle somme dovute a qualsiasi titolo in relazione ai procedimenti di espropriazione o di occupazione temporanea di cui al medesimo articolo, non ancora corrisposte alla data di entrata in vigore di questa legge.

7. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 provvede l'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche con il suo bilancio.

8. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 4 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Capo II

Disposizioni in materia di personale e organizzazione

Art. 5

Limiti di spesa per il personale provinciale e connessa modificazione dell'articolo 1 della legge provinciale 9 agosto 2013, n. 16

1. Ai sensi dell'articolo 63 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997), la spesa sui bilanci degli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018 per tutto il personale appartenente al comparto autonomie locali e al comparto ricerca, compresa quella per il personale assunto a tempo determinato, in comando o messo a disposizione della Provincia, è autorizzata:

- a) per l'anno 2016 in 204.083.250 euro;
- b) per l'anno 2017 in 203.685.380 euro;
- c) per l'anno 2018 in 201.724.035 euro.

2. Ai sensi dell'articolo 85 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006), la spesa sui bilanci degli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018 per tutto il personale appartenente al comparto scuola è autorizzata:

- a) per l'anno 2016 in 477.245.550 euro;
- b) per l'anno 2017 in 475.104.000 euro;
- c) per l'anno 2018 in 474.107.000 euro.

3. La spesa prevista dai commi 1 e 2, riferita agli esercizi finanziari 2016 e 2017,

è aumentata degli oneri autorizzati da questa legge per la contrattazione per il triennio 2015 - 2017 relativa al personale del comparto autonomie locali, del comparto ricerca e del comparto scuola, definiti per ciascun comparto con deliberazione della Giunta provinciale, ai sensi dell'articolo 6, comma 6.

4. La spesa prevista dal comma 1, dall'anno 2016 include quella relativa agli oneri sostenuti dalla Provincia per il proprio personale messo a disposizione ai sensi dell'articolo 7, comma 7, della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, concernente "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)".

5. La spesa prevista dai commi 1 e 2 include le quote da versare per la partecipazione del proprio personale ai fondi sanitari integrativi.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2016 i commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 1 (Fissazione del limite di spesa per il personale provinciale e abrogazione dell'articolo 25 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25) della legge provinciale n. 16 del 2013 sono abrogati.

Art. 6

Determinazione degli oneri per la contrattazione per il triennio 2015 - 2017 e modificazione dell'articolo 3 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, relativo al contenimento della spesa

1. L'onere annuo derivante dalla contrattazione collettiva provinciale per il triennio 2015 - 2017 relativa al personale degli enti a cui si applica la contrattazione collettiva provinciale in base all'articolo 54 della legge sul personale della Provincia 1997, è determinato in 43.811.000 euro per l'anno 2016 e in 52.631.000 euro per l'anno 2017. L'onere per l'anno 2016 include le risorse riferite alla contrattazione collettiva per l'anno 2015.

2. Per i fini del comma 1 sono autorizzate, in bilancio, le seguenti spese sul capitolo 953300, missione/programma 20.01:

- a) 43.811.000 euro per l'anno 2016;
- b) 52.631.000 euro per l'anno 2017.

3. Nell'ambito degli oneri per la contrattazione per il triennio 2015 - 2017 relativa al personale del comparto autonomie locali, del comparto scuola, del comparto ricerca e del comparto sanità, una quota delle risorse può essere destinata, fatto salvo quanto previsto dal comma 4, alle forme di progressione economica e di carriera, comunque denominate, alla retribuzione accessoria, comprese le incentivazioni per il raggiungimento degli obiettivi dell'amministrazione in materia di riorganizzazione ed efficienza gestionale desumibili dall'articolo 1, comma 7, della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23, e dall'articolo 2, comma 4, della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11.

4. Gli importi previsti al comma 1 includono le risorse già destinate e da destinare secondo le disposizioni vigenti al riconoscimento delle posizioni retributive nei confronti del personale a cui si applica il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino - Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento).

5. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge provinciale n. 27 del 2010 è abrogato; continua ad applicarsi per l'anno scolastico 2015 - 2016 a favore del personale ausiliario, tecnico e amministrativo (ATA) e assistente educatore delle scuole e istituti d'istruzione elementare e secondaria, del personale insegnante e dei coordinatori pedagogici del personale dell'infanzia e del personale della formazione professionale della Provincia. Il comma 2 dell'articolo 17 della legge provinciale 27 dicembre 2011, n.

18 è abrogato.

6. Il riparto dell'onere annuo tra i singoli comparti e aree di contrattazione previsti dall'articolo 54 della legge sul personale della Provincia 1997 è definito con le modalità e i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 17, comma 3, della legge provinciale n. 18 del 2011, relativo alla retribuzione del personale insegnante.

7. I trasferimenti di risorse agli enti diversi dalla Provincia, volti a coprire gli oneri di contrattazione, sono effettuati con le modalità di finanziamento previste dalle leggi provinciali che disciplinano tali enti.

8. L'importo massimo delle risorse a disposizione per la conclusione degli accordi integrativi provinciali per il personale convenzionato per il periodo 2015 - 2017 è definito per ciascun anno con dinamiche correlate alla quantificazione dell'onere annuo di contrattazione stabilito per il comparto sanità. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questo comma si provvede con gli stanziamenti autorizzati in bilancio per il fondo sanitario provinciale.

Art. 7

Modificazioni dell'articolo 24 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25, relativo al rinnovo contrattuale e alle assunzioni di personale della Provincia

1. Nel comma 1 dell'articolo 24 della legge provinciale n. 25 del 2012 le parole: "Relativamente all'anno 2015 e, se previsto dalla normativa statale, all'anno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 29 luglio 2015".

2. Nel comma 2 dell'articolo 24 della legge provinciale n. 25 del 2012 le parole: "Relativamente all'anno 2015 e, se previsto dalla normativa statale, all'anno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 29 luglio 2015".

3. Al comma 4 dell'articolo 24 della legge provinciale n. 25 del 2012 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: "2015," sono soppresse;
- b) le parole: "di un quinto del costo complessivo" sono sostituite dalle seguenti: "di un decimo del costo complessivo";
- c) le parole: "già dipendenti a tempo indeterminato" sono sostituite dalle seguenti: "già dipendenti".

4. Al comma 5 dell'articolo 24 della legge provinciale n. 25 del 2012 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: "per il funzionamento dell'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti, nel limite di tre unità di personale equivalente, in relazione alle nuove funzioni assunte ai sensi dell'articolo 39 bis della legge provinciale n. 3 del 2006," sono sostituite dalle seguenti: "per il funzionamento della centrale unica di emergenza prevista dall'articolo 23 della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento), in relazione all'attivazione del numero unico di emergenza,";
- b) dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 8 della legge sul personale della Provincia," sono inserite le seguenti: "per le assunzioni di personale delle qualifiche forestali del corpo forestale provinciale necessarie a garantire i livelli minimi di efficienza delle articolazioni periferiche forestali definiti dalla Giunta provinciale,";
- c) le parole: "nonché per le assunzioni di un numero massimo di unità di personale necessario a efficientare le attività di manutenzione ordinaria delle strade provinciali e delle strade statali oggetto di delega a seguito di un progetto complessivo di riorganizzazione definito dalla Giunta provinciale, tenuto conto anche dell'articolo 8 bis della legge provinciale 8 giugno 1987, n. 10 (Norme concernenti inquadramenti nel ruolo unico provinciale e disposizioni in materia di personale)" sono sostituite dalle seguenti: "nonché per le

assunzioni di personale con contratto ai sensi degli articoli 43 e 43 bis della legge sul personale della Provincia 1997, per l'equivalente di spesa pari a 450.000 euro per l'anno 2016, a 900.000 euro per l'anno 2017 e a 1.500.000 euro per l'anno 2018".

5. Dopo il comma 5 dell'articolo 24 della legge provinciale n. 25 del 2012 è inserito il seguente:

"5 bis. Il comma 5 continua ad applicarsi nel testo vigente prima della data di entrata in vigore di questo comma fino alla conclusione delle procedure per le assunzioni di personale a tempo indeterminato attivate prima della medesima data."

6. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 4 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 8

Modificazioni dell'articolo 3 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, relative al rinnovo della contrattazione per le fondazioni e le società strumentali

1. Nel numero 1) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale n. 27 del 2010 le parole: "31 dicembre 2015 e fino al 31 dicembre 2016, se dispone il blocco dei rinnovi dei contratti collettivi provinciali di lavoro ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 25 del 2012" sono sostituite dalle seguenti: "29 luglio 2015".

2. Nel numero 2) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale n. 27 del 2010 le parole: "fino al 31 dicembre 2015 e fino al 31 dicembre 2016, se dispone il blocco dei rinnovi dei contratti collettivi provinciali di lavoro ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 25 del 2012;" sono sostituite dalle seguenti: "fino alla conclusione della negoziazione di un contratto collettivo tipo di primo livello ai sensi dell'articolo 58, comma 8 bis, della legge sul personale della Provincia 1997, ferme restando le ulteriori misure per il contenimento degli oneri contrattuali anche ai sensi dell'articolo 75 quater, comma 1 bis, della medesima legge provinciale;".

Art. 9

Integrazione dell'articolo 4 della legge provinciale n. 27 del 2010, relativo a disposizioni in materia di contenimento dei costi per l'acquisto e la locazione di beni immobili e per l'acquisto di arredi e autovetture

1. Dopo la lettera l) del comma 3 dell'articolo 4 bis della legge provinciale n. 27 del 2010 è inserita la seguente:

"l bis) acquisti destinati alla riqualificazione ambientale delle sponde dei corpi idrici lacustri secondo le indicazioni dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente a comprova delle esigenze di qualità degli ambienti lacustri."

Art. 10

Integrazione dell'articolo 25 (Ricambio generazionale) della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 25 della legge provinciale n. 1 del 2014 è inserito il seguente:

"5 bis. Nell'ambito degli oneri per la contrattazione per il triennio 2015 - 2017 una quota delle risorse può essere destinata dal contratto collettivo quale incentivo alla riduzione d'orario finalizzato al ricambio generazionale disciplinato da quest'articolo, secondo quanto disposto dalle direttive previste dall'articolo 59 della legge sul personale della Provincia 1997, che tengono conto di quanto stabilito dal comma 4."

Art. 11

Modificazioni della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 (Norme in materia di servizi antincendi)

1. Nel comma 1 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 26 del 1988 le parole: "di terzo livello" sono soppresse.

2. Nel comma 2 dell'articolo 9 della legge provinciale n. 26 del 1988 le parole: "del capo IV" sono soppresse.

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 15 della legge provinciale n. 26 del 1988 è inserito il seguente:

"3.1. Nel rispetto delle disposizioni contrattuali vigenti la Giunta provinciale definisce i criteri e le modalità per il rimborso al personale appartenente al corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia, anche cessato dal servizio, di spese di cura, previste dal combinato disposto dell'articolo 1, comma 221, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, purché non sostenute da enti assistenziali pubblici o privati."

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 12

Disposizioni concernenti il personale preposto alle funzioni tecniche di prevenzione nell'ambiente

1. Per lo svolgimento delle funzioni tecniche di vigilanza e controllo in materia ambientale previste dagli articoli 2 e 10 della legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11 (Istituzione dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente), la Giunta provinciale istituisce, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, con le modalità previste dall'ordinamento provinciale, la figura professionale di funzionario tecnico della prevenzione nell'ambiente, nel rispetto dei requisiti per l'accesso previsti dalla normativa statale di riferimento.

2. Il contratto collettivo definisce per la figura professionale di funzionario tecnico della prevenzione nell'ambiente le eventuali procedure di progressione e i relativi criteri anche in deroga all'articolo 37 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997), nel rispetto del limite previsto dal comma 3 quater di quest'ultimo articolo.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 13

Integrazione dell'articolo 92 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento)

1. Alla fine del comma 5 ter dell'articolo 92 della legge provinciale n. 12 del 1983 sono inserite le parole: "Quest'articolo si applica anche ai procedimenti per l'irrogazione di sanzioni previste dall'articolo 145 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), avviati nei confronti di personale dipendente nominato dalla Provincia ai sensi della normativa provinciale che ha svolto tali compiti, in base a disposizioni di servizio, in orario di lavoro o comunque come obbligo di servizio."

2. Il comma 1 si applica anche per le spese sostenute con riguardo ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore di questa legge.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 14

Prima applicazione delle disposizioni concernenti il conferimento di funzioni statali relative al Parco nazionale dello Stelvio

1. In relazione al conferimento di funzioni statali concernenti il Parco nazionale dello Stelvio, disposto con norma di attuazione dello Statuto ai sensi dell'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, il presente articolo detta disposizioni in materia di trasferimento del personale, anche ai fini dell'articolo 63 della legge sul personale della Provincia 1997, e di gestione del parco per la parte ricadente nel territorio della provincia di Trento.

2. I dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato appartenenti al ruolo del consorzio del Parco nazionale dello Stelvio, in servizio alla data dell'11 febbraio 2015, sono inquadrati nei ruoli della Provincia, tenuto conto dell'ambito territoriale in cui viene prestata in modo prevalente l'attività lavorativa e sulla base della tabella di corrispondenza concordata con lo Stato. Al personale trasferito si applica il contratto collettivo di lavoro vigente provinciale ed è garantito il trattamento economico fondamentale in godimento all'atto dell'inquadramento. L'eventuale differenza tra il trattamento economico in godimento presso il consorzio e quello della Provincia è conservata a titolo di assegno personale riassorbibile con qualsiasi miglioramento economico. E' comunque fatta salva la retribuzione individuale di anzianità. Il personale trasferito non concorre a determinare il contingente previsto dalle disposizioni legislative provinciali in materia.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, la Provincia subentra nei contratti relativi a rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato fino alla loro naturale scadenza, sulla base dell'ambito territoriale in cui viene prestata in modo prevalente l'attività lavorativa dei dipendenti interessati, nel rispetto della normativa vigente. A tal fine si applica il comma 2, quinto periodo.

4. La Provincia autonoma di Trento, tenuto conto dell'ambito territoriale in cui viene prestata in modo prevalente l'attività lavorativa ed entro un anno dalla data di entrata in vigore della norma di attuazione di cui al comma 1, attiva procedure concorsuali pubbliche disciplinate dal proprio ordinamento, prevedendo nei bandi il riconoscimento dell'esperienza maturata da parte del personale già dipendente al 31 dicembre 2013 dal consorzio del Parco nazionale dello Stelvio da almeno dieci anni, con mansioni impiegate, amministrative, tecniche, scientifiche e didattiche di educazione ambientale, in esito a procedure diverse da quelle previste per l'accesso al pubblico impiego. Il personale assunto in esito alle predette procedure concorre a determinare il contingente previsto dalle disposizioni legislative provinciali in materia.

5. Resta fermo quanto previsto dall'intesa sottoscritta in data 11 febbraio 2015 e dalla norma di attuazione approvata ai sensi delle disposizioni statali citate nel comma 1 per quanto riguarda il trasferimento di beni mobili e immobili.

6. In attesa dell'approvazione della legge provinciale prevista dalla norma di attuazione di cui al comma 1, le funzioni amministrative riguardanti la gestione del Parco nazionale dello Stelvio per la parte ricadente nel territorio provinciale sono esercitate dalla Provincia mediante la struttura organizzativa competente in materia di aree protette. Per assicurare appropriate forme di partecipazione delle comunità locali, anche titolari di usi civici o di patrimoni collettivi, nonché delle associazioni e organizzazioni con compiti di promozione dello sviluppo sostenibile, la Giunta

provinciale istituisce in via transitoria un comitato consultivo formato da componenti corrispondenti a quelli del comitato di gestione disciplinato dall'articolo 7 della legge provinciale 30 agosto 1993, n. 22 (Norme per la costituzione del consorzio di gestione del Parco nazionale dello Stelvio. Modifiche e integrazioni delle leggi provinciali in materia di ordinamento dei parchi naturali e di salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico). I rappresentanti dei comuni ricadenti nel parco si esprimono nell'ambito del comitato consultivo anche sulla base degli indirizzi formulati dagli organi competenti del comune, con riferimento ad ambiti di particolare rilievo per i comuni.

7. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Capo III

Disposizioni in materia di enti e tributi locali

Art. 15

Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)

1. Nella lettera c) del comma 2 dell'articolo 9 della legge provinciale n. 3 del 2006 le parole: "e, in tale ambito, del patto di stabilità" sono soppresse.

2. Dopo il comma 2 quater dell'articolo 9 della legge provinciale n. 3 del 2006 è inserito il seguente:

"2 quinquies. La Provincia, le comunità e i comuni sottoscrivono accordi di programma per orientare l'esercizio coordinato delle rispettive funzioni alla realizzazione di interventi di sviluppo locale e di coesione territoriale. Gli accordi vincolano l'impiego delle risorse, ferme restando le competenze degli enti sottoscrittori. Per queste finalità è costituito un fondo presso la comunità, alimentato da risorse provinciali in materia di finanza locale e da risorse comunali. I criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse provinciali sono disciplinati da apposita delibera della Giunta provinciale d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali; se l'intesa non è raggiunta entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, la Provincia può approvare i propri provvedimenti, dando atto delle motivazioni relative al mancato accoglimento delle osservazioni formulate. La destinazione delle risorse conferite dai comuni è stabilita in un'apposita intesa tra la comunità e i comuni che alimentano il fondo, previo parere del consiglio di comunità; se l'intesa non è raggiunta entro il termine stabilito nel provvedimento che disciplina il riparto delle risorse provinciali, la destinazione delle risorse dei comuni è definita dalla Giunta provinciale nel rispetto delle modalità di utilizzo individuate dal medesimo provvedimento di riparto e sentite le comunità interessate."

3. La rubrica dell'articolo 23 della legge provinciale n. 3 del 2006 è sostituita dalla seguente: "Concorso all'equilibrio finanziario del sistema provinciale".

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 16

Modificazioni della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, in materia di personale degli enti locali

1. Nella rubrica dell'articolo 8 della legge provinciale n. 27 del 2010 le parole: "al patto di stabilità interno e" sono soppresse.

2. Il comma 1 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 27 del 2010 è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2016 cessano di applicarsi le disposizioni provinciali che disciplinano gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali. Gli enti locali assicurano il pareggio di bilancio secondo quanto previsto dalla normativa statale e provinciale in materia di armonizzazione dei bilanci. Per l'anno 2016, in attesa della piena applicazione della normativa in materia di armonizzazione, gli enti locali assicurano il conseguimento di un saldo non negativo in termini di competenza tra le entrate finali e le spese finali, computando tra le entrate e le spese finali anche il fondo pluriennale vincolato, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento. Con successivo provvedimento, adottato d'intesa tra la Giunta provinciale e il Consiglio delle autonomie locali, sono definite le modalità di calcolo del predetto saldo di competenza e le modalità di monitoraggio delle sue risultanze, nel rispetto degli obiettivi fissati per il sistema territoriale provinciale integrato ai sensi dell'articolo 79 dello Statuto."

3. Alla fine del comma 1 bis dell'articolo 8 della legge provinciale n. 27 del 2010 sono inserite le parole: "Per i comuni sottoposti all'obbligo di gestione associata obbligatoria ai sensi dell'articolo 9 bis della legge provinciale n. 3 del 2006, e per i comuni che hanno superato positivamente il referendum per la fusione, il piano di miglioramento è sostituito da un progetto di riorganizzazione dei servizi relativo alla gestione associata e alla fusione, dal quale risulti il percorso di riduzione della spesa corrente finalizzato al conseguimento dell'obiettivo imposto alla scadenza del 31 luglio 2019."

4. Il numero 1) della lettera a) del comma 3 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 27 del 2010 è sostituito dal seguente:

"1) i comuni e le comunità possono assumere personale a tempo indeterminato nel limite del 25 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dal servizio verificatesi presso gli enti locali della provincia nell'anno precedente; il Consiglio delle autonomie locali rileva, con cadenza almeno semestrale, la spesa disponibile per nuove assunzioni e definisce le sue modalità di utilizzo, eventualmente anche attraverso diretta autorizzazione agli enti richiedenti. Entro il 30 luglio 2016, a seguito della valutazione dei progetti di organizzazione delle gestioni associate obbligatorie, la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, può ridefinire la percentuale di risparmio utilizzabile per nuove assunzioni da parte dei comuni soggetti all'obbligo di gestione associata. Per il personale addetto alle funzioni esercitate in gestione associata ai sensi dell'articolo 9 bis della legge provinciale n. 3 del 2006, le autorizzazioni sono richieste dall'ente capofila individuato nella convenzione d'ambito, o sottoscritte dalla maggioranza dei sindaci che formano l'ambito di riferimento, anche per conto degli altri enti associati. Possono essere portate a termine nel corso del 2016 le assunzioni autorizzate nel 2015, nel rispetto della disciplina vigente per tale anno. I comuni che hanno adottato piani di prepensionamento calcolano singolarmente e direttamente la quota di risparmio dalle cessazioni dal servizio di proprio personale e la utilizzano autonomamente per le assunzioni. E' sempre ammessa l'assunzione per mobilità di personale del comparto autonomie locali, fermo restando che i posti lasciati liberi per mobilità non possono essere conteggiati ai fini del calcolo del risparmio di spesa dovuto a cessazione dal servizio;"

5. Al numero 2) della lettera a) del comma 3 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 27 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole: "o per assicurare lo svolgimento di un servizio pubblico essenziale" sono inserite le seguenti: "o di un servizio i cui oneri sono completamente coperti dalle relative entrate tariffarie a condizione che ciò non comporti aumenti di imposte, tasse e tributi";
- b) le parole: "Gli enti in questione possono sostituire mediante mobilità tutte le unità di personale cessate dal servizio di ruolo." sono soppresse;
- c) dopo le parole: "gli enti gestori di funzioni socio-assistenziali possono assumere per tali funzioni personale a tempo indeterminato e determinato nella misura necessaria ad assicurare" sono inserite le seguenti: "i livelli di servizio al cittadino in essere al 31

dicembre 2015 e comunque";

d) dopo le parole: "nella misura necessaria ad assicurare i livelli essenziali di prestazione, oltre all'attività di pianificazione sociale;" sono inserite le seguenti: "è ammessa l'assunzione di un'unità di personale di profilo amministrativo o contabile per il servizio socio-assistenziale;"

e) dopo il numero 2) è inserito il seguente:

"2 bis) fino alla definizione delle nuove zone di vigilanza ai sensi dell'articolo 106, comma 6, lettera a), della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007), l'assunzione di ruolo di custodi forestali è ammessa esclusivamente per mobilità. Dopo tale definizione l'assunzione è ammessa esclusivamente per la sostituzione di personale cessato dal servizio, nel rispetto della dotazione fissata a seguito del processo di razionalizzazione previsto dalla predetta disposizione;"

6. Il numero 3) della lettera a) del comma 3 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 27 del 2010 è abrogato.

7. Il numero 6) della lettera a) del comma 3 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 27 del 2010 è sostituito dal seguente:

"6) gli enti locali possono assumere personale a tempo determinato solo per la sostituzione di personale assente che ha diritto alla conservazione del posto o alla riduzione dell'orario di servizio, o in caso di comando presso la Provincia, previa verifica della possibilità di messa a disposizione, anche a tempo parziale, di personale di profilo adeguato da parte degli altri enti. E' ammessa l'assunzione di personale stagionale purché la spesa complessiva per il personale non superi quella dell'anno 2014;"

8. Il numero 6 bis) della lettera a) del comma 3 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 27 del 2010 è sostituito dal seguente:

"6 bis) i comuni istituiti mediante processi di fusione attivati entro il turno elettorale generale del 2015 e i nuovi comuni nati da processi di fusione dopo il turno elettorale del 2015 possono assumere fino a due unità di personale, di cui una di ruolo, per sostituire personale che era in servizio nelle dotazioni degli enti coinvolti nella fusione alla data del 31 dicembre 2013;"

9. Al numero 7) della lettera a) del comma 3 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 27 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "del datore di lavoro mediante il ricorso al turn over," sono soppresse;

b) alla fine del numero 7) sono inserite le parole: "nel caso delle gestioni obbligatorie ai sensi dell'articolo 9 bis della legge provinciale n. 3 del 2006, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito dalla legge n. 125 del 2013, e l'individuazione delle posizioni da dichiarare eccedentarie, comprese quelle dei segretari comunali, sono disposte nell'ambito del progetto di organizzazione dei servizi in applicazione dell'articolo 9 bis della legge provinciale n. 3 del 2006;"

10. Nella lettera b) del comma 3 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 27 del 2010 le parole: "relativamente all'anno 2015 e all'anno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 29 luglio 2015".

11. La lettera d quater) del comma 3 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 27 del 2010 è abrogata.

12. Dopo il comma 3 ter dell'articolo 8 della legge provinciale n. 27 del 2010 è inserito il seguente:

"3 quater. Per perseguire gli obiettivi del patto di stabilità, per migliorare i risultati di bilancio e ottimizzare la gestione del loro patrimonio, i comuni e le comunità approvano dei programmi di alienazione di beni immobili inutilizzati o che non si prevede di utilizzare nel decennio successivo. In alternativa all'alienazione, per prevenire incidenti, per migliorare la qualità del tessuto urbanistico e per ridurre costi di manutenzione, i comuni e le comunità possono abbattere gli immobili inutilizzati. Per fini di pubblico interesse i beni immobili

possono anche essere ceduti temporaneamente in uso a soggetti privati oppure concessi a privati o per attività finalizzate a concorrere al miglioramento dell'economia locale oppure per attività miste pubblico-private. Per i fini di questo comma la Provincia può autorizzare le predette operazioni immobiliari relative agli immobili acquisiti ai sensi degli articoli 38 e 38 bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali), in deroga a quanto previsto dal medesimo articolo 38."

13. Il comma 5 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 27 del 2010 è abrogato.

14. Il comma 8 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 27 del 2010 è abrogato.

15. L'articolo 8 ter della legge provinciale n. 27 del 2010 è sostituito dal seguente:

"Art. 8 ter

Limiti alle assunzioni per copertura delle sedi segretarili

1. I comuni non soggetti all'obbligo di gestione associata ai sensi dell'articolo 9 bis della legge provinciale n. 3 del 2006 possono assumere il segretario comunale per la copertura delle relative sedi. I comuni soggetti all'obbligo di gestione associata possono procedere all'assunzione di figure di segretario o vicesegretario per la copertura di una dotazione complessiva per ambito non superiore a un'unità ogni tre comuni oppure ogni 3.000 abitanti; in caso di gestione associata con comuni non soggetti all'obbligo la dotazione è calcolata tenendo conto solo della popolazione dei comuni soggetti all'obbligo.

2. In relazione al numero di posti di segretario comunale soppressi ai sensi dell'articolo 59, comma 1, della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 (Nuove norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti dei comuni e dei segretari comunali), i comuni che hanno effettuato processi di fusione possono disporre l'applicazione dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013 convertito dalla legge n. 125 del 2013, in relazione ai soggetti aventi i requisiti richiesti da questo decreto-legge. Per le finalità di contenimento della spesa pubblica e in applicazione di quanto previsto dall'articolo 79 dello Statuto speciale, i comuni che hanno costituito ambiti obbligatori di gestione associata per il servizio di segreteria, dopo l'adozione della delibera di individuazione degli ambiti associativi prevista dall'articolo 9 bis, comma 3, della legge provinciale n. 3 del 2006, possono disporre la soppressione dei posti di segretario che eccedono il contingente individuato dal comma 1, per consentire al personale dichiarato in soprannumero che ne abbia i requisiti di accedere a quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito dalla legge n. 125 del 2013. I posti dichiarati eccedentari non possono essere coperti con nuove assunzioni; la relativa spesa non è considerata ai fini del limite nelle assunzioni previsto dall'articolo 8.

3. Prima di fare assunzioni per concorso, nel rispetto dei limiti previsti dai commi 1 e 2, i comuni procedono con bando di mobilità fra i segretari inquadrati come segretari o vicesegretari, nel rispetto dell'articolo 59, commi 4 e 5, della legge regionale n. 4 del 1993.

4. Sono fatte salve le procedure per l'assunzione di segretari comunali per cui sono stati pubblicati i bandi entro il 30 settembre 2015, anche in deroga a quanto previsto dai commi precedenti."

Art. 17

*Modificazioni della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6
(legge provinciale sugli usi civici 2005)*

1. Nel comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale sugli usi civici 2005, le parole: ", e alle Regole di Spinale e Manez" sono sostituite dalle seguenti: "alle Regole di Spinale e Manez e alle consortele riconosciute come associazioni agrarie di diritto pubblico".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale sugli usi civici 2005 è inserito il seguente:

"1 bis. La rappresentanza legale delle consortele nei confronti dei terzi spetta ai direttori

individuati nei rispettivi statuti conformemente alle disposizioni di questa legge, in quanto applicabili."

3. Nel comma 1 bis dell'articolo 12 della legge provinciale sugli usi civici 2005 le parole: "la Magnifica Comunità di Fiemme e le ASUC" sono sostituite dalle seguenti: "la Magnifica Comunità di Fiemme, le consortele e le ASUC".

4. Nel comma 1 dell'articolo 12 della legge provinciale sugli usi civici 2005 le parole: "e alle Regole di Spinale e Manez" sono sostituite dalle seguenti: ", alle Regole di Spinale e Manez e alle consortele riconosciute come associazioni agrarie di diritto pubblico".

5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 3 e 4 si fa fronte con le risorse già autorizzate ai sensi delle leggi di settore.

Art. 18

Modificazioni della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, relative all'imposta immobiliare semplice (IMIS)

1. All'articolo 5 della legge provinciale n. 14 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera f) del comma 2 è inserita la seguente:

"f bis) per fabbricato destinato e utilizzato a scuola paritaria s'intende il fabbricato, censito al catasto in qualsiasi categoria, strutturalmente destinato ed effettivamente utilizzato dai soggetti e per le attività indicate nell'articolo 30 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006), anche se non posseduto da questi soggetti.";

b) nella lettera a) del comma 6 le parole: "l'aliquota per le abitazioni principali, per le fattispecie assimilate e per le relative pertinenze è fissata nella misura dello 0,35 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "l'aliquota per le abitazioni principali, per le fattispecie assimilate e per le relative pertinenze è fissata nella misura dello 0 per cento, a eccezione dei fabbricati, rientranti nelle medesime fattispecie, iscritti nelle categorie catastali A1, A8 e A9, per le quali è fissata nella misura dello 0,35 per cento";

c) dopo la lettera d) del comma 6 è inserita la seguente:

"d bis) l'aliquota per i fabbricati destinati e utilizzati a scuola paritaria è fissata nella misura dello 0,2 per cento. Il comune, con la deliberazione prevista dall'articolo 8, comma 1, può diminuire l'aliquota fino allo 0 per cento."

2. Alla fine della lettera a) del comma 2 dell'articolo 6 della legge provinciale n. 14 del 2014 sono inserite le parole: "la cessazione della soggezione passiva ha efficacia retroattiva - sia ai fini della determinazione dei termini temporali per i rimborsi previsti dall'articolo 8, comma 2, lettera g), che dei rimborsi ordinari previsti dall'articolo 10, comma 9 - dalla data dell'adozione preliminare dello strumento urbanistico comunale, come previsto dalla normativa provinciale in materia di urbanistica; quando l'attribuzione al terreno di una destinazione urbanistica diversa da area edificabile consegue alla domanda del soggetto interessato l'esenzione retroagisce alla data di presentazione della domanda;".

3. All'articolo 7 della legge provinciale n. 14 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera a) del comma 1 è inserita la seguente:

"a bis) gli immobili derivanti dalle demolizioni di cui all'articolo 111 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015), fermo restando l'articolo 6, comma 3, lettera c), della presente legge;"

b) alla fine del comma 2 sono inserite le parole: "Ai fini dell'IMIS, per enti strumentali dei comuni, delle comunità di cui alla legge provinciale n. 3 del 2006 e dei consorzi fra detti enti, si intendono i soggetti che soddisfino, in quanto compatibili, i requisiti di cui all'articolo 33, comma 1, della legge provinciale n. 3 del 2006.";

c) alla fine della lettera a) del comma 3 sono inserite le parole: ", e quelli privi

dell'iscrizione ma notificati ai sensi dell'allora vigente legge 20 giugno 1909, n. 364 (Norme per l'inalienabilità delle antichità e delle belle arti)".

4. All'articolo 8 della legge provinciale n. 14 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera e bis) del comma 2 le parole: "per l'anno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2015 e 2016";

b) dopo la lettera e bis) del comma 2 è inserita la seguente:

"e ter) stabilire aliquote ridotte, comunque nei limiti indicati dall'articolo 5, comma 6, lettera a), per i fabbricati abitativi oggetto di locazione ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo);".

5. Dopo il comma 9 dell'articolo 10 della legge provinciale n. 14 del 2014 sono inseriti i seguenti:

"9 bis. Per la sola fattispecie delle aree edificabili gravate da vincolo di espropriazione per pubblica utilità ai sensi della normativa provinciale in materia di urbanistica il comune provvede al rimborso d'ufficio dell'IMIS versata, se per dieci anni il terreno non è espropriato con emissione del provvedimento definitivo previsto dalla normativa in materia di espropriazione. Il rimborso si riferisce ai dieci periodi d'imposta, compreso quello in corso, antecedenti il compimento dei dieci anni di sussistenza del vincolo di espropriazione. Si applicano le disposizioni che disciplinano i rimborsi IMIS posti in essere su istanza del contribuente. Questo comma si applica alle aree edificabili gravate dal vincolo di espropriazione per pubblica utilità limitatamente ai periodi d'imposta di applicazione dell'IMIS.

9 ter. In deroga a quanto disposto dall'articolo 8, comma 2, lettera g), per la sola fattispecie delle aree edificabili gravate da vincolo di espropriazione per pubblica utilità ai sensi della normativa provinciale in materia di urbanistica, il comune provvede al rimborso d'ufficio dell'IMIS versata in caso di intervenuta inedificabilità delle aree medesime ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera a). Il rimborso è dovuto per un massimo di dieci anni ed è alternativo alla previsione del comma 9 bis. Si applicano le disposizioni che disciplinano i rimborsi IMIS posti in essere su istanza del contribuente.

9 quater. Per il solo periodo d'imposta 2016 l'eventuale accoglimento da parte del catasto di richieste di modifica dell'iscrizione catastale dalla categoria D1 alla categoria C3 presentate entro il 31 dicembre 2016 comporta l'applicazione della nuova rendita all'intero periodo d'imposta. Nel caso in cui il soggetto passivo abbia effettuato uno o più versamenti utilizzando per il calcolo la rendita catastale in vigore prima della notifica della nuova, conseguente alla modifica dell'iscrizione catastale del fabbricato, l'eventuale maggior imposta versata è rimborsata secondo le modalità ordinarie di questo articolo. Nel caso in cui la nuova rendita risulti superiore alla precedente, il comune recupera con le ordinarie procedure di accertamento la maggiore imposta dovuta senza applicazione di sanzioni."

6. Nel comma 3 dell'articolo 13 della legge provinciale n. 14 del 2014 le parole: "per l'anno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "a partire dall'anno 2015".

7. All'articolo 14 della legge provinciale n. 14 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Per il solo periodo d'imposta 2016 la deduzione d'imponibile di cui all'articolo 5, comma 6, lettera d), è stabilita in 1.500 euro.";

b) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

"6 bis. Per i periodi d'imposta 2016 e 2017, per gli immobili diversi dalle abitazioni principali, fattispecie assimilate e loro pertinenze si applicano i commi 4, 5 e 6, comprese le facoltà ivi riconosciute ai comuni, tranne:

a) per i fabbricati attribuiti alle categorie catastali A10 e D2 le aliquote sono fissate nella misura dello 0,55 per cento;

b) per i fabbricati attribuiti alle categorie catastali C1 e C3 le aliquote sono fissate nella misura dello 0,55 per cento.

6 ter. Per il solo periodo d'imposta 2016, sono esenti gli immobili posseduti da persone giuridiche qualificate come cooperativa sociale ai sensi della normativa provinciale di settore, destinati alle attività, anche svolte con modalità commerciali, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992. L'esenzione si applica anche agli immobili posseduti da ONLUS diverse dalle cooperative sociali che abbiano stipulato o stipulino nel medesimo periodo d'imposta convenzioni con la Provincia, i comuni, le comunità, gli enti del servizio sanitario nazionale e le aziende sanitarie. L'importo corrispondente all'esenzione, espresso come equivalente sovvenzione, è concesso ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" e compete solo in base alla presentazione di specifica comunicazione ai sensi dell'articolo 11, comma 4, nella quale venga certificato il rispetto dei limiti previsti dal predetto regolamento. La comunicazione può essere presentata prima delle scadenze di versamento dell'imposta di cui all'articolo 9, comma 1, anche a seguito dell'invio del modello precompilato di cui all'articolo 9, comma 5. L'eventuale presentazione della comunicazione dopo il versamento, e comunque entro il termine di prescrizione del 31 dicembre 2016, costituisce titolo per la richiesta di rimborso ai sensi dell'articolo 10, comma 9. L'esenzione di cui al presente comma non si cumula con quella di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c).";

c) il comma 7 è abrogato.

8. Per l'anno 2016, se la normativa statale prevede modificazioni nel calcolo della rendita catastale dei fabbricati D ed E, l'articolo 9, comma 5, della legge provinciale n. 14 del 2014 non si applica ai fabbricati iscritti nelle categorie catastali D ed E.

9. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questo articolo si provvede secondo le modalità indicate nella tabella B.

Art. 19

Modificazioni dell'articolo 39 della legge provinciale 13 novembre 2014, n. 12, concernente "Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), della legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7 (legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005), e di disposizioni connesse"

1. Nel comma 3 dell'articolo 39 della legge provinciale n. 12 del 2014 le parole: "5," sono soppresse.

2. Nel comma 3 bis dell'articolo 39 della legge provinciale n. 12 del 2014 le parole: "fino al 31 dicembre 2015 il personale stagionale" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2016 il personale stagionale".

3. Il comma 5 dell'articolo 39 della legge provinciale n. 12 del 2014 è abrogato.

Art. 20

Integrazione dell'articolo 9 della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1, in materia di enti locali

1. Dopo il comma 8 dell'articolo 9 della legge provinciale n. 1 del 2014 è inserito il seguente:

"8 bis. Gli enti locali beneficiari di contributi già concessi ai sensi della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull'energia 2012), e della legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14 (legge provinciale sul risparmio energetico 1980), prima della data di entrata in

vigore di quest'articolo, possono chiedere di utilizzare i finanziamenti già concessi per altri interventi previsti dalle predette leggi, e per quelli volti a sostenere gli investimenti per l'efficienza energetica realizzati da persone fisiche o giuridiche, che forniscono anche attraverso forme di partenariato pubblico-privato servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica secondo le modalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE). Con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sono stabiliti i criteri di attuazione di questo comma."

2. La copertura degli oneri derivanti da quest'articolo è già autorizzata da precedenti disposizioni sulla missione/programma 14.01.

Art. 21

Disposizioni transitorie relative alla concessione dei contributi provinciali ai sensi della legge regionale 5 novembre 1968, n. 40 (Nuove norme per l'esecuzione di programmi annuali di opere pubbliche nella Regione)

1. Con riferimento agli interventi ammessi a finanziamento ai sensi della legge regionale n. 40 del 1968 (Nuove norme per l'esecuzione di programmi annuali di opere pubbliche nella Regione), per i quali alla data di entrata in vigore di questa legge non è stato adottato il provvedimento di concessione del contributo, il contributo provinciale si intende concesso alla data del 31 dicembre 2015, per gli importi e le percentuali di contribuzione individuati dalle deliberazioni della Giunta provinciale di ammissione al finanziamento, in virtù di questa disposizione e anche in deroga a quanto previsto dalla legge regionale n. 40 del 1968 e dalla normativa provinciale vigente. Entro il 31 dicembre 2016, i beneficiari del contributo presentano alla Provincia tutta la documentazione richiesta ai sensi della legge regionale n. 40 del 1968 e della relativa disciplina attuativa per la concessione del contributo, pena la revoca del contributo concesso ai sensi di questo comma.

Capo IV

Disposizioni in materia di sanità, ambiente, politiche sociali ed edilizia abitativa

Art. 22

Integrazione dell'articolo 4 ter della legge provinciale 6 febbraio 1991, n. 4 (Interventi volti ad agevolare la formazione di medici specialisti e di personale infermieristico)

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 4 ter della legge provinciale n. 4 del 1991 sono inserite le parole: "Quando la Provincia si avvale dell'ordine provinciale dei medici chirurghi e odontoiatri, nell'ambito della convenzione con l'ordine è prevista la corresponsione di un compenso al direttore, alle altre figure di coordinamento e ai docenti della formazione specifica in medicina generale. Il compenso può essere definito anche forfettariamente, in relazione alle attività oggetto dell'incarico e ai risultati conseguiti."

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 23

*Integrazioni della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16
(legge provinciale sulla tutela della salute 2010)*

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 33 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 è inserito il seguente:

"4 bis. Nell'ambito di ogni distretto sono istituite le aggregazioni funzionali territoriali (AFT) e una o più unità complesse di cure primarie (UCCP) quali forme organizzative della medicina convenzionata per l'erogazione delle cure primarie, rispettivamente monoprofessionali e multiprofessionali. Per assicurare l'uniformità assistenziale sul territorio provinciale l'azienda individua gli obiettivi di salute e di attività delle AFT e delle UCCP, sulla base della programmazione della Giunta provinciale e in coerenza con quanto previsto dalla contrattazione nazionale e provinciale. Presso le AFT e le UCCP può operare anche personale dipendente del servizio sanitario provinciale, secondo quanto previsto dalla normativa statale e dal Patto per la salute per gli anni 2014-2016 di cui all'Intesa Stato, Regioni e Province autonome di data 10 luglio 2014. Le AFT e le UCCP sono collegate al sistema informativo sanitario provinciale, per assicurare ai medici aderenti la conoscenza e la condivisione delle informazioni relative agli utenti di riferimento necessarie allo svolgimento dell'attività."

2. Nel comma 7 bis dell'articolo 41 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010, dopo le parole: "e che erogano detti servizi" sono inserite le seguenti: "e, per l'attivazione delle AFT e delle UCCP previste dall'articolo 33, comma 4 bis, di soggetti convenzionati con il servizio sanitario provinciale".

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 24

Disposizioni in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari

1. La Provincia stabilisce con regolamento misure in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari sul territorio provinciale, per prevenire i danni alla salute umana e animale, nel rispetto della normativa europea e nazionale. Tali misure includono, tra l'altro, prescrizioni idonee a mitigare i rischi d'inquinamento e a tutelare aree specifiche del territorio utilizzate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili. Chiunque violi le misure definite dal regolamento è soggetto al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 (Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi), o, per le fattispecie non sanzionate ai sensi di questo decreto legislativo, di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 500 a 5.000 euro, secondo quanto eventualmente specificato dal regolamento.

2. I comuni possono approvare, con proprio regolamento, misure integrative o aggiuntive rispetto a quelle previste dal regolamento provinciale, con l'obiettivo di assicurare un maggiore livello di tutela sul loro territorio, in ragione delle sue specificità.

3. Per l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 1 e dai regolamenti di cui al comma 2 si osserva la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione e dell'ordinanza di archiviazione previste dall'articolo 18 della legge n. 689 del 1981 spetta al comune, secondo quanto previsto dall'ordinamento degli enti locali. I proventi delle sanzioni sono introitati nel bilancio del comune.

4. La Provincia, con propria deliberazione, attiva un programma di monitoraggio

delle condizioni di salute delle popolazioni esposte ai fitofarmaci, anche per valutare l'adeguatezza delle misure individuate dal regolamento previsto dal comma 1.

5. La Provincia provvede alla formazione e all'aggiornamento del personale, anche degli enti locali, preposto alla verifica della corretta applicazione del regolamento previsto dal comma 1.

6. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 25

*Modificazioni dell'articolo 24 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19
(legge provinciale sulla valutazione di impatto ambientale 2013)*

1. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'articolo 24 della legge provinciale sulla valutazione di impatto ambientale 2013 è inserita la seguente:

"e bis) la promozione delle oil free zone, nel rispetto dei criteri e delle condizioni individuati con deliberazione della Giunta provinciale;"

2. All'inizio del comma 3 dell'articolo 24 della legge provinciale sulla valutazione di impatto ambientale 2013 sono inserite le parole: "Ad eccezione degli interventi previsti dal comma 2, lettera e bis), che possono beneficiare anche dei finanziamenti eventualmente previsti dalla normativa statale per le medesime finalità,"

3. Alla copertura degli eventuali oneri derivanti da quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 26

*Integrazione dell'articolo 97 del decreto del Presidente della Giunta provinciale
26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (testo unico provinciale
sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987)*

1. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 97 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 è inserito il seguente:

"2 ter. L'utilizzo di bitume ottenuto con la miscelazione della gomma ricavata dal recupero di pneumatici fuori uso ai sensi del comma 2 bis è sperimentato mediante un progetto definito con deliberazione della Giunta provinciale."

2. Per i fini di cui al comma 1 con la tabella A è autorizzata la spesa di euro 200.000 per l'anno 2016 sulla missione/programma 10.05.

Art. 27

Modificazioni dell'articolo 7 della legge provinciale 9 marzo 2010, n. 6 (Interventi per la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle donne che ne sono vittime)

1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale n. 6 del 2010 è sostituito dal seguente:

"1. La Provincia istituisce un fondo di solidarietà per sostenere le donne vittime di violenza nelle azioni intraprese in sede giudiziaria, attraverso l'anticipazione del risarcimento del danno morale riconosciuto con provvedimento dell'autorità giudiziaria, fatta salva la restituzione delle somme anticipate nei casi e con le modalità stabilite dalla deliberazione prevista dal comma 3."

2. Alla fine del comma 3 dell'articolo 7 della legge provinciale n. 6 del 2010 sono inserite le parole: "nonché la misura dell'anticipazione del risarcimento del danno morale".

3. Al fondo di solidarietà previsto dall'articolo 7, comma 1, della legge provinciale n. 6 del 2010 possono accedere anche le donne, gli uomini e i bambini vittime di

violenza domestica come definita dalla Convenzione di Istanbul ratificata con la legge 27 giugno 2013, n. 77 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011).

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 28

Modificazioni della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (legge provinciale sul benessere familiare 2011)

1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale sul benessere familiare 2011 è sostituita dalla seguente:

"e) l'accesso ai benefici previsti dall'articolo 8."

2. L'articolo 8 della legge provinciale sul benessere familiare 2011 è sostituito dal seguente:

"Art. 8

Sostegno delle famiglie in situazione di temporanea difficoltà economica

1. Per sostenere le persone e i nuclei familiari che si trovano in situazione di possibile esclusione sociale e di temporanea difficoltà economica dipendente da eventi di carattere contingente e straordinario e per favorire l'apprendimento di una corretta e consapevole gestione delle loro risorse economiche, la Provincia promuove l'erogazione di prestiti di modesta entità e l'attivazione di specifici percorsi formativi per la gestione del bilancio e dell'indebitamento individuale e familiare.

2. La Provincia, mediante procedure comparative, può affidare l'attuazione degli interventi previsti da quest'articolo ad associazioni senza scopo di lucro con sedi operative collocate nel territorio provinciale.

3. Con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sono stabiliti i criteri per l'attuazione di quest'articolo e, in particolare, i requisiti del soggetto gestore individuato ai sensi del comma 2, le condizioni e le modalità di accesso ai percorsi formativi e ai prestiti, il contenuto della convenzione che stabilisce anche le modalità di rendicontazione delle attività e delle somme affidate in gestione."

3. Il comma 1 dell'articolo 11 della legge provinciale sul benessere familiare 2011 è sostituito dal seguente:

"1. La Provincia promuove l'adozione da parte di tutte le organizzazioni pubbliche e private di modalità di gestione delle risorse umane che consentano di realizzare, con misure concrete, la conciliazione dei tempi della vita lavorativa con i tempi della vita familiare. Alle organizzazioni che adottano queste modalità gestionali la Provincia può riconoscere strumenti di premialità che possono consistere anche nella concessione di una maggiorazione dei contributi o, secondo quanto previsto dalla normativa provinciale in materia di appalti, nell'attribuzione di punteggi aggiuntivi nell'ambito dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Con deliberazione della Giunta provinciale, da sottoporre al parere preventivo della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, possono essere definite le modalità di raccordo degli strumenti di premialità con le discipline amministrative di settore."

4. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della legge provinciale sul benessere familiare 2011 è inserito il seguente:

"1 bis. La Giunta provinciale può disciplinare con propria deliberazione, da sottoporre al parere preventivo della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, le linee guida per la certificazione delle organizzazioni che aderiscono al modello previsto dal comma 1

e può determinare la quota di compartecipazione ai costi sostenuti dalla Provincia per il rilascio della certificazione."

5. Il comma 2 dell'articolo 16 della legge provinciale sul benessere familiare 2011 è sostituito dal seguente:

"2. Per i fini del comma 1, con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, è istituito un registro dei soggetti pubblici e privati che aderiscono al distretto per la famiglia, distinto per tipologie di attività e ambiti d'intervento; la deliberazione disciplina anche gli standard familiari, i criteri, le modalità di accesso e le condizioni per l'iscrizione e la cancellazione dal registro. Nel registro sono iscritti gli operatori che supportano la realizzazione del distretto per la famiglia e le organizzazioni e i soggetti che partecipano al processo di certificazione previsto all'articolo 11, sia a livello locale che nazionale."

6. Il comma 3 dell'articolo 16 della legge provinciale sul benessere familiare 2011 è abrogato.

7. Il comma 3 dell'articolo 31 della legge provinciale sul benessere familiare 2011 è abrogato.

8. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

9. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 3 si fa fronte con le risorse già autorizzate ai sensi delle leggi di settore.

Art. 29

*Integrazione dell'articolo 4 della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15
concernente "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni
della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 27
(Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)"*

1. Nel comma 5 ter 1 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 15 del 2005 le parole: "può promuovere anche la costituzione di un fondo di garanzia" sono sostituite dalle seguenti: "promuove, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica, la costituzione, anche con proprie risorse, di un fondo di garanzia".

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 30

*Modificazioni dell'articolo 54 (Disposizioni in materia di edilizia abitativa agevolata)
della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1*

1. Nel comma 3 dell'articolo 54 della legge provinciale n. 1 del 2014 le parole: "Per l'anno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'anno 2016".

2. Al comma 9 dell'articolo 54 della legge provinciale n. 1 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: "sulla prima casa" sono sostituite dalle seguenti: "sulle case";
- b) dopo le parole: "di ristrutturazione e di riqualificazione energetica" sono inserite le seguenti: ", assumendo l'onere degli interessi derivanti dall'anticipo";
- c) le parole: "L'anticipo è assistito dalla garanzia rilasciata dai soggetti che svolgono attività di garanzia collettiva fidi operanti in provincia di Trento. Per i fini previsti da questo comma la Provincia può riservare quote dei finanziamenti concessi agli enti di garanzia ai sensi dell'articolo 34 quater della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese)" sono soppresse.

3. Dopo il comma 9 dell'articolo 54 della legge provinciale n. 1 del 2014 è inserito il seguente:

"9 bis. Al fine di ridurre i rischi connessi alla presenza di sostanze infiammabili all'interno degli alloggi, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi agli anziani e alle persone non autosufficienti, come definiti nell'articolo 2 della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6 (Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità), per la sostituzione delle cucine a gas con cucine elettriche oppure per l'installazione di dispositivi di sicurezza in grado di interrompere l'erogazione di gas in caso di mancata e incompleta combustione. La Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, definisce criteri e modalità per l'applicazione di questo comma."

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

5. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 la previsione di spesa della missione/programma 08.02 è aumentata per l'anno 2016 per un importo pari ad euro 500.000.

6. Per i fini di cui al comma 3 con la tabella A è autorizzata la spesa di euro 200.000 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 sulla missione/programma 08.02.

Art. 31

*Integrazione dell'articolo 19 bis della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6
(Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi
disabilità)*

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 19 bis della legge provinciale n. 6 del 1998 è inserito il seguente:

"6 bis. I contributi previsti dai commi 1 e 3 sono concessi secondo quanto previsto da questo articolo ai soggetti di cui al comma 1, anche in riferimento a immobili e ad apparecchiature, attrezzature e arredi destinati a servizi socio-sanitari diversi dalle R.S.A."

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 32

*Integrazione dell'articolo 7 della legge provinciale 22 luglio 2015, n. 13
(Interventi per la prevenzione e la cura della dipendenza da gioco)*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 della legge provinciale n. 13 del 2015 è inserito il seguente:

"2 bis. Se l'esercente che ha installato nel proprio locale gli apparecchi da gioco individuati dall'articolo 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931 decide di recedere dal relativo contratto di noleggio, la Provincia può concedere un contributo nella misura massima del 50 per cento dell'importo della penale eventualmente prevista, secondo i criteri e le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale."

2. Per i fini di cui al comma 1 con la tabella A è autorizzata la spesa di euro 100.000 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 sulla missione/programma 14.02.

Capo V
Disposizioni in materia di turismo e sport

Art. 33

*Modificazioni della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 12
(Disciplina dell'esercizio delle attività professionali di guida turistica, accompagnatore
turistico ed assistente di turismo equestre)*

1. All'articolo 3 della legge provinciale n. 12 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera b) del comma 01 le parole: "limitatamente alle attività di accompagnatore turistico e assistente di turismo equestre," sono soppresse;

b) dopo la lettera c) del comma 01 è inserita la seguente:

"c bis) i cittadini provenienti da Stati membri dell'Unione europea, dalla Confederazione svizzera e dagli Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo del 2 maggio 1992 che intendono svolgere in modo occasionale e temporaneo queste professioni in conformità al regime di libera prestazione dei servizi previsto dalla normativa di recepimento della direttiva n. 2005/36/CE.";

c) nel comma 1 le parole: "L'esercizio delle attività professionali di cui all'articolo 2" sono sostituite dalle seguenti: "L'esercizio stabile nel territorio provinciale delle attività professionali indicate nell'articolo 2";

d) nel comma 3, dopo le parole: "dati anagrafici" è inserita la seguente: "e";

e) nel comma 3 le parole: "e, per la guida turistica, gli eventuali limiti territoriali di esercizio dell'attività, o le specializzazioni in particolari siti, località e settori" sono soppresse.

2. L'articolo 5 bis della legge provinciale n. 12 del 1992 è abrogato.

3. I commi 3 e 4 dell'articolo 6 della legge provinciale n. 12 del 1992 sono abrogati.

4. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale n. 12 del 1992 è abrogata.

5. Dopo l'articolo 9 della legge provinciale n. 12 del 1992 è inserito il seguente:

"Art. 9 bis

Siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico

1. Per lo svolgimento dell'attività di guida turistica nei siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico localizzati nel territorio provinciale e individuati ai sensi dall'articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013), si applica quanto previsto dai decreti attuativi del predetto articolo 3, comprese le disposizioni transitorie per la loro prima applicazione. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le disposizioni per l'attuazione del presente articolo."

6. Nel comma 1 bis dell'articolo 10 della legge provinciale n. 12 del 1992 le parole: "in particolari siti, località e settori" sono sostituite dalle seguenti: "per favorire l'accesso all'attività di guida turistica esercitata ai sensi dell'articolo 9 bis".

7. Nel comma 2 dell'articolo 13 della legge provinciale n. 12 del 1992 le parole: "dagli articoli 5 e 5 bis" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 5".

8. All'articolo 14 della legge provinciale n. 12 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 le parole: "dagli articoli 5 e 5 bis" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 5";

b) nel comma 1 bis le parole: "dagli articoli 5 e 5 bis, l'esercizio delle attività" sono

sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 5, l'esercizio stabile delle attività".

9. Nel comma 1 ter dell'articolo 15 della legge provinciale n. 12 del 1992 le parole: "lettere c) ed e)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera e)".

10. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 5 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 34

Integrazione dell'articolo 18 (Realizzazione di interventi della Provincia, dei comuni e delle comunità con strumenti di partenariato pubblico-privato e abrogazione di disposizioni connesse) della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 18 della legge provinciale n. 14 del 2014 sono inseriti i seguenti:

"1 bis. Per le finalità del comma 1 con deliberazione della Giunta provinciale sono individuate, tra le opere da realizzare nell'ambito di accordi di programma sottoscritti con i comuni ai sensi delle leggi provinciali di settore, quelle ritenute non prioritarie. La Provincia promuove le conseguenti procedure di revisione degli accordi di programma con salvaguardia delle spese sostenute in attuazione dei predetti accordi e già oggetto di finanziamento.

1 ter. Per le finalità del comma 1 con deliberazione della Giunta provinciale sono inoltre individuate, tra le opere ammesse a finanziamento sulle leggi provinciali di settore e non ancora avviate, quelle ritenute non prioritarie per le quali è disposta la decadenza del finanziamento provinciale con salvaguardia delle spese già sostenute. Le risorse recuperate ai sensi di questo comma sono destinate ai fondi previsti dalla normativa in materia di finanza locale."

2. La copertura degli oneri derivanti da quest'articolo è già autorizzata da precedenti disposizioni sulla missione/programma 18.01.

Art. 35

Modificazioni dell'articolo 16 bis della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica 2002), e della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, in materia di tributi sul turismo

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 16 bis della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 sono inserite le parole: "Per l'applicazione del numero massimo di notti stabilito dal regolamento, nelle strutture ricettive e negli alloggi previsti rispettivamente dall'articolo 30, comma 1, lettera d), e dall'articolo 37 bis della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002), si fa riferimento ai giorni di durata del contratto con il quale questi alloggi e strutture sono concessi in locazione al turista, indipendentemente dall'effettiva fruizione dell'alloggio e dalla consecutività delle notti di soggiorno; la predetta disposizione si applica anche ai contratti stipulati ai sensi dell'articolo 4, comma 8, della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 (legge provinciale sui campeggi 2012)."

2. Alla fine della lettera a) del comma 4 dell'articolo 16 bis della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 sono inserite le parole: ", ad esclusione delle case per ferie gestite direttamente dagli ospiti secondo quanto previsto dal regolamento di esecuzione della predetta legge provinciale".

3. Dopo la lettera a) del comma 4 dell'articolo 16 bis della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 è inserita la seguente:

"a bis) gli alloggi per uso turistico previsti dall'articolo 37 bis della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002;"

4. L'imposta a carico di coloro che soggiornano negli alloggi per uso turistico ai sensi dell'articolo 16 bis, comma 4, lettera a bis), della legge provinciale sulla

promozione turistica 2002, come inserita dal comma 3, si applica a decorrere dal 1° maggio 2016 anche con riferimento ai contratti di locazione non ancora esauriti a quest'ultima data; per il calcolo dell'imposta si fa riferimento ai giorni residui di durata del contratto. Se, alla stessa data, il regolamento di esecuzione dell'articolo 16 bis della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 non ha individuato la misura dell'imposta da applicare agli alloggi per uso turistico, l'imposta dovuta, fino alla modifica del regolamento, è pari a 0,50 euro per ogni pernottamento. Per le richieste di incremento della misura dell'imposta individuata da questo comma o dal regolamento di esecuzione, presentate dalle comunità nel corso dell'anno 2016, si applica quanto previsto dall'articolo 16 bis, comma 10, della legge provinciale sulla promozione turistica 2002; si applica in ogni caso la misura dell'imposta determinata dal regolamento di esecuzione qualora sia superiore a quella incrementata su richiesta delle comunità.

5. Sono abrogati la lettera b) del comma 1 dell'articolo 32 e l'articolo 34 della legge provinciale n. 20 del 2005.

Art. 36

Modificazioni della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35 (Provvidenze per gli impianti a fune e le piste da sci)

1. Nel comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 35 del 1988 dopo le parole: "la Giunta provinciale" sono inserite le seguenti: "previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale".

2. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge provinciale n. 35 del 1988 è sostituito dal seguente:

"3. Gli aiuti di questa legge non sono cumulabili con altri benefici relativi allo stesso bene o iniziativa, salvo diverse indicazioni di legge o della deliberazione prevista all'articolo 2."

Art. 37

Modificazioni della legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21 (legge provinciale sullo sport 1990)

1. Alla fine del comma 1 bis dell'articolo 3 della legge provinciale sullo sport 1990 sono inserite le parole: "In deroga a quanto previsto dal comma 1, per le spese previste dal presente comma la Giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi fino alla misura del 100 per cento della spesa ammissibile."

2. Dopo il comma 6 dell'articolo 18 della legge provinciale sullo sport 1990 è inserito il seguente:

"6 bis. I finanziamenti già concessi ai sensi dell'articolo 7 alla data di entrata in vigore di questa legge possono essere utilizzati, previa valutazione positiva della struttura provinciale competente, anche per le finalità dell'articolo 7 quater."

3. Per i fini del comma 1 con la tabella A è autorizzata la spesa di 220.000 euro per gli anni 2016 - 2018 sulla missione/programma 06.01.

4. La copertura degli oneri derivanti dal comma 2 è già autorizzata da precedenti disposizioni sulla missione/programma 06.01.

Capo VI

Disposizioni in materia di lavoro, istruzione e agricoltura

Art. 38

Modificazione dell'articolo 23 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 (Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore)

1. Dopo il comma 3 bis dell'articolo 23 della legge provinciale n. 9 del 1991 è inserito il seguente:

"3 ter. Per incentivare la frequenza di percorsi di studio universitari da parte di studenti residenti in provincia di Trento, la Giunta provinciale può attivare politiche di supporto al diritto allo studio tradizionale e definire, con proprio provvedimento, strumenti innovativi a sostegno del successo universitario anche nella forma di contributo al piano di accumulo finanziario delle famiglie."

2. Per i fini di cui al comma 1 con la tabella A è autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2016 sulla missione/programma 04.04.

Art. 39

Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul lavoro 1983)

1. Nella lettera a) del comma 2 dell'articolo 1.1 della legge provinciale sul lavoro 1983, dopo la parola: "trattamenti" sono inserite le seguenti: "d'integrazione salariale ordinaria".

2. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 1.1 della legge provinciale sul lavoro 1983 è inserita la seguente:

"b bis) la costituzione di una commissione per l'esercizio delle funzioni relative alla concessione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, ai sensi della disciplina statale, composta da un rappresentante della Provincia, un rappresentante dell'amministrazione statale e un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)."

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 1.1 della legge provinciale sul lavoro 1983 è inserito il seguente:

"3 bis. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), la Provincia promuove e sostiene il fondo di solidarietà territoriale intersettoriale, in funzione dell'erogazione ai lavoratori delle prestazioni previste."

4. Nel comma 4 dell'articolo 1.1 della legge provinciale sul lavoro 1983 le parole: "finanziate dall'assicurazione sociale per l'impiego (ASPL)" sono sostituite dalle seguenti: "previste dalla disciplina statale".

5. Dopo l'articolo 1 ter della legge provinciale sul lavoro 1983 è inserito il seguente:

"Art. 1 ter 1

Interventi a sostegno delle anticipazioni di indennità e emolumenti

1. Per agevolare l'anticipazione da parte del sistema bancario delle indennità di competenza dell'INPS e degli emolumenti garantiti dall'INPS non corrisposti a dipendenti di imprese in stato di difficoltà, la Provincia può coprire gli interessi e gli oneri accessori relativi all'anticipazione.

2. La Giunta provinciale, sentite la Commissione provinciale per l'impiego e la

competente commissione permanente del Consiglio provinciale, stabilisce le modalità di attuazione di quest'articolo, definendo in particolare i requisiti di accesso al beneficio, la tipologia di indennità anticipabili e le modalità di corresponsione degli interessi."

6. Alla fine del settimo comma dell'articolo 23 della legge provinciale sul lavoro 1983 sono inserite le parole: "; resta fermo, inoltre, quanto previsto dalla disciplina statale in materia di ricorsi avverso i provvedimenti relativi alla concessione di trattamenti d'integrazione salariale".

7. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 2 e 3 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

8. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 5 provvede l'Agenzia del lavoro con il suo bilancio.

Art. 40

Modificazioni della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura 2003), e abrogazione dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Provincia 28 marzo 2014, n. 4-6/Leg, concernente "Secondo regolamento stralcio di attuazione dell'articolo 38, comma 4, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), concernente la disciplina degli organi collegiali"

1. La lettera i) del comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è sostituita dalla seguente:

"i) le iniziative e i limiti di spesa per i quali è richiesto il parere del comitato tecnico amministrativo previsto dall'articolo 55 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993);".

2. Nel comma 3 dell'articolo 10 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 le parole: "comitato tecnico per il settore agricolo" sono sostituite dalle seguenti: "comitato tecnico-amministrativo previsto dall'articolo 55 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993".

3. L'articolo 11 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è abrogato.

4. All'articolo 43 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per potenziare e migliorare il patrimonio zootecnico la Provincia assicura lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) l'impianto e la tenuta dei libri genealogici;
- b) l'espletamento dei test di determinazione della qualità genetica e della resa del bestiame;
- c) la realizzazione di manifestazioni zootecniche;
- d) i servizi di consulenza alle imprese zootecniche per migliorare le prestazioni economiche e ambientali, con riferimento anche agli aspetti sanitari delle pratiche zootecniche e a quelli connessi alla sicurezza delle aziende agricole.;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Per le attività previste dal comma 1, lettera a), possono essere concessi contributi fino alla misura massima del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile alla Federazione provinciale allevatori, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1, della legge 15 gennaio 1991, n. 30 (Disciplina della riproduzione animale). Per le attività previste dal comma 1, lettera b), possono essere concessi contributi fino alla misura massima del 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile a enti o organismi operanti nel campo del settore zootecnico-lattiero caseario. I contributi sono concessi con i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale con propria deliberazione. Per le attività previste dal comma 1, lettere c) e d), la Provincia può concedere aiuti ai soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), tramite l'affidamento

del servizio a enti o organismi esterni selezionati secondo le norme in materia di appalti pubblici.";

c) dopo il comma 2 bis sono inseriti i seguenti:

"2 ter. La Provincia può avvalersi del supporto tecnico della Federazione provinciale allevatori o di altri enti o organismi qualificati operanti nel settore zootecnico e lattiero-caseario nell'ambito dell'istruttoria per la concessione dei contributi previsti da questa legge.

2 quater. La Provincia può concedere all'allevatore un contributo nella misura massima del 100 per cento delle spese ammesse concernenti l'attuazione delle attività connesse alla normativa in materia d'identificazione e registrazione degli animali in applicazione e nei limiti del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio. Le domande di agevolazione sono presentate dall'allevatore o dalla Federazione provinciale allevatori, espressamente delegata alla presentazione della domanda e all'incasso del contributo in nome e per conto del socio. L'aiuto può essere concesso, secondo i criteri e le modalità stabilite dalla Giunta provinciale, nei limiti previsti dalla disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis) nel settore della produzione dei prodotti agricoli.

2 quinquies. La Provincia può concedere all'allevatore un contributo nella misura massima del 100 per cento delle spese ammesse a salvaguardia dei capi di bestiame al ritorno dai pascoli estivi, per la prevenzione di parassitosi trasmissibili da parte della fauna selvatica. L'aiuto può essere concesso, secondo i criteri e le modalità stabilite dalla Giunta provinciale, nei limiti previsti dalla disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis) nel settore della produzione dei prodotti agricoli. Le domande di agevolazione sono presentate dall'allevatore o dalla Federazione provinciale allevatori, espressamente delegata alla presentazione della domanda e all'incasso del contributo in nome e per conto del socio."

5. Al comma 1 dell'articolo 54 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole: "mediante l'attuazione della difesa passiva delle produzioni agricole intensive o pregiate," sono inserite le seguenti: "nonché per gli interventi previsti dall'articolo 43 bis,";
- b) le parole: "del 65 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "delle percentuali stabilite dalla normativa dell'Unione europea";
- c) le parole: "Il contributo totale, derivante dalla somma degli interventi provinciale e statale, non può superare il 65 per cento del premio assicurativo." sono sostituite dalle seguenti: "Il contributo totale, derivante dalla somma degli interventi provinciale, statale e dell'Unione europea, non può superare i limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea."

6. Il comma 5 dell'articolo 54 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è sostituito dal seguente:

"5. Ai soggetti di cui al comma 1 che attuano la difesa passiva per i danni al bestiame può essere concesso un contributo fino al limite massimo stabilito dalla normativa dell'Unione europea a copertura delle spese per il pagamento dei premi assicurativi per i danni che derivano dalle calamità naturali, dalle avversità atmosferiche ad esse assimilabili, da altre avversità atmosferiche o da epizootie e per gli interventi previsti dall'articolo 43 bis, che non sono ricompresi nei decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali."

7. L'articolo 9 del decreto del Presidente della Provincia n. 4-6/Leg del 2014 è abrogato.

8. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 4, 5 e 6 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Capo VII
Abrogazioni, disposizioni finanziarie e finali

Art. 41

Abrogazione dell'articolo 5 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3, relativo all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), e modificazione dell'articolo 11 (Ulteriori disposizioni per la riduzione e per la razionalizzazione delle spese) della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20

1. L'articolo 5 della legge provinciale n. 3 del 2001 è abrogato.
2. Nel comma 3 dell'articolo 11 della legge provinciale n. 20 del 2005 le parole: "Con regolamento sono indicate le disposizioni legislative, o parte di esse, abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore di questa legge, in relazione a quanto disposto da questo articolo." sono soppresse.
3. Le disposizioni abrogate da quest'articolo restano applicabili ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa.

Art. 42

Disposizioni finanziarie

1. Per i fini previsti dalle disposizioni indicate in corrispondenza dei capitoli inseriti nelle missioni e programmi indicati nella tabella A sono autorizzate, per ciascuna missione e programma, le variazioni agli stanziamenti a carico degli anni e per gli importi riportati nella medesima tabella, con riferimento alle predette disposizioni e alle modalità indicate nelle relative note.
2. Alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione di questa legge si provvede con le modalità previste dalle tabelle B e C.
3. Per l'anno 2016 i trasferimenti in materia di finanza locale sono rideterminati dalla tabella D.

Art. 43

Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 30 dicembre 2015

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Ugo Rossi

TABELLA A
Nuove autorizzazioni e riduzioni di spesa inerenti il bilancio annuale 2016 e pluriennale 2016 - 2018 (articolo 42)

MISSIONE PROGRAMMA	OGGETTO	Autor. spesa	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019	NOTE
01.03	MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato (CAP. 615930 - 908095)	GIÀ AUT. NUOVO VARIAZ.					+30.300.000,00 per il 2024 +45.900.000,00 per il 2025 +1.800.000,00 per il 2026 +2.800.000,00 per il 2027 +3.800.000,00 per il 2028 +11.300.000,00 per il 2029 +10.800.000,00 per il 2030 +11.800.000,00 per il 2031 +10.800.000,00 per il 2032 +10.700.000,00 per il 2033
01.05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (CAP. 151960 - 153000 - 153050 - 153100 - 157500 - 157550 - 157560 - 158500 - 158650 - 158760 - 158765 - 158770 - 158780 - 158800 - 158820 - 158900 - 908560 - 908565)	GIÀ AUT. NUOVO VARIAZ.	9.898.304,00 21.055.554,00 +11.157.250,00	19.061.247,00 22.933.247,00 +3.872.000,00	16.830.247,00 21.633.247,00 +4.803.000,00	21.084.247,00 11.954.247,00 -9.130.000,00	+4.870.000,00 fino al 2021 -2.130.000,00 per il 2022 -2.130.000,00 per il 2023 -2.130.000,00 per il 2024 -2.130.000,00 per il 2025 -3.000.000,00 per il 2026 -3.000.000,00 per il 2027 -3.000.000,00 per il 2028 -3.000.000,00 per il 2029 -3.000.000,00 per il 2030 -3.000.000,00 per il 2031 -3.000.000,00 per il 2032 -3.000.000,00 per il 2033
01.08	Statistica e sistemi informativi (CAP. 154000 - 155000 - 747000)	GIÀ AUT. NUOVO VARIAZ.	18.395.320,00 19.554.320,00 +1.159.000,00	15.859.000,00 15.822.000,00 -37.000,00	0,00 15.822.000,00 +15.822.000,00	0,00 15.822.000,00 +15.822.000,00	
01.10	Ricerche umane (CAP. 157270 - 157510 - 157520 - 906000 - 906030 - 908030)	GIÀ AUT. NUOVO VARIAZ.	1.600.000,00 1.813.000,00 +213.000,00	1.600.000,00 1.740.000,00 +140.000,00	0,00 1.670.000,00 +1.670.000,00	0,00 1.670.000,00 +1.670.000,00	
01.11	Altri servizi generali (CAP. 151620 - 157525 - 905400 - 907000 - 907400 - 908050 - 908060 - 908200)	GIÀ AUT. NUOVO VARIAZ.	2.481.400,00 3.747.000,00 +1.265.600,00	2.481.400,00 3.747.000,00 +1.265.600,00	0,00 3.747.000,00 +3.747.000,00	0,00 3.747.000,00 +3.747.000,00	
	MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO						

MISSIONE PROGRAMMA	OGGETTO	Autor. spesa	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019	NOTE
04.01	Istruzione prescolastica (CAP. 250500 - 250550 - 251000 - 251050 - 251100 - 252700 - 252701 - 252709)	GA/AUT NDOPO VARIAZ.	92.162.000,00 90.743.200,00 -1.418.800,00	90.755.000,00 87.731.000,00 -3.024.000,00	85.124.000,00 +85.124.000,00	0,00	
04.02	Altri ordini di istruzione non universitaria (CAP. 252025 - 252050 - 252100 - 252150 - 252700 - 252702 - 252703 - 252704 - 252705 - 252706 - 252707 - 252708 - 252710 - 252720 - 252724 - 252755 - 252770 - 252800 - 252840 - 252845 - 256000 - 259700 - 311100 - 313100 - 906030)	GA/AUT NDOPO VARIAZ.	104.143.016,00 115.633.072,00 +11.490.056,00	101.538.000,00 105.460.000,00 +3.922.000,00	7.966.000,00 104.558.000,00 +96.592.000,00	7.000.000,00 7.000.000,00 0	
04.03	Edilizia scolastica (CAP. 157550 - 252960 - 252964 - 253550)	GA/AUT NDOPO VARIAZ.	4.969.441,00 19.544.441,00 +14.575.000,00	6.500.000,00 5.000.000,00 -1.500.000,00	9.599.520,00 4.399.520,00 -5.200.000,00	20.607.792,00 6.607.792,00 -14.000.000,00	+10.000.000,00 per il 2020 +9.500.000,00 per il 2021
04.04	Istruzione universitaria (CAP. 255325 - 311000 - 311130 - 311150 - 312000 - 312100 - 313000 - 314000 - 441000 - 441080 - 908500)	GA/AUT NDOPO VARIAZ.	68.020.600,00 110.759.600,00 +42.739.000,00	64.685.000,00 96.974.500,00 +32.289.500,00	15.000.000,00 103.486.500,00 +88.486.500,00	7.500.000,00 0,00 -7.500.000,00	
04.06	Servizi ausiliari all'istruzione (CAP. 252200 - 252760 - 252780 - 252950 - 254500 - 254200 - 255205 - 745000)	GA/AUT NDOPO VARIAZ.	21.348.000,00 20.901.928,00 -446.072,00	20.840.000,00 20.867.000,00 +27.000,00	0,00 20.861.000,00 +20.861.000,00	0,00	
05.01	MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI Valorizzazione dei beni di interesse storico (CAP. 355050 - 356700 - 356750 - 356752 - 356850 - 357500 - 357502 - 357504)	GA/AUT NDOPO VARIAZ.	3.383.000,00 4.754.000,00 +1.371.000,00	3.163.000,00 3.366.000,00 +203.000,00	0,00 1.362.000,00 +1.362.000,00	0,00	
05.02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale (CAP. 351000 - 351010 - 351050 - 351150 - 351152 - 351154 - 351156 - 352000 - 352050 - 352055 - 352115 - 352120 - 353000 - 353004 - 353050 - 353054 - 353100 - 353150 - 353200 - 353230 - 353240 - 353250 - 353300 - 353350 - 353400 - 353410 - 354000 - 354050 - 354150 - 354200 - 354250 - 354300 - 354350 - 354400 - 354410 - 354450 - 354500 - 356710 - 357510 - 618000 - 904050 - 904070 - 904600 - 904602 - 907900 - 908020 - 908240 - 908500)	GA/AUT NDOPO VARIAZ.	42.195.000,00 44.760.400,00 +2.565.400,00	40.394.000,00 35.921.500,00 -4.472.500,00	1.500.000,00 33.182.500,00 +31.682.500,00	0,00 2.200.000,00 +2.200.000,00	
06.01	MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO Sport e tempo libero (CAP. 358200 - 358300 - 358310)	GA/AUT NDOPO VARIAZ.	5.068.000,00 8.395.000,00 +3.327.000,00	4.931.000,00 5.255.000,00 +324.000,00	1.500.000,00 4.968.000,00 +3.468.000,00	1.500.000,00 1.500.000,00 0	

MISSIONE PROGRAMMA	OGGETTO	Autori: spesa	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019	NOTE
06.02	Giovani (CAP. 255330 - 904080 - 904082)	GIÀ AUT NUOVO VARIAZ	1.895.000,00 2.150.316,00 +255.316,00	1.800.000,00 1.800.000,00 0	0,00 1.710.000,00 +1.710.000,00		
07.01	MISSIONE 7 - TURISMO Sviluppo e valorizzazione del turismo (CAP. 157510 - 615430 - 615432 - 615434 - 615436 - 615500 - 615510 - 615540 - 615543 - 615545 - 615550 - 615634 - 615636 - 615645 - 615660 - 615665 - 615670 - 618110 - 906150 - 906700 - 906701 - 906702 - 906703 - 906800)	GIÀ AUT NUOVO VARIAZ	40.069.000,00 49.870.200,00 +9.801.200,00	40.056.000,00 43.292.000,00 +3.236.000,00	0,00 42.672.000,00 +42.672.000,00		
08.01	MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA Urbanistica e assetto del territorio (CAP. 157510 - 157550 - 617550 - 801050 - 801100 - 801950 - 802300 - 808600 - 808601 - 808602 - 808603 - 808604 - 808620 - 808625)	GIÀ AUT NUOVO VARIAZ	1.927.000,00 1.503.000,00 -424.000,00	1.857.000,00 1.261.000,00 -596.000,00	0,00 1.240.000,00 +1.240.000,00		
08.02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare (CAP. 618130 - 651050 - 652010 - 652020 - 652030 - 654000 - 654050 - 654060 - 654070 - 654075 - 654500 - 655450 - 655520 - 655610 - 655620 - 802350 - 802370)	GIÀ AUT NUOVO VARIAZ	28.887.805,00 24.767.905,00 -4.119.900,00	34.634.608,60 20.806.608,60 -13.828.000,00	14.049.739,20 15.836.739,20 +1.787.000,00	6.423.805,30 6.723.805,30 +300.000,00	+300.000,00 fino al 2025
09.01	MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE Difesa del suolo (CAP. 805720)	GIÀ AUT NUOVO VARIAZ	21.135.000,00 21.135.000,00 0	19.200.000,00 18.970.000,00 -230.000,00	3.000.000,00 18.470.000,00 +15.470.000,00	3.000.000,00 3.000.000,00 0	+2.000.000,00 per il 2020
09.02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (CAP. 617560 - 803000 - 803050 - 803550 - 803560 - 803570 - 803600 - 804850 - 805710 - 907000)	GIÀ AUT NUOVO VARIAZ	2.879.000,00 4.852.200,00 +1.973.200,00	2.855.000,00 4.693.000,00 +1.838.000,00	0,00 4.409.000,00 +4.409.000,00		
09.03	Rifiuti (CAP. 803550 - 804500 - 804700)	GIÀ AUT NUOVO VARIAZ	5.000.000,00 14.275.000,00 +9.275.000,00	5.000.000,00 2.000.000,00 -3.000.000,00	2.800.000,00 2.800.000,00 0	10.000.000,00 10.000.000,00 0	
09.04	Servizio idrico integrato (CAP. 804600 - 804800 - 804900 - 805200)	GIÀ AUT NUOVO VARIAZ	7.984.428,57 12.744.428,57 +4.760.000,00	8.855.794,00 6.301.794,00 -2.554.000,00	6.400.000,00 6.733.000,00 +333.000,00	6.400.000,00 9.400.000,00 +3.000.000,00	

MISSIONE PROGRAMMA	OGGETTO	Autor. spesa	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019	NOTE
09.05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione (CAP. 618150 - 803620 - 805000 - 805520 - 805530 - 805540 - 805560 - 805580 - 805590 - 805650 - 805670 - 805685 - 805700 - 806000 - 806020 - 806040 - 806050 - 806055 - 806085 - 806200 - 806220 - 806240 - 806400)	GI'AUT NUOVO VARIAZ	13.824.000,00 16.468.000,00 +2.644.000,00	13.774.000,00 12.974.000,00 -800.000,00	1.000.000,00 12.598.000,00 +11.598.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00 0	-259.000,00 per il 2021
10.01	MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ Trasporto ferroviario (CAP. 615925 - 743350 - 745000)	GI'AUT NUOVO VARIAZ	23.900.000,00 31.550.000,00 +7.650.000,00	23.900.000,00 26.000.000,00 +2.100.000,00	0,00 25.100.000,00 +25.100.000,00	0,00 34.600.000,00 +34.600.000,00	+28.180.000,00 per il 2020 +26.660.000,00 per il 2021 +20.660.000,00 per il 2022 +17.760.000,00 per il 2023 +17.200.000,00 per il 2024
10.02	Trasporto pubblico locale (CAP. 745000 - 746000 - 746050 - 746060 - 746400)	GI'AUT NUOVO VARIAZ	63.170.000,00 61.030.000,00 -2.140.000,00	66.300.000,00 67.480.000,00 +1.180.000,00	4.400.000,00 65.030.000,00 +60.630.000,00	4.400.000,00 4.400.000,00 0	
10.03	Trasporto per vie d'acqua (CAP. 745050)	GI'AUT NUOVO VARIAZ	25.000,00 25.000,00 0	25.000,00 24.000,00 -1.000,00	0,00 23.000,00 +23.000,00		
10.04	Altre modalità di trasporto (CAP. 745100 - 907000)	GI'AUT NUOVO VARIAZ	0,00 790.000,00 +790.000,00	0,00 790.000,00 +790.000,00	0,00 790.000,00 +790.000,00		
10.05	Viabilità e infrastrutture stradali (CAP. 408500 - 408502 - 618035 - 741110 - 743000 - 743050 - 743082 - 743100 - 743132 - 743154 - 743200 - 743400 - 743500 - 907000)	GI'AUT NUOVO VARIAZ	45.117.514,00 52.989.532,00 +7.872.018,00	72.467.353,00 29.656.599,00 -42.810.754,00	84.898.072,00 59.374.072,00 -25.524.000,00	71.600.000,00 85.600.000,00 +14.000.000,00	-20.000.000,00 per il 2020 -30.000.000,00 per il 2021 +10.000.000,00 per il 2022 +40.000.000,00 per il 2023 +40.000.000,00 per il 2024 +38.800.000,00 per il 2025
11.01	MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE Sistema di protezione civile (CAP. 158600 - 806700 - 806720 - 806900 - 806920 - 807600 - 807990)	GI'AUT NUOVO VARIAZ	14.257.000,00 27.471.000,00 +13.214.000,00	14.257.000,00 10.360.000,00 -3.897.000,00	0,00 10.203.000,00 +10.203.000,00		
11.02	Interventi a seguito di calamità naturali (CAP. 807920 - 807940 - 807960 - 807970 - 807980 - 808000 - 808020 - 808200 - 808220 - 808240)	GI'AUT NUOVO VARIAZ	10.831.680,00 11.962.000,00 +1.130.320,00	11.083.000,00 4.303.000,00 -6.780.000,00	0,00 4.303.000,00 +4.303.000,00		
	MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA						

MISSIONE PROGRAMMA	OGGETTO	Autor. spesa	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019	NOTE
12.01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido (CAP. 250500 - 255250 - 401000 - 401010 - 401015)	GIÀ AUT NUOVO VARIAZ.	11.830.000,00 10.405.000,00 -1.425.000,00	11.811.000,00 10.361.000,00 -1.450.000,00	0,00 10.319.000,00 +10.319.000,00		
12.02	Interventi per la disabilità (CAP. 401500 - 402200 - 402500 - 404210 - 404212 - 404600 - 404650 - 441030 - 442040)	GIÀ AUT NUOVO VARIAZ.	47.542.000,00 53.450.000,00 +5.908.000,00	49.033.000,00 53.574.000,00 +4.541.000,00	2.000.000,00 53.565.000,00 +51.565.000,00	1.500.000,00 1.500.000,00 0	
12.03	Interventi per gli anziani (CAP. 255300 - 401500)	GIÀ AUT NUOVO	76.694.000,00 70.950.000,00	77.680.000,00 74.900.000,00	0,00 75.900.000,00		
12.04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale (CAP. 401000 - 401020 - 402025 - 402030 - 402030 - 402032 - 402450 - 402460 - 402461 - 402462 - 402463 - 404100)	GIÀ AUT NUOVO VARIAZ.	-5.744.000,00 24.888.000,00 24.165.000,00 -723.000,00	-2.780.000,00 24.633.950,00 21.001.500,00 -3.632.450,00	+75.900.000,00 0,00 20.776.000,00 +20.776.000,00		
12.05	Interventi per le famiglie (CAP. 402030 - 402038 - 402600 - 404200 - 404202)	GIÀ AUT NUOVO VARIAZ.	7.100.000,00 12.850.000,00 +5.750.000,00	7.100.000,00 12.850.000,00 +5.750.000,00	3.500.000,00 12.350.000,00 +8.850.000,00	2.113.000,00 2.113.000,00 0	
12.07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali (CAP. 157550 - 401000 - 404000 - 404002 - 404050 - 904000)	GIÀ AUT NUOVO VARIAZ.	7.469.000,00 3.758.000,00 -3.711.000,00	8.963.000,00 2.873.000,00 -6.090.000,00	0,00 2.866.000,00 +2.866.000,00	0,00 5.999.000,00 +5.999.000,00	
12.08	Cooperazione e associazionismo (CAP. 402000 - 402150 - 904100 - 904102 - 908245)	GIÀ AUT NUOVO VARIAZ.	1.979.000,00 2.112.000,00 +133.000,00	1.945.000,00 2.068.000,00 +123.000,00	0,00 2.034.000,00 +2.034.000,00		
13.01	MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA (CAP. 441000 - 441020 - 441100 - 441150 - 442000)	GIÀ AUT NUOVO VARIAZ.	1.087.771.420,00 1.070.475.420,00 -17.296.000,00	1.073.541.000,00 1.054.943.500,00 -18.597.500,00	4.650.000,00 1.025.161.500,00 +1.020.511.500,00	6.000.000,00 6.000.000,00 0	+5.500.000,00 per il 2021
13.02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA (CAP. 441040 - 441250)	GIÀ AUT NUOVO VARIAZ.	705.000,00 19.020.000,00 +18.315.000,00	705.000,00 18.570.000,00 +17.865.000,00	0,00 18.570.000,00 +18.570.000,00		
13.05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari (CAP. 157550 - 317350 - 444000 - 444100 - 444110 - 444230 - 444310 - 445000 - 445100)	GIÀ AUT NUOVO VARIAZ.	12.342.300,00 18.342.300,00 +6.000.000,00	40.994.300,00 11.315.100,00 -29.679.200,00	111.785.100,00 17.715.100,00 -94.070.000,00	76.768.257,00 69.951.381,20 -6.816.875,80	+53.386.875,80 per il 2020 +49.647.525,00 per il 2021 +23.879.200,00 per il 2022 A carico del Fondo sanitario provinciale saranno poste anche le spese per il canone di disponibilità, operatività e manutenzione del centro di protonterapia medica.

MISSIONE PROGRAMMA	OGGETTO	Autori: spesa	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019	NOTE
13.07	ulteriori spese in materia sanitaria (CAP. 444000 - 444200)	GIÀ AUT NUOVO VARIAZ.	0,00 125.000,00 +125.000,00	0,00 75.000,00 +75.000,00	0,00 75.000,00 +75.000,00		
14.01	MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' Industria, PMI e Artigianato (CAP. 151655 - 151660 - 612750 - 612800 - 612855 - 612860 - 612870 - 612880 - 612885 - 612900 - 615600 - 615605 - 615608 - 615615 - 615620 - 615625 - 615675 - 615680 - 615690 - 615705 - 615805 - 615806 - 617475 - 617477 - 617510 - 617520 - 617560 - 617570 - 617571 - 617575 - 617580 - 617625 - 617775 - 617830 - 617900 - 618070 - 618072 - 618295) Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori (CAP. 615420 - 615425 - 615520 - 615824 - 615530 - 615630 - 615632 - 615682 - 615810)	GIÀ AUT NUOVO VARIAZ.	36.774.000,00 68.062.000,00 +31.288.000,00	25.692.000,00 27.982.000,00 +2.290.000,00	27.890.000,00 38.533.000,00 +10.643.000,00	21.875.000,00 40.222.000,00 +18.347.000,00	+23.597.000,00 per il 2020 +21.275.046,76 per il 2021 +5.552.000,00 per il 2022 +5.552.000,00 per il 2023 +5.552.000,00 per il 2024 +5.162.000,00 per il 2025 +2.000.000,00 per il 2026 +2.000.000,00 per il 2027
14.02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori (CAP. 615420 - 615425 - 615520 - 615824 - 615530 - 615630 - 615632 - 615682 - 615810)	GIÀ AUT NUOVO VARIAZ.	4.191.000,00 9.123.000,00 +4.932.000,00	4.174.000,00 6.386.000,00 +2.212.000,00	5.430.000,00 9.483.000,00 +4.053.000,00	5.430.000,00 5.430.000,00 0	
14.03	Ricerca e innovazioni (CAP. 252965 - 252966 - 252967 - 252968 - 316940 - 316960 - 317000 - 317150 - 317700)	GIÀ AUT NUOVO VARIAZ.	151.938.700,00 121.963.700,00 -29.975.000,00	145.470.600,00 112.592.600,00 -32.878.000,00	77.667.400,00 107.417.000,00 +29.749.600,00	15.391.400,00 20.236.400,00 +4.845.000,00	+10.738.000,00 per il 2020 +11.013.000,00 per il 2021
14.04	Reti e altri servizi di pubblica utilità (CAP. 612872 - 615445 - 615450 - 615685 - 615700 - 617550 - 618120 - 747500 - 747505 - 747515 - 747516 - 747517)	GIÀ AUT NUOVO VARIAZ.	11.909.000,00 49.679.000,00 +37.770.000,00	10.425.000,00 7.372.000,00 -3.053.000,00	3.573.000,00 13.329.000,00 +9.756.000,00		
15.01	MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro (CAP. 407500)	GIÀ AUT NUOVO VARIAZ.	457.000,00 457.000,00 0	448.000,00 448.000,00 0	0,00 439.000,00 +439.000,00		
15.02	Formazione professionale (CAP. 256400 - 256550 - 256552 - 256800 - 256815 - 256820 - 256822 - 256825 - 256860 - 256862 - 256870 - 256872 - 908080)	GIÀ AUT NUOVO VARIAZ.	2.360.000,00 6.264.400,00 +3.904.400,00	2.360.000,00 4.083.900,00 +1.723.900,00	2.500.000,00 2.500.000,00 0	2.500.000,00 2.500.000,00 0	+500.000,00 per il 2020
15.03	Sostegno all'occupazione (CAP. 407500 - 408000 - 408001 - 408005 - 408006 - 408007 - 408010 - 408050 - 408550 - 618030)	GIÀ AUT NUOVO VARIAZ.	74.446.546,84 84.384.730,84 +9.938.184,00	66.913.000,00 63.387.000,00 -3.526.000,00	2.500.000,00 58.313.000,00 +55.813.000,00	3.309.000,00 5.309.000,00 +2.000.000,00	
	MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA						

MISSIONE PROGRAMMA	OGGETTO	Autor. spesa	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019	NOTE	
16.01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare (CAP. 500500 - 500550 - 500560 - 500700 - 500900 - 503150 - 503250 - 503300 - 503302 - 503350 - 504150 - 506000 - 506050 - 506100 - 506140 - 506150 - 507000 - 507010 - 507050 - 507100 - 507150 - 507520 - 618040 - 618050)	GM/AUT MLOVO VARIAZ.	18.318.000,00 26.523.900,00 +8.205.900,00	13.392.000,00 17.421.000,00 +4.029.000,00	6.500.000,00 16.796.000,00 +10.296.000,00	6.500.000,00 8.427.000,00 +1.927.000,00	6.500.000,00 8.427.000,00 +1.927.000,00	+927.000,00 per il 2020 +1.116.000,00 per il 2021 +927.000,00 per il 2022 +927.000,00 per il 2023 +927.000,00 per il 2024 +927.000,00 per il 2025
16.02	Caccia e Pesca (CAP. 805100 - 805120)	GM/AUT MLOVO VARIAZ.	1.174.000,00 1.332.000,00 +158.000,00	1.115.000,00 1.262.000,00 +147.000,00	0,00 1.232.000,00 +1.232.000,00	0,00 1.232.000,00 +1.232.000,00	0,00 1.232.000,00 +1.232.000,00	
18.01	MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (CAP. 202100 - 203000 - 203050 - 203100 - 205050 - 205100 - 205150 - 205200 - 205250 - 205300 - 205350 - 205360 - 205365 - 205455 - 205460 - 205465 - 205500 - 205502 - 205560 - 205850 - 205880 - 206500 - 206520 - 206550 - 402030 - 617550 - 617950 - 618155 - 618180 - 618190 - 619000 - 906200 - 906900 - 906902 - 907000 - 908460 - 908465)	GM/AUT MLOVO VARIAZ.	423.743.125,16 603.038.211,16 +179.295.086,00	499.379.167,00 486.882.167,00 -12.497.000,00	247.730.500,00 578.999.800,00 +331.269.300,00	94.754.500,00 120.522.300,00 +25.767.800,00	94.754.500,00 120.522.300,00 +25.767.800,00	-38.382.200,00 per il 2020 +21.617.800,00 per il 2021 +21.617.800,00 per il 2022 +21.617.800,00 per il 2023 +21.617.800,00 per il 2024 +21.617.800,00 per il 2025 +9.422.900,00 per il 2026
19.01	MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo (CAP. 152160 - 406000 - 406002 - 406004 - 406006 - 406500 - 406950 - 407000 - 407050 - 904650 - 908160 - 908243)	GM/AUT MLOVO VARIAZ.	11.153.000,00 11.692.000,00 +539.000,00	11.096.000,00 11.585.000,00 +489.000,00	350.000,00 11.470.000,00 +11.120.000,00	350.000,00 11.470.000,00 +11.120.000,00	350.000,00 11.470.000,00 +11.120.000,00	
20.01	MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI Fondi di riserva (CAP. 906040 - 953130 - 954130 - 955100)	GM/AUT MLOVO VARIAZ.	40.100.000,00 0,00 -40.100.000,00	39.000.000,00 0,00 -39.000.000,00	7.100.000,00 0,00 -7.100.000,00	7.100.000,00 0,00 -7.100.000,00	7.100.000,00 0,00 -7.100.000,00	-7.100.000,00 fino al 2025
1) TOTALE NUOVE O ULTERIORI SPESE AUTORIZZATE			461.468.930,00	90.432.000,00	2.209.723.400,00	112.985.800,00	112.985.800,00	
2) TOTALE RIDUZIONI DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI			-107.522.772,00	-256.713.404,00	-131.894.000,00	-44.546.875,80	-44.546.875,80	

Tabella B
Riferimento delle spese inerenti il bilancio annuale 2016 e pluriennale 2016 - 2018
(articolo 42)

articolo	descrizione	capitolo	missione-programma	modalità autorizzativa spesa
3	Disposizioni in materia di tassa automobilistica provinciale	151600	01.04	Bilancio
4, comma 4	Indennità di espropri	158800	01.05	Tabella A
7, comma 4	Assunzione di personale con contratto di formazione lavoro e di apprendistato	959500	01.10	Bilancio
11	Disposizioni in materia di servizi antincendi: personale e rimborso spese di cura connesse a malattie dipendenti da causa di servizio	959500	01.10	Bilancio
12	Disposizioni in materia di personale preposto alle funzioni tecniche di prevenzione nell'ambiente	959500	01.10	Bilancio
13	Disposizioni in materia di rimborso delle spese legali	151750-003	01.11	Bilancio
14	Disposizioni relative al conferimento di funzioni statali afferenti il Parco nazionale dello Stelvio	959500 806040	01.10 09.05	Bilancio Tabella A
15, comma 2	Attivazione di interventi a favore di comunità e comuni per lo sviluppo locale e di coesione territoriale	205850-2016 205300-005	18.01	Tabella A
18	Disposizioni in materia di IMIS	203000	18.01	Tabella A
22	Disposizioni in materia di formazione specifica in medicina generale	441000-004	04.04	Tabella A
23	Istituzione delle aggregazioni funzionali territoriali (AFT) della medicina generale e delle unità complesse di cure primarie (UCCP)	441000-001	13.01	Tabella A
24	Disposizioni in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari	441000-001 311150 441080	13.01 04.04 04.04	Tabella A
25	Disposizioni in materia di impatto ambientale - Promozione della oil free zone	803550	09.02	Tabella A
27	Disposizioni in materia di risarcimento danno morale per le donne, gli uomini e i bambini vittime di violenza	401000-004	12.04	Tabella A
28, commi 1 e 2	Disposizioni in materia di famiglia	402030-002	12.05	Tabella A
29	Disposizioni in materia di alloggi da destinare alla politica della casa	654050	08.02	Tabella A
30, comma 2	Disposizioni in materia di edilizia abitativa agevolata	655620-2016	08.02	Tabella A
31	Disposizioni in materia di interventi a favore di anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità	445000 445100	13.05	Tabella A
33, comma 5	Disposizioni in materia di guida turistica	905400-004	01.11	Tabella A
39, comma 2	Costituzione di una commissione per l'esercizio delle funzioni relative alla concessione del trattamento straordinario d'integrazione salariale	905400-004	01.11	Tabella A
39, comma 3	Attivazione di un sostegno finanziario al fondo di solidarietà territoriale e intersettoriale	408010	15.03	Tabella A
40, commi 4, 5 e 6	Disposizioni in materia di zootecnia	506100 507150 507050	16.01	Tabella A
15 della legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2016	Disposizioni in materia di rimborso di spese sostenute per l'accesso a prestazioni sanitarie	441250	13.02	Tabella A

Tabella C
Copertura degli oneri relativi al bilancio di previsione 2016 - 2018 (articolo 42)

(in migliaia di euro)

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>1. Oneri complessivi da coprire:</u>			
NUOVE O ULTERIORI SPESE AUTORIZZATE	461.489	90.432	2.209.723
Articolo 42 (Nuove autorizzazioni di spesa) (vedi totale 1 della tabella A)	461.489	90.432	2.209.723
MINORI ENTRATE	0	24.000	24.000
Articolo 2 - Disposizioni in materia di agevolazioni sull'addizionale regionale IRPEF	0	24.000	24.000
TOTALE ONERI DA COPRIRE	461.489	114.432	2.233.723

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<u>2. Mezzi di copertura:</u>			
RIDUZIONI DI SPESE	107.523	114.432	131.894
Articolo 42 (quota riduzioni autorizzazioni di spesa) (vedi totale 2 della tabella A)	107.523	114.432	131.894
QUOTA MAGGIORI ENTRATE	353.966	0	2.101.829
TOTALE MEZZI DI COPERTURA	461.489	114.432	2.233.723

Per gli esercizi finanziari successivi si provvede secondo le previsioni recate dal bilancio della Provincia

Tabella D
Finanza locale (articolo 42)

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
SPESE CORRENTI			
a) trasferimenti destinati a spese di funzionamento e di gestione dei servizi	241.205.000	237.305.000	233.805.000
b) interventi d'informatizzazione in favore dei comuni	301.000	295.000	289.000
TOTALE SPESE CORRENTI	241.506.000	237.600.000	234.094.000
SPESE IN CONTO CAPITALE			
c) fondo per gli investimenti programmati dei comuni			
1) in conto capitale	20.900.000	12.500.000	53.766.500
2) in conto annualità	33.100.191	53.268.191	57.768.191
d) fondo strategico territoriale / fondo unico territoriale			
1) in conto capitale	29.135.200		
2) in conto annualità	84.766.740	74.071.010	51.889.030
e) assegnazioni a Cassa del Trentino s.p.a. per l'estinzione di mutui	6.491.377	6.491.377	
f) fondo ammortamento mutui	780.883	450.867	
g) progetto connettività a banda larga	1.000.000	1.000.000	
h) interventi anticrisi			
1) in conto capitale (interventi di manutenzione ambientale)			
2) in conto annualità	542.880	542.880	542.880
i) fondo sviluppo locale	683.800	1.073.800	1.673.800
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	177.401.071	149.398.125	165.640.401
TOTALE COMPLESSIVO	418.907.071	386.998.125	399.734.401

LAVORI PREPARATORI

- Disegno di legge 10 novembre 2015, n. 107, d'iniziativa della giunta provinciale su proposta del presidente Ugo Rossi, concernente "Legge di stabilità provinciale 2016".
- Assegnato alla prima commissione permanente il 10 novembre 2015
- Parere favorevole della prima commissione permanente espresso il 27 novembre 2015.
- Approvato dal consiglio provinciale il 19 dicembre 2015.

LEGGE PROVINCIALE 30 dicembre 2015, n. 22

Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2016 - 2018

(b.u. 30 dicembre 2015, n. 52, straord. n. 3)

INDICE

Art. 1 - *Stato di previsione dell'entrata*

Art. 2 - *Stato di previsione della spesa*

Art. 3 - *Allegati al bilancio*

Art. 4 - *Fidejussioni*

Art. 5 - *Entrata in vigore*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Stato di previsione dell'entrata

1. Lo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2016 - 2018, allegato a questa legge, è approvato:

- a) per l'esercizio finanziario 2016 in termini di competenza in 5.041.597.000 euro e in termini di cassa in 6.362.000.000 euro;
- b) per l'esercizio finanziario 2017 in termini di competenza in 4.864.557.000 euro;
- c) per l'esercizio finanziario 2018 in termini di competenza in 4.822.457.000 euro.

Art. 2

Stato di previsione della spesa

1. Lo stato di previsione della spesa del bilancio della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2016 - 2018, allegato a questa legge, è approvato:

- a) per l'esercizio finanziario 2016 in termini di competenza in 5.041.597.000 euro e in termini di cassa in 5.462.000.000 euro;
- b) per l'esercizio finanziario 2017 in termini di competenza in 4.864.557.000 euro;
- c) per l'esercizio finanziario 2018 in termini di competenza in 4.822.457.000 euro.

Art. 3
Allegati al bilancio

1. Sono approvati gli allegati al bilancio secondo quanto previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 4
Fidejussioni

1. Ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo n. 118 del 2011 e della normativa provinciale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, la Provincia è autorizzata a rilasciare garanzie di cui all'articolo 33 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità) nell'esercizio finanziario 2016 per un importo massimo di 275 milioni di euro. L'importo complessivo delle garanzie di cui all'articolo 33 della legge provinciale di contabilità 1979 rilasciate deve risultare coerente con i limiti derivanti dalla legislazione che la Provincia, ai sensi dell'articolo 79 dello Statuto speciale, deve applicare a decorrere dal 2016.

Art. 5
Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 30 dicembre 2015

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Ugo Rossi

LAVORI PREPARATORI

- Disegno di legge 10 novembre 2015, n. 108, d'iniziativa della giunta provinciale su proposta del presidente Ugo Rossi, concernente "Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2016-2018".
- Assegnato alla prima commissione permanente il 10 novembre 2015.
- Parere favorevole della prima commissione permanente espresso il 27 novembre 2015.
- Approvato dal consiglio provinciale il 19 dicembre 2015.

LEGISLAZIONE PROVINCIALE 2015

- dati riassuntivi -

LEGISLAZIONE PROVINCIALE 2015

- dati riassuntivi -

Leggi promulgate		
d'iniziativa giuntale	n. 16	72,7 %
d'iniziativa consiliare (di cui 3 anche di minoranza)	n. 6	27,3 %
totale	n. 22	

Dati di confronto (su anni egualmente distanti dall'inizio della legislatura): nel 2005 il 71,4 % dei disegni di legge approvati era d'iniziativa esclusivamente giuntale; nel 2010 la percentuale era scesa al 46,4 %. La percentuale dei disegni di legge d'iniziativa consiliare nel 2010 era del 38,3 %, rispetto al 14,3 % del 2005 (ma quest'ultima percentuale di proposte, sia nel 2010 che nel 2005, era riportabile a iniziative sia della giunta che dei consiglieri). Nel 2005 le minoranze hanno partecipato all'iniziativa del 23,8 % delle leggi; nel 2010 questa cifra è scesa al 21,4 %; nel 2015 è stata del 13,6 %.

N. legge	N. d.d.l.	Iniziativa	Presentazione del disegno di legge	Approvazione in consiglio	Durata del procedimento (presentazione - approvazione)	Promulgazione
1	30	consiglieri	27.05.2014	15.01.2015	220	21.01.2015
2	27	consiglieri (anche di minoranza)	14.05.2014	05.02.2015	268	16.02.2015
3	53	giunta	11.11.2014	03.03.2015	113	06.03.2015
4	64	giunta	28.01.2015	04.03.2015	36	06.03.2015
5	65	giunta	02.02.2015	04.03.2015	31	10.03.2015
6	56	giunta	01.12.2014	26.03.2015	116	02.04.2015
7	66	giunta	09.02.2015	26.03.2015	46	03.04.2015
8	69	consiglieri	09.03.2015	15.04.2015	38	22.04.2015
9	76	giunta	14.04.2015	26.05.2015	43	03.06.2015
10	77	giunta	14.04.2015	26.05.2015	43	03.06.2015
11	68	giunta	23.02.2015	10.06.2015	108	17.06.2015
12	34	consiglieri	07.07.2014	10.06.2015	339	17.06.2015
	54	consiglieri (di minoranza)	21.11.2014		202	
13	6	consiglieri (di minoranza)	13.01.2014	16.07.2015	550	22.07.2015
	43	consiglieri	27.08.2014		324	
14	88	giunta	06.07.2015	16.07.2015	11	22.07.2015
15	87	giunta	01.06.2015	22.07.2015	52	04.08.2015
16	82	giunta	08.05.2015	07.10.2015	153	16.10.2015
17	33	consiglieri	02.07.2014	05.11.2015	492	11.11.2015
18	101	giunta	27.10.2015	03.12.2015	38	09.12.2015
19	102	giunta	27.10.2015	03.12.2015	38	09.12.2015
20	106	giunta	10.11.2015	18.12.2015	39	30.12.2015
21	107	giunta	10.11.2015	19.12.2015	40	30.12.2015
22	108	giunta	10.11.2015	19.12.2015	40	30.12.2015
media					141 giorni	

Durata media del procedimento escluse le leggi n. 3, 9, 10, 19, 20, 21, e 22 (bilanci e iniziative connesse): 188 giorni

Dati di confronto: nel 2000 la durata media del procedimento era di 260 giorni; nel 2005 era salita a 261 giorni, nel 2010 a 264 giorni.

Probabilità di successo dei disegni di legge

numero d.d.l. presentati	56
numero d.d.l. promulgati	24
probabilità di successo	42,9 %

Dati di confronto: nel 2005 la probabilità di successo dei disegni di legge era del 53,8 %; nel 2010 era scesa al 47,7 %.

Numero delle disposizioni

LEGGI	articoli	di cui articoli modificativi	commi	allegati
n. 1	15	13	19	0
n. 2	25	0	76	0
n. 3	5	0	11	0
n. 4	2	2	7	0
n. 5	6	0	9	1
n. 6	28	28	40	0
n. 7	46	40	69	0
n. 8	11	10	15	0
n. 9	24	20	57	5
n. 10	3	2	5	1
n. 11	23	23	37	0
n. 12	2	2	2	0
n. 13	15	1	47	0
n. 14	1	1	1	0
n. 15	135	7	584	0
n. 16	22	22	34	0
n. 17	6	0	8	0
n. 18	55	44	101	0
n. 19	5	2	9	0
n. 20	36	34	113	0
n. 21	43	33	195	4
n. 22	5	0	5	1
Totale	513	294	1444	12
Media	23,3	57,3 %	65,6	0,5

NB: talora gli articoli modificativi contengono altre disposizioni (di norma disposizioni transitorie connesse alle modificazioni). In caso di commistione fra disposizioni modificative e disposizioni autonome s'è seguito un criterio di prevalenza. Non sono considerate come disposizioni modificative le abrogazioni finali di intere leggi.

Dati di confronto: nel 2005 sono state approvate 21 leggi, formate da 375 articoli e 1180 commi; nel 2010 le leggi sono state 28, gli articoli 459, i commi 1250. Le disposizioni modificative erano il 33,1 % nel 2005, il 43,6 % nel 2010.

Regolamenti	articoli	commi	allegati
d.p.p. n. 1-15/Leg	19	66	3
d.p.p. n. 2-16/Leg	14	48	0
d.p.p. n. 3-17/Leg	7	19	0
d.p.p. n. 4-18/Leg	1	1	0
d.p.p. n. 5-19/Leg	1	1	0
d.p.p. n. 6-20/Leg	2	2	0
d.p.p. n. 7-21/Leg	3	5	0
d.p.p. n. 8-22/Leg	21	113	26
d.p.p. n. 9-23/Leg	35	151	1
d.p.p. n. 11-25/Leg	13	18	0
d.p.p. n. 12-26/Leg	38	110	0
d.p.p. n. 13-27/Leg	1	1	0
d.p.p. n. 14-28/Leg	1	2	0
d.p.p. n. 15-29/Leg	7	8	0
d.p.p. n. 16-30/Leg	30	44	0
d.p.p. n. 17-31/Leg	4	4	0
d.p.p. n. 18-32/Leg	1	3	1
d.p.p. n. 19-33/Leg	24	36	0
d.p.p. n. 20-34/Leg	22	71	2
Totale	244	703	33
Media	12,8	37	1,7

Dati di confronto: nel 2005 sono state emanati 21 regolamenti, formati da 199 articoli; nel 2010 i regolamenti sono stati nuovamente 21, gli articoli 307.

Degradazioni da regolamento a deliberazione di giunta:

- l.p. 4 agosto 2015, n. 15 - art. 61
- l.p. 30 dicembre 2015, n. 20 - art. 2

Delegificazioni:

- l.p. 9 dicembre 2015, n. 18 - art. 6

Deroghe normative espresse:

- l.p. 3 aprile 2015, n. 7 - art. 41
- l.p. 17 giugno 2015, n. 11 - art. 11 (in forma di delegificazione)
- l.p. 4 agosto 2015, n. 15 - art. 72, comma 2, lettera a); art. 104, comma 3, lettera c); art. 130, comma 2
- l.p. 9 dicembre 2015, n. 18 - art. 34
- l.p. 30 dicembre 2015, n. 20 - art. 2, comma 6; art. 13 (con delegificazione transitoria); art. 22, commi 1 e 3; art. 26
- l.p. 30 dicembre 2015, n. 21 - art. 12, comma 2; art. 16, commi 12 e 15; art. 18, comma 5; art. 21; art. 37, comma 1

Proroghe normative:

- l.p. 6 marzo 2015, n. 4 - art. 2, comma 1
- l.p. 3 aprile 2015, n. 7 - art. 40
- l.p. 3 giugno 2015, n. 9 - art. 7, comma 2, art. 14 e art. 17
- l.p. 30 dicembre 2015, n. 20 - articoli 4, 9, 11; art. 18, comma 4; articoli 20 e 30
- l.p. 30 dicembre 2015, n. 21 - art. 4, comma 1; art. 18, comma 4; art. 19, comma 2



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**VADEMECUM DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI
PROVINCIALI**

- aggiornato al 6 gennaio 2016 -

**a cura del servizio legislativo
(ufficio documentazione)**

INTRODUZIONE

Il "Vademecum delle leggi e dei regolamenti provinciali" riporta i dati relativi alle leggi provinciali in vigore, ordinati per materia, e quelli su alcune leggi regionali recepite nell'ordinamento provinciale (in genere perché espressamente richiamate da disposizioni provinciali) non abrogate da leggi provinciali successive.

Sono incluse nell'elenco le leggi che contengono almeno una disposizione formalmente in vigore (anche a termine, se il termine è incerto). Sono escluse dall'elenco le leggi abrogate in maniera esplicita (o dichiarate incostituzionali). Non sono prese in considerazione, inoltre, le leggi che contengono solo disposizioni a termine certo e scaduto (si tratta quasi sempre di bilanci); che, infatti, non sono più vigenti dalla data di scadenza del termine. Sono escluse, infine, le leggi che - nel loro testo attualmente in vigore - contengono esclusivamente modificazioni testuali di altre leggi, e quindi confluiscono in queste ultime.

Di ogni legge sono indicati gli estremi e altre informazioni: argomento delle leggi rilevanti (in corsivo quando coincide col titolo breve stabilito dall'art. 9 e allegato A della l.p. n. 16 del 2008 o dalla legge stessa, quando si tratta di provvedimenti importanti e sufficientemente organici), leggi abrogate a far data da una condizione non ancora avveratasi - e quindi tuttora transitoriamente in vigore -, indicazioni tecniche sulla possibilità d'interventi semplificatori ecc.

In calce alle leggi sono ricordati i regolamenti che danno esecuzione a esse. Quando i regolamenti attuano articoli che riguardano una materia diversa da quella cui è attribuita la legge nel suo complesso (come nel caso di singoli articoli compresi in leggi finanziarie) sono ricordati questi articoli e questa materia. Anche qui, quando ne è il caso, sono riportate altre informazioni (come quelle sui regolamenti in attesa di emanazione o implicitamente abrogati).

Oltre alle leggi relative a ogni materia il vademecum indica (alla voce: "Altre informazioni") le più rilevanti norme d'attuazione dello statuto, le principali leggi del passato, alcune risorse internet provinciali e altre indicazioni utili a ricostruire il quadro normativo, in ogni materia affidata alle cure della provincia.

Gli elenchi per materia sono compilati usando il sistema di classificazione adottato in consiglio provinciale.

Il vademecum è aggiornato alla data di entrata in vigore dell'ultimo atto che vi è incluso (di norma il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale. Quindi può essere una data futura).

VADEMECUM DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI PROVINCIALI

1. ORDINAMENTO

1.1. COSTITUZIONE

ALTRE INFORMAZIONI

<i>Osservazioni</i>	il titolo V della parte II della costituzione, riguardante le regioni, è stato sostanzialmente riscritto dalle leggi costituzionali 22.11.1999, n. 1 e 18.10.2001, n. 3
---------------------	---

1.2. RELAZIONI INTERNAZIONALI

1.2.1. (ACCORDI INTERNAZIONALI)

ALTRE INFORMAZIONI

<i>Osservazioni</i>	vedi il d.lgs. 28.11.1947, n. 1430 (allegato IV, contenente l'accordo Degasperi-Gruber)
---------------------	---

1.2.2. (ASSISTENZA ALLO SVILUPPO)

l.p. 17.3.1988, n. 10	l'art. 17 della legge provinciale sulla solidarietà internazionale abroga questa legge a far data da una condizione non ancora avveratasi
l.p. 29.4.1993, n. 14	disposizioni modificative, transitorie e una disposizione isolata legata alla l.p. n. 10 del 1988
l.p. 15.3.2005, n. 4	<i>legge provinciale sulla solidarietà internazionale</i> <u>regolamenti attesi:</u> per l'attuazione degli articoli 2, 10, 11, 13, 15, 17

ALTRE INFORMAZIONI

<i>Risorse internet</i>	http://www.trentinosolidarieta.it/
-------------------------	---

1.2.3. (COMUNITÀ EUROPEA)

l.p. 16.2.2015, n. 2	<i>legge provinciale sull'Europa 2015</i> <u>regolamenti d'esecuzione:</u> d.p.p. 14.9.2015, n. 12-26/Leg
-----------------------------	---

ALTRE INFORMAZIONI

<i>Normativa del passato</i>	l.p. 13.11.1998, n. 16
<i>Risorse internet</i>	http://www.europa.provincia.tn.it/

1.3. AUTONOMIA REGIONALE

l.p. 30.7.2008, n. 13	legge sulla giornata dell'autonomia e sui simboli della Provincia ; da riprendere nelle più organiche leggi in materia di beni culturali e di organizzazione provinciale <u>regolamenti d'esecuzione:</u> d.p.p. 25.1.2010, n. 4-36/Leg
------------------------------	--

ALTRE INFORMAZIONI

<i>Risorse internet</i>	http://www.autonomia.provincia.tn.it/
-------------------------	---

1.3.1. (STATUTO SPECIALE)

ALTRE INFORMAZIONI

<i>Normativa del passato</i>	l.cost. 28.2.1948, n. 5 (confluita nel d.p.r. 31.8.1972, n. 670, cui si fa impropriamente riferimento)
<i>Osservazioni</i>	- dopo le riforme del 1971/1972 le più importanti modificazioni allo statuto sono venute dalle leggi 30.11.1989, n. 386, 23.12.2009, n. 191 e 23.12.2014, n. 190 (nella materia finanziaria, che è decostituzionalizzata) e dalla l.cost. 31.1.2001, n. 2 - parte dello statuto è superata dalla l.cost. n. 3 del 2001, applicabile anche alle regioni speciali (vedine l'art. 10)
<i>Risorse internet</i>	- testo dello statuto in altre lingue in http://www.autonomia.provincia.tn.it/statuti/ - pacchetto (misure a favore delle popolazioni altoatesine) in http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/Pages/norme-fondamentali-autonomia.aspx

1.3.2. (NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO)

ALTRE INFORMAZIONI

<i>Principali norme d'attuazione in vigore</i>	l. 11.3.1972, n. 118 d.p.r. 26.7.1976, n. 752 (proporzionale linguistica in provincia di Bolzano) d.p.r. 6.4.1984, n. 426 (tribunale amministrativo regionale) d.p.r. 19.11.1987, n. 526 d.p.r. 15.7.1988, n. 305 (corte dei conti) d.p.r. 15.7.1988, n. 574 (uso del tedesco in provincia di Bolzano) d.lgs. 16.3.1992, n. 266
<i>Normativa del passato</i>	d.p.r. 12.12.1948, n. 1414 d.p.r. 30.6.1951, n. 574
<i>Osservazioni</i>	qui sopra sono segnalate le principali norme d'interesse generale; quelle relative a singole materie sono citate in quella sede
<i>Risorse internet</i>	- http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/archivio/Pages/_1578.aspx?zid=c9d59803-56af-4bbb-9d0f-16c704f09c85 - http://www.regione.taa.it/codice/ricercaA.aspx

1.4. CONSIGLIO PROVINCIALE

l.p. 28.3.2013, n. 5	disposizioni modificative e disposizioni sulla valutazione degli effetti delle leggi , da riprendere in mano assieme alle connesse disposizioni della legge sulla programmazione provinciale
-----------------------------	---

ALTRE INFORMAZIONI

<i>Norme d'attuazione dello statuto</i>	d.p.r. 1.2.1973, n. 49
---	------------------------

1.4.1. (ELEZIONI E NOMINE)

l.r. 8.8.1983, n. 7	legge regionale parzialmente recepita nell'ordinamento provinciale (l.p. n. 13 del 2002, artt. 12 e 18; l.p. 26.11.2002, n. 14, artt. 2 e 5). Le altre disposizioni sono superate dalla legge elettorale provinciale. Da superare riprendendo le relative disposizioni nella l.p. n. 13 del 2002 <u>regolamenti d'esecuzione:</u> d.p.g.r. 13.4.1988, n. 8/L
l.p. 21.11.2002, n. 14	disposizioni sull'organizzazione delle elezioni provinciali; da riprendere fondendole in uno stesso testo con le disposizioni minori della legge elettorale provinciale
l.p. 5.3.2003, n. 2	legge elettorale provinciale
l.p. 9.6.2010, n. 10	legge sulle nomine
l.p. 11.6.2010, n. 11	disposizioni modificative e isolata disposizione sulle nomine, da riprendere nella l.p. n. 10 del 2010

ALTRE INFORMAZIONI

<i>Norme d'attuazione dello statuto</i>	d.p.r. 1.2.1973, n. 50
<i>Normativa del passato</i>	l.p. 13.4.1978, n. 17 (nomine) l.p. 22.7.1980, n. 21 (nomine) l.r. 8.8.1983, n. 7 (prima del passaggio della competenza elettorale alla provincia)
<i>Risorse internet</i>	- http://www.elezioni.provincia.tn.it/ - nomine e designazioni della Provincia in http://www.informa.provincia.tn.it/nomine/ - nomine e designazioni del Consiglio provinciale in http://www.consiglio.provincia.tn.it/attivita/nomine/Pages/Elenchi-nomine.aspx

1.4.2. (REGOLAMENTI CONSILIARI)

ALTRE INFORMAZIONI

<i>Principali regolamenti in vigore</i>	del.c.p. 6.2.1991, n. 3 (regolamento interno del consiglio) del.c.p. 11.4.2013, n. 6 (trattamento economico dei consiglieri e gruppi consiliari)
<i>Normativa del passato</i>	del.c.p. 25.10.1973, n. 7 (regolamento interno del consiglio) del.c.p. 1.4.1981, n. 5 (trattamento economico dei consiglieri e gruppi consiliari) del.c.p. 15.10.2004, n. 17 (trattamento economico dei consiglieri e gruppi consiliari)
<i>Risorse internet</i>	http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/Pages/norme-fondamentali-consiglio.aspx

1.4.3. (REFERENDUM E INIZIATIVA POPOLARE)

l.r. 24.6.1957, n. 11	legge sui referendum regionali, parzialmente recepita nell'ordinamento provinciale (l.p. n. 13 del 2002, art. 18). Da superare riprendendo le relative disposizioni nella l.p. n. 13 del 2002
l.p. 1.10.2002, n. 13	legge sui referendum confermativi delle leggi sulle elezioni provinciali
l.p. 5.3.2003, n. 3	<i>legge sui referendum provinciali</i>

ALTRE INFORMAZIONI

<i>Normativa del passato</i>	quando la materia era di competenza regionale si dovevano prendere in considerazione, anche per la provincia, la l.r. 24.6.1957, n. 11 (referendum) e la l.r. 16.7.1972, n. 15 (iniziativa popolare)
<i>Risorse internet</i>	http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/documenti-studi-e-ricerche/Pages/Partecipazione.aspx

1.5. DIFENSORE CIVICO

l.p. 20.12.1982, n. 28	<i>legge provinciale sul difensore civico</i>
-------------------------------	---

ALTRE INFORMAZIONI

<i>Risorse internet</i>	http://www.consiglio.provincia.tn.it/istituzione/difensore-civico/Pages/presentazione.aspx
-------------------------	---

1.6. ORGANI E UFFICI PROVINCIALI

1.6.1. (GIUNTA PROVINCIALE)

l.p. 20.3.1976, n. 13	confusa normativa sui compensi della giunta provinciale , da riprendere in mano in un provvedimento più organico
------------------------------	---

ALTRE INFORMAZIONI

<i>Osservazioni</i>	- la l.p. n. 13 del 1976 regola solo le indennità degli assessori; per il resto vedi gli articoli 2, 5 e 8 della legge elettorale provinciale
<i>Risorse internet</i>	http://www.giunta.provincia.tn.it/

1.6.2. (ORGANIZZAZIONE E PERSONALE)

l.p. 20.1.1958, n. 4	confusa normativa sui compensi ai componenti di commissioni , da riprendere in mano in un provvedimento più organico
l.p. 27.6.1961, n. 4	disposizioni isolate sui comandi; da riprendere nella legge sul personale della provincia
l.p. 15.2.1980, n. 3	disposizioni isolate sul trattamento economico del personale <u>regolamenti d'esecuzione:</u> d.p.g.p. 15.3.1982, n. 7-69/Legisl.
l.p. 15.12.1980, n. 35	disposizioni isolate sul trattamento economico e sull'assicurazione del personale; da riprendere in mano in un provvedimento più organico
l.p. 29.4.1983, n. 12	disposizioni isolate, da riprendere in mano in un provvedimento più organico <u>regolamenti d'esecuzione:</u> d.p.g.p. 28.2.1990, n. 7-20/Leg d.p.p. 2.3.2004, n. 2-12/Leg

l.p. 28.12.1984, n. 17	disposizioni modificative e isolate, da riprendere in mano in un provvedimento più organico
l.p. 1.9.1986, n. 27	disposizioni isolate sui compensi ai componenti di commissioni, da riprendere in mano in un provvedimento più organico
l.p. 8.6.1987, n. 10	disposizioni isolate, da riprendere in mano in un provvedimento più organico
l.p. 4.1.1988, n. 2	disposizioni isolate, da riprendere in mano in un provvedimento più organico
l.p. 25.7.1988, n. 23	disposizioni isolate, da riprendere in mano in un provvedimento più organico
l.p. 1.8.1988, n. 24	disposizioni isolate, da riprendere in mano in un provvedimento più organico <u>regolamenti d'esecuzione:</u> d.p.g.p. 31.1.1990, n. 4-17/Leg.
l.p. 23.2.1990, n. 6	disposizioni isolate, da riprendere in mano in un provvedimento più organico
l.p. 13.1.1992, n. 3	disposizione isolata sul personale forestale, da riprendere in mano in un provvedimento più organico
l.p. 24.1.1992, n. 5	disposizioni isolate, da riprendere in mano in un provvedimento più organico
l.p. 12.2.1996, n. 3	disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi , da riprendere in mano in un provvedimento più organico assieme alla l.p. n. 10 del 2010
l.p. 3.4.1997, n. 7	legge sul personale della provincia <u>regolamenti d'esecuzione:</u> d.p.g.p. 26.3.1998, n. 6-78/Leg d.p.g.p. 25.8.1998, n. 21-93/Leg (<u>implicitamente abrogato</u> in seguito alle modificazioni all'art. 19 della legge sul personale della provincia contenute nell'art. 12 della l.p. n. 22 del 2010) d.p.g.p. 26.11.1998, n. 34-106/Leg (<u>implicitamente abrogato</u> in seguito alle modificazioni all'art. 22 della legge sul personale della provincia contenute nell'art. 16 della l.p. n. 7 del 2015) d.p.g.p. 26.11.1998, n. 35-107/Leg d.p.g.p. 30.11.1998, n. 39-111/Leg d.p.g.p. 30.11.1998, n. 40-112/Leg (regola una materia ora disciplinata da un altro articolo della legge, cui dovrà essere adeguato) d.p.g.p. 6.6.2000, n. 10-28/Leg d.p.p. 4.6.2003, n. 9-130/Leg (contiene solo modificazioni testuali e una disposizione transitoria di prossima scadenza, non precisata) d.p.p. 20.11.2003, n. 44-7/Leg d.p.p. 23.2.2005, n. 2-32/Leg (contiene solo modificazioni testuali e una disposizione transitoria di prossima scadenza, non precisata) d.p.p. 12.6.2006, n. 11-64/Leg d.p.p. 12.10.2007, n. 22-102/Leg d.p.p. 4.7.2008, n. 24-131/Leg d.p.p. 21.7.2008, n. 27-134/Leg d.p.p. 11.8.2008, n. 30-137/Leg (contiene solo modificazioni testuali e una disposizione transitoria di prossima scadenza, non precisata) d.p.p. 10.3.2009, n. 5-7/Leg d.p.p. 15.7.2009, n. 14-16/Leg d.p.p. 30.7.2010, n. 20-52/Leg d.p.p. 11.6.2012, n. 12-87/Leg d.p.p. 4.7.2013, n. 11-113/Leg <u>regolamenti attesi:</u> per l'attuazione degli articoli 15 bis, 22 bis e 43 bis
l.p. 17.6.2004, n. 6	legge omnibus <u>regolamenti attesi:</u> per l'attuazione dell'art. 10
l.p. 14.11.2006, n. 10	disposizioni transitorie sulle assunzioni in provincia
l.p. 29.10.2010, n. 22	disposizioni modificative e transitorie
l.p. 3.4.2015, n. 7	disposizioni modificative e transitorie
<u>altri regolamenti</u>	d.p.g.p. 28.12.1978, n. 37-148/Legisl.

	d.p.g.p. 31.10.1990, n. 16-29/Leg. (attua l'art. 4 dell'abrogata l.p. 30.3.1989, n. 1)
--	---

ALTRE INFORMAZIONI

<i>Normativa del passato</i>	l.p. 23.8.1963, n. 8 l.p. 29.4.1983, n. 12 (ma alcuni suoi articoli sono tuttora in vigore)
<i>Osservazioni</i>	- la legge sul personale della Provincia ha deregolamentato, in parte, la materia, che ora è largamente disciplinata da contratti collettivi di lavoro (vedi da ultimo il c.c.p.l. 20.10.2003, modificato, in particolar modo, dal c.c.p.l. 22.9.2008) - nell'ambito della l.p. n. 3 del 2006 vedi, in ispecie, gli articoli 1-5, 8-10 e 28-35 - nonostante la presenza di poche leggi di spessore la materia non è disciplinata in modo organico
<i>Risorse internet</i>	- competenze delle strutture in http://www.strutture.provincia.tn.it/ - personale e organizzazione della provincia in http://www.provincia.tn.it/punto_informativo/infodipendenti/ e in http://www.provincia.tn.it/amministrazione trasparente pat/-personale/ - personale e organizzazione del consiglio provinciale in http://www.consiglio.provincia.tn.it/amministrazione-trasparente/personale/Pages/incarichi-amministrativi-di-vertice.aspx - contratti collettivi in http://www.apran.provincia.tn.it/contratti/contratti.htm

1.6.3. (ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA)

l.p. 27.8.1982, n. 20	disposizioni sulle sanzioni , da riprendere in mano in un provvedimento più organico <u>regolamenti d'esecuzione:</u> d.p.p. 24.11.2015, n. 18-32/Leg
l.p. 19.7.1990, n. 23	legge sui contratti e sui beni provinciali <u>regolamenti d'esecuzione:</u> d.p.g.p. 22.5.1991, n. 10-40/Leg. d.p.p. 5.2.2015, n. 1-15/Leg <u>regolamenti attesi:</u> per l'attuazione degli articoli 4 e 52 bis
l.p. 30.11.1992, n. 23	legge provinciale sull'attività amministrativa <u>regolamenti d'esecuzione:</u> d.p.g.p. 5.6.2000, n. 9-27/Leg d.p.p. 23.9.2002, n. 24-114/Leg (contiene solo modificazioni testuali e una disposizione transitoria di prossima scadenza, non precisata) d.p.p. 13.8.2003, n. 21-142/Leg d.p.p. 3.12.2003, n. 46-9/Leg (contiene solo modificazioni testuali e una disposizione transitoria di prossima scadenza, non precisata) d.p.p. 5.7.2007, n. 17-97/Leg <u>regolamenti attesi:</u> per l'attuazione degli articoli 19 bis e 19 ter
l.p. 30.5.2014, n. 4	legge provinciale sulla trasparenza , da riprendere in mano in un provvedimento più organico assieme alla legge provinciale sull'attività amministrativa e alla l.p. n. 10 del 1979
l.p. 28.7.2014, n. 7	disposizioni modificative e transitorie
<u>regolamenti d'esecuzione di disposizioni statali</u>	d.p.p. 8.10.2013, n. 27-129/Leg (dell'art. 20 del d.lgs. 30.6.2003, n. 196)

ALTRE INFORMAZIONI

<i>Normativa del passato</i>	l.p. 25.11.1988, n. 45
<i>Risorse internet</i>	<ul style="list-style-type: none"> - delibere giuntali e determinazioni dirigenziali in http://www.delibere.provincia.tn.it/ - polizia amministrativa in http://www.polizia.provincia.tn.it/ - procedimento amministrativo in http://www.semplicificazione.provincia.tn.it/semplicificazione_partecipazione/procedimento_amministrativo/ e in http://www.provincia.tn.it/amministrazione_trasparente_pat/-procedimenti/pagina24.html - privacy e sicurezza in http://www.privacy.provincia.tn.it/ - amministrazione trasparente della provincia in http://www.provincia.tn.it/amministrazione_trasparente_pat/ - amministrazione trasparente del consiglio provinciale in http://www.consiglio.provincia.tn.it/amministrazione-trasparente/Pages/Amministrazione-trasparente.aspx - contrattualistica in http://www.appalti.provincia.tn.it/

1.6.4. (PROGRAMMAZIONE, STATISTICA E INFORMATICA)

l.p. 19.11.1979, n. 10	disposizioni isolate sugli interventi finanziari provinciali , da riprendere in mano in un provvedimento più organico
l.p. 6.5.1980, n. 10	legge sull' informatica , da riprendere in mano in un provvedimento più organico assieme alla l.p. n. 16 del 2012
l.p. 23.8.1982, n. 17	disposizioni isolate connesse alla l.p. n. 10 del 1979, da riprendere in mano assieme ad essa
l.p. 12.3.1990, n. 10	disposizioni modificative e disposizioni isolate su alcuni progetti, da riprendere in mano in un provvedimento più organico
l.p. 8.7.1996, n. 4	legge sulla programmazione provinciale <u>regolamenti d'esecuzione:</u> d.p.g.p. 25.9.2000, n. 24-42/Leg (l'art. 2 della l.p. n. 20 del 2015 abroga questo regolamento a far data da una condizione non ancora avveratasi)
l.p. 23.11.1998, n. 17	legge provinciale sulla montagna <u>regolamenti d'esecuzione:</u> d.p.p. 1.10.2002, n. 26-116/Leg
l.p. 27.7.2012, n. 16	legge provinciale sull' amministrazione digitale , da riprendere in mano in un provvedimento più organico assieme alla l.p. n. 10 del 1980
l.p. 23.10.2014, n. 9	legge sulla statistica <u>regolamenti attesi:</u> per l'attuazione dell'art. 18

ALTRE INFORMAZIONI

<i>Normativa del passato</i>	l.p. 10.8.1980, n. 25 (programmazione) l.p. 13.4.1981, n. 6 (statistica) l.p. 27.6.1983, n. 22 (zone svantaggiate)
<i>Osservazioni</i>	l'art. 1 della l.p. 11.9.1998, n. 10 (sostituendo l'art. 11 della legge sulla programmazione provinciale) ha delegificato i programmi di sviluppo provinciali
<i>Risorse internet</i>	<ul style="list-style-type: none"> - programmi di sviluppo in http://www.giunta.provincia.tn.it/documenti_di_governo/ - patti territoriali in http://www.pattiterritoriali.provincia.tn.it/ - sviluppo aree montane in http://www.areemontane.provincia.tn.it/ - innovazione in http://www.innovazione.provincia.tn.it/

	- banda larga e telecomunicazioni in http://www.telecomunicazioni.provincia.tn.it/ - statistica in http://www.statistica.provincia.tn.it/
--	---

1.7. ENTI LOCALI

l.p. 15.6.2005, n. 7	legge provinciale sul consiglio delle autonomie regolamenti attesi: per l'attuazione degli articoli 8 e 14
l.p. 16.6.2006, n. 3	legge sulle comunità e sugli uffici provinciali regolamenti d'esecuzione: dell'art. 25 (1.7.) - d.p.p. 21.6.2007, n. 14-94/Leg dell'art. 29 (1.6.2.) - d.p.p. 26.1.2009, n. 3-5/Leg (<u>implicitamente abrogato</u> in seguito alle modificazioni all'art. 29 della l.p. n. 3 del 2006 contenute nell'art. 4 della l.p. n. 4 del 2009) dell'art. 38 (1.6.2.) - d.p.p. 9.8.2011, n. 12-70/Leg (contiene solo disposizioni modificative, transitorie e abrogate) dell'art. 38 (1.6.2.) - d.p.p. 28.3.2014, n. 4-6/Leg dell'art. 39 (1.6.2.) - d.p.p. 11.12.2006, n. 23-76/Leg (<u>implicitamente abrogato</u> in seguito alle modificazioni agli articoli 32 e 39 della l.p. n. 3 del 2006 contenute nell'art. 26 della l.p. n. 1 del 2014) regolamenti attesi: per l'attuazione degli articoli 8 , 9 , 12 , 12 bis , 17 duodecies, 17 ter decies, 17 quidecies e 17 sedecies , 18 , 25 bis , 26 e 27 , 32 , 33
l.p. 27.11.2009, n. 15	disposizioni modificative e transitorie
l.p. 13.11.2014, n. 12	disposizioni modificative, isolate e transitorie

1.7.1. (COMPRESORI)

l.p. 7.12.1973, n. 62	l'art. 42 della l.p. 16.6.2006, n. 3 abroga questa legge a far data da una condizione non ancora avveratasi
l.p. 6.9.1974, n. 8	l'art. 42 della l.p. 16.6.2006, n. 3 abroga questa legge a far data da una condizione non ancora avveratasi
l.p. 19.1.1976, n. 3	l'art. 42 della l.p. 16.6.2006, n. 3 abroga questa legge a far data da una condizione non ancora avveratasi
l.p. 31.1.1977, n. 7	l'art. 42 della l.p. 16.6.2006, n. 3 abroga questa legge a far data da una condizione non ancora avveratasi
l.p. 20.7.1981, n. 10	secondo comma dell'art. 22 implicitamente abrogato dall'art. 14 della l.p. 15.6.2005, n. 7. L'art. 42 della l.p. 16.6.2006, n. 3 abroga questa legge a far data da una condizione non ancora avveratasi regolamenti attesi: per l'attuazione degli articoli 79 e 80
l.p. 10.2.2010, n. 1	legge sullo statuto del Comun general de Fascia

ALTRE INFORMAZIONI

<i>Norme d'attuazione dello statuto</i>	d.p.r. 22.3.1974, n. 279 (art. 7)
<i>Osservazioni</i>	- la l.p. n. 62 del 1973 e la l.p. n. 10 del 1981 restano in vigore finché non sarà pienamente operativa la l.p. n. 3 del 2006, che sostituisce i comprensori con le comunità - nell'ambito della l.p. n. 3 del 2006 vedi, in particolare, gli articoli 1-21
<i>Risorse internet</i>	comunità in http://www.comunitavalle.provincia.tn.it/

1.7.2. (COMUNI)

l.r. 6.4.1956, n. 5	legge regionale sugli organi comunali, parzialmente recepita nell'ordinamento provinciale (l.p. n. 13 del 2002, art. 18). Da superare riprendendo le relative disposizioni nella l.p. n. 13 del 2002
l.r. 30.11.1994, n. 3	legge regionale parzialmente recepita nell'ordinamento provinciale (l.p. n. 13 del 2002, art. 18; l.p. n. 14 del 2002, art. 1). Da superare riprendendo le relative disposizioni nella l.p. n. 13 del 2002
l.p. 27.6.2005, n. 8	legge provinciale sulla polizia locale <u>regolamenti d'esecuzione:</u> d.p.p. 30.4.2008, n. 16-123/Leg
l.p. 16.11.2007, n. 21	legge sui rapporti con il Veneto in materia di enti locali

ALTRE INFORMAZIONI

<i>Norme d'attuazione dello statuto</i>	d.p.r. 1.2.1973, n. 50 (articoli 5-11: elezioni) d.p.r. 19.11.1987, n. 526 (art. 15: funzioni)
<i>Normativa del passato</i>	l.p. 2.11.1993, n. 28 (polizia locale)
<i>Osservazioni</i>	- la materia è di competenza regionale per gli aspetti ordinamentali; spetta alla provincia l'attribuzione di funzioni nelle materie di sua competenza, nonché la finanza locale (vedi 1.8.2.) - nell'ambito della l.p. n. 3 del 2006 vedi, in particolare, gli articoli 1-13 bis
<i>Risorse internet</i>	- http://www.autonomielocali.provincia.tn.it/ - http://www.comunitrentini.it/ - consiglio delle autonomie locali in http://www.cal.tn.it/ - normativa regionale in http://www.regione.taa.it/EntiLocali/normativa.aspx

1.8. FINANZA

1.8.1. (CONTABILITA')

l.p. 4.1.1975, n. 4	legge sulla tesoreria provinciale; da far confluire nella legge provinciale di contabilità
l.p. 14.9.1979, n. 7	legge provinciale di contabilità <u>regolamenti d'esecuzione:</u> d.p.g.p. 10.7.2000, n. 15-33/Leg (<u>implicitamente abrogato</u> in seguito all'abrogazione dell'art. 65 della legge da parte dell'art. 39 della l.p. n. 18 del 2015) d.p.g.p. 10.7.2000, n. 16-34/Leg d.p.p. 29.9.2005, n. 18-48/Leg d.p.p. 5.2.2015, n. 1-15/Leg <u>regolamenti attesi:</u> per l'attuazione degli articoli 9 ter, 73, 78 ter
l.p. 14.9.1979, n. 8	legge finanziaria
l.p. 10.4.1980, n. 8	legge finanziaria
l.p. 28.8.1980, n. 28	legge finanziaria
l.p. 23.2.1981, n. 2	legge finanziaria
l.p. 1.9.1981, n. 19	legge finanziaria
l.p. 25.1.1982, n. 3	legge finanziaria
l.p. 15.3.1983, n. 6	legge finanziaria
l.p. 16.8.1983, n. 26	legge finanziaria
l.p. 30.7.1984, n. 2	legge finanziaria
l.p. 25.2.1985, n. 3	legge finanziaria
l.p. 10.3.1986, n. 7	legge finanziaria

l.p. 17.10.1986, n. 28	legge finanziaria
l.p. 20.1.1987, n. 3	legge finanziaria
l.p. 31.8.1987, n. 19	legge finanziaria
l.p. 19.1.1988, n. 4	legge finanziaria
l.p. 1.9.1988, n. 29	legge finanziaria
l.p. 21.11.1988, n. 41	legge finanziaria
l.p. 18.9.1989, n. 7	legge finanziaria
l.p. 12.3.1990, n. 8	legge finanziaria
l.p. 24.8.1990, n. 24	legge finanziaria
l.p. 28.1.1991, n. 2	legge finanziaria
l.p. 31.8.1991, n. 18	legge finanziaria
l.p. 30.1.1992, n. 6	legge finanziaria
l.p. 16.10.1992, n. 19	legge finanziaria
l.p. 1.2.1993, n. 3	legge finanziaria
l.p. 3.9.1993, n. 23	legge finanziaria <u>regolamenti d'esecuzione:</u> dell'art. 34 (2.8.1.) - d.p.p. 12.3.2001, n. 4-55/Leg dell'art. 34 (2.8.1.) - d.p.p. 8.10.2008, n. 43-150/Leg (contiene solo modificazioni testuali e una disposizione transitoria di prossima scadenza, non precisata)
l.p. 12.9.1994, n. 4	legge finanziaria
l.p. 3.2.1995, n. 1	legge finanziaria
l.p. 7.8.1995, n. 8	legge finanziaria
l.p. 2.2.1996, n. 1	legge finanziaria
l.p. 9.9.1996, n. 8	legge finanziaria <u>regolamenti d'esecuzione:</u> dell'art. 37 (3.2.2.) - d.p.g.p. 15.4.1997, n. 5-49/Leg dell'art. 47 (3.2.2.) - d.p.g.p. 25.7.1997, n. 12-56/Leg
l.p. 3.2.1997, n. 2	legge finanziaria
l.p. 7.7.1997, n. 10	legge collegata alla manovra di bilancio
l.p. 8.9.1997, n. 13	legge finanziaria
l.p. 30.1.1998, n. 1	legge finanziaria
l.p. 23.2.1998, n. 3	legge collegata alla manovra di bilancio <u>regolamenti d'esecuzione:</u> dell'art. 43 (3.2.1.) - d.p.g.p. 27.11.2000, n. 30-48/Leg dell'art. 49 (3.3.1.) - d.p.g.p. 24.8.1998, n. 20-92/Leg
l.p. 27.7.1998, n. 8	legge finanziaria
l.p. 11.9.1998, n. 10	legge collegata alla manovra di bilancio <u>regolamenti d'esecuzione:</u> dell'art. 4 (1.8.3.) - d.p.g.p. 21.12.1998, n. 42-114/Leg dell'art. 5 (1.8.3.) - d.p.g.p. 15.6.2000, n. 11-29/Leg degli articoli 59 e 60 (4.8.3.) - d.p.g.p. 26.11.1998, n. 38-110/Leg dell'art. 61 (4.8.3.) - d.p.g.p. 29.6.2000, n. 13-31/Leg dell'art. 61 (4.8.3.) - d.p.p. 25.9.2001, n. 30-81/Leg (contiene solo modificazioni testuali e una disposizione isolata, da riprendere in mano riportandola nel d.p.g.p. n. 13 del 2000) dell'art. 61 (4.8.3.) - d.p.p. 13.5.2002, n. 8-98/Leg (contiene solo modificazioni testuali e una disposizione transitoria di prossima scadenza, non precisata) dell'art. 61 (4.8.3.) - d.p.p. 20.12.2012, n. 25-100/Leg dell'art. 75 (3.2.3.) - d.p.p. 12.2.2008, n. 5-112/Leg <u>regolamenti attesi:</u> per l'attuazione dell'art. 49 (4.3.) per l'attuazione dell'art. 61 (4.8.3.), a seguito delle modifiche contenute nell'art. 14 della l.p. 11/2015

l.p. 23.8.1999, n. 1	legge finanziaria
l.p. 27.8.1999, n. 3	legge collegata alla manovra di bilancio <u>regolamenti attesi:</u> per l'attuazione dell'art. 11, comma 6 quater (4.4)
l.p. 31.1.2000, n. 1	legge finanziaria
l.p. 20.3.2000, n. 3	legge collegata alla manovra di bilancio <u>regolamenti attesi:</u> per l'attuazione dell'art. 65 (3.1.)
l.p. 5.2.2001, n. 1	legge finanziaria
l.p. 22.3.2001, n. 3	legge collegata alla manovra di bilancio <u>regolamenti d'esecuzione:</u> dell'art. 6 (1.8.3.) - d.p.p. 11.6.2001, n. 19-70/Leg
l.p. 16.8.2001, n. 6	legge finanziaria
l.p. 31.12.2001, n. 11	legge finanziaria
l.p. 19.2.2002, n. 1	legge collegata alla manovra di bilancio <u>regolamenti d'esecuzione:</u> dell'art. 55 (4.8.3.) - d.p.p. 13.5.2002, n. 9-99/Leg dell'art. 55 (4.8.3.) - d.p.p. 30.12.2005, n. 22-52/Leg (contiene solo modificazioni testuali e disposizioni transitorie di prossima scadenza, non precisata)
l.p. 25.7.2002, n. 9	legge finanziaria
l.p. 30.12.2002, n. 15	legge finanziaria
l.p. 1.8.2003, n. 5	legge finanziaria <u>regolamenti d'esecuzione:</u> dell'art. 22 (3.2.1.) - d.p.p. 16.9.2003, n. 26-147/Leg
l.p. 12.5.2004, n. 4	legge finanziaria
l.p. 10.2.2005, n. 1	legge finanziaria
l.p. 29.12.2005, n. 20	legge finanziaria <u>regolamenti d'esecuzione:</u> dell'art. 28 (1.8.3.) - d.p.p. 21.11.2007, n. 26-106/Leg dell'art. 59 (3.3.2.) - d.p.p. 21.5.2008, n. 19-126/Leg <u>regolamenti attesi:</u> per l'attuazione dell'art. 33 (1.8.3.)
l.p. 29.12.2006, n. 11	legge finanziaria
l.p. 21.12.2007, n. 23	legge finanziaria
l.p. 12.9.2008, n. 16	legge finanziaria
l.p. 28.3.2009, n. 2	legge finanziaria <u>regolamenti d'esecuzione:</u> dell'art. 44 (2.8.-1.6.3.) - d.p.p. 24.12.2009, n. 30-32/Leg
l.p. 3.4.2009, n. 4	legge collegata alla manovra di bilancio
l.p. 28.12.2009, n. 19	legge finanziaria
l.p. 27.12.2010, n. 27	legge finanziaria <u>regolamenti attesi:</u> per l'attuazione dell'art. 38 (4.7.)
l.p. 27.12.2011, n. 18	legge finanziaria
l.p. 27.12.2012, n. 25	legge finanziaria
l.p. 9.8.2013, n. 16	legge finanziaria
l.p. 22.4.2014, n. 1	legge finanziaria <u>regolamenti attesi:</u> per l'attuazione dell'art. 14 (1.2.3.)
l.p. 30.12.2014, n. 14	legge finanziaria
l.p. 3.6.2015, n. 9	legge finanziaria
l.p. 9.12.2015, n. 18	disposizioni modificative, transitorie e confuse disposizioni sulla contabilità degli enti locali , da riprendere in mano in un provvedimento più organico

l.p. 9.12.2015, n. 19	legge di variazione di bilancio e disposizione a termine in materia societaria
l.p. 30.12.2015, n. 20	legge collegata alla manovra di bilancio
l.p. 30.12.2015, n. 21	legge di stabilità <u>regolamenti attesi:</u> per l'attuazione dell'art. 24 (3.2.3)
l.p. 30.12.2015, n. 22	ultima legge di bilancio

ALTRE INFORMAZIONI

<i>Norme d'attuazione dello statuto</i>	d.lgs. 16.3.1992, n. 268 (art. 16)
<i>Risorse internet</i>	- http://www.giunta.provincia.tn.it/bilancio/ - http://www.gestione.provincia.tn.it/home/index.htm

1.8.2. (FINANZA LOCALE)

l.p. 24.5.1978, n. 20	disposizioni isolate, da riprendere in mano in un provvedimento più organico
l.p. 23.8.1982, n. 16	disposizioni isolate, da riprendere in mano in un provvedimento più organico
l.p. 1.9.1986, n. 26	disposizioni isolate, da riprendere in mano in un provvedimento più organico
l.p. 3.9.1987, n. 22	disposizioni isolate, da riprendere in mano in un provvedimento più organico
l.p. 3.7.1990, n. 20	disposizioni modificative e disposizioni isolate, da riprendere in mano in un provvedimento più organico
l.p. 15.11.1993, n. 36	<i>legge provinciale sulla finanza locale</i>

ALTRE INFORMAZIONI

<i>Norme d'attuazione dello statuto</i>	d.p.r. 28.3.1975, n. 473
<i>Osservazioni</i>	- dal 1978 al 1990 la materia era disciplinata da leggi a termine (talora incerto), a cadenza generalmente annuale; alcune loro disposizioni sono tuttora in vigore, formalmente - i futuri regolamenti di esecuzione della l.p. n. 3 del 2006 dovrebbero abrogare la legge provinciale sulla finanza locale (almeno in gran parte) - nell'ambito della l.p. n. 3 del 2006, che disciplina anche questa materia, vedi, in particolare, gli articoli 22-27
<i>Risorse internet</i>	- http://www.autonomielocali.provincia.tn.it/ - http://www.comunitrentini.it/

1.8.3. (TRIBUTI)

l.p. 5.7.1993, n. 15	disposizioni isolate, da riprendere in mano in un provvedimento più organico
l.p. 7.1.1997, n. 1	disposizioni isolate, da riprendere in mano in un provvedimento più organico
l.p. 28.6.2005, n. 9	disposizioni isolate sui tributi catastali, da riprendere in mano in un provvedimento più organico
l.p. 5.12.2014, n. 13	disposizioni isolate, da riprendere in mano in un provvedimento più organico
l.p. 11.11.2015, n. 17	disposizioni isolate in materia di agevolazioni fiscali, da riprendere in mano in un provvedimento più organico

ALTRE INFORMAZIONI

<i>Norme d'attuazione dello statuto</i>	d.lgs. 16.3.1992, n. 268 (sulle entrate)
<i>Normativa del passato</i>	in seguito alla riforma statutaria realizzata dalla l. 30.11.1989, n. 386 diversi tributi già disciplinati dalla regione sono passati alla provincia
<i>Osservazioni</i>	la materia è disciplinata in maniera frammentaria. Di regola disposizioni

	relative ai singoli tributi sono collocate nelle leggi finanziarie provinciali
<i>Risorse internet</i>	- http://www.trentinoriscossionispa.it/portal/server.pt/community/home/1006 - http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/archivio/Pages/23363.aspx?zid=0ffb882e-3702-412f-bbdb-d44723a2cabf

1.8.4. (BENI PUBBLICI)

l.p. 9.12.1978, n. 54	contiene solo disposizioni provvedimentali (partecipazioni)
------------------------------	---

ALTRE INFORMAZIONI

<i>Norme d'attuazione dello statuto</i>	d.p.r. 20.1.1973, n. 115
<i>Osservazioni</i>	- la normativa generale sull'amministrazione dei beni è nella legge sui contratti e sui beni provinciali - le partecipazioni azionarie, dal 1987 in poi, sono autorizzate, di norma, dalle leggi finanziarie
<i>Risorse internet</i>	società partecipate in http://www.provincia.tn.it/amministrazione_trasparente_pat/enti_controllati/pagina51.html

1.9. LIBRO FONDIARIO E CATASTO

ALTRE INFORMAZIONI

<i>Risorse internet</i>	- http://www.librofondiario.provincia.tn.it/ - http://www.catasto.provincia.tn.it/
-------------------------	--

2. ECONOMIA E LAVORO

2.1. AGRICOLTURA E FORESTE

2.1.1. (AGRICOLTURA E AGRITURISMO)

l.r. 17.3.1964, n. 16	legge regionale sui consorzi antigrandine (recepita nel nostro ordinamento), da riprendere in mano in un provvedimento più organico
l.p. 18.8.1975, n. 31	contiene solo disposizioni provvedimentali (partecipazioni)
l.p. 31.1.1977, n. 11	contiene solo disposizioni provvedimentali (partecipazioni) e transitorie
l.p. 27.2.1986, n. 5	disposizioni transitorie connesse a disposizioni già abrogate, e quindi esse stesse <u>implicitamente abrogate</u>
l.p. 20.11.1987, n. 27	disposizioni modificative e transitorie
l.p. 18.11.1988, n. 38	disposizioni modificative e disposizioni isolate, da riprendere in mano in un provvedimento più organico
l.p. 14.2.1991, n. 5	disposizioni modificative, transitorie e isolate, da riprendere in mano in un provvedimento più organico
l.p. 4.9.2000, n. 11	disposizioni modificative e disposizioni sull' archivio provinciale delle imprese agricole , da riprendere in mano in un provvedimento più organico <u>regolamenti d'esecuzione:</u> d.p.p. 17.4.2001, n. 9-60/Leg
l.p. 19.12.2001, n. 10	<u>legge provinciale sull'agriturismo</u> <u>regolamenti d'esecuzione:</u> d.p.p. 3.9.2002, n. 22-112/Leg

	d.p.p. 13.3.2003, n. 5-126/Leg <u>regolamenti attesi:</u> per l'attuazione dell'art. 23
l.p. 28.3.2003, n. 4	legge provinciale sull'agricoltura <u>regolamenti d'esecuzione:</u> d.p.p. 19.6.2003, n. 11-132/Leg d.p.p. 14.7.2004, n. 8-18/Leg d.p.p. 12.4.2006, n. 8-61/Leg d.p.p. 2.7.2007, n. 16-96/Leg (<u>in attesa d'abrogazione</u> in seguito alle modificazioni all'art. 32 della l.p. n. 3 del 2006 contenute nell'art. 30 della l.p. n. 22 del 2010) d.p.p. 24.9.2008, n- 41-148/Leg
l.p. 11.3.2005, n. 3	legge omnibus <u>regolamenti d'esecuzione:</u> d.p.p. 17.9.2008, n. 38-145/Leg
l.p. 3.4.2007, n. 9	legge sulla bonifica e sui fondi agricoli <u>regolamenti d'esecuzione:</u> d.p.p. 3.5.2010, n. 14-46/Leg d.p.p. 13.5.2010, n. 15-47/Leg <u>regolamenti attesi:</u> per l'attuazione degli articoli 2, 5 e 10
l.p. 19.10.2007, n. 18	disposizioni sugli organismi geneticamente modificati; da riprendere come integrazioni della legge provinciale sull'agricoltura
l.p. 4.8.2008, n. 15	legge provvedimento sul distretto agricolo del Garda trentino ; materia da disciplinare in termini più generali, nell'ambito di una legge organica, assieme all'art. 49 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura e all'art. 103 della l.p. n. 1 del 2002
l.p. 3.11.2009, n. 13	disposizioni sui prodotti agricoli di prossimità , da riprendere in mano in un provvedimento più organico
l.p. 2.5.2012, n. 8	disposizioni modificative e transitorie

ALTRE INFORMAZIONI

<i>Norme d'attuazione dello statuto</i>	d.p.r. 22.3.1974, n. 279
<i>Normativa del passato</i>	l.p. 27.4.1981, n. 8 (terre incolte) l.p. 31.8.1981, n. 17 l.p. 10.3.1986, n. 9 (agriturismo) l.p. 5.11.1990, n. 28 (istituto agrario di San Michele) l.p. 10.6.1991, n. 13 (agricoltura biologica) l.p. 7.4.1992, n. 14 (agricoltura di montagna)
<i>Risorse internet</i>	- http://www.trentinoagricoltura.it/ - http://www.appag.provincia.tn.it/ - http://www.fmach.it/

2.1.2. (ZOOTECNIA)

l.p. 28.12.1984, n. 16	legge sulla riproduzione animale
l.p. 11.3.2008, n. 2	legge sull' apicoltura <u>regolamenti d'esecuzione:</u> d.p.p. 8.8.2012, n. 14-89/Leg
l.p. 10.3.2015, n. 5	legge sull' istituto zooprofilattico delle Venezie

ALTRE INFORMAZIONI

<i>Normativa del passato</i>	l.p. 29.12.1979, n. 15 (istituto zooprofilattico) l.p. 18.4.1988, n. 16 (apicoltura) l.p. 19.2.2002, n. 2 (istituto zooprofilattico)
<i>Risorse internet</i>	- http://www.trentinoagricoltura.it/Trentino-Agricoltura/Settori2/Zootecnia - http://www.appag.provincia.tn.it/

2.1.3. (FORESTE)

l.r. 5.11.1968, n. 37	l'art. 115 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura abroga questa legge a far data da una condizione non ancora avveratasi
l.p. 16.8.1976, n. 23	l'art. 115 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura abroga questa legge a far data da una condizione non ancora avveratasi
l.p. 23.11.1978, n. 48	l'art. 115 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura abroga questa legge a far data da una condizione non ancora avveratasi
l.p. 16.12.1986, n. 33	l'art. 115 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura abroga questa legge a far data da una condizione non ancora avveratasi
l.p. 27.8.1992, n. 16	l'art. 115 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura abroga questa legge a far data da una condizione non ancora avveratasi
l.p. 23.5.2007, n. 11	<i>legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura</i> ; disciplina anche le aree protette (parchi e riserve), la tutela dei funghi, della flora e della fauna minore <u>regolamenti d'esecuzione:</u> d.p.p. 21.8.2008, n. 34-141/Leg d.p.p. 26.8.2008, n. 35-142/Leg d.p.p. 3.11.2008, n. 50-157/Leg (4.8.2.) d.p.p. 3.11.2008, n. 51-158/Leg d.p.p. 10.12.2009, n. 23-25/Leg (4.8.4.) d.p.p. 21.1.2010, n. 3-35/Leg (4.8.2.) d.p.p. 27.4.2010, n. 13-45/Leg d.p.p. 14.4.2011, n. 8-66/Leg d.p.p. 6.9.2012, n. 21-123/Leg (contiene solo modificazioni testuali e una disposizione transitoria) <u>regolamenti attesi:</u> per l'attuazione degli articoli articoli 6 commi 1 e 4, 16 comma 1 lettera c bis, 60 comma 4 e 64, 98 comma 1 lettera a) ultima proposizione e comma 3, 106
l.p. 25.7.2008, n. 12	disposizioni sulla biomassa legnosa ; da riprendere in un provvedimento più organico, nell'ambito della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura o della legge provinciale sul risparmio energetico <u>regolamenti attesi:</u> per l'attuazione dell'art. 5
l.p. 7.12.2012, n. 24	disposizioni modificative e transitorie
l.p. 27.3.2013, n. 4	disposizioni modificative e transitorie

ALTRE INFORMAZIONI

<i>Risorse internet</i>	http://www.dip-foreste.provincia.tn.it/
-------------------------	---

2.1.4. (USI CIVICI E MASI CHIUSI)

l.p. 28.10.1960, n. 12	legge sulle Regole di Spinale e Manez <u>regolamenti d'esecuzione:</u> d.p.g.p. 10.12.1960, n. 12
l.p. 1.4.1978, n. 15	disposizioni su una comunità familiare montana
l.p. 23.11.2004, n. 9	legge omnibus
l.p. 14.6.2005, n. 6	legge provinciale sugli usi civici <u>regolamenti d'esecuzione:</u> d.p.p. 6.4.2006, n. 6-59/Leg
l.p. 21.7.2006, n. 4	disposizioni modificative e d'interpretazione autentica (materialmente non connesse)

ALTRE INFORMAZIONI

<i>Norme d'attuazione dello statuto</i>	d.p.r. 17.7.1952, n. 1064
<i>Normativa del passato</i>	l.p. 16.9.1952, n. 1 l.p. 13.3.2002, n. 5
<i>Risorse internet</i>	- http://www.autonomielocali.provincia.tn.it/ - http://www.urbanistica.provincia.tn.it/normativa/norm_altra/pagina8.html

2.2. MINIERE, CAVE E ACQUE MINERALI

l.r. 21.11.1958, n. 28	legge regionale sugli idrocarburi (recepita nel nostro ordinamento), da riprendere in mano in un provvedimento più organico, assieme alla l.p. n. 6 del 1988
l.p. 18.2.1988, n. 6	legge sulle miniere <u>regolamenti d'esecuzione:</u> d.p.p. 5.6.2003, n. 10-131/Leg
l.p. 15.1.1993, n. 2	disposizioni provvedimentali sulle terme di Levico
l.p. 16.12.1993, n. 42	tutti gli articoli in vigore contengono disposizioni transitorie o comunque superate
l.p. 24.10.2006, n. 7	legge provinciale sulle cave <u>regolamenti d'esecuzione:</u> d.p.p. 26.9.2013, n. 24-126/Leg
l.p. 4.4.2011, n. 6	legge sulle acque termali <u>regolamenti d'esecuzione:</u> d.p.g.p. 1.2.2001, n. 3-54/Leg (transitoriamente in vigore in base all'art. 14 della l.p. n. 6 del 2011) <u>regolamenti attesi:</u> per l'attuazione dell'art. 12
l.p. 20.7. 2012, n. 14	contiene solo disposizioni modificative e transitorie

ALTRE INFORMAZIONI

<i>Norme d'attuazione dello statuto</i>	d.p.r. 31.7.1978, n. 1017 (articoli 1, 9 e 12-14)
<i>Normativa del passato</i>	l.p. 12.12.1978, n. 59 (cave) l.p. 4.3.1980, n. 6 (cave) l.p. 20.6.1983, n. 21 (acque termali)
<i>Risorse internet</i>	http://www.minerario.provincia.tn.it/

2.3. ENERGIA

l.p. 17.3.1983, n. 8	disposizioni sulla metanizzazione
l.p. 13.7.1995, n. 7	legge sugli elettrodotti
l.p. 6.3.1998, n. 4	disposizioni isolate, da riprendere in mano in un provvedimento più organico
l.p. 3.10.2007, n. 16	disposizioni sul risparmio energetico e l' inquinamento luminoso , da riprendere in mano in un provvedimento più organico <u>regolamenti d'esecuzione:</u> d.p.p. 20.1.2010, n. 2-34/Leg
l.p. 4.10.2012, n. 20	legge provinciale sull'energia <u>regolamenti attesi:</u> per l'attuazione dell'art. 22

ALTRE INFORMAZIONI

<i>Norme d'attuazione dello statuto</i>	d.p.r. 26.3.1977, n. 235
<i>Normativa del passato</i>	l.p. 29.5.1980, n. 14 (<i>legge provinciale sul risparmio energetico</i>)
<i>Risorse internet</i>	http://www.energia.provincia.tn.it/

2.4. INDUSTRIA

l.p. 9.4.1973, n. 13	partecipazione alla Tecnofin e disposizioni connesse
l.p. 23.10.1974, n. 34	disposizioni sui fondi di garanzia , da riprendere in mano in un provvedimento più organico <u>regolamenti attesi:</u> per l'attuazione dell'art. 7 bis
l.p. 31.1.1978, n. 12	contiene solo disposizioni provvedimentali (partecipazioni)
l.p. 23.11.1987, n. 29	contiene solo disposizioni modificative (in corso di superamento) e transitorie
l.p. 23.8.1993, n. 18	modificazioni e disposizioni isolate sui fondi di garanzia , da riprendere in mano in un provvedimento più organico
l.p. 13.12.1999, n. 6	legge provinciale sugli incentivi alle imprese
l.p. 1.8.2011, n. 12	disposizioni modificative e transitorie
l.p. 31.5.2012, n. 10	disposizioni isolate sui controlli alle imprese , da riprendere in mano in un provvedimento più organico, e disposizioni transitorie in diverse altre materie

ALTRE INFORMAZIONI

<i>Norme d'attuazione dello statuto</i>	d.p.r. 31.7.1978, n. 1017 (articoli 1, 5 e 12-14) d.lgs. 11.6.2002, n. 139
<i>Normativa del passato</i>	l.p. 31.1.1976, n. 12 l.p. 3.4.1981, n. 4 l.p. 12.7.1993, n. 17
<i>Risorse internet</i>	- http://www.industria.provincia.tn.it/ - http://www.apiae.provincia.tn.it/

2.5. ARTIGIANATO

l.p. 27.12.1982, n. 32	legge sui tassidermisti
l.p. 1.8.2002, n. 11	legge provinciale sull'artigianato <u>regolamenti d'esecuzione:</u> d.p.p. 5.11.2008, n. 52-159/Leg d.p.p. 19.3.2012, n. 6-81/Leg

ALTRE INFORMAZIONI

Norme d'attuazione dello statuto	d.p.r. 31.7.1978, n. 1017 (articoli 1, 7 e 12-14)
Normativa del passato	l.p. 12.12.1977, n. 34 l.p. 11.12.1978, n. 58 l.p. 3.8.1987, n. 13
Osservazioni	i contributi alle imprese artigiane confluiscono nei generali contributi all'imprenditoria, disciplinati dalla legge provinciale sugli incentivi alle imprese
Risorse internet	- http://www.artigianato.provincia.tn.it/ - http://www.apiae.provincia.tn.it/

2.6. COMMERCIO

l.p. 2.6.1980, n. 15	disposizioni isolate sulla formazione professionale nel commercio; da riprendere nella legge provinciale sul commercio 2010
l.p. 21.4.1997, n. 8	legge sulla tutela dei consumatori <u>regolamenti d'esecuzione:</u> d.p.p. 6.4.2006, n. 7-60/Leg (<u>implicitamente abrogato</u> in seguito alle modificazioni all'art. 7 della l.p. n. 8 del 1997 contenute nell'art. 40 della l.p. n. 25 del 2012) <u>regolamenti attesi:</u> per l'attuazione dell'art. 2, comma 1, lettera b)
l.p. 17.6.2010, n. 13	disposizioni sull' economia solidale : incidono non testualmente su leggi di altri settori (specialmente agricoltura, imprese turistiche, urbanistica, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti); riprendendole in mano bisognerebbe chiarire i rapporti con queste leggi
l.p. 30.7.2010, n. 17	legge provinciale sul commercio 2010 <u>regolamenti d'esecuzione:</u> d.p.g.p. 13.12.1984, n. 18-13/Legisl. (dell'abrogata l.p. 22.12.1983, n. 46, tuttora transitoriamente applicabile secondo gli articoli 74 e 75 della legge provinciale sul commercio 2010; diverse sue norme, comunque, erano già implicitamente abrogate) d.p.p. 18.12.2000, n. 32-50/Leg (dell'abrogata l.p. 8.5.2000, n. 4, transitoriamente in vigore secondo l'art. 71 della legge provinciale sul commercio 2010) d.p.p. 12.8.2003, n. 20-141/Leg (dell'abrogata l.p. 8.5.2000, n. 4, transitoriamente in vigore secondo l'art. 71 della legge provinciale sul commercio 2010; comunque contiene solo modificazioni testuali e una disposizione transitoria di prossima scadenza, non precisata) d.p.p. 11.9.2012, n. 18-93/Leg d.p.p. 23.4.2013, n. 6-108/Leg d.p.p. 30.9.2015, n. 15-29/Leg (contiene solo modificazioni testuali e una disposizione transitoria) <u>regolamenti attesi:</u> per l'attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera e)

ALTRE INFORMAZIONI

Norme d'attuazione dello statuto	d.p.r. 31.7.1978, n. 1017 (articoli 1, 6 e 11-14)
Normativa del passato	l.p. 6.9.1974, n. 24 l.p. 22.12.1983, n. 46 l.p. 8.5.2000, n. 4 (<i>legge provinciale sul commercio</i>)

<i>Osservazioni</i>	i contributi alle imprese commerciali confluiscono nei generali contributi all'imprenditoria, disciplinati dalla legge provinciale sugli incentivi alle imprese
<i>Risorse internet</i>	- http://www.commercio.provincia.tn.it/ - http://www.apiae.provincia.tn.it/

2.7. TURISMO

2.7.1. (IMPRESE TURISTICHE)

l.p. 17.3.1988, n. 9	legge sulle agenzie di viaggio <u>regolamenti d'esecuzione:</u> d.p.p. 25.1.2006, n. 2-55/Leg
l.p. 22.8.1988, n. 27	disposizioni isolate in materia di agevolazioni ai comuni, da riprendere in mano riconducendole alla l.p. n. 6 del 2009
l.p. 14.7.2000, n. 9	legge sui ristoranti e disposizioni sugli alberghi, da riprendere in mano riconducendole alla legge provinciale sulla ricettività turistica <u>regolamenti d'esecuzione:</u> d.p.p. 14.6.2001, n. 21-72/Leg
l.p. 15.5.2002, n. 7	legge provinciale sulla ricettività turistica <u>regolamenti d'esecuzione:</u> d.p.p. 25.9.2003, n. 28-149/Leg d.p.p. 20.10.2008, n. 46-153/Leg (contiene solo modificazioni testuali e una disposizione transitoria di scadenza non precisata) <u>regolamenti attesi:</u> per l'attuazione degli articoli 37 bis e 39
l.p. 15.11.2007, n. 20	disposizioni modificative e transitorie
l.p. 3.8.2010, n. 19	disposizioni su alcolici e minori ; riprendendole in mano si dovrebbe ricondurle alla l.p. n. 9 del 2000 e alla legge provinciale sul commercio 2010
l.p. 4.10.2012, n. 19	legge provinciale sui campeggi 2012 <u>regolamenti d'esecuzione:</u> d.p.p. 12.8.2002, n. 21-111/Leg (dell'abrogata l.p. 13.12.1990, n. 33, solo <u>implicitamente abrogato</u> dall'art. 23 della l.p. n. 19 del 2012) d.p.p. 27.5.2008, n. 21-128/Leg (contiene solo modificazioni testuali e una disposizione transitoria di prossima scadenza, non precisata) d.p.p. 5.7.2013, n. 12-114/Leg d.p.p. 20.10.2015, n. 16-30/Leg

ALTRE INFORMAZIONI

<i>Norme d'attuazione dello statuto</i>	d.p.r. 22.3.1974, n. 278
<i>Normativa del passato</i>	l.p. 4.8.1977, n. 15 (campeggi) l.p. 22.12.1980, n. 41 (contributi) l.p. 16.11.1981, n. 23 (alberghi, affittacamere) l.p. 22.8.1988, n. 27 (contributi) l.p. 13.12.1990, n. 33 (<i>legge provinciale sui campeggi</i>)
<i>Osservazioni</i>	i contributi alle imprese turistiche confluiscono nei generali contributi all'imprenditoria, disciplinati dalla legge provinciale sugli incentivi alle imprese
<i>Risorse internet</i>	- http://www.turismo.provincia.tn.it/ - http://www.apiae.provincia.tn.it/

2.7.2. (PROFESSIONI TURISTICHE)

l.p. 14.2.1992, n. 12	legge sulle guide turistiche <u>regolamenti d'esecuzione:</u> d.p.p. 26.1.2011, n. 1-59/Leg
l.p. 17.12.2009, n. 18	disposizioni modificative e transitorie

ALTRE INFORMAZIONI

<i>Norme d'attuazione dello statuto</i>	d.p.r. 22.3.1974, n. 278 (articoli 1 e 3)
<i>Normativa del passato</i>	l.p. 3.12.1976, n. 31 (maestri di sci) l.p. 28.12.1984, n. 15 (maestri di sci)
<i>Risorse internet</i>	http://www.turismo.provincia.tn.it/professioni_turistiche/

2.7.3. (PROMOZIONE TURISTICA)

l.p. 15.4.2002, n. 6	disposizioni sui segnali turistici , da riprendere in mano in un provvedimento più organico
l.p. 11.6.2002, n. 8	legge provinciale sulla promozione turistica <u>regolamenti d'esecuzione:</u> d.p.p. 6.8.2003, n. 18-139/Leg d.p.p. 16.4.2015, n. 3-17/Leg
l.p. 29.7.2005, n. 13	disposizioni modificative e transitorie
l.p. 17.6.2010, n. 14	disposizioni modificative e transitorie
l.p. 23.10.2014, n. 11	disposizioni modificative e transitorie

ALTRE INFORMAZIONI

<i>Norme d'attuazione dello statuto</i>	d.p.r. 22.3.1974, n. 278
<i>Normativa del passato</i>	l.p. 4.8.1986, n. 21
<i>Risorse internet</i>	http://www.turismo.provincia.tn.it/marketing_territoriale/

2.7.4. (ALPINISMO)

l.p. 15.3.1993, n. 8	legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini <u>regolamenti d'esecuzione:</u> d.p.p. 20.10.2008, n. 47-154/Leg
l.p. 23.8.1993, n. 20	legge sulle guide alpine e sui maestri di sci <u>regolamenti d'esecuzione:</u> d.p.p. 27.2.2007, n. 3-83/Leg d.p.p. 30.12.2010, n. 26-58/Leg (contiene solo modificazioni testuali e una disposizione transitoria) <u>regolamenti attesi:</u> per l'attuazione dell'art. 29, comma 1 bis

ALTRE INFORMAZIONI

<i>Normativa del passato</i>	l.p. 22.7.1980, n. 22 (guide alpine)
<i>Risorse internet</i>	- http://www.turismo.provincia.tn.it/strutture_alpinistiche/ - http://www.turismo.provincia.tn.it/professioni_turistiche/guida_alpina/

2.8. LAVORO

l.p. 16.6.1983, n. 19	legge provinciale sul lavoro <u>regolamenti d'esecuzione:</u> d.p.p. 11.6.2013, n. 7-109/Leg
l.p. 10.10.2006, n. 6	legge sull' apprendistato <u>regolamenti d'esecuzione:</u> d.p.p. 1.9.2008, n. 37-144/Leg
l.p. 9.2.2007, n. 3	disposizioni modificative transitorie <u>regolamenti d'esecuzione:</u> d.p.p. 20.11.2007, n. 25-105/Leg (<u>implicitamente abrogato</u> in seguito all'abrogazione dell'art. 2 della legge da parte dell'art. 44 della l.p. n. 1 del 2014)
l.p. 1.8.2011, n. 11	disposizioni programmatiche sull'occupazione femminile, da riprendere nella legge provinciale sulle pari opportunità
l.p. 18.6.2012, n. 13	legge provinciale sulle pari opportunità
l.p. 14.3.2013, n. 2	disposizioni sul mobbing, da riprendere nella legge provinciale sul lavoro
l.p. 22.4.2013, n. 7	disposizioni sulle professioni bionaturali

ALTRE INFORMAZIONI

<i>Norme d'attuazione dello statuto</i>	d.p.r. 22.3.1974, n. 280 d.p.r. 28.3.1975, n. 471 d.lgs. 5.3.2013, n. 28
<i>Normativa del passato</i>	l.p. 24.7.1975, n. 25 (pari opportunità) l.p. 5.8.1980, n. 24 (pari opportunità) l.p. 5.9.1988, n. 31 (pari opportunità) l.p. 10.12.1993, n. 41 (pari opportunità)
<i>Risorse internet</i>	- http://www.agenzialavoro.tn.it/ - http://www.dirittisocialitrentino.it/ - pari opportunità in http://www.pariopportunita.provincia.tn.it/ e in http://www.consiglio.provincia.tn.it/istituzione/pari_opportunita/Pages/presentazione.aspx - sicurezza sul lavoro in http://www.sicurezzaalavoro.provincia.tn.it/

2.8.1. (PREVIDENZA E ASSICURAZIONE SOCIALE)

l.p. 14.12.2009, n. 16	disposizioni transitorie e disposizioni isolate, da riprendere in mano in un provvedimento più organico
l.p. 6.10.2011, n. 13	disposizioni sugli incidenti sul lavoro, da riprendere in mano in un provvedimento più organico
<u>regolamenti d'esecuzione di disposizioni regionali</u>	d.p.g.p. 9.6.1999, n. 7-6/Leg (delle l.r. 24.5.1992, n. 4, 25.7.1992, n. 7 e 28.2.1993, n. 3) d.p.p. 18.4.2001, n. 12-63/Leg (della l.r. 24.5.1992, n. 4) d.p.p. 19.11.2001, n. 36-87/Leg (della l.r. 24.5.1992, n. 4; contiene solo modificazioni testuali e disposizioni transitorie di prossima scadenza, non precisata) d.p.p. 9.11.2005, n. 21-51/Leg (della l.r. 18.2.2005, n. 1)

ALTRE INFORMAZIONI

<i>Norme d'attuazione dello statuto</i>	d.p.r. 6.1.1978, n. 58
<i>Osservazioni</i>	la materia è di competenza regionale. La regione ha delegato le sue funzioni amministrative alle province, per cui ci sono norme organizzative provinciali

	(vedi in particolare il d.p.g.p. n. 7-6/Leg del 1999)
<i>Risorse internet</i>	- http://www.apapi.provincia.tn.it/ - http://www.regione.taa.it/Previdenza/normativa.aspx

2.8.2. (IMMIGRAZIONE ED EMIGRAZIONE)

l.p. 2.5.1990, n. 13	legge provinciale sull'immigrazione
l.p. 3.11.2000, n. 12	legge provinciale sugli emigrati trentini

ALTRE INFORMAZIONI

<i>Normativa del passato</i>	l.p. 28.4.1986, n. 13 (emigrati)
<i>Risorse internet</i>	- emigrati in http://www.mondotrentino.net/ - immigrati in http://www.cinformi.it/ - http://www.trentinosociale.it/index.php/Servizi-ai-cittadini/Guida-ai-servizi/per-destinatari/Immigrati

2.9. COOPERAZIONE

ALTRE INFORMAZIONI

<i>Norme d'attuazione dello statuto</i>	d.p.r. 28.3.1975, n. 472
<i>Normativa del passato</i>	l.p. 15.12.1980, n. 40 l.p. 18.11.1988, n. 36
<i>Osservazioni</i>	i contributi alle cooperative confluiscono nei generali contributi all'imprenditoria, disciplinati dalla legge provinciale sugli incentivi alle imprese. Per diversi aspetti la materia rientra fra le competenze della regione
<i>Risorse internet</i>	- http://www.trentino.coop// - http://www.apiae.provincia.tn.it/

3. SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

3.1. ASSISTENZA SOCIALE

l.p. 29.8.1977, n. 20	legge sui consultori
l.p. 1.9.1980, n. 30	disposizioni isolate da riprendere nella legge provinciale sulle politiche sociali
l.p. 31.10.1983, n. 35	l'art. 54 della legge provinciale sulle politiche sociali abroga questa legge a far data da una condizione non ancora avveratasi
l.p. 12.7.1991, n. 14	l'art. 54 della legge provinciale sulle politiche sociali abroga questa legge (eccettuato l'art. 47, modificativo di un'altra legge) a far data da una condizione non ancora avveratasi <u>regolamenti d'esecuzione:</u> d.p.p. 22.10.2003, n. 31-152/Leg d.p.p. 21.12.2006, n. 24-77/Leg d.p.p. 12.2.2008, n. 4-111/Leg
l.p. 28.5.1998, n. 6	legge sugli anziani
l.p. 14.2.2007, n. 5	legge provinciale sui giovani <u>regolamenti d'esecuzione:</u> d.p.p. 29.12.2014, n. 12-14/Leg <u>regolamenti attesi:</u> per l'attuazione dell'art. 15
l.p. 27.7.2007, n. 13	legge provinciale sulle politiche sociali <u>regolamenti attesi:</u> per l'attuazione degli articoli 19, 20, 49 e 53

l.p. 25.7.2008, n. 11	disposizioni sugli anziani; da riprendere in un provvedimento più organico, assieme alla l.p. n. 6 del 1998
l.p. 28.5.2009, n. 6	disposizioni sui soggiorni socio-educativi , da riprendere in mano in un provvedimento più organico <u>regolamenti attesi:</u> per l'attuazione degli articoli 10 e 11
l.p. 28.5.2009, n. 7	disposizioni sul consiglio provinciale dei giovani , da riprendere in mano riconducendole alla legge provinciale sui giovani
l.p. 9.3.2010, n. 6	disposizioni sulla violenza di genere
l.p. 2.3.2011, n. 1	<i>legge provinciale sul benessere familiare</i>
l.p. 16.3.2011, n. 4	disposizioni sugli amministratori di sostegno , da riprendere nella legge provinciale sulle politiche sociali
l.p. 12.12.2011, n. 15	disposizioni sulla criminalità , da riprendere nella legge provinciale sulla polizia locale
l.p. 16.5.2012, n. 9	disposizioni transitorie sul sostegno delle famiglie e delle imprese

ALTRE INFORMAZIONI

<i>Norme d'attuazione dello statuto</i>	d.p.r. 28.3.1975, n. 469
<i>Normativa del passato</i>	l.p. 19.8.1973, n. 28 (anziani)
<i>Risorse internet</i>	- http://www.trentinosociale.it/ - http://www.trentinofamiglia.it/ - politiche giovani in http://www.politichegiovanili.provincia.tn.it/ - fondo sociale europeo in http://www.fse.provincia.tn.it/

3.1.1. (ISTITUTI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA)

ALTRE INFORMAZIONI

<i>Norme d'attuazione dello statuto</i>	d.p.r. 28.3.1975, n. 469 (articoli 1-3)
<i>Osservazioni</i>	la materia è di competenza legislativa regionale; la regione, però, ha delegato le funzioni amministrative alla provincia, che di conseguenza ha approvato norme regolamentari a carattere organizzativo
<i>Risorse internet</i>	- http://www.trentinosociale.it/index.php/Servizi-alle-organizzazioni - http://www.regione.taa.it/Previdenza/IPAB/normativaIPAB.aspx

3.1.2. (VOLONTARIATO)

l.p. 13.2.1992, n. 8	<i>legge provinciale sul volontariato</i>
-----------------------------	---

ALTRE INFORMAZIONI

<i>Norme d'attuazione dello statuto</i>	d.lgs. 16.3.1992, n. 267 (art. 2)
<i>Normativa del passato</i>	l.p. 10.11.1983, n. 38
<i>Risorse internet</i>	- http://www.trentinosociale.it/index.php/Servizi-alle-organizzazioni/Guida-ai-servizi/Volontariato - servizio civile in http://www.serviziocivile.provincia.tn.it/

3.1.3. (HANDICAPPATI)

l.p. 7.1.1991, n. 1	legge sulle barriere architettoniche
l.p. 8.11.1993, n. 33	l'art. 54 della legge provinciale sulle politiche sociali abroga questa legge a far data da una condizione non ancora avveratasi
l.p. 15.6.1998, n. 7	legge sugli invalidi ; da riprendere nella legge provinciale sull'handicap <u>regolamenti d'esecuzione:</u> d.p.g.p. 17.4.1991, n. 11-24/Leg. (dell'abrogata l.p. 18.11.1988, n. 39, transitoriamente in vigore in attesa del regolamento d'esecuzione della l.p. n. 7 del 1998) <u>regolamenti attesi:</u> per l'attuazione degli articoli 11, 13 e 26
l.p. 10.9.2003, n. 8	legge provinciale sull'handicap

ALTRE INFORMAZIONI

<i>Normativa del passato</i>	l.p. 22.1.1973, n. 4 l.p. 27.7.1981, n. 12 l.p. 12.3.1990, n. 11
<i>Risorse internet</i>	http://www.trentinosociale.it/index.php/Servizi-ai-cittadini/Guida-ai-servizi/per-destinatari/Disabili

3.2. SANITA'

3.2.1. (ORGANIZZAZIONE SANITARIA)

l.p. 25.9.1978, n. 40	l'art. 42 della l.p. n. 3 del 2006 abroga le disposizioni ancora in vigore di questa legge a far data da una condizione non ancora avveratasi
l.p. 28.8.1995, n. 10	resta in vigore il solo art. 31, da riprendere nella legge provinciale sulla tutela della salute
l.p. 23.7.2010, n. 16	legge provinciale sulla tutela della salute <u>regolamenti d'esecuzione:</u> d.p.p. 28.6.2010, n. 17-49/Leg (dell'abrogata l.p. n. 10 del 1993, tuttora in vigore ai sensi dell'art. 56, comma 4 della legge provinciale sulla tutela della salute e dell'art. 8 del d.p.p. n. 17-119/Leg del 2013) d.p.p. 19.8.2011, n. 13-71/Leg d.p.p. 14.8.2013, n. 17-119/Leg <u>regolamenti attesi:</u> per l'attuazione degli articoli 11 e 12 , 22

ALTRE INFORMAZIONI

<i>Norme d'attuazione dello statuto</i>	d.p.r. 28.3.1975, n. 474 (articoli 1-7 e 11-15)
<i>Normativa del passato</i>	l.r. 31.10.1969, n. 10 l.r. 30.4.1980, n. 6 l.p. 6.12.1980, n. 33 l.r. 11.1.1981, n. 1 l.p. 1.4.1993, n. 10 (<i>legge sul servizio sanitario provinciale</i>)
<i>Osservazioni</i>	la competenza regionale in materia è superata in seguito a un'ardita interpretazione dello statuto
<i>Risorse internet</i>	- http://www.apss.tn.it/Public/ddw.aspx?n=47366 - http://www.trentinosalute.net/

3.2.2. (PERSONALE SANITARIO)

l.p. 20.3.1978, n. 14	legge sulla formazione del personale sanitario . Da riprendere in mano in un provvedimento più organico, armonizzandola con le successive disposizioni in materia
l.p. 29.8.1983, n. 30	disposizioni modificative e transitorie in materia di formazione del personale sanitario. Da riprendere in mano e armonizzare con la l.p. n. 14 del 1978
l.p. 24.8.1989, n. 5	disposizioni isolate sulla formazione del personale sanitario, da riprendere in mano in un provvedimento più organico (assieme alla l.p. n. 14 del 1978)
l.p. 6.2.1991, n. 4	disposizioni isolate sulla formazione del personale sanitario, da riprendere in mano in un provvedimento più organico (assieme alla l.p. n. 14 del 1978)

ALTRE INFORMAZIONI

<i>Normativa del passato</i>	l.r. 23.9.1970, n. 20
<i>Osservazioni</i>	prima ancora che da un'ardita interpretazione dello statuto, la competenza regionale in materia è superata dalla nuova disciplina della contrattazione collettiva
<i>Risorse internet</i>	- http://www.trentinosalute.net/Contenuti/Temi/Personale-e-professioni - https://www.apss.tn.it/personale1

3.2.3. (IGIENE)

l.p. 29.8.1983, n. 29	disposizioni isolate, da riprendere in mano in un provvedimento più organico <u>regolamenti d'esecuzione:</u> d.p.p. 12.2.2014, n. 2-4/Leg
l.p. 5.9.1988, n. 33	disposizioni modificative e disposizioni isolate, da riprendere in mano in un provvedimento più organico
l.p. 5.11.1991, n. 23	disposizioni da riprendere in mano in un provvedimento più organico
l.p. 19.2.1993, n. 5	disposizioni modificative e disposizioni isolate, da riprendere in mano in un provvedimento più organico
l.p. 22.12.2004, n. 13	legge omnibus <u>regolamenti d'esecuzione:</u> dell'art. 11 (3.2.1.) - d.p.p. 16.5.2005, n. 11-41/Leg
l.p. 15.11.2007, n. 19	disposizioni isolate, da riprendere in mano in un provvedimento più organico <u>regolamenti d'esecuzione:</u> d.p.p. 8.6.2009, n. 9-11/Leg
l.p. 20.6.2008, n. 7	disposizioni sulla cremazione , da riprendere in mano in un provvedimento più organico assieme alle altre disposizioni in materia cimiteriale <u>regolamenti d'esecuzione:</u> d.p.p. 12.2.2008, n. 5-112/Leg
l.p. 28.3.2012, n. 4	legge provinciale sugli animali d'affezione <u>regolamenti d'esecuzione:</u> d.p.p. 20.9.2013, n. 23-125/Leg
l.p. 22.7.2015, n. 13	legge sulla ludopatia

ALTRE INFORMAZIONI

<i>Norme d'attuazione dello statuto</i>	d.p.r. 28.3.1975, n. 474 (articoli 1-8 e 11-15)
<i>Risorse internet</i>	- http://www.trentinosalute.net/ - https://www.apss.tn.it/

3.2.4. (ASSISTENZA SANITARIA)

l.p. 16.8.1982, n. 13	disposizioni sulle nascite , da riprendere in mano in un provvedimento più organico sull'assistenza sanitaria
l.p. 27.8.1982, n. 19	disposizioni isolate sulla veterinaria, in buona parte implicitamente abrogate dalla l.p. n. 10 del 1993; da riprendere in mano in un provvedimento più organico
l.p. 4.8.1986, n. 23	disposizioni isolate sulla veterinaria, da riprendere in mano in un provvedimento più organico
l.p. 24.12.1990, n. 34	disposizioni sulla dialisi , da riprendere in mano in un provvedimento più organico sull'assistenza sanitaria
l.p. 29.11.1993, n. 37	disposizioni sulla donazione di midollo osseo , da riprendere in mano in un provvedimento più organico sull'assistenza sanitaria
l.p. 6.12.1993, n. 38	legge sul piano sanitario provinciale, a termine incerto e in via di superamento
l.p. 12.12.2007, n. 22	disposizioni sull' odontoiatria , da riprendere in mano in un provvedimento più organico sull'assistenza sanitaria
l.p. 6.5.2008, n. 4	disposizioni isolate sull'uso di sostanze psicotrope , da riprendere in mano in un provvedimento più organico
l.p. 22.7.2009, n. 8	disposizioni sui malati di Alzheimer , da riprendere in mano in un provvedimento più organico sull'assistenza sanitaria
l.p. 3.6.2011, n. 8	disposizioni sulla celiachia , da riprendere in mano in un provvedimento più organico sull'assistenza sanitaria
l.p. 24.7.2012, n. 15	disposizioni sulla tutela dei non autosufficienti , da riprendere in mano in un provvedimento più organico assieme alla l.p. n. 6 del 1998

ALTRE INFORMAZIONI

<i>Normativa del passato</i>	l.p. 3.5.1975, n. 20 l.p. 6.12.1993, n. 38 (piano sanitario)
<i>Osservazioni</i>	l'art. 4 della l.p. 28.7.2005 n. 12 ha delegificato i piani sanitari (divenuti piani per la salute dei cittadini); la scelta è stata confermata dalla legge provinciale sulla tutela della salute
<i>Risorse internet</i>	- http://www.trentinosalute.net/Contenuti/Temi/Livelli-di-assistenza - https://www.apss.tn.it/

3.3. ISTRUZIONE

3.3.1. (SCUOLA)

l.p. 16.7.1990, n. 22	disposizioni transitorie in materia di personale scolastico, da riprendere in mano
l.p. 9.11.1990, n. 29	l'art. 119 e allegato B, lettera s) della legge provinciale sulla scuola abrogano le disposizioni di questa legge ancora in vigore a far data da una condizione non ancora avveratasi <u>regolamenti d'esecuzione:</u> d.p.g.p. 18.10.1999, n. 12-11/Leg d.p.g.p. 18.10.1999, n. 13-12/Leg
l.p. 2.11.1993, n. 29	legge sull' istruzione universitaria
l.p. 17.12.1993, n. 43	disposizioni modificative e disposizioni isolate, da riprendere in mano in un provvedimento più organico
l.p. 14.7.1997, n. 11	legge sull' insegnamento delle lingue straniere
l.p. 15.3.2005, n. 5	disposizioni modificative e transitorie
l.p. 7.8.2006, n. 5	legge provinciale sulla scuola <u>regolamenti d'esecuzione:</u>

	<p>d.p.p. 10.7.2007, n. 18-98/Leg d.p.p. 5.11.2007, n. 24-104/Leg d.p.p. 27.3.2008, n. 8-115/Leg d.p.p. 3.4.2008, n. 10-117/Leg d.p.p. 8.5.2008, n. 17-124/Leg d.p.p. 24.6.2008, n. 23-130/Leg d.p.p. 1.10.2008, n. 42-149/Leg d.p.p. 15.5.2009, n. 8-10/Leg d.p.p. 10.7.2009, n. 10-12/Leg d.p.p. 8.9.2009, n. 18-20/Leg d.p.p. 5.10.2009, n. 19-21/Leg d.p.p. 12.10.2009, n. 20-22/Leg d.p.p. 17.6.2010, n. 16-48/Leg d.p.p. 7.10.2010, n. 22-54/Leg d.p.p. 5.8.2011, n. 11-69/Leg d.p.p. 17.12.2014, n. 11-13/Leg d.p.p. 18.12.2015, n. 20-34/Leg</p> <p><u>regolamenti attesi:</u> per l'attuazione degli articoli 38 , 64, 83, 89, 90 e 91 , 92 comma 2 lettera e bis) e 94 bis , 95 bis , 103</p>
l.p. 30.7.2008, n. 14	disposizioni modificative e una disposizione transitoria di prossima scadenza
l.p. 30.7.2010, n. 18	disposizioni transitorie con scadenza non precisata
l.p. 26.10.2011, n. 14	disposizioni modificative e disposizioni isolate riconducibili alla legge provinciale sulle politiche sociali, alla legge provinciale sulla tutela della salute e alla legge provinciale sul benessere familiare
l.p. 4.10.2012, n. 21	disposizioni transitorie con scadenza non precisata e disposizioni modificative

ALTRE INFORMAZIONI

<i>Norme d'attuazione dello statuto</i>	d.p.r. 15.7.1988, n. 405 d.lgs. 18.7.2011, n. 142 (università)
<i>Osservazioni</i>	alcune disposizioni di rilievo sono collocate in leggi finanziarie
<i>Risorse internet</i>	- http://www.vivoscuola.it/ - università in http://www.uniricerca.provincia.tn.it/

3.3.2. (ASSISTENZA ED EDILIZIA SCOLASTICA)

l.p. 21.12.1984, n. 13	legge sull' edilizia universitaria
l.p. 19.4.1985, n. 6	disposizioni provvedimentali e altre disposizioni connesse alla l.p. n. 13 del 1984
l.p. 23.6.1986, n. 15	l'art. 119 e allegato B, lettera g) della legge provinciale sulla scuola abrogano questa legge a far data da una condizione non ancora avveratasi
l.p. 24.5.1991, n. 9	l'art. 119 e allegato B, lettera u) della legge provinciale sulla scuola abrogano questa legge a far data da una condizione non ancora avveratasi <u>regolamenti attesi:</u> per l'attuazione dell'art. 23

ALTRE INFORMAZIONI

<i>Norme d'attuazione dello statuto</i>	d.p.r. 1.11.1973, n. 687
<i>Normativa del passato</i>	l.p. 3.9.1976, n. 36 (edilizia scolastica) l.p. 4.11.1986, n. 29 (edilizia scolastica) l.p. 9.11.1990, n. 29 (capo III: assistenza scolastica)
<i>Osservazioni</i>	nell'ambito della legge provinciale sulla scuola, che disciplina anche questa

materia, vedi in particolare il titolo V e la sezione II del capo II del titolo VI

3.3.3. (FORMAZIONE PROFESSIONALE)

l.p. 3.9.1987, n. 21	l'art. 119 e allegato B, lettera k) della legge provinciale sulla scuola (che disciplina anche questa materia) abrogano questa legge a far data da una condizione non ancora verificatasi <u>regolamenti d'esecuzione:</u> d.p.p. 25.7.2005, n. 15-45/Leg d.p.p. 13.8.2012, n. 16-91/Leg (contiene solo modificazioni testuali e disposizioni transitorie)
l.p. 14.2.2007, n. 4	disposizioni isolate, da riprendere in mano riconducendole alla l.p. n. 10 del 2013
l.p. 1.7.2013, n. 10	disposizioni sull' apprendimento permanente <u>regolamenti attesi:</u> per l'attuazione dell'art. 8

ALTRE INFORMAZIONI

<i>Norme d'attuazione dello statuto</i>	d.p.r. 1.11.1973, n. 689
<i>Osservazioni</i>	nell'ambito della legge provinciale sulla scuola, che disciplina anche questa materia, vedi in particolare gli articoli 36, 43, 54, 55 e 64-67
<i>Risorse internet</i>	- http://www.vivoscuola.it/formazione-professionale

3.4. SCUOLA DELL'INFANZIA E ASILI NIDO

l.p. 21.3.1977, n. 13	legge provinciale sulle scuole dell'infanzia <u>regolamenti d'esecuzione:</u> d.p.g.p. 15.3.1991, n. 5-35/Leg. d.p.g.p. 15.3.1991, n. 6-36/Leg. d.p.g.p. 15.3.1995, n. 5-19/Leg. d.p.g.p. 11.5.1998, n. 10-82/Leg (<u>implicitamente abrogato</u> in seguito alla modificazione dell'art. 21 della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia da parte dell'art. 75 della l.p. n. 18 del 2011) d.p.g.p. 14.9.1998, n. 24/96/Leg d.p.g.p. 14.10.1998, n. 26-98/Leg d.p.p. 21.1.2008, n. 1-108/Leg (<u>implicitamente abrogato</u> in seguito alla modificazione dell'art. 21 della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia da parte dell'art. 75 della l.p. n. 18 del 2011, e dell'art. 98 della legge provinciale sulla scuola da parte dell'art. 76 della l.p. n. 18 del 2011) <u>regolamenti attesi:</u> per l'attuazione degli articoli 25 bis e 25 ter
l.p. 15.11.1988, n. 34	disposizioni modificative e transitorie
l.p. 10.9.1993, n. 27	disposizioni isolate, da riprendere in mano riconducendole alla legge provinciale sulle scuole dell'infanzia
l.p. 12.3.2002, n. 4	legge provinciale sugli asili nido <u>regolamenti attesi:</u> per l'attuazione degli articoli 3 bis e 11 quater
l.p. 23.7.2004, n. 7	legge omnibus
l.p. 19.10.2007, n. 17	disposizioni modificative e transitorie

ALTRE INFORMAZIONI

Norme d'attuazione dello statuto	d.p.r. 12.8.1976, n. 667
Normativa del passato	l.p. 10.9.1973, n. 44 (asili nido) l.p. 13.3.1978, n. 13 (asili nido)
Risorse internet	http://www.vivoscuola.it/

3.5. SPORT E ATTIVITÀ RICREATIVE

l.p. 16.7.1990, n. 21	legge provinciale sullo sport
l.p. 8.11.1993, n. 31	disposizioni sui fuoristrada

ALTRE INFORMAZIONI

Norme d'attuazione dello statuto	d.p.r. 28.3.1975, n. 475
Normativa del passato	l.p. 31.8.1973, n. 39 l.p. 25.11.1982, n. 24
Risorse internet	http://www.sport.provincia.tn.it/

3.6. BENI E ATTIVITA' CULTURALI

l.p. 14.8.1975, n. 29	legge sull' Istituto culturale ladino
l.p. 14.2.1980, n. 2	disposizioni isolate sulla catalogazione dei beni culturali ; da riprendere nella legge provinciale sui beni culturali <u>regolamenti d'esecuzione:</u> d.p.g.p. 21.4.1981, n. 10-50/Legisl.
l.p. 12.9.1983, n. 31	disposizioni modificative e transitorie in materia di beni culturali
l.p. 27.8.1987, n. 16	disposizioni sulla toponomastica
l.p. 31.8.1987, n. 18	legge sugli istituti mocheno e cimbri
l.p. 11.1.1990, n. 2	disposizioni isolate in materia televisiva, da riprendere in mano in un provvedimento più organico
l.p. 10.6.1991, n. 11	legge sulla pace
l.p. 17.2.2003, n. 1	legge provinciale sui beni culturali <u>regolamenti d'esecuzione:</u> d.p.p. 17.11.2003, n. 41-4/Leg <u>regolamenti attesi:</u> per l'attuazione dell'art. 33
l.p. 2.8.2005, n. 14	legge provinciale sulla ricerca <u>regolamenti d'esecuzione:</u> d.p.p. 28.3.2014, n. 4-6/Leg
l.p. 16.12.2005, n. 19	legge sul comitato provinciale per le comunicazioni
l.p. 24.10.2006, n. 8	disposizioni modificative e d'interpretazione autentica (materialmente non connesse)
l.p. 8.2.2007, n. 2	disposizioni modificative e disposizioni isolate, da riprendere in mano in un provvedimento più organico, assieme alla l.p. n. 11 del 1991
l.p. 3.10.2007, n. 15	legge provinciale sulle attività culturali <u>regolamenti d'esecuzione:</u> d.p.p. 31.12.2008, n. 54-2/Leg d.p.p. 11.3.2011, n. 3-61/Leg d.p.p. 11.3.2011, n. 4-62/Leg d.p.p. 11.3.2011, n. 5-63/Leg

	d.p.p. 11.3.2011, n. 6-64/Leg d.p.p. 16.10.2012, n. 22-97/Leg d.p.p. 27.11.2012, n. 24-99/Leg
l.p. 13.11.2009, n. 14	disposizioni sugli itinerari storici , da riprendere in mano in un provvedimento più organico
l.p. 23.10.2014, n. 10	disposizioni modificative e transitorie sul comitato provinciale per le comunicazioni

ALTRE INFORMAZIONI

<i>Norme d'attuazione dello statuto</i>	d.p.r. 1.11.1973, n. 690 d.p.r. 1.11.1973, n. 691
<i>Normativa del passato</i>	l.p. 27.12.1975, n. 55 l.p. 26.8.1977, n. 17 l.p. 12.9.1983, n. 31 l.p. 30.7.1987, n. 12 l.p. 14.2.1992, n. 11 (archivi) l.p. 11.11.1993, n. 35 (comitato servizi radiotelevisivi)
<i>Risorse internet</i>	- http://www.trentinocultura.net/servizi/contributi/contributi_h.asp - ricerca in http://www.uniricerca.provincia.tn.it/ - telecomunicazioni in http://www.telecomunicazioni.provincia.tn.it/ - comitato provinciale per le comunicazioni in http://www.consiglio.provincia.tn.it/istituzione/comitato-per-le-comunicazioni/Pages/evidenza.aspx?zid=ab406d8d-7687-411e-9722-c31f66dd5522

3.7. MINORANZE ETNICHE E LINGUISTICHE

l.p. 13.2.1997, n. 4	legge sull' insegnamento del ladino
l.p. 19.6.2008, n. 6	legge provinciale sulle minoranze linguistiche regolamenti d'esecuzione: d.p.p. 23.10.2008, n. 48-155/Leg (<u>implicitamente abrogato</u> in seguito alla sostituzione dell'art. 18 della legge provinciale sulle minoranze linguistiche da parte dell'art. 74 della l.p. n. 18 del 2011)
l.p. 29.10.2009, n. 12	legge su sinti e rom

ALTRE INFORMAZIONI

<i>Norme d'attuazione dello statuto</i>	d.lgs. 16.12.1993, n. 592
<i>Normativa del passato</i>	l.p. 2.9.1985, n. 15 (zingari) l.p. 30.8.1999, n. 4
<i>Osservazioni</i>	nell'ambito della legge provinciale sulla scuola vedi, in particolare, il titolo III
<i>Risorse internet</i>	- http://www.minoranzelinguistiche.provincia.tn.it/ - http://www.regione.taa.it/Minoranzel.aspx

4. TERRITORIO, INFRASTRUTTURE E AMBIENTE

4.1. URBANISTICA

l.p. 16.8.1977, n. 16	variante al PUP - contiene solo disposizioni in corso di superamento (compensori)
l.p. 4.3.1980, n. 5	disposizioni isolate sulla cartografia provinciale ; da riprendere nella legge urbanistica provinciale
l.p. 2.9.1985, n. 16	I sanatoria edilizia; collegata alla l.p. n. 5 del 1995
l.p. 9.11.1987, n. 26	piano urbanistico provinciale in corso di superamento
l.p. 5.9.1991, n. 22	sono ancora in vigore solo disposizioni isolate da riprendere in mano in un provvedimento più organico <u>regolamenti d'esecuzione:</u> d.p.p. 30.12.2005, n. 23-53/Leg d.p.p. 25.2.2008, n. 7-114/Leg
l.p. 15.1.1993, n. 1	legge provinciale sugli insediamenti storici
l.p. 18.4.1995, n. 5	II sanatoria edilizia
l.p. 28.4.1997, n. 9	disposizioni sugli impianti radio
l.p. 7.8.2003, n. 7	variante al piano urbanistico provinciale in corso di superamento
l.p. 8.3.2004, n. 3	III sanatoria edilizia
l.p. 11.11.2005, n. 16	disposizioni modificative e transitorie, da riprendere nella legge urbanistica provinciale o da abrogare
l.p. 4.3.2008, n. 1	legge urbanistica provinciale . La legge provinciale per il governo del territorio 2015 ha abrogato gran parte di questa legge, eccettuando dall'abrogazione alcune sue disposizioni che riguardano, in particolare, le seconde case, l'edilizia sostenibile, la vigilanza, le costruzioni abusive, le sanzioni urbanistiche, e che dovrebbero essere riformulate nel corpo della legge provinciale per il governo del territorio 2015 <u>regolamenti d'esecuzione:</u> d.p.p. 13.7.2009, n. 11-13/Leg d.p.p. 8.3.2010, n. 8-40/Leg (di articoli abrogati della legge; transitoriamente in vigore in base all'art. 121, comma 2 della legge provinciale per il governo del territorio 2015) d.p.p. 13.7.2010, n. 18-50/Leg (di articoli abrogati della legge; transitoriamente in vigore in base all'art. 121, comma 2 della legge provinciale per il governo del territorio 2015) d.p.p. 24.10.2013, n. 29-131/Leg (di articoli abrogati della legge; transitoriamente in vigore in base all'art. 121, comma 2 della legge provinciale per il governo del territorio 2015) <u>regolamenti attesi:</u> per l'attuazione degli articoli 83 comma 2, 87 e 88
l.p. 27.5.2008, n. 5	piano urbanistico provinciale <u>regolamenti attesi:</u> per l'attuazione dell'allegato B, art. 41
l.p. 4.3.2010, n. 4	disposizioni modificative, transitorie e disposizioni isolate, da riprendere in mano (queste ultime) in un provvedimento più organico
l.p. 4.8.2015, n. 15	legge provinciale per il governo del territorio 2015 <u>regolamenti attesi:</u> per l'attuazione della legge

ALTRE INFORMAZIONI

<i>Norme d'attuazione dello statuto</i>	d.p.r. 22.3.1974, n. 381
<i>Normativa del passato</i>	l.p. 7.7.1960, n. 8

	l.p. 2.3.1964, n. 2 l.p. 12.9.1967, n. 7 (piano urbanistico provinciale) l.p. 6.11.1978, n. 44 (centri storici) l.p. 2.9.1985, n. 16 (sanatoria abusi edilizi) l.p. 15.5.1989, n. 2
<i>Osservazioni</i>	dal 1991 la materia della tutela del paesaggio è confluita in quella urbanistica (vedi ora il titolo III della legge urbanistica provinciale)
<i>Risorse internet</i>	- http://www.urbanistica.provincia.tn.it/ - piano urbanistico provinciale in http://www.urbanistica.provincia.tn.it/pianificazione/piano_urbanistico_provinciale/

4.2. ESPROPRIAZIONE

l.p. 28.6.1982, n. 10	disposizioni isolate, da riprendere in mano in un provvedimento più organico
l.p. 19.2.1993, n. 6	<i>legge provinciale sugli espropri regolamenti d'esecuzione:</i> d.p.p. 26.10.2009, n. 24-26/Leg

ALTRE INFORMAZIONI

<i>Norme d'attuazione dello statuto</i>	d.p.r. 22.3.1974, n. 381 (articoli 2 e 19)
<i>Normativa del passato</i>	l.p. 30.12.1972, n. 31
<i>Risorse internet</i>	http://www.espropriazioni.provincia.tn.it/

4.3. ACQUE PUBBLICHE E OPERE IDRAULICHE

l.p. 8.7.1976, n. 18	<i>legge provinciale sulle acque pubbliche regolamenti d'esecuzione:</i> d.p.p. 23.6.2008, n. 22-129/Leg d.p.p. 20.9.2013, n. 22-124/Leg <i>regolamenti attesi:</i> per l'attuazione degli articoli 17 quinquies e 17 octies
l.p. 6.7.1988, n. 21	disposizioni transitorie non scadute (prorogate da leggi successive; proroghe risalenti agli anni '50)
l.p. 7.3.1997, n. 5	disposizioni modificative e transitorie
l.p. 5.2.2007, n. 1	prima legge sui rapporti con il Veneto in materia idroelettrica
l.p. 24.7.2014, n. 6	seconda legge sui rapporti con il Veneto in materia idroelettrica

ALTRE INFORMAZIONI

<i>Norme d'attuazione dello statuto</i>	d.p.r. 22.3.1974, n. 381
<i>Osservazioni</i>	diverse disposizioni rilevanti sono collocate in leggi finanziarie o collegate alla manovra di bilancio
<i>Risorse internet</i>	- http://www.baciniMontani.provincia.tn.it/ - http://pguap.provincia.tn.it/ - http://www.suap.provincia.tn.it/ - http://www.adep.provincia.tn.it/ - http://www.energia.provincia.tn.it/ - http://www.floods.it/public/index.php

4.4. OPERE PUBBLICHE

l.p. 24.12.1962, n. 14	contiene solo disposizioni provvedimentali (partecipazioni)
l.r. 5.11.1968, n. 40	legge regionale recepita nell'ordinamento provinciale, da riprendere in mano in un provvedimento più organico
l.p. 5.1.1970, n. 1	contiene solo disposizioni provvedimentali (partecipazioni)
l.p. 30.12.1971, n. 18	contiene solo disposizioni provvedimentali (partecipazioni)
l.p. 14.8.1972, n. 14	disposizioni isolate e mai modificate, da riprendere in mano in un provvedimento più organico
l.p. 10.9.1973, n. 42	disposizioni (mai modificate) sulla classificazione delle strade
l.p. 3.1.1983, n. 2	disposizioni isolate, da riprendere in mano in un provvedimento più organico <u>regolamenti d'esecuzione:</u> d.p.g.p. 1.8.1996, n. 11-40/Leg <u>regolamenti attesi:</u> per l'attuazione dell'art. 50 bis
l.p. 21.4.1986, n. 11	contiene solo disposizioni provvedimentali (partecipazioni)
l.p. 25.11.1988, n. 44	disposizioni modificative e disposizioni isolate, da riprendere in mano in un provvedimento più organico
l.p. 10.9.1993, n. 26	legge provinciale sui lavori pubblici <u>regolamenti d'esecuzione:</u> d.p.p. 11.5.2012, n. 9-84/Leg (allegato M <u>implicitamente abrogato</u> dalla del.g.p. 10.5.2013, n. 830, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della l.p. n. 18 del 2012) d.p.p. 20.10.2015, n. 17-31/Leg (disposizioni modificative e una disposizione transitoria di prossima scadenza) <u>regolamenti attesi:</u> per l'attuazione degli articoli 6 bis e 23 bis
l.p. 16.5.2000, n. 6	disposizioni modificative e transitorie
l.p. 24.7.2008, n. 10	disposizioni modificative e disposizioni isolate a carattere parzialmente transitorio
l.p. 11.6.2010, n. 12	legge provinciale sulle piste ciclabili
l.p. 7.4.2011, n. 7	disposizioni modificative e disposizioni isolate a carattere transitorio
l.p. 3.8.2012, n. 18	disposizioni modificative e transitorie
<u>altri regolamenti</u>	d.p.g.p. 20.3.1996, n. 5-34/Leg

ALTRE INFORMAZIONI

<i>Norme d'attuazione dello statuto</i>	d.p.r. 22.3.1974, n. 381
<i>Normativa del passato</i>	l.p. 25.11.1988, n. 49 (piste ciclabili)
<i>Risorse internet</i>	- http://www.lavoripubblici.provincia.tn.it/ - appalti e contratti in http://www.appalti.provincia.tn.it/ - osservatorio provinciale contratti pubblici in http://www.osservatoriolavoripubblici.provincia.tn.it/ - piste ciclabili in http://www.ciclabili.provincia.tn.it/

4.5. PROTEZIONE CIVILE E SERVIZIO ANTINCENDI

l.r. 20.8.1954, n. 24	legge regionale sul servizio antincendi , parzialmente recepita nell'ordinamento provinciale <u>regolamenti d'esecuzione:</u> d.p.g.r. 24.5.1956, n. 32 (da ultimo modificato dalla del.g.p. 24.7.1998, n. 8475)
------------------------------	--

	<p>d.p.g.p. 21.3.1988, n. 4-59/Leg. (modificazioni e disposizioni connesse al d.p.g.r. n. 32 del 1956, da riprendere in mano in un provvedimento più organico)</p> <p>d.p.g.p. 7.2.1992, n. 1-54/Leg.</p> <p>d.p.g.p. 16.3.1992, n. 2-55/Leg. (modificazioni e disposizioni connesse al d.p.g.r. n. 32 del 1956, da riprendere in mano in un provvedimento più organico)</p> <p>d.p.p. 9.8.2012, n. 15-90/Leg</p>
l.r. 2.9.1978, n. 17	legge regionale parzialmente recepita nell'ordinamento provinciale
l.p. 1.4.1986, n. 10	disposizioni transitorie (a termine incerto) sulla catastrofe di Stava
l.p. 20.11.1987, n. 28	disposizioni transitorie (a termine incerto) sulla catastrofe di Stava
l.p. 22.8.1988, n. 26	legge sul servizio antincendi
l.p. 10.1.1992, n. 2	<p>legge provinciale sulla protezione civile. La l.p. n. 9 del 2011 ha abrogato questa legge eccettuando dall'abrogazione alcune sue disposizioni isolate e transitorie, da riprendere in mano in un provvedimento più organico</p> <p><u>regolamenti attesi:</u> per l'attuazione dell'art. 7 bis</p>
l.p. 22.10.2010, n. 21	disposizioni transitorie (a termine incerto) su una catastrofe
l.p. 1.7.2011, n. 9	<p>legge sulla protezione civile, da riprendere in mano in un provvedimento più organico, assieme alle altre leggi in materia di protezione civile e servizio antincendi</p> <p><u>regolamenti attesi:</u> per l'attuazione degli articoli 16, 17, 19, 25, 68 e 84</p>
<u>regolamenti d'esecuzione di disposizioni statali</u>	d.p.p. 20.7.2015, n. 8-22/Leg (dell'art. 138, comma 11 del d.lgs. 30.4.1992, n. 285)

ALTRE INFORMAZIONI

<i>Norme d'attuazione dello statuto</i>	d.p.r. 22.3.1974, n. 381
<i>Normativa del passato</i>	l.p. 29.8.1977, n. 19 (calamità)
<i>Risorse internet</i>	http://www.protezionecivile.tn.it/

4.6. EDILIZIA ABITATIVA

l.p. 18.6.1990, n. 16	disposizioni sull' edilizia per gli anziani , da riprendere in mano assieme alla l.p. n. 21 del 1992
l.p. 13.11.1992, n. 21	legge sull' edilizia agevolata
l.p. 12.9.1994, n. 6	disposizioni modificative e transitorie
l.p. 7.11.2005, n. 15	<p>legge sull'edilizia residenziale pubblica, da riprendere in mano in un provvedimento più organico, assieme alla l.p. n. 21 del 1992</p> <p><u>regolamenti d'esecuzione:</u> d.p.p. 11.7.2008, n. 25-132/Leg (contiene solo modificazioni testuali e disposizioni transitorie a scadenza non precisata, legate a un regolamento abrogato) d.p.p. 12.12.2011, n. 17-75/Leg d.p.p. 3.12.2015, n. 19-33/Leg (contiene solo modificazioni testuali e disposizioni transitorie)</p>
l.p. 15.5.2013, n. 9	disposizioni modificative e disposizioni isolate in materia di edilizia abitativa e in altre materie, da riprendere in mano in provvedimenti più organici

ALTRE INFORMAZIONI

Norme d'attuazione dello statuto	d.p.r. 22.3.1974, n. 381
Normativa del passato	l.p. 5.1.1970, n. 2 l.p. 20.8.1971, n. 9 l.p. 30.12.1972, n. 31 l.p. 3.9.1977, n. 24 l.p. 6.6.1983, n. 16
Osservazioni	- rilevante e complessa la normativa d'attuazione della l.p. n. 21 del 1992 (vedi in particolare la del.g.p. 29.3.1993, n. 3998) - la l.p. 15 del 2005 ha superato ampie parti della l.p. n. 21 del 1992, accentuando la frammentazione del sistema normativo - negli ultimi anni la provincia tende a intervenire nella materia dell'edilizia agevolata con piani straordinari, in deroga alla l.p. n. 21 del 1992 (vedi l'art. 54 della l.p. n. 1 del 2014) e con ulteriori effetti negativi sulla corretta manutenzione del sistema normativo
Risorse internet	- http://www.provincia.tn.it/argomenti/edilizia_abitativa/ - http://www.trentinosociale.it/index.php/Servizi-ai-cittadini/Guida-ai-servizi/per-destinatari/Anziani/Abitare-o-disporre-di-un-alloggio-adeguato-e-sicuro - istituto trentino per l'edilizia abitativa in http://www.itea.tn.it/

4.7. TRASPORTI

l.p. 7.6.1983, n. 17	disposizioni provvedimentali sull'interporto, da riprendere in mano in un provvedimento più organico
l.p. 15.1.1990, n. 4	legge sulla navigazione pubblica nel lago di Garda
l.p. 9.7.1993, n. 16	legge provinciale sui trasporti <u>regolamenti d'esecuzione:</u> d.p.p. 27.2.2015, n. 2-16/Leg
l.p. 15.11.2001, n. 9	legge sulla navigazione lacuale

ALTRE INFORMAZIONI

Norme d'attuazione dello statuto	d.p.r. 19.11.1987, n. 527
Normativa del passato	l.p. 17.10.1978, n. 43 l.p. 31.10.1983, n. 36 (navigazione)
Risorse internet	http://www.trasporti.provincia.tn.it/

4.7.1. (IMPIANTI DI RISALITA)

l.r. 16.4.1968, n. 3	legge regionale sul Laboratorio tecnologico impianti a fune , recepita nell'ordinamento provinciale. Da riprendere in mano in un provvedimento più organico, assieme alla legge provinciale sugli impianti a fune <u>regolamenti d'esecuzione:</u> d.p.g.p. 14.4.1977, n. 9-96/Legisl. (gli ultimi decreti che l'hanno modificato non esprimono in maniera propria la modifica, né il loro carattere regolamentare: prassi da correggere)
l.p. 21.4.1987, n. 7	legge provinciale sugli impianti a fune <u>regolamenti d'esecuzione:</u> d.p.g.p. 22.9.1987, n. 11-51/Legisl. d.p.p. 21.6.2007, n. 15-95/Leg (contiene solo modificazioni testuali e una

	disposizione transitoria di prossima scadenza, non precisata) <u>regolamenti attesi:</u> per l'attuazione degli articoli 48 bis e 48 ter
l.p. 15.11.1988, n. 35	legge sui contributi agli impianti a fune
l.p. 31.10.2012, n. 22	disposizioni modificative e transitorie

ALTRE INFORMAZIONI

<i>Risorse internet</i>	impianti a fune in http://www.sif.provincia.tn.it/
-------------------------	--

4.8. TUTELA DELL'AMBIENTE

l.p. 27.11.1990, n. 32	legge sul ripristino ambientale
l.p. 17.9.2013, n. 19	legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 <u>regolamenti d'esecuzione:</u> d.p.g.p. 13.3.2001, n. 5-56/Leg (disposizioni modificative e transitorie connesse al regolamento di esecuzione dell'abrogata l.p. 29.8.1988, n. 28, solo <u>implicitamente abrogato</u> dal d.p.p. 20.7.2015, n. 9) d.p.p. 20.7.2015, n. 9-23/Leg <u>regolamenti attesi:</u> per l'attuazione dell'art. 21, comma 1
l.p. 17.6.2015, n. 11	disposizioni modificative e transitorie

ALTRE INFORMAZIONI

<i>Normativa del passato</i>	l.p. 29.8.1988, n. 28 (<i>legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale</i>)
<i>Risorse internet</i>	- http://www.naturambiente.provincia.tn.it/ - http://www.valutazioneambientale.provincia.tn.it/ - http://www.climatrentino.it/

4.8.1. (TUTELA DEL PAESAGGIO)

l.p. 31.10.1983, n. 37	legge sul patrimonio mineralogico e speleologico
-------------------------------	---

ALTRE INFORMAZIONI

<i>Normativa del passato</i>	l.p. 6.9.1971, n. 12
<i>Osservazioni</i>	dal 1991 la materia, un tempo disciplinata autonomamente, è confluita nella legge urbanistica provinciale
<i>Risorse internet</i>	- http://www.urbanistica.provincia.tn.it/tutela_paesaggistico_ambientale/ - http://www.paesaggiotrentino.it/ - patrimonio mineralogico in http://www.protezionecivile.tn.it/normativa_modulistica/normativamineralifossili/

4.8.2. (ZONE PROTETTE)

l.p. 23.6.1986, n. 14	l'art. 115 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura abroga questa legge a far data da una condizione non ancora avveratasi
l.p. 30.8.1993, n. 22	legge sul parco dello Stelvio
l.p. 15.12.2004, n. 10	legge omnibus <u>regolamenti d'esecuzione:</u> dell'art. 11 (4.8.3.) - d.p.p. 9.6.2005, n. 14-44/Leg dell'art. 11 (4.8.) - d.p.p. 14.9.2006, n. 15-68/Leg

	<p>dell'art. 11 (4.8.3) - d.p.p. 14.7.2009, n. 13-15/Leg (contiene solo modificazioni testuali e disposizioni transitorie di prossima scadenza, non precisata)</p> <p>dell'art. 11 (4.8.3.) - d.p.p. 9.6.2015, n. 6-20/Leg (contiene solo modificazioni testuali e disposizioni transitorie di prossima scadenza)</p> <p><u>regolamenti attesi:</u> per l'attuazione dell'art. 11, comma 1, lettera b)</p>
--	--

ALTRE INFORMAZIONI

<i>Norme d'attuazione dello statuto</i>	d.p.r. 22.3.1974, n. 279 (art. 3)
<i>Normativa del passato</i>	l.p. 6.5.1988, n. 18 (parchi)
<i>Osservazioni</i>	<p>- i parchi sono stati individuati per la prima volta dalla l.p. 12.9.1967, n. 7 (piano urbanistico provinciale)</p> <p>- attualmente la materia è disciplinata nell'ambito della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura, di cui vedi, in particolare, il titolo V</p>
<i>Risorse internet</i>	<p>- http://www.areeprotette.provincia.tn.it/</p> <p>- http://www.parchifluviali.provincia.tn.it/</p>

4.8.3. (INQUINAMENTO)

d.p.g.p. 26.1.1987, n. 1-41/Legisl.	<p>testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti; inserito fra le leggi perché legiferato dalla l.p. n. 22 del 1988. I suoi allegati sono delegificati e modificati da una serie di regolamenti e di deliberazioni, talora in maniera poco chiara; dovrebbero essere ripresi in mano</p> <p><u>regolamenti d'esecuzione:</u> d.p.g.p. 22.2.1982, n. 6-68/Legisl. (dell'abrogata l.p. 18.11.1978, n. 47, tuttora in vigore secondo l'art. 87 della l.p. n. 22 del 1988) d.p.g.p. 30.7.1991, n. 12-42/Leg. (dell'abrogato art. 87 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, transitoriamente in vigore secondo l'art. 8 del d.p.g.p. n. 38-110/Leg. del 1998) d.p.g.p. 12.7.1993, n. 12-91/Legisl. d.p.p. 13.1.2003, n. 1-122/Leg d.p.p. 30.7.2008, n. 29-136/Leg</p> <p><u>regolamenti attesi:</u> per l'attuazione degli articoli 54 , 63 ter , 93 , 100 comma 2 bis , 102 quater</p>
l.p. 25.7.1988, n. 22	disposizioni modificative e altre disposizioni transitorie o isolate
l.p. 15.1.1990, n. 3	disposizioni modificative e altre disposizioni transitorie o isolate
l.p. 18.3.1991, n. 6	<p>disposizioni modificative e disposizioni isolate in materia di inquinamento acustico, da riprendere in mano in un provvedimento più organico</p> <p><u>regolamenti d'esecuzione:</u> d.p.g.p. 4.8.1992, n. 12-65/Leg.</p>
l.p. 27.8.1993, n. 21	disposizioni modificative e disposizioni isolate, da riprendere in mano in un provvedimento più organico
l.p. 11.9.1995, n. 11	<p>legge sull'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente</p> <p><u>regolamenti attesi:</u> per l'attuazione dell'art. 16</p>
l.p. 12.8.1996, n. 5	legge sul volo
l.p. 14.4.1998, n. 5	<p>disposizioni sui rifiuti; da riprendere in mano riconducendola al testo unico provinciale sugli inquinamenti</p> <p><u>regolamenti attesi:</u> per l'attuazione degli articoli 11 e 16</p>
l.p. 19.11.2010, n. 24	disposizioni modificative e transitorie

ALTRE INFORMAZIONI

<i>Norme d'attuazione dello statuto</i>	d.p.r. 22.3.1974, n. 381 (art. 5)
<i>Normativa del passato</i>	l.p. 18.11.1978, n. 47 l.p. 20.12.1982, n. 29 l.p. 27.2.1986, n. 4 l.p. 18.3.1991, n. 6 (inquinamento acustico) l.p. 27.8.1993, n. 21 (materie prime secondarie)
<i>Osservazioni</i>	il testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (emanato come decreto presidenziale) è stato legificato dalla l.p. 25.7.1988, n. 22, che ha contestualmente abrogato le leggi ivi raccolte
<i>Risorse internet</i>	- http://www.appa.provincia.tn.it/ - http://www.adep.provincia.tn.it/ - http://www.bonifiche.provincia.tn.it/

4.8.4. (TUTELA DELLA FLORA E DELLA FAUNA, CACCIA E PESCA)

l.r. 7.9.1964, n. 30	legge regionale sulle riserve di caccia (recepita nel nostro ordinamento), da riprendere in mano in un provvedimento più organico, assieme alla legge provinciale sulla caccia
l.p. 12.12.1978, n. 60	legge provinciale sulla pesca <u>regolamenti d'esecuzione:</u> d.p.g.p. 3.12.1979, n. 22-18/Leg.
l.p. 9.12.1991, n. 24	legge provinciale sulla caccia <u>regolamenti d'esecuzione:</u> d.p.g.p. 17.11.1992, n. 16-69/Leg. d.p.p. 23.10.2003, n. 32-153/Leg (contiene solo modificazioni testuali e una disposizione transitoria di prossima scadenza, non precisata)
l.p. 24.4.2012, n. 6	disposizioni modificative e transitorie

ALTRE INFORMAZIONI

<i>Norme d'attuazione dello statuto</i>	d.p.r. 22.3.1974, n. 279
<i>Normativa del passato</i>	l.p. 25.7.1973, n. 17 (flora) l.p. 26.7.1973, n. 18 (funghi) l.p. 28.7.1986, n. 20 (funghi) l.p. 6.8.1991, n. 16 (funghi)
<i>Osservazioni</i>	attualmente la tutela dei funghi, della flora e della fauna minore è disciplinata nell'ambito della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura, di cui vedi, in particolare, il titolo IV, capo II
<i>Risorse internet</i>	- http://www.foreste.provincia.tn.it/ - fauna in http://www.fauna.provincia.tn.it/

REGOLAMENTI PROVINCIALI

- Elenco cronologico -

2015

- d.p.p. 5 febbraio 2015, n. 1-15/Leg** - Regolamento recante "Disciplina dell'inventario dei beni provinciali in attuazione dell'articolo 44, comma 2, della legge provinciale sui contratti e beni provinciali 19 luglio 1990, n. 23 e dell'ottavo comma dell'articolo 73 della legge provinciale di contabilità"
(b.u. 10 febbraio 2015, n. 6)
- d.p.p. 27 febbraio 2015, n. 2-16/Leg** - Regolamento per la istituzione del ruolo dei conducenti dei servizi non di linea (art. 39 ter della legge provinciale n. 16/1993)
(b.u. 10 marzo 2015, n. 10)
- d.p.p. 16 aprile 2015, n. 3-17/Leg** - Regolamento di esecuzione dell'articolo 16 bis della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica) in materia di imposta provinciale di soggiorno
(b.u. 21 aprile 2015, n. 16)
- d.p.p. 20 maggio 2015, n. 4-18/Leg** - Modificazione al decreto del Presidente della Provincia 12 giugno 2006, n. 11-64/Leg "Regolamento per l'accesso all'impiego del personale amministrativo, tecnico, ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche e degli istituti di formazione professionale provinciali (articolo 37 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7)"
(b.u. 26 maggio 2015, n. 21)
- d.p.p. 29 maggio 2015, n. 5-19/Leg** - Modificazioni al decreto del Presidente della Giunta provinciale 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg. "Regolamento concernente modalità e termini di rendicontazione e di verifica delle attività, degli interventi e delle opere nonché degli acquisti agevolati dalla Provincia, ai sensi dell'articolo 20 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23"
(b.u. 9 giugno 2015, n. 23)
- d.p.p. 9 giugno 2015, n. 6-20/Leg** - Modificazione al decreto del Presidente della Provincia 9 giugno 2005, n. 14-44/Leg "Disposizioni regolamentari relative alle discariche di rifiuti, ai sensi dell'art. 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10"
(b.u. 16 giugno 2015, n. 24)
- d.p.p. 17 giugno 2015, n. 7-21/Leg** - Approvazione del regolamento avente ad oggetto "Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 28 marzo 2014, n. 4-6/Leg "Secondo regolamento stralcio di attuazione dell'articolo 38, comma 4, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), concernente la disciplina degli organi collegiali"
(b.u. 23 giugno 2015, n. 25)
- d.p.p. 20 luglio 2015, n. 8-22/Leg** - Nuovo regolamento sull'immatricolazione e guida dei veicoli e delle imbarcazioni a disposizione di strutture operative della protezione civile provinciale
(b.u. 28 luglio 2015, n. 30, suppl. n. 2)

- d.p.p. 20 luglio 2015, n. 9-23/Leg** - Regolamento di esecuzione della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013) e modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg. (Disposizioni regolamentari di applicazione della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10), del decreto del Presidente della Provincia 20 dicembre 2012, n. 25- 100/Leg. (Disposizioni regolamentari concernenti la protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz), nonché del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg. (Norme regolamentari di attuazione del capo XV della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 e altre disposizioni in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti)
(b.u. 28 luglio 2015, n. 30, suppl. n. 2)
- d.p.p. 6 agosto 2015, n. 11-25/Leg** - Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 7 giugno 2010, n. 16-48/Leg "Regolamento stralcio per la definizione dei piani di studio provinciali relativi al percorso del primo ciclo di istruzione (articolo 55 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)" e al decreto del Presidente della Provincia 5 agosto 2011, n. 11-69/Leg "Regolamento stralcio per la definizione dei piani di studio provinciali relativi ai percorsi del secondo ciclo e per la disciplina della formazione in apprendistato per l'espletamento del diritto- dovere di istruzione e formazione (articoli 55 e 66 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)"
(b.u. 11 agosto 2015, n. 32, suppl. n. 5)
- d.p.p. 14 settembre 2015, n. 12-26/Leg** - Regolamento d'esecuzione dell'articolo 18 della legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2 (Attività della Provincia nell'ambito dell'Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione territoriale) per l'attuazione dei Programmi operativi 2014-2020 del Fondo sociale europeo e del Fondo europeo di sviluppo regionale
(b.u. 15 settembre 2015, n. 37)
- d.p.p. 24 settembre 2015, n. 13-27/Leg** - Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg "Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dei parchi naturali provinciali, nonché la procedura per l'approvazione del piano del parco (articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)"
(b.u. 29 settembre 2015, n. 39)
- d.p.p. 24 settembre 2015, n. 14-28/Leg** - Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 16 aprile 2015, n. 3-17/Leg "Regolamento di esecuzione dell'articolo 16 bis della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica) in materia di imposta provinciale di soggiorno"
(b.u. 29 settembre 2015, n. 39)
- d.p.p. 29 settembre 2015, n. 15-29/Leg** - Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 23 aprile 2013, n. 6-108/Leg "Regolamento di esecuzione concernente l'esercizio del commercio al dettaglio e all'ingrosso (legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17)"
(b.u. 6 ottobre 2015, n. 40)
- d.p.p. 20 ottobre 2015, n. 16-30/Leg** - Regolamento di esecuzione dell'articolo 8 bis della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 concernente "Disciplina delle case sugli alberi nell'ambito dell'offerta turistica ricettiva" e modificazioni ad altre disposizioni regolamentari in materia di ricettività e agriturismo
(b.u. 27 ottobre 2015, n. 43)

- d.p.p. 20 ottobre 2015, n. 17-31/Leg** - Modificazioni al D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. recante "Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti""
(b.u. 27 ottobre 2015, n. 43)
- d.p.p. 24 novembre 2015, n. 18-32/Leg** - Disposizioni regolamentari di attuazione della legge provinciale 27 agosto 1982, n. 20 (Disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative) concernenti il temperamento del regime sanzionatorio in materia di monitoraggio e attività di controllo sugli impianti termici civili
(b.u. 2 dicembre 2015, n. 48)
- d.p.p. 3 dicembre 2015, n. 19-33/Leg** - Regolamento concernente "Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 12 dicembre 2011, n. 17-75/Leg "Regolamento in materia di edilizia pubblica (legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)", articolo 11
(b.u. 17 dicembre 2015, n. 50, straord. n. 5)
- d.p.p. 18 dicembre 2015, n. 20-34/Leg** - Regolamento sull'assetto organizzativo e didattico dell'educazione degli adulti in provincia di Trento
(b.u. 22 dicembre 2015, n. 51, suppl. n. 6)

REGOLAMENTI PROVINCIALI

- Elenco per materia -

1.2.3. - COMUNITA' EUROPEA

- d.p.p.** **14 settembre 2015, n. 12-26/Leg** - Regolamento d'esecuzione dell'articolo 18 della legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2 (Attività della Provincia nell'ambito dell'Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione territoriale) per l'attuazione dei Programmi operativi 2014-2020 del Fondo sociale europeo e del Fondo europeo di sviluppo regionale
(b.u. 15 settembre 2015, n. 37)

1.6.2. - ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

- d.p.p.** **20 maggio 2015, n. 4-18/Leg** - Modificazione al decreto del Presidente della Provincia 12 giugno 2006, n. 11-64/Leg "Regolamento per l'accesso all'impiego del personale amministrativo, tecnico, ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche e degli istituti di formazione professionale provinciali (articolo 37 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7)"
(b.u. 26 maggio 2015, n. 21)
- d.p.p.** **17 giugno 2015, n. 7-21/Leg** - Approvazione del regolamento avente ad oggetto "Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 28 marzo 2014, n. 4-6/Leg "Secondo regolamento stralcio di attuazione dell'articolo 38, comma 4, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), concernente la disciplina degli organi collegiali"
(b.u. 23 giugno 2015, n. 25)

1.6.3.- ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

- d.p.p.** **5 febbraio 2015, n. 1-15/Leg** - Regolamento recante "Disciplina dell'inventario dei beni provinciali in attuazione dell'articolo 44, comma 2, della legge provinciale sui contratti e beni provinciali 19 luglio 1990, n. 23 e dell'ottavo comma dell'articolo 73 della legge provinciale di contabilità"
(b.u. 10 febbraio 2015, n. 6)
- d.p.p.** **29 maggio 2015, n. 5-19/Leg** - Modificazioni al decreto del Presidente della Giunta provinciale 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg. "Regolamento concernente modalità e termini di rendicontazione e di verifica delle attività, degli interventi e delle opere nonché degli acquisti agevolati dalla Provincia, ai sensi dell'articolo 20 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23"
(b.u. 9 giugno 2015, n. 23)
- d.p.p.** **24 novembre 2015, n. 18-32/Leg** - Disposizioni regolamentari di attuazione della legge provinciale 27 agosto 1982, n. 20 (Disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative) concernenti il temperamento del regime sanzionatorio in materia di monitoraggio e attività di controllo sugli impianti termici civili
(b.u. 2 dicembre 2015, n. 48)

1.8.1.- CONTABILITA'

- d.p.p.** **5 febbraio 2015, n. 1-15/Leg** - Regolamento recante "Disciplina dell'inventario dei beni provinciali in attuazione dell'articolo 44, comma 2, della legge provinciale sui contratti e beni provinciali 19 luglio 1990, n. 23 e dell'ottavo comma dell'articolo 73 della legge provinciale di contabilità"
(b.u. 10 febbraio 2015, n. 6)

1.8.3.- TRIBUTI

- d.p.p.** **16 aprile 2015, n. 3-17/Leg** - Regolamento di esecuzione dell'articolo 16 bis della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica) in materia di imposta provinciale di soggiorno
(b.u. 21 aprile 2015, n. 16)
- d.p.p.** **24 settembre 2015, n. 14-28/Leg** - Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 16 aprile 2015, n. 3-17/Leg "Regolamento di esecuzione dell'articolo 16 bis della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica) in materia di imposta provinciale di soggiorno"
(b.u. 29 settembre 2015, n. 39)

2.3. - ENERGIA

- d.p.p.** **24 novembre 2015, n. 18-32/Leg** - Disposizioni regolamentari di attuazione della legge provinciale 27 agosto 1982, n. 20 (Disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative) concernenti il temperamento del regime sanzionatorio in materia di monitoraggio e attività di controllo sugli impianti termici civili
(b.u. 2 dicembre 2015, n. 48)

2.6. - COMMERCIO

- d.p.p.** **29 settembre 2015, n. 15-29/Leg** - Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 23 aprile 2013, n. 6-108/Leg "Regolamento di esecuzione concernente l'esercizio del commercio al dettaglio e all'ingrosso (legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17)"
(b.u. 6 ottobre 2015, n. 40)

2.7.1. - IMPRESE TURISTICHE

- d.p.p.** **20 ottobre 2015, n. 16-30/Leg** - Regolamento di esecuzione dell'articolo 8 bis della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 concernente "Disciplina delle case sugli alberi nell'ambito dell'offerta turistica ricettiva" e modificazioni ad altre disposizioni regolamentari in materia di ricettività e agriturismo
(b.u. 27 ottobre 2015, n. 43)

3.3.1 - SCUOLA

- d.p.p.** **6 agosto 2015, n. 11-25/Leg** - Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 7 giugno 2010, n. 16-48/Leg "Regolamento stralcio per la definizione dei piani di studio provinciali relativi al percorso del primo ciclo di istruzione (articolo 55 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)" e al decreto del Presidente della

Provincia 5 agosto 2011, n. 11-69/Leg "Regolamento stralcio per la definizione dei piani di studio provinciali relativi ai percorsi del secondo ciclo e per la disciplina della formazione in apprendistato per l'espletamento del diritto- dovere di istruzione e formazione (articoli 55 e 66 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)"
(b.u. 11 agosto 2015, n. 32, suppl. n. 5)

d.p.p. **18 dicembre 2015, n. 20-34/Leg** - Regolamento sull'assetto organizzativo e didattico dell'educazione degli adulti in provincia di Trento
(b.u. 22 dicembre 2015, n. 51, suppl. n. 6)

3.3.3. - FORMAZIONE PROFESSIONALE

d.p.p. **14 settembre 2015, n. 12-26/Leg** - Regolamento d'esecuzione dell'articolo 18 della legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2 (Attività della Provincia nell'ambito dell'Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione territoriale) per l'attuazione dei Programmi operativi 2014-2020 del Fondo sociale europeo e del Fondo europeo di sviluppo regionale
(b.u. 15 settembre 2015, n. 37)

4.4. - OPERE PUBBLICHE

d.p.p. **20 ottobre 2015, n. 17-31/Leg** - Modificazioni al D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. recante "Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti""
(b.u. 27 ottobre 2015, n. 43)

4.5. - PROTEZIONE CIVILE

d.p.p. **20 luglio 2015, n. 8-22/Leg** - Nuovo regolamento sull'immatricolazione e guida dei veicoli e delle imbarcazioni a disposizione di strutture operative della protezione civile provinciale
(b.u. 28 luglio 2015, n. 30, suppl. n. 2)

4.6. - EDILIZIA ABITATIVA

d.p.p. **3 dicembre 2015, n. 19-33/Leg** - Regolamento concernente "Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 12 dicembre 2011, n. 17-75/Leg "Regolamento in materia di edilizia pubblica (legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)", articolo 11
(b.u. 17 dicembre 2015, n. 50, straord. n. 5)

4.7. - TRASPORTI

- d.p.p.** **27 febbraio 2015, n. 2-16/Leg** - Regolamento per la istituzione del ruolo dei conducenti dei servizi non di linea (art. 39 ter della legge provinciale n. 16/1993)
(b.u. 10 marzo 2015, n. 10)

4.8. - TUTELA DELL'AMBIENTE

- d.p.p.** **20 luglio 2015, n. 9-23/Leg** - Regolamento di esecuzione della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013) e modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg. (Disposizioni regolamentari di applicazione della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10), del decreto del Presidente della Provincia 20 dicembre 2012, n. 25- 100/Leg. (Disposizioni regolamentari concernenti la protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz), nonché del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg. (Norme regolamentari di attuazione del capo XV della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 e altre disposizioni in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti)
(b.u. 28 luglio 2015, n. 30, suppl. n. 2)

4.8.2. - ZONE PROTETTE

- d.p.p.** **24 settembre 2015, n. 13-27/Leg** - Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg "Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dei parchi naturali provinciali, nonché la procedura per l'approvazione del piano del parco (articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)"
(b.u. 29 settembre 2015, n. 39)

4.8.3. - INQUINAMENTO

- d.p.p.** **9 giugno 2015, n. 6-20/Leg** - Modificazione al decreto del Presidente della Provincia 9 giugno 2005, n. 14-44/Leg "Disposizioni regolamentari relative alle discariche di rifiuti, ai sensi dell'art. 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10"
(b.u. 16 giugno 2015, n. 24)